OPERE

DI

EMMANUELE DUNI

OPERE COMPLETE
DI
EMMANUELE DUNI
GIÀ
PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA
NELLA UNIVERSITÀ ROMANA
ORA PER LA PRIMA VOLTA RIUNITE

SI AGGIUNGONO
LE OSSERVAZIONI
DI
GIANFRANCESCO FINETTI
LA VITA DELL'AUTORE
ED UN DISCORSO SULLE OPERE DEL MEDESIMO
E SULLO STATO DEGLI STUDI STORICI
PER CURA
DEL DOTT. ACHILLE GENNARELLI

Volume Primo

ROMA
TIPOGRAFIA CAMERALE
1845

ORIGINE E PROGRESSI

DEL

CITTADINO

E DEL

GOVERNO CIVILE DI ROMA

LIBRI DUE

DI

EMMANUELE DUNI

PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA NELLA PUBBLICA UNIVERSITA'
DE' STUDI DI ROMA

TOMO I.

ROMA 1845
Nella Tipografia Camerale

CON LICENZA

NOTIZIE

DI

EMMANUELE DUNI

Emmanuele Duni per l' ingegno e per le opere fu degnissimo di vivere nella memoria de' posteri; e se il nome suo andò dimenticato, fu colpa e vergogna del secolo, se non debba forse attribuirsi a conseguenza inevitabile delle circostanze e dei tempi, come più innanzi vedremo. Qualunque però ne fosse la cagione, ora che la fama di lui rivive degna e onorata, principalmente negli scritti di varii illustri stranieri; ora che con la presente edizione (la prima che riunisca le opere tutte del profondo filosofo) si ripara la colpa passata, ho riputato non meno utile che necessario far conoscere a miei leggitori chi fosse colui di cui dovranno meditar le dottrine. Il Renazzi nella sua storia della università romana dettò poche linee sulla vita del Duni, e sarebbe stato meglio ne avesse affatto taciuto, perchè dalle sue parole apertamente si vede che o non ne comprese i ragionamenti o ne invidiò la gloria. Lorenzo Giustiniani nelle memorie degli scrittori legali ci apprestò più notizie, ma nude e indigeste, come tale che non aveva letto o non era entrato nello spirito dello scrittore di cui ragionava. E quelle medesime scarse notizie giacquero ignorate, sia perchè il libro del Giustiniani è rarissimo, sia perchè la materia è d'importanza troppo speciale. Quindi è che si rende tanto più necessario il supplire a questo difetto.

Emmanuele Duni vide la luce in Matera, città del reame di Napoli. Ebbe a genitori Francesco, ed Agata Vacca, originaria della città di Bitondo. Come avvien quasi sempre, incominciò a studiare nella sua patria, e si dedicò eziandio alla musica (nella quale ebbe tanta celebrità la sua famiglia) sotto la direzione di una sua sorella maggiore. Si tramutò però presto in Napoli dove si volse specialmente alla giurisprudenza, come quella che doveva essere la professione sua principale, e nella quale, diretto da eccellenti maestri, prometteva fin da suoi primi anni cose straordinarie. E qui mostrò quanto avesse l'ingegno pronto, svegliato, e pieghevole ad ogni maniera di discipline, perciocchè in mezzo a cose tanto più gravi non rimise punto di lena nel coltivare gli studi musicali, non solo essendo voluto entrare nello spirito della parte scientifica ma eziandio della prattica: come prove di fatto, ci restano di lui varie composizioni di *gravicembalo* nelle quali i periti dell'arte trovarono, in mezzo ad una severa osservanza delle regole dell armonia, rarissima fantasia creatrice.

Si mise ancora a tutt'uomo nello studio delle scienze naturali, e vi fece tanto profitto che nella romana università, rimasta senza professore la cattedra di Fisica, e presentatosi il Duni a far pericolo di se per conseguirla, fu giudicato che egli in parità di merito con un Romano avesse vinto sugli altri la prova; e se non conseguì l'intento, fu perchè le costituzioni di quella università davano, nella eguale misura del valore, la preferenza al Romano sullo straniero.

Quando in Napoli ebbe dato compimento al corso dei suoi studi, si vide tarpate le ali nel più bello delle speranze e della carriera, poichè il genitore lo richiamò nella patria per esercitarvi la professione di avvocato in quella reale Udienza. Era naturale che egli acquistasse in breve gran fama fra quelli del suo ceto, e che fra tutti fosse prescelto a leggere in quel seminario diocesano le istituzioni civili; al che si prestò per far cortesia all' arcivescovo di quel tempo, che di ciò lo aveva

vivamente pregato. Ma non era questo il teatro delle sue prove; ed egli anelava a cose troppo maggiori.

Intanto Francesco Duni suo padre passava al numero dei più; e ciò gli era sprone ad abbandonare una patria che non presentava un' arena da correre, e dove il suo bellissimo ingegno restava come imprigionato; pieno dunque di energia e di speranze, si restituì a Napoli, dove restato brevemente, elesse di trasferirsi alla città regina, nella quale, abbandonato affatto l'esercizio del foro, mise tutto l'uomo nelle indagini più profonde del dritto, della filosofia, della storia, delle scienze naturali; e fu mentre dimorava in questa eterna città che diè a conoscere la sua valentia nella fisica, facendo la bella prova che dissi per ottenerne la cattedra. E qui ebbe un bel destro; poichè Benedetto XIV, pontefice di tanta dottrina e tanto estimatore della vera sapienza, lo conobbe e l'ammirò; e gli avrebbe voluto conferire una delle primarie cattedre nella università della Sapienza se non fosse stato trattenuto dal pensiero che il suo operato avrebbe avuto apparenza di arbitrio e di novità, e che il Duni era di troppi studi e di troppo ingegno fornito per conseguire quando che fosse col dritto, quello che gli avrebbe voluto offerir come dono.

Frutto delle profonde sue meditazioni mise intanto in luce la prima opera di giurisprudenza (vol. V. di questa edizione) = *Dè veteri ac novo iure codicillorum commentarius*, *atque de solemni quinque testium numero in codicillis vel testamento confirmatis*, *adversus Iustum Henninguum Bohemerum*. Roma 1752 = donandone il titolo a Benedetto XIV. Discorrerò altrove, come delle altre, così di questa opera del Duni; basterà intanto ai miei leggitori il giudizio datone dal rinomato giureconsulto Giuseppe Pasquale Cyrillo (che si legge in fronte dello stesso volume quinto) e il sapere che anche oggi, dopo tanti studi sul dritto romano, il trattato del Duni è uno dei migliori su questa materia. Un bello elogio critico di detta opera che si legge in un giornale veneziano del 1754 conchiude con le seguenti

parole = Quest' ingegnoso trattato scritto con bellissimo metodo e con gran copia di legali osservazioni, ci fa desiderare di vedere dallo stesso autore altri dotti commentarii, specialmente sopra i testamenti e i fedecommessi =. Peccato che il desiderio rimanesse sempre inesaudito!

In quest'anno medesimo in cui vide la luce il commentario sui codicilli, vacò nella Sapienza la cattedra del Decreto di Graziano che il Duni ottenne col concorso di tutti i suffragi; acquistando anche con essa la protezione e l'amicizia del cardinale Argevelliers, capo di quella Università. Dalla cattedra conseguita, passò presto alla primaria delle Pandette, che ritenne per tutta la vita.

Nella intitolazione di altra sua opera al ministro Tanucci (vol. III, lettera dedicatoria), si leggono fra molte queste parole = E se altra volta non le dispiacque quel piccolo mio scritto sul dritto romano, oggi sono in grado di lusingarmi ecc. = Non dichiarando qui l'autore a quale opera specialmente abbiano riguardo le sue espressioni, dubitai non forse esistesse qualche altro scritto di lui sulle leggi romane; ma non essendomi riuscito dopo moltissime investigazioni di averne in alcuna parte sentore, e tacendone interamente così il Renazzi come il Giustiniani, mi sono persuaso che quelle parole accennino solamente al trattato sui codicilli.

Il titolo della seconda fatica che il nostro autore volle donare al pubblico fu questo = *Saggio sulla giurisprudenza universale, in cui si propone altresì la metodo colla quale sarà pienamente trattata da Emmanuele Duni professore di giurisprudenza nella pubblica Università de' studi di Roma* (1760.) = scritto che riscosse plauso incredibile, specialmente presso gli stranieri. Da che fosse mosso ad imprender quest' opera che volle dare come un Saggio di altra maggiore, per udire le critiche e le osservazioni del pubblico, ce lo dirà esso medesimo =. Egli è già qualche tempo (così nella dedicatoria al ministro di Stato Tanucci) egli è già

qualche tempo, che in occasione dell' esercizio di mia professione sul dritto romano in questa Università de' studi di Roma conoscendo io di non potersene spiegare la dottrina con quella esattezza che fosse valevole a formare il carattere d' un vero giureconsulto, senza ricorrere alle origini e principii del Dritto Universale, ch' è il fonte di tutte le leggi e costumi umani, proposi meco stesso di dover seriamente applicare il meglio del mio debole talento per la ricerca di un finito sistema dell' universale giurisprudenza, che a mio credere parea ancor mancasse, per qualunque studio, e sforzo d'ingegno impiegato finora dai più sublimi spiriti, massime oltramontani, in tanta moltitudine di scritti che ci passano sotto gli occhi. M' accorsi allora, che insieme coll'insussistenza de' principii da essi loro stabiliti, le conseguenze altresì conteneano anzi verisimili e probabili, che necessarii rapporti a proposti fondamenti, onde nasceva la confusione e lo sconvolgimento della moral dottrina cui s' univa l' incostanza de' sentimenti, la mischia del puro con l' impuro delle leggi, la varietà e dissensione delle opinioni, le ambiguità dell'espressioni, e la disordinata disposizione della materia. In mezzo ad un tempestoso mare di scritti, confesso il vero di non aver trovato altro ricovero, che di salvarmi nel porto della sapienza dell'incomparabile e (dicasi pur francamente) del gran filosofo, filologo, e giureconsulto Giambattista Vico, gloria eterna della nostra napoletana nazione, e maestro di quanti mai furono ingegni più scorti ed illuminati. Le altissime meditazioni d' un tanto valentuomo senza pari, sebbene per la superstiziosa brevità, per la forma d'un linguaggio, per così dire, tutto metafisico, simile e coerente all' abito del profondo suo pensare, e molto più per la fatalità d' aver voluto unire ed abbracciare tutto lo scibile in pochi fogli, vennero anzi abbandonate, che gustate da' dotti; pure nel buio in cui rimasero quasi sepolte, non lasciarono di tramandare i raggi di splendida luce, che poteano bastare per vincere l' orgoglio, e la nausea degli addottrinati nell' impiega-

re qualunque fatica per comprenderle, illustrarle, ed adattarle ai capi suoi, cui riferivansi; poichè in ogni sinistro evento valea meglio l' assicurarsi di poche verità, che gir dietro alla folla del probabile, e del verisimile che c' impediscono l' ingresso nelle cognizioni scientifiche. Debbo ancor io confessare a V. E. il mio peccato di aver preso per lo passato ben mille volte le di lui opere per le mani, e mille d' esserne fuggito per non angustiarmi il talento. Ma poi, o stata fosse come dissi, l'occasione della mia professione, od il sorprendente piacimento che m' ingombrava ogni volta mi riusciva di penetrare nei più intimi di lui sentimenti, o l'una, e l'altro insieme, fecero sì che, bandito dagl'occhi miei ogni altro libro, mi determinassi, malgrado ogni naturale avversione, a soffrire l' amaro, fintantochè convertendosi questi in sangue mi ringiovanisse la mente col contento di potermi in buona coscienza gloriare d'aver appreso qualche cosa di vero. E di una in altra cosa passando, e volgendo e rivolgendo mai sempre le carte, poichè semprepiù collo scemar dell' amaro spuntava il soave e il dilettevole, pervenni là finalmente, quando mi nacque una quasi necessaria voglia di tentare, se colla scorta d'un tanto maestro, rotti tutti gli argini delle altrui ricevute e confirmate opinioni, mi riuscisse di formare un intiero ed esatto sistema della Giurisprudenza universale, tanto più lacera e cadente, quanto più risarcita, e puntellata da tutte le parti. Quindi, a dispetto delle tante difficoltà che mi si presentavano, e che non senza un continuo ostinato uso di severa meditazione poteansi superare, posso essere in grado di affermare di aver messo tutta la materia in ordine, e di non avere risparmiato nè tempo, nè fatica malgrado la fievolezza del mio temperamento, per venire a capo del mio disegno =.

E quì cade in acconcio correggere un errore in cui incorse il Renazzi in queste parole = Maggiore strepito fece un' altro suo opuscolo italiano nel quale pretese di dar l' idea di un sistema di giurisprudenza universale se-

condo i principii del rinomato giureconsulto napoletano Giambattista Vico, già suo maestro, e del quale adottato avea la metafisica intralciata ed oscura =. Intorno a quest' ultima parte del periodo osserverò per ora che il Renazzi non era tale da poter giudicare Giambattista Vico, le cui dottrine erano troppo sublimi perchè egli potesse arrivarne l'altezza: è poi errore di fatto l'avere asserito che il Vico fosse al Duni maestro, chiamandolo egli *maestro* perchè le sue opere gli erano state guida nell' arduo sentiero, non perchè ne avesse udito le lezioni.

Che che ne sia però, questo tentativo del Duni, che volle applicare alla giurisprudenza i principii della *Scienza nuova*, parve agli scolastici, e a tutti coloro che vorrebbero immobile il mondo e bandito ogni progresso, temerario anzi stolto; cosicchè mentre molti dotti stranieri e pochi italiani gli facevano plauso, in generale quelle dottrine o non furono intese, o vennero oppugnate e derise. Finchè le osservazioni rimasero nei crocchi e nelle società, l' autore poteva e doveva tacere; ma quando Gianfrancesco Finetti nella sua opera = *De principiis iuris naturae et gentium* = in due capitoli prese a combattere con villanie, alcuna volta stranamente mantellate di parole in apparenza onorevoli, così i principii del Vico come quelli del Duni, quando la sua sferza amarulenta cercò di colpirli nel vivo, quando volle dimostrare contrarii al buon senso e perfino alla Sacra Scrittura gli insegnamenti della nuova scuola, fu allora che il Duni non potè più rattenere la foga che lo portava, ed indirizzò al suo oppositore una risposta tanto più terribile, quanto meglio ridusse a dimostrazione il suo sistema, e mostrò l' ignoranza di chi non era capace di concepirlo o comprenderlo. La lezione non poteva essere più severa ed amara; e certo passò per essa il talento di misurarsi con l' autore del saggio o combatterlo, a tutti i suoi nemici. Si vede bene da questo scritto che il temperamento del Duni era per natura altamente irritabile, ed in ciò pure si accordava con quello del Vico, che si era scelto a maestro, se è vero ciò

che il Vico stesso scrive nella sua vita, parlando di se medesimo così = Egli peccò nella collera, della quale guardossi a tutto potere nello scrivere, ed in ciò confessava pubblicamente essere difettuoso, che con maniere troppo risentite inveiva contro gli errori d'ingegno di dottrina o mal costume de' letterati suoi emuli che doveva con cristiana carità e da vero filosofo o dissimulare o compatirgli =. Le osservazioni del Finetti e la risposta del Duni si leggono nel terzo volume di questa edizione. Chiunque si faccia a considerare le prime e la seconda, troverà quest'ultima così trionfante da non poter dubitare più da qual parte sia la ragione.

Potrebbe chiedersi se il Finetti ricambiasse col silenzio la virulenta risposta del Duni, o se seguitasse ad alimentare il fuoco scoppiato. Per quanto, dopo molte investigazioni, è giunto a mia notizia, il Finetti replicò subito in brevi linee nella lettera che segue e che trovai stampata nelle *novelle letterarie* pubblicate in Firenze l'anno 1776, al tomo XXVII. pag. 337. 338.

= Venezia =

Al Sig. Emmanuele Duni professore di giurisprudenza in Roma = Ne' miei libri *de principiis iuris naturae et gentium*, signor Duni amatissimo, vi mossi con tutta l'urbanità alcuni dubbi di lieve conto e non essenziali allo scopo dell'opera mia, più per darvi occasione di maggiormente spiegarvi che per altro. Ora ho letta la risposta che mi avete data e fatta stampare. Dirovvi tranquillamente il sentimento dell'animo mio. Quanto alla sostanza godo di aver io ragione. Quanto ad alcune bazzecole non me ne curo. Quanto al modo da voi tenuto nello scrivere ohibò, ohibò, Signor mio, ohibò. Sono con tutto il rispetto. = 20. Aprile 1766.

P.S. Se presto o tardi saravvi data da altri altra risposta sappiate, che io pur vi sono Ossequioso Amico,

Gianfrancesco Finetti.

Questi detti mostrano ad esuberanza che gli argomenti del Duni avevano colpito il punto, e che nulla v'era più da rispondere, poichè quelle parole vuote di senso

sono sempre in bocca di coloro che alla forza delle ragioni nulla hanno da opporre e che vogliono coprire d'apparente modestia o d'orgoglio mal celato la propria ignoranza. Sembra però che in progresso di tempo difendesse in qualche altro scritto quel principio che riguarda l'impossibilità della stato ferino e selvaggio fra gli uomini. Lo traggo da queste parole del Duni che si leggono nella *Scienza del costume*, cioè nella opera nella quale sviluppò largamente i principii proposti nel *saggio* di cui teniamo proposito = . In un piccolo saggio di quest' opera da me pubblicato molti anni sono, avendo io adottato questa costante tradizione come attestataci dalla storia profana, piacque ad un teologo di farmi sapere, che questo mio detto gli aveva fatto scandalo e meraviglia, come contrario alla di lui teologia, la quale non potea ammettere, che gli uomini avessero un tempo menata vita vaga, e ferina; dicendomi inoltre che tal tradizione, a riserba di qualche poeta che l' avea attestata, e che dovcasi riputare per favola, non era vero che venisse comprovata dagli altri scrittori gentili. Gli risposi con porgli sotto gli occhi le tante testimonianze di scrittori d'ogni genere, con avvertirlo nel tempo stesso, che i poeti non sempre sono obligati di scrivere favole, e finalmente, che questo era un articolo di *fatto*, ed i fatti si possono soltanto contrastare con altri fatti contrari, e non colla di lui teologia. Convinto il buon teologo di tale universale tradizione, *mi replicò*, che gli scrittori gentili non meritavano fede, perchè non poteano nè doveano sapere gli antichissimi costumi degli uomini, e molto meno le origini delle stesse loro nazioni, tanto più ch'egli era sicuro di smentirgli col mezzo dell'autorità dei sacri libri. *Si mise perciò di proposito a scrivere su tale argomento*, lusingandosi di potere provare il contrario a forza di estranee, inutili, e soffistiche illazioni, solite della sua maniera di pensare, e di scrivere. La stravaganza delle sue illazioni mi eccitò la curiosità di leggere su questo articolo i migliori Interpreti, Padri, e Dottori della Chiesa,

e rimasi sorpreso in pensando, che il mio teologo si era azzardato contro ogni regola teologica d' interpretare la Storia Sacra tutto all' opposto di quanto ci hanno lasciato scritto tali Interpreti, e Dottori della Chiesa approvati, i quali non solamente adottarono la tradizione dello stato barbaro, e ferino d'alcuni antichissimi popoli gentileschi, anzichè si avvalsero espressamente di tale tradizione, come uno dei più gravi argomenti per confutare il gentilesimo. Egli è qui inutile di trascrivere tutti i luoghi dei Padri, e Dottori della Chiesa, in cui essi compiangono lo stato barbaro, e ferino dell'antichità gentilesca, perchè mi obbligherebbero di deviare dal mio proposito. Mi contenterò di trascriverne qualcuno solamente nelle note per non interrompere il filo del nostro soggetto, potendo il nostro novello interprete saziarsene nei loro fonti, da cui apprenderà i pericoli che s' incontrano, allorchè siamo facili a fidarci delle nostre forze ec. = Pare quasi incredibile che dopo la scoperta dell' America, che nella seconda metà del secolo XVIII. vi fosse ancora chi volesse sostenere l' impossibilità dello stato selvaggio nel mondo. E pure questo del Finetti è un fatto parlante. Per investigazioni che io abbia fatto non mi è però riuscito di trovare lo scritto del Finetti.

Fra le opere del Duni, nella odierna universale tendenza verso gli studii storici, la meglio desiderata ed in fama si è quella che pubblicò nel 1763. 1764. con questo titolo = *Origine e progressi del Cittadino e del governo civile di Roma* = poichè in essa si videro per la prima volta applicati alla storia i principii di Giambattista Vico. Entrerò nel venturo discorso particolarmente nel merito di questo lavoro, bastandomi qui di accennare ai leggitori che cosa in essa si proponesse l' autore; e lo farò per la idea generale con le sue parole medesime = Nella citata mia opera (così egli, nella *Scienza del costume* libro III.) ove trattai lungamente delle origini e progressi del governo civile dei Romani, mi lusingo di aver dimostrato ad evidenza che Roma co-

minciasse con una severa aristocrazia, cui fecero capo i Rè ed indi i Consoli; e che a seconda dell'ordine delle umane vicende, il ceto della moltitudine non sapendo poi soffrire il giogo degli ottimati, colla violenza e colla forza pervenne a poco per volta a sottrarsi dal governo aristocratico, che finalmente divenne democratico. Indi dalla democrazia, a cagione de' gravissimi abusi e delle fazioni, si andò passo passo a terminare, come ognun sa, alla monarchia =. Ciò intorno al *governo civile*: intorno poi ai diritti del cittadino, mostrò, dietro la scorta del Vico, derivarsi tutti da quello degli auspicii, in modo che senz'esso non fosse diritto pubblico, non solo, ma molti dei diritti di famiglia pure mancassero. Quest'opera, non abbastanza apprezzata in Italia, lo fù però grandemente oltremonti, come ben si ricava dalle parole del Renazzi, che lasciò scritto così. = In questo tempo pubblicò un erudito libro per fissare e illustrare i diritti degli antichi cittadini romani, che assai fu oltremonti applaudito =. Noterò poi di volo che quest'opera del Duni precede di tre anni quella di Beaufort *La republique romaine, ou plan general de l' ancien gouvernement de Rome*, stampata all'Haya nel 1766.

Non bisogna però contentarsi di un cenno così generale, per mostrare l'ordine e l'intenzione di quest'opera, che più che ogni altra valse a salvare dall'oblio il suo autore. Ne esporrò quindi un quadro abbastanza chiaro, tratto da un discorso che fa seguito alla versione italiana del secondo volume della storia di Niebuhr (ediz. di Pavia 1833). Prima però mi conviene presentare una considerazione ai leggitori. Il Niebuhr in un discorso preliminare alla sua storia romana espone il progresso che avevano fatto gli studi storici e più quelli delle cose romane fino ai giorni suoi; e per quello che riguarda la Germania voglio credere che non avrà trascurato cosa che potesse importare all'uopo. Ma per l'Italia non può dirsi altrettanto, ed egli fu inginstissimo verso di noi. Giambattista Vico fondatore della filosofia storica e che tanto innanzi sentì nelle cose romane, non è nominato

dall'illustre tedesco; l'opera del *cittadino e del governo civile di Roma* che fu la prima applicazione della filosofia storica alla storia romana, la prima bandiera innalzata contro l'abuso dell'autorità e contro gli antichi pregiudizi nella storia a sostegno della ragione e della critica, non ebbe l'onore di una menzione. Fu mala fede o ignoranza di fatto? O piuttosto, coll'apparire ignaro di quelle due opere, volle il Niebuhr persuadere altrui di avere scoperto senz'altro aiuto tanti fatti che mezzo secolo prima erano stati raggiunti intesi e promulgati in Italia? Il giudizio al pubblico, senza lasciare l'esame dei fatti. La prova più forte che sappiano addurre i difensori del Niebuhr per giustificarlo e farlo credere ignaro del sistema di Vico, stà in ciò che egli non tocca mai di quel principal fondamento dell'Italiano, che è il diritto degli *auspicii*. Il Niebuhr ebbe un'anima altamente ben fatta grata e sincera. Le parole che egli volge a coloro che lo indirizzarono agli studi suoi prediletti, e gli furono larghi di conforti e di aiuti, ed il suo stile in generale, disvelano la lealtà del suo cuore, e indurrebbero a pensare che in esso dovesse essere impossibile la simulazione. Per lo contrario è certo che mentre attendeva a meditare sulla storia romana, fu destinato a rappresentare presso la Santa Sede il reame di Prussia, e recatosi in Roma vi restò sette anni, inteso sempre a studiare tutto quello che riguardasse Roma antica. Sarà egli mai verisimile che quì non gli giungesse notizia di un'opera come la *Scienza nuova*, che non udisse mai pronunciare il nome di Emmanuele Duni? Ciò sarà creduto difficilmente. Che che però sia di questo, ogni nazione ha le sue glorie nè deve disconoscere le altrui; e, o ignorante o sciente che ne sia stato il Niebuhr, l'Italia vanta questa di fatto, di aver dato al mondo i primi precetti della filosofia storica nella *Scienza nuova*, la prima applicazione di essa alla storia nel *Cittadino e governo civile di Roma*. Unicuique suum.

Qui cade in acconcio di aggiungere che nel citato discorso che fa seguito al Niebuhr, l'autore di esso ac-

cagiona il nostro Duni verso il Vico di quella colpa stessa della quale ho io sparso un dubbio a carico del Niebuhr: = All' opera del Duni, così egli, non può negarsi molta lode; nondimeno . . . . . è troppo l' aver appena e tardi nominato quel suo gran maestro ed autore Giambattista Vico =. E' egli innegabile che poco e tardi parla il Duni del Vico nella sua opera del cittadino e governo civile di Roma; ma l' autore del citato ragionamento si sarebbe mostrato più generoso verso di lui se ne avesse conosciuto tutte le opere. Le parole al Tanucci da me riferite e che sono preludio al *saggio*, furono pubbliche per istampa quattro anni prima, e il Duni rende in esse al *suo gran maestro ed autore* tal testimonianza, che non sarebbe potuto andare più oltre. Nella risposta al Finetti ne fa tale apologia che, conosciuta dall' autore del citato ragionamento, sarebbe bastata a risparmiargli ogni rampogna su questo punto.

Ora ecco il quadro che si fa di quell'opera del Duni nel nominato ragionamento = Non era guari di tempo che era uscita la *scienza nuova* che il romano professore di giurisprudenza Emmanuele Duni pubblicò un opera intitolata » Origine e progressi del cittadino e del governo civile di Roma (1763) ». Movendo dall'idea del Vico che la religione degli auspicii fosse fonte d' ogni ragione privata e pubblica, ripetè ancor egli che i patrizi furono i soli cittadini romani, i soli che comandavano la legge, ad esclusion dei plebei, volgo d'abitatori; i quali solo dopo che conseguirono il connubio e gli auspicii, cominciarono ad aver padre certo e ragione di cittadini privati. Svolge in appresso come dalla questura pervennero al consolato, al pontificato, a tutti i maggiori magistrati finchè acquistarono gius di suffragi nei comizi centuriati, al dir suo, instituiti da Tullio pel solo uso della milizia e del riparto del censo, e per acclamare gli ordini del Re e del Senato, i magistrati eletti e le leggi fatte, aggiungendo che i nomi di classi e di centurie si riferiscono alla materia militare e non alla civile. Nel secondo libro narra il Duni l'origine ed

i progressi del governo civile di Roma che sotto i re fu tutto in mano dei patrizi. Ei dice che in quei primi secoli non erano in Roma se non due soli ordini di persone, cioè il popolo dei padri e la plebe, tenendo anch'egli l'opinione del Vico che la voce *popolo* si riferisse dapprima ai soli patrizii, e tenendo che i Celeri, Flessumeni, Trossuli, e finalmente cavalieri appellati non formassero che un grado della milizia, tratto dai più giovani dell'ordine dei patrizi. Questa forma durava ancora sotto i Consoli, quando le tribù plebee oppresse dalla legge dei nessi si ritrassero sul *Sacro* nè tornarono in Roma senz'aver prima ottenuto nei tribuni degli inviolabili difensori. D'allora cominciarono a radunarsi i plebei in comizii tributi, dove condannarono un patrizio nella persona di Coriolano. Poi ottennero d'adunare i comizii anche senza licenza del Senato; ottennenero una legge agraria e un confine alla podestà dei Consoli, pubblicando leggi scritte che sono le **XII.** tavole. La tirannìa dei *dieci* fece che niun uomo magistrato potesse crearsi senza il consenso della plebe, e che i plebisciti obbligassero i patrizii. Questo bastava alla plebe per non restare oppressa: ma il civile reggimento durava sempre nella forma aristocratica, mancando ai plebei la ragion privata e pubblica e il gius dei suffragi. Onde vedendo tornar vani i vantaggi sperati, pretesero e conseguirono il connubio, e così divennero cittadini di ragion privata, pretesero e conseguirono, come si disse, anche tutti i magistrati. Così acquistati i dritti di ragion pubblica, e gli auspicii pubblici, il governo, di aristocratico che fu, si cangiò in democratico. Se non che, onde non si urtassero due potestà nella città medesima, il Dittatore ordinò che i plebisciti obbligassero tutti i Quiriti, e che fosse comunicata alla plebe eziandio la censura. Fatti così del tutto eguali patrizi e plebe, si abolì il gius del patrizio carcere privato, ed ebbe la plebe pur anche la conoscenza dell'ordine dei giudizii. Dopo, i plebei ricchi non volendo più accomodarsi coi poveri, si divise la città in tre or-

dini, patrizi, cavalieri e plebe, secondo il censo. Dopo la terza ritirata sull'Aventino anche le plebe cominciò a soverchiare i patrizi onde, ne nacquero le sedizioni dei Gracchi, e furono dichiarati senatori tutti i tribuni della plebe =

L'ultima opera donata al pubblico dal nostro autore fu la *Scienza del costume* o *sia sistema sul diritto universale* (Napoli 1775), della quale quindici anni innanzi aveva dato il *Saggio* che dicemmo: la dedicò al Card. Lionardo Antonelli, del quale era stato maestro. Sono pochissimi i cambiamenti sostanziali che offre l' opera grande in paragone del saggio; con tutto ciò vedranno i lettori che quindici nuovi anni di studi non furono spesi invano. Nel rispondere il Duni ai dubbi proposti contro il *Saggio* dal Finetti, aveva dato infine un *estratto* del suo sistema in tante distinte proposizioni perchè l'oppositore non avesse più occasione di *alterare o stravolgere i detti suoi.* Sul fine della sua opera grande ne offre un altro *estratto*; dal raffronto dei quali potrà vedersi quali fossero i cangiamenti essenziali, o di poco conto e di mera forma, che l'autore aveva fatto in questo lasso di tempo.

Il Giustiniani asserisce che il n. a. meditava altr'opera a cui dava il titolo di *Giurisprudenza universale*; ma che sorpreso dalla morte non potè incarnare il suo pensiero. Io credo che questo sia un errore del biografo, il quale non avendo letto niuna delle opere del Duni, ed avendo trovato che il frontespizio della *Scienza del Costume* differiva da quello del *Saggio di Giurisprudenza Universale*, le stimò due opere affatto diverse, non sospettando che questa seconda fosse precisamente lo sviluppamento della prima. Ecco l' esattezza di alcuni scrittori i quali, per le circostanze nelle quali si trovarono, dovrebbero meritare tutta la fede! Il Giustiniani concittadino, il Renazzi collega del Duni, o tacciono cose importantissime o parlano senza fondamento. Ed errore può ben dirsi anche quest' altro del Giustiniani, mentre dice che il Duni *accoppiava sempre l' eleganza e la chiarezza nelle sue cose, come può scorgersi nelle sue opere.* Non si po-

trebbe asserir cosa più lontana dalla verità per quello che riguarda la eleganza. Il Duni ebbe mente assai chiara ed ordinata, e non chiuse le sue idee in un linguaggio involuto, oscuro, inintelligibile, e profondamente metafisico come adoperò alcuna volta il Vico. Il suo dire è semplice e comune: ma intorno ad eleganza, ne siamo lontani le mille miglia. L' arte dello scrivere gli fu ignota in modo che non solo è sempre inelegante, ma non raramente pecca nella sintassi e nella grammatica, in particolare nei *relativi*; e per la lingua poi, sicuramente le sue opere non saranno mai citate nel vocabolario della crusca. Ciò ad onore del vero, non volendo io essere nel novero di quei biografi, che nel loro eroe trovano in ogni azione un prodigio.

Uno scrittore così infaticabile ci avrebbe sicuramente dato altri frutti dei suoi studi se non fosse giunto inaspettato il suo ultimo giorno. Nel 1781 trovandosi a diporto in Napoli in mezzo alla sua famiglia, fu assalito da un malore che gli tolse la vita, con rammarico di tutti i dotti. D. Saverio Duni, uomo eruditissimo e primario tra gli avvocati del foro napolitano, secondo che asserisce il Giustiniani, pose al suo fratello germano la seguente memoria nella chiesa di s. Marco (padronato della nobil famiglia di Gennaro) dove fu riposto il suo corpo

CINERIBUS ET MEMORIAE
EMANUELIS DUNI QUI PRO SUMMA DIVINI
HUMANIQUE IURIS SCIENTIA
ROMANAM ACADEMIAM PUBLICE IURISPRUDENTIAM PROFESSUS
ILLUSTRAVIT
QUEM DENIQUE DUM ANIMI LEVANDI GRATIA ALIQUANDO
IN HAC URBE MORABATUR MORS INOPINA CORRIPUIT
NE FRATRIS DE SE OPTIME MERITI MEMORIA
OBSOLESCERET
XAVERIUS DUNI IN NEAPOLITANO FORO
CAUSARUM PATRONUS AETERNUM MOERENS P.
ANNO MDCCLXXXI.

Il Duni non limitò gli studi suoi, circoscrivendoli nella solitudine. Egli volle camminare d'uno passo coi progressi dell'età, e quindi tenne corrispondenza epistolare coi primi uomini de' suoi giorni in tutta Europa. Volle inoltre conversare con essi in persona e quindi imprese varii viaggi fuori d'Italia in un tempo che offriva tante difficoltà in paragon del presente a chi non avesse un censo assai esteso. Molte opere quindi di dotti oltramontani fanno del Duni e dei suoi scritti onoratissima menzione, ed attestano i suoi viaggi.

Le principali accademie vollero onorarsi del suo nome; i grandi lo amavano e lo ammiravano, e frà essi basterà ricordare Benedetto XIV, il ministro Tanucci, e il Card. Antonelli; i dotti, se non tutti e non sempre lo intesero, comechè i tempi fossero troppo immaturi, sempre però lo apprezzarono grandemente, siccome appare dai giornali di quei giorni. Ed è bella gloria del nostro governo l'aver prima avuto a professore nella maggiore università un uomo così insigne, ed averlo quindi nuovamente onorato con questa pubblicazione di tutte le opere.

A. Gennarelli

DISCORSO PRELIMINARE

DI

ACHILLE GENNARELLI

Nei secoli che ci hanno preceduto, la storia non era considerata che come una raccolta di date, di avvenimenti e di nomi da servire alla curiosità di chi bramava erudirsi: oggi è riguardata come parte essenziale del gran sistema delle scienze politiche, come un complesso di tutte le esperienze che raccomandano e illustrano la dottrina del pubblico bene. Da che si vede quanto per questa parte abbia progredito in paragone dell' antico il mondo moderno che seppe sollevare l'erudizione al grado di scienza; quanto debbano differire le vedute degli odierni narratori degli avvenimenti da quelle degli antichi! E da ciò conseguita che il modo di giudicare gli eventi, che la credibilità, che il criterio storico debba appoggiarsi a principii nuovi affatto e che ai padri nostri era impossibile aggiungere. Mercecchè questi principii derivano immediatamente ed assolutamente dalla esperienza, per la quale era mestieri che corressero tanti secoli quanti bastassero alla rinnovazione di tutti quei fatti nei quali le novelle dottrine si potessero invincibilmente difendere. Cessino dunque di gridare i pedanti contro i moderni scrittori di storie, e non li accagionino di temerità quando stimano di poter portare nella storia del mondo giudizio più giusto di quello dei vecchi storici; e soprattutto non diano loro la taccia di disprezzare gli sforzi alti e generosi di coloro che ci hanno preceduto; perchè sarebbe una scortese ed indegna menzogna. Chi disse mai che Livio che Tucidide, che Dionigi d'Alicarnasso, che Sallustio, che Tacito non ebbero ingegno? Questa bestemmia non fu udita finora. Privilegiati da Dio di una mente pari al-

la grandezza greca e romana, descrissero ai vivi e tramandarono alla posterità gli avvenimenti passati e contemporanei con una efficacia e con un incanto di stile, con una severità di morale, che raccomandarono all'eternità le opere loro; e coll'innamorare della virtù fecero beneficio non meno ai tempi loro che ai nostri. La voce dei secoli succeduti benedisse a que' sforzi pei quali (chi l'avrebbe predetto?) il risorgente incivilimento vinse più presto e più efficacemente la barbarie del medio evo. Noi sarem dunque i primi ad onorare la memoria di costoro, che ben meritarono dell' umanità, e ripeteremo col più illustre lirico del diecinnovesimo secolo

Oh viva, viva
Beatissimi voi
Mentre nel mondo si favelli o scriva.

Ma nel mentre in essi veneriamo il potere della provvidenza che li donò di tanto ingegno e li fece a così sublime altezza salire, non possiamo disconoscere che mancò loro la esperienza di molti secoli, e che sforzo umano non poteva a questa mancanza supplire. Se è vero che non esistono effetti senza cause, sarà pure innegabile che in una perfetta ignoranza della causa non si potrà convenevolmente ragionar sull'effetto. Ora in qual tempo sorsero gli scrittori? Nel tempo della civiltà progredita. Essi dunque mancarono dei documenti delle età che li precorsero, e quindi si trovarono impotenti non solo a darci la storia esatta delle più antiche vicende, ma a renderci ragione di ciò che passava loro dinanzi, se è vero che lo sviluppamento attuale si riattacca sempre ad antiche cagioni. Nè questa mancanza poteva essere riparata dalla tradizione, che è l'argomento più incerto delle storie dei popoli. Noi siamo testimoni ogni giorno delle trasformazioni cui vanno soggetti gli avvenimenti in poco d'ora, passando nel popolo di bocca in bocca. Essi sono sempre così sfigurati e snaturati che appena in ventiquattr' ore si troverebbe traccia della verità. Or che sarà quando in

mezzo si frappongono i secoli? La verità non potrà allora restituirsi che in conseguenza di uno studio profondo sulla storia dell'umanità; studio che fu agli antichi impossibile, perchè i mezzi non rispondevano all' uopo. Se Polibio fosse nato ai tempi nostri, avrebbe fatto quello che fanno i moderni, e per converso se gli scrittori del secolo XIX. fossero vissuti nella età di Polibio non avrebbeso potuto fare un passo più oltre. E gli storici romani non meno che i greci si avvidero essi stessi di camminare in mezzo a mille incertezze, e dubitarono della verità ad ogni piè sospinto; cosicchè, ad esempio, la storia di Roma precedente la presa dei Galli, è un cumulo d'improbabilità e di contradizioni. Non avviene di fermarsi su questo punto dopo l'opera di Beaufort sulla incertezza dei primi secoli della storia romana. Nè l' essersi alcune volte gli scrittori greci e latini avveduti della falsità delle tradizioni valse già a migliorare le condizioni della storia; poichè essi provaronsi a restituire quelle inverisimiglianze ai dritti della critica, nella impossibilità di ottenere l' intento. Anzi questa loro prova recò alla verità nocumento maggiore; poichè i secoli e i popoli che li avevano precorsi dipinsero coi colori del tempo in cui essi vivevano, facendo norma dal presente al passato, quasichè l'umanità fosse immobile sempre, e col volgere delle stagioni non si modificasse diversamente. Per quest'errore, fatale ma troppo frequente nella storia, ai moderni si addoppiò la difficoltà dello investigare, dovendo distinguere nelle leggende quello che d'ideale v'introdusse la fervidezza delle genti, e quello che da altri secoli v'innestò il tentativo degli scrittori.

Ma quanto è diversa la nostra condizione in paragone di quella degli storici greci e romani! Scrivevan essi la storia antica e non avevano quasi altro soccorso che quello della tradizione; dettavano la storia contemporanea, e non potevano sempre assegnare le giuste cagioni di quel che vedevano. Noi però abbiamo 26 secoli di sperienze, ed in essi il fondamento il più stabile della storia dell'umanità. Le vicende di questo periodo furono tante e co-

sì svariate, che potrebbe dirsi essere impossibile che avvenga cosa di cui non si abbia esempio. Le repubbliche e gli imperi asiatici, la repubblica e l'impero romano, la distruzione della potenza di Roma e delle sue istituzioni, la barbarie del medio evo, le repubbliche italiane, il rinascimento della civiltà nelle varie nazioni di Europa, la formazione progressiva della odierna società, la scoperta dell'America. Questi grandi avvenimenti, considerati a parte a parte e nel loro svolgersi lento e meraviglioso, sono al sapiente una scuola che abbraccia tutta la dottrina della storia ideale eterna dell'umanità: e lo studio delle cause che li hanno prodotti ci fa tanto superiori a quegli antichi scrittori. Poichè se essi non ebbero quasi altro soccorso tranne quello della tradizione, a noi quel soccorso stesso non manca nelle opere loro: ed oltre la meditazione su ventisei secoli che storici si possono veramente chiamare e che sono cardini alle dottrine sulla storia umana, i monumenti delle più vetuste età diminuirono la incertezza delle deduzioni ed aprirono nuovo campo alla critica; grandi vestigi durano ancora degli asiatici imperi, e quelle moli per l'agevolata facilità e prontezza del viaggiare possono essere studiate e comprese da noi meglio che nol potessero essere dagli antichi; le necropoli della Italia primitiva coronarono gli sforzi investigatori dei tempi nostri, e rivelarono le arti, le influenze, le relazioni, le abitudini, le credenze religiose, le lingue di genti antichissime e delle quali gli scrittori romani non tennero proposito, non voglio dire coi meno avveduti, per invidia, ma per ignoranza. La sapienza che oggi non è più esclusiva di Roma e di Atene ma che presso tutti i popoli inciviliti è onorata altamente, facendosi investigatrice di ogni cosa che possa concorrere ad illuminare le oscurità delle antiche memorie, ricercò in mille parti le viscere della terra e ne ricavò documenti preziosi, che l'età degli antichi scrittori non vide. Per essi si appresero principalmente le influenze e le trasmigrazioni dei varii popoli, la diversa estensione del loro commercio, e presso a poco la forza delle loro marine. Dopo tanti secoli l'ar-

cana lingua di Egitto riebbe una virtù parlatrice, furono interrogate in ogni paese le scritture dei monumenti, e dalle loro affinità e derivazioni si trasse argomento sui passaggi sulle fondazioni sulle colonie dei popoli: lo stile architettonico nelle varie nazioni aggiunse lume alle ricerche; ed ogni parte dello scibile, liberatasi dall'antico isolamento, soccorrendosi a vicenda, e facendo centro ad un punto, concorse ad illustrare la storia primitiva e successiva delle nazioni. Le scienze insomma, guardate nella loro grandezza, nei loro rapporti, si fecero sussidio ed appoggio principale della storia. L'archeologia riempì le lacune delle memorie scritte, la geologia spiegò le formazioni e le qualità dei suoli, e senza il soccorso di una memoria compose irrepugnabilmente la storia del globo, delle sue vicende, delle sue particolari o generali trasformazioni, delle sue montagne, dei vulcani, dei laghi, degli animali, di tutto insomma: e lo storico ed il filosofo, meditando sulle conclusioni del geologo, compresero perfettamente mille e mille cose che riguardano l'antico stato, le prime vicende dell'umanità, e si rannodano alla più remota condizione fisica del suolo. L'archeologo risuscitando dai sepolcri e dalle caverne le notizie delle genti civili, mostra fino a che grado quella civiltà stessa giungesse nelle più lontane età, quali fossero le terre alle quali già tempo l'umano ardimento pervenne, quali le strade scelte dalle diverse nazioni commercianti alla diffusione delle merci alla propagazione dell' industria. Il geografo che avrà corso tutta la terra, metterà a vedere in un istante le vie più spedite e più utili alle comunicazioni, e quindi manifesterà gli errori di economia presi dagli antichi nello scegliere vie meno adatte; ma quando lo studioso dei monumenti mostrerà che non tutti i punti della recente linea geografica erano a cognizione di quegli uomini, quando lo storico proverà che i mezzi meccanici e scientifici della odierna navigazione sono dieci tanti più perfetti dei vetusti, i pretesi errori non saranno più tali e gli sforzi congiunti dei diversi rami del sapere avranno spiegato tutto, e mostrato ragionevole e

naturale quello che pareva stranezza. Lo osservazioni in proposito si potrebbero estendere a tutte le scienze a tutte le loro diramazioni.

Questo legamento, queste universali vedute e tendenze delle parti apparentemente così disgregate di tutto lo scibile, sono la meraviglia dei secoli moderni, e li sollevano ad un altezza che ai più remoti non era permesso di imaginare. Gli antichi naturalisti non avrebbero mai pensato che il regno animale potesse essere così perfettamente studiato da rendere possibili le irrepugnabili dottrine di Cuvier. Nel mondo antico un osso, un dente fossile di un' animale sconosciuto, sarebbe stato una curiosità e nulla più. Ma ai tempi nostri Cuvier da un solo osso, da un dente fossile ricostruiva il mastodonte, il megaloterio, ed altri animali di razze perdute, con un metodo al quale la critica saggia nulla trovava ad opporre. La dimostrazione della verità apparve poi tutta, quando, poco dopo, dal seno della terra comparvero interi quegli animali medesimi nella identica forma assegnata loro dall'uomo insigne.

La filosofia speculativa seguendo d'un passo la sperimentale riesce presso a poco alle medesime deduzioni. Lo studio profondo universale ed immenso della storia dell'umanità è arrivato tant'oltre che come il naturalista ricompone da un osso un ignoto animale, sia pure di prodigiosa grandezza, così la filosofia storica da un fatto, da pochi fatti ricostruisce e riordina, con la sicurezza di chi non può errare, la storia di una età intera e presso a poco quale ce la dipingerebbero le memorie degli scrittori. Io son sicuro che non mancherà chi aggrotti le ciglia a così franco asserire, perchè so che v' ha ancora chi crede che le vacche parlarono perchè Livio lo scrive, che il Tuscolo fu fondato da Telegono perchè sta registrato nelle antiche notizie. Sebbene io non parli a costoro che vivono è vero in questa età ma ad essa non appartengono, pure non vorrò risparmiare un esempio che in qualche modo giustifichi l'esattezza della similitudine. Imaginate che nelle grandi o nelle particolari rivoluzioni del globo, una

nazione fosse assorbita dal mare e che di lei non fosse restata sulla terra memoria: imaginate che, per un altra catastrofe questa terra sommersa si rialzasse dal mare; è naturale che la prima impressione universale sia che questa terra vegga per la prima volta i raggi del sole. Ma lo storico entrerà tranquillo e senza preoccupazioni a meditare su questo suolo novello e dopo qualche tempo avvenendosi in un piccolo rudere, e fermandovi immediatamente l' attenzione, si accorgerà da un frammento di epigrafe esser quelle le rovine di un sepolcro. Ei leggerà avidamente, e ritrarrà che ivi riposava il signore di un feudo al quale i vassalli avevano posto quella memoria. Or guardiamo dall'avanzo miserabile di un sepolcro quante memorie! E prima vedrà subito lo studioso che trattasi di una estension di paese assorbita dal mare; poi che quel suolo fu già tempo abitato da genti incivilite se avevano la religion dei sepolcri e si sforzavano a tramandare alla posterità le loro memorie; dalle lettere, dalla lingua usata nella epigrafe dedurrà a quale dei popoli conosciuti si avvicini per affinità quello su cui sta meditando. E siccome dalla storia di tutte le genti si è irrepugnabilmente concluso che non può esistere feudalismo senza precedente conquista, proclamerà lo storico che quel paese fu vittima di una irruzione che ne mutò per così dire la faccia, perchè i conquistatori vi presero stanza, ed impadronitisi delle terre, fecero degli antichi signori, vassalli. E portando anche più oltre l'indagine sulle poche parole nella epigrafe rimaste, dal nome del signore del feudo potrà altresì indovinare qual fosse il popolo che sull'indigeno prevalse. Voi vedete, o lettori, che da un monumento rotto e caduto potè ritessersi la storia di una nazione, della quale era ignorata perfin l'esistenza.

Nell'esempio addotto io non presentai che una ipotesi; ma parmi che sia così formulata da non ammettere eccezzioni ragionevoli, perchè i suoi rapporti son tutti nella realtà. Non è però che io non potessi addurre qualche cosa di vero. Gli Europei nel porre il piede nel nuovo mondo, lo trovarono popolato di genti barbare, quasi

per intero; e le meno incivili erano tanto dai progressi dell'Europa lontane, che un paragone sarebbe stato un insulto. La barbarie, la rozzezza, l'incapacità, la nudità, il disordine, lo stato quasi universale di selvaggia natura, la mancanza di ogni monumento che attestasse la presenza di una civiltà, fosse pur remotissima, in quelle contrade, persuasero agli Europei che que' popoli ignorarono sempre le arti le lettere ed ogni disciplina che tenda a migliorare la condizione morale e materiale dell'uomo. Questa prima impressione diventò presto convincimento e tale che per secoli quasi non si volle fare un dubbio di una certezza. Però lo spirito ricercatore della età nostra non rimase contento alla fiducia degli avi. Erano già note, ma non apprezzate secondo il loro valore, alcune antichità messicane, che si stimavano sole reliquie di un arte rimasta sempre bambina nel Messico e nel Perù, vale a dire nei luoghi meno selvaggi nei quali s' imbattessero gli scopritori del nuovo mondo. Bastò questo al sig. Stephens (noto ai due continenti per tante opere scientifiche e letterarie) per concludere sulla possibilità anzi sulla probabilità di un antica dimora di genti civili sopra altre parti d' America, trovate barbarissime nel primo loro scoprimento. Incaricato egli dunque dal governo degli Stati Uniti di varie missioni importanti nell' America centrale, si mise alla gradita investigazione, e facendo tesoro perfino delle superstizioni dei naturali, e non risparmiando indagini che valessero ad illustrare quella parte di mondo le cui antiche memorie sparirono, fissò l' attenzione in alcuni ruderi che incerti apparivano a fior di terra. Fatto quindi diboscare buon tratto di una selva ed aperto il suolo, veniva riapparendo innanzi agli spettatori meravigliati una città ed in essa le rimembranze e le opere di un popolo mancato (da quanti secoli è incerto) alla notizia degli uomini. Case, tempii, sepolcri, statue, bassirilievi, e (più d' ogni altro preziosa) una lingua geroglifica, o meglio direme espressa per figure; la quale sebbene d'impossibile intelligenza finora, offre testimo-

nianza non dubbia che gli abitatori dei due continenti, senza conoscersi, senza potere imitare l'un l'altro fecero verso il miglioramento gli stessi passi. E come poca favilla, cui gran fiamma secondi, le investigazioni seguitate in ogni parte, da ogni parte fecero risorgere monumenti (1) sui quali se per troppo difetto di confronti non potrà ritessersi la storia dei popoli che coprirono nei tempi primitivi quel suolo, si potranno però fermare tanti principii generali da conchiudere sul grado e sulla diversità dell'incivilimento di quelle genti, sui loro progressi, sulle loro tendenze, sulle variate modificazioni, sulle loro arti, e sopra altri punti. Il che è pure moltissimo. E vorrei che si considerasse che quest' esempio dell'America, sebbene molto concludente, non è però il meglio scelto a conferma della mia opinione; perchè il nuovo mondo essendo esistito, a quanto pare, senza rapporti coll' antico fino al 1492, non presentà al mio esempio i vantaggi di confronto che offrirebbe una nazione europea. Perchè l'Europa rientrata quasi nello stato selvaggio per le irruzioni barbariche, rincominciò la sua vita che progredisce ancora rigogliosa e fiorente: e nell' esame di questa vita rinnovellata contenendosi il fondamento delle dottrine sulla storia umana, si vede a prima vista come per l'opportunità delle relazioni dirette, il mondo anticamente conosciuto si presterebbe meglio alle indagini della filosofia storica.

Certo senza le sventurate catastrofi del medio evo, senza la dissoluzione dell' impero romano, potrebbe ragionevolmente credersi che la sapienza degli uomini non sarebbe mai giunta tant'oltre. Se Roma avesse prevalso sul mondo, si sarebbe questo cangiato in uno sterminato impero all'asiatica: la libertà, il genio, l'energia di tante nazioni che con l'attività loro danno vita e moto all' Europa, non avrebbero mai avuto sviluppamento e

---

(1) Incident of travel in Central America and Iugatan, by Iohn Stephens. New-Iorck 1841.

sarebbero morte, anzi non sarebbero nate giammai. Ma piacque alla provvidenza che ci governa, che avvenisse altrimenti; e l'Europa, risorgendo dalle sciagure prodotte dalle migrazioni barbariche e suddividendosi in molte parti che si chiamarono e furono libere e indipendenti, si riordinò a nuova vita e spiegò quella forza di mente e di mano che originò i miracoli dei secoli a noi più vicini. Amalfi, Venezia, Pisa, e Genova che libere, commercianti, e guerriere salirono a tanta altezza di potenza e di gloria non potevano sicuramente spiegare la loro attività col giogo romano sul collo; i comuni del medio evo, le repubbliche italiane e le conseguenze che ne derivarono, erano impossibili ed incompatibili coll' impero di Roma. Il moderno incivilimento si compone di elementi ripugnanti ed in tutto diversi da quelli dai quali si originava l' antico. Ogni società civile che precede l' Europa moderna si direbbe appartenere ad un principio unico che la dominava, e da cui si determinavano le sue istituzioni e tutti i suoi svolgimenti. La teocrazia dell' Egitto e dell'India, la democrazia della Fenicia dell'Ionia e delle repubbliche commercianti che coprirono le coste dell'Asia Minore e della Siria, ne sono una prova parlante. La quale impronta però di unità di principio e di forma negli stati antichi prese radice quando agli stati medesimi fu possibile costituirsi; ed a questa età appunto sono posteriori i monumenti e la storia. E naturale però che abbiano preceduto quest' ordinamento lotte sanguinose e non brevi, ma delle quali non ci poteva pervenire memoria. La quale semplicità ed unità se alcuna volta produsse qualche contrasto fra le forze diverse che la componevano, la lotta finì sempre rapidamente con la prevalenza e signoria di una delle forze contrastanti, che dominò tranquilla sul corpo sociale; il quale o ebbe uno sviluppamento incredibilmente rapido, ma di brevissima durata, come in Grecia, o cadde nella immobilità e nello stato stazionario, che per lo più generò la tirannia, perchè la forza dominante non permetteva mai che si svolgesse un principio di altra na-

tura. Ma l'Europa moderna comprende un numero prodigioso di elementi in conflitto che riescono alle più svariate conseguenze. La sua civiltà, come bene osservava un profondo scrittore „ è svariata, confusa, procellosa; in essa vedrete vivere al tempo stesso tutte le forme, tutti i principii di ordinamento sociale; il potere spirituale ed il temporale, l'elemento teocratico, il monarchico, l'aristocratico, il democratico, tutte le classi, tutte le combinazioni sociali vi si premono a vicenda; voi vi trovate gradazioni infinite nella libertà, nella ricchezza, nell' influenza. E queste diverse forze sono in uno stato di continua lotta tra loro, senza che alcuna giunga mai a soffocare le altre ed a tener sola la signoria della società. Paiono nei tempi antichi tutte le società messe sotto il medesimo stampo: ora prevale la monarchia pura, ora la teocrazia o la democrazia; ma ognuna di esse prevale la sua volta compiutamente. L' Europa moderna ci porge esempi di tutti i sistemi, di tutte le prove di ordinamento sociale; le monarchie pure o miste, le teocrazie, le republiche più o meno aristocratiche vi sono l'una a fianco dell'altra simultaneamente vissute; e, malgrado la diversità loro, hanno pur tutte una cotal somiglianza, una cotale aria di famiglia che mal si potrebbe non avvertire. La stessa varietà, la stessa lotta voi incontrate nelle idee e nei sentimenti dell' Europa „.

Se l'incivilimento e il progresso del mondo moderno ha qualche difetto in paragon dell'antico che senza contrasti nella sua semplicità correva più rapidamente al suo fine, ha però vantaggi che producono risultamenti cento volte migliori, coll'aprire una via di progresso pressochè interminabile, col promuovere la libertà nel bilanciare il contrasto delle forze. Così ben si appongono gli odierni scrittori quando affermano che il recente incivilimento entra nelle vie della provvidenza e meglio conformasi alle leggi dell'universo che presenta elementi infiniti.

Questi diversi elementi ai quali si riannoda la nuova società, derivano dalla trasformazione che distingue l'Europa

moderna dall'antica e dalle cause che la produssero. L'impero romano incominciando nel quarto secolo a perdere i fondamenti della primitiva possanza, correva a gran passi verso la sua rovina, e a grado a grado cedendo al peso della sua grandezza, e roso da interna cancrena, si sfasciava. I barbari avevano superato i confini inviolabili, e la forza di repulsione non corrispondendo a quella di aggressione, invasero, disertarono, spopolarono in modo che lo sfacello di tutte le antiche convivenze umane fu compinto; e la dominazione del mondo incivilito, dai Romani fece passaggio nei nuovi conquistatori. Essi prendendo stanza nelle provincie dell'impero sperperarono e distrussero ogni ordine antico inguisachè il mondo a grado a grado imbarbarì tutto, e la società doveva restaurarsi dalle sue fondamenta. La storia del mondo moderno e della rinnovata società incomincia qui.

La divisione l'ordinamento e la forma assunte dalle diverse nazioni europee dopo la caduta dell'impero romano, si rannodano a tre cagioni antichissime: la mancanza di un governo forte che tenesse in freno le genti, le quali con la irruzione barbarica passarono quasi all'anarchia; la diversa fierezza o inciviltà dei barbari, che inondarono l'impero; le condizioni materiali o topografiche delle diverse provincie. Finchè i fiotti dei barbari non cessarono di irrompere, di sospingersi gli uni sugli altri, fu tutto incerto, si camminò di anarchia in anarchia, e la razza umana patì in quell' epoca calamità innanzi alle quali rimane atterrito il pensiero. Fissatisi poi i barbari stessi sulle terre novellamente acquistate e ridotti i popoli a servitù, cangiarono così fattamente la faccia della società, che ogni lume ogni avanzo dell'antico incivilimento fu spento. Lo spirito però d'indipendenza, di libertà personale che portarono dalle native foreste, passò presto nelle loro associazioni, e quindi le diverse razze ricusarono di obbedire le une alle altre. Da qui un primo principio di separazione: principio che si consolidò sempre più col consolidarsi del loro dominio. A determinare però i punti di queste divisioni contribuì principalmente la situazione

geografica dei diversi paesi, in modo che i confini delle nuove provincie furono quasi costantemente segnati dalle grandi linee dei monti e dai fiumi reali. Le modificazioni poi dei nuovi stati derivarono dalla varietà dei popoli conquistatori, dal loro numero in rapporto a quello dei conquistati, dalla differenza dei climi, dalla varietà delle produzioni, dalla maggiore o minore difficoltà di comunicare, dalla situazione marittima o mediterranea delle provincie. Si comprende a prima vista, per esempio, che dove i conquistatori, emigrando dalle antiche dimore con le proprie famiglie, soverchiarono grandemente per numero i vinti, ivi il risorgimento non potè prendere che assai tardi la sua rivincita sulla barbarie; mentre per lo contrario dove il numero dei barbari non fu eccessivo, dove non presero stanza le loro famiglie, potè trionfare più presto, incominciando dalla lingua che fu sempre perduta dai vincitori prestissimo, quando si avverò quest' ultimo caso. Così la separazione fu sempre più raffermata dalla varietà dei bisogni delle nuove società, dai diversi rapporti dei loro interessi, dalla posizione topica delle provincie, che agevolava o impediva il commercio, le comunicazioni, e l'industria.

Ma queste nuove società si trovarono impedite a fare un sol passo verso un ordine qualunque fino che continuò l'invasione; la quale non cessava che col nono secolo, anzi col decimo in cui avvenne la più spaventosa forse fra esse, quantunque passeggiera, voglio dire quella degli Ungari. E rimosso quest'impedimento ne rimase anche un altro a ritenere il rapido sviluppamento di un ordine sociale, e fu il sentimento dell' individualità barbarica, che non permetteva l'union delle forze verso uno scopo. E questo sentimento fu una delle cause principali del sistema feudale; sistema necessario perchè il solo possibile alla società di que' tempi, perchè conseguenza inevitabile della conquista e della condizione anteriore. Ed in fatti tutto ne assunse le forme, anche i principii ad esso più estranei cosicchè in breve l'Europa fu tutta feudale. Con ciò mentre per qualche parte

il caos universale cominciò ad ordinarsi, l'unità generale scompariva per dar luogo a mille piccole società.

E qui mi conviene accennare come, sebbene il presente non sia un discorso sul medio evo, ma sullo stato attuale degli studi storici, io sia però nella necessità di aggiungere altre parole per presentarne un meglio determinato e rapido quadro ai miei lettori. Perciocchè senza le grandi catastrofi del medio evo, senza le esperienze e gli studi di quei secoli, alla storia sarebbero stati impossibili quei progressi.

Le forme cardinali percorse dall' umanità dalla caduta dell' impero romano fino a noi, son quattro; barbari, feudalismo, comuni, ordini nuovi. La chiesa ha immensamente partecipato nel modificare queste diverse forme delle nuove società, ed avvenimenti spesse volte strepitosi e universali hanno contribuito ad affrettare o ritardare l'incominciato cammino. Le crociate, ad esempio, nella storia d'Europa ebbero una importanza incredibile; e l'irruzione degli Ungheri produsse del pari una trasformazione straordinaria in varie provincie d'Europa. Ora tracciamo rapidamente questo quadro, tanto necessario alle applicazioni

Barbarie. Bisogna prima ricordarsi della sterminata estensione dell'impero romano per pensare che i barbari che lo disertarono non solo erano diversi di razze e di lingue, ma neppure a vicenda si conoscevano. Invitati dalle mutate vicende dell' impero, disfatte le svigorite ed assottigliate legioni, si spinsero sempre innanzi, e nel giro di qualche secolo, dalle selvaggie lor sedi portarono le armi fin sotto le mura della regina del mondo. Essi vennero dunque a grado a grado occupando le più lontane e quindi le più vicine provincie dell' impero e vi presero stanza. Ma siccome il loro muoversi era senza unità e tutt' affatto difforme, così mille varietà ne furono la conseguenza. Alcuni degli aggressori si avanzarono ad occupare una provincia ma senza essere seguiti dalle famiglie; vennero altri con le famiglie e tanti, che ridussero quasi

al nulla gli antichi abitatori: si tramutarono altre tribù in tanto numero che distrussero nel suolo occupato la razza romana; talune altre nel correr de' tempi s' innestarono con le razze primitive; altre rimasero perpetuamente in un suolo; altre, mosse da uno spirito d'instabilità e di avventura, si trapiantarono, o cacciate innanzi da nuovi venuti cercarono terre migliori; alcune volte popoli di razze diverse si fermarono in una medesima nazione e vi durarono con gli antichi padroni. Occuparono alcuni le isole, alcuni altri le terre ferme, certi le pianure, certi i monti, quali le regioni marittime, quali le mediterranee: e vi rimasero in uno stato di tranquillità o di guerra, secondo che le popolazioni oppresse erano più o meno numerose, secondo che i vincitori erano più o meno potenti. Il caso accennato di due popolazioni barbariche che vivano nello stesso paese, come i Longobardi e i Franchi in Italia, è piuttosto eccezzionale che ordinario. Le conseguenze di tanta invasione appariscono per se stesse. Le diverse razze barbariche dividono l' impero romano; la divisione si modella sulla necessità del momento, sul numero degli invasori, sui confini segnati dai boschi, dai fiumi, dai laghi, dai monti dei paesi occupati. Le diverse razze vivono indipendenti, cambiano nelle nuove stanze per forza delle recenti circostanze le passate abitudini, sono modificate dal mutato clima, diversamente ciascuna. I Romani passano ad uno stato di servitù, ogni vestigio del morto dominio si viene spegnendo, e dalla corruzione delle antiche lingue nascono naturalmente le nuove. E siccome è raramente avvenuto che il vincitore nelle nuove conquiste abbia soverchiato in numero il vinto, così, tranne le parole che alla guerra hanno rapporto, la lingua di quest'ultimo ha prevalso sulla barbara quasi sempre; e quando pure il numero delle tribù vincitrici ha aggnagliato i conquistati, si sono allora confuse le due lingue in una sola. Osserveremo per ultimo che l'imbarbarimento intero delle vinte nazioni non fu conseguenza immediata della vittoria barbarica; poichè una violenza feroce può vincere ogni forza

minore, ma l'intelligenza giammai. I vinti perderono le sostanze, e la libertà, non le memorie del passato, o il sapere; i figli dei vinti non poterono equilibrarsi con la brutalità, e furono solamente le generazioni successive che passarono ad uno stato presso a poco eguale a quello dei barbari. In fatti non ci mancano scrittori nei primi secoli dell'invasione; ma connaturati quindi nelle masse gli effetti della barbarie, tutto l'occidente non conta per qualche secolo fino a Carlo Magno altro storico che Gregorio di Tours; ed altri secoli, in cronache imbecilli, ci hanno lasciato notizia che l'arte dei caratteri e dello scrivere non era perduta: null'altro.

Feudalismo. La feudalità sebbene, come dissi, disgregasse in mille parti le grandi associazioni, pure fu un principio d'ordine, fondato però sull'isolamento. Alterato il sistema delle proprietà, e passate le terre ai conquistatori, questi dalla città fecero passaggio ai fondi, loro toccati in sorte, vi si fissarono con le loro famiglie, con i coloni, coi clienti, coi servi; vi fabbricarono castelli a securtà: e, circondati nelle nuove sedi dai bisogni stessi che avevano nella città, propagarono utilmente e rapidamente nel breve circolo le arti utili e le industriali. Da ciò la preponderanza delle campagne sulle città; da ciò la tirannia esercitata dai signori sui vassalli, e quindi l'odio del popolo delle campagne verso il sistema feudale; da ciò lo spirito di eredità e di famiglia. Ma se la feudalità fu un principio d'ordine, non poteva però costituirsi in un sistema di legalità che prevenisse ogni triste conseguenza e procacciasse alla società una guarentigia; e ciò per la mancanza di un publico potere, costituente un'autorità forte che infrenasse la libidine del dispotismo (mentre ciascuno si credeva in dritto di esercitare ed esercitava in fatto gli atti della sovranità), e per l'impossibilità di una confederazione in quello stato, in cui fin gli elementi più stranieri al feudalismo ne avevano assunto le forme; come la potestà reale, la Chiesa, i Comuni; i quali sebbene non svestissero la loro

propria natura, in quella foga universale si acconciarono all'imponenza delle circostanze. Gli allodii, i beneficii, le clientele, i diritti tutti derivanti dal feudalismo, e che costituirono un ordine affatto nuovo nella divisione delle proprietà, sopravvissero gran tempo alla caduta del sistema che li aveva prodotti, e le traccie non sono ancora interamente sparite.

Comuni. Le città di molte provincie d'Europa, in particolare d'Italia, che nei secoli della dominazione romana non avevano creduto possibile la caduta di quel colosso, non si erano fortificate perchè non sapevano contro chi farlo. Esse furono dunque ai barbari facile preda; nè questi le coprirono di grandi opere di difesa o le circondarono di mura, fosse per imperizia, fosse per orgoglio. Sparpagliati dunque vissero nelle città e nelle campagne i vincitori ed i vinti. Ma l'irruzione degli Ungheri, cioè dei ferocissimi fra tutti i barbari, cangiò questo stato d'inerzia. Le città si chiusero nelle mura, sorsero torri e fortezze a migliaia, e l'Italia ed altre provincie si vestirono a guerra, contro un popolo spietato che mangiava le carni e beveva il sangue umano, che scannava vecchi e fanciulli, e non si saziava di strage giammai. I bisogni comuni, la necessità dell'ordine e dell'unione, le mura che serrarono entro una cerchia e una fossa gli antichi e i recenti abitatori, furono il primo passo delle città verso tempi meno sciagurati.

Il feudalismo poi mirando ad afforzarsi preparava la vita della democrazia, lo sviluppamento del Comune. I conquistatori uscendo dalle città per isolarsi nei castelli, lasciarono agio alla popolazione vinta, alla borghesia ed al popolo delle città stesse di svolgersi più liberamente, di comporsi a forma migliore, di costituirsi viemmeglio ogni giorno. Inoltre i dritti dei possessori di feudi e dei padroni diretti furono cagioni di controversie sanguinose; l'invidia e la gelosia proruppe fra i baroni confinanti che si cercarono a morte spessissimo; i piu potenti vollero opprimere i più deboli; questi si difesero col concorso dei popoli sdegnati. Ancora. I baroni, armigeri per natura ed assuefatti alla

guerra, insofferenti dell' ozio incominciarono a divenir capitani di ventura, ed allontanarsi dalle loro fortezze per portar guerre in lontani paesi: le città restavano sempre meno impedite nel cammino del loro progresso. Le crociate diffondendo in ogni parte uno spirito di avventura, un desiderio di gloria, un entusiasmo di religione, spinsero sulle coste della Soria il fiore della cavalleria europea; per il che cento e cento castelli rimasero derelitti, e le città crebbero a tanta potenza da poter combattere a guerra scoperta l' antica aristocrazia. Libere della forza che le opprimeva, si ordinarono, i cittadini si distribuirono in corpi d'arte, e con l' associazione salirono a tanta forza da respingere ogni aggressione. Nell' XI secolo, non per accordo ma per uguale necessità, l'insurrezione contro l'aristocrazia castellana fu universale in Europa; e i mezzi di resistenza e di difesa la fecero in modo trionfare che la prevalenza della feudalità fu d' allora impossibile, e camminò sempre verso il suo disfacimento. La franchigia dei comuni fu così compiuta nel dodicesimo secolo; e la borghesia composta prima di negozianti e piccoli proprietarii, crebbe a dismisura con gli avvocati, con i letterati, con i medici, con i magistrati perfino. I baroni finirono per divenir vassalli delle città, per obbedirle, per servirle in guerra. Così le basse classi presero piena la loro rivincita, incominciò un ordine nuovo, e fu impresso alla società un movimento immensamente rapido verso l'avanzamento a tutte quelle istituzioni che sono le sorgenti della pubblica felicità.

I comuni liberi ebbero uno splendore tanto più grande quanto più rapido. Spiegarono taluni tanta attività che tennero il dominio dei mari, piantarono stabilimenti in lontane regioni, e timoneggiarono il commercio d'Europa. Taluni altri, emuli delle antiche repubbliche della Grecia, ne rinnovarono i non creduti prodigii, e fecero tutti gara di prodezza e di gloria. Ma lo spirito di quelle genti essendo esclusivamente municipale, e le città cresciute a numero straordinario, non potevano durare tranquille e senza invidia le une vicino alle altre; e lotte

atroci ne furono la conseguenza funesta. Su queste lotte piantava sempre meglio le sue fondamenta la potestà reale, alla quale ebbe quasi sempre ricorso la società nei suoi più pericolosi momenti, anche in mezzo al più florente sistema repubblicano, come in Roma nelle temporanee creazioni dei dittatori. Questa podestà non si sviluppò all'ora stessa in ogni regione, ma sottentrò più presto o più tardi all'ordine antico, secondochè le istituzioni dei diversi paesi fossero più o meno solide e rispondenti ai bisogni dei popoli. E modellandosi con lo spirito diverso dei tempi e delle genti, ebbe importanza sempre grandissima nella storia d'Europa; ma il suo potere fu maggiore o minore, illimitato o limitatissimo a seconda delle forme da cui partivano o verso le quali inclinavano le nazioni. Ed è certissimo che al cadere della preponderanza dei comuni, due soli elementi rimasero nella società, il popolo ed il governo. Un illustre pubblicista e scrittore vivente riassume in tre grandi periodi la storia della civiltà moderna: origini (dal quinto al duodecimo secolo): prova o fluttuazione (dal decimosecondo al decimosesto): svolgimento libero, e diretto (dal decimosesto in poi e in corso tuttavia). Ed intorno all'epoca intermedia che, movendo dal decimo terzo secolo, termina col decimosesto, dice molto acconciamente essere l'epoca del gran conflitto dei principali elementi della moderna società, *la Chiesa*, la *Feudalità*, i *Comuni*, la *podestà reale*; epoca procellosa, fluttuante, oscura, ma pure epoca grande di preparazione.

Fra gli elementi che ebbero nella società moderna preponderanza grandissima, tiene dunque, come accennammo, luogo principale la Chiesa, in particolare dal quinto al tredicesimo secolo. Non è del mio proposito tessere qui la storia della Chiesa, ordinata fino dal 400 come società indipendente, e posta intermediaria fra i governanti ed i popoli. Mi limiterò quindi solo a notar poche cose che dimostrano l'importanza e l'influenza che essa ebbe nel progresso del genere umano.

La Chiesa propagatrice d'eguaglianza e di pace, promulgatrice della parola di Dio registrata nel vangelo, conforto della umanità languente, è la prova più irrepugnabile che l'essenza dei governi non istà nella forza ma nella ragione e nella giustizia. Essa sgomentò senza eserciti, vinse senza battaglie, e nel giro di non molti secoli conquistò quasi tutta la terra. Quel suo principio della indistinta ammissibilità di tutti gli uomini alle sue dignità, costituì l'eguaglianza, diè al progresso un impulso immenso, favorì la libera concorrenza, ruppe le catene degli schiavi, e procacciò forza e rispetto a chi lo predicava. Furono le dottrine della Chiesa che migliorarono i costumi e la morale degli uomini, distrussero le iniquità e l'abuso delle leggi, dimostrarono infine che l'essenza della colpa sta nella intenzione, che innanzi alla legge son tutti uguali, che la brutale violenza è contro l' umana natura. Sorgendo la Chiesa ai tempi dell'impero, traversando la barbarie, il feudalismo, l'età dei Comuni e le altre che susseguirono, seppe mirabilmente entrare nello spirito dei tempi ed usare al suo fine quei diversi mezzi che le cangiate forme chiedevano; e riuscì sempre nell' intento, favorita dai popoli e dichiaratasi indipendente da ogni umano potere. Conquistò al cristianesimo i barbari; e a domarne più efficacemente la fierezza si afforzò delle istituzioni monastiche, che nei primi tempi furono beneficio immenso del genere umano; dappoichè i monaci mansuefecero lo spirito di violenza, predicarono la fratellanza, promossero l'agricoltura, diboscarono le terre, favorirono il commercio e le comunicazioni, salvarono fra le universali distruzioni del medio evo le memorie del mondo antico e della prisca civiltà, coltivarono le arti, e, mossi dalla voce di Dio, esultarono di recarsi nelle più rimote regioni per diffondervi la fede di Cristo. Nei più sciagurati giorni del medio evo, fra la ferocia della barbarie trionfante e l' oppressione dell' incivilimento morente, non vi fu altra barriera che la Chiesa; la quale col coraggio di coloro che erano i suoi e i ministri di un Dio di giustizia e di pace, salvarono mi-

lioni e milioni di uomini. I vescovi nelle città del medio evo furono appellati e furono veramente i *defensores civitatis*, e innanzi a loro tremò mille volte il temporale potere, come innanzi agli antichi profeti. Si vede quindi che la Chiesa ebbe fino dai tempi antichissimi una immensa importanza nella società; e che questa non si può considerare nei suoi sviluppamenti dimenticando l'influenza dell' altra.

Degli ordinamenti coi quali si reggono oggi le nazioni io non favellerò, perchè il farlo sarebbe opera perduta in tanto lume di leggi, di notizie, di statistiche, in tanta pubblicità di ogni affare che riguardi gli Stati. Dirò solo che le moderne istituzioni derivando dalle passate, senza queste non saranno perfettamente intese. Gli ultimi anelli non compongono soli la catena.

Mi riassumo in brevi parole. Mosse il mio ragionamento dall'affermare che gli antichi scrittori di storie, privi di tanta esperienza non potevano stare al paragone dei moderni, ai quali fu possibile solamente stabilire gli innegabili principii della storia umana. Accennate le conseguenze mirabili di questi principii, aggiunsi com' essi si fondavano sulle memorie dell'antico incivilimento, ma molto più su quelle del mondo moderno, perchè mentre della primitiva società non abbiamo che idee inesatte e tradizionali, possiamo accompagnare fino dal suo primo passo la rinnovata nel medio evo in tutto il suo progressivo cammino. Dissi infine e mostrai in molte osservazioni e nel prospetto precedente, che in questo cammino s'incontrano tutte le forme, tutte le varietà e modificazioni dell' umanità nei diversi stati, nei luoghi e nei tempi diversi, e tante volte da poter proclamarsi con sicurezza che essa ha pur le sue norme.

Si sarebbe potuta mettere innanzi una osservazione per dubitare della verità di queste dottrine. La caduta, anzi la distruzione degli antichi ordinamenti fece rinascere una società nuova; ma questa società succedeva ad un incivilimento immensamente progredito, e i monumenti che durano ancora, ci dicono che le sue memorie non erano morte. Deve interceder dunque grande intervallo fra una

barbarie che muove per la prima volta verso il miglioramento, ed altra che, succeduta ad una civiltà immensa, volge verso un nuovo incivilimento. Io non credo del tutto irragionevole l' osservazione e la sostenni fortemente più volte, perchè, a non dir altro, nella barbarie primitiva lo stato degli uomini è presso a poco uguale, mentre nella ricorsa, due grandi famiglie si trovano a fronte, barbarissima l'una, civilissima l'altra, e non è che la prevalenza della prima che induce lo stato nuovo. Ma, ammessa questa differenza, la quale veramente non è grande perchè la barbarie assorbisce per dir così e trasforma l'avverso principio, le nuove dottrine son pure irrecusabili perchè il mondo moderno ebbe esempio della barbarie nello stato di pura natura; e ciò avvenne con la scoperta dell' America. Meditarono colà gli Europei sulla barbarie assoluta, e su quella che incomincia a volgere a forme migliori; e così, potendo dirsi che la filosofia storica non trova lacune che lascino incerti i principii, a dritto si proclama che il suo scopo è pienamente raggiunto.

Prima che la natura potesse essere interamente e profondamente studiata, i naturalisti inciamparono in errori grossolani: cambiata vicenda, i moderni corressero quegli errori, ed accrebbero il patrimonio della scienza anche senza le materiali certezze; il vedemmo. Prima che la storia dell'umanità fosse nota, gli storici scrissero, con la serietà di chi vi presta fede, cose impossibili ad avvenire, ed argomentarono male sulle vere; quando la storia dell'umanita fu completa, i moderni restituirono l'antica alla sua verità, e riempirono mille lacune lasciate dalla necessità dei tempi. Quindi ritorna e dimostrasi vero quel che io diceva che le conclusioni dei recenti scrittori sono molto più sicure che quelle dei romani e dei greci.

Il primo a cui balenasse in mente l' idea che da uno studio profondo della storia umana si potrebbero trarre i principii della storia ideale eterna dell'umanità, fu Giambattista Vico, uno degli ingegni più smisurati che sieno mai apparsi nel mondo. E notate che ai tempi suoi era

poco conosciuta e studiata la storia del medio evo, ed egli stesso nelle vicende di quella età non s'informò molto profondamente; pure dal solo meditare sulle memorie della Grecia e di Roma, dai confronti che quei tempi gli offersero, ei trasse i principii della *Scienza nuova*; e fu esattissimo il titolo, poichè in quell' opera egli creava veramente una scienza ignota a tutti i tempi a tutte le nazioni.

Il suo libro che è la meraviglia dell' età nostra, che mostra fin dove possa arrivare la potenza di un ingegno, uscendo alla luce non eccitò grande ammirazione nei contemporanei, perchè i tempi, immaturi interamente a quelle dottrine, non permisero che fosse inteso, salvo da pochissimi; e lo stesso Emmanuele Duni che fu campione invittissimo della Scienza nuova, confessò che più volte aveva lasciato il libro, nella disperazione d'intenderlo. E pure il Vico non si era fatto innanzi in sembianza di utopista, ma i suoi principii aveva applicato spesso alla storia, specialmente alla romana. Non inteso dunque, calunniato, ed avuto in non cale perfino dalle Università di Europa alle quali lo aveva intitolato, il libro del Vico aspettò un giudizio migliore dalla posterità; la quale gli rese quella giustizia, che i contemporanei gli avevano tanto ingiustamente negato.

Le scienze, le arti, le lettere, l'umanità intera cammina passo passo, e non si muta o matura all' improvviso. Le rivoluzioni, i cangiamenti sono sempre conseguenze di lontane cagioni; e l' opera del Vico, sebbene di un ingegno trascendente, non nacque come per incanto, ma fu effetto dei grandi progressi già fatti dalla filosofia. A non rimontare tanto lungi, è certissimo che il secolo decimosesto cominciò a liberarsi a viso scoperto dalla tirannia di Aristotele, e la ragione a prendere il luogo dell'autorità. Il Cosentino Telesio fu fra i primi e più valenti campioni delle nuove dottrine, guerreggiando gli Aristotelici e propagando il principio del concorso della ragione colla esperienza; principio che su quel se-

colo ebbe immenso potere e valse a francare lo spirito umano dal giogo dell'autorità e ad ispirare migliore fiducia nelle proprie forze. Progresso che preparò la pienezza dell'incivilimento. Telesio è bella gloria d'Italia, la quale per esso non invidia all'Inghilterra Bacone, o alla Francia Cartesio. Prima che Bacone (dicono gli storici) avesse guidato gli spiriti nella via della sperienza e dell'induzione; prima che Cartesio avesse dato l'esempio d'un ardito razionalismo, l'Italia avea respinto, con quanto mai forza si facesse in appresso, la tirannia d'Aristotele, e cercato nuove vie alla conoscenza umana. Non solo le scuole filosofiche di pura rinascenza comparvero prima in Italia; non solo il Platonismo e l'Aristotelismo, restaurati alle fonti originali, rifiorirono in Italia prima che altrove e dopo la scolastica del medio evo; ma l'Italia produsse la prima scuola di filosofia con carattere moderno; poichè a quella del platonico Marsilio Ficino, e del peripatetico Pomponazio, seguì ben tosto quella del novatore Telesio. Che v'avea in Francia o in Inghilterra di sì avanzato quando Telesio vi apparve? Al più si potrebbe citare il tentativo contemporaneo di Ramus; ma questi non attaccavasi che all'arte di dissertare; e Telesio nel suo *de rerum natura iuxta propria principia* indicava già tutte le scienze naturali da studiare secondo i principii loro proprii, e calpestando gli antichi pregiudizii (1).

Ma, lasciando tutto quello che può sembrare amor nazionale, seguitando la storia nei fatti, diremo che questa prima bandiera sollevata contro l'autorità ebbe presto molti e potenti seguitatori. Giordano Bruno di Nola dell'ordine di s. Domenico (poi Calvinista), dalle cattedre di Parigi e nelle sue opere mostrò con molta sapienza l'insufficienza delle dottrine aristoteliche; le quali però ebbero il colpo estremo da Bacone da Verulamio. Quest'in-

---

(1) Vedi Documenti per la storia universale di Cesare Cantù, Filosofia vol. unico, pag. 520.

gegno abbracciando nelle sue viste tutta le umane cognizioni, e fattosi propagatore della filosofia sperimentale, dimostrava come in tutti i rami delle scienze positive non vi ha che un mezzo per raggiungere alcune verità e per assicurarsi di aver colpito nel vero; quello di osservare la natura non solo nei fenomeni che ella presenta a nostri sguardi, ma anco in quelli che discoprire si possono per via dell' esperienza. Questa è presso a poco la dottrina di Telesio; se non che quella dell' Inglese più largamente sviluppata, meglio accoppiata agli elementi di tutto lo scibile, produsse più larghi frutti; tanto più che Bacone nato 60 anni dopo Telesio trovò un terreno meglio preparato e fruttifero.

Nominando Bacone non si potrebbe dimenticare Tommaso Campanella, che informato alle stesse dottrine, divide con esso la gloria. Gli storici più celebri della filosofia ne fanno un parallelo, che io, giunto fin qui, non posso preterire. Ripetendo dunque le parole di essi dirò che entrambi uscivano dalla medesima scuola, che avevano ricevuto il medesimo impulso, giacchè Bacone scrisse sulla filosofia di Telesio. L' idea di seguitar i segreti della natura per via dell'induzione e della sperienza combinate, non era stata, prima di Bacone, indicata da Telesio come metodo di scoperte? Allontanarsi dall' aristotelismo, abbandonar nello studio della natura tutto quel cumulo di pregiudizii, fondati sopra massime a priori, non è in parte il carattere di Bacone, e insieme il principio della scuola di Telesio e il sentimento di Campanella? Quanto all'estensione, Campanella volle abbracciar tutte le cognizioni umane come Bacone, anzi sotto quest'aspetto effettuò il disegno più compiutamente che Bacone. Bacone, con genio naturalmente metafisico, benchè a talun piaccia a torto non vedere in lui che un fisico, non iscrisse che incidentemente sulla metafisica: senza quella, Campanella a ragione non vedea che un vuoto immenso nella scienza umana. Bacone sì religioso, e che quà e là nella vita e negli scritti ebbe sì ammirabili impeti di divozione elevata, stette però conten-

to di seguir la religione del suo tempo, e rispettarla con una cura che talvolta somiglia a politica ipocrita. Campanella avea sì a cuore la religione, che con coscienza cercò fondarne i principii. Bacone, ravviluppato nel machiavellismo del suo tempo, non indagò mai la politica che sotto l' aspetto della storia, nè cercò appoggiarla che sovra principii razionali. Il cancelliere d'Inghilterra scrisse bensì aforismi e pensieri staccati sulla politica, da uom di Stato; ma alle prese con tanti intrighi, arso d'ambizione, e fin a un certo punto contaminato dalla sua vita di Corte e di parlamento, non potea pensare nè a dar un ideale di società, nè a rivendicar i diritti del genere umano. Il monaco Campanella scrisse dogmaticamente sulla politica, e si vendicò nobilmente della sua prigionia facendo un'utopia come Moro.

Le idee accumulate in sen di quest' uomo singolare durante sì lunga cattività, si effusero in quattro o cinque opere, pubblicate da'suoi amici durante la sua cattività, o da lui dopo libero; e basta considerarne i soggetti per rimanere colpiti d' un tale accordo, e ammirare l'ordinamento regolare e vasto d'opera siffatta.

Nel primo, del quale già citammo il titolo, trattasi della vita esteriore a noi, del mondo rivelatoci dalla sensazione, e che al tempo stesso è fuori dalla vita nostra intima, come dall' umanitaria. Campanella vi appare fisico, discepolo di Telesio; combatte per la libertà delle investigazioni moderne; cammina sotto la bandiera del maestro; come lui proclama dover la natura studiarsi secondo principii proprii, e non in virtù di certe deduzioni della logica antica e dell' antica metafisica. Ma il movimento ricevuto da Telesio estende e generalizza. Ben vede non trattarsi solo della fisica, ma d'una restaurazione totale dello scibile umano, e pensa a crear un simigliante movimento per tutta la filosofia (*Prodromus philosophiae instaurandae*, Francoforte 1617). Accanto al libro del suo maestro vuol collocare un'opera parallella sulla filosofia universale o la metafica (*Universalis philosophiae, sive metaphisicarum rerum iuxta propria dogma-*

ta partes tres, Parigi 1638). Ecco dunque due grandi punti; una scienza dell'assoluto e una dei fenomeni della natura, aventi ciascuna principii proprii e sciolti dal giogo dell'aristotelismo; ma nello scibile umano evvi altra cosa oltre la possibilità d'elevarsi a principii astratti e generali, e la possibilità di studiare i fenomeni della vita esterna; v' è la vita nostra propria, divisa ella medesima in due vite; quella della realtà che comprende la politica, l'economica e la morale; e la religiosa. Campanella ne cerca le basi, e scrive un libro sulla filosofia della realtà, cioè sulla morale, la politica, l'economia ec. (*Realis philosophiae partes IV, hoc est de rerum natura, hominum moribus, politica, oeconomica etc.* Francoforte 1623); e v'aggiunge una specie di romanzo morale (*Civitas Solis*) come l'*Utopia* di T. Moro o l'*Oceana* di Harrington. Finalmente, quanto alla religione, non s'accontenta delle basi postene nella metafisica, e' v' aggiunge il suo *Atheismus triumphatus* (Roma 1631).

Puossi egli concepir un insieme più grande, più imponente, più regolare, vero saggio di filosofia compita, e mirabile per unità quanto per profondità ?

Come avvien dunque che Campanella e Bacone, nati a sette anni appena di differenza, occupati entrambi al rinnovamento dello spirito umano, rifuggenti con pari ardore dalla scolastica per entrare in vie nuove, l'uno oggi sia tanto celebre che di lui si parla come avesse aperto l'era moderna, e dell'altro appena il nome si rammentino e le sventure ?

Due ragioni, se ben veggo; l'una l' aver appunto voluto Campanella fondar tutto, mentre Bacone (di cui può dirsi ciò che di Platone egli stesso diceva, che » qualunque subietto consideri, domina come da una rupe elevata ») non adoprò questa via che ad uno scopo solo, il perfezionamento delle scienze naturali. De' combattimenti che lo spirito umano dà a certi tempi, avviene come delle battaglie ordinarie; gran generale è quello che, dopo presentato un'ampia fronte e una sapiente ordinanza, porta tutta la sua forza sovra un punto solo, e sfon-

da il nemico; poi si rivolge sopra le ale di lui, separate da quel colpo, e ne compie la sconfitta. Così Bacone, coll'immenso suo ardore di progresso in ogni genere, non diresse la forza che sur un punto solo; le scienze naturali di cui avea presentito la fortuna trionfarono, e quindi l'immensa sua rinomanza. Ma Campanella, volendo abbracciar ogni cosa, ogni cosa edificare, perdè la battaglia per aver voluto vincere su tutti i punti a un tratto, in linea regolata, come non bastasse vincerli appieno sovra un punto che deciderebbe del resto.

L'altra ragione, legata alla precedente, si è che Campanella, per quanto sforzo di genio abbia fatto per elevar a nuovo l'edifizio immenso da lui ideato, non uscì però realmente dal limite del rinascimento: e Bacone giudica assai rettamente il suo predecessore quando dice, *Telesius cosentinus qui, Parmenidis philosophiam instaurans, arma peripateticorum in illos ipsos vertit* (*de augm. scient.* III. 4). Telesio in fatti, combattendo il peripatismo, si valse dell'armi sue stesse, e restaurava una teorica antica, facendosi discepolo a Parmenide invece di Aristotele. Così Campanella fu costretto spesso a farsi neoplatonico, e restar fra i limiti della rivelazione. Potè bene scandolezzar i Cattolici, che l'accusarono perfin d'ateismo, lui che per tutto cercava robuste ragioni contro gli atei e gli scettici; ma pure le Scritture son ancora per lui una base di certezza, come pei Protestanti. Dovette dunque connetter con legame sottile le sue proprie idee alle altrui; e l'opera sua, pregna delle dottrine che ancora aveano corso, di quelle che allora rinnovavansi dell'antichità, e di presentimenti nuovi, non s'addentra abbastanza nello spirito dei tempi che stavano per nascere. Ecco lo sconcio di voler fondare prima che la distruzione sia compiuta. I libri suoi possono dunque scintillar di genio e di coscienza, possono molto attrarci, massime oggi che la necessità è sentita d'una ricostruzione totale; ma non dovettero poter sul suo secolo quanto poterono Bacone e Cartesio; Bacone facendosi promotore delle scienze naturali coll'esperienza e l'induzione; Cartesio ponendosi capo d'un naturalismo assoluto e senza fede.

Così gli storici. Io non seguiterò più oltre il novero; non parlerò di Locke, di Condillac, di Cartesio, di Perizonio e di cento altri, perchè non intendo di erigermi a storico della filosofia; narro sol quanto basta per mettere a vedere gli anelli che congiungono la filosofia e la storia; la quale liberatasi dal dominio dell' autorità, reclamava un cenno sulla emancipazione dei sistemi filosofici da simile giogo.

Le nuove dottrine filosofiche camminavano, anzi erano state precedute dalle sperimentali sulla natura, avverandosi così l'osservazione di Vico, il quale lasciò scritto (1): *Quando in humanitate et cultu temporis historici primum phisici, ut Empedocles aliique, deide morales, ut Socrates qui primus moralem philosophiam de coelo revocasse dictus est; tandem divini, quorum princeps Plato, provenerunt? et humanae naturae ordo hunc rerum ordinem postalabat, quod homines prius ad res quae sensus feriunt, ut naturales, deinde quae animos afficiunt, ut morales, tandem ad mentem ipsam et ea quae nullum veniunt sub sensum, divinas, advertunt.* E qui la mente rivolgesi subito a Roggero Bacone (nato nel 1214 in Inghilterra), il quale abbracciando gran parte dello scibile umano, istituì in molte scienze tante esperienze che sublime lo sollevarono sul suo secolo e chiamarono sopra di lui lo stupore delle nazioni. Investigando i secreti della natura acquistò conoscenze tali nell'ottica da portare in conseguenza la scoperta del telescopio e del cannocchiale, e nella chimica trovò tante proprietà da far credere agli ignoranti che l'inventore conversasse con gli spiriti infernali. Ricordano specialmente il trovamento della polvere da schioppo, e la luce fosforica. Si direbbe che nulla gli fosse ignoto. Riguardava le matematiche applicate all' osservazione siccome la sola via che condur possa alla intelligenza della natura. Oltre i suoi lavori geografici, ebbero

(1) De uno universi iuris principio et fine uno, pag. 141 edit. Neap. 1720.

molto grido le correzioni da lui fatte al calendario, le quali mostrano a meraviglia l' immensità del suo sapere astronomico. Ma Bacone aveva di troppo precorso l' intelligenza universale nelle scienze naturali, e quindi inteso da pochissimi al tempo suo, bisogna dimenticarsi di lui misurando il progresso della filosofia sperimentale; la quale fino al secolo XVII avendo avanzato lentamente, giganteggiò in questo, afforzata dalla morale, in Nevvton, Leibnitz, Copernico e Galileo. Io non parlerò di essi e delle loro scoperte, perchè la fama ne empie il mondo, nè mi par bene portar vasi a Samo. Nel secolo passato poi e nel presente fin dove le scienze naturali e le scoperte siano pervenute, non è chi nol sappia. La bussola, la stampa, il vapore dando ai viaggiatori le norme, rendendo comuni al mondo le scoperte e le idee, ravvicinando in modo prodigioso le distanze, produssero frutti incredibili, derivati dalla unione delle forze; le quali si possono dire veramente unite, mentre i frutti delle scoperte di tutti diventano in pochi istanti a tutto il mondo comuni, ed agevolano agli altri il progredire più oltre. Non a torto forse fu detto che il mondo aveva fatto nelle scienze più cammino negli ultimi sessant'anni, che nelle migliaia che corsero dalla sua creazione.

Quella parte poi della filosofia che ha particolare rapporto alla storia o alla sua applicazione nei decorsi secoli, progredì più lentamente di ogni altra. Nel sestodecimo fu forse primo il Segretario fiorentino che introdusse nella storia la discussione, che dai fatti sconnessi la volse all'azion generale, all'accordo degli elementi sociali. Il primo libro delle sue storie di Firenze non fermandosi in particolarità inconcludenti, cerca le lontane cagioni di più recenti avvenimenti, e fa travedere che anche qui s'aprivano la strada le dottrine filosofiche per abbattere lo stupido sistema delle citazioni. Il Macchiavelli però fu ben lontano dal raggiungere lo scopo dei moderni; poichè egli non fu abbastanza addottrinato per portar giudizio sulla utilità dei fatti, e sulla diversa importanza degli elementi dei quali componesi la vita sociale,

ed inoltre, preoccupato dalla lettura dei classici antichi, attribuisce all'individuo gli effetti che sono della condizione dei tempi, e nei quali l'individuo non può influire che mettendosi alla testa delle masse o dei movimenti: infine modella spesso e tempera le cose passate alla imagine delle odierne, in modo che i sette re di Roma sono per lui i Re di Francia e gli imperatori di Germania, e quelli che li circondavano, uomini dei gabinetti moderni. Pure l'opera del Fiorentino era un principio; ma perchè troppo slegato non potè servir di modello e fino a Giambattista Vico può dirsi che in questa parte si sia andati a ritroso. L'era nuova per questo ramo di scienza incominciava col Vico, il quale avendo sortito dalla natura una mente limpidissima, e raccolto i frutti degli studi filosofici dei suoi predecessori, si mise all'opera, gloriosa sì ma difficile.

La *Scienza nuova* è una delle creazioni più meravigliose che abbia prodotto l'ingegno umano, e non poteva quindi esser frutto che di lunghissimi studi. Costò infatti al suo autore trent'anni di meditazioni i cui risultamenti percuotono di stupore la mente. Egli trovò le leggi della storia dei popoli, ed aperse un nuovo mondo d'idee all'universo. Da tempi nudi d'ogni umano vestigio, e nei quali scorge pure un inno alla Provvidenza, giungendo fino ai suoi, e forte in quei principii sui quali sostenne aggirarsi lo spirito umano, vide che le dottrine filosofiche che prevalevano condurrebbero ad un nuovo ordine di cose; che non passerebbero molti anni e il sistema delle monarchie riceverebbe una scossa tremenda; che lo stato della società doveva riuscire ad uno rivolgimento da cui sarebbero percosse la Chiesa, la politica, la morale. I contemporanei derisero il profetante; e la parola meno scortese fu quella indirizzatagli dal Lami, che lo disse *enfatico imaginoso*. Ma la rivoluzione di Francia, e le conseguenze che travagliarono tutta l'Europa e che indussero l'ordine nuovo, giustificarono il Vico e mostrarono che i suoi principii non erano sogni ma certezze.

Pure, che il Vico non fosse inteso da suoi contemporanei, che la sua opera, nuova affatto, fosse allora derisa da molti, disprezzata quasi da tutti, avrà una ragione e una scusa nella condizione de'tempi: ma che oggi si ripeta come si fa da taluni in Roma e altrove, che il Vico fu solamente un sublime sognatore, ciò fa il disonore di quel paese ove si ardisce pronunciare una parola che ci fa retrocedere più in là di un secolo. Oggi che la filosofia storica ha fatto tanto cammino in tutte le culte nazioni di Europa, ora che la *scienza nuova* riguardata come un prodigio dall'ingegno umano fu tradotta nelle varie lingue perchè possa fruttare in tutti i paesi, che dall'Italia abbia da uscire una voce così disonorante, è una umiliazione che non si può portare in pace. E se le mie parole non valgono a riscattarci da tanta vergogna, bastino almeno a far sapere che pochi dissennati non rappresentano lo stato degli studii in Italia, e che la gioventù italiana, sdegnosa delle passate vanità e delle arcadiche leggerezze, dedita universalmente agli studii storici, va d'un passo col progresso di essi e non discende a ribattere accuse nelle quali si desidera specialmente il buon senso. Ad una contumelia lanciata alla Trasfigurazione dell'Urbinate non si risponde: e non si risponde ai detrattori di un uomo che sullo studio e sulla esperienza dei secoli svelò le arcane leggi della Provvidenza sul corso delle nazioni, innovò lo studio della filosofia, delle scienze, della storia. Gloria eterna a costui, compassione e disprezzo a chi lo frantende o calunnia.

Dissi che il Vico studiò profondamente nei secoli decorsi innanzi di lui, che sulla esperienza sullo svolgimento di essi aveva determinato i principii e leggi intorno alle quali s'aggira l'umanità. Dirò ora com'egli non si fermasse a stabilire nudamente le sue dottrine, ma le applicasse alla storia in genere, ed in particolare alla romana sia perchè si vegga com'egli la considerasse, sia perchè si apprenda fin dove il nostro Duni se ne facesse seguitatore.

„ Ad esempio di tutte le altre Città dei tempi eroici Roma fu fondata da Romolo, e da altri Padri di più illustri famiglie (*gentes*) sulla religione degli auspicii e sull' asilo aperto a que' deboli vinti i quali si rimasero o rifugiarono sotto la loro protezione. Così la città si compose nei primi tempi di due comuni, uno di nobili che comandavano, l' altro di plebei che ubbidivano. Di due guise era poi l' impero dei nobili, privato l' uno, famigliare e paterno, che esercitavano sopra i loro figli e famiglie (ond' ebbero nome di padri, padri di famiglie e patrizi, e vennero le voci *patria o res patrum*) possessi e beni, che serbavano immuni da qualunque tributo: civile e publico l' altro che tenevano tutti insieme onde governare in comune i comuni interessi nelle publiche radunanze che di due specie furono in Roma: i *Curiati* Comizi ai quali interveniva tutto il popolo dei Quiniti (da *quir* asta) ed erano i soli nobili: il Senato che componevasi di tutti i capi delle genti o vogliamo dire case, diramate in più famiglie, ed al quale come capi ordini presiedevano i rè: per cotal guisa i patrizi godevansi tutti i dritti di privata, e publica cittadinanza, e vivevano nelle città situate in luogo eminente e forte, mentre i plebei, privi d'ogni benchè minima parte della cittadinanza, campavano appena la vita, sparsi per la campagna, e lavorando da contadini giornalieri le terre di quei nobili dei quali erano clienti, col carico di servirli senza soldo in guerra, e tutte render loro esattamente le derrate ove non volessero vedersi ristretti nel privato carcere dei medesimi. Noteremo come di passaggio le frasi *illustri vel humili loco natus* per dinotare il nobile, o il plebeo: e noterem che in Suli l' abitatore dei luoghi bassi non era il cittadino (Ciampulini Storia di Suli). Tornando ai Romani non vi erano leggi scritte nella città che mancava di lettere, ma per provvedere alla pubblica sicurezza ordinavansi mano a mano secondo il bisogno (onde si dissero *exempla*) dal popolo dei cittadini, ossia dei nobili raccolti nei loro comizii (che furono la prima *lex* raccolta) e dai rè am-

ministravansi; come da Tullo Ostilio nel caso di Orazio. Tale fu lo stato della città nel tempo dei primi rè, ai quali, divenuti poi caratteri eroici o poetici (o vogliam dire universali di qualche virtù civile), si attribuirono; a Romolo tutte le leggi in varii tempi fatte intorno agli ordini civili; a Numa tutte quelle toccanti le cose sacre, e le divine cerimonie; a Tullo Ostilio la legge, e gli ordini della militare disciplina: a Tarquinio Prisco le insegne, e le divise di che adornavasi la maestà del Romano impero; a Servio Tullio le leggi intorno al Censo, ed altre moltissime, che introdussero la libertà popolare. Ma sotto questo Servio Tullio operossi in Roma un grande mutamento, perchè scontenti i plebei della loro condizione di contadini giornalieri dei nobili, e fatti ormai forti per essersi il loro comune accresciuto dalla moltitudine dei vinti popoli fecero la pretensione di una legge agraria: per la quale ottennero il dominio bonitario, ossia naturale possesso dei campi della Republica, che sotto il peso di un annuo censo incominciarono allora a tenere a guisa di feudi rustici dei nobili, i quali ne avevano il quiritario (civile, o signorile) dominio, e che dovevano assistergli (*iuris auctores fieri*) per acquistarne il possesso quante volte lo avessero perduto. Così continuarono e forse anco prosperarono le cose della plebe sotto Tarquinio Superbo: ma lui cacciato da Roma, fecersi più insolenti i nobili nel ritogliere i campi, e nel riscuotere il censo dalla Plebe che già da qualche tempo avea incominciato a tenervi i Comizi delle sue tribù. Onde il Senato per calmarne l'agitazione, in forza del suo dominio eminente comandò, che il censo di quei campi non più ai privati nobili che ne avevano il quiritario dominio, ma lo pagassero invece all'erario, che avrebbe fatto loro le spese per andare in guerra. Se non che i patrizi non perdendo il vezzo di usurpare i campi alla plebe (la quale priva d'ogni cittadinanza, perciò mancava di azione civile per rivendicarla), la spinsero alla pretensione prima de' Tribuni, che difendessero la libertà loro naturale, e

il dominio bonitario dei campi; poi di una legge scritta e a tutti aperta, alla quale dovessero stare i patrizi non men che la plebe, onde nell'anno 303, si publicò la legge decemvirale delle XII. tavole per la quale la scienza delle leggi cominciò ad uscire di mano ai nobili, ed ai sacerdoti che ne aveano fino allora custodito gelosamente l'arcano. Fu la legge delle XII tavole ordinata secondo le costumanze (*mores*) latine, e romane, e non greche; perchè le provvisioni riguardo ai funerali ed altre che hanno greco colore si sarebbero assai più tardi in Roma introdotte quando incominciò ad aver commercio coi greci, e sariansi a quella legge riferite come ad un *carattere poetico* universale pel quale ogni antica legge civile si riputò discendere dalle XII tavole. Per un capo di questa legge ottennero i plebei il quiritario dominio dei campi: ma siccome a loro, privi d'auspicii, non era mai stato lecito di contrarre se non che naturali, e volgari matrimoni, e un capo della legge decemvirale aveva espressamente negata loro la facoltà di contrarre solenni nozze dei Quiriti, il *Connubio*, ch'era il fonte della cittadinanza e dei privati diritti, ne veniva che non potendo essa trasmettere la civil successione testata od intestata dei loro campi, questi ritornavano ai nobili quante volte venivano a morire: onde i plebei per non perderne l'acquistato quiritario dominio, domandarono che fosse loro communicato il *Connubio*, e l' ottennero con la legge Canuleia e quindi entrarono a parte della romana cittadinanza. Nè di ciò stettero contenti che vollero eziandìo partecipare alle magistrature lungamente negate loro dai patrizi come a persone prive della religione degli auspicii, e quasi dagli dei della città non protette, e finalmente ancora al dritto di comandar le leggi nella repubblica. Già la plebe che ne suoi comizi tributi ordinava plebisciti intorno ai suoi proprii bisogni, aveva altresì in due particolari occasioni ottenuto che la sua volontà venisse rispettata dai nobili quando cioè nell' anno 304 appartossi nell' Aventino, e per la legge Orazia ottenne che niun magistrato nuovo potesse crearsi senza il suo con-

senso ec. e quando poi nell' anno 367 per la legge Ortensia, contendeva comunicarle sino il consolato. Di qui nacque che ella incominciò a pretendere che anche le sue leggi obbligassero l'universale, onde nutrendo la città nel suo seno due somme potestà legislatrici, dovea crearsi nell' anno 416 dittatore Publilio Filone, il quale ordinò che i plebisciti obligassero tutti i Quiriti, che il Senato la cui sola autorità dava forza di legge alle deliberazioni prese dal popolo, fosse da indi in poi promotore soltanto e consigliere di quanto avrebbe il popolo unito nei comizi, deliberato, e che alla plebe si comunicasse eziandio la censura. Erasi per tal guisa eguagliata in tutto la nobiltà alla plebe, eppure durava sempre la facoltà dei nobili d' imprigionare i plebei debitori, quando la crudeltà e la brutale lascivia di un patrizio provocò nell' anno 419 la legge Petelia che fè cessare eziandio questa ragion feudale del carcere privato dei nobili contro i plebei debitori. Da indi in poi non restò al Senato che il sovrano, o eminente dominio dei fondi del romano impero che finchè Roma fu libera, si mantenne sempre colla forza dell' armi (come appunto nella sedizione dei Gracchi), onde non venisse tutto a guastarsi lo stato della repubblica. Ma già il Senato non più componevasi come prima dei soli patrizi. Perchè Fabio Massimo creato dittatore onde sedare i tumulti della plebe, abolita pel governo della repubblica l' antica distinzione di patrizi e plebei, avea ordinato che tutto il popolo si ripartisse in tre classi di senatori, cavalieri, e plebei nelle quali i cittadini andavano a collocarsi secondo le loro facoltà, e ricchezze: e così venne finalmente aperta alla plebe la strada ordinaria a tutti gli onori civili. Da quell' ora in poi si celebrarono in Roma i nuovi comizi centuriati, ai quali conveniva tutto il popolo, distinto nelle anzidette tre classi, per ordinare fra le altre pubbliche faccende anche le leggi consolari, e ne' comizi tributi si comandò soltanto le leggi tribunizie, come ne curiati le sacre leggi, e le arrogazioni, così la repubblica durò appresso democratica o popolare in fintantochè

sconvolta dalle civili discordie non andò a posare nelle mani d'un solo, per quella eterna universale e non romana legge regia che le città prima nate aristocratiche e divenute poi popolari, cadono nel potere di un solo, onde per cotal guisa compiesi il corso naturale delle nazioni „. (1)

Se ad alcuno bene informato dei progressi fatti fino ad oggi della storia romana, paresse poca cosa il sistema del Vico, ei sarebbe giudice non severo ma ingiusto. I fondamenti delle nuove dottrine erano posti allora per la prima volta, e si potrebbe dire che in quello stato degli studii, la sola mente del Vico poteva alzarsi cotanto. La storia romana fu scritta secondo i veri dettami della filosofia storica solamente dopo le fatiche di lui, alle quali son posteriori tutte le opere più rinomate su questo soggetto. Il Niebuhr nella prefazione alla seconda edizione della storia romana ci dà un quadro dei progressi fatti in questo ramo dell'umano sapere: e sebbene non parli del Vico di cui forse non conobbe le opere (come nella vita del Duni abbiamo accennato) (2) pure ci dice abbastanza per farci intendere la deplorabile condizione a cui era ridotta la storia romana. Le parole di lui sono opportune non solo ma necessarie al nostro argomento, e contengono la narrazione dello sviluppamento progressivo di questi studii, narrazione che sarà da me supplita nelle lacune che, forse senza animo maligno, lasciava il

---

(1) Append. cit. alla storia romana di Niebuhr pag. 381.

(2) Il cav. Luigi Canina nella ultima edizione del suo *Foro Romano* scrive così « Si devono pure al Niebuhr diverse importanti osservazioni sulla più propria interpretazione degli antichi scrittori, che concernono la topografia di Roma antica, quantunque abbia cercato, seguendo in parte le opinioni filosofiche del Vico, di far perdere ad essi la fiducia acquistata da molti secoli ». Siccome però il sig. Canina non cita in appoggio alcun documento, così seguiteremo a dubitare assai se non a tener certo che il Niebuhr ignorasse gli studii del Vico.

Niebuhr, e nelle opere pubblicate dopo la morte di quello scrittore. Ecco quanto egli narra.

„ Nei primi secoli che tennero dietro alla ristorazione della letteratura, si discorse della storia romana con quella sommissione di spirito , e di giudizio alla lettera scritta e trasmessa anzi con quella trepidazione di allargarsi di troppo , che si vedeva diffusa in ogni altro genere di studii. La tentazione di esaminare qual grado di confidenza meritano gli antichi scrittori, e il valore della loro testimonianza avrebbe fatto meraviglia , come che procedesse da un' empia temerità. Altro scopo non aveano che di conciliare ciò che essi dicevano anche a pregiudizio del vero. E solamente in qualche caso particolare con ogni destrezza possibile, e senza trarne conseguenza di sorte per l'avvenire, s'ardiva di discorrere quale delle due autorità avesse più, o meno di forza. Avvenne bene che di tratto in tratto, qualche anima nata col sentimento dell' indipendenza ruppe questi ceppi, come fece Glarano , ma una sentenza di scomunica era infallibilmente fulminata contro la sua audacia. D' altronde questi tentativi non procedevano sempre dai più sapienti, e gli atti d'ardimento isolati mancavano necessariamente di conseguenza. Senza parlare di molti che benchè dotati d'un intelletto brillante e della più vasta dottrina si rassegnavano a queste augustie, le loro fatiche ritrassero da tutte quelle particolarità sparse ciò che non ci potea dare ancora, riunito in un tal corpo, la parte dell'antica letteratura che giunse sino a noi, voglio parlare della scienza sistematica delle antichità romane. Ciò ch'essi fecero in questo genere è veramente ammirabile, e questo basta perchè la loro gloria rimanga ; chi volesse biasimarli di non essersi maggiormente emancipati dal loro secolo , mostrerebbe di non conoscere il destino comune de' mortali , da cui non possono essere affrancati che i favoriti dal cielo, espiando bene spesso fra le persecuzioni questa fortuna. Poca cosa si fece per l'istoria in un senso più ristretto ; nè v'ebbero che esanimi compilazioni rispetto ai tempi a cui non bastano i libri di Tito

Livio, e per così dire commenti staccati senza mirare ad un fine.

Verso la metà del dieciassettesimo secolo cominciò per la filologia uno stato di mezzo fra il periodo della sua prima grandezza (in quanto a se ell'era salita fin dove poteva andare, e bisognava che discendesse) e l'epoca di una grandezza novella più doviziosa, più vasta, grandezza ch'ereditava da progressi delle altre scienze, le quali appunto per questo dovevano contribuire ad ottenebrarla ancora per qualche tempo.

Si fu come uno stato d'angustia, e d'un male indistinto, come accade quasi sempre nelle vie di mezzo. Benleg, ed altri pochi seguaci che da una parte crearono quest' era novella, e dall' altra conservarono l'antica scienza, ci si appresentano come giganti fra i loro piccioli contemporanei. Nel secolo decimosettimo il genio, e la scienza uscirono per così dire di tutela, uomini insigni ci appresero a contemplare le cose nella loro sembianza, educandoci con libertà e confidenza a certe indagini, a non vedere nei libri, che fino ad allora si conoscevano che una parte di prospettiva del mondo vivente cui l'uomo non può apprestarsi immediatamente, a servirsi in somma del suo sentire, del suo intelletto, e della sua ragione. Questa recente libertà si estese altresì all' istoria romana. Ed appunto all' infaticabile operosità che dominò l'ultima parte di quel secolo siamo debitori della prima opera che seppe congiungere a un certo novero di dettagli delle più generali intenzioni circa ciò che è, e ciò che potrebbe essere cotesta storia. Tali sono le eccellenti indagini di Perizonio, libro che simile a tutti gli altri parti del genio stette unico e grande, senza poter esser mai vinto nel genere in cui precesse. Se da un canto vi si sente già un aura di quello spirito che in questi tempi cominciava in ogni parte a svegliarsi, dall'altro Perizonio andava di molto innanzi all' età in cui vivea, e Bayle che dodici anni più tardi notò le contradizioni ed inverosimiglianze d'alcune parti della più antica storia di Roma, non fece uso, nè conto alcuno delle fatiche di

lui. Così parimenti si è governato Beaufort, eppure quell'argomento cui fra mille altri simili, Bayle non pose gl'occhi che per pochi momenti, fu l'unico scopo a cui tese questo scrittore.

Beaufort è ingegnoso, e mostra d'aver letto moltissimo quantunque non sia filologo. Alcuni de' suoi capitoli non possono esser migliori, nè meglio condotti, dove degl'altri sono veramente tenui, e più leggieri che non si vorrebbe; Bayle è in ogni parte il suo maestro, lo scetticismo è la vita della sua opera, egli non vuole che negare e distruggere, e s'egli tenta qualche volta di edificare non ne nascono che delle cose debboli, e caduche. Nulladimeno l'influenza e la riputazione de' suoi libri si sono straordinariamente estese; perchè l'istoria romana era quasi fuggita inavvertita fra le molte sollecitudini dei filologhi: quelli che se ne occuparono maggiormente, ma come di ogni altra istoria, erano certi intelletti non volgari di società, per uso dei quali fu allora scritta da parecchi autori che non avevano altra intenzione che di mescolarvi delle indagini, e dell' erudizione. Quelli fra loro che non isdegnarono intieramente i primi secoli, benchè di poca importanza, stettero contenti all' investigazione di Beaufort senza pensare più oltre. L'istoria di Gibbon, che è pure per il filologo un lavoro sopra ogn'altro eminente, lascia intatte quelle regioni.

Verso il principio del secolo presente la nostra nazione vide nascere un'altra epoca nuova. I lievi studi non contentavano in alcun genere; certe parole vaghe, che sono sempre come mezzo arcane, furono poste in non cale, la distruzione in cui, per odio dell'antica tirannide, si erano compiaciuti i tempi andati, oramai più non bastava: correvamo dietro a delle cognizioni precise e positive come i nostri antecessori, e volevamo sostituire le realtà alle fantasticherie che s' eran disgombrate. Noi avevamo di già una letteratura ch'era degna della nostra lingua; nostri erano Lessing e Goethe, e, quel che niun altro aveva fatto, questa letteratura prendeva una gran parte di quella della Grecia, e di Roma, non imi-

tata ma creata per la seconda volta. Ecco quello che l'Allemagna deve a Voss; i nostri ultimi nepoti dovranno esaltarlo come un benefattore. Con lui cominciano nuovi tempi per l' intelligenza dell'antichità, perch'ei seppe scoprire nei classici quello, di cui essi supponevano già gli altri addottrinati, le loro idee circa il cielo e la terra, la lor vita privata, e le loro abitudini domestiche. Intese ed interpretò Omero e Virgilio come se non fosser che dei contemporanei divisi dallo spazio. Il suo esempio scosse molti intelletti, e il mio in ispecie fin dall' infanzia, e quest'esempio si fortificò ancora d'avantaggio per gli sproni che mise di sua presenza quest'antico amico della mia famiglia.

Se l'età che passò s'era contentata di riguardare la storia antica in quella foggia che molte persone considerano le carte ed i paesi disegnati, come avessero cioè un' esistenza indipendente ed assoluta, senza aver pur cercato di rappresentarsi col soccorso di quei difettosi aiuti l'immagine degli oggetti, questa storia ormai non poteva più sodisfare, quando non si fosse studiata colla chiarezza, e colla precisione di stare a petto a quella dell' età nostra. Questo fu un tempo che ci fece testimoni di cose incredibili ed inaudite, un tempo che richiamò la nostra attenzione su molte istituzioni disusate e dimentiche, se non peraltro, pel rumore che fecero nel crollo che sostennero. La nostra anima addimesticandosi colle minacce si rinvigoriva nei pericoli, e nell'amore verso il principe e verso la patria, che fu ai più lontani termini sospinto.

Allora la filologia che in Allemagna avea tocco di già quella floridezza che è di presente un argomento di gloria per la nostra nazione, riconobbe dall'eternità la sua vocazione di mediatrice; fruendo per così dire, fra i secoli degl'antichi tempi, d'un identità non interrotta, con le più grandi e più nobili nazioni del prisco tempo, addomesticandoci per via della grammatica e dell' istoria, coi frutti del loro ingegno e col corso dei loro destini, quasi che non vi fosse un abbisso che ci dividesse da loro.

Così, malgrado il favore quasi esclusivo che si pose per lungo tempo alla greca, l'esame critico dell'istoria romana, e la scoperta di certe forme incognite della costituzione, furono tutti frutti maturati dal tempo: una moltitudine di buone circostanze ne favorirono poscia i progressi ..... Mi pareva altresì evidente che questa nostra età può attribuirsi una vocazione speciale della provvidenza per questo genere d'investigazioni, in quanto chè dal principio di queste indagini, e in meno d'undici anni, tre nuove e ricche fonti si aprivano per noi colla publicazione di Lido, di Caio, e della Republica di Cicerone, mentre prima erano corsi molti secoli senza poter aggiungere un aiuto che accrescesse le nostre cognizioni „.

Ma il sig. Niebuhr in queste parole della prefazione ebbe il torto di lasciar nel silenzio molti di memoria degnissimi. Preterì, come dissi, il Vico, preterì il Duni, Mario Pagano, Melchior Delfico, il Levesque, il Cuoco ed altri infiniti. Volendo provarmi a supplire a tale difetto, dirò che fra le opere di costoro, le meno conosciute sono oggi quelle del Duni, sulle quali perciò sarà utile aggiungere qualche osservazione, da far seguito a quanto accennai nella vita di lui.

Se il Duni non ce lo avesse avvisato nella dedicatoria del suo *saggio di giurisprudenza universale*, appariva abbastanza dalle sue opere che egli si era educato sulle dottrine del Vico. In fatti il pensiero dell' opera che s'intitola = *Origine e progressi del Cittadino e del governo civile di Roma* = gli venne precisamente dallo studio dai varii scritti di esso, le cui conclusioni difende sempre con ogni potere. Chi legga le scritture del Vico e del Duni, troverà che le dottrine sulla storia Romana sono con più chiarezza, con più ordine, con più erudizione svolte da quest'ultimo; e la ragione è troppo manifesta. Il Vico non intendeva che a fermare i principii della scienza, e l'applicazione era quindi in esso rapida ed accessoria; il Duni mirava specialmente a trattare coi principii del suo grande autore i periodi e le istituzioni più importanti della storia di Roma; e quindi in questo era pensiero domi-

nante l' applicazione. L' opera di Beaufort non avrebbe forse ottenuto il plauso del quale gli fu largo il mondo, se le fatiche del Duni fossero state più conosciute. E in fatti con ardire, per que' tempi maraviglioso, chiama ad esame le narrazioni degli scrittori antichi, ne pesa le probabilità, le ributta con franchezza quando pugnano con l'indole dei tempi, o discordano con l' ordine degli avvenimenti, non si passa delle antiche incertezze, sotto le tradizioni ritrova i veri fatti e la storia del dritto, nota le contradizioni fra scrittore e scrittore, e mostra fino all'evidenza che gli storici dei tempi inciviliti non seppero entrare nello spirito delle antichissime età ed incorsero in errori gravissimi, temperando il passato all'imagine del presente. Nei due volumi della *Origine e progresso del Cittadino e del governo civile di Roma*, alcuni capitoli sono dettati con tanta critica che gli studi di tutti i moderni non troveranno osservazione da aggiungervi. La parte che riguarda lo stato delle famiglie è svolta con una sapienza e con una erudizione da non offrire facilmente confronti. E dove pure il suo argomentare non corrisponde alle migliori investigazioni, presenta tanto acume e tanta forza da appagare anche coloro ai quali è impossibile rimanere convinti. Ciò avviene specialmente quando si fa a discorrere della democrazia della quale anticipa forse troppo il trionfo. Meglio poi che per le mie parole si assicureranno i lettori di quello che io dico, gittando uno sguardo sull' opera stessa che hanno in questa edizione dinanzi.

E poichè ho incominciato a parlare del Duni e promisi tener discorso delle sue opere, seguiterò in questo luogo e brevemente perchè le mie parole non abbiano ad esser di troppo tedio cagione. Scelgo di farlo qui, perchè l'ordine dei tempi me lo suggerisce, sebbene mi convenga deviare un poco dal mio proposito che è quello di dare un prospetto del progresso e dello stato attuale degli studi storici, fondato sulla varietà delle vicende in mezzo alle quali ha camminato il mondo.

Dirò dunque in prima del suo *Saggio di giurisprudenza universale*, e della sua *Scienza del costume* che è lo svolgimento dell'altra. Questa fatica del Duni ha radice nell'opera del Vico *De uno universi iuris principio et fine uno*, come dice egli stesso nella dedicatoria al ministro Tanucci. Pare che in quest' opera intendesse a diverse cose; e prima a spiegare in forma migliore le dottrine del suo maestro avvolte in una *superstiziosa brevità*, e in un *linguaggio, per così dire, tutto metafisico*; intese altresì ad ordinare quei principii in un sistema scientifico, così per facilità come per chiarezza; volle infine raddrizzare ed esporre più largamente qualche sentenza del suo autore, e fare un libro che fosse a portata della intelligenza universale, mentre quello del Vico, era, colpa lo stile, pressochè sconosciuto. Uomini, che isolandosi dalla plebe dei sapienti, consideravano la scienza nel suo tutto e nei suoi rapporti coll' universo, deridendo quasi coloro che brancicandola nelle sue parti, facevano di ogni ramo, per necessità connesso, una specialità indipendente dal tutto, non potevano salvarsi dalla guerra dei pedanti dai seguitatori delle forme scolastiche; e ne abbiamo un esempio negli assalti mossi da Gianfrancesco Finetti alle dottrine del Vico e a quelle del Duni. Io non mi tratterrò a riferire i particolari di questa pugna rintuzzata dal Duni, della quale feci parola nella vita di quest'ultimo; gli scritti del Finetti e del Duni sono per intero riportati nel terzo volume di questa edizione, al quale perciò per più esatte notizie rimetto i lettori. Intanto io accennai come fra il *Saggio* e lo svolgimento di esso (vol. 3 e 4 di questa edizione) corressero molti anni nei quali il Duni maturò meglio i suoi principii; dissi come le due opere contenessero il compendio di una delle più importanti fatiche del Vico; aggiunsi parole sullo sviluppamento migliore, sull'ordine sull'ampliazione: stimo dunque prezzo dell' opera riferire qui, nei principii, l'estratto delle due opere. Già sanno i lettori come il Duni in fine del Saggio uno ne offrisse ai futuri leggitori della sua opera grande; sanno altresì che in fi-

ne di questa presentò un altro sunto, or più breve, or più amplo, ora diverso dal primo, ed ora eguale. Riferirò dunque in questo luogo i due estratti l'uno incontro l' altro, lasciando però isolati quei luoghi che non hanno corrispondenza. Così si avrà in poche pagine il ristretto dell'opera del Vico e delle due del Duni, e si vedrà a colpo d'occhio come egli si maturasse in quindici anni di studii non interrotti.

ESTRATTI
DELLE DUE OPERE
DI
EMMANUELLE DUNI

SAGGIO
DI GIURISPRUDENZA UNIVERSALE
E
SCIENZA DEL COSTUME

(N. B. *Le colonne e i paragrafi vuoti significano la mancanza di corrispondenza nell'altro estratto*).

SAGGIO
DI
GIURISPRUDENZA UNIVERSALE
DRITTO DI NATURA

DRITTO UNIVERSALE
CHE COMPRENDE
IL DRITTO DI NATURA
E
DELLE GENTI

1. La scienza del costume, o sia del dritto universale altro non è, che *cognizione della vera condotta dell'animo umano in tutti i stati, condizioni, e circostanze, in cui l'uomo si trovi.*

2. Chi dice *cognizione della vera condotta dell' animo*

umano suppone, che l'uomo debba diriggere le sue azioni a seconda di *determinati regolamenti*.

3. Se le cose tutte dell' universo sono soggette a certe determinate, e costanti regole proprie del loro essere, con maggior ragione dobbiamo ammettere, che la natura umana sia formata per seguire nelle sue azioni una regolata, e costante condotta.

4. L'uomo se è soggetto a seguire nelle sue azioni regole determinate e costanti, tali regole debbono meritare il proprio nome di *leggi*; perchè l'esser *soggetto a regola* altro non è, che l'essere obbligato ad osservarla, ed ogni obbligazione nasce dalla legge.

5. Chi dice *legge*, suppone necessariamente un legislatore, e chi dice *legislatore* suppone un superiore, che abbia autorità d' imporre la legge all'inferiore; perchè l'autorità di comandare non ha luogo tra gli uguali.

6. L'uomo, massime come agente libero, non può imporre leggi a se medesimo; dunque se egli è obbligato alla osservanza delle leggi, è obbligato in con-

seguenza a riconoscere l'autore delle medesime leggi.

7. L'autore originario di tutte le leggi dell'uomo, altro non può essere, che l'autor supremo di tutte le create cose; perchè non abbiamo idea di altra autorità legislatrice, che abbia dritto di imporre leggi alla natura umana.

8. Chi niega la Provvidenza, non è in grado di ragionare dei precetti morali in senso di *leggi*, perchè chi niega il legislatore niega la legge.

9. La giureprudenza universale riconosce due distinti fonti, cioè *ragione*, ed *autorità*, ed a questi due fonti si riferiscono tutte le leggi, cui l' uomo può essere soggetto per la condotta delle sue azioni.

10. La *ragione* umana ci detta le leggi, che chiamansi di natura. L' *autorità*, se sia divina, prescrive leggi positive di autorità divina, se umana, prescrive leggi di autorità umana.

11. Distinguonsi le leggi di *ragione* da quelle di *autorità*, in quantochè le prime le troviamo da Dio prescritte nella stessa nostra na-

1. Tutte le cognizioni umane o si riferiscono a *scienza*, o ad *opinione*.

2. Chiamansi cognizioni *scientifiche*, allorchè la mente percepisce il *reale*, o sia il *vero* della cosa conosciuta, in manierachè rimane perfettamente convinta della appresa cognizione.

3. Chiamansi cognizioni *opinabili*, allorchè la mente non perviene al grado di

tura, e che ci si *manifestano* per mezzo della nostra intelligenza. Le seconde ci vengono prescritte, e manifestate colla viva voce del legislatore, sia divino, sia umano.

12. Quindi è, che il codice delle leggi di *ragione* risiede nell'uomo medesimo cioè nella costituzione della nostra natura, come quelle, che ci si *manifestano* co'propri nostri lumi.

13. Se le leggi di natura ci vengono dettate col mezzo delle nostre cognizioni, ci conviene di distinguere nell'uomo la varia natura, ed i vari oggetti delle cognizioni, di cui sia suscettibile la mente umana, per poi intendere a qual sorta di cognizioni appartengano le leggi naturali.

14. Tutte le cognizioni umane, o si riferiscono a *scienza*, o ad *opinione*.

15. Chiamansi cognizioni *scientifiche*, allorchè la mente percepisce il *reale*, o sia il *vero* della cosa conosciuta, in maniera che rimane perfettamente convinta della appresa cognizione.

16. Chiamansi cognizioni *opinabili*, allorchè la mente non perviene al grado di

percepire la *realità* della cosa, ma rimanendo tra i limiti del verisimile e del probabile, non si trova nello stato di essere perfettamente convinta dell' appresa cognizione.

4. Gli oggetti delle cognizioni umane, cioè *circa quae hominis cognitio versatur*, sono di tre generi; perchè tre soli generi di cose vi sono, sopra le quali può cadere la umana intelligenza, cioè *corpo*, *spirito*, e il composto dell' uno e dell'altro, che dicesi *corpo animato dell'uomo*.

5. Le cognizioni, che riguardano i tre descritti generi di cose o saranno *scientifiche*, o pure *opinabili*.

6. Le *scientifiche*, che riguardano il corpo, appartengono alla *mattematica*: quelle che riguardano lo spirito, appartengono alla *metafisica*: quelle che riguardano la condotta dell'animo umano, appartengono alla *morale*.

7. Chiunque ammette la *divinità provvidente*, dee riferire la morale a *scienza*, e non ad *opinione*; poichè si oppone all'idea della divinità provvidente l' abbandonarsi l'uomo dentro l'*opinabile* per la condotta del proprio suo

percepire la *realità* della cosa, ma rimanendo tra i limiti del più o meno verisimile e probabile, non si trova nello stato di essere perfettamente convinta dell' appresa cognizione.

17. Gli oggetti delle cognizioni umane, cioè *circa quae hominis cognitio versatur*, sono di tre generi; perchè tre soli generi di cose vi sono, sopra le quali può cadere l' umana intelligenza, cioè *corpo*, *spirito*, e il composto dell' uno e dell' altro, che dicesi *corpo animato dell'uomo*.

18. Le cognizioni, che riguardano i tre descritti generi di cose, o saranno *scientifiche*, o pure *opinabili*.

19. Le scientifiche, che riguardano il corpo, appartengono alle *matematiche*: quelle che riguardano lo spirito alla *metafisica*: quelle, che riguardano la condotta dell'animo umano, alla *morale*.

20. Chiunque ammette la Provvidenza, dee riferire la dottrina morale a *scienza*, e non ad *opinione*; perchè si oppone alla idea della Provvidenza l' abbandonarsi l' uomo dentro l' *opinabile* per la condotta del suo es-

essere. Dunque le cognizioni morali debbono essere di lor natura *scientifiche*.

8. La mente umana acquista le cognizioni, siano *opinabili*, siano *scientifiche* col mezzo della uniformazione del suo intendere coll'ordine delle cose da Dio stabilito; perchè *conoscere* altro non è, che *percepire le cose a seconda di quello che Dio le ha prescritte, ed ordinate.*

9. Ciò che la mente percepisce senza uniformarsi coll'ordine delle cose, tutto sarà *errore*, e non cognizione.

10. L' uniformazione del nostro intendere coll'ordine delle cose, dicesi propriamente *ratio*, *ragione*; perchè *ratio* altro non è che uniformazione della nostra intelligenza colla cosa che si percepisce. *Così, quando diciamo che nella cosa percepita vi sia o non vi sia la sua ragione, altro non possiamo intendere, che vi sia, o non vi sia l'uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita; sicchè dove non vi è l'uniformazione, ivi non vi è ragione.*

sere. Dunque le cognizioni morali debbono essere di lor natura *scientifiche*.

21. La mente umana acquista le cognizioni, siano *opinabili*, siano *scientifiche* col mezzo della *uniformazione del suo intendere coll'ordine delle cose da Dio stabilito*; perchè *conoscere* altro non è, che percepire le cose a seconda di quel che le troviamo prescritte, ed ordinate.

22. Tutto ciò che la mente percepisce senza uniformarsi coll' ordine delle cose, tutto sarà errore, e non cognizione.

23. L' uniformazione del nostro intendere coll'ordine delle cose, secondo la originaria significazione latina, dicesi *ratio*, ragione. Così quando diciamo, che nella cosa percepita vi sia, o non vi sia la sua *ragione*, altro non possiamo intendere, che vi sia, o non vi sia la uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita; e perciò dove non vi è uniformazione, ivi non vi è ragione.

12. Nelle cognizioni *scientifiche*, perchè la mente percepisce il *reale* della cosa conosciuta col mezzo della esatta uniformazione del suo intendere colla cosa percepita, ha luogo perciò la *ragione evidente, e dimostrativa*.

11. Nelle cognizioni *opinabili*, in cui manca la esatta e perfetta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita, ha luogo la *ragione probabile, e verisimile*.

13. Dunque cognizione *scientifica*, a differenza dell'*opinabile*, altro non è, che *percezione del reale della cosa conosciuta per mezzo della ragione evidente*, o sia dell' esatta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita, per cui la mente rimane perfettamente convinta dell'appresa cognizione.

14. Il principio, o sia il fondamento di tutte le cognizioni *scientifiche* non può essere che unico e solo, perchè tutte egualmente consistono nella percezione del *reale* della cosa percepita, sia *corpo*, sia *spirito*, sia *regola dell'animo umano*, e tutte si acquistano coll'uso della stessa *evidente ragione*, o sia

24. Nelle cognizioni *scientifiche*, perchè la mente percepisce il *reale* della cosa col mezzo della esatta uniformazione del suo intendere colla cosa percepita, ha luogo perciò la *ragione evidente, e dimostrativa*.

25. Nelle cognizioni *opinabili*, in cui manca la esatta e perfetta uniformazione del suo intendere colla cosa percepita, ha luogo la *ragione probabile, e verisimile*.

26. Il fondamento di tutte le cognizioni *scientifiche* non può essere, che unico, e solo; perchè tutte ugualmente consistono nella percezione del *reale* della cosa percepita, sia *corpo*, sia *spirito*, sia *regola dell' animo umano*, e tutte si acquistano coll' uso della ragione evidente, e dimostrativa.

colla stessa esatta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita.

15. Chiunque va cercando ne' vari generi di scienze vari principii, o non si ha formato la vera nozione delle cognizioni *scientifiche*, o confonde gli *oggetti* col *fondamento* delle cognizioni medesime.

16. Il principio fondamentale di tutte le cognizioni *scientifiche* si può esattamente esprimere colla voce latina *verum*.

17. Sotto il nome di *verum* intendo *il reale della cosa appresa dalla mente col mezzo della ragione*, o *sia della esatta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita*.

18. Se la natura di qualunque cognizione *scientifica* consiste nel percepirsi dalla mente il *reale* della cosa, che dicesi *verum*, dunque il *verum* è l' unico fondamento d' ogni scienza.

19. Considerandosi le scienze secondo i propri loro *oggetti*, possiamo distinguere il *verum* matematico dal *verum* metafisico e dal *verum* morale, inquantochè il primo riguarda le cogni-

27. Chiunque va cercando nei vari generi di scienze vari principii fondamentali, o non intende la vera nozione delle cognizioni *scientifiche*, o confonde il *fondamento* di tali cognizioni cogli *oggetti*, o *assiomi* delle varie scienze.

28. Il fondamental principio di tutte le cognizioni scientifiche si può esattamente esprimere colla voce latina *verum*, il vero.

29. Col nome di *vero* intendo il *reale della cosa appresa dalla mente col mezzo della ragione evidente*, e *dimostrativa*.

30. Considerandosi le varie scienze secondo i propri loro *oggetti*, distinguesi il *vero* mattematico dal *vero* metafisico, e dal *vero* morale, in quanto che il primo riguarda le cognizioni scien-

zioni scientifiche del *corpo*, il secondo quelle dello *spirito*, ed il terzo quelle *della condotta dell' animo umano*.

20. Dunque il *verum morale* è il preciso fondamento della scienza del costume.

21. Per intendere appieno, come il *verum* morale sia il preciso fondamento del dritto mero di natura, o sia della moral dottrina, fa d'uopo di considerare prima d' ogn' altro la maniera, come l'uomo spiega le sue azioni morali.

22. L' uomo è dotato di due principali facoltà, l'una dell' *intendere*, l'altra del *volere*, in maniera però che prima percepisce la cosa colla facoltà dell' *intendere*, e poi colla facoltà del *volere* siegue ed abbraccia la cosa conosciuta; poichè l' uomo non mai si determina a seguire l'ignoto.

23. Dunque l'azione morale, la quale necessariamente dipende dalla preventiva cognizione, consiste nella *elezione della cosa conosciuta*.

24. L'uomo per la condotta del proprio suo essere è stato da Dio formato per *eleggere il vero*, e non il falso: or se l' *elezione* dipen-

tifiche del *corpo*, il secondo quelle dello *spirito*, ed il terzo quelle della *condotta dell'animo umano*.

31. Dunque il *vero morale* è il preciso fondamento del dritto di natura.

32. Per intendere, come *il vero morale* sia il preciso fondamento della scienza de' precetti naturali, fa d'uopo di considerare la maniera, come l' uomo spiega le sue azioni.

33. Egli è dotato della facoltà di *intendere*, e dell'altra del *volere*, in maniera però che prima colla facoltà dell' *intendere* percepisce la cosa, e poi colla facoltà del *volere* siegue, ed abbraccia la cosa conosciuta; poichè l'uomo non mai si determina a seguire l'ignoto.

34. Quindi è che l'azione morale, perchè dipende dalla preventiva cognizione, consiste nella *elezione della cosa conosciuta*.

35. Or se l'uomo per la condotta del suo essere è stato da Dio formato per eleggere il *vero*, e non il falso; e se la *elezione* dipende dal-

de dalla cognizione, dunque il *verum* morale, che riguarda le cognizioni scientifiche della condotta dell'animo umano è il fondamento del dritto di natura.

25. L' elezione del falso nasce dall'*errore*; dunque come il *verum* morale è il fondamento della retta condotta dell'uomo, così il *falso*, o sia l'*errore* è il fondamento della sregolatezza delle sue azioni.

26. L'*errore*, che cade sulle azioni morali, dicesi propriamente *peccatum*.

27. Se l' errore, o sia il falso è il principio della turpitudine delle umane azioni, si dimanda, perchè l' uomo *erra*, ed in che maniera cade nell'*errore*?

28. L'uomo errando pecca *sub specie recti*, e non mai *sub specie non recti*; perchè quando pecca, elegge il *falso in sembianza di vero*, e non mai il falso appreso realmente per tale.

29. La cagione del *peccato* si dee attribuire alla corrotta nostra natura, in cui sebbene vi siano i semi del

la cognizione evidente e dimostrativa, bisogna conchiudere che il *vero* morale è il preciso fondamento del dritto di natura.

36. La elezione del falso nasce dall' *errore*; dunque come il vero morale è il fondamento della *retta* condotta dell' uomo, così il *falso* o sia l' *errore* lo sarà della *turpitudine* delle azioni umane.

37. L' errore, che cade sulle azioni morali, dicesi propriamente peccato, *peccatum*, perchè eleggendosi il falso, si incorre nella colpa di aver traviato dalla vera condotta del suo essere.

38. La cagione del *peccato* si dee attribuire alla sorpresa degli affetti, alla precipitanza del giudizio, o sia

vero, pure possono questi essere ingombrati dall'andacia de'nostri affetti, e dalla precipitanza del giudizio.

30. L'audacia de nostri affetti, e la precipitanza del giudizio sono valevoli per offendere, ed oscurare i semi del *vero*, ma non vagliono ad estinguerli e distruggerli.

31. Quindi è, che l'uomo pecca *sub specie recti*, perchè peccando elegge il *vero apparente*, o sia il falso in sembianza di vero per cagione di sorpresa de' propri affetti, e di precipitanza di giudizio.

32. La sorpresa de' propri affetti, e la precipitanza del giudizio producono l'inganno della *ragione*, ed allora non seguendo l' esatta uniformazione del nostro intendere coll'ordine delle cose, l'uomo abbraccia il falso in sembianza di vero.

33. Dunque per mezzo della *ragione ingannata*, l'uomo elegge il falso in sembianza di vero, e della *ragione non ingannata* elegge il *verum* della cosa conosciuta.

34. Dicesi *azione onesta*, *o giusta* quella, cui l'uomo siasi determinato colla precedente cognizione del *ve-*

all'abuso che facciamo delle nostre facoltà, da cui nasce l'inganno della ragione.

39. Quindi è, che per mezzo della *ragione ingannata* l'uomo elegge il falso in sembianza di vero, e della *ragione non ingannata* elegge il vero della cosa conosciuta.

rum. Dicesi *azione turpe*, o *ingiusta* quella, cui l'uomo siasi determinato colla precedente percezione del *vero apparente*, o sia del falso in sembianza di vero.

35. Dunque il *verum morale* è il fondamento della onestà, e giustizia, ed al contrario il *falso appreso per vero*, è il fondamento della turpitudine, e dell'ingiustizia.

37. La moral disciplina comprende perciò due distinti capi di dottrina, cioè dottrina dell' *onesto*, e dottrina del *giusto*.

36. *Onesto*, *e giusto* nel filosofico linguaggio de' latini non sono sinonomi, ma due distinte voci, che contengono distinte nozioni. L'*onesto* si oppone al *turpe*. Il *giusto* si oppone all'*iniquo* o *ingiusto*.

38. Dicesi propriamente *onesto* quel vero morale, che riguarda *la condotta innocente di cadauno quanto a se stesso solamente*. L' opposto chiamasi *turpe*.

39. Dicesi *giusto* quel vero morale, che riguarda *la retta distribuzione tra gli uomini de' vantaggi*, *e delle utilità della vita*. L'opposto dicesi *iniquo*, o *ingiusto*.

40. La moral disciplina comprende due distinti capi di dottrina, cioè dottrina dell' *onesto*, e dottrina del *giusto*.

41. *Onesto* e *giusto*, nel filosofico linguaggio dei latini, non sono sinonimi, ma due distinte voci, che contengono distinte nozioni. L'*onesto* si oppone al *turpe*; il giusto si oppone all'*iniquo*, o *ingiusto*.

42. Dicesi propriamente *onesto* quel vero morale, che riguarda *la condotta innocente di cadauno quanto a se stesso solamente*. L' opposto *dicesi turpe*.

43. Chiamasi *giusto* quel vero morale, che riguarda *la retta distribuzione tra gli uomini dei vantaggi*, *e delle utilità della vita*. L' opposto dicesi *iniquo*, o *ingiusto*.

40. Chi dice *retta distribuzione delle utilità tra gli uomini*, suppone un vincolo di società nel genere umano; perchè non vi può essere idea di *retta*, o *iniqua* distribuzione, se non tra soci.

41. Chi niega il principio di società tra gli uomini, non può ammettere idea di *giustizia*, appresa nello stretto suo senso distinto dall' *onestà*; poichè la distribuzione dell' utile tra gli uomini non si può ripetere, che dal principio di un dritto comune tra loro; e perciò chi dice *dritto comune*, suppone vincolo di società, onde unicamente può derivare la ragione del *comun dritto*.

42. Due sorta di società riconosciamo nel genere umano; l' una, che si può chiamare *società d'intelligenza*, o sia *di ragione*; l'altra, che si può chiamare *società dell'utile*.

43. Per società d' *intelligenza*, *o di ragione* intendo quell'uniformità d'intelligenza, che si ravvisa nel genere umano, per cui tutte le menti umane convengono di fatto, e costantemente in quelle tre generali proposizioni, che abbrac-

44. Chi dice *retta distribuzione delle utilità tra gli uomini* suppone un vincolo di società nel genere umano, perchè non vi può essere idea di *retta*, o *iniqua* distribuzione, se non tra soci.

45. Chi niega il principio di società naturale tra gli uomini, non può ammettere idea di *giustizia* appresa nel proprio suo senso distinto dalla *onestà*; poichè la distribuzione dell'utile tra gli uomini non si può ripetere, che dal principio di un dritto comune tra loro, e perciò chi dice *dritto comune*, suppone vincolo di società, onde unicamente può derivare la ragione del *comun dritto*.

46. Due sorta di società naturale riconosciamo nel genere umano; l'una che si può chiamare *società di intelligenza*, o sia di *ragione*; l' altra che si può chiamare *società dell'utile*.

47. Per *società di intelligenza*, o di *ragione* intendo quella uniformità di intendere, che si ravvisa nel genere umano, per cui tutte le menti umane convengono di fatto, e costantemente in quelle tre generali proposizioni, che abbraccia-

ciano il vasto campo di tutte le umane cognizioni.

44. Queste sono 1.° *che non vi sono proprietà di ciò che non esiste* (assioma generico di metafisica): 2.° *che il tutto è maggiore della sua parte* (assioma generico di matematica): 3.° *che l'uomo desidera la felicità* (assioma generico della morale).

45. Dunque l' uniformità delle menti umane nel convenire negli assiomi generali, onde dipendono tutte le cognizioni, costituisce in conseguenza *la società di ragione* tra loro.

46. Dicesi *società dell'utile* quella per cui tutti gli uomini sono formati per comunicarsi tra loro i vantaggi, e le utilità per la necessaria conservazione del genere umano, e che perciò, quanto a tali vantaggi ed utilità, godono un'eguale, e comun dritto.

47. Per la *società di ragione*, che riguarda il regno della intelligenza, gli uomini sono formati per comunicarsi tra loro le cognizioni.

48. Per la *società dell'utile*, che riguarda il regno corporeo, sono formati per distribuirsi tra loro le utilità corporee.

no il vasto campo di tutte le umane cognizioni.

48. Queste sono: 1. *che non vi sono proprietà di ciò che non esiste* (assioma generico di metafisica): 2.° *che il tutto è maggiore della parte* (assioma generico di matematica): 3.° *che l' uomo desidera la felicità* (assioma generico di morale).

49. Dunque la uniformità delle menti umane nel convenire negli assiomi generali, onde dipendono tutte le cognizioni, costituisce in conseguenza la *società di ragione* tra loro.

50. Dicesi società dell'utile quella, per cui tutti gli uomini sono formati per comunicarsi tra loro i vantaggi e le utilità per la necessaria conservazione del genere umano, e che perciò, quanto a tali vantaggi ed utilità, godono uguale, e comun dritto.

51. Per la *società di ragione* gli uomini sono formati per comunicarsi tra loro le cognizioni. Per quella dell' *utile* sono formati per distribuirsi tra loro le utilità.

49. Le utilità corporee considerate *quanto a se stesse*, non possono contenere idea di onestà, c di giustizia; perchè il corpo di sua natura non può produrre ragion di dritto, ed in conseguenza, quanto a se stesso, non può produrre ragione di onestà, o di giustizia.

50. L' *uso*, e l'*abuso*, come altresì la *retta*, *ed iniqua distribuzione dell' utile* sono le vere cagioni, onde le utilità si rendono *oneste o turpi*, *giuste* o *ingiuste*. Quindi è, che il *retto loro uso* appartiene alla *onestà*, *l'abuso* alla *turpitudine*, come cose, che riguardano l'uomo in particolare; e la *retta*, o *iniqua* distribuzione appartiene alla *giustizia*, o *ingiustizia*, inquantochè riguarda gli uomini, come soci tra loro.

51. Al regno della intelligenza, come superiore al regno corporeo, appartiene il giudicare dell'*uso*, o dell'*abuso*: e della *retta*, o *iniqua* distribuzione dell' utile tra gli uomini: perchè senza la decisione della nostra intelligenza non possiamo conoscere, e distinguere *uso* da *abuso*, e *retta* da *iniqua* distribuzione.

52. Le utilità corporee considerate *quanto a se stesse* non possono contenere idea di *onestà*, o *giustizia*; perchè il corpo di sua natura non può produrre idea di dritto, ed in conseguenza nè idea di onestà, nè di giustizia.

53. L'*uso*, e l'*abuso*, come altresì la *retta* ed *iniqua distribuzione dell'utile* sono le vere cagioni, per cui le utilità si rendono *oneste* o *turpi giuste* o *ingiuste*. Quindi è, che il *retto* loro uso appartiene alla onestà, lo *abuso* alla turpitudine, come cose che riguardano l' uomo in particolare; e la *retta*, o *iniqua* distribuzione appartiene alla giustizia, o ingiustizia, in quanto che riguarda gli uomini, come soci tra loro.

54. Al regno della intelligenza, e non al corporeo appartiene il giudicare dell' *uso*, o dell'*abuso*, e della *retta*, o *iniqua* distribuzione dell' utile tra gli uomini.

52. Il regno dell' intelligenza ci dice, che gli uomini considerati in particolare, e quanto a se stessi, debbono moderatamente avvalersi delle utilità corporee: dunque il *regolato* loro uso si dee riferire alla *onestà*, e al contrario lo *sregolato* alla *turpitudine*.

53. Il regno della intelligenza ci dice altresì, che gli uomini, considerati in generale, sono eguali tra loro: la ragione dell' uguaglianza c'insegna, che la distribuzione tra gli eguali dee essere eguale; dunque la distribuzione delll *utile eguale* tra gli uomini si dee riferire alla *giustizia*, ed al contrario la distribuzione dell'*utile disuguale* all'*ingiustizia*.

54. Quindi è, che nel linguaggio filosofico de'latini la voce *aequum* (che nell' originaria sua significazione vale lo stesso che *eguale*) fu trasportata a significare il *giusto*; ed al contrario la voce *iniquum* (che vale lo stesso, che *non aequum*) fu trasportata a significare *l'ingiusto*.

55. Se l'*onesto* riguarda il regolamento dell'uomo quanto a se stesso, ed un tal re-

55. La intelligenza ci fa conoscere, che gli uomini considerati in particolare debbono moderatamente avvalersi delle utilità corporee: dunque il regolato loro uso si dee riferire alla onestà, e lo sregolato alla turpitudine.

56. La intelligenza ci fa conoscere altresì, che gli uomini considerati in generale sono uguali tra loro; la ragione della uguaglianza ci insegna, che la distribuzione tra gli uguali dee essere uguale; dunque la distribuzione dell' utile *uguale* tra gli uomini appartiene alla giustizia, e la distribuzione dell'utile *disuguale* alla ingiustizia.

57. Quindi è, che nel linguaggio filosofico dei latini la voce *aequum* (che nella originaria sua significazione vale lo stesso che *uguale*) fu trasportata a significare il *giusto*, e la voce *iniquum* (che vale lo stesso che *non aequum*) fu trasportata a significare l'*ingiusto*.

58. Se l' *onesto*, che riguarda il regolamento dell' uomo quanto a se stesso,

golamento dipende dalla perfetta cognizione del *reale* della regola medesima, dunque il *verum* trovasi il fondamento dell'*onestà*.

56. Se il *giusto* riguarda l'egual misura, e distribuzione dell'utile tra i soci del genere umano; e questa misura, e distribuzione non può dirsi eguale, o disuguale senza la perfetta cognizione del *reale* dell'uguaglianza medesima; dunque il *verum* trovasi anche il fondamento della *giustizia*.

57. La moral dottrina tanto circa l'*onesto*, che circa il *giusto* appartiene a *scienza*: dunque, come tale, dee riconoscere i suoi assiomi, o siano precetti generali, cui si riferiscano tutte le cognizioni particolari.

58. Tre, e non più possono essere li generali assiomi, e precetti di questa scienza; perchè tutte le azioni morali possono considerarsi in tre soli diversi aspetti. Il primo riguarda la condotta dell' uomo quanto a se stesso solamente. Il secondo riguarda la condotta dell' uomo socio *nello stato di perfetta egual condizione coll'altro*. Il terzo riguarda la condotta dell'uomo so-

dipende dalla perfetta cognizione del *reale* di tal regolamento, dunque il *vero* trovasi il fondamento della *onestà*.

59. Se il *giusto* riguarda la ugual misura della distribuzione dell'utile trà soci del genere umano: e questa misura non può dirsi uguale, o disuguale senza la perfetta cognizione della ragione dell' *uguaglianza*, dunque il *vero* trovasi anche il fondamento della *giustizia*.

60. La moral dottrina tanto circa l'*onesto*, che circa il *giusto* appartiene a scienza; dunque come tale dee riconoscere i suoi assiomi, o siano precetti generali, cui si riferiscano tutte le cognizioni particolari.

61. Tre, e non più possono essere gli assiomi generali di questa scienza; perchè tutte le azioni morali possono considerarsi in tre soli diversi aspetti. Il primo riguarda la condotta dell' uomo *quanto a se stesso solamente*. Il secondo riguarda la condotta dell' uomo socio *nello stato di perfetta ugual condizione coll' altro*. Il terzo riguarda la condotta dell'uomo socio, ma *nel-*

la misura geometrica, affinchè l'inferiore *tribuat suum* al superiore, e il superiore altresì *tribuat suum* all' inferiore.

65. Non vi è, nè vi può essere azione morale, che non si riferisca con necessario attacco all'uno de' tre descritti precetti generali; perchè tutte le azioni morali riguardano la condotta dell' uomo *solo*, o quella dell'uomo *socio* di eguale, o disuguale condizione. Dunque se l' *honeste vivere* riguarda l'uomo *solo*, e l' *alterum non laedere*, e *suum cuique tribuere* riguardano l'uomo *socio* nelle due specie di società, ne siegue, che i tre descritti precetti generali abbracciano l' universal dottrina delle leggi di natura.

66. Tutti i sistemi proposti finora dai più celebri scrittori sul dritto di natura, mancano sopratutto nello stabilire la base fondamentale di questa scienza. Quindi è, che gl' *interni sensi dell'animo*, *la retta ragione*, *la rivelazione divina anche accompagnata dall' uso della ragione*, *la volontà divina spiegata all'uomo sulla la meditazione delle cose*

misura geometrica, affinchè l' inferiore *tribuat suum* al superiore, ed *il* superiore altresì *tribuat suum* all' inferiore.

63. Se questi tre assiomi abbracciano tutti i doveri dell' uomo in tutti i stati, e condizioni, in cui l' uomo si trovi, dunque sono atti a comprendere la dottrina del dritto universale.

create, *l'ordine delle cose*, *la perfezione dello stato dell' uomo*, *il consenso universale degli uomini*, *la costituzione della umana natura*, *la propria conservazione*, *il bene della società del genere umano*, e simili principii o contengono suono anzi di parole, che di cose: o sono vaghi, o alieni, o meri *politici*, e tutti generalmente non vagliono a stabilire un fondamento di dottrina *scientifica*.

67. Le leggi di natura debbono riconoscere il fondamento proprio della *scienza*, altrimenti saranno consigli, e non *leggi*, perchè l'*opinabile* non è valevole a produrre ragion di precetto, e di legge.

DAL SISTEMA
SUL DRITTO
DELLE GENTI

---

1. Due, e non più sono i fonti del dritto universale: *ragione*, e *autorità*.

2. La ragione prescrive le leggi, dette propriamente di natura. L' *autorità*, se sia

divina , prescrive leggi di autorità divina, se sia umana , prescrive leggi di autorità umana.

3. Diconsi propriamente *leggi di autorità* umana a differenza delle *leggi di ragione*: non perchè, considerate in se stesse, non abbiano un principio di ragione; ma perchè intanto sono *leggi*, inquantochè vengono prescritte dall' autorità altrui, e non dal mero dettame della propria nostra intelligenza.

4. Non possiamo negare le tante umane istituzioni, e regolamenti introdotti presso le nazioni, che non si possono ripetere dall' esatto rigore di retta ragione: dunque tali umane instituzioni non si possono ascrivere al dritto mero di natura.

5. Non possiamo negare, che tali umane istituzioni siano nate dall'arbitrio , ed autorità de' legislatori umani; dunque siamo obbligati a riconoscere un codice di leggi di pura *autorità u-*

69. Il dritto delle genti, e civile appartiene al genere del dritto di *autorità* a differenza delle leggi di natura, che appartengono al dritto di *ragione.*

70. Chiamansi leggi di *autorità*, non perchè, considerate in se stesse non abbiano un principio di ragione, ma perchè intanto sono *leggi*, inquantochè vengono prescritte dall'autorità altrui, e non dal mero dettame della nostra ragione.

71. Non possiamo negare le tante umane istituzioni, e regolamenti introdotti presso le nazioni, che non si possono ripetere dallo esatto rigore di retta ragione; dunque tali umane istituzioni non si possono riferire al dritto mero di natura.

72. Non possiamo altresì negare, che tali umane istituzioni siano nate dall'arbitrio, ed autorità dei legislatori umani; dunque siamo obbligati a riconoscere un codice di leggi di *pura au-*

mana, distinto dal codice delle leggi mere di natura.

6. Dunque il dritto universale riconosce due fonti, l'uno di *ragione*, l'altro di *autorità*. Al primo si debbono riferire le leggi mere di natura, come dettate dall'esatto rigore di retta ragione; al secondo le istituzioni umane, come dettate dall'autorità degli uomini.

7. Tali umane istituzioni formano il codice del dritto, detto propriamente *delle genti*, e *civile*; il quale per necessaria conseguenza è distinto dal codice delle leggi mere di natura.

8. Sotto il proprio nome di *dritto delle genti* intendo *leggi, e costumi di mera istituzione umana, trovati più, o meno uniformi presso le nazioni*, anche sconosciute, e senza veruna comunicazione tra loro.

9. Chiunque ammette un' ordine di provvidenza sulle cose create, non può ascri-

torità umana distinto dal codice delle leggi di ragione.

73. Sotto il proprio nome di dritto delle genti intendo *leggi*, *e costumi di mera istituzione umana trovati più o meno uniformi presso le nazioni anche sconosciute, e senza veruna comunicazione tra loro*.

74. Chiunque ammette un ordine di provvidenza sulle cose create, non può ascri-

vere tale *uniformità* di leggi e costumi presso le nazioni ad un puro accidente, o sia al caso, ma è obbligato di ripeterla da un comun principio.

10. Il comun principio di tale *uniformità* altro non può essere, che l'*uniformità delle idee degli uomini*, onde dovette nascere lo stabilimento di tali leggi, e costumi *uniformi*; perchè tanto è dire *uniformità di leggi*, massime tra nazioni sconosciute tra loro, quanto è dire *uniformità* d'idee nelle menti de'legislatori, che le prescrissero.

11. L'*uniformità di tali idee* degli uomini non potea nascere che dall'uniformità delle stesse occasioni e bisogni umani, che svegliarono in conseguenza le stesse idee nelle menti degli uomini nello stabilimento di tali costumi uniformi.

12. Dunque le istituzioni umane trovate uniformi presso le nazioni altro non sono, nè possono essere, che *regolamenti nati dall'uniformità dell'idee degli uomini a seconda delle occasioni e bisogni umani, diretti dall'ordine di provvidenza per la*

vere tale *uniformità* di leggi e costumi presso le nazioni ad un puro accidente, o sia al caso, ma è obbligato di ripeterla da un comun principio.

75. Il comun principio di tale *uniformità* altro non può essere, che l'*uniformità delle idee degli uomini*, onde dovette nascere lo stabilimento di tali costumi *uniformi*; poichè tanto è dire *uniformità di leggi*, massime tra nazioni sconosciute tra loro, quanto è dire *uniformità d'idee nelle menti* dei legislatori, che le prescrissero.

76. La *uniformità di tali idee* dei legislatori non potea nascere che dalla *uniformità delle stesse occasioni*, e *bisogni umani*, che svegliarono in conseguenza le stesse idee nelle menti dei legislatori nello stabilimento di tali costumi uniformi.

77. Dunque tali istituzioni umane altro non sono, che *regolamenti nati dalla uniformità delle idee degli uomini a seconda delle occasioni, e bisogni umani, diretti dall'ordine di provvidenza per la propagazione e conservazione del genere umano.*

propagazione, e conservazione del genere umano.

13. Dalla storia delle passate, e delle presenti nazioni siamo assicurati, che tali umane istituzioni, le quali formano il codice del dritto delle genti, han ricevuto di tempo in tempo, e di grado in grado alterazioni, variazioni, e cambiamenti. Dunque non possiamo negare, che questo *diritto delle genti* riconosce i suoi principii, e progressi al pari di qualunque dritto mero civile, o sia particolare di qual. che nazione, in cui riconosciamo altresì l'ordinato corso de' suoi principii, e progressi.

14. La cagione di tali variazioni, e cambiamenti non si può ripetere, che da cambiamenti delle idee degli uomini, nate daï cambiamenti delle occasioni, bisogni, e vicende umane.

15. Il cambiamento delle occasioni, bisogni, e vicende umane non si può attribuire, che alla variazione dello stato e condizione, in cui gli uomini si trovino, poichè non si può negare, che secondo la variazione dello stato, e condizione degli uomini debbono neces-

78. Dalla storia delle passate, e delle presenti nazioni siamo assicurati, che tali umane istituzioni che formano il codice del dritto delle genti, han ricevuto di tempo in tempo, e di grado in grado variazioni, e cambiamenti. Dunque questo dritto delle genti, riconosce le sue origini, e progressi al pari di qualunque dritto mero civile.

79. La cagione di tali variazioni e cambiamenti non si può ripetere, che dai cambiamenti delle idee degli uomini nate dalle varie occasioni e vicende umane.

sariamente variare i bisogni, e le vicende umane, e in conseguenza i costumi, e le leggi, come tuttogiorno sperimentiamo nel mondo delle presenti nazioni.

16. Per intendere la variazione dello stato; e condizione degli uomini, onde derivauo i principii, ed i progressi del dritto delle genti, bisogna ricorrere alle cognizioni delle origini, e progressi delle società degli uomini, cominciando da quelle delle famiglie, e proseguendo innanzi alle altre civili; perchè senza la cognizione delle origini e progressi delle società umane, non potremo mai intendere le vere cagioni de' principii e progressi dello stato, e condizione di questo mondo degli uomini, ed in conseguenza le origini, e progressi del dritto delle genti,

17. Quindi è, che tutto il lavoro, impiegato finora dai scrittori sulla materia del dritto delle genti, rendesi per se stesso inutile, e di niun profitto, perchè laddove avrebbero dovuto cominciare a ragionarne dalle sue origini e progressi, tratti dal corso delle prime introduzioni delle società uma-

ne, e loro avanzamenti, si sono fermati a guardare le istituzioni umane de' tempi più culti delle nazioni: ragion, per cui non han potuto distinguere con esattezza le mere istituzioni umane dalle vere leggi di natura, quanto a dire le leggi di *autorità umana* dalle leggi di *ragione*. E quindi è altresì, che per difetto di tali necessarie cognizioni molti di loro s'indussero a non distinguere il dritto delle genti da quello di natura, ed altri ad ammettere la semplice distinzione di apparenza, e non di sostanza.

18. Dunque per poter trattare la materia del dritto delle genti, non possiamo dispensarci dall'obbligazione di rintracciare le origini, e progressi delle società, onde unicamente dipende la cognizione delle leggi, e costumi umani colle loro cagioni, introduzioni, e progressi; siccome per intendere il vero sistema del dritto romano fa d'uopo di ricorrere alle cognizioni delle origini, e progressi di quella nazione.

80. Tutti quei scrittori, che non vollero ammettere il dritto delle Genti come

distinto da quello di natura, caddero necessariamente nell'errore di confondere i costumi di mera istituzione umana colle leggi di esatta ragione.

81. Inoltre quando pretesero di riferire alcune istituzioni umane alla nozione del dritto mero civile, non si accorsero, che queste ebbero la loro origine fin dai tempi delle società di famiglie e che dalle famiglie passarono nelle società civili.

82. Per terzo trascurarono la vera nozione del *ius gentium*, che noi abbiamo appresa dai latini: i quali sotto questo nome intesero nel suo stretto senso *dritto di famiglie*; perchè per *gens* nella sua vera significazione latina si intendeva la famiglia, e non la nazione; quantunque nei secoli posteriori si fosse trasportata anche a significare la nazione.

83. Per quarto si impegnarono a ragionare delle istituzioni umane senza esaminarne le loro origini, e progressi.

84. Per ultimo attribuirono tali antichissime istituzioni al dritto civile, come se le prime società che nacquero nel mondo, fossero state le civili, o come se le istituzioni civili non si do-

vessero distinguere da quelle, che s'introdussero nello stato delle famiglie.

85. Dunque per non confondere le antichissime istituzioni umane col dritto di natura, e col dritto mero civile, dobbiamo riconoscere il dritto delle genti, o sia delle famiglie, come distinto dall'uno, e dall'altro, come l'hanno distinto i giureconsulti romani.

86. Per ragion di esempio, il dritto di natura vuole lo uso comune de'beni; quello delle genti introdusse il dominio privativo; il dritto civile al dritto privativo dei beni aggiunse i dritti di *possessione*, di *uso*, di *usufrutto*, di *servitù reali*, e *personali* ec. La stessa distinzione troviamo negli altri capi principali di umane istituzioni.

19. La ricerca delle origini, e progressi delle società de' popoli gentili comunemente si crede impossibile per la mancanza della storia degli antichissimi tempi.

20. Dunque, rispondo io, se tal ricerca per essi loro è impossibile, era molto meglio l'astenersi di ragionare del diritto delle genti, che di offrire al pubblico un'in-

cio, ma *nello stato di condizione disuguale coll' altro.* Quindi è, che le azioni morali nel primo aspetto appartengono al capo dell'*onestà*; nel secondo, e terzo a quello della *giustizia*.

59. Non possiamo formare assiomi, e precetti generali più esatti, e più precisi di quei, che ci sono pervenuti dalla filosofia de' giureconsulti romani, e che per l'appunto riguardano le azioni morali ne' tre descritti aspetti. Questi sono; *honeste vivere*, *alterum non laedere*; *suum cuique tribuere*. Il primo appartiene alla *onestà*, e i due seguenti alla *giustizia*.

60. L'*honeste vivere* prescrive la rettitudine delle azioni di cadauno quanto a se stesso solamente, cioè fuor d'ogni riguardo di società, come sono tutte le azioni che si riferiscono alla semplice particolar condotta di ciascuno.

61. L' *alterum non laedere* prescrive la rettitudine delle azioni dell'uomo, considerato come socio *nello stato di egual condizione coll'altro*, come avviene nelle convenzioni e nei contratti, ove considerandosi i contraenti

le stato di condizione disuguale coll' altro.

62. Non possiamo formare assiomi più esatti, e più precisi di quei, che ci sono pervenuti dalla filosofia dei giureconsulti Romani, e che per lo appunto riguardano le azioni morali nei tre descritti aspetti. Questi sono: *honeste vivere*, *alterum non laedere*, *suum cuique tribuere*. Il primo appartiene alla *onestà*, e i due seguenti alla *giustizia*.

63. L'*honeste vivere* prescrive la rettitudine delle azioni dell'uomo quanto a se stesso solamente, cioè fuori di ogni riguardo di società.

64. L' *alterum non laedere* prescrive la rettitudine delle azioni dell'uomo considerato come socio *nello stato di ugual condizione coll'altro*, affinchè l'uno non soffra il minimo danno dall'altro.

come soci di egual condizione tra loro, ragion vuole, che niuno di loro soffra il minimo danno dall'altro.

62. Il *suum cuique tribuere* prescrive la rettitudine delle azioni dell' uomo, considerato come socio, ma *nello stato di condizione disuguale coll' altro*, come sono i vicendevoli doveri tra padre, e figlio : tra chi ha dritto di comandare, e chi è obbligato di ubbidire ; insomma ovunque l' uno abbia qualche carattere di superiorità verso dell' altro. In un tale aspetto possiamo anche considerare la condizione disuguale che passa tra l'uomo e l'autor supremo, per cui gli uomini sono obbligati a prestare i loro doveri al sommo autor della natura.

63. Nel general precetto dell' *alterum non laedere* trattandosi di condizione *uguale* tra i soci, la distribuzione dell'utile dee in conseguenza essere *eguale*, e perciò ha luogo la misura aritmetica, cioè il *tantundem*.

64. Nel general precetto del *suum cuique tribuere* trattandosi di condizione *disuguale* tra i soci, ha luogo

65. Il *suum cuique tribuere* prescrive la rettitudine delle azioni dell' uomo considerato come socio, ma *nello stato di condizione disuguale coll'altro*, come sono i vicendevoli doveri tra padre e figlio, e simili. In un tale aspetto dobbiamo altresì considerare la condizione disuguale che passa tra l'uomo, e l'autor supremo.

66. Nel general precetto dell' *alterum non laedere*, trattandosi di condizione *uguale* tra i soci, la distribuzione delle utilità dee in conseguenza essere uguale, e perciò ha luogo la misura aritmetica cioè il *tantundem*.

67. Nel general precetto del *suum cuique tribuere* trattandosi di condizione *disuguale* tra soci, ha luogo la

progressi di tali nazioni per poter distinguere le varie loro etadi, e comprendere insieme col corso naturale delle loro idee le origini e progressi altresì delle umane istituzioni, loro leggi, e costumi, per quanto può bastare per l'esatta intelligenza del dritto delle genti, come distinto da quello di natura.

27. Dunque se una tale impresa, benchè difficilissima, può essere di sua natura superabile, non v'è ragione di predicarla per impossibile per non essersi finora tentata dagli scrittori.

28. Dunque sarà sempre vero, che non si potrà mai trattare con profitto la dottrina del dritto delle genti senza ripeterla dalle origini, e progressi delle umane istituzioni.

29. L'*autorità umana* è il fonte non meno del dritto delle genti, che del mero *civile*.

30. Sotto il nome di dritto mero *civile* debbonsi intendere *le aggiunzioni*, *e detrazioni del dritto di natura, e delle genti. Ius civile est* (dice Ulpiano), *quod*

87. L' *autorità umana* è il fonte non meno del dritto delle genti, che del mero civile.

88. Sotto il nome di dritto mero civile dobbiamo intendere *tutte quelle aggiunzioni, e detrazioni che si fanno al dritto di natura, e delle genti*, come saggiamente

neque in totum a naturali , vel gentium recedit, nec per omnia ei servit : itaque, cum aliquid addimus, vel detrahimus iuri communi , IUS PROPRIUM IDEST CIVILE EFFICIMUS.

31. Quando l'autorità civile prescrivesse ciò che direttamente è contrario al dritto di natura , quel tal precetto non merita il nome di *legge*, come contrario in tutto e per tutto al dettame di ragione , ed in conseguenza non può esser legge fatta per uomini.

32. Quando l'autorità civile prescrive ciò che s'uniforma intieramente al dritto di natura , tal precetto si dovrà chiamare *legge di natura* prescritta anche dall' autorità umana.

33. Quando l'autorità civile prescrive ciò che in qualche parte solamente si scosta dalla rigorosa esattezza del dritto di natura , tal precetto meriterà il vero nome di *legge civile* : *cum ali-*

lo definisce il giureconsulto Ulpiano (1).

89. Quando l'autorità civile prescrive ciò che direttamente si oppone al dritto di natura, quel tal precetto non merita il nome di *legge*, come contrario in tutto e per tutto al dettame di ragione.

90. Quando l'autorità civile prescrive ciò che si uniforma intieramente al dritto di natura : tal precetto si dovrà chiamare *legge di natura* prescritta anche dalla autorità umana.

91. Quando l' autorità civile prescrive ciò che in qualche parte solamente si scosta dal rigore del dritto di natura, o dalla durezza di quello delle genti , tal precetto meriterà il

(1) Ius civile est , quod neque in totum a naturali , vel gentium recedit , nec per omnia ei servit. Itaque cum aliquid addimus, vel detrahimus iuri communi , ius proprium , idest civile efficimus. *L.* 2. *D. de iustitia , et iure.*

quid addimus, vel detrahimus iuri communi, IUS PROPRIUM, IDEST CIVILE EFFICIMUS.

34. Quando l'autorità civile prescrive quello stesso, che trovasi ricevuto per dritto delle genti, tal precetto avrà nome di *legge delle genti*, prescritto anche dalla potestà civile.

35. Dunque tanto è dire *legge mera civile*, quanto è dire *aggiunzione, e detrazione del dritto di natura, o delle genti: cum aliquid addimus, vel detrahimus iuri communi, IUS PROPRIUM, IDEST CIVILE EFFICIMUS.*

36. L' intrinseca ragione, per cui la natura della legge mera civile consiste nell' *aggiunzione*, o *detrazione* della legge di natura, e delle genti è fondata sulla stessa costituzione del genere umano.

37. Non si può ottenere la propagazione, e conservazione del genere umano senza l'istituzione delle società di famiglia, e civili.

38. Non può sussistere, e conservarsi il corpo civile senza determinate leggi, e regolamenti.

vero nome di legge civile.

92. Quando l'autorità civile prescrive quello stesso, che trovasi ricevuto per dritto delle genti, tal precetto avrà nome di legge delle genti confermato dalla potestà civile.

93. Dunque tanto è dire *legge mera civile*, quanto è dire *aggiunzione*, o *detrazione del dritto di natura, e delle genti.*

94. La intrinseca ragione, per cui la natura della legge mera civile consiste in tali *aggiunzioni*, o *detrazioni* della legge di natura e delle genti, nasce dalla naturale costituzione delle società civili.

95. Non si può ottenere la pace, la propagazione, e conservazione del genere umano senza la istituzione delle società di famiglia, e civile.

96. Non può sussistere, nè conservarsi società di famiglia, e molto più civile.

39. A cagione della corrotta nostra natura non possiamo pretendere da una società di uomini, che compongono il corpo civile un' esattezza dl costumi, e di azioni morali intieramente uniformi all'esatto rigore del dritto di natura, senza che il corpo civile si vada a scomporre, e distruggere.

40. Permettersi la dissoluzione de' corpi civili è lo stesso che permettersi la distruzione del genere umano.

41. Dunque per evitare l'ultimo male, qual'è la distruzione del genere umano, e per conservare il corpo civile, bisogna necessariamente ricorrere all' aiuto delle leggi mere civili, le quali coll' *aggiungnere*, o col *detrarre* qualche cosa dal dritto di natura nel tempo stesso che vegghiano per la sussistenza dei corpi civili, ci ottengono il fine della conservazione del genere umano.

42. Quindi è, che sebbene le leggi mere civili non s' uniformino intieramente all'esatto rigore delle particolari leggi naturali, pure

senza determinare leggi, e regolamenti.

97. A cagione della debolezza della nostra natura non possiamo pretendere da una società di uomini, che compongono un corpo civile, una esattezza di costumi, e di azioni morali intieramente uniformi al rigore delle leggi di natura, senza che il corpo civile si vada a scomporre, e distruggere.

98. Permettersi la dissoluzione delle società civili è lo stesso, che permettersi la distruzione del genere umano.

99. Dunque per evitare l'ultimo male, e per conservare i corpi civili, bisogna necessariamente ricorrere all'aiuto delle leggi civili; le quali coll' *aggiugnere*, o col *detrarre* qualche cosa dai due dritti di natura, e delle genti, ci ottengono il fine della conservazione del genere umano.

100. Quindi è, che sebbene le leggi civili non si uniformano intieramente alle particolari leggi naturali, pure sono dirette a quel ge-

sono dirette a quel general principio di natura, che vuole la conservazione del genere umano.

43. La legge civile coll' *aggiungnere*, o *detrarre* qualche cosa dalla legge particolara di natura non intende, e molto meno ha forza di rivocare, riprovare, o riformare il dritto naturale, ch'è di sua natura immutabile, ma solamente di soccorrere al preciso bisogno della sussistenza del corpo civile.

44. Dobbiamo perciò distinguere l'equità *naturale* dalla equità mera *civile*. La *naturale* riconosce l' esatto rigore di retta ragione. La *civile* riguarda la sussistenza del corpo civile, o sia la pubblica utilità nella miglior maniera che si possa ottenere colle *aggiunzioni*, *e detrazioni* delle leggi particolari di natura.

45. L' equità *naturale* è fondata sulla ragione naturale o sia sul rigore del *verum* morale. L'equità *civile* è fondata sulla ragion civile, cioè sulla considerazione della pubblica utilità, e della sussistenza del corpo civile.

46. Tal necessaria diffe-

neral principio di natura, che vuole la conservazione del genere umano. *Salus populi*, disse Cicerone, *suprema lex esto*.

101. Con tali *aggiunzioni*, e *detrazioni* il dritto civile non intende, e molto meno ha forza di rivocare, riprovare, o riformare il dritto naturale, ma solamente di soccorrere al preciso bisogno della sussistenza della società civile.

102. Dobbiamo perciò distinguere la equità *naturale* dalla equità mera *civile*. La naturale riconosce il rigore di retta ragione. La *civile* riguarda la sussistenza del corpo civile nella miglior maniera che si possa ottenere.

103. La equità *naturale* è fondata sulla ragione *naturale*, o sia sul vero morale. La *civile* è fondata sulla considerazione della sussistenza

renza tra equità *naturale*, e *civile* fu avvertita con ammirevole saviezza dai giureconsulti romani. Quindi Ulpiano sull' interpretazione d'un editto del pretore, che conteneva anzi equità naturale, che civile, scrive: *Hæc autem actio, ut Labeo scribit, NATURALEM potius in se, quam CIVILEM habet æquitatem.*

47. Gli stessi giureconsulti romani riconobbero altresì la differenza tra ragion *naturale*, e ragion *civile*, come leggiamo in quel detto: *Nam hoc fieri debere, et CIVILIS, et NATURALIS ratio suadet.*

48. Da queste distinzioni di equità, e di ragioni deriva altresì la differenza, che corre tra le obbligazioni *naturali*, ed obbligazioni *civili*.

49. Per difetto di riflessione nell'essersi trascurate l'esatte nozioni, e distinzioni tra legge e legge, tra equità ed equità, tra ragione e ragione, e tra obbligazione ed obbligazione incontriamo la gran tempesta delle dissensioni, e confusioni nei scrittori di morale, e di giurisprudenza.

del corpo civile. Tali distinzioni di *equità*, e di *ragione*, quanto sono state con ammirevole saviezza avvertite da giureconsulti romani, altrettanto sono state trascurate dai nostri scrittori.

104. Da queste medesime distinzioni di equità, e di ragione deriva altresì la differenza che corre tra le obbligazioni *naturali*, e *civili*.

50. Per la stessa ragione gli scrittori del dritto di natura e delle genti, e tra gli altri Pufendorf, e Barbeyrac trascorsero nel tacciare troppo a torto molti sentimenti de' giureconsulti romani, allorchè ragionando costoro di leggi mere *civili*, di equità *civile*, e di ragione *civile*, pretendono di censurare i loro detti, come non uniformi all'equità naturale, quasichè l'equità civile non fosse distinta dall' equità naturale.

51. Poichè *l'equità di natura* è fondata sul *vero* eterno, perciò le leggi di natura sono invariabili, ed immutabili.

105. Poichè l'equità naturale è fondata sul *vero*, le leggi di natura sono immutabili.

52. Poichè *l'equità civile* è fondata per così dire nel *vero* civile, cioè nella sussistenza e pubblica utilità del corpo civile, perciò le leggi mere civili sono variabili a misura de' vari bisogni, e vicende della società civile.

106. Poichè l'equità civile è fondata sulla sussistenza de' corpi civili, perciò le leggi civili sono variabili a misura de' vari bisogni, e vicende civili.

53. Le leggi civili si scostano più, o meno dall'esatto rigore delle particolari leggi di natura a misura della minore, o maggior cultura delle menti degli uomini, che compongono il corpo civile.

107. Quindi è ancora, che le leggi civili si scostano più o meno dal rigore delle particolari leggi di natura a misura della maggiore o minore cultura delle menti di quei che compongono il corpo civile, come osservismo

54. Le leggi civili riconoscono altresì le loro origini, e progressi a seconda delle stesse origini, e progressi del corpo civile.

55. Per ordinario, e natural corso di vicende umane cominciano le società civili da regolamenti, e costumi rozzi, materiali, e barbari, che nascono dalle grossolane loro idee: ma a misura, che le idee si vanno di tempo in tempo, e di grado in grado assottigliando, e spogliando del materialismo, i costumi, e le leggi si vanno semprepiù avvicinando all'equità naturale.

56. Tale si ravvisa il corso naturale delle nazioni gentili, di cui ci sono pervenute le memorie; tale sopratutto lo troviamo nelle nazioni greche, e nella nazione romana, di cui abbiamo le memorie più sicure; e tale finalmente lo sperimentiamo nelle presenti nazioni.

57. Poichè due, e non più sono i fonti del dritto universale, cioè *ragione* ed *autorità*, ne siegue, che come il *verum* è il fonda-

nelle origini, e progressi di tutte le nazioni.

108. Per ordinario corso di vicende umane comminciano le società civili con regolamenti, e costumi rozzi, materiali, e barbari, che nascono dalle grossolane loro idee; ma poi a misura che le idee si vanno di tempo in tempo, e di grado in grado assottigliando, spogliando dal meterialismo, i costumi, e le leggi si vanno semprepiù avvicinando alla equità naturale.

109. Tale si osserva il corso naturale delle nazioni gentili, di cui ci sono pervenute le memorie; tale sopratutto lo troviamo nelle nazioni greche, e romana; tale finalmente si riconosce nelle nuove nazioni, che sursero in Europa dopo la decadenza dell' impero romano.

mento del dritto di ragione, così il *certum* sarà il fondamento del dritto di autorità, cioè del dritto delle genti, e civile.

58. *Verum*, e *certum* nella originaria significazione latina contengono distinte nozioni. Qualora l'uomo colle forze del proprio suo intendimento apprende perfettamente la cosa percepita, allora dicesi di averne compreso il *verum*, o sia il *reale* della cosa. Ma qualora formasi in lui la persuasione per mezzo della fede che presta altrui, allora comprende il *certo*, e non il *vero* della cosa, inquantochè la di lui coscienza riposa sul detto altrui.

59. Dunque perchè l'uomo nella cognizione del *verum* riposa sul giudizio della propria sua ragione, perciò il *verum* morale, come si disse, è il fondamento del dritto di natura. Al contrario perchè il dritto delle genti e civile nasce dall'autorità, perciò il fondamento di questo dritto sarà il *certum*, inquantochè le determinazioni di un tal *dritto* acquistano forza di leggi dall'autorità, sulla di cui fede dobbiamo riposare, ed ubbidire.

60. Delle leggi, e costumi degli uomini, che vivono nelle società civili, quelle che sono dettate dall'esatto rigore di retta ragione, appartengono al dritto mero di natura; quelle, che derivano dall' istituzione umana trovata uniforme presso le nazioni, si riferiscono propriamente al dritto delle genti; quelle finalmente, che contengono *aggiunzione*, o *detrazione* dal dritto di natura e delle genti, chiamansi leggi mere civili.

61. Chiunque vuol trattare la dottrina del dritto universale dai suoi veri principii, è obbligato in ogni capo di dottrina di riflettere, e distinguere ciò ch' è di dritto di natura da ciò che deriva da umana istituzione, e dal dritto civile, per potersi così distinguere le varie sorte di *dritto*, di *equità*, di *ragione*, e di *obbligazione*.

110. Chiunque vuol trattare la dottrina del dritto universale non può dispensarsi, senza incorrere in manifesti errori, di richiamarla dai suoi veri principii, e di distinguere in ogni articolo particolare, ciò che deesi riferire al dritto di natura da ciò che deriva da umana istituzione delle società di famiglia o sia dal dritto delle genti, e da quello delle società civili. Così potrà distinguere le varie sorte di *dritto*, di *equità*, di *ragione*, e di *obbligazione*.

111. Tutti gli umani doveri debbono essere considerati a seconda dei tre distinti codici di leggi, che compongono la giureprudenza universale.

I lettori di questi estratti non hanno sicuramente mestieri che si entri a ragionare di tale opera del Duni, mostrandosi per essi quanto egli avesse ordinata la mente, come fosse educato ai precetti della più sana filosofia che guarda non le forme ma le idee. Così avendo veduto nel nostro autore uno dei primi ristoratori della storia, uno dei più profondi pensatori dell'età sua, rimane che diciamo alcuna cosa di lui come giureconsulto. Lasciando di par lare delle sue lezioni che non ci sono rimaste a stampa, il suo trattato dei Codicilli pubblicato nel quinto volume di questa edizione, ma che fu la sua prima fatica messa in luce, si distingue dalle opere legali di tutti i suoi contemporanei: di che non è difficile indovinar la ragione. Educato il Duni alla nascente nuova scuola filosofica si assuefece a contemplare le scienze morali nei loro rapporti diretti ed indiretti; e quindi volle considerare il dritto romano non come scienza isolata, ma come strettamente congiunta con la storia e coi tempi che furono alle diverse leggi occasione. Con tali norme ei produsse un trattato insigne e i cui principii avrebber dovuto avere più seguitatori che veramente non ebbero. *Quam ornate*, scriveva il Cirillo di esso, *quam composite, quam subtiliter omnia pertractantur! Iam quantum est Illud quod* §. III. cap. I. *fuse et graviter disputas contra Boehmerum! Locus hic unus commentarioli tui est mihi tantii, ut immania quorumdam volumina, quae hoc tempore in deliciis sunt non faciam tantidem.* Furono e sono ancora taluni giureconsulti i quali, digiuni di storia, ignoranti del progressivo maturarsi dei Romani, delle rivoluzioni dell'impero e delle sue cagioni, aprono la collezione delle leggi romane non ad altro intendendo che a conciliare le discordanze che s' incontrano non raramente fra legge e legge. Le date, le cagioni che nella diversità dei tempi possono aver prodotto costituzioni svariate, queste sono ricerche da lasciare alla curiosità degli archeologi; così il dritto romano è tanto spesso interpretato senza essere inteso; così la filosofia dell'antica legislazione è distrutta dalla recente ignoranza. Quindi non a torto esclamava il Cirillo che la po-

la risposta del Duni al Boemero, formante parte di un breve trattato, valeva meglio che molti volumi, immani di peso ma vuoti di senno.

Perlochè si può concludere che il Duni, sempre nelle sue meditazioni ugualmente profondo, sempre figlio di una filosofia che abbracciava la scienza dell'umanità, dettò opere filosofiche storiche e legali con vedute che allargandosi ad ogni parte dello scibile, lo sollevarono tanto sopra l'intelligenza de' suoi contemporanei, che essi non lo compresero e lo spregiarono, e la sua fama risorse, anzi direi nacque coi tempi nostri (1). E doveva anche in ciò correre la ventura del Vico che si propose a modello, e del quale seguitò gli altissimi principii. Con ciò mi pare di aver detto quanto basta rapporto alle opere del Duni.

Potrà a taluno sembrare straordinario che io mi sia così lungamente trattenuto a parlare di lui in un discorso generale; nè l'osservazione sarebbe del tutto inopportuna. Ma vorrei mi valesse a scusa il ricordarsi che appunto la pubblicazione delle opere sue mi fu occasione al ragionamento e che il nome del Duni manca ad ogni dizionario biografico e giacque troppo lungamente negletto per non destare il desiderio di rivendicarne in ogni maniera la fama.

Non è meno deplorabile la dimenticanza nella quale fu lasciato nell'opera del Niebuhr il Pagano; il quale nei suoi = *Saggi Politici dei principii, progressi e decadenza delle Società* = svolse grandiosamente la *Scienza nuova*, l'allargò, la chiarì, offrendo ai suoi contemporanei la storia del genere umano dettata dal filologo, dal filosofo, dal politico, dal giureconsulto, dal naturalista; il quale considera, medita e studia l'uomo in ogni tempo in ogni condizione, nelle caverne, nelle

---

(1) L'opera *del cittadino e del governo civile di Roma* fu fatta conoscere in Germania da Eisendecher, Heber die Enstehung Entwikelung und Ausbildung des Burgerrechts in altem Rom. 1838.

foreste, nei deserti, nell'isolamento, nella famiglia, nella tribù, nell'aggregazione, nel villaggio, nella città; nello stato di barbarie, di miglioramento, di progresso, di graduale incivilimento; nella benignità e nella fierezza dei climi, nei tempi normali e in quelli delle grandi catastrofi fisiche, nei tempi nei quali cominciarono a costituirsi le grandi nazioni, in quelli del grande incivilimento, in quelli della rinata barbarie, della risorta civiltà, nelle diverse regioni del mondo, in tutte le forme dei governi. Rapida, maschia, vigorosa, la sua narrazione è forte nella eloquenza delle idee; e se l'opera non raggiunge la perfezione, se non va esente da qualche errore, ciò significa che l'umanità cammina per gradi, che il grande fondamento delle scienze storiche non si poteva gittare e stabilire d'un tratto. Nè sul conto del Pagano è da obliare quanto travagliosa e agitata egli menasse la non lunga sua vita, quante cure dedicasse a migliorare la legislazione del suo paese, a salvare la vita di tanti infelici, vittime designate al patibolo. È certo però che, comunque non scevra di mende, l'opera del Pagano fu un nuovo, fu un gran passo della filosofia storica dopo Vico, e che quindi una preterizione come quella del Niebuhr, almeno per i capitoli dedicati alle origini e alla Repubblica di Roma (dimenticando ancora quell'altra giovanile fatica che volle intitolare = *Politicum universae Romanorum nomathesiae examen* =), trova appena scusa nella mancanza di ogni notizia della medesima.

Era ben naturale che il sig. Niebuhr dopo aver preterito, qualunque ne fosse la causa, il Vico, il Duni, il Pagano, dovesse non far motto del Delfico, del Cuoco ed in generale di quella scuola napoletana che troppo ragionevolmente fu detta scuola dei benefattori del genere umano, tanto più che le dottrine storiche di questi due ultimi uomini egregi che tanto furono benemeriti degli studii filosofici ed economici in Italia, non furono che accessoriamente applicate nelle opere loro alla storia di Roma antica, e su questa parte non allar-

garono coll'esame le teorie del caposcuola. Io non mi fermerò a discorrere delle fatiche di costoro, poichè chi è ormai che non conosca in Italia le *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana*, i *Pensieri sull'incertezza ed inutilità della storia*, le *Ricerche sulla semplicità imitativa considerata come il principio fisico della sociabilità della specie e del civilizzamento dei popoli e delle nazioni*, le *Memorie sulla perfettibilità organica considerata come il principio fisico della educazione ec.*, gli *opuscoli sulle origini italiche*, il *Platone in Italia*, le *Rivoluzioni di Napoli* = per non stare a far qui il novero di tanti altri lavori? Non vogliamo dunque sopr'essi a lungo fermarci.

Nel supplire al silenzio del Niebuhr per la storia Romana, io son quasi disceso fino ai giorni nostri. Ora però prima di dire alcuna cosa della rinomata opera del Niebuhr stesso, e di più recenti fatiche che hanno fatto progredire le umane cognizioni sulla vita del primo popolo della terra, l'ordine logico mi chiama ad accennare molti materiali che valsero al Niebuhr ed a quelli che camminarono sulle orme di lui ad edificare più solidamente e più facilmente il nuovo edificio.

Fra le moderne nazioni civili che studiarono profondamente la storia antica di Roma, si distinsero specialmente la Germania, la Francia, l'Inghilterra e l'Italia; darem dunque un cenno dei principali scrittori di esse che si distinsero sull'argomento. Nel secolo passato ottenner lodi specialmente il Fergusson (1), il Texier (2), il Montes-

(1) The history of the progress and termination of the Roman Republic by Ad. Fergusson-London 1783 vol. 3.

(2) Du gouvernement de la République Romaine par A. Ad. de Texier-Hambourg 1796. 3. vol.

quieu(1), il Desbrosses(2), l'Heyne(3), il Mably(4), il Vertot(5), il Ruperti(6), il Mueller(7), il Middleton(8), il de Bury(9), l'Algarotti(10), e il loro esempio fu imitato in seguito dal Levesque(11), dal Wachsmuth(12), dal Lachmann(13),

---

(1) Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains.

(2) Histoire de la république Romaine dans le cours du VII siécle, par Salluste. Dijon 1777 - Suppli con questo lavoro il Desbrosses all'opera di Sallustio, e se eccellenti furono riputate le sue osservazioni, non riuscirono inferiori quelle che a questa fatica aggiunse il signor Schlüter nella sua traduzione tedesca pubblicata nel 1799.

(3) Foedera Carthaginensium cum Romanis super navigatione et mercatura facta.

De Romanorum prudentia in coloniis regendis.

Prolusiones de veterum coloniarum inre eiusque causis.

De foederum ad Romanorum opes imminuendas initorum eventis eorumque causis.

De belli socialis causis et eventu.

Questi trattati si leggono nella raccolta degli opuscoli dell'Heyne il quale scrisse moltissimo sulla storia di Roma.

(4) Observations sur les Romains, Génève 1751.

(5) Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République Romaine - Paris 1796. 6. vol. in 12.

(6) Stemmata gentium romanarum - Goett. 1795.

(7) Bellum Cimbricum - Tigur. 1772 - È un bel saggio giovanile.

(8) Life of Cicero - Dublin 1741.

(9) Histoire de la vie de Iules César - Paris 1758.

(10) Saggio sopra la durata dei Regni dei Re di Roma - (nelle opere tomo terzo).

(11) Histoire critique de la République Romaine par P.Ch.Lévesque - Paris 1807. 3. vol.

Doutes, conjectures et discussions sur différens points de l'histoire Romaine (nelle memorie dell'istituto di Francia).

(12) Récherches sur l'histoire ancienne de l'Empire Romain par Wachsmuth - Halle 1809 (tedesco). Si scosta affatto dal Niebuhr.

(13) Commentatio de fontibus T.Livii in prima historiarum decade - Gottingae 1821 (dissertazione premiata).

dallo Schulze (1), dal Hegewisch (2), dall'Heeren (3), dal Wieland (4), dal Meissner (5), dall'Hooke (6), dal Naudet (7), dallo Schlegel (8), dal Creuzer (9). Nè solo la storia propriamente detta ebbe questi ed altri valentissimi illustratori, ma tutti gli altri rami ed elementi, tutte le istituzioni furono scopo agli studi di moltissimi. Alla finanza e alla economia dei Romani volsero le loro cure il Burmanno (10), il Bosse (11), l'Hegewisch (12), il

---

(1) Lutte de la démocratie et de l'aristocratie à Rome, ou histoire Romaine depuis l'expulsion de Tarquin, jusq'à l'élection du premier consul plébéien, par Chr. F. Schulz - Altenburg 1802 (tedesco). È il trattato facilmente più dotto più profondo e più esteso su questa parte della storia Romana

(2) Histoire des troubles des Gracques par D. H. Hegewisch - Altona 1801, (tedesco).

De fontibus et auctoritate vitarum Plutarchi - Gottingae 1820.

(3) Histoire de la révolution des Gracques 1803. (tedesco).

(4) Récueil des lettres de M. Tullius Cicéron, traduites en allemand, et distribuées par ordre cronologique par C. M. Wieland. - Zurich 1808.

Questo, per l'età a cui si riferisce, è uno dei più perfetti lavori e val meglio di ogni storia.

(5) Vie de C. Julius Caesar, par R. G. Meissner, continuée par I. ch. Le Haken 1811. (tedesco).

(6) Discours et réflexions critiques sur l'histoire et le gouvernement de l'ancienne Rome - Paris 1834.

(7) Intorno all'istruzione pubblica presso gli antichi e specialmente presso i Romani.

(8) Negli annali letterarii di Eidelberga. Adottò quasi sempre le opinioni del Niebuhr.

(9) Abriss der Roemischen Antiquitaeten - Lipsia 1824. - Ogni capitolo di quest'opera offre una serie d'altre opere a consultarsi in proposito, poi una serie di quesiti, indicando succintamente le risposte, e lasciando che fra le varie scelga il lettore.

(10) Vectigalia populi Romani - Leiden 1734.

(11) Esquisse de l'état des finances de l'Empire romain, par K. Bosse-Brunswick 1803 - (tedesco).

(12) Essai sur les finances des Romains, par D. H. Hegewisch - Altona 1804 - (tedesco).

Boeckh (1), il Dureau de la Malle (2) fra gli altri; ad illustrare i costumi e la vita privata dei Romani si dedicarono specialmente il Meierotto (3), il Boettiger (4), il Becker (5), il Macaulay (6), il Bulwer (7), il Meiners (8), il Sismondi (9). Nè la giurisprudenza restò negletta, essendo assai celebrate le opere del Gravina (10), dell'Hoffmann (11), dell'Eineccio (12), del Brunqoell (13), del Bach (14), del Terrasson (15), del De Selchow (16), del

---

(1) Metrologische Untersuchungenueber Gewicht Muenzfuesse und Maasse des Alterthums in ihrem Zusammenhang - Berlin 1838.

(2) Economie politique des Romains - Paris 1840 vol. 2. È l'opera più importante che abbia mai veduto la luce su questa materia.

(3) Mœurs et maniére de vivre des Romains aux diffèrentes époques de la Republique - Berlin 1775 (tedesco).

(4) Sabine, ou matinée d'une riche dame romaine à sa toilette, par C. A. Boettiger - Leipsic 1806 (tedesco e tradotto).

(5) Gallus, Roemische Scenen aus der Zeit des Augustus, von A. W. Becker - Leipzig 1838.

(6) Lays of the ancient Rome - L'autore ispirandosi nei più eroici fatti dell'antica Roma, si è sforzato a celebrarli con canti che dipingono i tempi che videro quegli avvenimenti.

(7) L'ultimo giorno di Pompei (inglese e tradotto).

(8) Histoire de la décadence des moeurs et de la constitution des Romains, par D. Meiners - Leipsic 1782 (tedesco).

(9) Iulia Severa ou l'an quatre cent quatre-vingt douze par I. C. L. Simonde de Sismondi - Paris 1822. Chez Treuttel et Wuertz.

(10) Origines iuris civilis, 1701.

(11) Historia iuris Romano - Iustinianei - Lipsiao 1718 - 1726 - 2. vol.

(12) Antiquitatum romanarum iurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem institutionum digestum - Ala 1719.

Id. Historia iuris civilis Romani ac Germanici - Ala 1733.

(13) Historia iuris Romano-Germanici - Iena 1727.

(14) Historia iurisprudentiae Romanae - Lipsiae 1754.

(15) Histoire de la Jurisprudence Romaine - Parigi 1750.

(16) Elementa iuris romani anteiustinianei - Gottingae 1778.

Guenther (1), dell' Hugo (2), del Saint Prix (3), del Macieowski (4), dello Schweppe (5), dello Spangenberg (6), dello Zimmern (7), dell'Hopfensack (8), dell'Eisendecher (9), dell'Holtio (10), del Walter (11), del Savigny (12). Inoltre la giurisprudenza ebbe incremento grandissimo nelle scoperte del Mai, del Vesme, e del Peyron; e crebber più sempre questi nobilissimi studii in Francia e in Germania, alimentati da due giornali nei quali misero mano uomini valentissimi (13). Il Pardessus poi (14)

---

(1) Historia Iuris Romani - Helmstedt 1798.

(2) Lehrbuch der Geschichte des Rechts - Berlino 1790. Poi col titolo di = Lehrbuch der G. des Roemischer Rechts = nel 1799: indi ampliato nel 1806, 1810, 1815, 1818, aggiungendovi *Bis auf Iustinian.* poi con nuovi cambiamenti nel 1832 - 2. vol. in ottavo.

(3) Hist. du droit romain - Parigi 1821.

(4) Hist. Iuris Romani, o Principiorum iuris Romani - Varsavia 1820.

(5) Storia e antichità del dritto Romano - Gottinga 1822, poi con note di Ch. Aug. Grüngler nel 1832 (tedesco).

(6) Iuris Romani tabulae negotiorum solemnium, modo in aere, modo in marmore, modo in charta superstites - Lipsia 1821.

Id. Antiquitatis romanae monumenta legalia extra libros iuris Romani sparsa - Berolini 1830.

(7) Storia del dritto privato fino a Ginstiniano - Eidelberga 1826 - 3. vol. (tedesco).

(8) Dritto pubblico de' sudditi romani - Duesseldorf 1829 (tedesco).

(9) Dell'origine e progresso del dritto de' cittadini a Roma, con prefazione di Heeren - Amburgo 1829 (tedesco).

(10) Hist. iuris romani lineamenta - Leodio 1830.

(11) Storia del dritto romano fino a Giustiniano - Bonna 1834 - Il primo volume contiene la storia della costituzione (tedesco).

(12) Eichhorn ecc. Giornale per la giurisprudenza storica.

Histoire du droit Romain au moyen age - Heidelberg 1815 (vol. primo); tradotta in francese con una introduzione di Carlo Guenoux - Parigi 1830. È una delle opere più profonde che abbia prodotto la Germania in questi tempi.

(13) Themis o Biblioteca del Giureconsulto: fatica compilata da varii professori, magistrati, avvocati ecc. Parigi 1819 - 1826.

Museo del Reno per la giurisprudenza - Bonna 1827 - 1835.

(14) Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle,

perchè la storia del dritto antico si congiungesse con quello delle età di mezzo, raccolse in sei grossi volumi le leggi tutte antiche e moderne che si riferiscono a commercio marittimo e che furono promulgate specialmente in Europa dagli Imperi o dalle città fino all'anno 1700; collezione che non si potrà mai raccomandare abbastanza agli studiosi.

Le nuove scoperte e gli studi archeologici hanno pure contribuito non poco alla migliore intelligenza della storia romana, e riordinato la cronologia rivendicando nomi illustri, e illustrando gli avvenimenti. I fasti capitolini accresciuti da nuovi trovati e studiati da quel Varrone novello chè è Bartolommeo Borghesi, i diplomi militari, i monumenti consolari, le monete ed altre mille memorie, furono soccorsi potentissimi, oggi che l'archeologia è rientrata nei suoi legittimi dritti ed è considerata come il sussidio e la dimostrazione della storia. E questi aiuti vanno ogni giorno crescendo; e prova ne sia il frammento di antica cronaca romana rinvenuto non ha molto in Roma e contenente preziose indicazioni cronologiche di avvenimenti che si rapportano all'Italia, all'Egitto, alla Persia, alla Grecia (1).

---

dédiée au Roi par I. M. Pardessus, conseiller à la cour de cassation, professeur de droit commercial à la faculté de Paris ec. Paris 1828 ad 1840 - vol. 6. l'ultimo de' quali è stato pubblicato recentemente.

(1) Il più cospicuo fra i monumenti epigrafici usciti recentemente dal suolo e di cui è stato arricchito il museo capitolino. si è quello di un singolarissimo frammento di una cronaca greca, la quale, se intera ci fosse pervenuta, potrebbe reputarsi il più interessante documento storico che mái sia comparso fra le antiche lapide.

Esso consiste in un piccolo avanzo di una lastra di marmo coralitico, che i marmorari chiamano palombino, dove da un lato sono scolpite a basso rilievo alcune figure di soldati e cavalli, dall'altro rimangono le parti di due colonne di scrittura greca di caratteri minutissimi, e conformi a quelli della famosa tavola iliaca, che possiede il museo stesso. Leggonsi ivi registrate alcune delle epoche dei fatti più interessanti della cronologia antica, relativa alla Storia greca,

Così tutto concorse ad un progresso rapidissimo della storia nostra, e gli studi adoperati nei varii periodi, nelle parti diverse, furono come rami che si uniscono al tronco e con esso compongono il tutto.

---

egizia, persiana e romana. Si scorge dal metodo tenuto dal compilatore di questa cronaca, e dal meschino brano che ne avanza, che essa doveva forse nella sua integrità essere composta di tre colonne di scrittura, e che la totale grandezza della lastra di marmo desunta dalla poca spessezza e dalla fragilità della materia, non doveva eccedere che di poco la misura di un palmo di larghezza, e poco meno di altezza, e sembra che l'idea di chi la compose fosse quella che servir dovesse come di una tavola sinottica, dove si contenessero cronologicamente disposti tutti i principali e più famosi avvenimenti della antica Storia universale, per uso forse ed ammaestramento di un qualche nobile giovanetto.

Ciò che presenta poi di singolare codesta cronaca, e che la pone al di sopra della famosa cronaca di Paros, ossia ai celebri marmi Arundelliani, si è che dove quelli hanno registrati avvenimenti la più gran parte dell'epoca mitologica ed eroica, ed ogni epoca non ha che un solo avvenimento, questa nostra cronaca per lo contrario quasi ad ogni epoca conta più fatti, e talvolta sino a quattro o cinque, e gli avvenimenti stessi sono tutti storici, ed alcuni di questi sono atti a chiarire diversi punti di storia sino ad ora controversi o non ben definiti.

L'epoca in cui fu scritta la cronaca, e forse anche consegnata al marmo, appare certa da una data in cui si contano gli anni decorsi da una certa epoca di un avvenimento sino all'anno presente, per cui viene a conoscersi che questo si fu il secondo dell'imperio di Tiberio, cioè l'A. 16. dell'era nostra.

Mentre trattava con vera soddisfazione l'acquisto di questo prezioso cimelio pel museo, e i signori Conservatori di Roma annuivano a questa mia proposizione, il monumento era per somma ventura fra le mani del Rev. Padre Gio. Pietro Secchi della Compagnia di Gesù filologo di fama universale, il quale, avendone per il primo riconosciuta l'importanza, ed assicuratane a gran fatica la lezione ed i supplementi, come da rapporto fattone in adunanza ordinaria del nostro istituto archeologico, mi richiese di poterne egli stesso intraprendere l'illustrazione, ed io tanto più volentieri accondiscesi all'inchiesta del mio ottimo amico, sia per l'amicizia che ad esso mi lega, sia per la giusta stima in cui tengo a pari universale la dottrina sua, per cui non potrebbe per

Noi vogliamo prevenire una critica. Ci si dirà che le opere ricordate sono appena una piccola parte del gran patrimonio storico-bibliografico di Roma. Noi bene il sappiamo, e basterebbe a dimostrarlo il solo prospetto della *Biblioteca Romana* dato dal sig. G. Julius; ma nostro intendimento fu di ritornare alla memoria dei lettori quelle opere che ci parvero avere in generale o in particolare aggrandito le vedute e fatto progredire la storia romana; e qui pure il fatto può non avere risposto al buon volere dello scrittore il quale ha forse ignorato la esistenza o l' importanza chi sa di quanti lavori, non avendo egli lo stupido orgoglio che fa credere a tanti di tutto sapere: è dunque mestieri, quando

---

certo questo monumento avere giammai un più diligente e dotto illustratore.

Intanto per anticipare al pubblico in qualche modo il piacere di conoscere il contenuto della suddetta cronaca, sottoporrò la brave notizia che di questo marmo dettò lo stesso Rev. Padre Secchi a mia istanza, acciò si abbia da questa una caparra dell'importanza sua.

« Il frammento che ci è pervenuto di questa cronaca, ha due colonne, nella prima delle quali compariscono otto date di avvenimenti di storia romana, ma sei sole fra queste hanno il testo greco, o tanto che sia suscettivo di supplemento: nella seconda all'opposto ne abbiamo tredici d'avvenimenti di storia greca o peregrina, ed anche qui tre sole date mancano del testo; le altre o l'hanno intero o facile a supplirsi. Si lascia il computo degli anni per non entrare per ora in lunghe questioni cronologiche.

« I fatti di storia romana contenuti nella prima colonna sono questi: I. Il ritorno in Egitto di Tolomeo Filometore detto *Fiscone*, o *Panciuto* ristabilito nel regno dai Romani. II. L'espugnaziona d'Ostia: l'assedio di Roma e l'uccisione del console Gneo Ottavio per opera di Mario il vecchio; l'espugnazione d'Atene fatta da Silla. III. La vittoria di Cajo Fimbria sopra Mitridate a Cizico: l'espugnazione d'Ilio fatta dallo stesso: la sua morte mentre era stretto da Silla: la pace di Mitridate con Silla: il ritorno di Filopatore nel regno di Bitinia: e quello di Ariobarzane nel regno di Cappadocia. IV. La vittoria di Silla sopra Norbano a Capua; e l'uc-

ciò sia, di avere per iscusato chi fece quanto era in lui. Ora torniamo al Niebuhr.

Notammo in esso le mende e l'oblio troppo facile di quegli illustri scrittori di storia che la miglior gloria dell'Italia formarono; ma ora, ad esser giusti, ci fa mestieri confessare come per lui solo gli estinti studi di Romana critica a nuova luce ritornassero in un' epoca nella quale erano obliati al punto da parere che egli ne fosse il primo istitutore. E per verità quest'insigne filologo nelle sue opere unisce pregi sì grandi che meritamente lo fanno sedere in cima a tanti altri scrittori di storia romana e di critica. Nè altri agevolmente troveresti che ad un tempo una sì profonda cognizione, una sì diligente ed accurata disquisizione dei classici

---

cisione del console Mario il giovane nella battaglia di Preneste. V. La creazione di Silla in Dittatore a Roma. VI. Per quanto pare, la nuova cacciata di Tolomeo Fiscone dal suo regno di Egitto.

« I fatti di storia greca o peregrina contenuti nella seconda colonna, sono i seguenti: I. Venuta di Anacarsi in Atene. II. Regno di Creso in Lidia, III. Epoca dei sette sapienti. IV. Tirannia di Pisistrato in Atene e morte di Esopo a Delfo. V. Sconfitta e cattura di Creso fatta da Ciro. VI. Conquista dell'Egitto fatta da Cambise: e peregrinazione di Pitagora. VII, Morte del tiranno Ipparco per opera di Armodio e di Aristogitone: spedizione di Dario contro gli Sciti pel Bosforo Cimmerio. VIII. Spedizione di Serse contro la Grecia, e vittoria navale di Temistocle a Salamina. IX. Epoca dei filosofi Socrate, Eraclito d'Efeso, Anassimandro, Parmenide e Zenone. X. Guerra del Peloponneso e storia di Tucidide. XI. Assedio e presa di Roma fatta dai Galli.

« Dalla data della dittatura di Silla, da cui lo scrittore della cronaca dice esser decorsi 97 anni fino all'anno in che scriveva, si argomenta chiaramente che la cronaca fu scritta nel secondo anno dell' impero di Tiberio ».

(*Nota del* Marchese Giuseppe Melchiorri *Presidente del Museo Capitolino*, *tratta dal* Saggiatore *giornale romano*, *compilato da Achille Gennarelli e Paolo Mazio*, tomo I. pag. 264 al 268).

antichi, congiunga a tanta arditezza di pensiero a tanta libertà di concetto; altri che in grado più eminente i pregi dell'erudito e quelli dell'uomo di genio in se accolga ad un tempo.

Il Niebuhr ha volgarmente voce di avere distrutto e roversciato tutta la storia romana; pure le leggende tradizionali che la compongono nelle memorie degli scrittori, comecchè sì piacevoli e poetiche erano già cadute da gran tempo per opera dei migliori critici, nè avrebbero potuto durare contro l'esame anche meno profondo della moderna scienza. È anzi del Niebuhr gloria singolare l'aver posto mano a rialzare sopra quei rottami tale e sì saldo edifizio che contro gli urti di qualsiasi più violento attacco starà. Non è più la storia romana un palagio adorno di soprannaturali meraviglie, simile ai castelli incantati usciti dalla imaginazione dei poeti, o una di quelle città d'oro e di gemme inventate dai favoleggiatori delle prime americane scoperte; è un edifizio grave, severo e così fermo e solido da bastare alla venerazione dei più tardi nepoti.

Il Niebuhr fu il primo che intravide e addimostrò la dualità primitiva di Roma; il primo che profondamente considerò l'intervento della terza tribù, comecchè per avventura andasse errato in molte deduzioni che a quella si riferiscono; il primo che meglio formulasse la separazione del Comune dal Patriziato e ne tracciasse con tanto studio con tanta diligenza la lotta, che per poco ti sembra aggirarti nelle memorie della storia contemporanea. Il Niebuhr, scorto dal lume di sua filosofia procede oltre ardito e con tale sicurezza da lasciarsi indietro non solo ogni via calcata innanzi di lui, ma taluna volta, coll'addentrarsi di troppo, da perdere ogni orma ogni vestigio che la stessa critica gli segnava. Così avviene, sebben raramente, che taluno dei suoi racconti somigli più presto ad una divinazione, ad un vaticinio, che a storica prospettiva; al che s'aggiunge la maledizione dello stile; talvolta sì involuto

e sì tenebroso da disgradare quello del Vico, da rendere imagine dei responsi degli oracoli antichi.

A supplire ai difetti e alle lacune del Niebuhr dette opera l'Arnold, inglese, dettando una storia Romana. Egli è amabile, piacevole, facile, narra con grazia, descrive spontaneo ed evidente fino a rendere popolari i concetti del Niebuhr, accomodandoli alla universale intelligenza. L'Arnold corresse taluno degli errori del Niebuhr, e sulla qualità e natura della terza tribù; sui Luceri, adottò e con molta critica e dottrina difese l'opinione di loro etrusca origine, che proposta dal Niebuhr era stata poi da esso stesso in mal punto e senza ragione abbandonata. Il Niebuhr, colto dalla morte, non potè portare a fine il suo stupendo lavoro, che condusse fino alla guerra punica o in quel torno, poichè di lui rimase pure un capitolo nel quale la descrive, benchè non in tutto emendato. L'Arnold giunse con la sua opera quasi fino al termine della seconda guerra punica con una chiarezza e con una eleganza da rendere tanto più grave e dolorosa la perdita di lui per la scienza e per la storia. Pare quasi fatale che a niuno sia dato recare un termine a quel lavoro! A render però meno grave questo disastro è da notare come esistano vari articoli pubblicati già prima dall'Arnold nella *Metropolitan Enciclopaedia* che a quel difetto in qualche parte riparano; e come venissero del pari pubblicati in Inghilterra per cura di Leonardo Schmitz due altri volumi di storia del Niebuhr, che accolgono le lezioni di lui, comecchè in compendio, fino alla divisione dell'Impero. E qui a lode del vero mi gode l'animo in dichiarare di aver trovato in queste lezioni come l'illustre scrittore riempisse qualcuna di quelle omissioni delle quali superiormente il rampognai, e come per ciò stesso possa entrare nel leggitore la speranza che nel seguito dell'incompiuto lavoro egli avrebbe a ciascuno renduto il dovere; sebbene però ne duoi ancora il dolore in vedere come innominati anche in quelle lezioni, fra gli altri, rimangano Vico, Pagano e Duni.

Ma nel parlare di coloro che tanta illustrazione portarono nella storia Romana, tornerà bene opportuno toccare la più importante, tra tutte le questioni, quella che è come il fondamento della nuova dottrina. La parte filosofica la parte vitale della Romana storia è la civile, quella delle istituzioni che fecero grandeggiare a sì alto segno quella repubblica; ed essa si racchiude quasi tutta nelle rivoluzioni civili, nelle lotte fra il patriziato e la plebe, fra i signori ed il Comune. Ma quale era l'origine, quale è il titolo al quale riattaccavasi, d'onde aveva origine il loro diverso diritto? La questione è tutta qui; e dove possa essere risoluta, la storia Romana sarà spiegata.

Il Vico che non istudiò a dovere la vita del genere umano nelle grandi rivoluzioni, nelle grandi catastrofi del medio evo, ebbe manco di conoscenze preziosissime al perfezionamento della sua *Scienza nuova*. Quindi non potè assegnare le cagioni certissime ed immutabili di tanti fatti che gli si paravano innanzi nello svolgimento delle romane vicende, e dei quali le migrazioni, le rivoluzioni e le lotte del medio evo gli avrebbero pôrto esempi tanti, da farne cardine alle deduzioni le più sicure. Quindi è che, secondo che comportava la scienza dei suoi tempi, non intravide in Roma che un sol popolo, una sola stirpe; e considerando come gli auspicii solo per ultimo fossero ai plebei comunicati, così in essi e nel privilegio che i soli patrizii ne ebbero, racchiuse per questa parte il suo sistema. E fu certo opera mirabile; nella quale fu seguito con più ampio patrimonio di chiarezza e di critica dal nostro Duni, dal Pagano e dalla scuola italiana che Napoletana ancora fu detta dal valore e dal numero di coloro che nel reame di Napoli la coltivarono. Ma perchè gli auspicii eran privilegio dei patrizi, e come potè avvenire che una porzione del popolo romano possedesse esclusivamente una religione? E perchè mentre il patriziato ritenne tanti privilegii oltre quello degli auspicii, combattendoli alla plebe, solo di quest'ultimo si facesse

scudo in modo da farne dipendere la esistenza della casta? E d'ond'è che la plebe non mosse mai lamento di quella usurpazione? E perchè ciò solamente in Roma avveravasi?

A queste e ad altre obbiezioni male il sistema del Vico soddisfa. Fu molto l'aver chiamato l'attenzione del mondo sopra un fatto gravissimo sul quale troppo leggermente erano passati filosofi e storici; ma faceva inoltre mestieri penetrare nella ragione intima del fatto stesso e trovarne e svolgerne le cause. Non sospettò il Vico che in Roma potessero accogliersi più stirpi in conseguenza di rivolgimenti o di conquiste, e che la diversa loro origine e religione, e la condizione eccezionale delle une innanzi alle altre potessero ingenerare le lotte delle quali fu teatro per secoli l'eterna città.

Il Niebuhr intravide queste differenze le quali nel suo sistema potrebbero recarsi a fondamento di distinzione fra le diverse tribù primitive, i Ramneti, i Tizii, i Luceri. Ma nel sistema del Niebuhr e in quello dell'Arnold, se non i Luceri, i Ramneti sono *omogenetici*, latini tutti, tutti di Alba venuti o dalle altre terre latine. Ma come allora spiegare la differenza dei diritti fra patrizio e plebeo, come tutte le lotte, e la diversità primitiva di istituzioni, di religione, d'indole fra di loro? Il Niebuhr accumula dei fatti, egli e l'Arnold raccontano avvenimenti, ma niun concetto sta in fondo alla loro dottrina, nessuna vera spiegazione, neppure quell'una che la sublime intelligenza del Vico avea messa innanzi come logica necessità d'un sistema.

All'Arnold troppo presto mancato ai viventi, e alla imperfezione delle sue dottrine non supplì a dovere il Goettling nell'opera ultimamente pubblicata. (*Geschichte der Röemischen Verffulsung*). Diligente, esatto nei documenti citati, acuto nelle investigazioni e nella evidenza che cerca indurre nei fatti, illustra, corregge spesso e notomizza, per dir così, il sistema del Niebuhr; e cammina francamente più oltre facendo servire la legislazione alla storia e seguendo l'una e l'altra d'un passo; e la storia

di Roma primitiva legando con quella delle tribù e dei popoli che la circondavano, e traendone conseguenze per le quali il buio di que' tempi mirabilmente s'illustra. La luce che il Goettling portò nella storia con lo studio profondo della legislazione, e viceversa, ci fè sempre meglio vedere quanto giovi il non preterir nulla di quello che ci resta delle prische memorie, il saperne trarre le conseguenze che la filosofia della storia dimostra irrecusabili e certe: ma è pur sempre vero che anche in quest'opera la questione capitale delle differenze di origine nelle genti romane non fu nè compresa, nè svolta.

Molto meno lo fu dal Michelet, traduttore e commentatore di Vico; poichè egli, mentre per una parte nella sua storia romana arricchisce di belle osservazioni la critica, dall'altra spinge la divinazione a tali sogni da screditare presso i meno veggenti le mirabili prove e fatiche degli altri.

Il Mueller nella sua *storia degli Etruschi* toccò e trattò meglio che ogni altro quel periodo della storia Romana che abbraccia gli ultimi tre Rè; epoca nella quale l'elemento etrusco prevalse di gran lunga in Roma; svolse magistralmente la costituzione di Servio Tullo, e mise a vedere come con la caduta dell'ultimo Rè fossero rovesciate in Roma per una grande rivoluzione tutte le antiche istituzioni con le quali l'Etruria si era diffusa ed allargata in Italia. Sebbene però le osservazioni del Mueller abbiano meritato ed ottenuto grandissimo onore, pure esse, per quello che riferiscesi alla Romana istoria, non escono dai limiti di una monografia che abbraccia troppo piccola parte di una grand'era. Però non è a dissimulare come le sapienti ricerche del valoroso Alemanno dovessero non poco servire a chi avesse a svolgere ed applicare a Roma antica la teoria e le luminose conseguenze della diversità delle razze.

E par quasi incredibile che mentre questa diversità fu intravveduta da tanti che studiarono in che fra loro si differenziassero quelle tre antiche tribù che si de-

nominarono nei Ramneti, nei Tiziensi, e nei Luceri, niuno colpisse nel segno, niuno spiegasse con la varietà delle razze e delle origini quei fatti e quelle lotte che alla filosofia della storia ed ai suoi eterni ed immutabili principii si presentano come naturali conseguenze di quella condizione sociale.

V'è dunque ancora ubertosa messe da mietere su questo campo della storia Romana non essendo piccola la lacuna lasciata da quei famosi, dei quali o converrebbe credere che fosse falsa la dottrina, o che difettasse di raffronti e di fatti, se non si volesse pensare che la storia del popolo Romano e la vita di esso procedesse per vie eccezionali, e fuori di quell'ordine eterno che il dito della provvidenza ha segnato all'umanità: il che è fuori di ragione. E troveremo infatti che le genti romane, costituite di elementi difformi e di razze diverse a grado a grado subirono, come tutte le altre nelle medesime circostanze travolte, i rivolgimenti e gli svolgimenti che si informano ed unificano nell'aristocrazia, nella feudalità, nella democrazia, alle quali si riattaccano le lotte dei privilegi e della emancipazione.

E qui ci gode l'animo di potere annunziare che facilmente e presto uscirà da Roma stessa un lavoro sull'antica sua storia, che mentre provvederà ad un difetto che ne turba tutta la sostanza, cancellerà una vergogna che ci pesava nell'anima, quella voglio dire della noncuranza in cui qui si viveva di tutti questi studii; noncuranza la quale era tale che in opere a questi recentissimi tempi stampate da uomini di fama e coperti di titoli e di diplomi accademici, con una semplicità da farci apparire retrogradi di cinque secoli, si designava seriamente Telegono come fondatore del Tuscolo, si facevano parlare le vacche, e si rimettevano innanzi con istorica gravità le antiche leggende nella loro nativa verginità; quasichè la filologia e la filosofia non si fossero da un secolo sforzate in Europa a sceverare il vero dal falso nelle più antiche memorie,

quasichè dovesse ancora decorrere gran tempo prima di poter muovere nella critica i primi passi. Or prima di dire alcuna cosa di questo lavoro che, come ne giova sperare, vedrà presto la luce, accennerò fuggevolmente, come la deplorabile condizione del criticismo storico in Roma amaramente dolesse ai non molti che pure si sforzavano a tenersi al giorno del rapido avanzare della critica filologica, e di accompagnarne i progressi. E come le medesime inclinazioni, uguali studii, e lo stesso desiderio del bene ravvicina facilmente i volonterosi, varii di essi presto s'intesero e si unirono, sciente il Governo, in società storica, sia per avere eccitamento a fare, sia per comunicarsi gli studii scambievoli, sia per promuoverli.

E il tentativo ebbe felicissima riuscita; perciocchè primamente essendomi io arrischiato a presentare all' Accademia Romana di Archeologia un lavoro avente a fondamento le dottrine della filosofia storica e che versava sulla moneta sulle arti e sulla civiltà dell'Italia primitiva, ottenni successo pienissimo col premio che fu aggiudicato a quell'opera; e così il voto della più distinta aggregazione dello Stato venne ad invigorire i nostri sforzi(1). In breve il suffragio della più eletta parte di Roma ci fece sicuri di riuscir pienamente e ci potemmo confortare della speranza che il nostro paese con la sua svegliatezza compenserebbe presto il tempo perduto, e si metterebbe a livello delle più studiose città dell'Europa. Troppe fortunose vicende, troppe sventure ci hanno divertito dall'intrapreso cammino più tardi, e ci hanno impedito di incarnare il progetto della gran-

(1) La moneta primitiva e i monumenti dell'Italia antica messi in rapporto cronologico e ravvicinati alle opere d'arte delle altre nazioni civili dell'antichità per dedurre onde fosse l'origine ed il progresso delle arti e dell'incivilimento, opera del dottore Achille Gennarelli coronata dalla pontificia accademia Romana di Archeologia. Roma 1842.

diosa impresa della pubblicazione degli Scrittori delle cose Italiane (1)! Fra coloro che più indefessi si mostrarono a promuovere lo scopo di quella società, è da noverare l'autore di molte applaudite lezioni sulla storia Romana, lezioni che, come dissi di sopra, diverranno fra non molto pubblico patrimonio col mezzo della stampa, e che suppliranno molti vuoti e correggeranno molti errori nei quali vedemmo essere incorsi gli scrittori della Romana storia. Essendo quel mio collega ed amico incerto ancora sull'apporre il suo nome nella prima edizione del suo lavoro, in aspettazione forse del giudizio di Europa su di esso, io rispetterò la sua modestia, accennando solo in poche linee le sue vedute e dottrine sull'argomento di cui stavamo occupandoci. Nel sistema del mio collega il patriziato è di altra stirpe di altra razza da quella della plebe: è per la conquista che esso se ne fa prima dominatore, poi superiore, poi compagno fino alla perfetta confusione delle due nazioni, vale a dire dei conquistatori e dei conquistati in una sola società che non ha più che una aristocrazia di nome, una timocrazia di fatto. Allora bene si spiega come la religione, le istituzioni, l'incivilimento, tutto infine esser dovesse sulle prime diverso fra tribù d'altra origine e d'altra razza: e come il loro progressivo avvicinarsi, l'accumunarsi a poco a poco, l'unirsi in fine e il perdersi insieme, costituir dovesse un popolo solo. Ecco per l'osservatore filosofo tutto lo sviluppamento della Romana istoria, sviluppamento però che richiede l'esame severissimo di ogni tradizione, di ogni leggenda, di ogni avvenimento perchè lucidamente apparisca come ogni parte della storia stessa cospiri e concorra a sostenere la verità e la giustezza dell' applicata dottrina. Nè l' investigazione universale mancò nel lavoro di che parliamo.

(1) Vedi *Saggiatore*, anno primo vol. I. pag. 108 e seg.

Ma io non debbo entrar giudice di un'opera che non ha visto ancora la luce: non posso però lasciare inosservato che essa ha il vantaggio di succedere alle fatiche di tanti e di giovarsi degli studii e della esperienza di tutti; che mentre Vico era primo ad aprire una strada non ancora calcata, dopo lui la filosofia storica si è allargata alla meditazione di tutto il genere umano; che perciò l'opera che accenniamo avrà questo di speciale, di aver ragione di tutte le recenti cognizioni e scoperte e di tener conto della storia di tutti i popoli moderni, per farne alla Romana raffronto. Così questa rientra allora nel sistema universale delle scienze storiche, e la storia della civiltà romana non è più che un capitolo della storia ideale eterna dell'Umanità.

9. Prima di chiudere questo lungo paragrafo dedicato alla storia Romana, io non debbo omettere come gli studiosi di questo importantissimo ramo dell'umano sapere, troveranno tutti i materiali che possono esser fondamento alle loro ricerche generali o speciali nella *Biblioteca Romana* del sig. G. Julius, e della quale i lettori ci sapranno grado di riprodurre il prospetto ordinativo (1), vedendo come per la prima volta tutto

(1)

BIBLIOTHECA ROMANA

PRAEMITTENDA

Cap. 1. Index libror. bibliographicor. qui in usum Bibl. Rom. adhibiti sunt.

« 2. Index libror. bibliographicor. qui specialiter ad Romam Romanaque spectant.

« 3. Ephemeridarum recensus, 1) Romae editarum, 2) aliarum quae dissertationes res Romanas spectantes exhibent.

LIBER I.

RES PHISICAE

Cap. 1. De iis quae in universum ad terrae solique naturam pertinent.

« 2. De altitudinum demensionibus aliisque geometricis et rebus astronomicis.

quello che forma veramente la storia di un popolo si presenti alla scienza moderna disposto in modo che

---

Cap. 3. De coeli natura, et salubritate et pestilenti adspiratione (quae dicitur = Aria cattiva =).

« 4. Mineralogica.

LIBER II.

HISTORIA ROMANA

Cap. 1. Historia Romana universalis. 1) Fontium collectiones. 2) Subsidia geographica et chronologica. 3) Opera quae totius Italiae atque Romae historiam tractant. 4) Historia gentium ante R. conditam. 5) Historia Romana.

« 2. (Hist. specialis Pars I.) Historia politica. 1) Antiquitatis (universae — singulorum virorum, Consulum, Imperatorum). 2) Imperii cadentis et expugnati. 3) Medii aevi (universi — familiarum Romae — Specialium quorundam v. c. Nicolai Rienzi). 4) Recentioris aevi. 5) Historia Papatus et Pontificum Cardinaliumque Romanorum.

« 3. (Pars II.) Historia Sacra. 1) Antiquitates sacrae veterum Romanorum. 2) Antiquitates at caeremonia sacra Christianorum.

« 4. Antiquitates et ritus civiles.) 1) Veterum Romanor.
« 5. Antiquitates militares.)
« 6. Antiquitates vitae privatae.) 2) Christianorum.

« 7. Historia litteraria. 1) Universalis. 2) Specialis, virorum doctorum, scriptorum Romanorum et poetarum.

« 8. Historia artium. 1) De artis Romanae archeologia. 2) Historia omnia aevi, *a.* architecturae, *b.* sculpturae, *c.* picturae, *d.* musices. 3) Vitae Architectorum, Sculptorum, Pictorum et Musicorum.

LIBER III.

DESCRIPTIO ET HISTORIA URBIS

Cap. 1. Itinararia aliique libri qui de tota Italia aut parte eius aliqua atque de Roma agunt.

« 2. Descriptio Urbis universae tam veteris quam recentis. 1) Collectiones variorum librorum topographic. et antiquarior. 2) Descriptiones topographicae vetustissimae — Fabulatorum quorundam et poetarum descriptiones urbis — Descriptiones antiquariae Saeculi XV — Itineraria eiusdem Saec. — Descriptiones antiquariae Saeculi XVI — Urbis et monumentorum formam primitivam graphice restaurandi conatus Saeculi XVI — Decriptiones eruditae et graphicae Saeculi XVII — Saeculi XVIII — Saeculi XIX — Librorum, qui =Guide= italice dicuntur, series. 3) Ichnographiae et Prospectus Urbis.

logico veramente può dirsi, e tale da convertire quasi in una monografia la grande Raccolta del Grevio. Così

Cap. 3. Descriptio singularum Urbis partium. 1) Tibris et Insula Tiberina — Montes Vaticanus Ianiculusque et Marins, Capitolinus, Palatinus, Aventinus, Caelius, Quirinalis, Viminalis, Esquilinus, Pincius, Testaceus et alii casu orti — Campus Martius — Regio Transtiberina. 2) Regiones Urbis. 3) Moenia et portae — Pontes — Viae, fora, ambulationes — Fontes, aquaeductus, cloacae. 4) Horti—Villae.

« 4. Monumentorum singulorum descriptio. 1) Libri qui diversi generis monumenta complectuntur. (Romana — Tusca — Christiana). 2) Aedificia, *a.* antiquitatis Romanae (templa — arcus — sepulcrorum monumenta — obelisci — porticus — circi — amphitheatra — theatra — thermae — palatia et aedificia publiea), *b.* medii aevi et nostri temporis. 3) Vasa et utensilia. — solia — lucernae et candelabra — specula. 4) Plastica opera, *a.* antiquitatie (signa — opera caelata — anaglypta), *b.* recentioris artis. 5) Picturae, *a.* antiquitatis (vascula picta — tectoria picta — musiva), *b.* recentioris artis (picturae in tectorio et in textili (tapetia) — tabulae aeri incisae etc.). 6) Numismata. 7) Inscriptiones.

« 5. Specialia quaedam quae ad historiam Urbis pertinent. 1) De eversione monumentorum, ruina veteris et incrementis recentioris Urbis. 2) De historia effodiendi et colligendi monumenta Urbis.

LIBER IV.

RES ET INSTITUTA NOSTRI TEMPORIS

Cap. 1. Statistica.

« 2. Respublica (Sedis vacantia. Conclave. Electio Pontificis Romani, consecratio, coronatio et processus Lateranensis. — Comitatus Pontificis et dignitates palatii apostolici. — Sacr. Consistorium — Congregationes tribunaliaque et collegia Romae. — Urbis magistratus.

« 3. Leges et vectigalia.

« 4. Res militares.

« 5. Ecclesiastica. 1) Loci Sacri. 2) Tempora sacra. 3) Ritus.

« 6. Instituta pia et Confraternitates.

« 7. Artes et disciplinae earumque scholae — Academiae — Bibliothecae — Musea.

« 8. Agricultura — Opificia — Commercium.

« 9. Res privatae — Festa — Ludi.

APPENDIX

Locorum in vicinia Romae sitorum descriptio et historia.

tutto cammina verso il miglioramento, e il principio e la tendenza alla perfettibilità di cui è informato il genere umano si manifesta in ogni parte.

INDICES

1. Scriptorum,
2. Nominum et rerum secundum literarum ordinem et
3. Secundum argumenta dispositi.

A questo prospetto della *Bibliotheca romana* del sig. G. Julius aggiungerò l'indicazione di alcune altre opere versanti sulla storia romana che sono a mia notizia, e che ho pretermesso fra le molte indicate nelle antecedenti pagine. E questo è il luogo di narrare al lettore come la necessità di condurre a fine altre opere per conto del Governo e le dolorose vicende degli ultimi anni, impedirono che questa pubblicazione incominciata nel 1845, e rimasta giacente per cinque anni potesse essere ripresa e condotta a fine prima di oggi (ottobre e novembre 1850). Da qui nasce che questo discorso si risenta quà e là di questa troppo lunga interruzione, da qui la citazione di scritti e di fatti che sono posteriori a quel 1845 che sta scritto nel frontespizio. Il lettore voglia ricordarsi di ciò, ed aggiunger quindi alle già indicate le seguenti opere illustrative della Romana storia; e voglia per molte altre che troppo lungo sarebbe riferire, ricorrere all'*Appendice all'Archivio storico* che si pubblica a Firenze per cura del benemerito sig. Wieusseux, dove il dotto e diligente sig. Reaumont volle notiziare gli Italiani della massima parte dei lavori che intorno alla storia antica e moderna d'Italia veggono la luce in Germania.

A. AVV. GENNARELLI

Dézobry (L. Charles) Rome au siècle d'Auguste - Opera cominciata il 1819 pubblicata il 1835: si compone di lettere d'un Gallo di que' tempi che da Roma scrive a Lutezia, descrivendo molto vivamente ed esattamente la vita di que' tempi.

Gerlach (Franz Dorotheus) Historische Studien (1841) - (Studii storici).

Von Winke (Ludwig) - Der zweite Punische Krieg (1841) - (La seconda guerra punica).

Questa idea di perfettibilità richiama il mio discorso al segno d'onde s'è dilungato per concedere un non breve spazio a quella storia romana che è tanta parte della presente pubblicazione; poichè appunto questa legge di perfettibilità e di miglioramento graduale che la Provvidenza sembra avere improntato nell'umanità, è quella legge che Vico ha dimenticato o sconosciuto nel suo sistema; il quale per ciò è ristretto in un circolo perpetuamente monotono, e che mentre illumina

---

Peter (Dr. Karl) - Die Epochen der Verfassungsgeschichte der Römischen Republik (1841) - (Le epoche della costituzione dei Romani).

Bröcker (L. O.) - Vorarbeiten zur Römischen Geschichte (1842) (Preliminari della storia di Roma).

Höllmann (Karl Dietrich) - Römische Grundverfassung (1832) - (Statuto fondamentale di Roma antica).

Id. - Ursprünge der Römischen Verfassung (1835) - (Origine della costituzione Romana).

Pfund (Dr. Th. G.) - Altitalische Rechtsalterthümer in der Römischen Sage (1847) - (Antichità giuristiche italiche nelle leggende romane).

Drumann (W.) Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republicanischen zur monarchischen verfassung (1834 - 1844) - (Storia di Roma nel suo passaggio dalla Repubblica alla monarchia). È da noverare fra i più belli lavori sulla storia di Roma.

Macé (Antonine) - Les lois agraires chez les Romains (1846).

Champagny (François) - Les Césars (1843).

Geschichte der Römer, von Fr. Dor. Gerlach and I. I. Bachofen; Basel 1851 - (La storia dei Romani). La prima distribuzione di quest' opera che porta la data del 1851 perchè stampata ma non ancor pubblicata, mi giunge mentre scrivo la presente nota (12 novembre 1850). Lo spirito degli autori è di sostenere le antiche memorie contro il sistema divinatorio di Niebuhr: essi ammettono che ogni narrazione antica debba esser sottoposta alla critica, ma che gli storici greci e romani meritino di esser considerati molto più forse, che non possa esser consentito dalla odierna filosofia. Amico del sig. Bachofen, col quale ho molte volte e lungamente conversato su tale materia, ho cagione di lusingarmi che la sua fatica e quella del suo amico non ci condurrà ad un eccesso opposto, e non ci farà retrocedere di 200 anni.

a meraviglia il passato, non basta all'avvenire. Io indicai rapidamente quanto fosse nuovo, sublime, straordinario il concetto di trarre dalla meditazione e dalla storia del genere umano il codice, per dir così, delle leggi provvidenziali che dal principio del mondo governano gli uomini e le nazioni per illustrare il passato e dar norma all' avvenire: scendendo all' esame dell'applicazione di questa dottrina fatta dall'autore alla storia romana, non mancai di ricordare come l'incompleta nozione di una parte della storia (il medio evo e la rinnovata barbarie che avrebbe dovuto servir di raffronto e di spiegazione ai tempi che precedettero l'antico incivilimento) lasciasse un vuoto importante in quella sublime creazione; ed ora, uscito da quella specie di rassegna sulle teorie storiche romane, per rientrare nel mio ragionamento sulla condizione della storia, e rappiccando il filo da Vico, non poteva dimenticare quell'altro peccato di non aver, come dissi, tenuto conto del progressivo miglioramento verso il quale gli uomini irresistibilmente, spinti dall'eterno fattore, camminano. Son prezzo, son frutto di tanti secoli, ma troppe verità alle quali l'antico mondo, nella stessa sua immensa sapienza, non era arrivato, divennero conquiste assicurate delle generazioni che ci stanno innanzi. V'ha una pagina terribile nella Politica di Aristotele, quella dove il grande filosofo, il precettore del grande Alessandro, accetta il principio della schiavitù; il mondo moderno ha lacerato quella pagina e le simili di Platone e di Socrate, e gli schiavi già rivivon dovunque alla dignità di uomini, le caste spariscono innanzi alle nazioni, la proclamazione di un Dio solo che a Socrate costava la vita, è oggi universale credenza di tutti i popoli. I grandi principii della sapienza han dunque progredito in paragone degli antichi, e i frutti dell' intelligenza non sono minori: la stampa, i vapori, le strade ferrate non solo son cose alle quali la precedente civiltà non era arrivata, ma appariscono inoltre quasi moventi di una Provvidenza

divina che affretta e sospinge la diffusione immediata di ogni lume, di ogni trovato, a benefizio di tutti gli uomini. Così, egli è troppo evidente che il progresso della specie umana non è, come già tempo affermavasi, una illusione, ma anzi un fatto omai dimostrato. Ed al Vico il solo concetto della sua opera doveva non dirò persuaderlo ma ricordarlo, dappoichè egli era veramente fondatore (e ne aveva la coscienza) di una scienza nuova; scienza al concetto della quale appena bastarono seimila anni; scienza che dovendo esser figlia dell'esperienza e della storia non balenò al pensiero dell'antichità, e non si formulò nella mente di Platone, di Socrate, e degli eletti figli di quella scuola che fu la luce e la meraviglia dei tempi antichi non meno che dei recenti. Comunque, il tempo della perfezione essendo ancora lontano, inchiniamoci innanzi alla Provvidenza che volle infondere nella mente di un uomo tanta forza, tanto vigore, tanta potenza da sollevarla ad una concezione che sembrando eccedere l'ingegno umano, percuote di stupore coloro che ponno misurarne l'altezza; e rallegriamoci che tanta gloria toccasse a questa Italia che anche in mezzo alle più terribili sue sventure non cessò mai di essere la terra del genio, o di grandeggiare come maestra fra le nazioni.

E pure chi avrebbe mai detto o preveduto che una sì stupenda creazione, che penetrando il secreto delle leggi provvidenziali, tracciava su questa rivelazione tutto l'avvenire del mondo, rimarrebbe pressochè sconosciuta, o certo non compresa, e che dovesse essere, per dir così, risuscitata da un Alemanno a tempi nostri (1)? Noi indicammo più volte come spiegazione a questo fatto lo stile tenebroso e sibillino della scienza nuova;

(1) Si può ben dire che le dottrine di Vico ricevessero una nuova vita quando nel 1822 Ernesto Weber tradusse e commentò la *Scienza nuova* fra gli applausi e la meraviglia di tutta l'Alemagna.

ma ora che ce se ne presenta il destro dovremo aggiungere che questa fu colpa piuttosto della sua miseria che sua. Il manoscritto della *Scienza nuova* era voluminoso di cinquecento fogli: l'autore ne offerse la dedica a tale che sperando Mecenate si lusingava provvedesse alla spesa; ma questi accettò solo la dedica: il perchè fu l'infelice autore costretto a ristringere in dodici fogli e in un' *aspra meditazione* l' immenso oceano della *Scienza nuova.* Sperò però subito che gli fosse dato spaziare a dovere coi sublimi concetti della sua mente quando da veneti stampatori ebbe invito per una seconda edizione della sua opera che allargò subito con trecento fogli di manoscritto; ma di ciò non fù nulla, perchè la sciagura del mondo volle che gli editori si ricusassero a quest'allargamento. Così passò un secolo prima che la luce della filosofia si facesse strada in quel bujo, così la più sublime rivelazione che mai venisse al mondo da un uomo fu voce non compresa e al deserto, così il progresso della filosofia e l'annunzio di tanti veri fu ritardato quasi di cento anni alle genti, così la colpa e l' imputabilità ricade tutta dall'autore sul secolo. Le parole non bastano a deplorare cotanta sventura! Della quale però quel genio straordinario si consolava, nella coscienza della propria grandezza, e nella certezza che la sua gloria perchè ritardata non sarebbe minore. » Da che ho fatto la mia grande opera (scriveva egli ad un amico nel 1726, un anno appena dopo messa in luce la prima edizione della *Scienza nuova*) sentomi rinato a nuova vita...... m'inganno forse? ma vorrei pure non ingannarmi: la composizione di tale opera m'ha animato d'uno spirito eroico che mi mette al di sopra del timore della morte e delle calunnie dei miei rivali. Mi sento seduto sopra una roccia adamantina quando penso al giudizio di Dio che fa giustizia agli sforzi dell'ingegno mercè la stima del sapiente ». Non taceremo per ultimo come, sebbene sia vero che gli eredi della scuola del Vico avrebbero potuto illustrare la dottrina di tanto

maestro, non è meno certo che niuno di essi ebbe dalla natura quel genio che abbracciasse e comprendesse tutto lo scibile. Quindi i successori di lui se ne divisero, per così dire, le spoglie, ciascuno di essi prese ad allargare a commentare, a rettificare qualche parte del grande sistema, e così l'idea unica che lo governava, in qualche modo fu fatta a brani e sparì.

Pare quasi incredibile che l'uomo al quale si presentarono nella loro lucidezza i tipi di tutte le cose, al quale la creazione apparve per dir così qual era stata nel pensiero di Dio; che l'uomo che interrogava la Provvidenza nell'investigarne le immutabili norme, che assommava questo pensiero con la storia del genere umano, si mostrasse poi tanto inferiore nella risoluzione dell'altro problema, che è il principio della certezza, quello che la filosofia chiamò *criterio della verità*. Il mondo viveva sotto la tirannia dell'autorità scientifica, il Parlamento di Parigi vietava, a pena di vita, di adottare o di insegnare alcun principio contro gli antichi scrittori: ma i decreti non arrestano le idee. Montaigne parlò *a favore della ragione* una parola fuggevole e inascoltata; se ne impadroniva Bacone ed alzava più forte la voce; finalmente un giovane ufficiale francese, Descartes, raccoglieva quelle poche linee di Bacone ed allargandole a cento pagine, rinnovava il sistema delle scienze; e l'autorità era surrogata dalla filosofia. Descartes distrusse ed edificò; distrusse una schiavitù disonorante lo spirito umano, ma fondò un edificio senza nessuna base: volle che il giudizio dell'individuo regnasse solo; egli andò dunque all'eccesso opposto. Volle anche Vico entrare in questo campo seminato di bronchi, e, mostrata l'irragionevolezza della dottrina novella, piantò la sua bandiera in mezzo alla grande assemblea dei popoli e disse = La voce che uscirà da questa grande adunanza è la verità: l'umana ragione non fia che vada più oltre =. Così egli sostituiva al senso individuale il senso comune, dimenticando esser mestieri a sostegno del proclamato princi-

pio, che quell'adunanza universale di genti che doveva far testimonio della *verità*, non avesse mai proclamato la menzogna, col seguire l'idolatria, col sacrificare vittime umane, col santificare la schiavitù, il libertinaggio, la poligamia, il massacro, coll'attentare a tutti i dritti dell'uomo. Ma in presenza dell'opposto, innanzi a tante eccezioni che testimoniano l'errore, come il consenso universale poteva esser prova a fondamento della verità? Noi notavamo di sopra fra gli errori dai quali non và esente la *Scienza nuova*, la dimenticata nozione del graduale progresso del genere umano. Se questo principio di perfettibilità non fosse sfuggito allo scrittore del codice dell'umanità mentre ne ordinava e ne dettava le leggi, egli non avrebbe potuto formulare questa fallace parte di sistema. La quale sappiamo bene aver trovato adoratori nei panegiristi del popolo, nella parte stolta della democrazia: ma ciò non basta; perchè la filosofia non può essere nè aristocratica, nè democratica, perchè il vero è una realtà che non ha nè può avere partiti. Quì però non si deve pretermettere come quà e là il Vico stesso senza avvedersene venga temperando, attenuando e quasi direi rinnegando la sua teoria del senso comune. = Ai matematici, egli scrive in un luogo, appartiene cercare il vero: i filosofi debbono contentarsi del probabile =. Se fosse opportuno e non ci facesse declinar troppo dal nostro proposito, noi potremmo allargar questi esempi.

Queste ultime parole del Vico ingenerano un grave pensiero, e sono una verità indistruttibile quando non si voglia avere ragione che dell'autorità dell'uomo. Ma quella Provvidenza che tanti arcani ha nascosto all'umanità, ne ha resi pur molti benignamente visibili, nei quali il pensiero di Dio si è rivelato agli uomini. Le certezze matematiche non sono tali che perchè rappresentano le leggi fisiche dell'Universo, fino alle quali il Creatore ha permesso che l'umana intelligenza arrivasse. Ma le leggi morali dell'Universo stesso non possono essere meno positive che

nol sieno le matematiche, unica essendo la loro origine. Speriamo che Iddio che ha connaturato nell'uomo il desiderio e l'istinto del suo miglioramento e del suo progresso, farà germogliare il genio che riveli le norme ancora di esse, e che in esse faccia meglio adorare la sua grandezza. L'uomo straordinario che all'attonito mondo doveva aprir questa via già comparve, e, comecchè non perfettamente, proclamò le leggi eterne alle quali ubbidiscono le nazioni nel loro passaggio sul mondo: chi spazii col suo sguardo sull'umanità che ci stà innanzi e ne misuri il rapido avanzamento, potrà facilmente e non irragionevolmente sperare che non tarderà molto a mostrarsi chi abbia a completare il pensiero e l'opera di Giambattista Vico; al quale però rimarrà sempre la gloria di aver concepito, disegnato e posto il fondamento di questo non mai imaginato edificio.

Quali progressi avesser fatto le scienze naturali, e le scienze morali quando Vico si rivelò al mondo, noi lo abbiamo veduto sebbene fuggevolmente, ed abbiamo gittato uno sguardo sullo scibile di quei tempi tanto che ci fosse noto fino a qual punto si fosse quell'immenso ingegno giovato dei frutti raccolti dalla sapienza fino ai suoi giorni, e fino a qual segno a vicenda l'avesse egli stesso arricchita. Ciò doveva bastare all'uopo nostro. Nel cammino non troppo lungo che ci resta a percorrere per metterci a livello dell'avanzamento della filosofia e degli studii storici, dobbiamo far capo da due grandi uomini che maggiormente fra tutti alla gloria del nostro Vico avvicinansi. Il primo di essi lo precede, sebben di poco, di tempo, l'altro viene immediatamente dopo di lui. Il lettore già si accorge che io voglio dire di Bossuet e di Herder. Il primo di essi rappresenta nella filosofia della storia la scuola che potremmo dire teologica: l'ispirazione del *Discorso sulla storia universale* si trova facilmente in Eusebio e in Sulpizio Severo, e meglio nella Città di Dio di s. Agostino e in Orosio, il quale ultimo specialmente assegna

come Bossuet, sebbene in un modo più indiretto e con meno ordinato disegno, tutti gli avvenimenti che si succedono, alle vedute della Provvidenza sulla costituzione e sul trionfo del Cristianesimo; da che il sig. di Sainte-Croix (*Critique des hist. d'Alex. p.* 124) ha concluso che veramente l'opera di Orosio suggerisse a Bossuet il suo concepimento. Sebbene un pensiero prestabilito domini la rassegna che delle nazioni che passarono sulla terra fà questo genio illustratore della Francia, sebbene sia troppo scolpito e preponderante il luogo che egli assegna al popolo ebreo, sebbene possa parere troppo spinto ed ardito il pensiero che le genti tutte che improntarono il nome nei secoli non fossero che istromenti nelle mani della Provvidenza da usare solo sul popolo ebreo, pure quello sguardo sicuro che egli gitta nel mondo che lo precorse, quei cento e cento popoli che gli passano innanzi ed a lui si rivelano squarciando la nube che li copriva, quella specie di roccia elevata dalla quale dopo avere interrogato il tempo che fu, rivolge la parola ai suoi contemporanei e con una forza maestosa e prepotente descrive loro le formazioni, i costumi, il governo, lo sfasciarsi e la caduta dei grandi imperi, giudicandoli con una sicurezza imponente con tocchi vigorosi e abbaglianti, percuotono affascinano e fanno piegare la fronte innanzi a cotanta grandezza. Oh! non si dirà certo usurpata la fama di Bossuet che conta fra i suoi panegiristi Voltaire e Chatheaubriand! Fu detto, in proposito della dottrina di quest'uomo insigne, che il rappresentare la Provvidenza come faciente servire i popoli antichi a preparare esclusivamente il campo alla diffusione della legge di Cristo, era un considerare l'umanità da un solo lato, non estendere all'Universo il grande concetto. Sarà ben vero che se Dio diè l'impero dell'Asia ai Babilonesi, ciò fosse per punire i Giudei, se fece regnar Ciro fosse per vendicarli, se spinse sulla loro Gerusalemme i Romani fosse per punirli ancora; ma è pur vero che i successi di Ciro, che la Romana grandezza possono avere avuto

ed ebbero sicuramente negli eterni disegni altre cause, cause che lo stesso Bossuet non poteva omettere e non omise. Così la verità, anche non vista in tutta la sua lucidezza, s'aggira intorno alle grandi intelligenze, ne agita l'attività, e si colloca per ultimo in un luogo anche umile delle opere loro perchè si vegga essersi ad essi in qualche modo rivelata. — Nel sistema di Bossuet i disegni della provvidenza vanno ad essere pressochè compiuti con la venuta del Messia; ed è ciò tanto vero che dopo quel periodo l'inarrivabile eloquenza di questo luminare della Chiesa non pare più quella che aveva fino a quel punto dominato ed esaltato fino all'entusiasmo il lettore, e d'un tratto illanguidisce visibilmente e perde la parola in Carlo Magno. Bossuet deponeva qui la penna, perchè il suo principio, oltrepassato lo scopo, restava senza campo o interesse.

Gli ammiratori e i seguaci di Bossuet videro, qual più qual meno dirittamente, come il sistema di lui dovesse essere allargato fino a fargli comprendere il tempo e il mondo universalmente. Ma essi rimasero troppo lontani dalla grandezza del loro maestro, l'opera del quale restò sempre unica. Ballanche, per esempio, muovendo esso pure dal principio religioso, e dalle dottrine di Bonald, ha cercato di combinarle coll'idea del progresso e della libertà politica. La sua teoria si riassume in questo che la lingua e la tradizione delle verità fondamentali fossero comunicate all'uomo dalla divinità; ma che perduta dall'uomo la primitiva innocenza, la società divenisse allora il mezzo di reintegrazione e di ravvicinamento a quel primo stato. Prima però di toccar questa meta, dovere l'uomo e la società passare per varie crisi che l'autore del sistema appella epoche palengenesiache e che formano l'anello di congiunzione fra un periodo e l'altro nella storia. Portando la teoria sul campo dell'applicazione, egli crede che il turbamento, che l'orgasmo, che lo stato di lotta nel quale si trova da varii anni la società rappre-

senti una di queste epoche, dalla quale l'umanità deve uscire sotto altra forma. Come esempio di altre di queste epoche già consumate egli presenta ai suoi lettori la storia romana, mutandosi quì in seguace delle dottrine di Vico, anzichè di quelle di Bossuet. Fu troppo acconciamente osservato come il Ballanche cercando di dare una forma artistica alle sue idee, le diluisca in certi poemi prosastici da non potervi durare alla prova la più esercitata pazienza.

I signori Buchez e Roux più recentemente ancora (nel 1834) ebbero intendimento di camminare di vantaggio su questa via, nella storia parlamentaria della rivoluzione francese, e nella introduzione alla storia universale, provandosi ad accordare col sistema cattolico il principio del progresso. Essi pongono per base che l'incivilimento moderno è uscito tutto intero dall'evangelo. Che nelle grandi società dei popoli, ciascuno è alla sua volta e al luogo suo artefice dell'opera di perfezionamento che si compie a profitto di tutti; che ciascuno prosegue nella successione dei tempi una parte della fatica di incivilimento il cui frutto è costantemente pei figli; che nell'umanità le idee sono quelle che danno origine ai fatti e li governano, e che perciò si può ugualmente bene accompagnare la storia degli uomini, o seguendo la successione delle idee, o osservando il progresso dei fatti; che come le idee seguono le idee, le nazioni seguono alle nazioni, e come le idee mirano ad un risultamento unico, le nazioni si adoperano a raggiungere uno scopo uguale, usando solo mezzi diversi. Ben si vede dalla sola esposizione di questi principii, come il concetto di questo sistema si allarghi all'universale; ma è pur vero che l'applicazione dei principii stessi fallisce spesso, che i fatti, veduti sovente da un punto falso, perdono la dottrina, e che la teoria cristiana e cattolica non raramente và per vie nuove ed erronee, che al sistema partecipante di varie dottrine tolgono il proprio carattere.

Federico Schlegel per ultimo nelle sue lezioni sulla filosofia della storia con un ardore spinto quasi al fanatismo finisce per guastare anche di vantaggio il grande concetto di Bossuet. Il suo sistema è quello del peggioramento graduale dell'umanità, la quale involta nelle tenebre fino dal giorno della caduta dell'uomo, non vide che un barlume all'epoca di Ottone il grande, e nel bel medio evo! per precipitare poi interamente negli ultimi secoli! L'autore infine abbandona il mondo presente al genio cattivo, e nega all'umanità ogni speranza di meglio e di risorgimento. Noi non combatteremo questo sistema, non tanto perchè esso sia quasi senza seguaci, quanto perchè ci parrebbe di male occupare il nostro tempo e di far cosa inutile in mostrando le falsità di una teoria che evidentemente è contraria alla ragione, e all'idea che abbiamo e che dobbiamo avere di quella Provvidenza che ci governa e che troppo diversamente si rivela nelle opere sue.

Il terzo fra quelli che han sollevato la storia all'altezza ed al grado di scienza, è Giovanni Gotofredo Herder prussiano, uno fra gli uomini più insigni che fiorissero nella Germania nella seconda metà del decimo ottavo secolo. La sua opera che intitolò = *Idee sulla filosofia della storia dell' Umanità* = rimase pressochè ignorata non solo in Italia ma anche in Francia fino che un illustre membro dell'Accademia francese non la voltò in quell'idioma, aggiungendovi una introduzione degna della grandezza dell'opera stessa. Il filosofo Alemanno, come bene notava il suo illustratore, parte da un punto assolutamente opposto a quello dal quale muoveva l'autore della *Scienza nuova.* A questo era come di base al corso delle azioni umane il pensiero in tutta la sublimità dell'essenza; Herder incomincia la sua meditazione col discendere al fatto più grossolano dell'essere materiale. Egli rinchiude in una sola idea, immancabile sebbene modificata quà e là, lo spazio nel quale si contengono le forze della creazione, ed il tempo che le perfeziona nello svilupparle. Dalla

pianta che vegeta, dall'augello che fa il suo nido fino al fenomeno più sublime del corpo sociale, egli vede un progresso graduale all'allargamento di un fiore dell'Umanità, i mondi venirsi liberando del caos, e l'essere organico preparare, con successive modificazioni, la sostanza della quale s'impadroniscono i secoli per elaborarla a lor volta. Con quale meravigliosa derivazione tutte le forme si vengono successivamente preparando! In questa serie immensa tutti gli intervalli sono riempiti, e degli esseri misti servono come di transizione fra nature assolutamente dissimili. Ciascuno vi compie la sua missione sviluppando i suoi germi e producendo il frutto che gli è naturale. Intanto, questo movimento di cose non è un vano conflitto di forze che s'alterino senza che abbia a riuscirne un'idea dominante che ogni essere compie nella sua sfera. Non v'ha attività in riposo, o che volga per cammino retrogrado. Per una identità ammirabile esse procedono tutte da una forma inferiore verso una superiore; dal selce alla pianta, dalla pianta all'animale. Così accompagnando il cammino delle cose, il filosofo alemanno fa tesoro in passando di tutte le analogie che gli presentano i diversi gradi della creazione; e quando arriva senz'urto, senza violenza, per una via uniforme fino all'uomo, egli non ha a stupire delle sue meraviglie, riconoscendo in esso l'essere che preparava od annunziava il concorso delle forme e degli istinti che si erano svolti prima di quella apparizione straordinaria. Sollevatosi appena al primo elemento dell'Umanità, il sistema di Herder assume una foggia singolarmente nuova ed ardita, come bene considera il sig. Quinet. La creazione, direm così, si divide allora in due mondi. Immobile come lo spazio nel quale spiega le sue forze, l'uno ha un bel cambiare le stagioni, i climi, le avversità, le venture; identico a se stesso, questo movimento solo apparente non è certo altro che un eterno riposo. L'altro che si muove nel tempo non ha mutabilità diversa dalla prima. Egli fugge sulle sue ali, travia,

si rompe, si ricompone, ingrandisce, impicciolisce. Variabile all'infinito voi lo seguite nel suo corso, egli vi stanca in vari giri, senza che vi sembri di avvicinarvi ad alcuno scopo: volgete gli occhi, e subito voi con difficoltà il potrete riconoscere, tanto le sue forze progressive avranno ricevuto di sviluppamento. Questi due mondi, secondo il pensiero di Herder, derivano l'uno dall'altro, o piuttosto sono una sola e medesima cosa. Se le leggi fisiche hanno costituito l'universo, le leggi dell'umanità hanno, direm così, formato il mondo della storia. Or come l'uomo non è nella sua molteplice natura che il compendio il più completo, e come il punto centrale di tutte le forze organiche, le leggi della sua specie non son' altre che quelle della creazione inerte che vanno da ogni parte a riunirsi in lui per manifestarsi sotto forme corrispondenti. Se la natura fa prova a traverso a mille modificazioni a sollevare l'opera sua fino alla potenza del pensiero, essa prosegue la via del perfezionamento in mezzo alle vicissitudini dei secoli, e degli incivilimenti; ed in questa non interrotta catena si trova sempre a sua volta corrispondenza nei fenomeni ed unità nella legge.

Da questo punto il filosofo della storia non si slancia d'un tratto in mezzo alle agitazioni delle genti e della storia. Egli si fa a percorrere ed esaminare la scena prima che essa sia riempita e prima che il tumulto degli avvenimenti lo impedisca di marcare con precisione gli accidenti del suolo. La dimora dell'uomo determina già, per le circostanze dei ravvicinamenti, le abitudini che divengono leggi. Prima che umana azione faccia di se mostra nel mondo, le catene dei monti, le tortuosità del terreno, le sinuosità delle riviere e dei fiumi, marcano già in tratti incancellabili la fisonomia futura dell'istoria. È con un'arte prodigiosa che egli segue i contorni ed i margini delle roccie e dei fiumi, che egli travia nei deserti, che egli penetra d'uno sguardo tutto l'interno d'una contrada per ritrovare nella natura esterna il primo movente delle

inclinazioni e delle determinazioni dei popoli. In mezzo di questa natura tutta nuova e nella quale un solo sentiero non è ancora tracciato, il suo cammino è così ben sicuro, i suoi colori sono sì vivi, sì penetranti, che richiamano il pensiero alle prime aurore del mondo nascente, quando l'Eterno additava all'uomo la sua dimora, e gli insegnava i nomi degli animali che lo circondavano, e dei fiori non ancora da alcun soffio piegati. Humbold, uno fra i più grandi naturalisti ed arditi viaggiatori dei tempi nostri, restò stupefatto innanzi alle descrizioni delle zone fatte dal grande filosofo cui niuna esplorazione aveva potuto servire di guida, e le cita come capi d'opera di verità e di pittoresca eloquenza. Così il genio filosofico che medita e che giunge a comprendere la fisonomia morale dei popoli che non sono più, può strappare alla natura i suoi arcani e delineare le contrade che essi abitarono, nel silenzio e nell'isolamento delle sue meditazioni, facendosi base dell'armonico sistema di tutte le parti onde l'universo componesi.

Il filosofo alemanno ha incominciato dunque dal portare lo sguardo sul *caos* per proseguire la sua meditazione sulla terra nuda e desolata, aspettando che uscisse dal centro delle forze che conteneva l'espressione della maggiore potenza, l'uomo; e ciò senza mai perder di vista la serie degli avvenimenti che lo precedevano, senza lasciar di considerare in esso i principii speciali e quelle leggi proprie che valessero a spiegare precedentemente il lungo dramma che egli sarebbe chiamato a rappresentare. Così gli si offre d'innanzi il prospetto fisiologico delle capacità umane che da questo punto di vista sublima l'imaginazione; voi cominciate dal vedere le potenze dell'umanità ancora inerti, ma da lungi già vi pare di scorgere quel movimento incerto e confuso, quella scena d'agitazione di cui esse sono presagio: l'anatomia s'inalza così ad un grado di eloquenza filosofica che non potrebbe toccare più in alto: l'anima vostra ne resta scossa ed agi-

tata. Voi ascoltate i battiti del cuore, voi seguite la direzion delle fibre, e le parti le più minute dell'organismo, senza che la vostra attenzione si stanchi innanzi ai rapporti scolpiti fra questi fatti appena visibili, e le leggi supreme che presiederono alle rivoluzioni delle età. Il grande pensiero di unire intimamente la varietà e i risultamenti delle osservazioni della scienza agli sviluppamenti della storia per servir loro di base, è opera di un genio trascendente, e che il progresso delle scienze può modificare, allargare o confermare, ma non distruggere, perchè la natura delle cose è immutabile.

Il grande Alemanno parte da questo punto per fissare i limiti dell'umanità e la sfera delle sue azioni; egli le assegna caratteri fissi, e la circonda di leggi generali che debbono rispondere a tutti i casi e spiegarli; egli, come conchiude il sig. Quinet, le traccia l'itinerario del suo lungo viaggio, quindi l'accompagna con lo sguardo in quel suolo del quale già conosce gli accidenti, le varietà, le forme.

Ma questo ingegno straordinario che, a fondare una filosofia della storia dell'umanità, incominciava dall'interrogare il creato risalendo fino al primo suo giorno, non si avvide che legando così profondamente l'uomo all'organismo, doveva pervenire ad un punto nel quale gli sarebbe giuoco forza arrestarsi. Ed infatti trovandosi innanzi ad una parola, sebben grossolana, ad un pensiero che si volge in alto e proclama l'Eterno ed a lui solleva la preghiera e consacra il rito, trovando la traccia e l'orma primiera di un incivilimento, egli passa francamente e di slancio ad una rivelazione primitiva, fondamentale, che, fatta in tal luogo, in tal tempo, s'è diffusa di là sotto mille forme differenti a tutte le nazioni, in modo che anche i popoli più selvaggi dovettero averne qualche notizia, da che essi pervennero ad una legge morale, ad un linguaggio, ad uno stato infine che presenta un grado di avanzamento da quello di pura natura. Nè tace che per grandi che potessero

essere le umane capacità, esse non si sarebbero, senza la rivelazione, potute sollevare tant'alto giammai, e che l'imagine della divinità vagamente e indistintamente improntata nel loro essere si sarebbe invano sforzata a manifestarsi al di fuori per una serie di atti perfettibili. Così v'ebbe un punto nello spazio un momento nel tempo nel quale Iddio si rivelò all'uomo per insegnargli il cammino che egli avrebbe dovuto seguire; trovandolo confuso col resto delle cose, lo mise per la via che era meglio conforme alla sua sublime natura, gli fe' dono di un linguaggio, di una religione, lo alzò al primo grado di perfezionamento, lasciando alle facoltà delle quali lo aveva dotato nella creazione la cura di fare il resto.

Giunti a questo punto è bene che si sappia che non vogliamo e non dobbiamo oltrepassare lo scopo che ci siamo proposto entrando in una questione di filosofia metafisica con Herder o col suo espositore. Noi abbiamo per una certezza non revocabile in dubbio il principio della rivelazione, l'età nostra fu troppo lieta di trovare che la geologia, investigando le viscere della terra abbia splendidamente confermato le verità annunziate dalla Genesi: non disputiamo dunque su ciò, e non entreremo a rispondere a quelli che cercano se Iddio, dopo la prima legge e rivelazione, dopo l'evangelo, si manifesterà ancora all'uomo, e ne afforzerà la fralezza. Molto meno entreremo in controversia con Lessing il quale nella sua *Educazione del genere umano* ferma il principio che la rivelazione è il mezzo del quale Iddio si è servito e si servirà a svolgere l'educazione dell'Umanità, e che a grandi intervalli quando l'Umanità stessa è giunta a quel culmine del quale l'ultima rivelazione la rendeva capace, una nuova catastrofe trasforma lo spirito umano, il quale rinfrancato di nuove verità dal soffio di Dio, cammina per vie novelle, si depura, si fa migliore e si bea di una luce nuova e non vista giammai. Così, in quel sistema, le verità rivelate primitivamente erano rivestite di quelle

forme rudi delle quali solo era stata fatta capace l'infanzia del genere umano. L'universo raccoglieva quelle verità per sollevarsi a più alti destini; quindi la legge di Mosè racchiuse implicitamente la legge di Cristo, e questa contiene dogmi e principii altissimi, i quali rimanendo misteri per noi finiranno per trasformarsi in verità razionali, e irrecusabili come ogni altra certezza, e ciò per una nuova manifestazione della divinità. Il ripetiamo, il nostro principio su questo punto è il principio cattolico. — Il quadro che il filosofo alemanno ci ha presentato finora tocca i primi limiti della storia, e lascia i fenomeni e la rassegna della materia e della natura, per entrare nel vasto campo del cammino e delle rivoluzioni che segnano la vita del genere umano. Lo sguardo gittato sul globo materiale e che ne ha cercato e misurato gli accidenti e la forma, prima che divenisse la dimora dell'uomo, ritraendosi da quelle imagini che lo avevano rallegrato in presenza dell'aurora del mondo, vedrà che alle azioni umane, alla successione degli avvenimenti tumultuosi e delle agitazioni che commuovono gli uomini, quella rivista retrospettiva non sarà stata inutile: vedrà che le opere umane dalla forma, dall'essenza, dalle varietà della materia sono marcate di profondi caratteri. Sì, noi accettiamo e ripetiamo questa verità; le vicissitudini della storia non sono conseguenza del vano capriccio delle volontà; esse hanno il loro fondamento nell'universo e nelle sue viscere stesse, e ne sono il risultamento più elevato: ed è una condizione del mondo che noi vediamo, di far sorgere a differenti epoche varie forme d'incivilimento, varii movimenti di progresso; così i diversi fenomeni entrano in rapporto col sistema universale della natura e s'informano del suo carattere come tutte le produzioni terrestri; così le azioni umane si presentano come un nuovo regno che ha le sue armonie, i suoi contrasti, la sua sfera determinata. Il movimento vi è così naturalmente atteggiato, i fenomeni sono così strettamente legati fra loro, che pas-

sando dalla scienza delle cose a quella delle volontà, voi non fate che rivedere sotto forme analoghe e più pure il medesimo ordine, la stessa stabilità che vi si era offerta dinnanzi nella contemplazione del mondo fisico. I rapporti, le rimembranze della natura trasportati in mezzo al turbine delle età storiche, le colorano le dipingono di una fisonomia originale, di un bello sublime, e i vostri gruppi storici pajono rinfrescati e ravvivati dalla freschezza dell'aria matutina delle montagne.

I popoli, le rivoluzioni, i grandi avvenimenti che hanno colpito la vostra memoria per lasciarvi una impronta indelebile vi ripassano innanzi, ma come ingranditi dalla scienza! L'armonia dell'universo vi sta innanzi, e come voi trovate esseri animati che nel primo lor giorno compiono la propria carriera, vedete altresì popoli, che in pochi soli compiono il giro avendo appena tempo di legare alla posterità qualche urna e qualche rimembranza; ne vedete altri sparire mentre la loro vita pareva più rigogliosa e durevole, vedete per ultimo di quelli ai quali la Provvidenza che regge il creato permette che compiano pienamente lor corso, com'uomo cui la decrepitezza faccia mancare l'alimento che sostiene la vita. Così tutte le vicissitudini della storia svolgendosi e succedendosi, e facendosi soggetto alla contemplazione della filosofia, scuotono l'uomo giunto all'ultima pagina di questa meditazione, e gli mostrano che le norme eterne della natura sono invariabili e che l'armonia dell'universo fa che le leggi che guidarono il movimento delle passate età sieno quelle che spingeranno il cammino delle future.

I fondamenti della storia del genere umano vanno sempre meglio consolidandosi nelle deduzioni dell'uomo che severamente svolgendo ed esponendo le leggi organiche dell'umanità, ne fa base per una parte alla riforma della storia rendendo ai secoli che non sono più la loro naturale fisonomia, il movimento proprio, la propria individualità. Opera di un genio veramente straordina-

rio, perchè sebbene l'argomento non gli permetta che di sostare un momento a parlare a quei popoli a quei secoli, quell'istante, quell'intervallo appena sensibile gli basta perchè rivivano e sieno presenti colle loro forme, coi loro tratti, in modo da lasciarvi la rimembranza più lucida della loro esistenza, della loro diversità pei tempi, pei luoghi, per gli attributi, e da interessarvi ai loro destini come ad un' affezione individuale lasciandovi l' anima piena di dolore nel pensiero che in questo interminabile dramma niun personaggio ricomparisce una seconda volta.

Muovendo dalla investigazione della inerte materia, assistendo alla nascita del genere umano col quale va per lunghi secoli d'un passo, giunge finalmente l'autore a quel medio evo nel quale l'umanità è travolta in quell'immensa catastrofe dalla quale deve risorgere rinnovata, per isvilupparsi ad una vita novella, ad un incivilimento ignoto all'antico mondo. Egli allora si ferma un istante per rivolgersi ai secoli che lo precorsero, alle infinite rovine di cui vedesi circondato: e la potenza del genio ripopola per un momento tutte quelle rovine, e vi par di vedere uscire le genti dalle cento porte o meglio dalle necropoli di Tebe, di Ninive, di Babilonia, di Numanzia, di Sagunto, di Persepoli, di Menfi, di Sidone, di Troja, di Tiro, di Albalunga, e di Roma; vi par di assistere ad una rassegna nella quale si affollino Caldei, Indiani, Assirii, Ebrei, Egizii, Fenicii, Etrusci, Greci, Romani, per ricordare a lor volta ciò che furono, per chiedere dove andasse cotanta grandezza . . . . . . ed è allora che vi accorgete che l'uomo al quale si presentano successivamente tante generazioni raccoglie da esse tutte le verità, tutte le idee, che maturate dai secoli erano destinate a mutarsi in principii eterni, e trasmisibili dall'antico al mondo moderno. Questa è la più bella pagina di Herder, il quale in mezzo agli avvenimenti che nella transizione dagli antichi ai nuovi secoli rompono l'unità storica, si ferma specialmente a considerare gravemente il fatto

più straordinario, l'influenza del cristianesimo, dove la sua parola solleva l'anima con l'ispirazione, con la magia di concetti e di lingua che trasportano, che sublimano per la grandezza, per la maestà, per la immensità che comprendono. Sì, i grandi scrittori hanno questo di speciale che incominciando dal signoreggiare i lettori finiscono per affascinarli, e per farsi strada e tenere il campo col trionfo delle verità, che promulgano.

La società nuova nella quale lo scrittore introducesi non potendo essere indipendente dall'antica, egli risalisce ai Baschi, ai Galli, ai Cimbri, ai Finni, alle nazioni germaniche, alle slave, passa in rivista i popoli stranieri all'Europa; e camminando di pari passo coi progressi del cristianesimo nell'Oriente, fra le popolazioni greche, e in mezzo alle provincie latine, penetra fra i Visigoti, gli Svevi, gli Alani, i Vandali, gli Ostrogoti, i Longobardi, gli Alemanni, i Borgognoni, i Franchi, i Sassoni, i Normanni, i Danesi, gli Arabi; studia le loro istituzioni, li accompagna nelle migrazioni, si ferma nelle nuove dimore nelle loro colonie, cerca per quali cause, per quali influenze sieno modificati, o modificatori, non perde di vista i risultamenti generali, comprende ed abbraccia universalmente e non indipendentemente gli eventi e le leggi di quella universale catastrofe; lo spirito di ventura e di cavalleria, l'influenza e la causa delle crociate, le scoperte e le istituzioni derivate dalla recente mistione, tutto ei considera e pesa per lasciare al lettore concludere, anzichè per concludere ei stesso = ecco le norme progressive sulle quali ha camminato e cammina l'umanità =. Cercate un libro, esclama seguitando il traduttore di questa grand'opera, cercate un libro che percorra una più grande carriera nella sfera dell'esperienza, voi il farete invano. Ov'è un altro che abbia esposto e stabilito l'armonia nei corpi giganteschi della storia? che abbia manifestato l'ordine e la sapienza in mezzo al caos apparente delle età? Il mondo progressivo non

svolgendo che successivamente i suoi piani e i suoi aspetti diversi, la più parte degli uomini s'arrestano innanzi a qualche particolare accidente senza abbracciare l'insieme, e così negano in qualche modo quel saggio ordinamento, quell'unità di destinazione, quelle vedute provvidenziali che colpiscono nello spettacolo dell'universo fisico, le cui masse s'offrono costantemente all'ammirazione dei popoli che passano sulla terra. Sì, è bene inattesa l'apparizione d'un uomo che da lungi penetrando nelle leggi dell'organismo per discoprirvi le più stupende meraviglie dell'essere morale, sa ravvicinare alla filosofia della materia le ispirazioni di Platone, la luce della religione, i frutti della scienza e della esperienza. E se alcuno dicesse che egli troppo di lontano partì per entrare nel gran pelago, egli stesso risponderebbe che l'esame della umana dimora e degli esseri organizzati, che gioiscono con noi della luce del sole, è così strettamente legato coi destini dell'uomo, che non si potrebbe farne a meno senza grave pericolo di errare.

Nel dividerci da quest'uomo straordinario e dall'opera sua che cento volte ci ha fatto balzare fra lo stupore e la gioja, noi ci troviamo stretti da un'angoscia profonda pensando che circondato di tanta sapienza non gli fosse dato raggiungere la verità che per noi cattolici è fondamento di salute. E non possiam quasi trattenere le lacrime leggendo le parole con le quali si indirizzava a Dio ultimata l'opera di cui ragioniamo e nel momento di lasciare la vita. Egli si volgeva all'Eterno nel conchiudere la sua fatica, con queste solenni parole = Io depongo a' tuoi piedi l'opera la più imperfetta che un mortale abbia mai scritto benchè egli abbia osato segnare e seguire le traccie de' tuoi passi. Le sue parole possano svanire, le sue linee cancellarsi; così le forme nelle quali io mi sono sforzato di cercar le tue traccie per indicarle ai miei fratelli possono cadere in polvere; ma i tuoi disegni resteranno, e a poco a poco tu li svelerai alle tue creature con le manifesta-

zioni le più sublimi. Felice, se allora questi fogli son trasportati nel fiume dell'oblio, e se in luogo loro vengono a germogliare più lucide idee nel pensiero dell'uomo =. Quale grandezza di parole e di concetto! Quando egli spirò, i suoi amici trovarono nell'avvicinarsi al suo letto, che la sua fredda mano si era allora allora arrestata sopra alcune linee e vi lessero queste parole con le quali sulla soglia dell'eternità inneggiava al Creatore = ... Trasportato in regioni novelle io volgo intorno a me uno sguardo ispirato. Io veggo il mondo che riflette lo splendore dell'essere sublime che l'ha creato; il cielo formante come il tabernacolo dell'Eterno . . . . la mia debole intelligenza, declinante verso la polvere non può sostener lo spettacolo di sì auguste meraviglie . . . . ella si arresta nel silenzio =. Chi è che a queste parole non impallidisca, e non senta nell'anima quell'agitazione che è il risultamento delle grandi impressioni?

Io non so come siasi potuto asserire che la dottrina storica di Herder non riconosca il progresso simultaneo dell'umanità, e le sia fuggito il nesso dal quale sono unite nel loro cammino le varie nazioni: mentre, non guardando alla inesattezza di qualche parola, chiunque voglia legger quell'opera anche superficialmente non può non vedere come dalla prima fino all'ultima linea essa predichi e proclami il graduale e sempre crescente miglioramento del mondo; e come lo studio dei rapporti fra tutto quello che si muove nel mondo stesso sia guida costante allo svolgimento di quei principii; e come infine il decimo quinto libro specialmente non lasci su ciò dubbio di sorta. Meno ingiusta è l'altra accusa che s'aggrava sopra il filosofo tedesco, di non avere cioè tenuto conto della storia moderna e molto meno dell'avvenire. Chi si era sollevato a tanta altezza, chi aveva investigato le leggi fisiche e le morali della materia e dello spirito, partendo, direm così, dal primo giorno di esistenza della materia stessa e preparando la scena sulla quale l'umanità doveva svolgere

la sua azione, poteva, doveva forse, nel lasciare il medio evo rivolgersi al mondo contemporaneo e cercarne l'avvenire. Egli certo s'avvide più tardi come la sua filosofia della storia difettasse perciò gravemente, e credo che avesse intendimento di supplirvi in una delle sue celebri lettere che intitolò =*Sguardo al futuro*=, e che, grave di senno e di profondità, è come il complemento e l'ultimo capitolo della sua grande fatica.

La *Scienza nuova*, e le *Idee sulla filosofia della storia dell'umanità* sono le due grandi opere che hanno fondato la scienza storica, e Vico ed Herder hanno assicurato a se stessi una gloria che non può mancare. I falli dai quali non vanno esenti i loro sistemi sono dimenticati in mezzo ad una luce di verità che abbaglia, ad un oceano di sapienza che sgomenta. Vico non vide il progresso umano, e lo circoscrisse al ricorso delle nazioni, le sue applicazioni mancarono dell'universalità necessaria, fu aspro e involuto nello stile; Herder inclinò al sensualismo, accordò un valore quasi esclusivo all'azione della natura e dei fatti esterni sopra l'uomo, s'arrestò dove non avrebbe dovuto . . . . che perciò? Ripensiamo a ciò che abbiamo esposto finora, e vedremo che a cancellar queste mende, a coprire queste lacune non è mestieri di un genio trascendente; a fondare una dottrina come quella che si racchiude nella *Scienza nuova*, e nella *Filosofia della storia umana*, è duopo d'un ingegno smisurato, di una di quelle apparizioni che di sè fanno mostra nei secoli come un fenomeno.

Saremo più brevi nella rapida rassegna che dobbiamo ancor fare degli altri che al complemento del grande e nuovo edificio portarono la loro pietra. E primo ci si presenta quel sovrano ingegno di Jacopo Stellini, il quale stando *a cavaliere dello scibile*, secondo la bizzarra espressione dell'Algarotti, mise, fra tante opere di vario genere, in luce nel 1740 quella che intitolò, *De ortu et progressu morum*, dove studiando l'uomo nello stato di natura e nel suo graduale passaggio alla

famiglia, alla tribù, alla nazione, trova il perfezionamento individuale e sociale di esso nello sviluppamento delle sue facoltà, e viene così ad applicare la psicologia individuale al primo svolgimento della società. Se questo scritto fece inarcare le ciglia e riscosse l'ammirazione universale dei sapienti, ciò fu bene a diritto; e se fosse vero quello che asseriva Giuseppe Ferrari nella sua *Mente di G. B. Vico*, cioè che Stellini non vive oggi che nella prefazione del suo libro sull'etica, ciò non proverebbe che egli non meritasse di essere fra quelli che formano la prima gloria d'Italia.

Adamo Fergusson nel suo *Saggio sulla società civile*, e nella *Storia dei progressi*, e *della caduta della Repubblica Romana*, ed Isacco Iselin nella sua *Storia del genere umano* mostrarono come s'incominciasse da ogni parte a sentire il bisogno di ridurre a scienza il corso della storia umana, ma il loro metodo simigliante a quello dello Stellini, ma senza lo Stellini che lo facesse grandeggiare, le loro prove rimasero eclissate ed obbliate innanzi all'ardire e al concetto smisurato di Vico. Ricordiamo queste fatiche solo perchè ce lo impone la storia, e perchè vanno fra le migliori che allargassero il campo della scienza nelle due regioni che furono patria a que' due benemeriti scrittori.

Ma la verità storica fece veramente un passo più innanzi per opera di Turgot. La dottrina del progresso non era nel 1750 una novità, un principio nuovo, ma era solo implicitamente riconosciuta. Bacone aveva proclamato la teoria del progresso nelle scienze d'osservazione, Fontenelle difendendo la superiorità dei moderni sugli antichi era sulla traccia, la scuola degli economisti ed altri filosofi francesi mettendo in evidenza i possibili miglioramenti della società ne ammettevano necessariamente il progresso. Ma Turgot, che, come è ben noto, teneva un luogo eminente nella scuola degli economisti, in due discorsi pronunziati alla Sorbona nel 1750, fu il primo a svolgere a determinare avvertitamente, e ad applicare questa dottrina alla storia.

Nel primo dei discorsi ai quali facciamo allusione, combattendo le dottiine dei filosofi contemporanei, espone i vantaggi che dal cristianesimo si derivarono all'umanità, e dà luminosamente ragione di quella grande catastrofe che fu il medio evo, indicando sebbene fuggevolmente il tacito progresso fatto in quel frattempo dall'umanità. Nel secondo ragionamento che è come un corollario del primo, offre un prospetto dei progressi che fece la società umana dalla origine fino ai giorni suoi. Nè si ferma qui, ma aggiunge l'idea di una geografia politica, per mostrare quanto intimamente la geografia stessa si leghi alla storia. Herder si fece esempio in tutta la sua opera della opportunità di quest'ultima osservazione e della bontà dei suoi risultamenti, ed ora nella Germania Carlo Ritter più splendidamente ancora ne ha spiegato l'importanza.

L'infelice Condorcet cui la rivoluzione francese riservò quella scure che spense innanzi sera tanta sapienza e tanta virtù, Condorcet già consacrato e designato dalla ferocia della bollente ed illogica rivoluzione alla morte, illustrava le sue ultime ore spiegando, allargando, riformando in un compiuto sistema di dottrine le idee di Turgot, di cui era stato nei suoi primi anni ammiratore ed amico. Quest'ultima fatica di una intelligenza lottante col sempre presente pericolo della morte, e che nella filosofia della storia segna un periodo importantissimo, non si risente per nulla dell'orgasmo che doveva agitare l'uomo che la concepiva e le veniva dando la vita; perciocchè con non minore profondità che lucidezza, per la prima volta in essa si espone il cammino progressivo della umanità tutta intera e riguardata nelle varie sue epoche, e la via che è destinata a percorrere nei secoli per toccare la meta verso la quale è diretta. Quest'opera, si sa bene, non era che un sommario di altra maggiore, che un grande concetto, al quale l'autore non potè far succedere lo sviluppamento cui egli avrebbe anelato, e dove certamente non avrebbero trovato luogo varii errori che

spiacciono nel saggio, e non poche inesattezze che furono conseguenza di non estesa erudizione e di mancanza di libri in quel nascondiglio nel quale scriveva queste meditazioni che dovevano essere estreme, e dove sfuggiva alle ricerche del pubblico assassinio grazie alla pietà di una dama. Noi mentre non istaremo qui ad enumerar quelle mende che rendono spesse volte inesatta l'applicazione di una giusta teoria, non crederemmo conforme a giustizia il preterire come il sensualismo al quale inclinava e cui s'appoggiavano i principii fondamentali dell'autore, non gli facesse ben discernere le vere leggi e i principii dai quali ha norma l'umanità; come male a proposito egli appelli *indefinito* il progresso dell'umanità stessa, scendendo fino alla stranezza di asserire che l'uomo possa *indefinitamente* prolungare la sua esistenza su questa terra; come in fine il distintivo dei varii popoli, e la divisione delle epoche sieno spesso disconoscinti e inesatti. Ma il dicemmo, tuttociò nuoce è vero all'applicazione, ma non distrugge la teoria.

Voltaire nel *Saggio sullo spirito e sui costumi delle nazioni* non seppe dar vita ad un principio e formulare una dottrina che fosse idea vitale intorno alla quale si aggirasse quell'opera. Tutto inteso a mettere al giorno il male dei secoli passati o quello che egli riguardava come tale, dimenticando che ogni età che ogni popolo ha qualche cosa che sta scritta nel libro del bene, non pensando che l'umanità ha un avvenire nei secoli, egli non entra in quella schiera della quale stiamo investigando gli sforzi.

Siccome ci farebbe deviare con troppo esteso ragionamento, non direm nulla della dottrina dei socialisti, tanto più che non è prezzo dell'opera il dimorare nel campo degli utopisti.

Michelet e Cousin, non sono, a parlare esattamente, creatori di un sistema. È un lavoro imaginoso, profondo, pieno di vita quello del primo, che serve d'introduzione alla storia universale, specialmente nei ma-

gnifici quadri che rappresentano l'Oriente, la Grecia, Roma, e varie fra le nazioni europee che maggiormente influirono alla più rapida rinnovazione della società: ma non saprebbe ben determinarsi, quale sia il vero principio dell'autore, salvo una supposta e non interrotta lotta fra la libertà e la natura e le non interrotte vittorie della prima sulla seconda. Le poche lezioni di Cousin sulla filosofia storica hanno un che di strano e di indeterminato specialmente nella divisione della storia in tre epoche, infinito (Oriente), finito (antichità classica), rapporto tra il finito e l'infinito (Cristianesimo): e certo non racchiudono un sistema che meriti di trarrè a se l'attenzione del sapiente. Il fatalismo storico vi è spinto fino all'indiscretezza; il progresso futuro vi è rinnegato; e le colonne d' Ercole, cioè a dire la meta estrema, sono per lui la sua filosofia e la *carta* francese. I grandi uomini delle varie epoche sono da esso considerati (quest'errore l'ha però comune con molti) come rappresentanti della loro epoca, mentre per contrario sono quelli che la raffigurano meno, la loro grandezza in paragone dell'altrui picciolezza essendo appunto quella che li differenzia da tutti. Dire che Ruggero Bacone, che S. Gregorio Magno, ad esempio, sono imagine della loro età, sarebbe rinnegare assolutamente la storia.

La *storia dell'incivilimento in Europa* del sig. Guizot è una fra le opere più profonde della moderna sapienza, e sebbene il suo concetto non sia universale, può bene occupare un luogo distintissimo nella filosofia della storia, la quale per essa si afforza di tante verità, di tanti principii dedotti da nuovi fatti, da nuove vedute, che francamente può dirsi pochi libri essere stati fecondi di tanti tesori. Comprende la decadenza dell'Impero Romano, il medio evo, la storia moderna fino alla rivoluzione. La trasformazione dell'antico incivilimento nel nuovo in mezzo alle grandi lotte e alle migrazioni del medio evo, da niuno fu esposta con maggiore profondità, con esattezza più scientifica. L'illustre

scrittore si fa a considerare da ogni lato quell'epoca straordinaria, e sciogliendo (ripeteremo una frase molto efficace) con una esattezza quasi chimica i varii elementi, analizzando la natura di ciascuno, e rendendo ragione delle cause omogenee o eterogenee che li univano o li dividevano, spiega i più grandi fenomeni e rivela ed illustra le cagioni e le origini della società e dell'incivilimento moderno. Le crociate, il cristianesimo, la feudalità, i Comuni, la Regalità rivivono direm così nella loro vera natura; e voi vedete a poco a poco la fiera lotta fra i diversi elementi di quella società in orgasmo venirsi acquetando, indi a poco a poco dividersi, per incominciare a dar vita a quelle varie società che costituiscono le nazioni moderne. La profondità e la dottrina delle quali tutta l'opera è sfolgorante, il quadro del regno di Luigi XIV e della prolungata sua lotta contro Guglielmo III, e l'altro del secolo decimottesimo in Francia, lasciano facilmente perdonare la parzialità per la Francia stessa e quella prevalenza che dà alla medesima, in modo da lasciarla apparire centro e focolare perpetuo dell'incivilimento.

L'opera alla quale quell'immenso ingegno che fu Giandomenico Romagnosi volle dare il titolo dai *Fattori dell'incivilimento* (1) mira a combattere la *Scienza nuova*, non meno che le *nuvolesche e sfrenate deduzioni a priori dell'Herder*, secondo che si esprime uno dei biografi dell'Italiano. Noi, lasciando di rispondere a quest'ultima cortesia, osserveremo che il fondamento di quell'

---

(1) È ben noto come il Romagnosi trattasse questa materia dell'incivilimento in molte opere, e sempre con quella dottrina che fa di esso uno dei più grandi sapienti di Europa. Tali sono fra le altre il *Trattato della filosofia civile in relazione alla vita degli Stati*, *le Ricerche sui fondatori della civiltà*, *su la propagazione e i progressi di lei, specialmente nell'Italia antica*, il discorso *sull'uso della dottrina della ragione nell'amministrare l'economia dell'incivilimento ec.* Si vegga l'ultima edizione di Milano che sola comprende tutte le opere del grande filosofo italiano.

opera è l'incivilimento *comunicato* originariamente ma nato accidentalmente in una parte prediletta della terra, che esso viene con la legge della continuità preparato e stimolato dalla natura, ingerito ed avvalorato dalla religione, radicato ed alimentato dall'agricoltura, secondato e tutelato dal governo, esteso e perfezionato dalla concorrenza, consolidato e canonizzato dall'opinione, mantenuto e sanzionato dalla natura. In ogni Stato, incomincia con la barbarie, muore con la corruzione.— La grandezza del Romagnosi non può impicciolire per le nostre parole e la gloria di esso ha tanta solidità da non temer detrimento dagli attacchi di alcuno. Quindi è che noi sebbene sbigottiti a cotanta dottrina e stupefatti nella meditazione di quelle pagine nelle quali ogni parola è un concetto e un grande concetto, osiamo però dire senza esitazione che il pensiero generale che dà vita a quell'opera non si eleva al di sopra di quello di Vico, perciocchè e l'uno e l'altro cercano di assegnare le leggi per le quali nasce e si svolge una società: ma il Romagnosi non vede il gruppo delle nazioni che egli considera indipendentemente e senza influenza reciproca, nè ha riguardo al progresso dell'umanità, cosicchè anche il suo circolo si risente della monotonia e della immobilità di quello di Vico. Anzi vorrei dire di più. La funesta brevità e lo stile del Vico è vero che stancano qualche volta la tolleranza dello studioso; la lucidezza e la profondità del Romagnosi è ugualmente vero che innamorano che sorprendono che non lasciano desiderio, ma a ben considerare l'intrinseco e la vitalità delle due dottrine, male a proposito il Romagnosi restringe quella universalità, quella grandezza che risplende nel sistema di Vico. Le leggi psicologiche da lui appiccate all'incivilimento si vengono restringendo ad una foggia quasi di meccanismo che compendia una idea cui ogni ampiezza di spazio sarebbe stata poco. Con tuttociò il quadro della storia d'Italia che sta nella seconda parte a mostrar le cagioni del rinascimento della civiltà, compensa in qualche modo la prima parte,

e se non ci prendesse timore che l'amor patrio avesse a far velo al giudizio diremmo che sta al di sopra dell'opera del sig. Guizot. L'Italia non ha dato di meglio.

Questo è il luogo di fare la più onorevole menzione di Agostino Thierry. Egli non ha messo in luce trattati sulla filosofia della storia; ma i suoi *dieci anni di studii storici*, la sua *Storia della conquista d'Inghilterra per opera dei Normanni*, le sue *lettere sulla storia di Francia* espongono le più grandi verità della storia in una forma scientifica, che informata della teoria e dell'applicazione, varrebbe anche meglio di una filosofia storica, se fosse possibile di riparare il difetto dell'unità nel pensiero, e dell'ordine.

Chiuderemo la rassegna dei filosofi della storia con Federico Hegel. Sebbene la filosofia di esso volga all'assoluto idealismo, pure il suo sistema storico se ne risente il meno, e si sforza costantemente a dedurre le idee dalle cose, anzichè l'inverso. L'esposizione dei fatti è coscienziosa, le specialità dei varii popoli sono marcate con la verità e con la sicurezza di chi ha in se un immenso patrimonio di erudizione, e ha saputo profittare di tutte le scoperte di tutte le deduzioni che sono frutto dello spirito d'indagine dei tempi moderni » Lo scopo della storia (così Hegel) è la manifestazione e lo sviluppo dello spirito e della subbiettività; essa si discioglie successivamente dai legami della natura, e colla cognizione acquista la coscienza di se e quindi la libertà. L'Oriente non conosceva se non, che un solo era libero, il despota; l'antichità classica, che molti erano liberi, i cittadini; noi conosciamo che tutti debbono esser liberi ». Così la partizione storica di Hegel è, Oriente, Grecia, Roma e il mondo cristiano o Germanico. Questa divisione, come ben si vede e come altri notarono, è difettosa: e non saprebbe facilmente spiegarsi come della Grecia e di Roma facesse l'autore due epoche distinte. Inoltre egli lasciava, morendo, imperfetta la sua fatica, poichè la storia romana non regge al confronto delle belle vedute sulla Grecia e sull'Oriente. Per ultimo, bene a ragione

gli rimproverava il suo discepolo Cieskowski di non aver tenuto conto dell'avvenire, con la storia della umanità tuttavia in corso, e la nostra epoca essendo ben lungi dal presentarsi come ultimo termine cui si possa arrivare. Ma come Cousin trova l'ultimo stadio della perfettibilità nella carta francese e nella propria filosofia, così Hegel crede toccare il culmine del progresso nella sua filosofia e nella monarchia prussiana, siccome acconciamente notava il commentatore italiano dell'opera Hegeliana. Effetti della umana fralezza!

La nostra rassegna di quei filosofi della storia che possono considerarsi come autori di un sistema, vâ a chiudersi quì. Dove vogliamo espressamente dichiarare che avendo citato ad onore molti uomini insigni nella scienza, e le opere dei quali sono come anello che congiunge lo scibile, noi abbiamo inteso di fare continuamente astrazione dalle opinioni religiose, dagli errori in cui per male ventura caddero taluni di essi. Rispettosi all'autorità della chiesa, abbiamo solo approvato o lodato quello che non incorse nella censura di essa, e che ci parve per le ragioni indicate lodevole.

La teoria generale della storia riceve eziandio incremento dagli scrittori che presero ad illustrarne qualche parte; da quella filosofia voglio dire, che abbraccia solo una porzione dell'umanità, perchè ogni monografia serve al grande tesoro dell'universale. Ma noi non possiamo farci qui ad esporre i loro particolari sistemi e fin dove possano giovare a chi volesse offrire al mondo una nuova filosofia della storia, perchè ciò ci porterebbe troppo lungi dal nostro scopo. Quindi faremo a meno di analizzare la stupenda introduzione del Robertson alla storia di Carlo Quinto che è uno dei più dotti e meditati lavori dello scorso secolo, non diremo della troppo nota storia della decadenza dell'Impero Romano del Gibbon e delle sue vedute, non di talune delle opere del Sismondi, non della storia degli Anglo-

Sassoni del Turner (1) e di altre fatiche storico-filosofiche che pure vorrebbero essere rammentate. Sarà mestieri rimanersi contenti a nominare solamente quella benemerita scuola di filosofi della legislazione che fulminò e distrusse le torture, che ai popoli e ai legislatori manifestò lo spirito e la ragione delle leggi e ne circoscrisse e determinò il diritto.

Rivolgendo per ultimo lo sguardo al progresso delle scienze, agli avvenimenti che s'agitano intorno a noi ed alle conseguenze che ne derivano, ed infine a quella ricca messe di fatti che risultano dall'indagine, dallo studio, dall'esperienza, noi dobbiam riconoscere che sebbene molti principii sieno eterni e invariabili e gia ridotti a certezze, pure la vita progressiva dell'umanità presenta ogni giorno alla meditazione del filosofo o il mezzo di convertire un dubbio in verità dimostrata, o quello di modificare idee erronee, o quello di scoprire cose nuove per dedurne nuovi principii. Ecco Elia di Beaumont ridurre a sistema la teoria dei sollevamenti delle montagne solo prima sospettata e timidamente esposta da Kircher, Playfair, e Breislak: ecco che la scienza è arrivata ad investigare la età delle montagne, e a trarla dall'osservazione, ad analizzare le formazioni di terreni stratificati, che rivelano nella diversa natura fisica del deposito e in quella degli esseri organizzati dei quali sono in esso i frantumi, i rinnovamenti e le rivoluzioni della superficie del globo. Ecco la religione e la scienza accordarsi in riconoscere epoche in quei giorni della creazione che erano stati soggetto di tante controversie. Ecco Pallas che annunzia aver tratto da sotto i ghiacci della Siberia animali che oggi sono abitatori della zona torrida, e in questo fatto un ignota catastrofe del globo. La fisica e la meccanica nel telegrafo elettrico trovano il modo di trasmettere ad enormi distanze le idee con la ra-

(1) The history of the Anglo-Saxons from the earliest period to the Normann conquest. By Sharon Turner F. A. S. and R. A. S. L.

pidità del desiderio. La chimica s'applica alle arti, e si veggono inaspettati prodigi... l'uomo infine s'impadronisce di tutti i mezzi che dà la natura, li decompone e li riunisce afforzandoli con la scienza, e fa tutto servire al progressivo sviluppamento e miglioramento dell'umanità.

L'astronomia, la geografia, la linguistica, l'archeologia la filologia scoprono ogni giorno nuovi rapporti, sono sempre feconde di nuovi trovati. Le accademie e gli istituti d'Europa, bandite le leggerezze, e rivolti assiduamente alle scienze naturali, filosofiche, e morali, danno opera a far progredire il sapere, a migliorare la condizione delle classi sventurate, e investigare i secreti della natura, ad arricchirne la storia. E lasciando stare le pubblicazioni esclusivamente scientifiche per accennare alle storiche, non possiamo preterire come a Parigi a spese del Governo si venga mettendo in luce la grande raccolta degli scrittori e documenti delle cose francesi sotto la direzione e col concorso dei primi filologi della Francia; non dimenticheremo che in Berlino a spese dello Stato si pubblica sotto la direzione del prof. Pertz la collezione completa degli scrittori e monumenti germanici; che a Londra e a Madrid si fa il medesimo; che a Copenaghen, a Bruselles, in quasi tutte le capitali degli Stati germanici le società scientifiche col concorso e sotto la protezione dei Governi non cospirano che a questo stesso intendimento; che a Torino da varii anni a spese del Regno si rendono di pubblico dritto i monumenti della Storia patria; che in Messico, già da qualche tempo videro la luce raccolti in un corpo i documenti storici e monumentali di quella nazione. Il dire delle opere speciali che illustrano la storia sarebbe opera di lunga lena, di molti volumi, di imperfetta riuscita. Con tutto ciò vogliamo nominare a cagione di onore la storia d'Italia del medio evo di Carlo Troja, che è la più elaborata e dotta fatica sull'argomento. Pel resto, è tanta la diffusione, è tanto il desiderio di vedere allargati gli studii storici, che ogni

giorno, in ogni parte si veggono nella Biografia universale di Parigi e nei giornali Europei annunziate produzioni novelle, delle quali, per ciò che ha riguardo all'Italia, abbiamo quasi sempre notizia pronta ed esatta dall'Archivio storico di Firenze pubblicato per cura e perseveranza del benemerito sig. Vieusseux, e dove il diligente ed instancabile sig. Alfredo Reaumont si è assunto di indicare agli Italiani quello che sulla loro patria vede il giorno in Germania.

Intanto la civiltà Europea, trasformata l'America, col movimento e con l'industria s'interna nell'Africa, e si fa larga strada in Oriente dove trionferà sebbene sia per esser lunga la lotta.

Da tuttociò apparisce come, sia per opera delle scienze sperimentali, sia per quella delle morali, la serie dei fatti, delle scoperte, delle deduzioni che sono la base della storia e della sua filosofia, vada in modo smisurato allargandosi, e presenti ancora grandi problemi a risolvere al futuro storico dell'Umanità.

Ed eccoci giunti al termine del nostro lavoro del quale gli scritti storici e filosofici del Duni ci offrivano il destro. Incominciammo dall'asserire e dal provare come gli antichi tempi non bastassero alla filosofia della storia, seguitammo esponendo i vantaggi dei moderni in paragone dei vetusti scrittori, e volgendo un rapido sguardo al genere umano nelle diverse sue permutazioni, rivoluzioni e rinnovazioni, ne concludemmo che solo l'esperienza di tanti secoli rendeva possibile una filosofia storica, un codice di principii eterni ai quali ubbidisse l'umanità. Scendendo dalla teoria al fatto, notammo come Giambattista Vico fosse quello che primo concepisse l'idea di determinare le leggi le quali sono all'uman genere norma costante: parlando di lui e delle applicazioni dei suoi principii alla storia romana, partimmo dall'esame delle condizioni della filosofia in Europa perchè apparisse quali progressi fino ai giorni di Vico avesse fatto lo spirito umano, quindi volgendoci ai principii applicati dal Vico stesso all'epopea Romana,

ci fermammo (e forse troppo lungamente) sopr'essa e prendemmo ad esame non solo il suo sistema ma quello del Duni (delle altre opere del quale si chiuse quì la rivista promessa nella vita) e, poichè eravamo su questo campo, prendemmo ad esporre criticamente quasi tutti i sistemi dei filologi Europei fino ai giorni nostri. Dall'esame dell'applicazione della filosofia storica alla storia Romana, rientrando alla considerazione dei principii generali del Vico, e notandone i difetti, proseguì il nostro cammino con un generale sebben rapido prospetto delle opere che ai principii e alle leggi generali della storia portarono incremento, ed assommando le idee coll'indicare appena come tutte le scienze le quali sono in uno stato di quasi incredibile progresso servano ad allargare le fonti della storia, e come l'uomo, impadronitosi delle forze della natura e venendo ogni giorno a scoprirne gli arcani, i fondamenti della verità sempre meglio si consolidino, cessò il nostro ragionamento con la notizia delle grandi pubblicazioni che per opera dei governi europei si rendono attualmente di pubblico dritto, perchè le nazioni abbiano ciascuna il codice universale della propria storia.

Questo discorso al quale io non attribuisco l'importanza che non ha, lo dettai solamente perchè chiaro apparisca che non tutti quì chiamano sognatore Giambattista Vico, che non tutti hanno chiuso la vista alla luce della quale la filosofia della storia rifulse, e che molti sono che si vergognano delle nostre vergogne. Spero solo che gli studiosi mi sapranno buon grado di avere per la prima volta raccolto in un corpo le opere del Duni, di averne proposto una edizione e di aver cercato ogni via per mettere al giorno le notizie di un uomo quasi ignorato e che fu non poca gloria di Roma e d'Italia.

ORIGINE E PROGRESSI

DEL

CITTADINO

E DEL

GOVERNO CIVILE DI ROMA

LIBRI DUE

IDEA DELL'OPERA.

Recherà forse fastidio a taluno, che s'incontrasse a leggere il titolo di quest'opera, in pensando, che dopo un sì gran numero di opere volgate sulla tanto rinomata storia romana, ancor siavi chi abbia il coraggio dì offerire al pubblico un nuovo scritto sulla storia civile di questa celebratissima nazione. Confesso ancor' io d'essersi impiegata ogni diligenza così dagli antichi, come dai moderni scrittori per porre in chiaro le antichità più nascoste di questa nazione in ogni genere di materia, in manierachè non senza ragione gli eruditi ormai si querelano delle tante inutili moltiplicazioni di libri senza il minimo giovamento. Io però che mi ho proposto di scrivere sull'origine e progressi dello stato civile de' Romani, lungi dal rossore di ripetere quanto trovasi già fatto e rifatto sovra un tale argomento, intendo anzi di proporre agli amatori dell' antichità tutt' altra idea del governo civile di Roma di quella, che se ne sia fatta finora, e massime de'tempi più oscuri, cioè de' primi

secoli della di lei fondazione, da cui dipende l'intelligenza del resto della storia civile de' tempi posteriori, come quella, che senza lo scuoprimento delle vere sue origini e progressi, rimane tronca, difforme, ed incoerente con se stessa. Or io non so, se l'antichissimo sistema civile de' Romani siasi neanche indovinato dai più classici istorici, come Livio, e Dionisio d'Alicarnasso, i quali più degli altri pretesero di darci contezza di questa nazione fin dal suo principio. Poichè chiunque seriamente voglia riferire i fatti che ci raccontano, all'idea del governo civile ch'essi ne fecero, troverà difformità tali, che in verun modo si possono comporre, e molto meno potrà intendere qual fosse stata la prima forma del governo, e come, e con quali mezzi andasse col tempo a variare, quali realmente fossero le variazioni, che di tempo in tempo avvennero, e da quali cagioni nascessero; ciocchè in vero forma il bello, ed il meglio della storia civile delle nazioni, e che rendesi utilissimo a chi vive dentro le società civili per intendere le vere cagioni, onde col variar delle opinioni, e delle idee degli uomini governati, variano altresì le forme de' governi civili.

Troviamo per ragion d'esempio in Livio, e Dionisio, che il governo civile di Roma nel tempo dei re fosse stato di forma monarchica, ed all'incontro dai fatti che ci narrano, siamo obbligati a conchiudere, che piuttosto fosse stato aristocratico. Ci dicono, che il ceto de' plebei era considerato fin dal tempo di Romolo per ceto *di cittadini*, ma poi troviamo in Livio, che tre secoli dopo, cioè nell'anno 309 i plebei pretesero dai patrizi d'essere ammessi tra il numero de' *cittadini* al pari di alcuni popoli convicini, cui erasi già conceduto il dritto della cittadinanza romana. Scrivono, che con uno de' capi delle leggi delle XII. Tavole si era vietato ai plebei d'imparentarsi colle famiglie patrizie, e che pochi anni dopo i plebei pretesero la rivocazione di questa legge; ma Livio stesso in tal'occasione ci dice, che fino allora i plebei non erano stati nel numero di cit-

tadini, anzi neppure erano considerati come uomini; e pure Livio ci vuol dare ad intendere, che ad un tal ceto di persone, considerate nè per cittadini nè per uomini, venisse allora l'ambizione e la vanità d'imparentare colle famiglie patrizie. Ci assicurano, che col discacciamento de' re, elegendosi per capi del governo due consoli annuali divenisse Roma repubblica democratica, e popolare, all'incontro 65 anni dopo l'introduzione del consolato i plebei ancora si lagnavano di non essere stati ammessi tra i cittadini, per tacere le tante altre contradizioni che s'incontrano su tal proposito. Fanno intervenire i plebei nei comizi a dare il suffragio nei pubblici affari dello stato fin dai primi tempi di Romolo, ch'è uno de' massimi dritti del cittadino, quando per 300 anni dopo non erano neppure riputati per uomini. In somma, torno a dire, non vi ha quasi in Livio, e Dionisio capo di storia civile de' primi secoli di Roma, che non faccia manifesta dissonanza, e contradizione coi fatti medesimi da esso loro narratici, e moltopiù col resto della storia civile de' tempi posteriori.

Una tal confusione di cose è nata certamente non meno dall'oscurità e scarsezza delle antiche memorie, onde Livio e Dionisio trassero la storia, che dalla difficoltà di poter concepire il sistema degli antichissimi costumi, intieramente opposti allo stato delle cose civili, ch'erasi per lunga età già stabilito in tempo, ch'essi scrissero la storia. Cominciò il governo civile di Roma, come vedremo, colla forma mera aristocratica, in cui si mantenne sino al quinto secolo, indi passò ad una perfetta democrazia, che durò, come ognun sa, per tutto il settimo secolo, e poi cadde nella monarchia, tempo, in cui finalmente Dionisio e Livio scrissero la storia romana, come quei, che fiorirono sotto Augusto. Or senza l'aiuto d'una profonda meditazione sulle idee degli uomini che vivono in società civile, le quali si vanno cambiando di grado in grado, e quasi insensibilmente, non è possibile a chi scrive la storia d'una

nazione in tempo, che ha fatto l'intiero corso delle tre principali varie forme di governo, di penetrare perfettamente nel vero sistema, massime de' suoi principii, che sono pur troppo diversi, e lontani dai costumi, che trovansi allora stabiliti. Dissi dell'incertezza della storia de' primi tempi per l'oscurità, e brevità delle antiche memorie, poichè Livio medesimo insieme col resto dei storici ingenuamente confessa, che non prima del principio del settimo secolo si cominciò a scrivere la storia romana con qualche accuratezza (a), e l'autore del supplemento liviano scrive: *In questi tempi* (cioè nel 612) *i romani, per non essere superiori alle altre nazioni solamente nelle armi, si resero anche celebri nelle lettere, quando finalmente cominciossi a scrivere la storia con accuratezza; poichè fin' allora gli storici si contentarono di esporre le cose brevemente a simiglianza di annali* (b). Quanto a dire, che tutte le memorie delle cose romane di sei secoli, di cui Livio si avvalse, erano così brevi, che sembravano simili al far degli annali. E Polibio, che fiorì nel sesto secolo di Roma, volendo scrivere la storia delle guerre de'Romani, per l'incertezza delle antiche memorie diede principio alla sua storia dai tempi delle guerre coi cartaginesi, e poi ci attesta, che non avea trovato neppure negli scrittori, chi avesse raccolto le gesta de'Romani con ordine, ed intieramente, ma che soleano scrivere le guerre particolari col notare semplicemente i fatti accaduti, ma senza cognizione nè de'principii, nè della maniera come avve-

---

(a) Livio epit. lib. 53., *Giustino praef.*, *Ateneo lib.* 4.
(b) Lib. 53. cap. 39. *Sub haec tempora ne tantummodo armis praestare ceteras gentes romani crederentur, ingenio tardiores, quum alia se studia erexere, tum etiam historia scribi accuratius coepit; hactenus enim, qui ei admoverant manum, breviter exposuisse res contenti, annalibus similiora scripserant.*

nissero, e senza sapersene il termine (a); ciò che s'accorda con quello stesso che dice Livio, cioè, che i fatti trovavansi notati all'uso di puri, e semplici annali. Inoltre Cicerone, il quale ci dà contezza della maniera, come gli antichi scrittori greci e latini scrivessero la storia, francamente afferma, che *così gli uni, come gli altri ne'tempi rozzi non ebbero altr'uso nello scrivere la storia, che quello di formar semplici annali a simiglianza degli annali de'pontefici massimi, i quali dai primi tempi di Roma fino all'età di Publio Mucio pontefice massimo solevano ogn'anno notare semplicemente i fatti memorabili in una tavola, ch'esponevano al pubblico, affinchè ognuno avesse la libertà di andare ad osservarli, e che nei tempi suoi chiamavansi ancora col nome di annali massimi* (b).

(a) Polibio histor. lib. 1. *Hoc autem vel in primis nos animavit ad scribendam historiam: simul, quod temporibus nostris nemo adhuc fuit, qui in universum res gestas scribere voluerit; nam id multo minus nos fecissemus. Verum quum plerosque videremus singillatim bella quaedam particularia, et res in illis gestas annotasse, universalem vero, et dicam coniunctam rerum commemorationem, quando, aut unde inceperint, quomodo gestae sint, quem finem habuerint, neminem prorsus, quod mihi notum esset, usque in praesentem diem attigisse; operae pretium fore censuimus, si nostra opera daretur hominibus nostris facultas legendi id, quod optimum simul, et utilissimum fortunae opus fuit etc.*

(b) Cicerone de oratore lib. 2. cap. 12. *Atqui ne nostros contemnas, graeci ipsi sic initio scriptitarunt, ut noster Cato, ut Pictor, ut Piso. Erat enim historia nihil aliud, nisi annalium confectio: cuius rei, memoriaeque publicae retinendae caussa, ab initio rerum romanarum usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnes singulorum annorum mandabat literis pontifex maximus, afferebatque in album, et proponebat*

A tali difficoltà si aggiugne quella della variata significazione de' vocaboli delle espressioni latine, che naturalmente cambiano insieme col variar de' costumi, e delle idee degli uomini; e laddove per ragion d'esempio ne' tempi dell' aristocrazia la voce *popolo* significava, come vedremo, ceto soltanto de' patrizi, i quali solamente rappresentavano carattere di cittadini, e di persone capaci d'ogni dritto civile, in tempo poi della democrazia, quando i plebei furono anch' essi partecipi di tali dritti, andò a significare l' intero ceto di persone libere. Tali equivoci sulla significazione de' vocaboli offesero altresì l' orecchio degli storici nell' indurli a credere le cose diversamente da ciò che lo erano realmente. Quindi Marco Terenzio Varrone, riputato il più dotto trai romani, ne' suoi scritti *de lingua latina* si occupò seriamente ad investigare le originarie significazioni delle voci latine, come quelle, che ci prestano lume per intendere gli antichi costumi de' romani; non essendo altro le voci de' linguaggi, che designazioni delle idee degli uomini. Tralascio qui di ragionare della confusione cagionataci da' compilatori, ed interpetri degli stessi storici greci, e latini, i quali prestando cieca fede ad ogni loro detto, ed incontrandosi nel tempo stesso nelle incoerenze, e contradizioni, tratti dall' impegno di comporle, ci trassero maggiormente nella disperazione d'intenderne il vero sistema. Ed ecco in qual mare fa d'uopo di navigare a chi pretende di scoprire le vere origini, e progressi delle cose civili de' Romani.

Or se da quanto si è accennato finora non possiam negare, che la parte più speciosa e più utile della storia romana, qual'è certamente *la civile*, rimane ancor

---

tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi, ii, qui etiam nunc annales maximi nominantur. Hanc similitudinem scribendi multi sequuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquerunt.

sepolta nell'oscurità, ed incertezza, io credo d'esser libero dal rossore di comparire dopo tanti compilatori, ed impiegando, qualunque siano, le forze del mio spirito nella ricerca del vero sistema del governo civile di Roma, mi sarà lecito fuor d'ogni taccia di ripetizione di esporre i miei sentimenti tratti non meno dal natural corso delle umane vicende, che dalle testimonianze degli stessi storici ridotte a quell'intelligenza, che s'uniforma coll'indole de' corpi civili. E per ciò fare colla maggior esattezza, che sia possibile, dividerò l'opera in due libri. Poichè l'intelligenza del governo civile de'Romani dipende a mio giudizio dalla scoverta del *vero cittadino romano*, cominciando dalla fondazione di Roma in poi, secondo la cronologia de' tempi, io penso nel primo libro di porre in chiaro quest' oscurissimo punto di storia, che non avvertito dagli storici ha cagionato quello sconvolgimento di racconto, che incontrasi nella storia del governo civile. Su tal proposito vedremo, quali fossero i *cittadini* romani de' primi tempi, e da qual principio derivò presso di loro la ragione di cittadino in senso di persona capace de' dritti civili così pubblici, che privati; ciò che realmente costituiva il carattere di vero cittadino. E poichè siamo assicurati dalla storia, che fin dai primi tempi de' re vi erano realmente in Roma persone, che costituivano senato, e che aveano dritto di regolare non meno gli affari domestici, e privati, che pubblici, conviene d'insistere sovratutto su tale articolo, col ravvisare quali variazioni avvennero di tempo in tempo, e come questo tal carattere di cittadino da un ceto di persone si andasse di grado in grado a comunicare a gli altri. Dico di grado in grado poichè, secondo il mio sistema, i plebei di Roma pel corso de' primi tre secoli non avendo mai avuto carattere di cittadini, quando si armarono di coraggio per superare contro l'ostinata resistenza de' patrizi il gran punto di acquistare il dritto della cittadinanza, non poterono alla prima (come avvenir suole) ingrandirsi al segno d'uguagliarsi intieramente al

ceto de' patrizi; e perciò vedremo cronologicamente gli avvanzamenti che fecero, dall' acquisto de' dritti cittadineschi di ragion privata agl'altri di ragion pubblica, come furono le dignità, e le cure pubbliche dello stato. E questa è la base fondamentale, onde ha da nascere il resto, e che formerà propriamente la storia della origine, e dei progressi del cittadino romano fino al tempo degl'imperatori, o sia della monarchia, quando finalmente col ricadere la somma de'dritti pubblici in poter del monarca, l'antica ragion cittadinesca si venne quasi ad estinguere, ed appena si rese valevole a rappresentare i dritti meri privati, sicchè i Romani sotto gli imperatori divennero più abitanti, che cittadini.

Schiarito il sistema del cittadino romano, passerò nel secondo libro a ragionare della origine, e dei progressi del governo civile di Roma anche fino all'età degl' imperatori, che forma il tratto di storia più importante, come soggetto a confusione, e disordine; giacchè dall'età degl' imperatori in poi sarebbe inutile ogni fatica, anzi non sarebbe che una ripetizione di ciò che trovasi già adempito dagli storici per le notizie sicure ch'ebbero di tali tempi. Su questo argomento dunque del governo civile, lungi dal trattenermi sulla giurisprudenza privata, sarò soltanto obbligato di fermarmi talvolta sull' intelligenza di alcuni capi di leggi, onde può dipendere la cognizione del civil sistema, e sovratutto sull'origine delle celebratissime leggi delle XII Tavole, che sarà anche una delle più difficili ricerche per meglio penetrare nelle vere cagioni delle variazioni, e cambiamenti delle cose civili. Il soggetto principale di questo libro sarà il divisare, con qual forma di governo cominciasse sin dai tempi di Romolo a reggersi la società civile degli antichissimi romani, e come, e con quali occasioni, e preventive preparazioni si passasse dall'una all'altra forma di governo, sinchè si pervenne al perfetto stato di monarchia sotto gl'imperatori. Tali cognizioni quanto si resero oscure, e confuse ne'scritti degli storici per essersi immaginati i costumi de'primi tem-

pi quasi uniformi a quei de' tempi ultimi, altrettanto rimarranno schiarite le cose civili de' Romani alla natura invariabile de' veri principii, e progressi di tutte le società civili, che furono, e che potranno nascere; come quelle, che non possono riconoscere, che uno stesso corso di vicende; poichè tutte furono, e saranno composte da una stessa indole d' uomini. E chiunque vorrà meditare a fondo le origini, e i progressi civili della sua propria nazione, a riserba di piccole differenze, che possono nascere da varie estrinseche occasioni, troverà certamente, nella sostanza, uniformità di costumi, ed uno stesso corso di governo. Quindi è, che se sapremo indovinare le vere origini, e i progressi delle società civili, trovaremo agevolmente la strada da intendere il corso delle vicende civili de' Romani, e coll'aiuto di tali lumi generali incontraremo quell'armonia ne' fatti storici, che non è sperabile da un'arida e passaggiera notizia de' medesimi. In fine aggiugnerassi una tavola cronologica, che racchiuderà le distinte epoche di tali origini e progressi, e che formerà come un epilogo di quanto si è lungamente esposto in amendue i libri, per dare un pronto aspetto a questa STORIA CIVILE.

LIBRO PRIMO

ORIGINE E PROGRESSI

DEL

CITTADINO ROMANO

INTRODUZIONE

Il nome di CITTADINO, che si oppone all'estero, o sia al peregrino, si attribuisce non tanto agli abitanti d'una città, e nazione, quanto al dritto, che si rappresenta dall'abitante in esclusione d'ogni altro abitante, che sia privo d'un tal dritto di cittadinanza. *Il massimo carattere del cittadino*, come giudiziosamente riflette Aristotele (a), *consiste nella partecipazione della potestà di determinare, e giudicare degli affari, che riguardano il pubblico bene; perchè chiunque gode il dritto di regolare gli affari pubblici della città, naturalmente si considera dotato di un carattere di potestà.* Ma perchè il governo della città e nazione non è in tutte il medesimo, sicchè varie possono esser le forme, e le specie del governo civile, perciò a misura della maggiore, o minor potestà ci saranno varie specie di cit-

(a) Polit. 3. cap. 1. *Civis simpliciter nulla alia re definitur magis, quam participatione potestatis publice iudicandi, et decernendi. Omnes enim, qui de quibusque civitatis rebus deliberant, et decernunt, potestatem habent.*

tadini. Il dritto del cittadino nella perfetta monarchia suol'essere di poco valore, perchè la potestà pubblica risedendo nella persona di un solo, il cittadino non avrà altro dritto, se non quello, che piacerà al monarca di concedergli. Nella perfetta aristocrazia, in cui il governo stà presso di certe determinate persone, gli ottimati saranno i soli cittadini, come quei, che in esclusione degli altri rappresentano la pubblica potestà; sicchè il resto del popolo non potrà godere altra facoltà, se non quella, che piacerà al senato aristocratico di concedergli, come dicemmo nella monarchia; qual facoltà vien considerata sempre dipendente dall'arbitrio del monarca, o del senato regnante. Ma nella perfetta democrazia, in cui si rappresenta un egual dritto da tutti gli abitanti, si riconosce in tutti il massimo dritto del cittadino, perchè tutti partecipano egualmente la massima potestà di regolare il pubblico bene (a). Finalmente in tutte le altre forme di governo misto, che chiamansi volgarmente *repubbliche temperate*, e che dove più, dove meno risalti l'una delle descritte tre principali forme di governo, ivi nella medesima città e nazione si riconosceranno varie specie di cittadini, secondo la maggiore, o minor potestà di ciascuno. Da questa varia ragione di potestà avviene, come tutto giorno si sperimenta, che nelle democrazie l'intero popolo de' cittadini sarà amantissimo del bene della patria, perchè ognuno viene animato dall'amore di conservare il proprio dritto. Nelle monarchie scorre per le vene de' cittadini tanto amore di patria, quanto può ispirare lo stimolo del proprio interesse, d'ambizione, o di tenerezza verso del monarca. Nelle aristocrazie si ama la patria soltanto dagli

---

(a) Aristotile loc. cit. *Quare civem quoque alium, atque alium, necesse est secundum differentiam rerumpublicarum. Is autem maxime civis est, qui in populari statu est civis. In aliis vero speciebus esse quidem potest, non tamen necesse est.*

ottimati, per quanto il ben comune può condurre ad alimentare i loro desiderii. E nelle repubbliche temperate traspira una disuguale, e diversa ragione di amor patrio secondo il vario stato, e condizione di ciascuno. E tutto ciò sia detto sulla considerazione di ciò che sogliono, e non di ciò che dovrebbero esser gli uomini, che vivono dentro le società civili; poichè in paragone di un popolo, e di una nazione intera, rari saranno que' cittadini, che non si lascino sorprendere da qualche umana debolezza.

Ma non essendo nostra idea di ragionare del cittadino in generale, ci conviene ora di accostarci alla particolar nozione del cittadino di Roma. Carlo Sigonio, che scrisse un particolar libro sull' antico dritto de' cittadini romani, o perchè credesse di non essere del suo istituto il ripetere la nozione e la ragione del cittadino romano fin dalle prime sue origini, o perchè ne sfuggisse la ricerca per le difficoltà di un tale argomento, fermossi solamente a considerare i dritti del cittadino romano dai tempi della perfetta democrazia, quando la potestà del cittadino videsi dai patrizi egualmente comunicata al ceto de' plebei (a). Ma tralasciando egli la cura di rintracciare le vere origini di tal cittadinanza, non solamente non fu in grado di porre al suo vero lume i dritti del cittadino romano, ma neppure potè eseguire la sua impresa senza confusione e sconvolgimento, come vedremo a suo luogo, poichè laddove gli ar-

---

(a) Sigon. lib. 1. cap. 1. *de antiquo iure civium rom. Quocirca, nos, qui civem romanum, qui optimo iure civis sit, hoc loco quaerimus, primam illam vel regum, vel patriciorum rempublicam in civis romani definitione investiganda relinquemus; ad eam vero, quae aequalis cum plebe, maxime post bellum tarentinum honoribus est inducta, nec post, nisi imperatoribus omnia ex libidine administrantibus commutata, omnem nostram hanc disputationem accomodabimus.*

gomenti non vengano esposti dai suoi principii, non è mai possibile di farne esatta idea, sicchè tutto va a finire ad una raccolta di quei luoghi degli scrittori, in cui si fa parola de' dritti cittadineschi, senza potersi comprendere il sistema di tali cose civili, il quale dipende unicamente dalla cognizione tratta dalle sue origini coi loro avanzamenti, e progressi. Nè migliore è stata la sorte degli scrittori posteriori a Sigonio, che impresero a trattare lo stesso argomento, anzi costoro sulla idea di schiarirlo e illustrarlo coll' aggiungnere altre testimonianze degli scrittori latini, perchè furono apprese senza la necessaria distinzione de' tempi, e senza stabilimento di principi, lo resero maggiormente confuso, e sconvolto.

CAPO I.

Nozione del cittadino romano.

Chiunque sia anche leggiermente versato nella giurisprudenza romana non saprà negare, che il nome di *cittadino romano* sin dagli antichissimi tempi non significava semplicemente persona, che facesse domicilio in Roma, ma che fosse capace di esercitare nella città dritti pubblici e privati, sacri e profani; sicchè qualunque abitante di Roma, il quale non godesse tali prerogative, non era decorato dell' onorevol nome di *cittadino*, che si apprendeva per nome di dignità, e di grado, e non di semplice domicilio. Quindi troviamo nel linguaggio latino tanti altri nomi di persone, che distingnevansi dal cittadino romano. Gli esteri si dissero anticamente *hostes*, e poi *peregrini* (a), che furono i nomi opposti direttamente al *cittadino*. Quei poi, ch'ebbero semplice domicilio in Roma senza goder dritto di cittadinanza, si dissero, secondo la loro varia condizione, *servi*, *libertini*, *inquilini*, *incolae* (b). Indi dilatandosi l' impero romano, i popoli soggetti, o soggiogati, a misura della migliore, o peggior condizione, con cui furono ricevuti nel dominio romano ebbero nome di *municipi*, *latini*, *italici*, *colonie*, *provinciali*, e si-

---

(a) Cicerone lib. 1. de officiis cap. 12. *Hostis apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant* XII. *Tabulae*: *AUT STATUS DIES CUM HOSTE. Itemque*: *ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS* ... *Quamquam id nomen durius iam effecit vetustas; a peregrino enim recessit; et proprie in eo; qui arma contra ferret, remansit.*

(b) Sigonio lib. 1. cap. 1. de antiquo iure civium romanorum.

mili (a), i quali tutti distinguevansi dal vero *cittadino* di Roma, come quei, che non godevano tutti quei dritti, ch'erano propri della cittadinanza. Finalmente ne' tempi più luminosi di questa nazione divenne così glorioso, e superbo il gran nome di *cittadino romano*, che Cicerone (b) declamando contro l'atroce delitto di Caio Verre per aver fatto battere colle verghe in Messina, e poi porre in croce Gavio cittadino romano, non s'avvalse d'altro mezzo per concitare gli animi de' giudici all'odio contro Verre, che di magnificare col più sublime tuono d'eloquenza, tanto ammirata da Gellio (c) l'addolorata voce del misero Gavio, che udivasi tra lo strepito delle percosse prorompere in quel celebratissimo motto: *sono cittadino romano* (d). Chi legge la lunga

---

(a) Sigonio de antiquo iure Italiae, et provinciarum.

(b) In Verrem act. 2. lib. 5. cap. 62 *et seq.*

(c) Gellius noct. attic. lib. 10. cap. 3.

(d) Cicerone loc. cit. *Caedebatur virgis in medio foro Messanae civis romanus, iudices; cum interea nullus gemitus, nulla vox alia istius miseri inter dolorem, crepitumqve plagarum audiebatur, nisi hæc: CIVIS ROMANUS SUM. Hac se commemoratione civitatis omnia verbera depulsurum, cruciatumque a corpore deiecturum arbitrabatur ..... O nomen dulce libertatis! O ius eximium nostrae civitatis! .... Huccine tandem omnia reciderunt, ut civis romanus in provincia populi romani, in oppido foederatorum, ab eo, qui beneficio populi romani fasces, et secures haberet, deligatus in foro virgis caederetur .... Si te illius acerba imploratio, et vox miserabilis non inhibebat, ne civium quidem romanorum, qui tum aderant, fletu, et gemitu maximo commovebare? In crucem tu agere ausus es quemquam, qui se civem romanum esse diceret? .... Si tu apud Persas, aut in extrema India deprehensus, Verres, ad supplicium ducerere, quid aliud clamitares, nisi te civem esse romanum? Et si tibi ignoto apud igno-*

perorazione di Cicerone su tal proposito senza penetrare nella vera idea, con cui veniva appresa la qualità del *cittadino* romano, tacciarebbe certamente l' oratore d'inettissimo noioso declamatore; ma se rifletterà a tutti quei dritti, di cui sin da' suoi principii fu decorato il cittadino, e che poi tra le grandezze dell' impero si resero naturalmente più noti e luminosi, dovrà confessare con Gellio d' essere stato questo uno de' più maravigliosi tratti d' eloquenza, nel porre innanzi agli occhi de' giudici il deturpato onore della patria, che più d' ogni altra accusa potea accendere gli animi d' odio il più rabbioso contro il violatore del nome romano. Che sebbene

---

tos, apud barbaros, apud homines in extremis, atque ultimis gentibus positos, nobile, et illustre apud omnes nomen tuae civitatis profuisset, ille quisquis erat, quem tu in crucem rapiebas, qui ibi esset ignotus, cum civem se romanum esse diceret, apud te praetorem, si non effugium, ne moram quidem mortis, mentione atque usurpatione civitatis assequi potuit? Homines tenues obscuro loco nati navigant, adeunt ad ea loca, quae numquam antea viderunt, ubi neque noti esse iis quo venerunt, neque semper cum cognitoribus esse possunt. Hac una tamen fiducia civitatis, non modo apud nostros magistratus, qui et legum, et existimationis periculo continentur, neque apud cives solum romanos, qui et sermonis, et iuris, et multarum rerum societate iuncti sunt fore se tutos arbitrantur; sed quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio sperant futurum. Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus romanis: constitue nihil esse opis in hac voce CIVIS ROMANUS SUM: posse impune praetorem, aut alium quemlibet, supplicium quod velit in eum constituere, qui se civem romanum esse dicat, quod quis ignorat: iam omnes provincias, iam omnia regna, iam omnes liberas civitates, iam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, civibus romanis ista defensione praecluseris ....

coll' andar del tempo, concedendosi una tal qualità ad altri popoli, e finalmente a tutti dell' impero romano, decadde dall' antico suo splendore, pure se ne conservò mai sempre l' opinione, e tuttavia presso il volgo rimane ancora impressa la confusa immagine di sì glorioso nome.

Ma per meglio comprendere il carattere del cittadino di Roma fin da' suoi primi tempi, basta il dare un' occhiata a tutti quei dritti, che egli rappresentava. Di questi, altri si riferiscono al dritto pubblico, altri al privato. Al dritto pubblico apparteneva principalmente quello del suffragio nelle pubbliche adunanze per le determinazioni degli affari dello stato, nel decidere della guerra,

---

Sed quid ego plura de Gavio? Quasi tu Gavio tum fueris infestus, ac non nomini, generi, iuri civium hostis. Non illi, inquam, homini, sed causae communi libertatis inimicus fuisti . . . Facinus est vinciri civem romanum: scelus verberari: prope parricidium necari: quid dicam in crucem tollere? Verbo satis digno tam nefaria res appellari nullo modo potest. Non fuit his omnibus iste contentus. Spectet, inquit, patriam: in conspectu legum, libertatisque moriatur. Non tu hoc loco Gavium, non unum hominem, nescio quem, civem romanum, sed communem libertatis, et civitatis caussam, in illum cruciatum, et crucem egisti . . . Si haec non ad cives romanos, non ad aliquos amicos nostrae civitatis, non ad eos, qui populi romani nomen audiissent; denique si non ad homines, verum ad bestias, aut etiam, ut longius progrediar, si in aliqua desertissima solitudine ad saxa, et ad scopulos haec conqueri, et deplorare vellem; tamen omnia muta, atque inanima, tanta, et tam indigna rerum atrocitate commoverentur . . . Nunc vero quum loquar apud senatores populi romani, legum iudiciorumque, et iuris auctores, timere non debeo, ne non unus iste civis romanus illa cruce dignus, ceteri omnes simili periculo indignissimi iudicentur.

e della pace, dello stabilimento, o abolizione delle leggi, della creazione de' magistrati, della milizia, de' tributi, della vita, e della morte de' cittadini, degli onori, e de' trionfi agli imperatori degli eserciti, e ai benemeriti della patria, in somma di tuttociò che può riguardare l'amministrazione, e la cura del pubblico bene. Al dritto pubblico si riferiva altresì l'esercizio delle dignità della repubblica, cioè de' magistrati, del sacerdozio, ed altre pubbliche cure, e sovratutto il dritto degli auspicii, che, come vedremo, fu privativo de' soli cittadini; in una parola ciò che v' era di sacro, e di profano, che riguardasse la pubblica utilità. Al dritto privato poi si riferivano il dritto del *connubio*, o sia delle solenni nozze, la potestà patria e domenicale verso la famiglia, per cui ogni padre di famiglia esercitava in casa una potestà arbitraria e dispotica, il dritto detto della *gentilità*, che propriamente significava le particolari prerogative di tutti quei, che discendevano dalla stessa stirpe, e che venivano distinti col *prenome*, che oggi diciamo cognome della famiglia, onde si dissero i *sacri gentilizii*, ch'erano i sacri privati propri d' ogni *gente*, o sia famiglia, il dritto dell' *agnazione*, e delle successioni *ab intestato*, della tutela, della fazione del testamento, dell' acquisto de' beni per testamento, dell' adozione, dell' emancipazione, dell' acquisto del dominio detto propriamente *quiritario*, o sia civile, della traslazione del dominio tra vivi dall' uno all' altro in tanti modi, quanti se ne descrivono nella giurisprudenza de' Romani, insieme colle formole solenni, con gli atti detti *legittimi*, azioni, e tutto il resto del dritto privato, che, come dissi da principio, non apparteneva che ai soli *cittadini*, perchè essi soli, come tali, erano capaci de' dritti, in esclusione d' ogni altro, che non era decorato d' un tal carattere. In somma tutto ciò che vi era di sacro, di profano, di pubblico, e di privato, tutto apparteneva al *cittadino*: e chi per delitto, o per servitù perdea il bel carattere di *cittadino*, rimanea spogliato, e privo affatto d' ogni dritto di qualunque genere, passando dallo stato

più sublime alla più pessima condizione e figura, cui era soggetto chiunque non fosse più *cittadino*. Ed ecco in breve la vera originaria cagione, per cui la qualità di cittadino non già nei tempi più luminosi dell'impero, ma sin dalla fondazione di Roma nacque signora, come quella, che unicamente costituiva, per così dire, l'essere d'uomo *civile*; in maniera che tra cittadino, e non cittadino, o sia *inquilino*, vi era tanta differenza quanta ne corre tra uomo di governo, e uomo governato, uomo in somma designato per comandar, e uomo destinato per ubbidire. E quindi intenderemo nel corso di quest'opera assai meglio di quel che ci seppero narrare gli storici, le vere cagioni delle gravissime, e perpetue contese tra patrizi e plebei di Roma; perchè, come si dimostrerà ad evidenza, tutto nasceva da questa qualità di cittadino, che per trecento anni e più fu sempre gelosamente custodita, e conservata presso il solo ordine de' patrizi, e che sarà la chiave della vera storia civile di Roma.

CAPO II.

L'originaria istituzione del cittadino romano nacque dalla ragion degli auspicii, che fu il fonte d'ogni dritto pubblico, e privato.

Stabilita la nozione del cittadino romano tale quale fu appresa sin dai primi tempi, fa d'uopo di trovar l'origine, onde derivasse la ragione del cittadino; poichè non basta di sapere di qual carattere fosse egli ornato, senz'intendere il principio fondamentale, sovra di cui fu stabilito. Egli è questo un'arcano, che non avvertito dagli storici, e loro interpreti, fu la principal cagione, per cui presero le cose diversamente da quel chè furono realmente, nè ci seppero spiegare le vere origini e progressi delle cose civili di Roma. Se, come dicemmo, il nome di cittadino non si riferiva semplicemente alla ragion del domicilio, ma alla potestà, che si rappresentava dall'abitante onorato di tal carattere, come mai potremo sapere quali fossero i cittadini, se prima non intendiamo, onde derivasse quella potestà, che gli rendeva tali in esclusione de' meri inquilini?

Questa potestà nacque certamente dalla ragion degli auspicii, che furono il fonte d'ogni dritto pubblico, e privato; perchè siamo convinti dalla storia, che tutti i dritti quiritarii pubblici, e privati furono tante dipendenze della stessa ragion degli auspicii; e chi non fù riputato capace, e degno degli auspicii, venne escluso da qualunque potestà, ed in conseguenza dal dritto di cittadinanza. E per render chiara una tal verità conviene primieramente di stabilire, come punto di storia certa, ch'egli fu antichissimo costume de'Romani d'intraprendere tutti gli affari civili cogli auspicii, fossero pubblici, o privati, ciocchè ci attesta chiaramente Cicerone, quando scrive: *Antichissimo fu presso di noi il*

costume di non potersi spedire quasi niuno affare d'importanza, anche privato, senza prendersi gli auspicii, ciocchè si ravvisa anch'oggi nelle nozze, in cui, sebbene realmente non si prendano più gli auspicii intervengono nondimeno gli auspicii di puro nome (a). E Valerio Massimo cel conferma: *Presso gli antichi* (dic' egli) *non solamente nòn si spediva senz'auspicii niun pubblico affare, ma neppure privato. Da un tal costume è nato, che anch'oggi gli auspicii intervengano nelle nozze, i quali benchè non prendano più gli auspicii, pure conservano l'antico rito ridotto a pura formalità* (b).

Quindi avvenne che, secondo la qualità degli affari civili di maggiore, o di minor considerazione, nacque la distinzione tra auspicii *maggiori* e *minori*, di cui ce ne fà testimonianza Gellio, il quale su tal proposito trascrisse da un libro *de auspiciis* dell'augure Marco Messala queste parole: *Gli auspicii de' patrizi sono di due specie. Gli auspicii massimi appartengono ai consoli, pretori, censori. . . . . Gli auspicii minori ai rimanenti magistrati; e quindi è, che quei si chiamano magistrati maggiori, e questi minori . . . . Non per altra ragione diciamo, che i consoli, pretori, e censori hanno gli auspicii maggiori, se non perchè i di loro auspicii sono più certi, e sicuri, che quei degli altri magistrati minori* (c). Vi erano adunque gli auspicj *mag-*

(a) Lib. 1. de Divinatione cap. 16. *Nihil fere quondam maioris rei, nisi auspicato, ne privatim quidem gerebatur; quod etiam nunc nuptiarum auspices declarant, qui, re omissa, nomen tantum tenent.*

(b) Lib. 11. cap. 1. *Apud antiquos non solum publice, sed etiam privatim nihil gerebatur, nisi auspicio prius sumto, quo ex more nuptiis etiam nunc auspices interponuntur, qui quamvis auspicia petere desierint, ipso tamen nomine veteris consuetudinis vestigia usurpant.*

(c) Noct. At. lib. 13. cap. 14. *Patriciorum auspicia in duas sunt potestates divisa. Maxima sunt consulum,*

giori, e *minori*, di cui si avvalevano secondo l'importanza dell' affare; e poichè i magistrati del consolato, della pretura, e della censura conteneano maggior potestà degli altri, perciò in essi intervenivano gli auspicii *maggiori*; anzi, come riferisce Gellio, il nome di magistrato *maggiore* o *minore* nacque dalla ragione degli auspicii maggiori, o minori, di cui s'avvalevano nella loro creazione; perchè negli affari di massima importanza bisognava far uso de' massimi auspicii, come quei, che si prendevano con maggior diligenza, e superstizione. E ciò che Gellio ci dice degli auspicii nei magistrati, dobbiamo intenderlo per ogn'altro affare, non solamente di pubbliche determinazioni di guerra, di pace, di legge, e simili, poichè siamo assicurati dalla storia, che le radunanze pubbliche, o siano comizii si teneano *captatis auspiciis*; ma altresì per gli affari privati, come era quello delle nozze.

E perciò, come abbiam veduto, tutte le cose civili d'importanza, pubbliche e private, erano regolate coll'intervento degli auspicii o maggiori, o minori. E quindi è, che non ci dobbiamo maravigliare, quando leggiamo nella storia le più stravaganti superstizioni, di cui furono ingombri i Romani; poichè regolandosi le cose tutte coll'aspetto sempre di religione, non ci poteano esser limiti alla credulità superstiziosa del volgo, fomentata maggiormente con artifizio dagli ambiziosi.

Egli è dunque fuor di dubbio, che in tutti gli affari di ragion pubblica intervenivano gli auspicii, fossero di pace, di guerra, di regolamento dello Stato, di leggi, di elezione di magistrati, d'uso de' sacri e di religione, e d'ogn'altra materia, che appartenesse alla pubblica

---

praetorum, censorum . . . . Reliquorum magistratuum minora sunt auspicia. Ideo hi minores, illi maiores magistratus appellantur . . . . Maiora autem dicuntur habere auspicia, quia eorum auspicia magis rata sunt, quam aliorum.

amministrazione. Quanto poi agli affari di ragion privata, siamo anche sicuri dell' intervento degli auspicii nelle nozze; all'incontro abbiamo dal dritto romano, che lo nozze non si poteano contrarre, se non dai soli *cittadini*; dunque chi non avea carattere di cittadino non era riputato degno di auspicii, e perciò veniva escluso dal dritto di contrarre nozze, sicchè la privazione degli auspicii era la primaria ragione, per cui non si ammettevano alle nozze, se non i soli cittadini. Ma quest'articolo, per non interrompere il filo di ciò che stiamo trattando, sarà distintamente esaminato nel capo seguente. Intanto supponendosi, che la mancanza degli auspicii producesse l'inabilità alla contrazione delle nozze, ne siegue per necessaria conseguenza, che tutti i dritti privati furono tante dipendenze della ragion degli auspicii, ed ecco il come. Senz'auspicii non si contraevano nozze; senza nozze non si potea propagare la cittadinanza, perchè i posteri nati da mera congiunzion naturale, senza solennità di nozze, espressamente dal dritto romano sono esclusi da ogni dritto civile; il padre loro non potea acquistare il minimo dritto di *patria potestà* verso di essi; all'incontro per difetto di patria potestà costoro non aveano dritto di successione nè testamentaria, nè legitima nel patrimonio paterno; perchè la congiunzione mera naturale non costituiva *famiglia*, e chi non avea carattere di famiglia, non era cittadino; perchè i soli cittadini poteano per adozione passare da una famiglia all'altra, ma l'adozione non si permetteva, che ai soli cittadini. Nè i nati da tali conginnzioni poteano o coll' emancipazione, o colla morte del padre divenire *sui iuris*; perchè l'emancipazione suppone la patria potestà nel padre, e dritto di famiglia ne'figli, e la morte del padre neppure gli giovava per la stessa ragione, perchè non si poteano chiamare sciolti da quella potestà patria, in cui non erano stati giammai. Dunque rimanevano figli meri naturali, privi affatto di carattere *civile*. Come tali, non avevano fazione di testamento, perchè questa fu conceduta solamente a quei che in tempo del testamento, avessero real-

mente la famiglia nel senso *civile* o che fossero stati nella famiglia del padre loro, e che in tempo del testamento si trovassero sciolti dalla patria potestà; e perciò nel capo delle leggi delle XII. Tavole diceasi: *Paterfamilias uti legassit etc. ita ius esto*; che è la significazione del padre di famiglia secondo le leggi romane. E senza diffonderci in cose pur troppo note nel diritto romano, i nati da congiunzione senza solennità di nozze, perchè non erano considerati come persone *di famiglia*, e perciò neppure per cittadini, non erano capaci d'ogni minimo dritto civile privato, e molto meno pubblico; quanto a dire, che la ragion degli auspicii, come fondamento delle nozze, era l'unico mezzo per propagare e tramandare ne' posteri il carattere di cittadino, ed in conseguenza ogni dritto pubblico, e privato.

Nè questa ragione d'auspicii, che tanto prevalse nelle menti de'Romani, nacque a capriccio, e senza il suo principio. Quante furono, sono, e saranno società civili, non possono sorgere, nè conservarsi senza spirito di religione, come avremo occasione altrove di dimostrare una tal verità contro quei fanatici, che sognano di potersi formare un altro mondo d'uomini di quel che realmente è stato e sarà, come se le formazioni de' corpi civili esser potesse opera d'uomini indipendenti dal supremo Autor delle cose tutte, quando gli uomini non sono, che meri istromenti d' un sì maraviglioso lavoro. Or questo spirito di religione fu quello stesso per l'appunto, che come agli altri popoli, così ai romani seppe ispirare un cert'ordine di cose civili. Poichè la prima società degli uomini senza dubbio fu quella della famiglia, e le città riconobbero il loro principio dall'unione delle medesime famiglie, naturalmente nacque negli animi degli uomini un'opinione molto seria, ed interessante della congiunzione di vita perpetua e socievole trai coniugi, per cui formansi le famiglie, che compongono, e conservano le società civili. E quindi derivò nel mondo un'idea magnifica e nobile del concubito certo, ed al contrario formossi idea vilissima del con-

cubito vago ed incerto; perchè quello è valevole a formare società di famiglia, e civile, e questo è fatto per dissipare, e distruggere il genere umano. La congiunzione adunque di concubito certo, come radice e sostegno delle società civili, e come affare che porta seco gravi conseguenze di tenerezza, e d'educazione della famiglia, fu riputata mai sempre da tutte le nazioni gentili di massima importanza, e come tale degna da doversi implorare l'ajuto divino nella di lei contrazione; laddove il concubito vago rimase nella sua natia viltà e disprezzo, come contrario alla formazione del mondo civile. E quindi è, che in tutte le nazioni gentili troviamo generalmente ricevuto quel costume, che nella contrazione del concubito certo di vita socievole trà coniugi, si dovesse ricorrere agli auspicii per attendere, per così dire, l'approvazione de' Dei, e con tali auspicii il coniugio, a differenza del concubito vago ed incerto, fu innalzato a ricevere un'idea di sacro, e di solenne rito. Ma questa idea di sacro nel coniugio in petto d'uomini naturalmente inclinati a rendersi superbi di se medesimi, per naturalezza di cose umane produsse quell' antichissima distinzione nel mondo tra uomini, ed uomini, che dagli ignari delle origini delle cose civili non se ne sa dar ragione. I discendenti dal coniugio di solenne rito, e che costituivano ragion di famiglia furono riputati di grado superiore agli altri, che nascessero da concubito, per così dire, profano; e perciò nelle costituzioni della città i primi fecero la figura di signori, anche perchè col mezzo dell'educazione erano persone più illuminate, come furono gli antichi patrizi di Roma, laddove i secondi si consideravano per uomini *volgari* e profani, atti solamente a servire ed ubbire ai primi; e tal ceto d'uomini formò l'antichissimo *volgo del* mondo civile, come gente, di cui non se ne facea verun conto, perchè l'originaria significazione latina *vulgus*, dinota gente vilissima e degna di disprezzo, e la ragione di tal disprezzo ebbe origine dall'esser nati da congiunzione mera naturale, senza solennità di rito. La

stessa ragione di sacro nel coniugio fece altresì, che i dritti sacri e profani de' genitori si tramandassero ai loro posteri, laddove gli uomini *volgari* rimaneano co' loro posteri nella stessa loro vilissima condizione.

Tali naturali principii di cose umane si ravvisano esattamente nella nazione romana, come nel corso di quest'opera si proverà ad evidenza dai fatti medesimi narratici dagli storici, e solamente qui se n'è proposta un' idea generale, per intendere la vera ragione, per cui gli antichi Romani tutto regolarono cogli auspicii, e come da questa ragion d'auspicii formossi l' intero sistema del governo civile. Distinsero anch'essi le persone discendenti da progenie di nozze solenni, dal resto del volgo nato da mero natural concubito. Quei furono gli antichissimi *cittadini*, come nati cogli auspicii, ed in conseguenza riputati come persone degne de' dritti civili pubblici, e privati; e questi furono plebe, o sia volgo, come nati senz'auspicii, e perciò esclusi da qualunque dritto di cittadinanza; poichè, secondo la grossolana maniera di pensare di quei primi tempi, l'uomo nato da nozze, in cui intervenivano gli auspicii, a differenza del volgo, avea seco un carattere molto distinto, come nato col favore de' numi, e perciò gli si attribuiva una certa ragione di sacro, che si tramandava da padre in figlio. Ed ecco perchè tanto prevalse nelle menti degli antichissimi romani l'opinione degli auspicii, di cui facean uso in tutti gli affari d' importanza; e quindi intendiamo, come l'originaria instituzione del *Cittadino Romano* fu stabilita sul fondamento della ragione degli auspicii, e come altresì presso di loro gli auspicii fossero il fonte d' ogni dritto pubblico, e privato. In fatti senza tali principii di cose civili di Roma, come mai potremo comprendere il valore di quelle contese suscitate di tempo in tempo tra patrizi, e plebei? I patrizi per escludere i plebei dalle cariche cittadinesche, o sia dello stato, strepitavano in tutte le occasioni (come ci racconta Livio, e come lo vedremo in appresso,) che non si poteano tali dritti comunicare ai plebei, senza un totale sconvolgimento di cose divine, ed

umane; perchè per antichissima costituzione della città tutte le cariche richiedevano gli auspicii, e questi erano stati maisempre privativi delle sole famiglie patrizie; sicchè volendosi comunicare gli onori a gente priva del diritto degli auspicii, era un voler rovinare dai fondamenti il sistema civile. Tali furono i continui rimproveri fatti ai plebei, i quali per altro, secondo l'opportunità dei tempi, andarono finalmente a vincere, e liberarsi da questa taccia; ma chi vuol' intendere le origini di tali discordie, sarà obbligato meco ad ammettere, che il governo civile di Roma nacque colla ragione degli auspicii, i quali diedero dritto di cittadinanza, e si resero la sorgente d'ogni dritto pubblico, e privato.

CAPO III.

Dell' antichissimo dritto del connubio presso i Romani. Differenza tra nozze, e matrimonio.

Che la primaria istituzione del cittadino romano fosse fondata sulla ragione degli auspicii, si conferma chiaramente dalla nozione dell' antico dritto del *connubio* presso di loro, e della notabile differenza, che nacque tra congiunzione detta propriamente di *Nozze*, e congiunzione detta di mero *Matrimonio*, che sarà l' argomento di questo capo, per meglio intendere l' antica costituzione della cittadinanza romana. Nella compilazione degli scritti de' giureconsulti fatta da Triboniano coll' autorità dell' imperator Giustiniano, troviamo due diverse definizioni del connubio, l' una del giureconsulto Modestino, l' altra di Triboniano medesimo, che leggesi nelle istituzioni. Modestino scrive: *Le nozze sono la congiunzione del maschio e della femina, il consorzio di comune perpetua vita, e la comunicazione d'ogni dritto divino ed umano* (a). Triboniano all' incontro dice: *Le nozze, o sia il matrimonio è la congiunzione dell' uomo colla donna, che forma una perpetua società tra loro* (b). Modestino definisce le nozze solamente: *Nuptiae sunt etc.* Triboniano confonde le nozze col matrimonio: *Nuptiae sive matrimonium etc.* Quegli vuol nelle nozze la comunicazione del dritto divino, ed umano: *Divini, et humani iuris communicatio*; questi si con-

---

(a) Modestino nella L. 1. de ritu nuptiarum *Nuptiae sunt coniunctio maris, et foeminae, consortium omnis vitae, divini, et humani iuris communicatio.*

(b) Triboniano Inst. lib. 1 tit. 9 §. 1. *Nuptiae, sive matrimonium est viri, et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetudinem continens.*

tenta della perpetua vita socievole tra i coniugi : *individuam vitae consuetudinem continens.*

Gl' interpreti del dritto romano, ignorando la vera idea del connubio, o sia delle *nozze* presso gli antichi, molto diversa da quella del semplice *matrimonio*, si confusero massime sull' interpretazione di quel *divini, et humani iuris communicatio* di Modestino, per poter conciliare Modestino con Triboniano. I più illuminati nell' erudizione non ci seppero dir altro, se non che secondo l'antico costume, passando la donna nella contrazione delle *Nozze* ne' sacri e nella potestà del marito, veniva in conseguenza a rendersi partecipe de' dritti divini ed umani del marito, e perciò Modestino ci aggiunse l'espressione della comunicazione d' ogni dritto divino ed umano; Triboniano all' incontro, che scrisse ne' tempi della ricevuta religione cristiana, propose la definizione delle nozze a seconda de' costumi de' tempi suoi; ma che quanto alla sostanza amendue combinano esattamente. Che se gli dimandaremo, perchè Modestino riferisce la sua definizione soltanto alle *nozze*, e Triboniano alle nozze insieme, e al matrimonio, ci risponderanno, che Modestino fu più conciso nello spiegarsi, e Triboniano più verboso, quando scrive : *nozze*, o sia *matrimonio* : significando queste due voci la stessa cosa. Ed ecco, come facilmente si liberarono da qualunque difficoltà.

Ma primieramente io non posso persuadermi, che nozze e matrimonio, quanto alla sostanza, presso i latini fossero *sinonimi.* Che se mi dicessero, che le nozze si distinguevano dal matrimonio solamente quanto al rito solenne, che interveniva in quelle, e non in questo : io rispondo, che oltre al rito troviamo negli scritti de' giureconsulti romani chiare vestigia dell' antica distinzione, di cui ve n'erano ancora le reliquie ne' tempi loro, che fu sotto gl' imperatori; e tal distinzione non era di solo rito, ma di dritti sostanziali. Paolo giureconsulto ragionando del consenso de' parenti, che secondo le leggi romane richiedeasi per la validità delle nozze de' figli di famiglia, dice, che se il padre fosse assente in

maniera, che s'ignori se vi sia, e sia passato un triennio senza sapersi ove dimori, o se viva, i di lui figli potranno contrarre liberamente o *matrimonio*, *oppure nozze legitime* (a). E qui chiaramente le nozze diconsi *legitime* a differenza del matrimonio, che non si riputava per congiunzione legitima, perchè la voce *legitima* nel dritto romano significa cosa approvata e confermata dalle leggi; quanto a dire, che la differenza non era di semplice formalità di rito, ma di sostanza; poichè le sole nozze riferivansi a congiunzione *legitima*. Lo stesso leggesi in un luogo del giureconsulto Giuliano, dove si distinguono *nozze* da *matrimonio* (b). Inoltre Ulpiano parlando della legge Giulia *de adulteriis*, per cui il marito ha dritto di accusare la moglie di adulterio, dice, *che un tal dritto ha luogo contro la moglie, tanto se sia giusta, che se fosse moglie ingiusta; perchè questa legge apparteneva a tutti i matrimoni* (c), e soggiugne, che l'accusa compete anche contro la moglie *volgare*. Gl' interpreti si confusero nel determinare la no-

(a) L. 10. de ritu nuptiarum. *Si ita pater absit, ut ignoretur ubi sit, et an sit, quid faciendum sit, merito dubitatur. Et si triennium effluxerit, postquam apertissime fuerit pater ignotus ubi degat, et an superstes sit, non prohibentur liberi eius utriusque sexus MATRIMONIUM, VEL NUPTIAS LEGITIMAS CONTRAHERE.*

(b) L. 11. de ritu nuptiarum. *Si filius eius, qui apud hostes est, vel absit, ante triennium captivitatis, vel absentiae patris uxorem duxit, vel si filia nupserit, puto recte MATRIMONIUM, VEL NUPTIAS CONTRAHI, dummodo etc.*

(c) L. 13. §. 1. Ad legem Juliam de adulteriis: *Plene sive iusta uxor fuit, sive iniusta, accusationem instituere vir potest; nam . . . haec lex ad omnia matrimonia pertinet . . . Sed et in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae VULGARIS fuerit.*

sione della moglie *giusta*, e di quella, che diceasi *ingiusta*, e *volgare*. Tutti convengono, che il nome di moglie *giusta* nel senso generale appartenga alla congiunzione di *nozze*; poichè la voce *giusto* presso i latini, e i giureconsulti si prende per *legitimo*, o sia approvato dalle leggi (a). Ma nel voler distinguere la moglie *giusta* dall' *ingiusta*, e *volgare* si andarono a confondere, per non essersi avvertita la vera differenza tra nozze, e matrimonio, di cui ne' tempi degl' imperatori ancora ne rimasero le vestigia. Diceasi moglie *giusta*, e *legitima*, dove intervenivano le nozze solenni; ma qualunque altra congiunzione di vita perpetua fuori delle nozze, chiamavasi propriamente *matrimonio*, e la moglie di mero matrimonio diceasi moglie *ingiusta*, e *volgare*; ciocchè si dimostra dalle stesse origini di tali voci; perchè *nozze*, e *connubio*, come convengono i grammatici (b), furono dette dal rito di velarsi le spose nella celebrazione nuziale; ed il *matrimonio* prese il nome della natura, cioè dalla *madre*, o sia dalla naturale procreazione.

Nè dobbiamo confondere la moglie di mero matrimo-

(a) Marzial. lib. 5. epig. 76.
Quæ legis iussu nupsit tibi Laelia Quinte,
Uxorem potes hanc dicere legitimam.
E lib. 11. epig. 24.
Nubere Sila mihi nulla non lege parata est
Sed Silam nulla ducere lege volo.
Ovidio lib. 2. De arte amandi versu 157.
Non legis iussu lectum venistis in unum,
Fungitur in vobis munere legis amor.
Giovenal. sat. 10. vers. 338.
. . . . *Non nisi legitime vult nubere.*

(b) Festo. *Nuptias ex Aelio, et Cincio dictas esse, quia flammeo caput nubentis obvolvatur, quod antiqui obnubere vocarunt.* E Varrone lib. 3. de lingua latina deriva a voce *Nuptiae a Nuptu, idest Opertione.*

nio colla *concubina*, e coll' *amica*; perchè espressamente lo stesso Ulpiano ci attesta, che la concubina non avea nome di moglie, e perciò l' uomo non potea accusare d' adulterio la sua concubina per dritto maritale, *iure mariti*, ma per dritto di estraneo, *iure estranei*; purchè la concubina potesse meritare il nome di matrona: se per ragion d' esempio, fosse stata concubina del suo patrono (a). Finalmente Papiniano sullo stesso proposito della legge Giulia, chiaramente ci addita la differenza tra nozze, e matrimonio. Dic' egli, che se il cittadino romano contraesse senza ragion di connubio semplice *matrimonio* colla straniera, non può accusare la moglie d' adulterio *iure mariti* (b). Il cittadino adunque contraeva *matrimonio* colla straniera, e non connubio, o siano nozze; perchè le nozze si contraevano tra i soli cittadini romani (c). Ed ecco, come sino ai tempi degl' imperatori le nozze ancora si distinsero dal semplice *matrimonio*, non per la pura solennità, ma per

---

(a) L. 13. ad legem Juliam de adulteriis: *Si uxor non fuerit in adulterio, concubina tamen sit, iure quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor non fuerit; iure tamen extranei accusationem instituere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in concubinatum se dando, matronae nomen non amisit; ut puta quae patroni concubina fuit.*

(b) In Collat. Mosaic. et Romanar. Leg. tit. 4. §. 5. *Civis romanus, qui sine connubio sibi peregrinam in MATRIMONIO habuit, iure quidem mariti eam adulteram non postulat.*

(c) Ulpiano nei Frammenti tit. 5. §. 4. *Connubium habent cives romani; cum Latinis autem, et peregrinis ita, si concessum sit.* Boezio in topica Ciceronis: *Non autem omnibus erat connubium cum Romanis, nec erant nuptiae iure contractae, quae non aut inter civem romanum civemque romanam inibantur, aut cui Princeps, populusve civitatem, vel connubium permisisset.*

la diversità de' dritti civili, sicchè altro era il dritto del marito, come abbiam veduto, nelle *nozze*, altro nel semplice *matrimonio*, in cui l'uomo neppure avea esercizio di dritti veri maritali. E quindi scorgiamo chiaramente, che quando Triboniano nel proporre la definizione del coniugio, confuse nozze col matrimonio: *nuptiæ, sive matrimonium*: parlò col linguaggio ultimo de' tempi suoi, in cui trovavasi già abolita ogni minima distinzione tra l'una e l'altra congiunzione; sicchè il nome civile di *nozze* fu applicato anche al matrimonio, perchè trovandosi già variati affatto gli antichi costumi, massime colla professione della religione cristiana, non v'era più occasione da distinguersi tra di loro. Egli è vero, che Triboniano nella compilazione delle Pandette erasi obbligato con Giustiniano di non lasciarci cosa che facesse dissonanza coi costumi de' suoi tempi; ma la di lui trascuragine non meno in questo, che in tanti altri articoli ci ha giovato per meglio intendere le cose civili degli antichi Romani; e gli amatori dell'antichità avrebbero anzi desiderato, che ci avesse lasciato gl'intieri scritti de' giureconsulti invece di corrompergli, e dimezzargli.

Ma passiamo ora ad investigare la vera intelligenza della definizione delle nozze dataci dal giureconsulto Modestino. Gl' interpreti, come dissi, in quell' espressione, che le nozze siano *la comunicazione del dritto divino ed umano*, non seppero adattarci altra significazione, se non che la moglie si rendesse partecipe de' sacri del marito. Questa interpretazione potrebbe cadere soltanto sul dritto divino; ma parlando Modestino anche dell' umano, vorrei, che mi spiegassero qual fosse quel dritto *umano*, che si comunicava alla moglie? E qui non ci rispondono; perchè realmente non si può concepire, qual dritto umano si comunicasse alla moglie, la quale colle nozze certamente passava nella potestà del marito, com'è noto nel dritto romano. Dunque come mai potea comunicarsi verun dritto a chi soggettavasi alla potestà del marito medesimo? Oltracciò el-

tro è, che la moglie si rendea partecipe de' sacri del marito, altro è, che il marito comunicasse i suoi dritti sacri alla moglie. Il primo è vero, e viene spiegato con quelle espressioni latine: *In viri sacris esse*: *in gentem et sacra eius transire*, e simili, e non mai coi termini di *comunicazione*. Ma il secondo è falso; perchè la moglie passando nella potestà del marito veniva a rendersi parte della di lui famiglia, e perciò entrava a partecipare de' sacri del marito, ma non già che il marito comunicasse alla moglie i suoi dritti: non altrimenti, che la moglie prima di andare a nozze era nei sacri paterni, o sia partecipe de' sacri della famiglia, ma non già che nella casa paterna avesse la comunicazione dei dritti del suo padre di famiglia. Inoltre se gl' interpreti avessero fatto riflessione a quell'espressione antecedente di Modestino: *consortium omnis vitae*: si sarebbero accorti, che la partecipazione de' sacri e d'ogn'altro vantaggio della famiglia, viene espressamente significato in quelle parole, che le nozze sono *il consorzio di una perpetua socievol vita*; poichè la voce *consortium* significa una comune fortuna, come composta da *sors*, che originariamente significò oracolo divino, e fu poi appresa per *fato* e *fortuna*, e finalmente per *patrimonio* (a); e Cicerone narrando l'origine superstiziosa delle sorti, riferisce, che nell'antica Preneste vi era ancora un sito religiosamente custodito, dove si edificò il tempio della Fortuna per le sorti trovate da Numerio Suffucio nel rompere un sasso, siccome ne avea avuta la visione (b). Quindi i coniugi si dissero *consorti*, perchè sono compagni nella fortuna, non meno per le cose sacre, che per lo sostegno della vita; e perciò quando Modestino disse, che le nozze fanno il *consorzio* dei coniugi, ba-

(a) Festo: *Sors et patrimonium significat*, *unde consortes dicimus*, *et Dei responsum*, *quod cuique accidit in sortiendo*.

(b) Cicerone de divinatione lib. 2. cap. 41.

stantemente spiegò, che siano *consorti*, in quantocchè partecipano delle stesse cose divine ed umane. Ed in questo stesso senso Gordiano imperatore (a), chiama la moglie *socia delle cose divine ed umane*. E quì giova anche di avvertire, che disse *socia delle cose*, e non del *dritto*; perchè altro è partecipare delle cose, altro il rappresentare dritto, che nasce dalle cose medesime; e perciò la moglie gode la stessa sorte del marito nelle cose divine, ed umane, ma non si fa compagna dei dritti del marito, altrimenti avrebbe avuto potestà patria, e dritti familiari e gentilizii in società col marito medesimo, ciò che le si nega dal dritto romano. Se dunque Modestino in quel *consortium omnis vitae* espresse la società di cose divine ed umane tra i coniugi, non siamo più in grado di ammettere una inutile repetizione nell'ultime parole di *comunicazione di dritto divino*, *ed umano*, massime perchè trattasi di definizione, in cui si propone in breve l'idea della cosa, che si definisce.

Diciamo adunque con buona pace degl'interpreti, che essi furono troppo lontani dall'intendere il vero valore della definizione delle nozze. Modestino in quel *divini, et humani iuris communicatio* significò il massimo effetto civile, che derivava dalla congiunzione di *nozze*, cioè, che tutti i dritti divini, ed umani della famiglia si tramandavano ai posteri; perchè la sola congiunzione nuziale, come contratta cogli auspicii, era valevole a comunicare ai discendenti i dritti divini della famiglia, e coi divini gli umani ancora, i quali, come dicemmo, dipendevano dai divini. E la ragione si è, perchè secondo la maniera di pensare dei Romani, se gli auspicii erano il fonte di tutti i dritti civili, non si poteano in altra maniera tramandare ai posteri tali dritti, se non colle congiunzioni di *nozze*, e non già di *matrimonio*; e quei genitori, che si erano congiunti senza potestà di auspicii, erano inabilitati, giusta l'antico si-

(a) L. 4. C. de crimine expilatae hereditatis.

stema, a trasmettere ai figli nati da congiunzione mera naturale ciò che era di dritto civile. Ed ora possiamo comprendere l'intiera definizione delle *nozze*. Dicesi in primo luogo, che le *nozze sono la congiunzione del maschio, e della femina*, e con ciò si addita la comunione degli animi, e del corpo dei coniugi. *Che siano il consorzio di vita perpetua*, ciò che esprime la comunione delle cose divine, ed umane tra i coniugi. E finalmente, che *sono la comunicazione d'ogni dritto divino, ed umano*, in quanto che colle nozze si tramandavano tutti i dritti ai posteri a differenza del *matrimonio*.

Ed ecco, come questa definizione di Modestino ci spiega la vera natura del *connubio* fin dai primi tempi di Roma; perchè non fu Modestino autore di tal definizione, ma egli la trascrisse dalle antiche regole del dritto civile, come ce l'addita l'iscrizione: *Modestinus libro primo regularum*; ed ognun sa, che le regole del gius antico si conservavano, e si tramandavano nelle famiglie de' giureconsulti, per cui ci è rimasta l'iscrizione nelle Pandette: *de diversis regulis iuris* ANTIQUI. E sopratutto scorgesi l'antichità di tal definizione dal trovarsi intieramente uniforme agli antichissimi costumi, quando dalla ragione degli auspicii dipendevano i dritti di cittadinanza, e dal solenne connubio derivavano tali dritti nei posteri; in manieracchè chi era decorato del carattere degli auspicii era il cittadino, e chi era cittadino era capace di contrarre nozze, e tramandare nei suoi discendenti tutti i dritti pubblici e privati, sacri e profani. E quindi è, che nelle Pandette troviamo il titolo *de ritu nuptiarum*, perchè fino ai tempi di Valerio Massimo, come abbiam veduto, vi era ancora la formalità degli auspicii nelle nozze.

Conchiudiamo adunque, che sebbene Triboniano, per servire ai costumi de' tempi suoi, confondesse le *nozze* col *matrimonio*; pure dai tanti luoghi del dritto romano, e massime dalla definizione delle nozze lasciataci da Modestino, siamo convinti della massima diffe-

renza presso gli antichi romani tra connubio, o siano nozze, e matrimonio. Il primo si contraeva cogli auspicii, ed in conseguenza dai soli cittadini, che, come tali, erano capaci di trasfondere i dritti di cittadinanza ai posteri. Il secondo era considerato per congiunzione mera naturale, atta soltanto per la popolazione, ma, come privo di auspicii, si contraeva anche tra gli esteri, e perciò nè bisognava, che i contraenti fossero cittadini, nè poteansi comunicare i dritti civili ai discendenti. In somma il primo era congiunzione civile, l'altro di natura. Fu rigorosamente osservato un tal costume finattanto che il dritto della cittadinanza fu custodito, come vedremo, dentro l'ordine dei patrizi; ma cominciandosi a comunicare al ceto plebeo i dritti civili, il connubio si rese comune a tutti, sebbene fino agli ultimi tempi sotto gl' imperatori gentili rimanessero ancora le vestigia dell' antica distinzione. Ma nei tempi finalmente degl' imperatori cristiani, insieme coll' abolimento del gentilesimo, decadde affatto la natura delle nozze dal senso antico, e ne rimase il solo nome, che divenne sinonimo col matrimonio, come abbiam veduto dalla definizione di Triboniano.

CAPO IV.

I patrizi furono i soli cittadini romani de' primi secoli. Divisione dell' universal ceto degli abitanti di Roma in padri, e plebe.

Essendosi esaminata la nozione del cittadino romano, e l'originaria di lui istituzione fondata sulla ragione degli auspicii, e propagata col mezzo del connubio, o sia delle nozze, ci conviene ora d'investigare tralle oscurità delle antiche memorie, quali realmente fossero stati i *cittadini* de' primi secoli, e con qual' ordine fosse divisa la moltitudine, che fermossi ad abitare il suolo romano. Livio, e Dionisio nel riferire la maniera, come Romolo provvedesse alla popolazione di Roma, concordano nella sostanza, cioè, che stabilisse un asilo, con destinare un certo determinato sito in mezzo a due boschi, in cui ricevea gli esteri tutti, che per qualunque cagione cercassero ricovero, sussistenza, e difesa. Dionisio scrive, che Romolo sapendo, che molti popoli d'Italia venivano oppressi dalla tirannia di quei, che gli governavano, e che perciò cercavano col fuggire di sottrarsene, egli pensò di stabilire un asilo, erigendo ivi un tempio, con ricevere sotto specie di religione i supplichevoli fuggitivi, che fossero almeno *ingenui* (a). Livio poi non parla del tem-

(a) Dionisio Antiquit. Rom. lib. 2. *Quum intellexisset multas per Italiam urbes inique vel tyrannide, vel paucorum potentia premi, multosque ea de caussa solum vertere, hos, modo essent ingenui, nihil amplius in fortunas eorum inquirens, aut quo casu excidissent patria, instituit excipere, et ad se traducere ..... Id quod decentius fieret, religionem negotio praetexuit. Locum enim Capitolium inter, et arcem situm, qui nunc Romana lingua inter duos lucos dicitur, et tunc ex re habebat vocabu-*

pio eretto nell' asilo, e con maggior sincerità riferisce, che l' asilo fu aperto per ogni sorta di persone, fossero anche servi, senza la minima distinzione (a). In fatti dalla maniera, come la turba dei plebei fu trattata per molti secoli dal ceto dei patrizi, egli è fuori d' ogni verisimilitudine, che Romolo non ricevesse nell' asilo, che i soli *ingenui*; anzichè per naturalezza di cose umane, trattandosi di andare ad abitare una città nuova ed ignota, e di rozzi e vili principii, dobbiamo supporre, che la turba dei rifuggiti nell' asilo dovette essere dei più vili, miseri, e facinorosi; perchè ordinariamente il patrio suolo non si abbandona da gente, che goda ivi il suo comodo ed onorevole stabilimento, per azzardarlo al caso. Ma lo stesso Dionisio, il quale pretende di farci credere l' asilo essere stato istituito per gl' ingenui (che in quei tempi rozzi erano i nobili delle città, come realmente lo furono di Roma) nel riferirci poi la divisione del popolo fatta da Romolo in due ceti, l' uno di patrizi, e l' altro di plebei, non ha ripugnanza di attestarci, che Romolo mise in quello de' plebei la gente più abbietta, misera, ed oscura (b), la quale certamente non potea essere composta di quelli *ingenui*, ch'egli fa venire all'asi-

---

lum (ab utroque scilicet latere, quo ambos colles attingit, condensis opacus arboribus) fano in hoc (incertum cui Deo) extructo, asylum esse voluit supplicibus, ac per speciem religionis impunitatem spopondit iis, qui supplices eo confugissent.

(a) Livio lib. 1. cap. 8. *Locum, qui nunc septus densis sentibus, inter duos lucos est, asylum aperit. Eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber, an servus esset, avida novarum rerum perfugit.*

(b) Dionisio Antiq. Rom. lib. 2. *Illustres genere, et virtute celebres, opibus (ut tum ferebant tempora) abundantes, quibus essent liberi, secrevit ab obscuris, abiectis, et egenis. Inferioris fortunae homines plebejos vocavit; potioris vero Patres.*

lo di Roma. Siegue poi Dionisio colla stessa vanità d'origini signorili, a narrare le varie opinioni sulla significazione originaria della voce *Patricius*. *Quei*, dic'egli, *che furono ascritti nell'ordine di persone, cui fu confidata la cura della città, furono chiamati padri, e la loro progenie patrizi, o sia perchè fossero i più avanzati in età, o perche avessero figli, o perchè fossero di famiglie illustri, o finalmente per tutti questi riguardi insieme. E questo è il sentimento di quei, che ultimamente hanno scritto con verità le cose romane. Ma quei, che hanno voglia di calunniare l'origine de'Romani, facendoli derivare da gente d'infima condizione, pretendono, che non per altra ragione furono chiamati patrizi, se non perchè erano le sole persone, che potevano dimostrare il padre, quasichè il resto del popolo fosse una turma di gente ignota, nata da incerto padre; e credono di provarlo da quell'antico costume, che nelle adunanze i patrizi erano convocati dal banditore, ciascuno col suo proprio nome, e con quello del padre; e la turma de' plebei indistintamente al suon del corno bovino. Ma nè la convocazione per mezzo del banditore può essere indizio della signoria de' patrizi, nè l' intimazione a suon del corno della viltà de' plebei; perchè la maniera di convocare i patrizi fu certamente decorosa, e quella de'plebei nacque da motivo di sollecitudine, non potendosi in breve tempo convocare la plebe a nome* (a).

(a) Dionisio loc. cit. *Inferioris fortunae homines plebeios vocavit; potioris vero patres, sive quod aetate anteirent alios, sive quod haberent liberos, sive propter claritatem generis, sive propter haec omnia .... Sane qui proxime veritatem de republica romana scribunt, has causas afferunt, cur illi viri patres nominati sint, et progenies eorum patricii. Qui autem privataeq hac in re indulgent invidiae, et urbi generis obscuri calumniam impingunt, non ideo dictos patricios aiunt, sed quod hi soli possent patres ostendere, qua-*

Ma qualunque mendicata difesa delle magnifiche origini de'Romani fatta da Dionisio viene chiaramente smentita non meno dall'originaria voce latina *Patricius* che dai fatti certi della storia. La voce *Patricius* viene certamente da quel *ciere patrem*, che è propriamente quel poter dimostrare d' esser nato da progenie certa di solenne connubio, a differenza dell' antico *volgo*, cioè di quei che erano nati da congiunzione mera naturale oppure da concubito vago, come abbiam veduto nel capo antecedente, ove fu dimostrato, che presso i Romani sin sotto il governo degl'imperatori rimasero le vestigia della differenza tra nozze, e matrimonio. Oltracciò Livio narrando la contesa tra plebei, e patrizi accaduta nell' anno 453. quando i plebei pretesero la massima dignità del pontificato, tra gli altri rimproveri, che fa in tale occasione Publio Decio ai patrizi, gli dice: *Siamo ormai stufi di sentire da voi maisempre le stesse cose che presso di voi soli sia il dritto degli auspicii: che a voi soli appartengano i dritti gentilizi di famiglia: e che sia di voi soli il comandare, e il prendere gli auspicii in pace, ed in guerra. Chi non sà, che l'ordine del patriziato fu stabilito dagli uomini, non già che i patrizi fossero calati dal Cielo, ma che si chiamarono tali quei, che poteano dimostrare il padre, quanto a dire*,

---

si cetera turba fugitivorum fuerit, nec valentium proferre patres ingenuos; et argumento utuntur hoc, quod quoties patricii convocarentur a regibus, proecones quemque suo, ac paterno appellabant nomine; plebeios vero ministri quidam cornibus bubulis confertim bucinantes in concionem conciebant. Sed neque per praecones evocatio nobilitatis patriciorum argumentum est, neque bucinae sonus obscuritatis plebeiorum; nam illa honoris, haec celeritatis est; neque enim plebs intra breve tempus nominatim convocari poterat. » Plutarco » *in Romulo* » cade anche nello stesso sentimento di Dio- » nisio.

che non aveano altro carattere, che d' uomini ingenui? Anch' io posso dire: son figlio d' un padre, che fu Console, e mio figlio dirà d' essergli nipote (a). E queste furono le continue altercazioni tra patrizi, e plebei, i primi nel pretendere di escludere i plebei da tutti i diritti civili, su quel fondamento, ch' erano d' origine volgare ed incerta, priva d' auspicii e di nozze, e che i patrizi soli, come persone di progenie certa e solenne, erano capaci d' auspicii, ed in conseguenza ad essi soli apparteneva la cura della republica; ed i secondi nel difendersi da tali rimproveri, che anch' essi erano uomini, che servivano alla republica, e che aveano meriti bastanti da poter concorrere coi patrizi alle dignità dello stato. Nè le contese furono già tra privati, e privati, ma tra ceto, e ceto; nè i patrizi poteano per tanto tempo, come vedremo, tener lontano il ceto plebeo dalle cariche pubbliche, senza un motivo plausibile sul pensare di quei tempi, quale fu certamente quello di religione, che nasceva dalla ragione degli auspicii, con cui si celebravano le nozze, e che in conseguenza proteggevano la progenie de' patrizi, come d' uomini di carattere sacro, a differenza della plebe, che, come si farà chiaro, sino all' anno 309 di Roma non ebbe mai dritto di contrarre nozze. Questa certezza di progenie ne' patrizi fu il carattere più nobile, ch' essi affettavano, e con questo gran principio pretesero sempre di tener oppressa la plebe. E siamo tanto convinti di tal verità, che sebbene i plebei nell' anno 309, dopo una

(a) Livio lib. 10. cap. 1. *Semper ista audita sunt eadem: penes vos auspicia esse: vos solos gentem habere: vos solos iustum imperium, et auspicium domi militiaeque . . . . En unquam fando audistis, patricios primo esse factos, non de coelo demissos, sed qui patrem ciere possent, idest nihil ultra, quam ingenuos? Consulem iam patrem ciere possum, avumque iam poterit filius meus.*

fiera contesa ottennero il dritto del connubio, col di cui mezzo di grado in grado si andarono abilitando ad ottenere le cariche pubbliche, fino quella del pontificato accordata loro nell'anno 453., pure in questa pretensione del pontificato disputata in quest'anno, ancora i patrizi, come abbiamo inteso da Livio, affacciavano le antiche loro opposizioni sull'origine oscura, ed incerta del ceto plebeo, sicchè Decio plebeo, il di cui padre era stato console, mostrando l'imagine di suo padre, cominciò a strepitare contro i patrizi, che non si doveano più soffrire tali rimproveri, massime in questi tempi, in cui s' erano già veduti tanti plebei ascesi alle maggiori cariche, ed aver già dritto d'auspicii al pari de' patrizi, e che ormai era temerità di rinnovar sempre l'antica canzone sull'origine loro oscura (a). Tali fatti adunque incontrastabili ci dimostrano chiaramente, che l'antichissima signoria de' patrizi tutta era fondata sulla ragione della progenie certa, e delle nozze solenni, siccome l'abbiezione plebea nacque dalla ragione opposta. Sò ancor' io, che nei tempi, in cui Dionisio scrisse la storia, la signoria romana si ripeteva da altri principii, di lungo esercizio nella famiglia, di cariche luminose della republica, di fatti egregi, e sopratutto dalla quantità del censo; ma è un bell'anacronismo il confondere la condizione de' patrizi e de' plebei de' primi cogli ultimi tempi, tantopiù, che senza lo stabilimento di tali principii, non è possibile d'intendere l'origigine, e i progressi della storia civile di Roma. Nè Dionisio dovea aver rossore di narrare le vilissime, e rozze origini degli abitanti di Roma, anzichè queste medesime formano la maggior gloria della nazione; perchè quanto più furono umili, tanto più s' innalza il loro pregio.

Ciò supposto diciamo, che i cittadini romani de' primi secoli furono i soli patrizi in esclusione de' plebei.

(a) Livio loc. cit.

Egli è uno de' più gravi errori degli storici l'aver creduto, che i plebei fin dal principio avessero avuto o in tutto, o in parte carattere di cittadini. Dionisio (a) racconta, che Romolo commise all' ordine de' patrizi la cura dei sacri, l' esercizio de' magistrati, e della giustizia, il governo in somma unitamente con esso lui della republica ed alla plebe, come imperita e povera, commise la cultura de' campi, ed il ministero delle arti. Ritornando poi a parlare del ceto plebeo, aggiugne, che Romolo concesse alla plebe insieme col senato questi tre capi di dritti, cioè di creare i magistrati, di stabilire le leggi, e di decidere della guerra (b). E qui fa maraviglia, come Dionisio, il quale più d' ogn' altro era in quella falsa opinione (come vedremo a suo luogo) che gl' istituti dei Romani, fin'anche i più antichi, fossero stati appresi dai Greci, in questo articolo crede di essersi i Romani scostati dai Lacedemoni, Tebani, e Ateniesi, i quali conservarono con molta gelosia dentro l' ordine de' patrizi il dritto della cittadinanza.

Livio poi, come più sincero e meno sistematico di Dionisio, sebbene non ardisce di proporre qual fosse stato lo stabilimento di Romolo sulla condizione dei plebei, pure ingannato anche egli da quei regolamenti, che riconobbe nei tempi posteriori, andò a credere, che nelle pubbliche determinazioni intervenissero insieme coi plebei a dare il suffragio; e con un continuo anacronismo gli storici giudicarono dei primi tempi presso a poco quello stesso, che venne a stabilirsi posteriormente. Eglino certamente non ebbero dell' antico cittadino romano una chiara idea, perchè non

(a) Loc. cit.

(b) Dionisio loc. cit. *Plebi autem tria haec commisit, magistratus creare, leges sancire, de bello, si rex permisisset, decernere. Non tamen absolutam in his populo esse potestatem voluit, nisi et senatus in iisdem accessisset auctoritas.*

compresero qual fosse stata la vera ragione, che costituiva il cittadino di quei primi tempi. Non ravvisarono, che il carattere cittadinesco dipendeva unicamente dalla ragione degli auspicii, come abbiamo dimostrato coi fatti medesimi da essi loro narratici; nè s'avviddero, che il diritto del connubio, il quale era il mezzo di propagare la qualità cittadinesca nei posteri, e che richiedeva gli auspicii, era privativo dei patrizi, in manierachè i plebei privi di auspicii e di connubio, erano inabilitati a poter meritare la qualità di cittadino, non meno per l'esercizio dei magistrati, che per qualunque altro diritto publico, o privato. In fatti gli storici, e particolarmente Dionisio, il quale s'immaginò, che Romolo avesse conceduto ai plebei que' soli tre diritti, di creare i magistrati, di stabilire le leggi, e di decidere della guerra, si smentiscono da se medesimi, perchè in tante pubbliche, e continue determinazioni di creazione di magistrati, e di guerra, che per lunghissimo tempo seguirono in Roma, non meno sotto il governo dei re, che de' consoli, essi medesimi ci riferiscono i vari sentimenti, e le speciose orazioni de' senatori, ma non troviamo mai, che qualche plebeo di quei, che secondo la loro credulità intervenivano ne' comizi a dare il suffragio unitamente coi senatori, avesse in tante occasioni, quante se ne diedero per quattro secoli continui, proferito il suo sentimento, massime quando i plebei credevano, che la dichiarazione di guerra serviva per distogliergli dalle pretensioni, che di tempo in tempo suscitavano contro i patrizi. Ci narrano anzi chiaramente, che dichiarata la guerra dal senato, i plebei accorgendosi della frode non aveano altro scampo come opporsi per proseguire le loro pretensioni, se non quello di non ubbidire agli ordini del senato, quando gl'intimava a prender l'armi. Egli è celebre nella storia la prima secessione della plebe nel Monte Sacro (per tacere delle altre) accaduta nell'anno 260. In tal contingenza gli storici concordemente ci fanno sapere, che i plebei erano talmente op-

pressi dalla tirannia de' patrizi, che per qualunque maneggio del senato, praticato per addolcire gli animi loro, e per indurli a prender le armi ne' maggiori pericoli, per cui vedeansi infestati dai popoli convicini, la plebe mille volte ingannata da lusinghevoli promesse di ottenere compassione e favore nelle deplorabili loro private urgenze, si risolvesse finalmente di separarsi, e di contentarsi piuttosto di vivere da loro miseri, e sconosciuti, che di più soffrire la tirannia dei signori. Ma l'accordo medesimo fattosi in tale occasione a mille preghiere del senato col ritorno in città, ci dimostra chiaramente, che dopo un sì fiero contrasto, neppure i plebei poterono acquistare la minima qualità di cittadino; perchè altro non fu conchiuso in questo trattato, senonchè i plebei avessero il solo vantaggio di esporre le loro querele a persone del loro ceto, che furono dette tribuni, affinchè questi tali tribuni ne prendessero la protezione, per difendergli dalle violenze dei signori, e che i soli tribuni fossero sacrosanti, o sia immuni nella lor persona da qualunque coercizione, unicamente perchè vi fosse almeno chi potesse aver la libertà di esporre le querele, e provvedere ai bisogni della plebe.

E qui giova di osservare, che l'incombenza dei Tribuni non constituiva realmente dignità di magistrato, come falsamente suppongono gli storici, perchè il tribunato nella sua origine non ebbe nè auspicii, nè carattere di comando, nè onori di magistratura, e solamente faceva la figura di tutore della plebe. Quindi nacque la celebre formola del *veto*, propria dei tribuni, che ci dimostra la potestà tribunizia fatta per impedire, ma non per comandare, come vedremo più chiaramente nel corso di quest' opera; perchè secondo il vero sistema dei Romani, niun magistrato potea esercitarsi senz' auspici, sicchè il tribunato, come *officio* di plebei privi di auspici, non potea meritare carattere di magistrato atto a *comandare*, e perciò spiegava la sua facoltà *coll' impedire* solamente. Or chi mai può figurarsi, che nello stato mero servile, in cui fu per lunghis-

simo tempo il ceto plebeo, privo di auspicii e di connubio, ch' erano i fonti dei dritti pubblici e privati, potesse meritar il bel pregio di creare i magistrati, di comandare le leggi, e di decidere della guerra? Chi non sà, che queste sono le massime e più sublimi prerogative, che possano spiegarsi dal cittadino nella più perfetta democrazia? E dove mai si è inteso, o può avvenire, che nelle aristocrazie più severe, qual fu certamente la romana per molti secoli, come dimostraremo nel secondo libro, la plebe potesse essere in grado di godere potestà legislativa? Ed è possibile in natura civile di potersi unire insieme nello stesso ceto di persone schiavitù, e signoria? Io non temo di francamente affermare, che tanto è lungi dal vero, che i plebei de' primi tempi potessero spiegare i tre immaginarii diritti di Dionisio, che anzi prometto di dimostrare a suo luogo, che tali facoltà non furono loro communicate, se non dopo tutte quelle preparazioni, che a poco a poco gli condussero ad un tale sublime grado, quanto a dire dopo che già godevano i dritti minori della cittadinanza, che furono i dritti privati, dai quali secondo le naturali vicende delle cose civili, passarono finalmente a far da legislatori, ed a spiegare il comando nelle più sublimi dignità della repubblica.

Per conchiudere ciò che ci siamo proposti di stabilire in questo capo, i patrizi furono i soli cittadini dei primi tempi di Roma, perchè ad essi soli apparteneva il dritto degli auspicii, e del connubio, ciò che lo addita la stessa voce *civis*, la quale non può venire, che *a ciendo*; e siccome colla voce *Patricius* s' intendeva la persona di *certa progenie*, così l' assoluta voce *civis* dimostrava quel tale, che potea dimostrare il suo padre e che in conseguenza meritava di godere i dritti civili; e questi tre nomi *Patricius*, *Civis*, *Civitas* combinano nella stessa significazione, perchè *Civitas* altro non era nell' idea di quei primi romani, che unione di persone atte a regolare le cose pubbliche, e ad eserci-

tare in casa i privati dritti. Quando poi in Roma dalla aristocrazia si passò alla democrazia, allora tali nomi presero altra significazione, perchè comunicatisi tutti i dritti civili all' intiero ceto del popolo, in esclusione soltanto de' servi, e degli esteri, ed introdottasi una diversa divisione d' ordini nella città, i patrizi si dissero le persone di ampio patrimonio atto al censo stabilito per un tale onore, e colla stessa misura del patrimonio si dinotava l' ordine medio de' cavalieri, come anche l' infimo de' semplici cittadini.

Queste tali variazioni di cose civili non avvertite dagli storici, gli trasportarono nella confusione, e nell' inganno, senza poter distinguere i cittadini dei primi da quei dei tempi posteriori, come sempre piu si farà chiaro dalle ulteriori scoverte sul governo civile. E questa è la ragione altresì, per cui Livio, e Dionisio, nel giudizio di Orazio esercitato dal *popolo*, ed in altri fatti, falsamente andarono a credere, che anche i plebei intervenissero coi senatori a dare il suffragio; poichè, sotto il nome di *popolo* appreso nel senso de' tempi posteriori, cioè della democrazia, si comprendeva anche il ceto della plebe, cui si era già comunicato ogni dritto di cittadinanza; ma un tal nome nei tempi dell'aristocrazia conveniva al solo ceto de' patrizi, come quei, ch'erano i soli cittadini. E quindi è, che *popolo*, e *plebe* han ritenuto nel linguaggio latino diversa significazione; il primo per nome di onore, e l'altro di viltà, non per altra ragione, se non perchè nella sua origine i soli patrizi, che aveano carattere di cittadini formavano il ceto del *popolo*, diverso dal ceto vilissimo de' *plebei*. Ma quest' articolo sarà trattato più opportunamente in altro luogo, e solamente quì si è accennato per quanto potea bastare allo schiarimento del presente argomento.

CAPO V.

I plebei nei primi secoli di Roma non ebbero carattere di cittadini, perchè venivano riputati come volgo, privo della ragione degli auspicii.

Per maggiormente confermare quanto abbiamo stabilito nel capo antecedente, cioè, che i soli patrizi fossero stati i cittadini dei primi secoli di Roma, ci conviene di esaminare più distintamente quest' articolo coi fatti certi della storia, da cui si prova ad evidenza, che i plebei di quei tempi furono affatto privi d' ogni minimo dritto di cittadinanza, per la ragione, che si riputavano come persone vilissime nate da congiunzioni mere naturali, e come tali, indegne ed incapaci degli auspici. Fu dimostrato sul bel principio, che tutto l'arcano, che costituiva la ragion di cittadino era fondato sulla qualità di esser nato da congiunzione contratta cogli auspicii, e che questa gran prerogativa distingueva il cittadino dal resto del volgo. Fu dimostrato altresì, che questa stessa idea di auspicii formò il general sistema del governo civile, in quanto che tutti gli affari d' importanza pubblici e privati, si spedivano coll' intervento degli auspici, i quali davano loro ragione di validità e fermezza, come udimmo da Cicerone, e da Valerio Massimo. Or fa duopo di render chiaro un tal sistema coi fatti medesimi narratici dagli storici, onde potremo esser convinti, che i plebei, perchè furono nei primi tempi privi degli auspicii, non poterono in conseguenza esser capaci dei dritti della cittadinanza.

E primieramente troviamo nella storia, che continuando mai sempre le contese tra i patrizi e i plebei, per le solite oppressioni, che i secondi soffrivano dai primi, i plebei accorgendosi finalmente, che non vi era altra maniera per vivere tra loro in pace, se loro non

si comunicassero i dritti della cittadinanza, per entrare anch' essi a parte del governo insieme coi patrizi, giacchè la potestà tribunizia neppur bastava per liberargli dalla tirannia del senato, il tribuno Canuleio insieme coi suoi compagni nell'anno 309. suscitò due gran pretensioni, l'una di comunicarsi alla plebe il dritto del connubio, l'altra di accordarsele la dignità del consolato. Livio ci narra distintamente la grave costernazione, in cui si vide il senato in tale occasione, vedendosi nel rischio di decadere intieramente dalla sua autorità, qualora sì accordassero ai plebei quei due punti massimi, che andavano a rovinare l'aristocrazia. Il dritto del connubio rendeva i plebei capaci degli auspici minori, ed il consolato de' maggiori, quanto a dire, che i plebei si aprivano la strada a rendersi perfetti cittadini, e partecipi del governo al pari de' patrizi. Il senato, per quanto si opponesse alle richieste del tribuno, fu costretto dalla necessità di accordargli il connubio, per salvare almeno la dignità del consolato presso i patrizi, e per contentare in qualche maniera la plebe, si prese il temperamento di crearsi una nuova dignità col titolo di tribuni militari, vestiti di potestà consolare al numero di sei, cioè tre dell' ordine de' patrizi, e tre del ceto plebeo. Ma elettisi i tre tribuni militari dell'ordine dei patrizi, la plebe non fece allora altra premura per destinarsi i tribuni militari del loro ceto, secondo il decreto del senato, e l'affare rimase così quietato, bastando forse ai plebei l'aver dritto di fargli eleggere, quando loro piacesse (a). Dal rac-

---

(a) Livio lib. 4. cap. 6. *Cum in concionem et consules processissent, et res a perpetuis orationibus in altercationem vertisset, interroganti Tribuno: Cur plebeium consulem fieri non oporteret? Ut fortasse vere, sic parum utiliter consul in praesens certamen respondit: quod nemo plebeius auspicia haberet, ideoque decemviros connubium diremisse, ne incerta prole auspicia*

conto di Livio di tutto l'affare seguito in quest'anno 309. scorgesi chiaramente, che la massima ragione, per cui i patrizi negavano ai plebei la comunicazione del dritto del connubio, e della dignità del consolato, fu perchè dicevano, che gli auspicii erano privativi del loro ordine, e quando il tribuno Canuleio tra l'ardore della contesa arditamente interrogò il console: *Perchè non era lecito di comunicare il consolato alla plebe?* il console colla stessa franchezza gli rispose: *che niun plebeo avea gli auspici: quod nemo plebeius auspicia haberet.* E questa risposta, come dice Livio, accese gli animi de' plebei all'ultimo furore, come un rimprovero il più ingiurioso, *quasicchè riputandosi per gente odiata dagli Dei, fosse incapace, ed indegna degli auspici: quod auspicari tamquam invisi Diis immortalibus negarentur posse.* Ed ecco, che fino all'anno 309. di Roma i plebei si consideravano inabili all'esercizio dei dritti citta-

---

turbarentur. Plebs ad id maxime indignatione exarsit, quod auspicari, tanquam invisi Diis immortalibus negarentur posse. Nec ante finis contentionum fuit (cum, et tribunum acerrimum auctorem plebs nacta esset, et ipsa cum eo pertinacia certaret) quam victi tandem patres, ut de connubio ferretur, consensere: ita maxime rati contentionem de plebeiis consulibus tribunos aut totam deposituros, aut post bellum dilaturos esse, contentamque interim connubio plebem, paratam delectui fore. Cum Canuleius victoria de patribus et plebis favore ingens esset, accensi alii tribuni ad certamen pro rogatione sua summa vi pugnant, et crescente in dies fama belli, delectum impediunt. Consules, cum per senatum, intercedentibus tribunis, nihil agi posset, consilia principum domi habebant. Apparebat aut hostibus, aut civibus de victoria concedendum esse. Soli ex consularibus Valerius, atque Horatius non intererant consiliis. C. Claudi sententia consules armabat in tribunos: Quintiorum, Cincinnatique, et Capitulini sen-

dineschi, sulla gran ragione di esser volgo privo della prerogativa degli auspicii.

Inoltre nell'anno 385, tempo in cui i plebei rinnovarono la pretensione del consolato, il patrizio Claudio Crasso, declamando contro una tal petizione, tra l'altre cose siegue a dire: *Ho ragionato abbastanza dell'avvilimento, in cui cadrebbe la dignità del consolato, se si comunicasse alla plebe; or che dovrò dire della religione, e degli auspicii, onde nascerebbe il disprezzo, e l'ingiuria degli stessi immortali Dei? Chi non sa, che la città nostra fu fondata cogli auspicii, e tutto è stato sempre ordinato col mezzo degli auspicii, in guerra; in pace, in casa e fuori? Dicano pure presso di quali persone per inveterato costume de' nostri maggiori, sono stati gli auspicii? Certamente presso i patrizi. In fatti niun magistrato plebeo si crea cogli auspicii. Sono gli auspicii talmente proprî di noi patrizi, che non*

---

tentiae abhorrebant a caede, violandisque quos foedere icto cum plebe sacrosanctos accepissent. Per haec consilia eo deducta res est, ut tribunos militum consulari potestate promiscue ex patribus, ac plebe creari sinerent: de consulibus creandis nihil mutaretur: eoque contenti tribuni, contenta plebs fuit. Comitia tribunis consulari potestate tribus creandis indicuntur; quibus indictis, extemplo quicumque aliquid seditiose dixerat, aut fecerat, quam maxime tribunicii, et prensare homines, et concursare toto foro candidati coepere: ut patricios desperatio primo, irritata plebe, adipiscendi honoris, deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret. Postremo coacti tamen a primoribus petiere, ne cessisse possessione reipublicae viderentur. Eventus eorum comitiorum docuit, alios animos in contentione libertatis dignitatisque, alios secundum deposita certamina, incorrupto iudicio esse: tribunos enim omnes patricios creavit populus, contentus eo, quod ratio habita plebeiorum esset.

solamente non vi è magistrato patrizio, che non sia creato cogli auspicii, ma noi ancora senza il suffragio del popolo creamo il re interino anche cogli auspici; ed oltracciò abbiamo gli auspicii privati, che i plebei neppure l' hanno nei magistrati loro. Se dunque i soli patrizi godono il privilegio degli auspicii, che altro mai farebbe chi creasse consoli i plebei, se non togliere gli auspicii dalla città con rapirgli dai patrizi, ai quali appartengono privativamente? Or vedano, se ciò non sia un eludere la religione (a).

E qui giova di osservare, che dall'anno 260., tempo in cui i plebei ottennero il tribunato, fino a quest' anno 385. quando rinovarono la pretensione del consolato, aveano già i plebei strappato dalle mani dei patrizi il dritto del connubio, accordato nell'anno 309. la questura nell' anno 344. l' esercizio del tribunato militare di potestà consolare nell'anno 353. ed il decemvirato de' sacri nell' anno 384. che fu il tutto ad essi loro accordato fino a questo tempo; e pure tanta

---

(a) Livio lib. 6. cap. 41. *De indignitate satis dictum est (etenim dignitas ad homines pertinet): quid de religionibus atque auspiciis, quae propria Deorum immortalium contemptio, atque iniuria est, loquar? Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello, ac pace, domi, militiaeque omnia geri, quis est qui ignoret? Penes quos igitur sunt auspicia more maiorum? Nempe penes patres, nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato creatur. Nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat patricios magistratus, non aliter quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus, et privatim auspicia habeamus, quae isti ne in magistratibus quidem habent. Quid igitur aliud, quam tollit ex civitate auspicia, qui plebeios consules creando, a patribus, qui soli ea habere possunt, aufert? Eludant nunc licet religiones.*

era la superstizione circa gli auspicii, che tutte le anzidette cariche si esercitavano dai plebei, ma senza intervento di auspicii, perchè Livio chiaramente fa dire al patrizio Appio Claudio Crasso, *che niun magistrato plebeo fino allora era stato creato cogli auspicii*: *Nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato creatur . . . quae isti ne in magistratibus quidem habent*; e finattanto che non fu loro comunicata la dignità del consolato, i soli patrizi esercitavano i magistrati coll'intervento degli auspicii: quanto a dire, che sebbene i plebei fino all'anno 385. aveano ottenute varie cariche che riputavansi di puro ministero, e non di vero magistrato, pure era rimasto sempre salvo il dritto degli auspicii presso i soli patrizi, ch'era l'unica prerogativa, che procurarono di conservare presso il loro ordine per quanto poterono, unicamente per farsi ragione d' aver essi soli l'autorità di comandare; perchè, come dicemmo, il carattere di auspici rendeva, secondo le idee di quei tempi, l' uomo superiore al volgo, parendogli, che la ragion del comando gli venisse conceduta dal volere degli Dei ogni volta, che nella creazione de' magistrati intervenissero gli auspici.

E ciò si fa chiaro maggiormente da un fatto specioso narratoci da Livio. Nell'anno 391, essendo finalmente riuscito ai plebei di vedere per la prima volta un console plebeo Lucio Genucio destinarsi a comandare in guerra contro gli Ernici, la città era in grandissima aspettazione per veder l' esito d' una tal guerra intrapresa cogli auspicii di un console plebeo. Volle la contingenza, che l'armata romana rimanesse sconfitta dai nemici col console ucciso in battaglia. A tal notizia i patrizi empirono di clamori la città tutta, esagerando, che una tal disgrazia era avvenuta per essersi comunicati gli auspicii propri de' padri alla plebe. *Ecco*, diceano, *un manifesto castigo degli Dei, che per essersi appena tocchi gli auspicii da un plebeo, tutto era andato in rovina. La prepotenza di un plebiscito avea potuto togliere ai patrizi i loro propri onori, ma qual valore potea avere una*

tal legge stabilita senza auspicii presso gl' immortali dei? Ecco, come questi han vendicata l' ingiuria fatta anche ad essi loro. Imparino a turbare i dritti de' loro maggiori. E fu tale lo sconvolgimento pubblico per un fatto simile, per cui credeasi d' essersi rovesciata la religione, che l' altro console Quinto Servilio fu obbligato col consenso dei patrizi a nominare per dittatore quello stesso Appio Claudio, che più di ogni altro si era opposto al plebiscito (a).

E per ultimo, nell' anno 453 i plebei fecero la pretensione del pontificato massimo. Eransi già per l'addietro comunicati alla plebe il consolato, la censura, la dignità di dittatore, e la pretura; rimanea solamente di poter pervenire alla dignità sacra del pontificato. E benchè in questo tempo i plebei si erano abilitati agli auspicii così minori, che maggiori, pure i patrizi non lasciarono in tale occasione di rinovare la solita opposizione degli auspicii, che per antico costume della città erano stati maisempre privativi del loro ordine, per conservare almeno presso di loro la dignità del pontificato. Ma, come vedemmo nel capo antecedente, poichè i co-

---

(a) Livio lib. 7 cap. 6. *Quod ubi est Romam nunciatum, nequaquam tantum publica calamitate moesti patres, quantum feroces infelici consulis plebeii ductu. Fremunt omnibus locis. Irent, crearent consules ex plebe: transferrent auspicia, quo nefas esset. Potuisse patres plebiscito pelli honoribus suis, num etiam in Deos immortales inauspicatam legem valuisse? Vindicasse ipsos suum numen, sua auspicia; quae ut primum contacta ab eo, a quo nec ius, nec fas fuerit, deletum cum duce exercitum documento fuisse, ne deinde turbato gentium iure comitia haberentur. His vocibus curia, et forum personat. Appium Claudium, quia dissuaserat legem, maiore nunc auctoritate eventum reprehensi ab se consilii incusantem, Dictatorem consensu patriciorum Servilius Consul dicit.*

stumi erano già variati, ed i plebei trovavansi aver superato l'ostacolo anche degli auspicii maggiori colla comunicazione del consolato, della censura, e della pretura, tali declamazioni de' patrizi non servirono, che per esser derise in pubblica concione del tribuno Publio Decio Mure (a).

Or da tutti questi fatti incontrastabili della storia ci sarà lecito di stabilire per principio certo, che vi è stato un tempo in Roma, in cui i plebei furono privi affatto di auspicii così maggiori, che minori, e come tali, dovettero esser esclusi da ogni minimo dritto di cittadinanza, che era, secondo il sistema di quei tempi, un carattere, che si rappresentava soltanto da quei soli, ch' erano riputati capaci degli auspicii. E se i soli patrizi, come abbiam veduto, furono per molti secoli i romani degni di auspicii, ne siegue per conseguenza necessaria, che pel corso di tali secoli i plebei non ebbero il minimo carattere di cittadini; poichè, come abbiam dimostrato, gente indegna di auspicii era volgo incapace della cittadinanza. Non possiamo adunque fuggire da questo dilemma: o dobbiamo ammettere per vero il racconto di quelle discordie seguite tra patrizi, e plebei in tante occasioni, in cui i patrizi, per opporsi alle pretensioni de' plebei, affacciarono maisempre le stesse ragioni del privilegio degli auspicii, e siamo obbligati a confessare, che ne' primi secoli i plebei furono esclusi dalla cittadinanza; o se non vogliamo dar fede a tutto quel tratto di storia, che contiene la narrazione di tante contese civili, dobbiamo dichiararci affatto ignari della storia civile di Roma. Se fosse vero, come vuol Dionisio, che Romolo avesse concednto alla plebe il dritto del suffragio nei comizi, dovrebbero esser falsi tutti i lunghi racconti, ch' egli stesso ci narra, sulle continue contese tra i due ceti; poichè non è possibile di poter concepire, come un ceto di persone, che

(a) Livio lib. 10 cap. 6 et seqq.

avessero il dritto del suffragio nei massimi affari della repubblica, fosse nel tempo stesso nello stato così misero e vile, quale cel descrivono gli storici, e che a forza di secessioni, e tumulti cominciassero poi a liberarsi dalla schiavitù, in cui viveano. In somma se i plebei furono cittadini fin dalla fondazione di Roma, bisogna negare tutta la storia civile narrataci dagli scrittori; perchè ammettendo quel principio, non siamo più in grado d' intendere le vicende civili di questa nazione. Che se escluderemo i plebei dalla cittadinanza, come per mille pruove si è dimostrato, comprenderemo perfettamente le origini, ed i progressi dello stato civile, come sempre più si farà chiaro nel corso di quest' opera.

CAPO VI.

Il ceto della plebe di Roma non prima dell' anno 309, quando ottenne il dritto del connubio, fece il primo passo alla cittadinanza. Esposizione della legge del connubio stabilita nelle XII. Tavole, e sua abrogazione. Errore di Livio, e Dionisio su tal proposito.

Non possiamo pretendere di sapere con distinzione dagli storici, quando, e come i plebei di Roma si abilitassero a rendersi cittadini romani; poichè, col falso supposto in cui essi furono di descriverceli col carattere di cittadini fin dai tempi di Romolo, quantunque ci narrassero le contese civili, che tutte realmente si raggiravano sovra i dritti cittadineschi, pure ignorandone essi il sistema, non ci sanno dire nè il tempo preciso, nè la maniera, come i plebei cominciassero a liberarsi dalla condizione poco meno che servile. Livio nondimeno, il quale fu più diligente, e fedele nel raccogliere le notizie dagli antichi annali, ci ha lasciato una memoria molto luminosa, onde tra le oscurità della storia di quei tempi possiamo essere in grado di porre al suo lume questo punto. Egli è questo certamente un argomento di somma importanza, come quello che ci apre la strada ad intendere tutto il resto della storia civile; poichè se sapremo, come e quando riuscisse a i plebei di porre il primo piede nei dritti civili, intenderemo assai meglio gli avanzamenti, che fecero di tempo in tempo coll' uguagliarsi finalmente alla condizione degli stessi patrizi. A seconda del sistema civile di Roma da noi proposto fin da principio, poichè la ragion degli auspicii era la base fondamentale del carattere cittadinesco, i plebei non poteano pervenire al grado di cittadino senza l'acquisto degli auspicii, che era il grande ostacolo, che gli

sovrastava. Gli auspicii, come dicemmo, si distinguevano in *maggiori, e minori*; all'incontro l'invariabil natura delle cose civili è tale, che dalle cose minori si passa alle maggiori; sicchè possiamo francamente imaginare, che i plebei per poter pervenire al grado massimo del cittadino, dovessero cominciare dal minimo; ed in conseguenza doveansi prima render capaci degli auspicii minori per indi passare ai maggiori. In fatti non saprebbesi concepire, come un ceto vilissimo di persone, fatto per servire ed ubbidire, coll'andar del tempo si rendesse quasi assoluto arbitro della repubblica, se non si ricorre a quel solito corso di vicende umane, per cui le cose tutte da piccoli principii vanno quasi insensibilmente ad avanzarsi, finchè giungano a quel punto, onde era impossibile di cominciare. Tale adunque, e non altro dovette essere il corso della sorte de' plebei di Roma, se vogliamo intendere, come la di lor condizione servile pervenisse agli ultimi onori, e dignità della repubblica.

Or quale dovette essere il corso di tali vicende, tale per l'appunto lo troveremo avverato di fatto; cioè, che prima i plebei coll'acquisto degli auspici minori si resero capaci de' dritti privati, indi si avanzarono agli auspicii maggiori, ed ai gradi sublimi dello stato. E ciò sarà dimostrato colle testimonianze dello stesso Livio, il quale, come dissi, quanto fu ignaro delle cose civili dei primi tempi, altrettanto fu fedele nel raccontarci i fatti; dalle di cui circostanze saremo in grado di scovrire non meno l'epoca precisa, quando riuscì ai plebei di abilitarsi ai diritti privati, che la maniera, come ci pervenissero; e dalla scoverta di questo principio ci si renderà più facile di accorgerci dei progressi fino ai diritti pubblici della cittadinanza romana. Dicemmo, che il diritto del connubio era presso le sole persone, che godevano la prerogativa degli auspicii, e che in conseguenza i plebei de'primi tempi, come privi affatto di un tal carattere, non furono in grado di contrarre *connubio*, ma semplice *matrimonio* inabile a produrre e propagare ogni minimo dritto civile, e perciò osservammo altresì la diffe-

renza presso i Romani tra connubio, e matrimonio, di cui nè rimasero le vestigie fino nei tempi degl'imperatori. E da tuttociò fu conchiuso, che il dritto del connubio veniva ad essere, come un fondamento de' dritti civili, onde questi potessero tramandarsi ai posteri. Ciò supposto, se i plebei non cominciavano col superare l'ostacolo del connnbio, non poteano certamente nè rappresentare per se stessi, nè propagare ai posteri loro, nemmeno i dritti privati dei cittadini; poichè chi non potea contrarre connubio non era affatto cittadino, e perciò non potea godere il minimo dritto privato, perchè senza connubio non si costituiva nè padre di famiglia, nè persona degna de' diritti familiari, che erano i fondamenti dei dritti privati, e perciò mancandogli tal qualità non avea diritto nè di dominio civile, nè di testare, nè di acquisto per qualunque genere di successione, in somma non potea rappresentare la figura di cittadino privato. Ed ecco, che bisognava cominciare dal connubio, se voleano dalla qualità di volgo, in cui si trovavano, passare a quella di cittadino capace almeno dei privati dritti. E poichè nel connubio intervenivano gli auspicii minori, egli era necessario di vincere l'impedimento di tali auspicii, senza di cui il connubio non si contraeva.

Quindi è, che se vogliamo sapere, quando i plebei si abilitarono all'esercizio dei diritti privati, fa duopo di scovrire nella storia il tempo, in cui ottenessero il dritto del connubio, che è il gran punto di storia civile, che ci conviene di scovrire, per intendere il principio del cittadino privato in persona dei plebei. Nell'anno 260 colla secessione nel monte sacro altro non ottennero i plebei, se non la creazione dei tribuni, di cui s'avvalsero per resistere in qualche maniera alle violenze de' patrizi; ma, come dicemmo, la potestà tribunizia di quel tempo non avea qualità di *magistrato*, e perciò si creavano i tribuni senza auspicii. Dunque l'aver ottenuto i plebei la potestà tribunizia presso il loro ceto, non li potea far mutare condizione, ma li giovò

nondimeno a piantare le prime fondamenta, per rendersi un ceto di persone sotto il favore de' capi, tutti interessati a difendersi dalla tirannia del senato; perchè un volgo senza guida, e sostegno dei più abili e coraggiosi, non avrebbe mai potuto nè unirsi, nè trovare, od eseguire gli espedienti per uscire a poco a poco dalla servitù dei signori. Giovò adunque il tribunato a preparare, per così dire, il materiale, che servir dovea per abilitarsi col mezzo delle forze unite e degli unanimi sentimenti, ad aprirsi la porta alla cittadinanza. Col favore intanto della potestà tribunizia cominciarono i plebei a significare qualche cosa nella città, or coll' opporsi sfacciatamente alle pretensioni dei patrizi, or con incuter loro timore, ed or col ricusare di prestare la loro opera in casa, e fuori. In fatti troviamo nella storia, che in tali tempi le massime contese si aggirarono più nel difendersi dalle oppressioni, che nell' invadere i diritti de' patrizi; perchè naturalmente prima l' uomo procura di salvarsi dalle altrui violenze, e poi passa a desiderare l'ingrandimento della sua persona. Quindi è, che col passaggio del tempo accorgendosi i plebei colla sperienza, che le oppressioni in buona parte nascevano dall'arbitrario volere del senato, nell'anno 291 il tribuno Terenzio, o Terentillo sfacciatamente propose la pretensione di porsi freno, e limiti alla potestà consolare, che finalmente si ridusse a formarsi un corpo di leggi certe, e note a tutti, ed eseguito pochi anni dopo colla promulgazione delle celebratissime leggi delle XII. Tavole.

Tal'era lo stato delle cose civili; quand' ecco che pochi anni dopo la promulgazione delle XII. Tavole, e propriamente nell'anno 309 scoppiò nella città la più fiera contesa trà i due ceti, che mai sin'allora stata vi fosse trà loro. Il tribuno Canuleio insieme coi suoi compagni, promosse contro i patrizi due capi di pretensioni, l'uno di ammettersi i plebei al dritto del connubio, l'altro di comunicarsegli la dignità del consolato. Gli storici non ci dicono, onde si mosse la plebe a promuovere così presto, dopo la concordia seguita colla formazione delle

leggi delle XII. Tavole, questa nuova petizione. Sappiamo all'incontro dai frammenti pervenutici, che quel corpo di leggi conteneva lo stabilimento anche de'dritti privati de' cittadini. La storia ci assicura, che dal tempo, quando il tribuno Terentillo promosse le pretensioni dei plebei sino alla promulgazione delle XII. Tavole, passarono dieci anni, nei quali fu sempre la città in moto ed in tumulto per trovarsi il modo di accordarsi i due ceti trà loro. Sappiamo inoltre, che questo corpo di leggi, prima di promulgarsi, fu mostrato alla plebe, la quale se ne dichiarò contenta. In somma dopo un così lungo trattato, terminato con pace d'ambe le parti, e che comprendeva stabilimenti certi sul governo civile, non si sa intendere, come cinque o sei anni dopo i tribuni suscitassero una nuova contesa principalmente sul dritto del connubio; e tanto più ciò reca maraviglia, quanto che il tribuno Canuleio strepitava, d'essersi fatta alla plebe gravissima ingiuria con una delle leggi delle XII. Tavole, in cui si proibiva ai plebei il connubio, il quale certamente riguardava uno dei massimi dritti privati del cittadino. E qui giova anche di osservare, che nella storia non prima di questo tempo troviamo farsi menzione del dritto del connubio, che si pretendeva dai plebei.

Livio e Dionisio i quali, come dicemmo, furono nella falsa idea, che il ceto plebeo fin da principio avesse avuto carattere di cittadino, se non in tutto, in buona parte almeno, erano in conseguenza pur troppo persuasi, che i plebei erano stati sempre capaci del dritto del connubio al pari de' patrizi. Ma trovando nelle antiche memorie la pretensione proposta da Canuleio su tale articolo, e ragionando al solito degli antichi costumi sul modello di quei, che trovarono ne' tempi loro, non seppero su di ciò formare altra idea, se non che tal contesa sul connubio si aggirasse nel pretendersi dai plebei di poter imparentare colle famiglie patrizie. E perchè i plebei nel tempo stesso pretendevano si abolisse un capo di legge stabilito nelle XII. Tavole, che riguar-

dava l'affare del connubio, supposero, che quel capo conteneva la proibizione delle nozze tra i patrizi, e plebei, a simiglianza della legge Giulia *de maritandis ordinibus* stabilita ne' tempi di Augusto, con cui si vietarono le nozze tra le famiglie senatorie, ed i libertini, ed altre persone infami. In somma ci descrivono il valore di questa contesa, come nata da spirito di vana superbia de' plebei, i quali accorgendosi dell' ingiuria fatta loro con quel capo di legge, con cui si proibiva loro d'imparentare colle famiglie patrizie, se ne mostrarono talmente piccati, che promossero col mezzo del tribuno Canuleio la pretensione di abolirsi la legge. Quindi sulla fede di Livio e Dionisio, Giacomo Gotofredo (a) insieme col resto degli eruditi interpreti del dritto romano, nell'ordinare i frammenti delle XII. Tavole, non ebbero la minima difficoltà di comporre quel capo di legge, e di riferirlo nella tavola undecima con quelle parole: *non sia lecito ai patrizi di contrarre connubio coi plebei* (b).

Ecco quanto scrive Dionisio su tal proposito: *Appio Claudio coi suoi colleghi aggiunse due altre tavole* (parla delle leggi delle XII. Tavole) *alle dieci antecedenti, tra le quali vi era questa legge, che non fossero leciti i connubii tra patrizi, e plebei, non per altra cagione, come io m' immagino, se non affinchè col mezzo delle vicendevoli congiunzioni, e parentadi, non venisse a formarsi un ceto solo* (c). Ed altrove raccontando il fatto

(a) Fontes quatuor iuris civilis lib. 1.

(b) *Patribus cum plebe connubii ius nec esto.*

(c) Dionisio antiq rom. lib. 10. *Sed Appius cum collegis suis, legibus, quae deerant, in duas tabulas scriptis, addidit eas decem prioribus; inter quas et haec lex erat, ne patritiis cum plebeis licita essent connubia, non ob aliam, ut ego interpretor, caussam, quam ne per mutua familiarum connubia atque affinitates coalesceret inter ordines concordia.*

di Virginio, che uccise la propria figlia promessa in matrimonio ad Icilio, per liberarla dall' impudiche voglie di Appio Claudio, scrive: *Appio Claudio non potendo contentare le sue voglie con prendere Virginia per moglie, non solamente perchè egli avea già moglie, e Virginia trovavasi già promessa ad Icilio, ma perchè non voleva contrarre matrimonio con una plebèa, anche per cagion della legge, che egli stesso avea fatto inserire nel corpo delle leggi delle* XII. *Tavole, pensò prima d' ogni altro di corrompere l' onestà della donna colla forza del denaro ec.* (a). Livio poi scrive: *Quest' anno* (cioè il 309 di Roma) *riuscì infelicissimo per la città, e fuori, poichè nel principio dell'anno Caio Canuleio tribuno della plebe promulgò la rogazione della legge del connubio dei patrizi, e della plebe* (parla di abolirsi la legge scritta nelle XII. Tavole) *con cui i patrizi dicevano, che si veniva a contaminare il loro sangue, e confondersi i dritti delle famiglie ec.* (b). Indi in bocca di Canuleio, il quale rimproverava i patrizi della loro superbia, soggiunge: *Chi non sa, che pochi anni addietro stabilirono quella legge: che non vi fosse dritto di connubio trà patrizi, e plebei con tanto pessimo*

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 11. *Cum vero per connubium ea potiri non posset, quod et illam alteri desponsam videret, et ipse uxorem haberet; nec item e plebeio genere uxorem ducere vellet, cum propter humiliorem eius conditionem, tum propter legem, quam ipse in duodecim tabulas retulerat, puellam primum pecuniis corrumpere conatus est etc.*

(b) Livio lib. 4 cap. 1. *Fuit annus domi forisque infestus; nam anni principio et de connubio patrum, et plebis Caius Canuleius tribunus plebis rogationem promulgavit, qua contaminari sanguinem suum patres, confundique iura gentium rebantur etc.*

esempio pubblico, e con gravissima ingiuria della plebe (a)?

Ma questo punto di storia nella maniera, come vien narrato da questi due storici, trovasi espressamente contradetto da quanto si è dimostrato finora colle stesse loro testimonianze, e di tanti altri scrittori latini. S'egli è vero, come è verissimo, per quanto ci ha detto lo stesso Livio in tanti luoghi quanti se ne sono già riferiti, che fino all'anno 453 di Roma, vale a dire cento quarantadue anni dopo questa contesa del connubio, ancora i patrizi continuavano a ripetere la solita canzone, *che essi soli per antichissimo costume de' maggiori erano stati capaci degli auspicii, ed in conseguenza del dritto di famiglia* (b): se lo stesso Livio ci narra, che nella rinnovazione della contesa del consolato seguito nell'anno 385, i patrizi dicevano a chiare note: *che gli auspicii erano privativi di essiloro, e che perciò non doveasi comunicare il consolato alla plebe* (c), quanto a dire, che per lungo tempo dopo l'anno 309, di cui stiamo parlando, i patrizi ancora strepitavano d'essere essi soli degni degli auspicii, come mai potremo accordare a Livio, e Dionisio, che i plebei avessero sempre goduto il diritto del connubio; e che il capo della legge delle XII. Tavole contenesse semplicemente la proibizione del parentado tra patrizi, e plebei? E per ultimo non è

(a) Livio lib 4. cap. 4. *Hoc ipsum ne connubium patribus cum plebe esset, non decemviri tulerunt paucis his annis pessimo exemplo publico, cum summa iniuria plebis?*

(b) Livio lib. 10. cap. 8. » *raccontando la pretensione » del pontificato fatta in quest'anno da i plebei fa così » parlare il tribuno Publio Decio Mure:* » *Semper ista audita sunt eadem: penes vos auspicia esse: vos solos gentem habere etc.*

(c) Livio lib. 6. cap. 41. *Penes quos igitur sunt auspicia more maiorum? Nempe penes patres etc.*

egli lo stesso Livio, il quale raccontandoci il filo di questa medesima contesa, fa dire chiaramente al console in faccia del tribuno, *che niun plebeo avea dritto d' auspici* (a)? E' troppo noto nella storia, che nel connubio intervenivano gli auspicii: è noto altresì in tanti fatti narratici da Livio seguiti molto tempo dopo di questa contesa, ed in questa medesima ancora del connubio, che la ragione degli auspicii si pretese maisempre dai patrizi come propria del loro ordine. Se dunque i plebei non acquistavano prima insieme cogl' auspici *il dritto del connubio*, come mai potea saltar loro la vana superbia d'imparentarþe coi nobili? Se prima non si fossero abilitati a poter contrarre connubio tra loro, com' è possibile, che potessero pretendere le parentele colle famiglie patrizie? E chi mai potrà persuadersi, che gente vilissima, priva affatto del carattere degli auspicii, e riputata fin' allora di condizione poco meno che servile, avesse il coraggio e la vanità di poter imparentare coi signori? All' incontro nelle tante contese civili avvenute fino a quest'anno 309 non troviamo nella storia il minimo indizio, che si fosse mai accordato alla plebe il dritto del connubio. Nè possiamo figurarci, che questo punto di storia rimanesse sepolto nell' obblio, ed ignoto ai nostri storici; perchè l' acquisto d' un tal dritto, come un principio fondamentale della cittadinanza in persona dei plebei, e come quello, che gli abilitava agli auspicii, di cui furono tanto gelosi i patrizi, dovea necessariamente produrre gran rumore nella cittá, ed in conseguenza dovette essere un fatto strepitoso da non potersi trascurare dagli antichi annalisti. Come dunque possiamo saltare all' ambizione d' imparentare coi patrizi, senza prima sentire dagli storici l' epoca, in cui i plebei ottenessero col connubio gli auspicii almeno minori?

In tali manifeste contradizioni, e contorcimenti di sto-

(a) Livio lib. 4. cap. 6. *Quod nemo plebeius auspicia haberet.*

ria civile, sarebbe inutile l'affaticarci in ulteriori ricerche dello stato civile de'Romani, se Livio stesso, il quale a differenza di Dionisio ci narra minutamente tutte le particolarità di questa controversia, non ci prestasse i mezzi di formare tutt'altra idea di questa contesa, ch' egli incautamente ne fece. Egli sebbene cadde nell'errore di attribuire alla legge delle XII Tavole la proibizione d' imparentare i due ceti tra loro, con interpretare in conseguenza la contesa seguita cinque anni dopo, cioè nel 309 sull'abolizione della legge, pure come scrittore più fedele di Dionisio ci lasciò scritte memorie tali su tale argomento, che sono bastevoli non meno a cônciliarlo con se medesimo, che a farci comprendere la vera intelligenza così del capo della legge delle XII. Tavole, come la di lei abolizione seguita nell'anno 309. E questa notabilissima scoverta non solamente ci conferma il sistema civile da noi proposto sinora, ma ci conduce felicemente alla perfetta cognizione di tutto il resto della storia. Livio adunque raccontandoci le circostanze, e le vicendevoli opposizioni, che occorsero in questa contesa tra patrizi e plebei, che certamente le raccolse dagli antichi annali, ci fa comprendere chiaramente, che la controversia non fu già sull'imparentare tra i due ceti, ma sulla petizione principale, nel pretendersi dai plebei *il dritto del connubio*, da cui erano stati sin'allora esclusi, e che la legge delle XII Tavole non già ordinava la proibizione della parentela, ma prescriveva il *dritto del connubio*, come privativo de' patrizi: sebbene per una necessaria conseguenza avveniva, che non avendo i plebei il dritto del connubio, non poteano contrarre parentele colle famiglie patrizie. Quindi laddove gl'interpreti del dritto romano composero quel capo delle leggi delle XII Tavole in senso di proibirsi le nozze tra i due ceti: *Patribus cum plebe connubii ius nec esto*, avrebbero dovuto esporlo con espressione affatto diversa, cioè *che il dritto del connubio fosse soltanto de' patrizi*: *Patrum connubii ius esto*: E dandosi questa significazione al capo della legge delle XII. Tavole, trovaremo, che

l' intiero racconto di Livio sulla contesa seguita in quest anno 309. è tutto diretto a pretendersi dai plebei la permissione del connubio, ed in consegnenza l' abolizione della legge, e non già d' imparentare coi patrizi. E quì troviamo altresì l' epoca, quando i plebei avendo ottenuto in questa occasione l' abolizione della legge, si resero partecipi del dritto del connubio insieme cogli auspicii minori, che come dicemmo, dovea essere per essi loro il primo acquisto, per indi pervenire agli ultimi gradi della cittadinanza.

Or per esser convinti di tal verità esaminaremo partitamente il racconto di Livio. Comincia egli a dirci, *che in quell' anno 309 la città fu in continua agitazione non meno per gli affari civili, che per gli esteri; poichè sul principio dell' anno Caio Canuleio tribuno della plebe promulgò la rogazione della legge sul connubio de' patrizi e della plebe, per cui i patrizi dicevano che si veniva a contaminare il loro sangue, e confondersi i dritti delle famiglie. Nel tempo stesso cominciandosi a mormorare tra i tribuni, che si dovrebbe anche pensare a far la pretensione di comunicarsi il consolato alla plebe, la cosa andò a crescere in maniera, che nove tribuni promulgarono la rogazione di potersi eleggere i consoli promiscuamente dai patrizi, e dai plebei* (a). Già quest' esordio di Livio ci manifesta lo strepitoso rumore, che fece la petizione del connubio, che fu la prima, che si proponesse da Canuleio. Ma pen-

---

(a) Livio lib. 4. cap. 1. *Fuit annus domi forisque infestus; nam anni principio et de connubio patrum et plebis C. Canuleius tribunus plebis rogationem promulgavit, qua contaminari sanguinem suum patres, confundique iura gentium rebantur, et mentio primo sensim illata a tribunis, ut alterum ex plebe consulem liceret fieri, eo processit deinde, ut rogationem novem tribuni promulgarent, ut populo potestas esset, seu de plebe, seu de patribus vellet, consules faciendi.*

sando il resto de' tribuni, che bisognava una volta finirla, per liberarsi intieramente dalla soggezione de' patrizi, nove di loro proposero l'altra pretensione del consolato. In fatti questi erano i due gran punti, che bisognava superare per porsi al pari de' patrizi. Col primo, cioè col connubio, acquistavano gli auspicii minori, per cui si abilitavano i plebei a propagare, altresì la cittadinanza ai loro posteri. Col secondo, cioè col consolato, si abilitavano agli auspicii maggiori, ed in conseguenza ai più sublimi onori dello stato. Quanto al primo i patrizi riflettevano, che si andavano a confondere i dritti delle famiglie; poichè laddove i soli patrizi godendo il dritto del connubio, essi soli aveano il privilegio di costituir *famiglia*, comunicandosi il connubio ai plebei, ecco che tutti i due ceti indistintamente avrebbero formato le famiglie, ed allora non più si distingueva il cittadino dal plebeo, perchè tanto gli uni, che gli altri sarebbero stati d'una stessa condizione. E se, come dicemmo, il grado di patrizio, secondo il pensar di quei tempi, altro non era, che l' esser nato da nozze solenni, per cui *poteasi dimostrare il padre*, colla comunicazione del connubio ai plebei si veniva in conseguenza a comunicare il patriziato, sicchè non vi sarebbe più stata distinzione tra patrizio, e plebeo, e solamente poteansi distinguere per meriti particolari di ricchezze, di dignità, e simili, e non per dritto civile. Ed ecco *la confusione de' dritti delle famiglie*, che dice Livio, la quale non potea altrimenti nascere, se non colla comunicazione del dritto del connubio; poichè rendendosi tal dritto comune a tutti, ogni plebeo costituiva la famiglia, ed in conseguenza tutti erano del pari. Al contrario rimanendo i plebei senza dritto di connubio, allora si riconosceva la distinzione tra la famiglia patrizia, e la discendenza plebea; perchè quella godeva i dritti civili in esclusione di questa, la quale come discendenza di congiunzione volgare, o sia di *matrimonio* senza auspicii, non potea rappresentare il minimo dritto di famiglia.

Or se si fosse trattato di semplicemente potersi impa-

rentare tra loro, non potea nascere la confusione *de' dritti di famiglia*; perchè o la plebea si maritava col patrizio, e la famiglia rimaneva patrizia; o la patrizia andava dal plebeo, ed allora la discendenza rimaneva plebea tale qual' era; ed è cosa certa nel dritto romano, che le donne si chiamavano fine della famiglia del padre, perchè la famiglia, o la discendenza seguiva il grado del padre, e non della madre. Qual' era dunque la confusione de' dritti della famiglia, se la controversia fosse stata sull' imparentare tra loro? E quì fa d' uopo di avvertire, che i patrizi diceyano di confondersi *i dritti* delle famiglie, e non *le famiglie*: *confundique JURA gentium*; e questa espressione non si può riferire al semplice parentado, perchè il parentado non turbava I DRITTI delle famiglie, come quei, che si rappresentavano dal marito solamente, e da lui si tramandavano ai posteri, sicchè se i maschi della famiglia patrizia (sul supposto, che il dritto del connubio fosse comune a tutti) s' imparentavano perpetuamente colle donne plebee, la famiglia rimanea sempre tale coi suoi dritti; ed all' incontro maritandosi le donne patrizie coi plebei, le discendenze rimaneano tali quali erano, e la confusione in tal caso cadeva soltanto nelle affinità, e consanguinità, perchè i coniugi insieme coi nati dalla patrizia maritata al plebeo, o dalla plebea al patrizio, contraevano le consanguinità ed affinità tra l'uno e l'altro parentado; ma questo tal mescolamento non potea confondere in verun modo i DRITTI delle famiglie. Egli è vero, che la mescolanza del parentado vien dimostrata da Livio in quell' altra espressione, quando i patrizi diceano inoltre, che *si veniva a contaminare il loro sangue*: *contaminari sanguinem suum patres rebantur*; ma questa contaminazione di sangue sarebbe realmente nata dalla medesima comunicazione del connubio ai plebei; poichè rendendosi il dritto del connubio comune a tutti, non v'era ostacolo, salvo che la volontà dei contraenti, e loro genitori, che potesse impedire il mescolamento del sangue colle affinità, e consanguinità; perchè i patrizi

non poteano esser sicuri, che niuno mai del lor ordine avrebbe sposato la plebea, ed all' opposto. All' incontro rimanendo il dritto del connubio privativo dei patrizi, com' era stato fin' allora, non potea nascere la contaminazione del sangue loro, perchè in tal caso ancorchè al patrizio fosse venuto voglia di congiungersi colla plebea, una tal congiunzione diceasi *matrimonio*, e non *connubio*, e come matrimonio non produceva nè dritti di famiglia, nè affinità, e consanguinità di ragion civile, ma pure parentele naturali, che in quei tempi non erano affatto considerate; e lo stesso avveniva, se alla patrizia saltava il capriccio di congiungersi col plebeo; perchè tal congiunzione, come volgare, e di mero matrimonio, non producea la minima ragione di parentela *civile*. Anzi non possiamo supporre, che fin'allora non ci fosse stato mai esempio di congiunzioni tra patrizi, e plebei. E chi mai potea arrestargli dalle proprie voglie? Ma tali congiunzioni non recavano il minimo pregiudizio al patriziato, nè all' onor delle famiglie. Ed ecco, che anche la *contaminazione del sangue*, che si declama in quest' occasione dai patrizi, era una conseguenza della stessa comunicazione del dritto del connubio ai plebei. Quindi è che se vorremo supporre i plebei in questo tempo già capaci del connubio, e che solamente si pretendea il poter imparentare colle famiglie patrizie, non avrebbero potuto i patrizi querelarsi della confusione dei *dritti* delle famiglie; perchè, come abbiam dimostrato, queste rimanevano tali, quali erano, e solamente poteano lagnarsi della contaminazione del loro sangue per le affinità e parentele, che sarebbero seguite. Ma perchè troviamo in Livio due querele dei patrizi, l'una della confusione dei *dritti* delle famiglie, l' altra della contaminazione del sangue, non possiamo spiegarle senza supporre, che i plebei non aveano ancora acquistato il dritto del connubio. Se il connubio non era stato ancora loro accordato, ne siegue per legittima conseguenza, che il punto massimo della quistione non potea cadere, se non nel concedersi, o nò il *connubio*; perchè il connubio solo dava ra-

gione di cittadino ai plebei, e questo produceva la confusione dei *dritti* delle famiglie, e la contaminazione insieme del sangue per mezzo delle affinità, e consanguinità civili. E quando Livio riferisce la costernazione dei patrizi per la pretensione di Canuleio circa il *connubio dei patrizi, e della plebe, de connubio patrum, et plebis*, egli disse il vero senz' intenderlo; perchè realmente la quistione era sulla permissione del connubio, che si volea comune così per i patrizi, come per la plebe; e disse anche il vero, quando riferisce, che Canuleio pretendeva l'abolizione della legge del connubio delle XII. Tavole, nella quale questo dritto era espresso, come privativo dei patrizi: *Patrum connubi ius esto*, e non come la compone Gotofredo: *Patribus cum plebe connubi ius nec esto.* Diciamo adunque, che Livio, come anche Dionisio, furono elegantissimi storici, ma non si piccarono d' essere giureconsulti, perciò senza una perfetta cognizione dell' antico sistema della giurisprudenza romana, non furono in grado in mezzo alla brevità delle antiche memorie di formare un' idea esatta della controversia; perchè non seppero distinguere *connubio* da *matrimonio*, congiunzione *civile* da *naturale*, le conseguenze dell' una, e dell' altra, la confusione dei *dritti* delle famiglie, e la contaminazione del sangue patrizio. Non per tanto perchè Livio fu esatto nel proporre la quistione, come l'avea trovata accennata negli annali, tra la di lui ignoranza delle cose civili, troviamo riferita da lui medesimo la veridica narrazione della controversia, e del vero senso della legge delle XII. Tavole.

Ma per essere sempre più convinti di tal verità, proseguiremo ad esaminare il resto del racconto liviano. Siegu' egli a narrare, che i patrizi vedendosi nel gran cimento di perdere in un giorno solo il meglio del loro carattere, se mai si dovesse comunicare alla plebe il dritto del connubio, ed il consolato, che erano i due capi massimi, per cui i plebei venivano ad acquistare gli auspicii minori, e maggiori, cioè minori nel connubio, e maggiori nel consolato, per distogliere i tribuni da

tali petizioni; s' avvalsero dell' occasione di proporre la guerra contro i popoli convicini, che infestavano le campagne romane. Pensarono adunque di frastornare le tribunizie pretensioni coll' esagerare le gravi premure di dover prender l'armi contro i nemici, sicchè tra lo strepito della guerra andassero in oblìo le pretensioni de' plebei, e perciò mostrandosi occupati a preparare il più grande apparecchio, che mai s' era veduto per la guerra, intimarono le leve della milizia (a). Allora il tribuno Canuleio si spiegò chiaramente, che non si sarebbero mai fatte le leve dei soldati, se prima non si fosse stabilito ciò che da lui, e da suoi colleghi era stato proposto. Ed ecco, che si venne ad una dichiarata guerra civile tra il senato, e la plebe. Dicevano i consoli, che il furore tribunizio erasi ormai reso insoffribile concitandosi maggior guerra in casa, che fuori : *Or vedete quali, e quante cose oggi si suscitano da Canuleio! Egli pretende di porre l' ultima confusione nelle famiglie, e di sconvolgere la ragion degli auspicii pubblici e privati, affinchè non vi rimanga nella città nulla di sincero, ed incontaminato, sicchè tolta di mezzo ogni distinzione di persone, più non vi sia, chi possa conoscere se, ed i suoi* (b). Con que-

(a) Livio lib. 4 cap. 1. *Laeti ergo audiere patres, Ardeatium populum ob iniuriam agri abiudicati descisse, et Veientes depopulatos extrema agri romani, et Volscos, Aequosque ob communitam Verruginem, fremere; adeo vel infelix bellum ignominiosae paci praeferebant. His itaque in maius etiam acceptis, ut inter strepitus tot bellorum conticescerent actiones tribuniciae, delectus haberi, bellum, armaque vi summa apparari iubent, si quo intentius possit quam T. Quintio consule apparatum sit.*

(b) Livio loc. cit. cap. 2. *Quas quantasque res C. Canuleium aggressum? Colluvionem gentium, perturbationem auspiciorum publicorum privatorumque afferre, ne quid sinceri ne quid incontaminati sit, ut discrimine omni sublato, nec se quisquam, nec suos noverit.*

ste parole intendiamo, che Canuleio colla sua pretensione del connubio avrebbe rovesciato intieramente la ragion delle famiglie, e degli auspicii pubblici, e privati. Quanto allo sconvolgimento delle famiglie abbiamo già dimostrato, che questo non potea nascere, se non col comunicarsi il dritto del connubio alla plebe, perchè se i plebei già lo godevano, non v'era ragione di declamare la rovina dei dritti delle famiglie; poichè come dicemmo, i dritti delle famiglie secondo il gius romano seguivano la condizione del padre solamente, e perciò se la plebea capace del connubio andava alle nozze del patrizio, o la patrizia si maritava col plebeo capace dello stesso dritto, non si poteano confondere le famiglie, perchè sempre la donna, e i discendenti seguivano la condizione del marito, e del padre. Quale era dunque questo rovesciamento di famiglie? Egli certamente non potea nascere altrimenti, se non col comunicarsi alla plebe il dritto del connubio, perchè allora i plebei, quanto ai dritti di famiglia, si sarebbero resi della stessa condizione dei patrizi contro l'antichissima istituzione de'Romani; ed in tal caso il plebeo acquistava gli stessi dritti di famiglia, che aveano i patrizi. Ed ecco chiaramente qual'era lo sconvolgimento, che affacciavano in tale occasione i patrizi per opporsi alla petizione del tribuno.

Parlasi inoltre di *perturbazione d'auspicii pubblici*, e *privati*. E quì giova di riflettere, che gli auspicii pubblici riguardavano l'affare del consolato, in cui coll'autorita di Gellio vedemmo, che si richiedeano gli auspici maggiori. Riguardo poi agli auspicii privati non possiamo intendere quale sarebbe stata la perturbazione di tali auspicii, se non diciamo, che la questione cadesse sull'affare di pretendersi dai plebei il connubio, in cui intervenivano gli auspicii privati. Che se in quel tempo la plebe fosse già stata capace del connubio, non poteano i consoli declamare questo sconvolgimento di auspicii *privati*. Con tale intelligenza si spiega il resto, cioè, che la petizione di Canuleio non avrebbe fatto rimaner nella città nulla di sin-

cero, ed incontaminato, e niun patrizio avrebbe potuto più riconoscere se stesso e i suoi, perchè rendendosi il connubio comune a tutti, cessava la distinzione trà famiglia, e famiglia, perche tutte avrebbero goduto gli stessi dritti: *ut discrimine omni sublato, nec se quisquam, nec suos noverit.*

Sieguono i consoli a dire: *che altro possono produrre i promiscui connubii, se non che coi concubiti della plebe, e dei patrizi si cagionarebbe una mescolanza di sangue quasi alla maniera dei concubiti delle bestie? in maniera, che i nati da tali concubiti ignoreranno di qual sangue siano, e di quali sacri, se per la metà siano dei patrizi, per l' altra della plebe, in somma sarebbero discordi con se medesimi. E quel ch' è peggio si è, che la plebe fa poco conto del totale rovesciamento delle cose divine ed umane* (a). A tali espressioni chi non direbbe, che per lo meno la plebe pretendeva di mutare intieramente lo stato della città con ridurla poco meno, che ad una comunione anzi di bestie, che d' uomini? Ed è possibile, che se il tribuno avesse chiesto la semplice libertà di poter imparentare la plebe coi patrizi, potesse nascere lo sconcerto di tutte le divine ed umane cose? Forse mi diranno, che sono esagerazioni oratorie di Livio, avvezzo ad ornare la storia coi lumi di eloquenza. Confesso ancor' io per tale lo stile di Livio, ma non posso ascrivere ad ornato di eloquenza ciò che riguarda la sostanza dell' affare. So bene altresì che per quanto declamassero i patrizi, non solamente non sarebbe seguita la rovina dello stato, che anzi si riaccomodava col rendersi

(a) Livio loc. cit. *Quam enim aliam vim connubia promiscua habere, nisi ut ferarum prope ritu vulgarentur concubitus plebis, patrumque? Ut qui natus sit ignoret cuius sanguinis, quorum sacrorum sit, dimidius patrum sit, dimidius plebis, ne secum quidem ipse concors. Parum id videri, quod omnia divina, humanaque turbentur.*

plebei partecipi de' dritti civili. Ma qui non trattiamo della verità reale delle ragioni loro, ma di ciò che ingrombrava le menti di quegli uomini sorpresi dal materialismo, e dalla superstizione. Che se leggiamo il racconto di Livio con questa necessaria prevenzione, io mi immagino, che l' enfatiche espressioni del nostro storico neppure bastano ad esprimere la stravaganza dell' impressione, che dovette opprimere le grossolane idee, tanto de' patrizi nell' opporsi ad ogni passo per non decadere dall' antica tirannica loro dominazione, quanto de' plebei nel cercare ogni mezzo d' uscirne. Il sistema civile d' allora era tale, che i plebei per uguagliarsi alla condizione civile de' patrizi aveano bisogno del connubio, e del consolato; del primo per abilitarsi ai dritti privati, e del secondo ai pubblici. All' incontro i patrizi, che li voleano soggetti, per impedir loro l'adito, naturalmente ricorsero al punto più delicato e temuto, cioè alla ragione degli auspicii, come cosa di lor proprio dritto, ed all' inveterato costume del dritto di famiglia; e quindi conchiudevano, che riguardo al connubio avverrebbe una mescolanza di sangue simile a quella delle bestie, per cui i nati da tali concubiti non saprebbero di qual sangue fossero, e di quali sacri, se metà del sangue patrizio, e metà plebeo, in somma sarebbero difformi con se stessi. Tali conseguenze che prevedevansi dai patrizj erano fondate su quel principio, che la plebe, come gente volgare senza auspici, era indegna del connubio, e de' sacri gentilizi dipendenti dalle nozze; e perciò, volendosi concedere alla plebe il connubio, rendevansi, quanto ai diritti di famiglia, di egual condizione coi patrizi. Ciò supposto non poteansi evitare i promiscui connubi tra l' uno, e l' altro ceto, perchè non v' era ragione da potergli impedire, semprechè la plebe si rendeva capace del connubio al pari del patrizio; ed ecco, che sarebbe nata la confusion del sangue, e de' sacri. Egli è vero, che Livio, come ignaro del vero punto della controversia, confonde spesso la parentela col connubio; ma è vero altresì, che la parentela tra i due ceti si con-

siderava come una conseguenza del connubio medesimo, ed i patrizi procuravano di far conoscere tutti i pessimi effetti, che potea produrre la permissione del connubio. Nè questa confusione potea recare orrore, se i plebei fossero stati in quel tempo già capaci del connubio, e de' sacri familiari. Ciò si conferma col riflettere, che tanto valea allora l'esser degno di contrarre nozze, quanto d'esser cittadino romano, giacchè il connubio era prerogativa del cittadino, e perciò concedendosi il connubio, non poteansi proibire le parentele tra i cittadini patrizi, e i cittadini plebei.

E qui giova di avvertire quell'altro errore degli scrittori, quando nel tempo stesso, che supposero i plebei di quel tempo per cittadini, si persuasero, che colla legge delle XII. Tavole si fosse proibito il connubio tra i due ceti, senz'accorgersi, che secondo il fondamentale sistema del dritto romano, massime de' primi secoli, l'onor della cittadinanza era il carattere più nobile che potesse rappresentare l'abitante di Roma. Che se la legge Giulia proibì le nozze tra i senatori, e le libertine, ciò avvenne nei tempi di Augusto, in cui s'era affatto variato dagli antichi costumi, e l'onor della cittadinanza trovavasi bastantemente avvilito, coll'essersi comunicato quasi a tutti i popoli soggetti all'impero romano. E finalmente, come dicemmo, la nozione del cittadino nacque *a ciendo*, cioè da quel poter dimostrare il padre per mezzo della congiunzione del connubio, la di cui progenie venne per la stessa ragione designata col nome di *patrizio*. Se dunque i plebei avessero già goduta col connubio la cittadinanza, perchè tanto strepito de' patrizi sulla mescolanza del sangue e de' sacri, sullo sconcerto delle divine ed umane cose, e sulla esagerazione, che i concubiti si sarebbero ridotti simili a quei delle bestie?

Ma veggiamo ora, come rispondesse il tribuno Canuleio a tali clamori de' patrizi. Si querela primieramente dell'ingiuria, che soffriva la plebe di non essere affatto considerata, come se non abitasse la stessa

patria. Indi propone la prima petizione, spiegandosi chiaramente, che chiedeva il connubio. *Colla prima rogazione* (dic' egli) *dimandiamo il CONNUBIO, ch' è solito di concedersi ai popoli vicini, ed agli esteri; anzi sino ai nimici vinti si è conceduto il dritto della cittadinanza, ch' è qualche cosa di più del connubio medesimo* (a). Qui non si parla della libertà d' imparentare tra i due ceti, ma di pretendere il dritto del connubio: *Connubium petimus*: anzi quel connubio, ch' era solito concedersi ai popoli esteri, e confinanti: *quod finitimis, externisque dari solet*: che certamente non si riferiva alla permissione d' imparentare coi patrizi romani, ma a poter esser partecipi di quei dritti civili, che nascevano dalla ragione del connubio istituito tra i Romani, e che gli rendeva in conseguenza cittadini romani, quantunque la comunicazione del dritto del connubio ai popoli vicini, come furono gli Albani, ed i Latini, produceva nel tempo stesso le parentele coi Romani. Questo adunque era quel connubio, che chiedeasi da Canuleio per la plebe, sull'esempio de' popoli convicini, avvalendosi di quella ragione, che se era stato conceduto agli esteri, molto più si dovea comunicare agli stessi abitanti della comune patria, e perciò spiegasi qui Canuleio con quella espressione generica: *Connubium petimus*, la quale non è stata mai appresa dagli scrittori latini nel senso particolare *d' imparentare*; anzi lo stesso Livio quando parla della liberta d' imparentare si avvale di quell' altra espressione, cioè *connubium patrum, et plebis*, e non semplicemente *connubium*.

Qui Sigonio (b) insieme cogli altri scrittori non sa intendere, come si possa comporre quella contradizione

---

(a) Livio loc. cit. cap. 3. *Altera rogatione connubium petimus, quod finitimis, externisque dari solet: nos quidem civitatem, quae plus quam connubium est, hostibus etiam victis, dedimus*.

(b) De antiquo iure civium rom. lib. 1. cap. 9.

che s' incontra tra le narrazioni degli storici, e gli scritti de' giureconsulti romani. Costoro affermano francamente, come vedemmo di sopra, che il connubio, o siano le nozze, non si poteano contrarre, se non tra i soli cittadini romani. All' incontro gli storici, come Strabone, Dionisio, e Livio attestano esservi stata comunicazione del dritto del connubio tra i Romani, e gli Albani, Sabini, e Latini. Tralasciano nondimeno la difficoltà maggiore, come un tal dritto si trovi conceduto agli esteri, e negato per tre secoli ai plebei di Roma, i quali non prima dell' anno 309 promossero la pretensione del connubio, e di paragonarsi almeno alla condizione de' popoli convicini. Taluni scioccamente si persuasero, che i Romani avessero conceduto ai popoli finitimi la ragion del mero matrimonio, e non il connubio, quasichè ci fosse bisogno d' un privilegio, affinchè un Latino si congiungesse col nodo di matrimonio naturale colla Romana, o come ci fosse stata mai proibizione in Roma, ed in altre nazioni gentili sulle mere congiunzioni di natura.

Tutte queste difficoltà spariscono ad un fiato coll' avvertire la vera condizione, in cui vissero per tanto tempo i plebei di Roma. Eglino, considerati come volgo senz' auspici, e privi d' ogni dritto di cittadinanza pel corso di tre secoli, non furono in grado di contrarre *connubio* proprio del cittadino. All' incontro nelle nazioni convicine vi erano, come in Roma, le famiglie, che rappresentavano carattere di cittadini della lor patria; perchè non si può fingere società civile senza ceto di cittadini. Il senato adunque de' patrizi romani per ampliare la città loro, e per ricevere aiuto da' vicini popoli non ebbero difficoltà di communicare il loro dritto del connubio, e d' imparentare coi *cittadini* latini, sabini, ed albani, ma non si può intendere, che un tal diritto appartenesse anche alla plebe latina, albana, e sabina, se mai in quel tempo (com' è probabile) fosse stata di condizione simile alla plebe di Roma; e noi provaremo altrove, che nelle fondazioni del-

le città, e nazioni tutte si è sempre riconosciuta, almeno nei principii, quella generale distinzione di abitanti in cittadini, e volgo, perchè in tutte troviamo il costume antichissimo della solennità nelle congiunzioni. Nè il ratto delle donne sabine nei tempi di Romolo possiamo supporlo di gente *volgare*, ma di donne nate da famiglie sabine con celebrità di coniugio; perchè non potea nascere tanta guerra per rapire la vil turma delle donne, e molto meno vi era bisogno di tradirle col mezzo del solenne spettacolo. Ed ecco la vera ragione, per cui i patrizi romani, che allora erano i soli cittadini, comunicarono il loro dritto del connubio ai cittadini di popoli esteri con negarlo alla stessa plebe di Roma, poichè i patrizi, o siano i cittadini sabini, albani, e latini, si riputavano di egual condizione coi patrizi, e cittadini di Roma, come persone nate da celebrità di coniugio, e che poteano *dimostrare il padre*, e perciò non v'era difformita nel comunicarsi loro il connubio, proprio delle famiglie romane. All'incontro la plebe di Roma rimase per tre secoli esclusa dal connubio, perchè si considerava come volgo nato da congiunzioni mere naturali, e perciò indegna d'auspicii, e dei dritti civili. Con tal sistema di cose civili si avvera altresì il detto de' giureconsulti, che le nozze non si poteano contrarre, se non tra i soli cittadini romani; e sebbene la storia ci narri, che si contraessero anche coi popoli esteri, ciò nasce, perchè insieme colla comunicazione del connubio veniva in conseguenza lor conceduto il dritto della cittadinanza romana sulla ragione, che connubio, e cittadinanza erano inseparabili, come cose relative tra loro; e siccome chi non avea il dritto del connubio non era cittadino, così chi non era cittadino non avea dritto di connubio.

Or torniamo a Livio. Il tribuno Canuleio, per rispondere alle opposizioni de' patrizi non trovò miglior difesa, che d'avvalersi dell'esempio: dicea dunque, che chiedea quello stesso dritto di connubio, ch'era solito concedersi ai popoli vicini; in quanto che se il senato non

avea avuto ripugnanza di accordare un tal onore agli esteri per avergli amici atti a prestargli aiuto nei bisogni dello stato, era ben giusto di concedersi agli stessi abitanti della patria comune, che sono i primi a difenderla, ed a procurare il pubblico bene; anzi se non avea negato finanche ai nemici vinti il dritto della cittadinanza romana, che certamente è di maggior vantaggio del connubio, parea, che alla plebe di Roma non si dovesse contrastare almeno il connubio: *Nos quidem civitatem, quae plusquam connubium est, hostibus etiam victis dedimus.* Dice, che il connubio sia meno della cittadinanza, perchè gli rendeva capaci degli auspicii *minori*, che richiedeansi nella celebrità delle nozze, ed in conseguenza dei dritti di famiglia e di *privato* cittadino, laddove il general dritto della cittadinanza abilitava le persone anche agli auspicii maggiori, ed agli ultimi onori della nazione. Siegue Canuleio. *Qual'altra maggior ingiuria si può fare alla plebe, che di riputare una parte della città, come contaminata, ed indegna del connubio? Che altro è mai questo, che il dover soffrire un esilio, ed una relegazione dentro le stesse mura di Roma* (a)? Ecco tutte le ragioni del tribuno per render plausibile la di lui petizione; ma chi non vede, che queste tutte feriscono principalmente la pretensione di accordarsegli il dritto del connubio? Canuleio qui non risponde direttamente alle opposizioni de' patrizi sulla *perturbazione degli auspicii, sul rovesciamento delle cose civili, de' dritti di famiglia, dei sacri, e delle divine ed umane cose*; perchè realmente era questa una pretensione nuova, e contraria all' antico costume; e solamente si restringe ad esagerare l'esempio degli altri popoli, la disgrazia de' miseri plebei nell'

(a) Livio lib. 4. cap. 4. *An esse ulla maior, aut insignior contumelia potest, quam partem civitatis velut contaminatam, indignam connubio haberi? Quid est aliud, quam exilium intra eadem moenia, quam relegationem pati?*

esser considerati, come gente contaminata, e condannata a soffrire un esilio dentro le proprie mura. Se mai la plebe avesse già goduto il dritto del connubio, e degli auspicii, e si fosse quistionato soltanto sull' imparentare coi patrizi, perchè Canuleio non risponde al massimo ostacolo, che si facea dai patrizi, sulla ragione degli auspicii, dei dritti di famiglia, dei sacri, e dello sconvolgimento di tutte le divine ed umane cose? Perchè non gli dice, che i plebei erano cittadini anch' essi (se mai lo fossero stati realmente); che come tali aveano anch' essi i dritti di famiglia, e i sacri, e che non v'era ragione di declamare la perturbazione delle cose divine, ed umane? Qual'era *la relegazione, che soffrivano dentro le stesse mura, se fossero stati riputati per cittadini*? Perchè finalmente dicea, *che la plebe si considerava come gente contaminata, ed indegna del connubio*?

Ma per chiarirci d' una tal verità, basterà qui d' avvertire una sola circostanza, di cui si fa parola in questa occasione. Conchiude il tribuno il suo discorso con dire, *che i plebei non per altra ragione chiedeano il connubio, se non per essere ammessi tra il numero dei cittadini, e tra gli uomini* (a). Chiaramente qui dice il tribuno, che chiedeva il connubio per essere ammessi i plebei al grado di cittadini, e riputati per uomini. Due cose rimarchevoli contengono queste parole; primo, che i plebei fin' allora non aveano avuto carattere di cittadini; secondo, che la permissione del connubio gli avrebbe resi cittadini. Or chi non vede, che la pretensione d'imparentare coi patrizi non era mezzo per fargli acquistare la cittadinanza? Se i plebei per l'addietro avessero goduto il dritto del connubio, che bisogno aveano d'imparentare coi patrizi per divenire cittadini? Chi non sa, che il connubio era permesso soltanto ai cittadini? Se dun-

(a) Livio lib. 4 cap. 4 in fin. *Nec quod nos ex connubio vestro petamus, quidquam, est praeterquam ut hominum, ut civium numero simus.*

que i plebei avessero sempre goduto il dritto del connubio, necessariamente avrebbero avuto ancora quello della cittadinanza: nè v' era ragione, per cui ora chiedessero il connubio per acquistare la cittadinanza. Passa più oltre il tribuno col dire, che il connubio gli avrebbe fatti considerare almeno per uomini: *ut hominum, ut civium numero simus*. Tanto è falso, che i plebei avessero avuto carattere di cittadini, che anzi non si riputavano neppure per uomini, perchè secondo i principii da noi stabiliti, il volgo di Roma, come privo di auspicii, era riputato quasi come una turma anzi di bestie, che di uomini, e perciò non ci fa meraviglia questa espressione del tribuno, perchè tale realmente era la maniera di pensare di quei tempi. In fatti era pur troppo vero, che i plebei con ottenere il dritto del connubio uscivano dalla vilissima condizione di volgo, ed entravano in quella di cittadino, perchè il connubio li rendea capaci dei dritti privati della cittadinanza, cioè dei dritti di famiglia, di patria potestà, di testare, delle successioni legittime, delle tutele, del dominio quiritario e della trasmissione del medesimo, degli atti legittimi, in somma di tutti i dritti civili di privata ragione; ed all' incontro senza dritto di connubio rimanevano incapaci di esercitarli, e tramandarli ai loro posteri. Or, quanto è falso che l' imparentare coi patrizi potesse secondo il sistema di quel governo produrre il minimo dritto di cittadinanza in persona dei plebei, altrettanto è vero che la comunicazione del dritto del connubio era valevole a renderli cittadini, come quello, in cui, intervenendo gli auspicii, li rendeva capaci dei dritti civili, e perciò dicemmo fin dal principio, che la ragion degli auspicii presso i Romani fu riputata, come il fonte originario della cittadinanza.

Dopo le tante altercazioni seguite tra i tribuni, ed il senato, tanto per la pretensione del connubio, che del consolato, vinti i patrizi dalla necessità della guerra, furono obbligati a cedere, ed a contentare la plebe con accordarle il connubio, e frastornare nel tempo stesso

l' altra pretensione del consolato ; sicchè s' indussero delle due a concedere la minore (a).

Sembrami di aver dimostrato fino all'ultimo grado di evidenza non solamente coi punti di storia certa, che colla chiara testimonianza dello stesso Livio, che la pretensione fatta dai plebei cinque anni dopo la promulgazione delle XII. Tavole , cioè nell' anno 309. , ed accordata loro dal senato con una legge particolare, che Livio chiama *lex de connubio*, fù principalmente per ottenere quel dritto di connubio , che li conduceva all' acquisto dei dritti privati della cittadinanza , quantunque ne veniva per conseguenza necessaria la libertà d' imparentare colle famiglie patrizie ; ragion per cui Livio confonde la petizione principale coll' accessoria . Ma se oltre le testimonianze degli storici vogliamo esattamente ragionare sulla naturalezza delle vicende civili , non è possibile il poter concepire , come nelle XII. Tavole si fosse in quel capo trattato di proibir le parentele trà i due ceti , e molto meno , come cinque anni dopo saltasse il capriccio al volgo di Roma d' imparentare coi patrizi . Non il primo , perchè in tempo delle XII. Tavole i plebei non solamente non aveano dritto di connubio , come privi d'ogni genere di auspicii , ma non erano considerati neppure per uomini , giacchè cinque anni dopo pretendevano il connubio , come abbiamo inteso dal tribuno , per esser cittadini , e per esser considerati come uomini. Or se non erano cittadini , nè aveano auspicii , come mai nelle XII. Tavole proibirsi l'imparentare coi patrizi, quando non erano in grado di contrarre connubio neppure trà plebei , e plebei ? Non il

---

(a) Livio lib. 4 cap. 6. *Nec ante finis contentionum fuit , quam victi tandem patres , ut de connubio ferretur , consensere ; ita maxime rati contentionem de plebeiis consulibus tribunos aut totam deposituros , aut post bellum delaturos esse , contentamque interim connubio plebem paratam delectui fore.*

secondo, perchè senza carattere di cittadini, come mai potevano aver l'ardire d'imparentare colle famiglie patrizie? Egli è chiaro, che prima doveano procurare di abilitarsi al connubio, e poi potea svegliarsi loro la superbia della parentela. In fatti tanto fù lungi dall'idea dei plebei una tal superbia, che Canuleio chiaramente si protestava, che col connubio altro non pretendeva se non d'essere la plebe annoverata trà gli uomini, e trà i cittadini: *ut hominum, ut civium numero simus*. La ragione si è, perchè senza prerogativa di auspicii la plebe contraeva le congiunzioni all'uso delle bestie, e, come si esprime Livio, *more ferarum*. Finalmente se si fosse trattato il semplice punto d'imparentare, io dimando, perchè tanto contrasto, e tanta guerra per una contesa di niun valore? Per qualunque legge di permissione i patrizi rimanevano sempre nella prima libertà di astenersi da tali parentele, non potendosi contrarre tali promiscui connubii senza il loro consenso; poichè non si trattava di pretendere per forza, e colla violenza tali congiunzioni. In fatti, quando Livio fa parlare Canuleio su tal punto della parentela, chiaramente gli fa dire: *Niun plebeo avrà ardire di usar violenza alle verginelle patrizie: sarà sempre ciò nell'arbitrio degli stessi patrizi, nè mai il plebeo potrà obbligare per forza il patrizio a contrarre il patto nuziale* (a). Se dunque tutta la contesa si fosse ridotta a permettersi semplicemente la libertà del parentado, i patrizi l'avrebbero accordato alla prima; poichè non era questo il punto, che recava loro pregiudizio, potendo sempre starne lontani, massime secondo il sistema della loro patria potestà, la quale non permetteva alla figlie loro di contrarre nozze senza il consenso del padre di famiglia. Chi non vede, che non potea nascere tanta guerra per cosa, che non meritava la

---

(a) Livio loc. cit. cap. 4. *Nemo plebeius patriciae virgini vim afferret. Patriciorum libido est: Nemo invitum pactionem nuptialem quemquam facere coegisset.*

pena neppure di parlarsene? Nè la contesa fu tra particolari, quasi che taluni patrizi avessero voglia d' imparentare coi plebei contro il sentimento del senato. Il contrasto, come racconta Livio, fu generale tra l' uno, e l' altro ceto. Trattavasi di un punto dell' ultima importanza, quale era di accordare la cittadinanza alla plebe per mezzo del connubio, di cui era stata priva fin' allora, perchè non volea più vivere da peregrina, nè più soffrire l' esilio, e la relegazione dentro le stesse mura. Quindi è, che Canuleio fece l'ultimo sforzo nell' impedire le leve della milizia, ed obbligare così il senato ad accordargli il connubio. *La plebe* (conchiude il tribuno) *é pronta a prender l' armi*, *perchè con accordarci il connubio si venga finalmente a formare una sola città . . . Che se taluno vorrà opporsi*, *potete pure sfogarvi a parole*, *ed accrescere la fama della necessità della guerra*, *che niuno de' plebei darà il suo nome*, *nè mai prenderà l' armi per combattere in vantaggio della vostra superba signoria etc.* (a). Ecco qual' era la idea della plebe : di entrare finalmente a parte de' dritti della cittadinanza, e far sì, che il loro ceto, escluso sempre da tutte le prerogative del cittadino, ed in conseguenza oppresso dal patriziato, s' aprisse la strada a rendersi anch' esso partecipe della cittadinanza. Or il mezzo da conseguire un tal fine non potea essere l' ambizione vana d' imparentare coi patrizi, perchè, come dicemmo, la donna plebea maritandosi col patrizio, o la patrizia col plebeo non produceva verun vantaggio al loro ceto, nè tali promiscui connubii poteano giovare per liberarlo dall' oppressione, o farlo entrare a parte de' dritti

---

(a) Livio loc. cit. cap.5. *Itaque ad bella ista seu falsa, seu vera sint*, *consules*, *parata vobis plebs est*, *si connubiis redditis unam hanc civitatem tandem facitis. . . Si haec impediet aliquis, ferte sermonibus, et multiplicate fama bella*, *nemo est nomen daturus*, *nemo arma capturus*, *nemo dimicaturus pro superbis dominis etc.*

civili, e solamente l'amor della parentela potea al più servire di protezione alle particolari persone, le quali peraltro rimaneano nella stessa condizione di volgo, in cui erano prima del parentado.

Per l'ignoranza di tali cose civili Brissonio, il quale insieme col resto degli scrittori apprese il capo della legge delle xii. Tavole in senso di proibizione di parentela, e la rogazione di Canuleio per abolizione di quella legge, da un fatto, che racconta Livio accaduto in Roma nell'anno 458., cadde in un altro errore, cioè, che in questo tempo si fosse nuovamente messa in uso la legge della proibizione del parentado (a). Livio narra, che nell'anno 458. nacque in Roma una contesa feminile tra le matrone patrizie, e le plebee. La patrizia Virginia figlia di Aulo, che trovavasi maritata col console plebeo Lucio Volumnio, in occasione di esser entrata nel tempio consacrato dalle matrone patrizie alla dea Pudicizia nella contingenza di solenne preghiera per implorare il favore della dea, ne fu ignominiosamente cacciata, come quella che sebbene era di sangue patrizio, pure essendo passata nella famiglia plebea del marito, non si riputava degna d'intervenire nella preghiera in compagnia delle matrone patrizie. Qui si accese la contesa muliebre, e la Virginia sdegnata per l'affronto ricevuto, e gloriandosi di esser moglie d'un plebeo console, pensò in una parte della sua abitazione separar-

---

(a) Brissonio de iure connubiorum §. 2. *Enimvero patribus cum plebe connubium ne esset* xii. *Tabulis sancitum erat... Quod tamen legis caput non multum post temporis tribunorum plebis, ac convitio abrogatum esse Dionysius, et Livius docent. Attamen idem ipse Livius lib.* 10. *cap.* 23. *Virginiam Auli filiam patriciam, plebeio nuptam L. Volumnio Consuli, matronas, quod e patribus nupsisset, sacris arcuisse refert. Ex quo probari posse videtur, legem* xii. *Tabularum in usum revocatam fuisse*

ne un picciol sito, che bastasse per formare un tempietto; poi, convocate le matrone plebee, e declamando seco loro l' ingiuria ricevuta, dedicollo alla dea Pudicizia plebea animandole a venerarla con purità di culto maggiore di quel che facevasi dalle patrizie nel tempio loro; sicchè l' uno, e l' altro tempio venne a gara dai due ceti per lungo tempo religiosamente venerato (a). Questo fatto, come ognun vede, accade 140. anni dopo la rogazione del connubio, tempo in cui i plebei s' erano già avanzati ad ottenere gli auspicii anche maggiori colla dignità del consolato, sicchè si erano uguagliati alla condizione dei patrizi quanto agli onori della repubblica; ma, come avvenir suole in tutti i corpi civili, non potendosi evitare le solite gare di vanità signorili, sebbene la Virginia fosse di famiglia patrizia, e maritata con un console, pure perchè il marito era di condizione plebea, e la moglie dovea seguire

(a) Livio lib. 10. cap. 23. *Insignem supplicationem fecit certamen in sacello pudicitiae patriciae . . . inter matronas ortum. Virginiam Auli filiam patriciam plebeio nuptam Volumnio consuli, matronae, quod e patribus enupsisset, sacris arcuerant. Brevis altercatio inde ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarsit; quum se Virginia et patriciam, et pudicam in patriciae Pudicitiae templum ingressam, et uni nuptam ad quem virgo deducta sit, nec se viri honorumque eius ac rerum gestarum poenitere, vero gloriaretur. Facto deinde egregio magnifica verba adauxit. In longo, ubi habitabat, ex parte aedium, quod satis esset loci modico sacello, exclusit; aramque ibi posuit; et convocatis plebeiis matronis conquesta iniuriarum patriciarum. Hanc ego aram inquit, pudicitiae plebeae dedico, vosque hortor, ut quod certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit, detisque operam ut haec ara, quam illa, si quid potest, sanctius, et a castioribus coli dicatur.*

la sorte di suo marito, fu soggetta a soffrire l'affronto dal ceto delle matrone patrizie, non già, come crede Brissonio, che in questo tempo si fosse rinnovata la legge della proibizione del parentado, che non vi fu mai realmente, ma perchè l'imparentare dei plebei coi patrizi non solamente non gli giovava per acquistare gli onori, e i diritti della cittadinanza, ma neppure di accomunare nelle adunanze tra loro; e Volumnio marito della Virginia non ascese al consolato in qualità di patrizio, ma di plebeo, come lo era; perchè fin dall'anno 387., cioè 71. anni prima trovavasi già accordato il consolato alla plebe.

Tali fatti incontrastabili ci dimostrano chiaramente, che in quest'anno 309. di cui trattiamo, i plebei non si poteano neppur sognare di ambire le parentele coi patrizi, poichè nello stato di vilissimo volgo, in cui si trovavano, non erano in grado di pensare alle vanità di pura opinione; perchè l'uomo per natura prima desidera i vantaggi, e i comodi della vita, e poi passa ad ambire gli onori di mera vanità, ed in conseguenza i plebei di Roma prima dovettero pensare a liberarsi dalla signoria dei patrizi con acquistare i dritti civili, e poi poteano aver la voglia di accomunarsi loro colle parentele, come di fatti lo vedremo nel corso di questa storia civile. Or per cominciare a scuotere il giogo dei signori, bisognava che dassero principio dall'ottenere il dritto del connubio, e col connubio il dritto degli auspicii minori, coi quali si rendessero cittadini almeno di ragion privata; perchè fino a questo tempo erano persone senza ragion di auspicii, e perciò non poteano contrarre *nozze*, ma semplice *matrimonio*, e col matrimonio non costituivano *famiglia civile*, ma mera *naturale*. Come tali non poteansi considerare per cittadini, e molto meno col matrimonio poteano tramandare ai posteri loro i dritti, che non aveano. Questo era lo stato infelice, in cui erano, quando Canuleio propose la rogazione del connubio, ch'era l'unico mezzo per acquistare gli auspicii nelle congiunzioni, colle quali ed essi,

ed i loro posteri divenivano cittadini almeno di ragion privata; perchè poi rimanea da superare l' altro ostacolo degli auspicii maggiori per ottenere le cariche pubbliche dello stato. Quindi è, che nella storia da questo anno 309 in poi, in tutte le susseguenti contese nate tra i due ceti troviamo maisempre in bocca dei patrizi quella perpetua canzone, che gli auspicii erano stati privativi del loro ordine, avvalendosi sempre di questo punto di religione, per tener addietro i plebei nelle pretensioni delle cariche ed onori della città. All' incontro in tutte le contese seguite prima dell' anno 309, poichè in esse i plebei non dimandavano l' acquisto dei dritti civili, ma la pura salvezza, ed il sostegno meno infelice della vita, non troviamo, che nelle altercazioni si faccia minima parola della ragion degli auspicii; perchè in esse non si trattava di pretensioni, che riguardassero i dritti della cittadinanza.

Concludiamo. Egli è certo nella storia che la ragion degli auspicii era il fonte originario di tutti i dritti civili. E' certo altresì, che il ceto della plebe ne' primi secoli fu escluso dagli auspicii minori, e maggiori. Siamo inoltre convinti della gran differenza tra congiunzione di *nozze*, e di *matrimonio*; che le nozze erano privative dei soli cittadini, e questi soli colle *nozze* poteano tramandare ai posteri tutti i dritti divini, ed umani, come parla la definizione delle nozze lasciateci da Modestino: *Divini, et humani iuris communicatio*. Abbiam veduto, che cinqu' anni dopo la promulgazione delle XII Tavole i plebei ancora si riputavano per persone prive di auspicii. Dunque il capo della legge delle XII Tavole trattando del *connubio* non potea riguardare il ceto della plebe. Dunque colla rogazione di Canuleio seguita nell' anno 309. fu disputata, ed ottenuta finalmente la permissione di contrarre congiunzione cogli auspicii, quanto a dire il dritto del connubio, e col connubio i plebei ottennero altresì i dritti privati di cittadinanza, e divennero in somma cittadini di ragion privata, per cui si abilitarono ai diritti di famiglia, e coi diritti di famiglia

a tutte le prerogative del privato cittadino, che leggiamo nella compilazione del dritto romano. Il capo della legge delle XII. Tavole dovea contenere, che il connubio fosse privativo dei patrizii: *Patrum connubi ius esto*, e non la promiscuità del connubio tra i due ceti, come supposero gli storici insieme cogli interpreti del dritto civile, ingannati dal non aver compreso l'antica differenza tra *nozze*, e *matrimonio*, e dal non aver fatto della plebe di Roma dei primi secoli la giusta idea, nel confonderla coi plebei dei tempi molto posteriori, per cui gli storici coi loro commentatori si chiusero la strada d'intendere i principii, ed i progressi delle cose civili di Roma.

CAPO VII.

I plebei di Roma dall' anno 309. fino all'anno 345. rappresentarono carattere di cittadini di mera ragion privata. Epoca, in cui nacque la distinzione tra cittadini di minore, e di maggior grado, e condizione.

Dicemmo sul principio del capo antecedente, che i plebei di Roma nell' anno 309. promossero due pretensioni, l' una del connubio, l' altra della comunicazione del consolato; e che colla prima si sarebbero abilitati all' acquisto degli auspicii minori, ed in conseguenza dei dritti cittadineschi privati; coll' altra venivano a rendersi partecipi degli auspicii maggiori insieme coi dritti pubblici dello Stato; poichè ottenendosi la comunicazione del consolato si sarebbero uguagliati alla condizione di quei, che godevano i massimi dritti della cittadinanza, quali erano certamente i patrizi. Livio ci narra, che per quanto i tribuni della plebe insistessero per superare ambe le pretensioni, ed i patrizii nell'opporvisi, la contesa andò a terminare con accordarsi alla plebe *la legge del connubio* dimandata dal tribuno Canuleio, sperando così i patrizi, che i plebei contenti di questa legge o cessassero dalla dimanda del consolato, o che almeno si differisse; e che trattanto non s' impedissero le leve della milizia per l' imminente guerra coi popoli convicini, che infestavano le campagne romane (a).

(a) Livio lib. 4. cap. 6. *Nec ante finis contentionum fuit (quum et tribunum acerrimum auctorem plebs nacta esset, et ipsa cum eo pertinacia certaret) quam victi tandem patres, ut de connubio ferretur, consensere: ita maxime rati contentionem de plebeiis con-*

Ma gli altri tribuni non s' arrestarono dalla petizione del consolato, perchè conoscendo il gran bisogno delle leve, non volevano perdere questa occasione per obbligare il senato ad accordare anche la dignità del consolato; sicchè resi ormai più corragiosi dalla vittoria ottenuta del connubio, insisterono sempre più nella loro pretensione, con impedire con maggior furore le leve della milizia. I senatori vedendosi in mezzo a due gravi pericoli, o di cedere alla dimanda dei tribuni, o di soffrire gl' insulti de' nimici, tennero vari consigli tra loro. Gli uni credevano di doversi ricorrere alla violenza con opprimere i tribuni, gli altri di maggior prudenza pensavano esser questo un espediente molto più pericoloso de' saccheggi de' nimici. La maggior parte conchiuse di prendersi un temperamento medio, che fu di accordare alla plebe, invece del consolato, una dignità novella, con erigersi un magistrato *di tribuni militari di potestà consolare* parte dal ceto de' patrizi, e parte da quello dei plebei; e così terminò la contesa con pace d' entrambe le parti. Si convocarono intanto i comizi per eleggersi in luogo de' consoli tali tribuni militari dall' uno, e dall' altro ceto, secondo il trattato di pace già stabilito. Qui dice Livio, che laddove i patrizi prima ambivano a gara di ascendere a questa nuova dignità, cominciarono indi a sprezzarla, sdegnando di accomunarsi coi plebei nel di lei esercizio; ma che alla fine se ne contentarono con protestarsi, che non intendevano pregiudicarsi, quasi che cedessero alle antiche loro ragioni di doversi governare la repubblica privativamente dal loro ceto. Peraltro l'esito dei comizi fu, che rimasero eletti tre tribuni militari solamente, e tutti e tre del ceto dei patrizi, e Livio suppone, che sedatisi gli animi, la plebe non fece altra premura per

---

sulibus tribunos aut totam deposituros, aut post bellum dilaturos esse, contentamque interim connubio plebem, paratam delectui fore.

i tribuni militari del loro ceto, bastandole per allora di rimaner ferma la determinazione di potersi eleggere anche dal ceto dei plebei (a).

In tale occasione Livio, al solito degli storici che si pregiano d'esser ammiratori dell'antichità, il non essersi eletti gli altri tribuni militari dal ceto della plebe ascrive a virtù di modestia, e di magnanimità di quegli antichi Romani, deplorando la condizione dei tempi suoi, in cui, dice egli, non si trovarebbe neppur uno, che nudrisse tali sentimenti, e che per grandezza d'animo

---

(a) Livio lib. 4. cap. 6. *Quum Canuleius victoria de patribus, et plebis favore ingens esset, accensi alii tribuni ad certamen pro rogatione sua summa vi pugnant, et crescente in dies fama belli, delectum impediunt. Consules quum per senatum, intercedentibus tribunis, nihil agi posset, consilia principum domi habebant. Apparebat, aut hostibus, aut civibus de victoria concedendum esse . . . C. Claudii sententia consules armabat in tribunos; Quintiorum, Cincinnatique, et Capitolini abhorrebant a caede, violandisque, quos foedere icto cum plebe sacrosanctos accepissent. Per haec consilia eo deducta res est, ut tribunos militum consulari potestate promiscue ex patribus, ac plebe creari sinerent; de consulibus creandis nihil mutaretur; eoque contenti tribuni, contenta plebs fuit. Comitia tribunis consulari potestate creandis indicuntur ... Ut Patricios desperatio primo, irritata plebe, adipiscendi honoris, deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret. Postremo, coacti tamen a primoribus, petiere ne cessisse possessione reipublicae viderentur. Eventus eorum comitiorum docuit, alios animos in contentione libertatis dignitatisque, alios secundum deposita certamina, incorrupto iudicio esse. Tribunos enim omnes patricios creavit populus, contentus eo, quod ratio habita plebeiorum esset.* Vedi anche Dionisio Antiq. rom. lib. 11.

si fosse indotto ad un così generoso rifiuto (a). Ma da quel ch'egli stesso siegue a narrare, chiunque non sia preoccupato da simili opinioni, intenderà molto chiaramente la vera cagione di questo fatto. Appena i tre patrizi presero la magistratura del tribunato militare, che a capo di settantatre giorni, come riferisce Dionisio (b), dimisero le cariche, sul pretesto di essersi accorti di di qualche vizio nel prendersi gli auspicii. E Livio scrive, *che tal magistratura non durò più di tre mesi per decreto degli augurii, i quali decisero di essere stati creati sinistramente, a cagione, che Caio Curzio, il quale fu destinato a presiedere ai di loro comizi, non avea preso il tabernacolo, come bisognava* (c). Intanto essendosi creato il re interino, nuovamente si cominciò a contendere, se doveasi ritornare a creare i consoli, come pretendevano i patrizi, oppure i tribuni militari, come voleano i plebei. In questa nuova contesa vinsero i patrizi, come dice Livio, per la ragione, che nacque disparere tra gli stessi plebei sulle persone, che doveansi eleggere, ed i più ambiziosi e potenti accorgendosi, che sarebbero stati tenuti addietro, fecero in maniera, che piuttosto non si creassero; sicchè per privata passione pensarono, ch' era meglio di lasciare la libertà ai patrizi di eleggersi i consoli, che di venirsi alla elezione dei tribuni militari con loro ignominia, e lo stesso fecero i tribuni della plebe, che ambiro-

---

(a) Livio loc. cit. *Hanc modestiam, aequitatemque, altitudinem animi ubi nunc in uno inveneris, quae tunc populi universi fuit?*

(b) Antiqu. Rom. lib. 11. in fine.

(c) Livio loc. cit. cap. 7. *Non tamen pro firmato iam stetit magistratus eius ius; quia tertio mense, quam inierunt, augurum decreto, perinde ac vitio creati, honore abiere: quod C. Curtius, qui comitiis eorum praefuerat, parum recte tabernaculum cepisset.*

no anche tal dignità senza successo (a). Quanto a dire in buon linguaggio, che quegli stessi plebei innalzati da Livio per uomini pieni di modestia, e di magnanimità, vengono poi da lui medesimo dipinti per vilissimi traditori del pubblico bene del loro ceto, per servire alle private ambizioni. Se poi vogliamo ragionare coi fatti alla mano, fuori di ogni mal fondato pregiudizio, chi non vede, che nè Livio, nè Dionisio s' accorsero della verità di questo fatto? Essi ci narrano chiaramente tutti i maneggi, e tutti gli sforzi dei patrizii per non comunicare alla plebe il consolato dimandato con tanto furor di contesa. Ci dicono, che dopo tanti conciliaboli tenuti privatamente tra loro per trovar qualche mezzo da contentare la plebe, ed indurla a non impedirsi le leve militari, pensarono d' inventare per allora, e per quell' anno una nuova carica del tribunato militare, con permettersi la promiscua elezione d'ambi i ceti. Ci riferiscono che nell' atto della elezione non si trovarono patrizi, che volessero esercitare tal carica in compagnia coi plebei, se non che finalmente forzati dai principi del senato, *coacti a primoribus*, accettarono l' impiego colla formale protesta di non indursi il minimo pregiudizio all' ordine del patriziato. Indi a capo di settantatre giorni d' esercizio, vengono gli auguri a dar di nullità all' elezione: si depongono le cariche: si torna a contendere, se doveansi eleggere i tribuni militari, o pure i consoli: i plebei si fanno sorprendere dai privati interessi, e cedono ai patrizi la libertà di ritornarsi al consolato. E chi non intende, che tutto fu un artifizioso maneggio dei patrizi, per burlare, e tener a bada la plebe? Ammetto ancora io, che forse nascesse discordia tra i ple-

---

(a) Livio loc. cit. *Et principes plebis ea comitia malebant, quibus non haberetur ratio sui, quam quibus ut indigni praeterirentur. Tribuni quoque plebis certamen sine effectu in beneficio apud primores patrum reliquere.*

bei medesimi, per non potersi tra loro conchiudere i soggetti da eleggersi; ma chi non s' accorge, che quei patrizi medesimi, che inventavano tanti raggiri per frastornare le pretensioni dei plebei, dovettero essere i primi a suscitare e promuovere le gare private tra le persone plebee? Nei primi comizi furono trascurati i tribuni militari del ceto plebeo, perchè forse non si seppero così presto determinare sovra i soggetti; tanto più, che si trattava d' una novità rimarchevole, quanto lo era d' innalzare per la prima volta tre uomini volgari ad una suprema dignità fornita di potestà consolare; ma o che fosse questa, o altra la cagione di tal' omissione, non possiamo ricorrere a idea di eroismo in persona di quegli stessi, che a capo di pochi giorni tornarono a pretendere la stessa dignità, anziche, al riferir di Livio, si resero traditori dello stesso loro ceto; perchè gli uomini si debbon considerare, come realmente gli veggiamo, e non come vorressimo, che fossero. Nè i plebei che si erano risoluti, come dice la storia, di tentare tutti i mezzi per uguagliarsi alla condizione civile dei patrizi, possiam supporre, che in quest' occasione usassero atto generoso, o che pensassero meglio, come crede Dionisio (a), col serbare gli antichi istituti patri. Sono invero tali riflessioni degli storici direttamente opposte ai fatti medesimi, che ci narrano; perchè da ciò che Livio siegue a raccontarci nel corso della storia, siamo convinti, che i plebei non solamente in questa, ma in tant' altre occasioni, che loro si presentarono di tempo in tempo, non lasciarono mai di pretendere l' esecuzione del trattato di pace, cioè, di eleggersi i tribuni militari dell' uno, e dell' altro ceto. Infatti tre anni dopo tornarono ad insistere su tal pretensione, sempre colla minaccia, che si sarebbero impedite le leve militari; ma i patrizi sordi a tali querele proseguivano al

(a) Loc. cit.

solito l' elezione dei consoli, e, come dice Livio, si ridevano di tali minacce, perchè in quell' anno non v' era bisogno di far leve dei soldati (a). In somma non prima dell' anno 354 dopo tante insistenze fatte dalla plebe, riuscì di eleggersi un solo tribuno militare del loro ceto in mezzo a cinque altri patrizi (b), in vece di tre, come trovavasi conchiuso col trattato dell' anno 309.

Dalla storia di tali fatti adunque (per ritornare al nostro proposito) scorgesi chiaramente, che qualunque fossero state le contingenze, per cui i plebei con tutto il trattato di pace rimasero esclusi dal tribunato militare, dobbiami dire, che tutto fu artifizio degli stessi patrizi, i quali sebbene in questo tempo, vinti dalla necessità, fossero stati obbligati a cedere ai plebei il dritto del connubio, pure cercarono con mille raggiri tutti i mezzi per escludergli dalle cariche, e dignità dello stato, perchè trattandosi di cedere, e comunicare al ceto plebeo i dritti cittadineschi, che per tre secoli continui eransi gelosamente conservati e custoditi dentro il loro ordine, non sapeansi ridurre ad un tal passo, che di mal' animo, e per quanto erano forzati dalla dura legge della necessità. Quindi contentarono alla meglio la plebe con accordarle il dritto del connubio, che era di minor conseguenza, e si riserbarono i dritti cittadineschi di pubblica ragione. Ed ecco l'epoca, in cui la plebe col mezzo del connubio fece in parte acquisto della cittadinanza romana; ed in questo tempo nacque in conseguenza la distinzione tra cittadini, e cittadini; poichè laddove pel corso di tre secoli, i soli patrizi furono i cittadini di Roma, perchè essi soli godevano gli

---

(a) Livio lib. 4. cap. 12. *Ludibrioque erant minae tribuni denunciantis se delectum impediturum, cum, quietis finitimis, neque bello, neque belli apparatu opus esset.*

(b) Livio lib. 5. cap. 12.

auspicii privati, e pubblici, in quest' anno 309 riuscì finalmente alla plebe di acquistare almeno la cittadinanza di ragion privata, sicchè da questo tempo in poi, cioè fino all' anno 345 quando i plebei ottennero la prima carica di magistrato, che fu la questura, rimasero nello stato di cittadini capaci dei dritti privati, ed i patrizi proseguirono ad essere cittadini di privata, e di pubblica ragione insieme; perchè tutti i dritti pubblici del cittadino romano per tutto questo tempo, cioè dall' anno 309 fino al 345 rimasero privativi del patriziato, come ci narra la storia.

Ma per meglio intendere come i plebei coll' acquisto del connubio divenissero cittadini di ragion privata, oltre la testimonianza dello stesso Livio osservata di sopra in quell' espressione, che pretendeano il connubio, affinchè potessero entrare nella condizione di cittadini, *ut hominum, ut civium numero simus*, la giurisprudenza dei Romani ci somministra i lumi per comprendere, che realmente il dritto del connubio produceva carattere di cittadinanza almeno di ragion privata. Infatti egli è noto nel dritto romano, che ai soli cittadini era permesso il connubio, sicchè tanto era l' esser capace di contrarre nozze, quanto l' esser dichiarato cittadino. Or nelle nozze acquistarono i dritti di famiglia; e laddove i patrizi aveano preteso, che essi soli come capaci del connubio costituivano famiglia (a), col comunicarsi il dritto del connubio anche ai plebei, ne seguiva, che anch' essi cominciarono a godere i dritti di famiglia, che formano la patria potestà, le suità, le agnazioni, le tutele, l' emancipazione, i dritti gentilizi, e tuttocciò che riguarda i vantaggi sul

---

(a) Livio lib. 10. cap. 7. » *espressamente fa dire al plebeo Publio Decio, quando rimproverava i patrizi delle* » *antiche loro pretensioni, che tra le altre vi era quella di* » *arrogarsi, come dritto loro privativo, il poter costituire* » *famiglia*: *VOS SOLOS GENTEM HABERE*, *come* » *dimostrammo di sopra*.

patrimonio paterno. Si abilitarono altresì alla fazione del testamento per la legge delle XII Tavole, che non permise di testare, se non a quei, che avessero, o potessero aver dritto di famiglia (a); perchè tali persone solamente aveano dritto di trasferire il dominio de' beni loro per testamento, onde nacque il dritto dell'adizione dell'eredità, e l'acquisto per ragion di legato. E siccome poteano trasferirlo per disposizione testamentaria, così loro era lecito di trasferirlo tra vivi in tutti quei modi di civil ragione, cioè di cessione in iure, di mancipazione, e simili, ch'erano riserbati a quei, che aveano carattere di cittadini, come leggiamo negli scritti de' giureconsulti romani. E se poteano trasferirlo o tra vivi, o per testamento, era necessario, che il *tradente* godesse dei beni suoi non già un dominio mero *bonitario*, ma civile, che fu detto poi *quiritario*, cioè dominio pieno, e perfetto; sicchè si resero capaci d'acquistare il dominio civile in tutti quei modi, che descrive il dritto romano. Colla ragione delle nozze altresì venne in seguito il dritto dell'adozione, la quale fu introdotta ad imitazione delle nozze medesime. Coll'acquisto della patria potestà, e del dominio civile ebbero in conseguenza la potestà anche domenicale verso de'servi considerati nel dritto romano *tamquam res*, e come beni, sovra di cui si esercitava un pieno dominio; e colla potestà domenicale il dritto della manumissione, e del patronato. Finalmente s'abilitarono a tutto il resto dei dritti privati, come sono gli atti legitimi, le azioni civili, le solenni formole giudiziarie, e simili, che tutti dipendono dal dritto della famiglia; e questo dritto nasceva da quella originaria ragione del connubio, che era il fonte dei dritti civili di privata ragione.

Gl' interpreti anche i più eruditi del dritto romano, sebbene furono diligentissimi nell'esporre i dritti privati

---

(a) *Paterfamilias uti legassit super pecuniae, tutelaeve rei suae, ita ius esto.*

del cittadino romano, pure come ignari delle origini civili di Roma non ci seppero dar ragione d'un tal sistema. L'origine certamente di tal costume nacque, come dicemmo, dall' idea degli auspicii, perchè nella fondazione della società civile di Roma, l'unione degli abitanti venne composta di due sorte di persone, l'una di quei, che come nati da congiunzioni contratte cogli auspicii, spiegavano carattere illustre, e di certa famiglia, e l'altra di persone volgari nate da congiunzioni mere naturali, e senza favor d'auspicii, le quali considerandosi da quelle menti oppresse da materialismo, e dalla superstizione, di vilissima condizione, e quasi simile a quella delle bestie, non si riputavano capaci del minimo dritto. Quindi nacque in Roma la prima distinzione di ceti, l'uno di gente di auspicii, che furono i patrizi, l'altro di persone del volgo, che furono i plebei. Ma perchè parte per le tiranniche maniere dei patrizi, e parte per le naturali idee di libertà nate coll'uomo medesimo, non potea durare l'antico sistema, i plebei col favor dei tribuni cominciarono a contrastare ai patrizi le loro prerogative, e dopo tante contese quante bisognano per far passare un corpo civile da uno stato all' altro, riuscì loro finalmente di erigersi col connubio alla condizione anch' essi di gente di auspicii, per cui potessero introdursi nell'ordine dei cittadini. E poichè vi era la differenza tra auspicii minori, e maggiori, i patrizi in questo tempo, obbligati dalla necessità accordarono solamente gli auspicii minori del connubio, coi quali poterono i plebei abilitarsi a spiegare carattere di cittadini di ragion privata. Ed ecco la seconda distinzione dei ceti seguita in questo anno 309 per cui i patrizi rimasero cittadini di grado superiore, perchè godevano cogli auspicii minori, e maggiori tutti i dritti privati, e pubblici, ed i plebei coll' acquisto degli auspicii minori si resero cittadini soltanto di ragion privata.

Ed ora siamo in grado altresì d'intendere la vera ragione, per cui cinque anni dopo il gran trattato di

pace conchiuso tra patrizi, e plebei colla promulgazione delle XII Tavole, e con tanta sodisfazione d' ambi i ceti, troviamo nella storia un tumulto civile peggiore del primo. E quel ch' è più da notarsi, si è, che tutte le querele de' tribuni si riducevano a pretendere l' abolizione di quel solo capo delle XII Tavole, in cui si parlava del connubio, e tutto il resto del corpo di queste leggi non fu trovato difforme dalle loro idee. Gli storici, perchè non ebbero cognizione del vero sistema civile di quei tempi, non ci seppero spiegare l' arcano; ma da quanto si è dimostrato finora egli è facile di comprenderlo. Fin dall' anno 291, o 293, secondo le testimonianze di Livio, e Dionisio, i plebei s' erano armati per liberarsi una volta dalla tirannica signoria de' patrizi: la contesa durò molto tempo, e tra le varie altercazioni, i patrizi finalmente proposero il progetto di formarsi un corpo di leggi esposto al pubblico, che servisse di stabilimenti certi, e noti a tutti. La plebe andò a credere, che con queste leggi rimanesse bilanciata tra i due ceti la potestà cittadinesca. Seguì la promulgazione non meno delle prime dieci Tavole, che delle due ultime con piacere universale, lusingandosi i plebei d' essersi loro comunicati i dritti civili, e che tutto ciò che in esse trovavasi stabilito riguardo ai dritti, e prerogative del cittadino romano, fosse comune ad ambi i ceti. Appena fu tutto quietato, che i plebei dal fatto, e dalla sperienza s' accorsero, che quel capo del connubio andava a deludere tutte le concepite speranze; perchè a che potean loro giovare le leggi scritte, se rimanendo essi privi, come prima, del dritto del connubio, venivano in conseguenza a restar privi d' ogni dritto di cittadinanza? Come poteano aver dominio civile de' beni, come ne poteano testare, o disporre tra vivi, come poteano esercitare il resto de' dritti civili, se senza dritto di connubio rimanea per essi chiuso affatto l' adito all' acquisto della cittadinanza? Gli storici ci dicono, che questo

capo del connubio fu aggiunto nelle due ultime Tavole promulgate un'anno dopo le prime dieci, quanto ci basta per intendere, che i patrizi meditarono di aggiugnere questo capo in tempo, che gl'ignoranti plebei, contenti già delle prime dieci, ed ubbriachi delle belle prerogative, che in esse conteneansi, non avvertissero a questo grave intoppo stabilito in questo capo, per cui rendeasi loro inutile tutto il corpo delle leggi. Ed ecco, che pochi anni dopo presentatasi la bella occasione d'esserci troppo bisogno di loro per le leve di milizia, e per occorrere ai gravissimi mali, che infestavano la città, il tribuno Canuleio fa fronte ai patrizi, impedisce le leve, e con un ostinato coraggio viene a patti chiari, che niuno della plebe prenderà mai l'armi contro i nemici, se prima non si stabilisse la legge del connubio per i plebei. Ottenuta questa legge a loro favore, gli altri tribuni per finirla una volta per sempre, procurarono di comunicarsi loro anche il consolato, che poi finì, come abbiamo detto, coll'erezione della nuova dignità del tribuno militare senza il minimo effetto.

Tutte queste considerazioni, che nascono dall'accorgimento del continuato filo della storia, ci portano al vero lume de'progressi delle cose civili di quei tempi, e ci fanno intendere il sistema altresì del dritto romano, il quale senza l'aiuto di tali necessarie cognizioni rimane un corpo senz'anima, inabile a farci comprendere il corso delle vicende civili de'Romani. Rimane adunque quì stabilita non meno l'epoca della cittadinanza di ragion privata accordatasi alla plebe nell'anno 309 col mezzo della comunicazione del dritto del connubio, che della nuova distinzione di ceti nata nel tempo stesso in Roma tra cittadini d'inferior condizione, e di ragion privata, quali divennero i plebei, e cittadini di condizione superiore, cioè di ragion privata, e pubblica, quali rimasero i patrizi. E sebbene la plebe tentò anche di entrare ne'dritti pubblici con pre-

tendere il consolato, pure i patrizi seppero così bene destreggiarsi, che dopo averle accordato di eleggersi i tribuni militari in luogo dei consoli, tre del ceto dei patrizi, e tre dei plebei, raggirarono l'affare in maniera, che non ebbe effetto, ed essi rimasero come prima nel possesso delle cariche pubbliche in esclusione dei plebei fino all'anno 345, quando finalmente riuscì loro di cominciare ad introdursi nella potestà di ragion pubblica, come vedremo nel capo seguente.

CAPO VIII.

Sieguono le discordie civili tra i due ordini di cittadini. Dall' anno di Roma 345 in poi incomincia l'epoca, in cui i plebei di grado in grado si abilitarono ai dritti cittadineschi di ragion pubblica.

Quale suol'essere il corso delle vicende civili, anzi di tutti gli affari umani, che da piccoli principii s'avanzano di grado in grado ai più sublimi, talvolta neppure immaginati, e preveduti, tale per l' appunto il troviamo esattamente avverato, secondo il nostro sistema, nella nazione romana. Nacque la gente plebea di Roma sotto la servitù de' signori: visse per molto tempo in questo misero stato; indi col mezzo delle naturali occasioni, e contingenze svegliandosi le menti loro grossolane, e cominciando a riflettere la pura legge della umanità, che non riconosce ragion di disuguaglianza tra uomo ed uomo, e divenuta conscia della sua vera condizione egualmente uniforme in tutti, e della ingiustizia, che soffriva, naturalmente cercò tutti i mezzi da scuoterne il giogo, anzi di pervenire a quel grado medesimo, in cui vedea i suoi patrizi, come uomini della stessa loro natura. Avea già superato il maggior ostacolo col passare dallo stato mero servile al grado *di cittadino di ragion privata*; altro non rimanea per uguagliarsi intieramente alla condizione dei patrizi, che di aprirsi la strada agli onori, alle dignità, in somma a rendersi anche essa partecipe delle pubbliche cure della nazione. Quindi dall'anno 309, quando ottenne il connubio, non lasciarono mai i tribuni della plebe, come ci racconta Livio, la minima occasione per farsi osservare dal senato la promessa di venirsi alla elezione dei tribuni militari dell'uno, e dell'altro ceto, ma i patrizi

con mille raggiri ne frastornavano l'esecuzione. Nell'anno 310 fu nuovamente disputata la promiscua elezione dei tribuni militari, come dicemmo, e la plebe al solito ne rimase delusa (a). Nell'anno seguente i patrizi eressero la dignità del censore per accrescere all'ordine del patriziato un'altra magistratura, ed unire così maggiormente le forze per opporle alle pretensioni dei plebei; e costoro, come crede Livio, immaginandosi, che una tal carica fosse un impiego di poca valuta, e piuttosto necessario, che specioso, non si opposero, colla idea di tener riserbato il colpo per cose più rimarchevoli (b). Nell'anno 313 i tribuni della plebe insisterono per l'elezione dei tribuni militari, ma i patrizi se ne risero; perchè non vi era occasione di guerra, nè di leve di soldati (c): lo stesso avvenne nell'anno 316 (d), 322 (e), 324 (f), e 330 (g), sempre querelandosi i plebei di non poter cominciare a godere gli onori della città, e di non veder messa in esecuzione la dignità del tribunato militare accordata fin dall'anno 309 nelle persone del loro ceto.

Ma nell'anno 333. il senato avendo proposto di accrescersi il numero dei questori da due urbani, come erano, a quattro, affinchè due di loro potessero assistere alle faccende di guerra, la plebe avvalendosi della occasione, venne in contesa coi patrizi, pretendendo, che se fino allora non avea potuto ottenere il

---

(a) Livio lib. 4. cap. 7.
(b) Livio lib. 4. cap. 8. *Tribuni magis necessariam, quam speciosi ministerii procurationem intuentes, ne in parvis quoque rebus incommode adversarentur, haud sane tetendere.*
(c) Livio lib. 4. cap. 12.
(d) Livio lib. 4. cap. 16.
(e) Livio lib. 4. cap. 25.
(f) Livio lib. 4. cap. 30.
(g) Livio lib. 4. cap. 35, e 36.

tribunato militare, almeno se le comunicasse la questura, con eleggersi due dell'uno, e due dell'altro ceto. I patrizi al solito si opposero, e conoscendo, che era pericoloso l'accrescere il numero de' questori, pensarono piuttosto di abbandonare l'impresa, astenendosi di più parlarne (a). I tribuni accortisi della maliziosa non curanza dei patrizi sull'affare del numero dei questori, riaccesero la contesa con maggior vigore, con unire le antiche querele sulla legge agraria, e tal guerra civile si rese tanto seria, che essendosi eletto in così grave contingenza per re interino Lucio Papirio Mugillano, costui prese l'espediente di castigare l'insolenza or dei patrizi, ed or dei tribuni della plebe, finchè sedati gli animi compose l'affare con determinare, che laddove i patrizi pretendevano i comizi consolari, dovessero cedere con contentarsi, che si tenessero i comizi dei tribuni militari, come volea la plebe (gran cedere in vero fu questo!) e che i tribuni della plebe non impedissero la libertà del suffragio nell'eleggersi i quattro questori di quel ceto, che fosse piaciuto ai votanti (b).

(a) Livio lib. 4. cap. 43. *Nec opinata moles discordiarum inter plebem ac patres exorta est, coepta ab duplicando quaestorum numero. Quam rem, ut praeter duos urbanos quaestores, duo consulibus ad ministeria belli praesto essent, a consulibus relatam, quum et patres summa ope approbassent, consulibus tribuni plebis certamen intulerunt, ut pars quaestorum (nam ad id tempus patricii creati erant) ex plebe fieret. Adversus quam actionem primo et consules, et patres summa ope adnisi sunt; concedendo deinde, ut quemadmodum tribunis consulari potestate creandis usi sunt, adaeque in quaestoribus liberum esset arbitrium populi. Quum parum proficerent, totam rem de augendo quaestorum numero omittunt.*

(b) Livio lib. 4. cap. 43. *Quin illi, remittendo de summa quisque iuris, mediis copularent concordiam: Pa-*

Che bella invenzione per deludere i plebei! L'esito dei comizi fu, come dovea essere, infelice per la plebe; perchè non solamente i tribuni militari furono eletti dal ceto dei patrizi, ma essendosi proposta l'elezione dei questori, i plebei per mancanza dei suffragi ne rimasero esclusi, e i candidati plebei, che aveano preteso la questura, strepitavano di essere stati delusi per maneggio artifizioso usato nei comizi dal patrizio Aulo Sempronio, uno dei tribuni militari (a). Aveano dunque i plebei ottenuto il decreto di potere essere ammessi alla questura, ed al tribunato militare, ma per le continue frodi dei patrizi non poteano trovare ancor la strada da superarne l'esecuzione. Proposero in questo tempo anche la pretensione della legge agraria (b), e nell'anno 341 nuovamente tentarono per la dignità del tribunato militare, ma senza effetto (c); in somma non si lasciava mai di contendere tra i due ceti, ed i patrizi non trascuravano ogni mezzo fraudolente per conservare presso il loro ordine i dritti pubblici dello stato.

Venne finalmente il tempo favorevole ai plebei, e nell'anno 345 col favore di tre tribuni della plebe i più nimici del patriziato, fu per la prima volta comunicato al loro ceto se non il tribunato militare, almeno la dignità della questura, la quale sebbene era d'inferior grado al tribunato militare, pure naturalmente

---

tres patiendo tribunos militum pro consulibus fieri: tribuni plebis non intercedendo, quo minus quatuor quaestores promiscue de plebe, ac patribus libero suffragio populi fierent.

(a) Livio lib. 4. cap. 44. *Fraudem profecto in re esse* (diceano i candidati plebei) *et A. Sempronium comitiis plus artis adhibuisse, quam fidei. ejus iniuria queri suos honore dejectos.*

(b) Livio lib. 4. cap. 48.

(c) Livio lib. 4. cap. 50.

non poteano cominciare, che dalle dignità inferiori, e di quattro questori volle la propizia contingenza, che tre furono eletti dal ceto plebeo, ed un solo de' patrizi (a). I plebei ascrivevano ad una gran vittoria l'aver ottenuto la questura, non tanto in riguardo della dignità medesima, quanto per essersi aperto l'adito agli onori, ed ai diritti cittadineschi di pubblica ragione, onde potevano facilmente avanzarsi ai più sublimi gradi dello stato (b). I patrizi all'incontro non seppero dissimulare l'ultimo dolore per la comunicazione della questura, perchè conoscevano molto bene il principio della decadenza della loro signoria: fremevano di rabbia, deplorando nel tempo stesso la disgrazia loro, e de' loro posteri nel vedere altri nel possesso delle loro dignità, prevedendo, che un tempo le loro famiglie sarebbero rimaste col carattere di ministri de' sacrifici per la salvezza del popolo, ma senz' autorità di comandare nella città (c).

Ed ecco l'epoca fortunata per plebei, quando da

(a) Livio lib. 4. cap. 54. *Non alias aegrius plebs tulit tribunicia sibi comitia non commissa: eum dolorem quaestoriis comitiis simul ostendit, et ulta est, tunc primum plebeiis quaestoribus creatis: ita ut in quatuor creandis uni patricio Caesoni Fabio Ambusto relinqueretur locus, tres plebeii . . . clarissimarum familiarum iuvenibus praeferrentur.*

(b) Livio loc. cit. *Pro ingenti itaque victoria id fuit plebi, quaesturamque eam non honoris ipsius fine aestimabant; sed patefactus ad consulatum, ac triumphos locus hominibus videbatur.*

(c) Livio loc. cit. *Patres contra non pro communicatis, sed pro amissis honoribus fremere: negare, si ea ita sint, liberos tollendos esse, qui pulsi maiorum loco, cernentesque alios in possessione dignitatis suae, Salii, Flaminesque nusquam alio, quam ad sacrificandum pro populo, sine imperiis, ac potestatibus relinquantur.*

cittadini di mera ragion privata, dopo tante preventive discordie, e maneggi tra i due ceti, riuscì loro di fare il primo passo ne' dritti pubblici col semplice acquisto dell'infima dignità della questura. Ma appena i tre novelli questori plebei spiegarono il lor carattere, che i tribuni della plebe resi vieppiù coraggiosi, tentarono con maggior vigore di superare l'altro gran punto del tribunato militare tante volte per l'addietro preteso, ed altrettante riusciuto infruttuoso. L'uno, e l'altro ceto fidava nelle occasioni di guerra; perchè i patrizi speravano così deviare gli animi dei plebei dagli onori cittadineschi, ed i plebei fidavano alla necessità delle leve dei soldati, per poter obbligare i patrizi ad accordarglieli. Ecco che nello stesso anno 345. perviene in Roma la notizia di essersi invaso dai nemici il castello di Carvento ed i tribuni della plebe dichiarandosi, che si sarebbero impedite le leve, sino a tanto che non si adempisse all' antica promessa sul tribunato militare, ottennero un senatus consulto, con cui fu determinata la elezione de' tribuni militari, colla legge però, *che niuno dei tribuni dalla plebe di quell' anno potesse aspirare a tal dignità, nè esser confermato per tribuno nell' anno seguente* (a): quanto bastò per rompere i disegni dei plebei; poichè sebbene la vittoria della plebe, come dice Livio, si ridusse a tenersi i comizi per eleggersi i tribuni militari, e non i consoli, come voleano i patrizi, pure nella sostanza vinsero i patrizi, i quali con escludere i tribuni della plebe dal numero dei candidati, fecero poi in maniera, che l'esito dei comizi fosse di rimaner eletti tre soli tribuni militari del loro ordine; e l'astuzia dei patrizi, al dir di Livio, fu di prendere dal

---

(a) Livio lib. 4. cap. 55. *Tribuni pervincunt, ut senatusconsultum fiat de tribunis militum creandis, certo tamen pacto, ne cuius ratio haberetur, qui eo anno tribunus plebis esset, neve quis reficeretur in annum tribunus plebis.*

ceto plebeo candidati i più vili ed indegni insieme con qualche degno plebeo, sicchè questi commosso da spirito di vanità, sdegnando di accomunarsi cogli indegni, fece, ohe nascendo dissidio tra loro, non si potè conchiudere la elezione per plebei (a), e così rimasero nuovamente burlati.

In questo tempo nacque una grave discordia tra i patrizi, in occasione di altro movimento dei convicini nemici, per cui il senato conchiuse di eleggersi un dittatore. Due dei tribuni militari, Giulio, e Cornelio, mal soffrendo di dover cessare dalla carica per la elezione del dittatore, strepitarono contro la determinazione del senato. In tal conflitto Giulio, e Cornelio implorarono l' aiuto dei tribuni della plebe per impedire colle loro *intercessioni* la dittatura. Allora i tribuni della plebe, godendo della dissenzione tra i patrizi, ricusarono di interporre la loro opera, per l' ingiuria poch' anzi ricevuta, affettando, che invano chiedevano aiuto da persone, che non si volevano riputare nè per cittadini, nè per uomini, e che quando si fossero loro comunicati gli onori, allora avrebbero preso parte in questo affare (b). E qui

---

(a) Livio lib.4. cap.56. *Romae sicut plebis victoria fuit in eo, ut quae mallent, comitia haberent, ita eventu comitiorum patres vicere; namque tribuni militum consulari potestate contra spem omnium tres patricii creati sunt . . . Artem adhibitam ferunt a patriciis (cuius eos Icilii tum quoque insimulabant), quod turbam indignorum candidatorum intermiscendo dignis, taedio sordium in quibusdam insignium, populum a plebeiis avertissent.*

(b) Livio lib. 4 cap. 56. *Tribuni plebis laeti discordia patrum, nihil esse in his auxilii dicerent, qui non civium, non denique hominum numero essent. Si quando promiscui honores, communicata res publica esset, tum se animadversuros, ne qua superbia magistratuum irrita senatusconsulta essent. Interim patricii soluti legum magistra-*

giova di osservare, che sebbene i plebei in questo tempo erano già divenuti cittadini di ragion privata, e colla questura avevano cominciato a partecipare di questo primo onore, pure per l' ostinazione de' patrizi nel fargli fronte ad ogni passo alla cittadinanza di ragion pubblica presero il contrattempo di rinfacciargli, con dichiararsi, ch' essi non si potevano chiamare nè per veri cittadini, nè per uomini, fintantochè non gli si fossero comunicati tutti gli onori della cittadinanza. E questo sol luogo di Livio (per dirlo qui di passaggio) basterebbe per ismentire Livio medesimo, quando ripete la cittadinanza in persona dei plebei fin dal tempo di Romolo; ed a noi giova qui di confermare maggiormente il nostro sistema sulla cittadinanza di *ragion privata*, *e pubblica*.

Intanto avendo vinto il senato con crearsi il dittatore, costui dopo di essere ritornato glorioso dalla spedizione contro i nemici, depose volontariamente la dittatura. I tribuni militari ripigliando la loro autorità, nel finire il tempo dell' impiego si vollero vendicare contro il senato, con intimare i comizi tribunati invece de' consolari (a), perchè, come abbiamo osservato di sopra, i patrizi cercavano sempre di eleggere i consoli, per isfuggire la pretensione dei plebei sul tribunato militare. I patrizi vedendosi traditi da persone dello stesso loro ordine, si occuparono ad inventare qualche nuovo stratagemma per far rimanere esclusi i plebei. Nell' anno passato si erano avvaluti del mezzo di scegliere dalla plebe la maggior parte dei candidati più indegni, ed ora, per non incorrere nella stessa frode, pensarono all' opposto

---

tuumque verecundia, per se quoque tribuniciam potestatem agerent.

(a) Livio lib. 4 cap. 57. *Tribuni militum mentione nulla comitiorum consularium habita (credo ob iram dictatoris creati) tribunorum militum comitia edixerunt.*

di prendere per candidati patrizi i più cospicui, i più grati, e benemeriti della repubblica, affinchè i plebei non ardissero di far rumore, e forse si ritirassero pel rossore di accomunarsi colle persone più luminose del senato. In fatti l'esito dei comizi fu, che si elessero quattro primari patrizi per tribuni militari, ed i plebei al solito ne rimasero delusi (a).

Ma dopo tanti fraudolenti maneggi usati dai patrizi per tener lontana la plebe dalla dignità del tribunato militare, venne finalmente il giorno fortunato, in cui superandosi ogni ostacolo, la plebe ottenne di vedere per la prima volta un tanto desiderato onore in persona di Licinio Calvo, che nell'anno 354 fu ammesso alla dignità del tribunato in compagnia di cinque patrizi (b). Erano gia in continue contese entrambi i ceti, massime per le gravezze dei tributi, che in questo tem-

---

(a) Livio lib.4 cap.57. *Tum vero gravior cura patribus incessit; quippe quum prodi causam ab suis cernerent. Itaque sicut priore anno per indignissimos ex plebeiis candidatos omnium etiam dignorum taedium fecerant; sic tum primoribus patrum splendore, gratiaque ad petendum praeparatis, omnia loca obtinuere, ne cui plebeio aditus esset*

(b) Livio lib. 5 cap. 12. *riferisce, che di sei tribuni militari, cinque furono patrizi, ed un solo plebeo.* Sigonio, scholia in lib. 5 T. Livii *dubita, se quattro de' cinque patrizi nominati da Livio fossero stati tali, a motivo, che non si trovano i loro nomi tra il numero dei patrizi. Egli è questa una congettura molto leggiera per contrastare la testimonianza di Livio; e sovratutto è troppo verisimile, che per la prima volta si fosse aperto l'adito ai plebei alla dignità del tribunato colla elezione di un solo del loro ceto, e di cinque patrizi, e non già di un solo patrizio, e cinque plebei; ciocchè si conferma maggiormente da quanto seguì in appresso, come vedremo.*

po si contribuivano anche dalla plebe, secondo la quantità del patrimonio (a). I tribuni della plebe cominciarono ad impedire non meno le leve della milizia, che il pagamento dei tributi nei bisogni più urgenti di guerra, in maniera che mancava la sussistenza della milizia. Allora si accesero maggiormente gli animi, ed i tribuni della plebe conobbero che non vi era miglior occasione per obligare i patrizi alla communicazione del tribunato militare. Vedevano colla sperienza, che la dignità della questura accordata per lo addietro, non gli giovava per liberarsi dalla dura servitù dei patrizi; perchè la questura era una dignità di puro ministero, e soggetta ai consoli, ed ai tribuni militari, ma senza autorità valevole a controporre l'un ceto all'altro. Quindi in quest'occasione i tribuni della plebe fecero l'ultimo sforzo, sicchè riuscì loro di far ammettere tra il numero dei tribuni militari almeno un solo plebeo, *usurpandi iuris caussa*, come elegantemente esprime Livio (b), quanto bastava per allora per introdursi una volta i plebei negli onori di autorità, e di comando. Livio quì crede, che l'elezione cadde in persona di Licinio Calvo, come uno dei più assennati, e vecchi plebei, anzi lo chiama col nome di *senatore antico*, per quella falsa opinione, in cui furono gli storici, che i plebei, come scrive Dionisio (c), fin dall'anno 263 già entravano anch'essi in senato insieme col ceto dei patrizi per determinare gli affari dello stato, quando per punto di storia certa fino all'anno 309 non erano neppure cittadini di ragion privata, come abbiamo dimostrato. Ma questo argomento sarà trattato separatamente, massime nel libro seguente, in

(a) Livio lib. 5. cap. 10. e seq.
(b) Livio lib. 5. cap. 12. *Quum tribuni plebis nunc illud tempus esse dicerent stabiliendae libertatis . . . . non tamen ultra processum est, quum ut unus ex plebe usurpandi iuris caussa P. Licinius Calvus tribunus militum consulari potestate crearetur; ceteri patricii creati.*
(c) Antiq. roman. lib. 7.

cui si ragionerà della origine, e progressi del governo civile dei Romani. Intanto i tribuni della plebe gloriosi oltremodo per una tanta vittoria, immediatamente fecero pagare i tributi, e così fu rimediato ai bisogni della guerra (a). Nei seguenti comizi, poichè il novello tribuno militare plebeo si era condotto con saviezza, e con pace universale, dice Livio, che nacque la voglia di vedere in tal dignità maggior numero di plebei, e che concordemente fossero stati eletti cinque tribuni militari del ceto plebeo, ed un solo dei patrizi (b).

Ma ecco, che nell'anno seguente 356 i patrizi, i quali soffrivano con estremo dolore la comunicazione di tal dignità ai plebei, per cui sembrava loro di aver quasi perduto la somma loro potestà (c), tentano nuovamente ogni mezzo per ripigliarsela. Venuto il tempo dei nuovi comizi fanno in primo luogo comparire per candidati i patrizi più riguardevoli, affinchè i plebei avessero rossore di rigettargli, e poi, come se tutti fossero candidati, fecero gli ultimi maneggi per far cadere l'elezione nei soli patrizi; e sovratutto si avvalsero del motivo di religione, che era lo scudo più forte da penetrare negli animi superstiziosi della plebe (d). Dicevano, *che nel passato biennio, dacchè si era comunicata tal dignità ai plebei, era riuscito infelicissimo, pieno di disgrazie, e di pericoli: che dopo aver sofferto una invernata di uno straordi-*

(a) Livio loc. cit. *Hac victoria comitiorum exultantes tribuni plebis, quod maxime rem publicam impediebat, de tributo remiserunt: collatum obedienter, missumque ad exercitum est.*

(b) Livio lib. 5. cap. 13. *Dulcedo invasit proximis comitiis tribunorum militum plebeios creandi. Unus M. Veturius ex patriciis candidatis locum tenuit, plebeios alios tribunos militum consulari potestate omnes fere centuriae dixere etc.*

(c) Livio lib. 5. cap. 14.

(d) Livio loc. cit.

nario freddo, nella state sopragiunse l'orribile pestilenza in città, e fuori: che consigliatisi i libri sibillini si era saputo, che i Dei erano irati, e che bisognava placargli: che l'ira degli Dei si era commossa dall'essersi avviliti gli onori, e confusi i dritti delle famiglie; ciocchè non potea esser grato agli Dei per la ragione degli auspicii, che intervenivano nei comizi (a). Tanto prevalse lo spirito di superstizione, che mancando ai plebei il coraggio, si rimise in quest'anno 356. il tribunato militare in mano dei patrizi.

Nell'anno seguente 357, calmati gli animi dal fanatismo della superstizione, nuovamente i tribuni della plebe insisterono per la dignità del tribunato militare, ed impedirono i comizi, finchè non si fosse loro accordato che la maggior parte dei tribuni militari si dovesse creare dal ceto della plebe (b); nondimeno i patrizi fecero in maniera, che a riserba d'un solo plebeo Licinio Calvo, il quale, come dicemmo, fu il primo, che negli anni passati era stato decorato di quest'onore e che per calmare in questa occasione i rumori della plebe fu nuovamente incluso nel numero dei tribuni militari, gli altri furono eletti dal ceto dei patrizi (c).

Erano già scorsi sei anni, dacchè la plebe era stata ammessa a partecipare di questa dignità della republi-

---

(a) Livio loc. cit. *Priore anno intolerandam hiemem, prodigiisque divinis similem coortam: proximo non prodigia, sed iam eventus, pestilentiam agris, urbique illatam haud dubia ira Deum, quos pestis arcendae caussa placandos esse in libris fatalibus inventum sit. Comitiis, auspicato quae fierent, indignum Diis visum honores vulgari, discriminaque gentium confundi.*

(b) Livio lib. 5. cap. 17. *Numquam desitum interim turbari comitia, interpellantibus tribunis plebis, donec convenisset prius, ut maior pars tribunorum militum ex plebe crearetur.*

(c) Livio loc. cit.

ca, quando per le continue contese tra i due ceti, i patrizi con un senatusconsulto determinarono di abolire la dignità del tribunato militare, con ritornare alla elezione dei consoli, per nuovamente opprimere le pretensioni della plebe, giacchè il consolato consideravasi senza contrasto una dignità privativa dei patrizi (a). Durò per due anni la magistratura del consolato, e poi si ritornò al tribunato militare, per quanto ci narra Livio, senza spiegarci peraltro la cagione di tal nuovo cambiamento; ma per quanto scorgiamo dal corso della storia, egli è da credere, che seguisse per qualche nuovo tumulto de' tribuni della plebe. In somma fino all'anno 376 quantunque non cessassero mai le contese civili, pure per le continue occupazioni nelle guerre, e per i maneggi dei patrizi, massime nell'avvalersi dell'opera di qualche tribuno della plebe loro mercenario per impedire e resistere alle petizioni dello stesso ceto della plebe, rimasero le cose civili nell'incostanza senza un fermo sistema, ed i patrizi proseguivano a comandare, ora col ricorrersi alla dittatura, ora al tribunato militare, ed ora all'interregno. Nell'anno poi 376, Livio ci racconta, che fu uguagliato il numero dei tribuni militari, con essere stati eletti tre del ceto dei patrizi, e trè plebei (b), senza dirci peraltro, quali ne fossero le occasioni; benchè nell'anno seguente riuscì nuovamente ai patrizi, che si ritornasse all'elezione di tutti sei i tribuni militari nelle persone del loro ceto (c). In somma variava la fortuna tra i due ceti a misura delle varie contingenze, le quali ora favorivano la sorte de' plebei, ed ora quella dei patrizi.

Dalla continuata storia dei fatti finora narratici da Livio, si raccoglie in breve, che fin dall'anno 309 fu promesso alla plebe il tribunato militare, ch'era carica di

---

(a) Livio lib. 5. cap. 29.
(b) Livio lib. 6. cap. 30.
(c) Livio lib. 6. cap. 32.

cittadino di pubblica ragione, ma rimase impedita l'esecuzione per molto tempo, finchè dopo una gravissima contesa i plebei ottennero nell'anno 345, invece del tribunato militare, la magistratura inferiore della questura, che fu il primo passo alla cittadinanza di pubblica ragione. Indi non cessando mai la plebe di insistere sulla petizione della dignità maggiore del tribunato militare, i patrizi quantunque fino all'anno 353 avessero cercati tutti i mezzi per impedirne l'effetto, pure dovettero in questo anno condiscendere alla elezione del solo Licinio Calvo; ed indi in poi non lasciarono di interromperne il possesso, ora colle occasioni di guerra, ora col pretesto di religione, ed ora col corrompere gli stessi tribuni della plebe. Rimane inoltre stabilito finora, che siccome nell'anno 309 di Roma la plebe col mezzo del dritto del connubio entrò nella cittadinanza di ragion privata, non prima dell'anno 345, tempo in cui fu ammessa alla *questura*, cominciò l'epoca della cittadinanza di ragion pubblica, che poi si avanzò nell'anno 353 all'acquisto del *tribunato militare di potestà consolare*, ma con varia fortuna. Ci rimane ora d'investigare gli ulteriori progressi della plebe agli altri pubblici dritti della cittadinanza, ciò che più comodamente sarà trattato nei capi seguenti.

CAPO IX.

Progressi de' plebei ai dritti pubblici della cittadinanza romana.

Lo stato, in cui trovavasi il ceto della plebe di Roma fino all'anno 376 era tale, che sebbene avesse già superato le più gravi difficoltà per giungere al sospirato fine di eguagliarsi intieramente alla condizione cittadinesca dei patrizi, pure per naturalezza di cose civili, non più contentandosi i Romani vittoriosi di tanti popoli di un semplice e rozzo sostentamento della vita, ma desiderandosi gli agi ed il lusso, avvenne in conseguenza, che i plebei, emulando insieme cogli onori il fasto dei patrizi, e non potendogli alimentare colla scarsezza delle proprie sostanze, caddero in un male peggiore, che fu l'indebitarsi cogli stessi ricchi patrizi, i quali col far credenza ai bisognosi plebei, acquistarono un'altro mezzo da tenergli oppressi. In questi tempi certamente si cominciano a leggere nella storia le querele della plebe quasi tutta oppressa dai debiti presso i patrizi, per cui, secondo i loro costumi, qualora non poteano sodisfarsi, i debitori divenivano *nessi* de' creditori, cioè addetti a prestargli le opere personali, ed a menare una vita la più deplorabile e peggiore d'uno schiavo, come leggiamo ne' frammenti delle XII Tavole (a).

(a) Gianvincenzo Gravina de iure XII Tabularum Tab. III. *Debitor ita nexus, si poterit, suo vivat; si non habeat, tum creditor, qui eum vinctum habebit, singulas farris libras in singulos dies ei dato: si volet, plus ei pro arbitrio dare liceto. Si et tum iudicatum non solvat, neque interea quisquam eum in iure defendat, proque eo interveniat, in privatum carcerem, seu vincula adducere creditori ius esto, eumque vel nervo, vel compedibus vincire etc.*

Nell'anno dunque 377 Livio racconta, *che il ceto della plebe, cominciando dai primari fino agl' infimi, s' era ridotto in tale stato di miserie per li gran debiti contratti coi patrizi, che niuno avea più coraggio di chiedere non solamente l'onore del tribunato militare, ma neppure quei del ceto loro; sicchè il tribunato militare esercitato per pochi anni dalla plebe, parea, che si fosse ricuperato perpetuamente dai patrizi* (a). Avvenne intanto una contingenza, che sebbene minima in se stessa, produsse nondimeno effetti di gravissimo peso. Un certo patrizio Fabio Ambusto, uomo piuttosto benevolo della plebe, avea maritate due sue figlie, la maggiore con Servio Sulpicio patrizio, e la minore con Licinio Stolone uomo illustre, ma di condizione plebea. Mentre un giorno la sorella minore era in casa della maggiore, Servio Sulpicio, che trovavasi nell'attual esercizio del tribunato militare, ritirandosi in casa dal foro, il littore che l'accompagnava, bussò secondo il costume la porta di casa col suo bastone. A tal improviso rumore spaventatasi la sorella minore, come non avvezza a sentirlo in casa del suo marito, il quale, essendo plebeo, non era stato in grado di godere una tal prerogativa, la sorella maggiore per leggerezza feminile scoppiò a ridere, ammirando insieme l' ignoranza di sua sorella. Bastò questo riso per avvilire l' animo debole della maritata col plebeo, e tutta confusa mostrava di aver rossore della sua sorte, intanto l' afflitta donna incontrandosi col padre, e costui vedendola addolorata, cominciò dolcemente ad esaminarla

---

(a) Livio lib. 6 cap. 34. *Adeo ergo obnoxios summiserat animos, ut non infimi solum, sed principes etiam bis, non modo ad tribunatum militum inter patricios petendum, quod tanta vi, ut liceret, tetenderant, sed ne ad plebeios quidem magistratus capessendos petendosque, ulli viro acri experientique animus esset; possessionemque honoris usurpati modo a plebe per paucos annos, recuperasse in perpetuum patres viderentur.*

per sapere la cagione della sua mestizia ; e la figlia finalmente si spiegò, dicendo, che il suo dolore nasceva dall' esser congiunta con persona di condizione disuguale alla sua, per cui non potea sperare nè onori, nè favore. Il padre consolando la figlia le disse, che stesse pure di buon animo, che tra poco avrebbe veduto in casa sua gli stessi onori di sua sorella (a).

Quindi, dice Livio, avvenne, che questo Fabio Ambusto padre delle due figlie maritate l' una col patrizio, e l' altra col plebeo, unitosi col suo genero plebeo, e con altri dello stesso ceto, cercò tutti i mezzi per uguagliare i due ceti tra loro, e render così contenta la figlia. Ecco, che nell' anno 377 due tribuni della plebe promuovono le più ardite petizioni, ch' eransi proposte finora. La prima fu, *che le usure pagate fino allora dai debitori plebei ai loro creditori patrizi dovessero computarsi nella sorte principale, e quel che rimanea della sorte, dedottane la somma pagata in ragion di usure, si potesse sodisfare in un triennio in tre paghe eguali.* La seconda, *che niuno potesse possedere più di cinquecento iugeri di terreno.* E la terza, *che non si dovessero tenere i comizi dei tribuni militari, ma dei consoli, di cui uno dovesse eleggersi dal ceto della plebe*: cose tutte, che quanto erano gravissime, altrettanto difficilissime ad ottenersi senza una positiva guerra civile (b). I patrizi spaventati da proposizioni così funeste al ceto loro, non trovarono altro scampo, che di corrompere al solito gli altri tribuni della plebe. In fatti radunatasi più volte la plebe per determinare un sì importante affare, i corrotti tribuni fecero in maniera, che neppure fu permesso di recitarsi le *rogazioni.* Ma quei tribuni, ch' aveano promosso le anzidette pretensioni, armati vieppiù di coraggio, si determinarono di vendicarsene con impedire, che nei comizi non si eleggessero più i tribuni militari. Così

(a) Livio lib. 6. cap. 34. Lave. dis. in T. Liv. p. 61.
(b) Livio lib. 6. cap. 35.

avvenne; poichè, a riserba dei comizi, o per meglio dire, de' *concilii* tenuti dalla plebe per l'elezione de' loro edili, e tribuni, rimase per cinque anni la repubblica senza magistrati curuli, non potendosi venire alla creazione de' tribuni militari per l' impedimento, che si apponeva da quei tribuni delle plebe. Terminato il quinquennio, vacuo di magistratura curule, la contingenza di doversi soccorrere i tusculani dall' invasione dei coloni di Velletri, produsse per due anni tregua alle contese civili, eleggendosi secondo il solito i tribuni militari del ceto dei patrizi, per accudire agli affari urgenti di guerra (a).

Nell' anno 384. ricominciarono con maggior furore le tribunizie *rogazioni*; poichè laddove negli anni addietro per buona sorte de' patrizi, otto tribuni della plebé, corrotti da essi loro, si erano opposti alle petizioni della plebe, in questo tempo gli *intercessori* delle *rogazioni* rimasero a cinque, i quali peraltro neppure erano alieni dal voler degli altri, solamente, che bisognava differire i comizi fino al ritorno dell' esercito da Velletri, affinchè un affare di tanta importanza si fosse esaminato da più copioso numero di plebei. Non cessavano intanto i promotori delle *rogazioni* collegati col patrizio Fabio Ambusto di incitare semprepiù gli animi della plebe a consentire ai disegni loro, e sopratutto insistevano nel persuadergli, che non v' era altro rimedio da liberarsi dalle tirannie de' patrizi, che di superare il gran punto del consolato; e quando s' accorsero, che la plebe udiva con piacere i loro sentimenti, aggiunsero la quarta petizione: *che fosse anche lecito alla plebe di partecipare dell' officio de' sacri*, *e che in luogo de' duumviri si dovessero eleggere dieci persone*, *cinque dall' uno e cinque dell' altro ceto per soprintendere alla cura de' sacri* (b). Era certamente questa petizione molto giovevole

(a) Livio loc. cit. et cap. 36.
(b) Livio lib. cit. cap. 37.

per assicurarsi della dignità del preteso consolato; poichè un tal officio riguardava la custodia dei libri sibillini, e di osservargli nelle occasioni di disgrazie, e di urgenze pubbliche (a). Era in vero troppo facile ai patrizi di far trovare, o interpretare qualche detto delle sibille, in maniera che sotto il velo di religione rimovessero gl' ignoranti plebei dal voler dei tribuni; e perciò costoro prevedendo ogni frode, pensarono di doversi premunire con pretendere di comunicarsi anche ai plebei la custodia, e l'interpretazione di tali libri.

Tutte quattro le *rogazioni* tribunizie furono differite al ritorno dell'esercito. I patrizi intanto fecero terminare quest'anno, senza che la milizia tornasse in Roma, per prender tempo, ed eleggersi trattanto nei nuovi comizi i tribuni militari. Ma i tribuni della plebe non seppero aspettare di vantaggio, che immediatamente sul principio dell'anno seguente 385 non essendoci tra i tribuni, chi volesse impedire le *rogazioni*, convocarono l'adunanza, e si venne, come dice Livio, in una più ostinata guerra civile tra i due ceti. Atterriti i patrizi dal vedere già chiamate le tribù a dare il suffragio favorevole alle proposizioni tribunizie, ricorsero ai due ultimi espedienti, cioè di creare allora un dittatore di assoluta potestà, e di eleggersi la persona più illustre, e sperimentata nelle più ardue contingenze, che fu il celebre Marco Furio Camillo. Nell'atto, che le prime tribù stavano per dare il suffragio secondo le *rogazioni* tribunizie, accorse il dittatore seguitato da un gran numero di patrizi, e con minacce procurò di distogliere la plebe dall'adunanza. Qui siegue Livio a narrare, che l'affare rimase sospeso, ma che il dittatore dimise subito la carica, o perchè secondo alcuni storici si riconobbe non essere stato creato colle dovute solennità, o secondo altri perchè allora la plebe lo avesse condannato ad una multa di grossa somma, se ardiva di ese-

(a) Livio lib. 7. cap. 27.

guire le sue minacce coll'autorità dittatoria (a); e sebbene Livio inclina a credere, che la cagione della dimissione si dovesse piuttosto attribuire all'elezione viziosa, che alla multa minacciata dalla plebe (b), pure a me sembra verisimile, che il dittatore cessasse dal magistrato per l'una, e l'altra ragione insieme. Essendosi fatta l'elezione all'istante per essere a tempo d'impedire il plebiscito, naturalmente non si poterono osservare le solite solennità, che richiedeansi per l'esercizio della dittatura; sicchè la plebe fu in grado di averla per nulla, ed in conseguenza decretò la multa, se volea usare violenza coll'autorità di dittatore. Comunque sia, in luogo di Camillo fu immediatamente creato per dittatore Caio Manlio, ed intanto rinnovatasi l'adunanza dalla plebe, la maggioranza dei suffragi conchiuse il primo, e secondo capo della *rogazione*, cioè quanto al pagamento de' debiti, ed alla distribuzione de' terreni, ma riguardo al terzo capo di doversi eleggere dal ceto della plebe uno dei consoli, risposero negativamente, o per privata invidia di non vedere uno dei loro tribuni, che aspirava al consolato, o perchè gli parea troppo il pretendere tante cose insieme, e la povera gente volle piuttosto assicurare le cose più utili a tutti, che pensare alla vanità del consolato atta ad ingrandire un solo (c). L'affare sarebbe stato già terminato, se i due tribuni promotori di quelle leggi per privato spirito d'ambizio-

(a) Livio lib. 6. cap. 38. *Re neutro inclinata, Camillus magistratu se abdicavit; seu quia vitio creatus erat, ut scripsere quidam; seu quia tribuni plebis tulerunt ad plebem, idque plebs scivit, ut si M. Furius pro dictatore quid egisset, quingentum millium aeris ei mulcta esset.*

(b) Livio loc. cit.

(c) » *Livio quì non fa menzione del quarto capo circa* » *l'officio de' sacri, perchè forse dopo il terzo non si* » *passò avanti per l'opposizione degli stessi tribuni.*

ne non si fossero opposti col pretendere, che bisognava consentire a tutto, e non in parte, e che la rogazione non si potea dividere (a). Quanto è difficile il preferire l'interesse pubblico al privato !

Rimasero dunque le cose imperfette, e senza conchiusione, quando il nuovo dittatore per sedare in qualche maniera la sedizione, elesse per suo generale di cavalleria il plebeo Caio Licinio, non senza grave dispiacere dei patrizi, essendo la prima volta, che si vedesse in persona d'un plebeo questa rispettabile carica militare (b). Venuto intanto il tempo della convocazione dell'adunanza pubblica per la nuova elezione dei tribuni della plebe, i due promotori delle descritte leggi non cessarono di rinnovare le più impegnate persuasioni per indurre la plebe a consentire in tutto alle loro *rogazioni*. Diceano, *che questo era il tempo opportuno da liberarsi una volta dalla dura servitù, e che non v'era ragione, per cui si dovesse trascurare la pretensione del consolato. In somma conchiudevano, ch'essi non intendevano d'esser confermati per tribuni della plebe, se non voleano accettare tutti i capi della loro rogazione* (c).

Ma Appio Claudio Crasso, patrizio d'illustre famiglia, e discendente dal decemviro Claudio, inimico giurato della plebe, si distinse tra tutti nel dissuadere i plebei dalla *rogazione* dei tribuni. *Rimproverava di superba ambizione i due promotori della rogazione, non solamente per aspirare al consolato, ma per essersi resi quasi perpetui tribuni, correndo già il nono anno di esercizio continuo: Che pretendevano di regnare su la plebe con volerla obbligare quasi per forza a consentire alle private loro passioni, e di dar legge al loro ceto col pretendere, che o consentisse a tutto, o pure, che avrebbero essi ricusato la conferma del tribunato.* Sulla petizione poi del conso-

---

(a) Livio lib. cit. cap. 39. e 40.
(b) Livio lib. cit. cap. 39.
(c) Livio loc. cit.

lato scagliossi coll'ultimo impeto, ch'era il punto più delicato, ed interessante. E qui ricorse al solito scudo degli auspicii, declamando: *Che Roma era stata fondata cogli auspicii, che tutto ciò che vi era di pubblico, di privato, di sacro, di profano, in guerra, in pace, in casa, e fuori, tutto spiegavasi cogli auspicii: Che i soli patrizi in esclusione dei plebei per inveterato costume aveano goduto il diritto degli auspicii: Che niun magistrato plebeo erasi mai creato cogli auspicii: In fine che tanto era il creare i consoli dal ceto della plebe, quanto il rovesciare intieramente la religione, e incorrere nell' ultima indignazione dei Dei* (a). Tali erano le voci dei patrizi per dissuadere la plebe, massime dalla petizione del consolato, sovra di cui si ritorna sempre a ripetere la gran ragione degli auspicii propri del loro ordine. E sebbene in questi tempi i plebei si erano resi anche essi capaci degli auspicii pure trattandosi di auspicii massimi quali richiedeansi nel consolato, non lasciavano i patrizi di pretendergli, come addetti privativamente al loro ceto, secondo l'antico costume; tanto più che questo era l'unico argomento più valevole per opprimere le superstiziose menti della plebe ignorante.

Valse tanto la declamazione di Appio Claudio, che fe-

(a) Livio lib. 6 cap. 41. *Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello, ac pace, domi, militiaeque omnia geri quis est, qui ignorat? Penes quos igitur sunt auspicia more maiorum? Nempe penes patres; nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato creatur. Nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creet patricios magistratus, non aliter, quam auspicato creet sed nos quoque ipsi sine suffragio populi interregem prodamus, et privatim auspicia habeamus, quae isti ne in magistratibus quidem habent. Quid igitur aliud, quam tollit ex civitate auspicia, qui plebeios consules creando, a patribus qui soli ea habere possunt, aufert? Eludant nunc religiones etc.*

ce differire la rogazione dei tribuni ad altro tempo, ed intanto fu accordato ai plebei l'officio della cura dei sacri col crearsi dieci ministri, cinque dei patrizi, e cinque della plebe, quanto bastò per rimaner contenta la plebe; ed i tribuni si gloriavano della vittoria, perchè con aver ottenuto il ministero dei sacri parea loro di essersi aperta la strada al consolato (a); e quanto alla elezione dei consoli, i tribuni si contentarono, che senza farsi menzione per allora del consolato, si creassero i tribuni militari: ed ecco il temperamento, che si prese per terminare la gran contesa della *rogazione*, che tenne in moto civile la repubblica per nove anni continui, cioè dall'anno 377 fino all'anno 386.

Appena si rappacificarono gli animi con una tal concordia, che nel fine dello stesso anno 386 i tribuni della plebe armarono nuovamente la sedizione per la *rogazione* delle loro leggi. Livio scrive, che si accese la contesa a tal segno, che poco mancò, che non si venisse ad una aperta guerra, ed alla secessione della plebe. I patrizi non furono più in grado di distogliere le *rogazioni* tribunizie, le quali furono intieramente stabilite; ed oltracciò furono obbligati di tenere i comizi consolari, in cui venne eletto per uno dei consoli il plebeo Lucio Sestio, uno dei due tribuni autore delle *rogazioni*. Nè quì terminarono le discordie; perchè i patrizi quantunque dovessero soffrire per allora l'elezione del console plebeo, pure si protestavano dell'avvenire: poichè non intendevano di pregiudicarsi per il tempo futuro. Su tale articolo si commosse una nuova guerra civile, per cui Camillo, che trovavasi dittatore eletto repentinamente per andare a fugare i Galli, procurò di rime-

---

(a) Livio lib. 6 cap. 42. *Oratio Appii ad id modo valuit, ut tempus rogationum iubendarum proferretur ...... De decemviris sacrorum ex parte de plebe creandis legem pertulere. Creati quinque patrum, quinque plebis, graduque eo iam via facta ad consulatum videbatur.*

diare a tali disordini, e compose finalmente l' affare in tal maniera, cioè che i patrizi cedessero alla plebe il dritto di aver un console del loro ceto; e questa cedesse ai patrizi la permissione di crearsi un nuovo magistrato dal loro ordine, che fu la pretura, sul pretesto che i consoli trovandosi per lo più occupati nelle guerre, vi era bisogno d' un magistrato, che rimanesse sempre nella città per l' amministrazione della giustizia; sicchè la plebe rimase contenta per esser pervenuta alla massima dignità del consolato, ed i patrizi non potendo far altro, pensarono di fortificare il loro ceto con aggiugnerci il magistrato della pretura, in manierachè invece di due consoli avessero almeno un console, ed il pretore, sull'idea di poter coll' aiuto di amendue esser in grado di sbilanciare nelle occasioni contro la potenza dei plebei. In tal maniera terminarono per allora le contese, ed il senato in rendimento di grazie ai Dei per la concordia stabilita tra i due ceti ordinò i publici spettacoli per quattro giorni colla più solenne pompa che mai si fosse veduta (a). In tale occasione accrebbe-

---

(a) Livio lib. 6. cap. 42. in fine. *Vix dum perfunctum eum bello, atrocior domi seditio excepit, et per ingentia certamina dictator senatusque victus, ut rogationes tribuniciae acciperentur; et comitia consulum, adversa nobilitate, habita, quibus L. Sextius de plebe primus consul factus. Et ne is quidem finis certaminis fuit; quia patricii se auctores futuros negabant; prope secessionem plebis res, terribilesque alias minas civilium certaminum venit: quum tamen per dictatorem conditionibus sedatae discordiae sunt, concessumque ab nobilitate plebi de consule plebeo, a plebe nobilitati de praetore uno, qui ius in urbe diceret, ex patribus creando. Ita ab diutina ira tandem in concordiam redactis ordinibus, quum dignam eam rem senatus censeret esse, meritoque id, si quando umquam alias, Deum immortalium caussa libenter factu-*

ro altresì i patrizi un'altro magistrato al loro ordine, che fu *la edilità curule*; poichè essendosi ordinati gli spettacoli i più solenni, e ricusandosi naturalmente *la edilità* dai plebei per la loro povertà, i giovani patrizi furono pronti ad offerirsi; ed in tal maniera acquistarono questo nuovo magistrato, il quale essendosi addetto all'ordine dei patrizi, si rese *curule*, laddove l' edilità dei plebei instituita insieme col tribunato della plebe era un semplice ministero senza il minimo carattere di dignità. In somma la plebe ottenne il console del suo ceto, ed i patrizi rinforzarono il loro ordine coi nuovi magistrati della *pretura*, e della *edilità curule*, quanto bastò per conciliargli per allora, ma che diede poi occasione ad eccitare maisempre nuove contese civili.

L' anno adunque 387 di Roma fu troppo memorabile per vedersi comparire vestito di toga consolare un uomo di condizione plebea al lato d'un console patrizio, e pervenuto al sommo grado della dignità regnante, spiegare la potestà suprema nella repubblica romana. Chiunque rifletterà seriamente alla vilissima condizione di misero volgo, in cui nacque e visse per lo corso di tre secoli e più la plebe di Roma, dovrà meco confessare che tutte le vittorie, i trionfi, e le conquiste de' popoli fatte fino a questo tempo dai Romani non sono degne di quell'ammirazione che meritarono i plebei in città nel gran trionfo di aver superato tante spinose difficoltà, quante ne incontrarono per porre il piede nella real sede del consolato. Per tre secoli con-

---

ros fore, ut ludi maximi fierent, et dies unus ad triduum adiiceretur; recusantibus id munus aedilibus plebis, conclamatum a patriciis est iuvenibus, se id honoris Deum immortalium caussa libenter acturos, ut aediles fierent. Quibus quum ab universis gratiae actae essent, factum senatus consultum, ut duos viros aediles ex patribus dictator populum rogaret.

tinui furono riputati di condizione quasi simile a quella delle bestie : nell' anno 309 strapparono la prerogativa del connubio, che gli rese cittadini di ragion privata : nel 345 s'introdussero nella prima carica cittadinesca, che fu la questura : nel 353 nella dignità del tribunato militare di potestà consolare : nel 385. ebbero l'onore di essere scelto uno del loro ceto per generale di cavalleria, e di entrare nel ministero dei sacri, e finalmente nel 387 pervennero alla dignità del consolato. Ma quel che poi reca maggior maraviglia si è, che in mezzo alle contiuue guerre cogli esteri ambi i ceti sostennero collo stesso valore le perpetue guerre civili tra loro, senzachè si fraudassero le vittorie verso i popoli nemici.

Seguita intanto la concordia tra i due ceti dopo una così strepitosa contesa, sebbene la plebe per una parte mostrò sulla prima d'esser contenta per aver superata la massima difficoltà del consolato, e per l'altra ai patrizi non dispiacque d'aver ceduto al consolato nel tempo stesso, che acquistarono due altri magistrati curuli del loro ordine, cioè la pretura e la edilità, pure perchè è l'una, e gli altri erano venuti al trattato di concordia anzi per forza di necessità, che per vincolo di mutuo amore, appena fu terminato l'affare, che svegliaronsi nuove gelosie tra loro. I patrizi non sapendo soffrire nella persona del console plebeo l' autorita di comandare, per qualunque premura, che occorse in questo anno di guerre, e di altri affari d' importanza, artificiosamente pensarono meglio di trascurargli, che dipendere dall' arbitrio di un console, cui mancava loro il coraggio di ubbidire. La plebe all'incontro accortasi del raggiro, penava in vedere il loro console in un perfetto ozio, e tanto più se ne rammaricava, quanto che vedeva in fasto, ed in azione il novello pretore, e gli edili scelti dal ceto dei patrizi. Quì, dice Livio, che fino gli stessi patrizi parea che ne avessero rossore, e perciò riguardo agli edili si venne a nuove convenzioni, prima, che un tal magistrato si eleggesse a vi-

cenda or dalla plebe, ed or dai patrizi, e finalmente che si rendesse anche promiscuo, come il consolato (a).

Ma quattro anni dopo, cioè nell'anno 391, essendo toccato in sorte il comando in guerra contro gli Ernici al console plebeo Lucio Genucio, tutta la città attendeva con grande aspettazione l'esito di questa guerra, come quella, in cui per la prima volta erasi dato il comando ad un plebeo, il quale in conseguenza fu il primo a far uso degli auspicii in tal occasione, secondo il ricevuto costume di non imprendersi il comando senza la preventiva solennità degli auspicii. La disgrazia volle, che il console rimanesse ucciso in battaglia, quanto bastò ai patrizi di declamare da pertutto l'esito infelice della guerra a cagione di essersi comunicato il consolato cogli auspicii consolari ad un plebeo, per atterrire il volgo ignorante, affinchè si astenesse in avvenire da pretendere in persone del ceto loro un tal onore. Vedemmo di sopra con qual ardire, e di quali enfatiche espressioni si avvalsero per tentare di ricuperare questa dignità ceduta di cattiva voglia alla plebe. Fecero tanto rumore, che si venne in tal contingenza alla creazione di un dittatore, e fu eletto quello stesso Appio Claudio, che si era distinto tra tutti i patrizi per dissuadere, ed impedire la legge Licinia, con cui erasi stabilita la communicazione del consolato ai plebei (b). In mezzo a queste mutue gelosie, l'una dei patrizi nel cercare di ripigliarsi il consolato comunicato ai plebei, l'altra di questi nel ritenerlo, naturalmente avvenne, che secondo le varie contigenze ora riusciva ai patrizi di avere amendue i consoli del ceto loro, ed ora alla plebe di averne uno del ceto suo. Per quelle memorie, che troviamo in Livio, scorgesi, che durò per lungo tempo questa varia fortuna (c), anzi che fino all' anno 456 ancora i patri-

---

(a) Livio lib. 7. cap. 1.
(b) Livio lib. 7. cap. 6.
(c) *Vedi* Livio lib. 7. cap. 17. 18. 19. 21. 22. 24., 25. 26. e 28.

zi tentavano di togliere il consolato alla plebe (a). Troviamo inoltre nell' anno 411 una rimarchevole sedizione, o come altri scrissero, secessione formale della plebe, e che nella concordia seguita tra gli altri capi stabiliti a favore dei plebei ci fosse quello, di potersi creare tutti e due i consoli dal ceto plebeo (b) sebbene non vi è memoria, che in questi tempi fosse mai loro ciò riuscito.

Non cessarono intanto i plebei oltre alla dignità del consolato d' introdursi nelle altre cariche, e negli altri dritti di ragion pubblica, come furono la dittatura, la pretura, la censura, ed il pontificato; poichè trovandosi già spianata la strada per la comunicazione del consolato, con minor difficoltà poteano ottenere il resto, ed uguagliarsi interamente alla condizione cittadinesca dei patrizi; sicchè dal tempo del consolato in poi troviamo nella storia, che andarono finalmente ad ottenere tutti gli onori della repubblica. Quindi dieci anni dopo il consolato, cioè nell' anno 397 riuscì alla plebe di aver la dittatura in persona di Marcio Rutilo, che fu il primo dittatore eletto dal ceto plebeo: il quale si elesse per generale di cavalleria anche un plebeo (c). Livio, sebbene non ci racconta con qual mezzo ciò riuscisse alla plebe, pure ci fa sapere le querele de' patrizi in tal' occasione nel veder comunicata anche la dittatura, e nel procurare, che un tal dittatore rimanesse almeno in ozio in città, e senza comando in guerra, come fecero al primo console plebeo; ma avvenne il contrario, perchè col favor della plebe ebbe il comando contro gli Etrusci, e dopo avergli fugati, ritornato in Roma ebbe altresì l' onor del trionfo accordatogli dalla plebe senza l'autorità del senato (d). Ven-

(a) Livio lib. 10. cap. 15.
(b) Livio lib. 7. cap. 42.
(c) Livio lib. 7. cap. 17.
(d) Livio loc. cit. *Adversus eum terrorem dictator*

ne poi il tempo di tenersi i comizi consolari, ed i patrizi allora si vendicarono col non permettere nè al dittatore, nè al console plebeo di convocarli; e poichè l'altro console patrizio trovavasi occupato in guerra, si venne all'interregno (a), e dopo il secondo interregno vinsero i patrizi col crearsi amendue i consoli del ceto loro contro le intercessioni dei tribuni della plebe (b).

Cinque anni dopo l'esercizio della dittatura, cioè nell'anno 401. la plebe aspirò alla dignità della censura, e l'ottenne. Già era riuscito ai patrizi di far eleggere tutti e due i consoli dal loro ceto, quando quello stesso plebeo Marcio Rutilo, il quale avea esercitato la dittatura, indusse i plebei a proteggere in persona sua la petizione della censura, maggiormente perchè soffrivano in quest'anno il consolato in persona di due patrizi. Si armarono dunque di coraggio; e malgrado le opposizioni del senato ottennero la comunicazione della censura con essersi eletto lo stesso Marcio Rutilo insieme

---

C. Marcius Rutilus primus de plebe dictus, magistrum equitum item de plebe C. Plautium dixit. Id vero patribus indignum videri, etiam dictaturam in promiscuo esse; omnique ope impediebant, ne quid dictatori ad id bellum decerneretur, parareturve. Eo promptius cuncta ferente dictatore populus iussit. Profectus ab urbe, utraque parte tiberis, ratibus exercitu, quocumque fama hostium ducebat, traiecto, multos populatores agrorum vagos palantes oppressit. Castra quoque nec opinato aggressus cepit, et octo millibus hostium captis, ceteris aut caesis, aut ex agro romano fugatis, sine auctoritate patrum, populi iussu triumphavit.

(a) Livio loc. cit.: *Quia nec per dictatorem plebeium nec per consulem comitia consularia haberi volebant, et alter consul Fabius bello retinebatur, res ad interregnum redit.*

(b) Livio lib. cit. cap. 18.

con un patrizio (a). Allora i patrizi procurarono di sfuggire almeno i comizi consolari per non darsi campo all' osservanza della legge Licinia, cioè all' elezione del console plebeo; ma ogni arte riuscì vana, perchè sebbene per allora si elesse il dittatore, pure nell'anno seguente si tennero i comizii consolari, e la legge Licinia fu osservata con essere stato eletto per console un plebeo in compagnia del patrizio (b).

Dalla censura i plebei passarono alla pretura, poichè quattordici anni dopo, cioè nel 416, fu eletto per la prima volta dal ceto della plebe il pretore, che cadde in persona di Quinto Publilio Filone: ed il senato, come riferisce Livio, in considerazione dell' altre cariche di maggior potestà già comunicate al ceto plebeo, stimò cosa inutile contrastargli la pretura (c).

Altro non rimanea, che di comunicarsi la dignità del pontificato e degli augurii, giacchè tutti gli altri onori si erano già accordati. Nell'anno dunque 453, cioè trentasette anni dopo la comunicazione della pretura, i tribuni della plebe proposero la *rogazione* di doversi accrescere il numero dei pontefici, e degli auguri, e che gli uni, e gli altri si dovessero eleggere promiscuamente dall' uno e l'altro ceto (d). Sebbene dopo essersi accordate alla plebe tutte le altre dignità della repubblica, parea, che i patrizi non fossero più in grado di opporsi a questa ultima petizione, pure trattandosi il ministero di religione, che dalla fondazione di Roma erasi maisempre e privativamente esercitato dai patrizi, come

---

(a) Livio lib. 7. cap. 22.
(b) Livio lib. cit. cap. 23.
(c) Livio lib. 8. cap. 15.
(d) Livio lib. 10. cap. 6. *Tribuni ergo plebis rogationem promulgarunt, ut quium quatuor augures, quatuor pontifices ea tempestate essent, placeretque augeri sacerdotum numerum, quatuor pontifices, quinque augures de plebe omnes adlegerentur.*

quei, presso il di cui ordine custodivasi la scienza, e l'uso della religione, nacque naturalmente la contesa tra i due ceti. In questa altercazione si distinse il patrizio Appio Claudio, il quale si era sempre mostrato il più ostinato nimico della plebe, nel dissuadere la rogazione della legge, e per la parte dei plebei il tribuno Publio Decio Mure, il di cui padre avea esercitato il consolato. Tentarono dunque i patrizi di impedire ai plebei l'adito al sacerdozio, con affacciare la solita pretensione degli auspicii, come propri del ceto loro, e massime questi del pontificato; e sopratutto si armarono di zelo nel dimostrare d' esser questo un punto troppo delicato, e che badassero bene a quel che ne potea nascere, violandosi le sacre, e le divine cose, sempre che venissero in mano dei profani plebei, i quali non aveano mai ardito di mischiarsi nel ministero della religione. *Questa*, diceano, *è l'unica nostra premura; perchè profanandosi le cose sacre, erasi da temere ogni disgrazia nella repubblica; e che in conseguenza era questo un affare, che apparteneva più ai Dei, che a se stessi* (a). A tali superstiziose proposizioni dei patrizi, le quali naturalmente dovettero atterrire gli animi del volgo, il tribuno usò l'arte di mostrare a tutto il popolo l'immagine del defonto suo padre già console, vestito di toga gabina, dicendo, che con quell'abito si era consecrato ai Dei per salvezza della sua plebe; ed alzando in alto una tal effigie per essere agli occhi di tutti, cominciò a declamare contro i patrizi: *Ch' essi nella loro origine altro non erano, che persone nate da congiunzioni di certo concubito, e che perciò erano soltanto riputati come uomini, che poteano dimostrare i genitori. Che quanto affettavano i patrizi, erano tutti vani timo-*

(a) Livio loc. cit. *Simulabant ad Deos id magis, quam ad se pertinere: ipsos visuros, ne sacra sua polluantur. Id se optare tantum, ne qua in rempublicam clades veniat.*

ri per iscoraggiare la plebe dal determinare la legge. Che ormai i plebei, trovandosi ammessi ai più sublimi gradi della repubblica coll'approvazione e favore degli stessi numi, come mai potevano i Dei sdegnarsi, se gli vedessero esercitare le cose sacre? Che cessassero una volta di ripetere le solite frottole degli auspicii, e cose simili, poichè ognuno era persuaso, che i patrizi non erano calati dal cielo, ma di esser uomini, come gli altri. In somma prevalse l'arringa del tribuno, e la legge fu stabilita di comune consentimento, per cui si elessero dal ceto plebeo quattro pontefici, e cinque auguri, e per gli patrizi rimasero quattro pontefici, e quattro auguri (a).

Ed ecco come i plebei dall' una all' altra dignità pervennero alla condizione di essersi intieramente eguagliati al grado dei patrizi con essere stati ammessi a tutti gli onori, e dritti pubblici dello stato senza la minima distinzione. Cominciossi dalla comunicazione della questura, che fu il primo passo, che fecero ai dritti pubblici cittadineschi in genere di dignità. Dalla questura passarono al tribunato militare di potestà consolare. Da questo al consolato, indi alla dittatura, poi alla censura, alla pretura, e finalmente al pontificato. Dall'anno 345, tempo in cui ottennero la questura, fino a quest'anno 453 corsero cento e otto anni, e dentro questo spazio di tempo dalla condizione, in cui erano di volgo di cittadini, privi di ogni dritto cittadinesco di pubblica ragione, acquistarono la comunicazione di tutti gli onori dello stato al pari dei patrizi. Che sebbene ci rimaneva la dignità del pontificato massimo, che fu comunicata secondo Livio circa l' anno 502 in persona di Tiberio Coruncano, primo pontefice massimo eletto dal ceto plebeo (b), pure questa dignità non era diffe-

(a) Livio lib. cit. cap. 7. 8. e 9.
(b) Livio Epit. decad. 2 lib. 18.

rente dal semplice pontificato, se non quanto al grado superiore di carica della stessa specie.

Abbiamo ragionato finora di tutti i dritti pubblici cittadineschi, che riguardavano le dignità, e gli onori della repubblica; ma ai dritti di pubblica ragione deesi giustamente ascrivere anche quello del *suffragio* nelle pubbliche adunanze per lo stabilimento delle leggi, della guerra, della pace, per la creazione dei magistrati, ed altri atti del cittadino, che appartengono alla pubblica utilità, ed al regolamento dello stato. Nulladimeno per non interrompere l'ordine della storia ci siamo riserbati in ultimo luogo di esaminare questo punto del *suffragio* nel capo seguente, in cui cercaremo d'investigare tra le confuse memorie della storia romana il come, e quando il ceto dei plebei fu ammesso a dare il suffragio nei pubblici affarri: qual dritto unito agli altri finora descritti potea renderli perfetti cittadini non meno di privata, che di pubblica ragione.

CAPO X.

Del dritto del suffragio acquistato dai plebei verso il quinto secolo nei tempi della perfetta democrazia.

Tra le inconciliabili contradizioni che incontransi negli scrittori della storia romana, la più speciosa è certamente quella di aver attribuito alla plebe fin dai tempi di Romolo il dritto del suffragio negli stabilimenti dei pubblici affari, nel tempo stesso che in occasione di raccontarci le contese tra i due ceti, ci descrivono i plebei di condizione la più vile e miserabile, che mai si possa immaginare. Il dritto del suffragio nel determinare gli affari dello stato è senza dubbio il dritto più eminente, che possa godere il cittadino in una repubblica, come dritto di *legislazione*, che nelle monarchie è riserbato al solo monarca in esclusione d'ogni ceto di persone. Quindi è, che qualora nelle società civili vogliamo sapere qual sia la forma del governo, che vi regna, non abbiamo mezzo più sicuro per definirla, se non di considerare presso di chi risieda la potestà legislativa; poichè essendo questa la potestà più sublime, da cui derivano tutte l'altre, come dal fonte i rivoli, dal riconoscere a quali persone siasi attribuita, distinguiamo facilmente la forma del governo civile.

Or questa potestà *legislativa*, che nelle repubbliche spiegasi col suffragio di molti o di tutti, è quella per l'appunto, che negli affari più premurosi dello stato gli storici ebbero il bel coraggio di ascrivere fino dalla fondazione di Roma non meno al ceto dei patrizi, che di quegli stessi plebei, che a forza di tante sedizioni non prima dell'anno 309 appena pervennero alla condizione di divenire cittadini *di mera ragion privata*. Dioni-

sio, come dicemmo di sopra (a), con maggior franchezza degli altri trà le determinazioni fatte da Romolo annovera trè capi d'incombenze commesse alla plebe, cioè di aver dritto del suffragio nel *creare i magistrati*, nel *determinare le leggi*, e nel *decidere della guerra*, semprechè così piacesse al re; e soggiugne, che un tal suffragio della plebe non dovea essere assoluto, ma avvalorato dall' autorità del senato (b). La maniera poi, dic' egli, come la plebe dovea dare il suffragio in tali affari, era non già che *tutti i plebei intervenissero a profferire il loro sentimento, ma che si prendesse la determinazione d'ogni curia, e ciocchè si fosse conchiuso col sentimento della maggioranza delle curie si dovesse riferire al senato per attendersene l'approvazione* (c). Da questo racconto di Dionisio tutti i commentatori della storia romana si accordarono con esso lui nel credere, che quantunque la plebe godeva il dritto del suffragio per i pubblici affari, pure questo era soggetto all' autorità del senato in quanto ch' era in poter del senato la suprema facoltà di approvare, o rigettare le determinazioni della plebe. Ed ecco come insieme con Dionisio pensano di comporre la mostruosità delle contradizioni, che altrimenti comparirebbero troppo sfacciate nel complesso della storia. Termina Dionisio la narrazione di questo articolo con dirci, che *un tal costume a tempi suoi era variato; poichè laddove allora il senato interponeva la*

(a) Cap. 4.

(b) Dionisio Antiq. Rom. lib. 2. *Plebi autem tria haec commisit, magistratus creare, leges sancire, de bello, si rex permisisset, decernere. Non tamen absolutam in his populo esse potestatem voluit, nisi et senatus in iisdem accessisset auctoritas.*

(c) Dionisio loc. cit.: *Ferebat autem suffragia non universus populus, sed per curias, et quod pluribus curiis visum fuisset, id ad Senatum referebatur.*

sua autorità sulle determinazioni della plebe, *ne' tempi ultimi della repubblica si osservava l'opposto*, *cioè*, *dai senatusconsulti si passava all' autorità dei plebisciti*; *quale però di tali costumi*, dice egli, *fosse il migliore*, *si lascia all' altrui giudizio* (a).

Se questo punto di storia potesse in qualche maniera comporsi coi fatti costantemente assicuratici da esso loro coll' attribuire al senato la maggiore, ed alla plebe la dipendente potestà legislativa, io non avrei il coraggio di oppormi alle loro testimonianze, tuttocchè realmente non possono esser questi i principii delle società civili, di cui avremo occasione di ragionare altrove. Ma per non partirci dal nostro proposito diciamo, che di qualunque carattere voglia fingersi tal potestà legislativa nella plebe di Roma, ci trovaremo sempre nella stessa disperazione di non poter conciliare tal potestà nella plebe coi fatti medesimi, che sono direttamente opposti, e che non meno, che per lo scorso di ben quattro secoli continui, si trovano tutti uniformi tra loro, e tutti sono di tal natura, che escludono apertamente ogni ombra di potestà del suffragio nel ceto plebeo. Quello poi, che fa maggior maraviglia si è, che quello stesso Dionisio, il quale stabilisce con tanta bella distinzione i trè capi di facoltà concedute da Romolo alla plebe, non si ricorda d'aver detto poco prima, che la divisione de' due ceti, cioè di patrizi e plebei, erasi fatta (come egli suppose) da Romolo sul modello della repubblica degli Ateniesi, *in cui il governo era presso de' soli patrizi*, *poichè i plebei non aveano il minimo dritto del suffragio* (b). Prima dunque affer-

---

(a) Dionisio loc. cit.: *Qui mos nostra aetate mutatus est*; *non enim senatus de plebiscitis decernit*, *sed de senatusconsultis plebi permissum est suffragium. Utra vero consuetudo erit potior*, *aliis considerandum relinquimus.*

(b) Dionisio loc. cit. *Inferioris fortunae homines ple-*

ma, che il governo di Romolo fu stabilito sul modello d' Atene, in cui la plebe non avea dritto del suffragio, e poi attribuisce ai plebei di Roma la potestà legislativa, come se sia uno stesso sistema il concedersi, e negarsi ad un simil ceto di persone il diritto del suffragio per le pubbliche determinazioni.

Ma senza trattenerci inutilmente tra le contradizioni degli storici, sarà meglio di esaminare questo punto coi fatti da esso loro narratici, dai quali ci possiamo chiarire ad evidenza della falsitá de' loro detti. E primieramente in tutto l' intiero corso dei primi quattro secoli non troviamo nè in Livio, nè in Dionisio minima traccia da poterci accorgere di tal potestà legislativa della plebe subordinata all' approvazione del senato, anzi un solo luogo di Livio basta per esser convinti del contrario. Nell' anno 346 quando già la plebe era stata ammessa al primo grado della questura, i tribuni della plebe proseguivano le loro istanze (come vedemmo di sopra) per comunicarsegli la dignità già promessa del tribunato militare di potestà consolare, e non mai eseguita; e perchè non aveano altra maniera da obbligare i patrizi ad accordarcela, se non d' impedire le leve ne' maggiori bisogni dello stato, avvenne perciò, che in quest' anno riuscendo al tribuno Icilio d' impedire le leve, il Senato fu costretto di venire ai comizi per la creazione de' tribuni militari sulla condizione però, che l' elezione non potesse cadere nelle persone dei tribuni della plebe di quell'anno, e che costoro non potessero confermarsi nell' anno seguente nella carica del

---

beios vocavit . . . Potioris vero patres . . . exemplo (ut videtur) ab atheniensium republica sumto . . . hi enim bifariam distributa moltitudine Εὐπατρίδας *(idest patricios) appellabant illustribus familiis ortos, opibusque praepollentes, penes quos fuit civitatis regimen; ceteros cives* ἀγροίκους, *(idest rusticos)* QUIBUS NULLUM ERAT IN REPUBLICA SUFFRAGIUM.

tribunato della plebe (a). Accordatosi l'affare in tal maniera si tennero i comizi, nei quali la plebe rimase burlata, perche si elessero tre patrizi senza potersi venire all'elezione de' tre altri del ceto plebeo (b). Qui Livio riferisce l'industria usata dai patrizi per deludere la plebe, che fu di prendere dai plebei i candidati più indegni che vi fossero, che unirono coi candidati i più illustri, e questi mischiandoli insieme produsse, che la plebe per non soffrire di vedere una tal dignità nelle persone più indegne, cessò dall'impegno, e rimasero eletti i soli tre patrizi (c). Questo fatto ci dimostra ad evidenza, che non solamente per le cariche proprie del ceto de' patrizi, ma finanche per quelle, che si erano per decreto del senato già comunicate alla plebe, l'elezione si mantenne privativa dello stesso senato, senza chè i poveri plebei avessero minima parte nel suffragio; poichè qualora in tali cariche almeno fosse stato lecito alla plebe d'interporre il suo suffragio, il senato non avrebbe potuto in tal'occasione usar la frode di ricevere i nomi de' candidati indegni, e molto meno di mischiarli coi degni, perchè la plebe avrebbe col suo sognato dritto del suffragio rimosso gl'indegni, e proposto i soli degni per vincere il tanto contrastato onore di quella dignità cui fin dal 309 non potè mai pervenire. Or se per le cariche di magistratura, che doveano cadere in persona degli stessi plebei, era chiuso il campo del suffragio alla plebe medesima, come possiamo persuaderci di questo suffragio nelle magistrature proprie de' patrizi? E se la plebe in quest'anno 346 di fatto non ebbe il minimo dritto del suffragio, con-

(a) Livio lib. 4. cap. 55.
(b) Livio lib. cit. cap. 56.
(c) Livio loc. cit.: *Artem adhibitam ferunt a patriciis ... quod turbam indignorum candidatorum intermiscendo dignis, taedio sordium in quibusdam insignium, populum a plebeiis avertissent.*

me mai potremo ammettere agli storici. che l'avesse goduto fin dal tempo di Romolo? Non è questa una bugia sfacciata contraria direttamente all' intiero sistema civile di Roma?

Inoltre le occasioni accadute in così lungo spazio di tempo di quattro secoli, di dichiarazioni di guerra, di trattati di pace, di creazioni di magistrati, e di stabilimento di leggi, furono continue e presso che innumerabili; ma non vi e esempio, che in tali affari, sovra de' quali la plebe, secondo Dionisio, doveasi consigliare o farsene almeno intesa, giusta le supposte determinazioni di Romolo, siavi intervenuta alla peggio una semplice preventiva intelligenza del ceto plebeo. I magistrati si crearono sempre indipendentemente dal senato; e sebbene i due ceti furono tra loro in continua contesa, pure in tali pubbliche determinazioni fa stupore, come la plebe non ardì mai nè di opporsi, nè di querelarsi almeno di stabilirsi senza loro intelligenza. Gli storici ci descrivono fino le minime circostanze d'ogni contesa, ma non mai si legge la minima discordia sullo stabilimento di tali pubblici affari. I plebei studiarono tutti i mezzi per ottenere i dritti della cittadinanza; i patrizi usarono tutte l'arti per negarceglì, e tra l'altre, come abbiam veduto, solevano creare in tali occasioni per consoli, o per tribuni militari di potestà consolare, o per dittatori, i maggiori dichiarati nimici della plebe; talvolta ne sospendevano la creazione per cadere nell' interregno, e prender tempo; altre volte ricorrevano per mezzo degli auguri al mendicato vizio della creazione medesima per isfuggire qualche pericoloso incontro. Indi ottenutasi dai plebei prima la dignità del tribunato militare, e poi quella del consolato, i patrizi allora ricorsero ad ogni genere di frodi per frastornare l' esecuzione, come chiaramente abbiamò inteso da Livio. In somma la storia romana, massime di quei primi quattrò secoli, è piena di simili racconti; nulladimeno quella plebe, chè si finge d'aver avuto dritto del suffragio, non mai si querela

di tali artifizi, o d' invalidità de' comizi, e a tutto pensa, fuorchè a conservarsi la di lei sognata potestà di ragion pubblica; ricorre piuttosto agli estremi espedienti delle sedizioni, della violenza, delle secessioni, ma non ardisce di pretendere d'essere ammessa al dritto del suffragio a seconda dell' istituto di Romolo; e quando il Senato la rimprovera, come sediziosa e perturbatrice dell' antico sistema della città, ella perde la favella, ed invece di ritorcere il rimprovero contro il senato nel dimostrare la dolosa inosservanza dell' antichissimo suo dritto del suffragio, ricorre a tutt' altra difesa per salvarsi dalle contumelie de' patrizi. Costoro l'assaliscono in ogni cantone, l' ingiuriano col vilissimo titolo di volgo, di gente simile alle bestie, indegna del connubio, degli auspicii, de'dritti divini, ed umani, ed ella freme di rabbia a tali insulti, minaccia, usa ogni violenza, ma non ardisce di pregiarsi d' essere stata destinata da Romolo per giudicare della pace, e della guerra, di aver la bella prerogativa di stabilire le leggi, e d' interporre il suo giudizio nella creazione de' più sublimi magistrati dello stato. Come poi potessero stare insieme qualità di *volgo* privo d'ogni dritto civile, colla massima prerogativa della legislazione, sarà questo un enimma degno di quei libri sibillini, di cui spesso s'avvalsero gli accorti patrizi per arrestare il furor della plebe; che quanto a me, e presso chiunque intenda, che cosa significasse presso gli antichi Romani quel vilissimo carattere di *volgo*, in cui di fatto visse la plebe di Roma finattantochè pervenne di grado alle ultime dignità della repubblica, non è possibile il poter concepire nello stesso ceto di persone *signoria di potestà*, ed *abbiezione servile*, come cose, di cui in natura civile l'una necessariamente esclude l' altra.

Che se daremo un' occhiata a quanto gli storici costantemente ci narrano sulle dichiarazioni di guerra, su i trattati di pace, e su lo stabilimento delle leggi per tutto il tratto de' primi quattro secoli, tanto è lungi, che la plebe avesse avuta parte in tali affari, che anzi

troviamo le continue querele de' plebei contro il dispotismo del senato. Abbiamo già inteso in tanti luoghi di Livio, che uno degli artifizi usato dei patrizi per distogliere la plebe dalle pretensioni de' dritti della cittadinanza, è quello di cercare occasioni di guerra per occuparla in cose militari; ed all'incontro tuttochè la plebe se ne fosse accorta, pure per lunghissimo tempo non leggiamo mai, che si querelasse di tali dichiarazioni di guerra, come fatte senza intelligenza, o senza il consenso dei plebei, anzi con artifizio per essere tenuti soggetti, ed occupati; e quanto più per distogliere la plebe dai tumulti civili, il senato in tali occasioni era pronto ad intimare le leve, altrettanto i tribuni s'impegnavano a non farle eseguire, qualora speravano di strappare dalle mani de'patrizi qualche onorificenza. Egli è però degno di osservazione un luogo di Livio sul particolare proposito delle dichiarazioni di guerra, che se si fosse attentamente considerato dagli scrittori, sarebbe bastato per rimuovergli dalla mal concepita opinione di un tal dritto del suffragio della plebe. Narra egli, che nell'anno 326 i Veienti avendo fatto delle scorrerie nelle campagne romane, prima che terminasse il tempo della tregua antecedentemente già stabilito, il senato determinò di doversi prima mandare gli araldi per intimargli la restituzione delle ingiuste prede. Andarono gli araldi; ed i Veienti non avendo adempito alla restituzione, il senato ordinò con un senatusconsulto d'intimarsi la guerra secondo l'antico costume. Quì siegue Livio a raccontarci, *che nacque controversia tra il senato, e la plebe, se l'intimazione formale della guerra contro i Veienti dovesse eseguirsi per ordine solamente del senato, opure di tutti e due i ceti insieme* (a). *I tribuni della plebe dichiararono, che si sarebbero assolutamente im-*

(a) Livio lib. 4. cap. 30. *Controversia inde fuit, utrum populi iussu indiceretur bellum, an satis esset senatusconsultum.*

pedite le leve della milizia, se non si fosse prima determinata la guerra col suffragio del ceto plebeo; e così fu fatto (a). In questa occasione ottennero altresì che per l'anno seguente si dovessero tenere non già i comizi consolari, ma dei tribuni militari, sulla speranza di potersi introdurre in tal dignità, loro già accordata diciotto anni addietro, senz' averla potuto fino allora ottenere.

In questo racconto scorgiamo in primo luogo, che gli araldi furono mandati per ordine del senato, ciò che sebbene non siasi espresso da Livio, pure è una conseguenza necessaria della controversia indi seguita sulla formale intimazione di guerra; poichè se gli araldi avessero intimata la restituzione della preda in nome di amendue i ceti, non potea nascere contesa sul resto, giacchè l'intimazione solenne di guerra dovea necessariamente seguire in nome di quella stessa potestà, col di cui ordine si era minacciata dagli araldi nel dimandare la restituzione della rappresaglia, altrimenti l'intimazione di guerra sarebbe stata nulla secondo le solenni formole che praticavansi in quei tempi, e che religiosamente si osservavano, come quelle che più d'ogni altra cosa rendevano *giusta* la guerra (b). Dunque la prima ambasceria degli araldi senza dubbio fu eseguita in nome solamente del senato; ma quando si venne alla dichiarazione di guerra i tribuni della plebe pretesero, che questa si facesse col consenso altresì, ed ordine loro. Che

(a) Livio loc. cit. *Pervicere tribuni, denunciando impedituros se delectum, ut Consules* (o come in altri manoscritti si legge *ut Quintus consul*) *de bello ad populum ferrent*, (*o ferret*). *Omnes centuriae iussere. In eo quoque plebs superior fuit, quod tenuit, ne Consules in proximum annum crearentur.*

(b) Vedi Livio lib. 1. cap. 32. e 33. dove si fa parola delle solenni formole degli araldi in occasione di guerra.

sebbene trovavasi fatta la prima ambasceria nol senatusconsulto, pure altro non conteneasi in una tale ambasciata, che una semplice dimanda della rappresaglia, che sarebbesi potuta anche eseguire in nome de' consoli; ma la dichiarazione di guerra era un' atto di altra solennità, ed importanza, tantopiù che non poteasi far la guerra senza la milizia della plebe, la quale in questo tempo, cioè nell' anno 327, quando già trovavasi ammessa, come dicemmo, ai dritti minori della cittadinanza, ed abilitata a poter ottenere l' esercizio del tribunato militare, potea francamente affacciarsi a pretendere di non intimarsi la guerra senza il suo consenso ed ordine. Ed ecco, che troviamo chiaramente in Livio una dimanda di rappresaglia fatta dagli araldi in nome del senato, e senza intelligenza della plebe, seguita nell' anno 327, di cui i plebei non fecero la minima querela, tuttochè trattavasi di pubblico affare, e di una preventiva protesta di guerra; quanto a dire, che questo solo fatto bastarebbe a smentire la sognata prerogativa del suffagio.

In secondo luogo Livio ci attesta, che sul' affare della formale intimazione di guerra nacque *contesa* trai due ceti, *controversia inde fuit*, pretendendosi dai tribuni della plebe di doversi anche interporre l' autorità del ceto loro, e che riuscisse loro in tale occasione col solito mezzo d'impedire le leve di superare l' opposizione de' patrizi: *pervicere tribuni*, *denunciando impedituros se delectum*, *ut consules de bello ad populum ferrent* (a). Se dunque in quest' anno 327 a forza d' impedirsi le leve la plebe ottenne il dritto del suffragio nella particolar contingenza di dichiararsi la guerra contro i Veienti, con qual coraggio potremo affermare, che fin dai tempi di Romolo l' avesse goduto? Non è questo un fatto troppo manifesto per ismentire i detti degli stessi storici, che non seppero neppure consentire con se medesimi?

(a) Livio loc. cit.

L' interprete di Livio, Giovanni Dujat, essendo anch'egli nel comune errore d'un tal'antichissimo dritto del suffragio praticato dal ceto plebeo, incontratosi in questo luogo di Livio, propone la difficoltà, come mai potesse nascere in tal'occasione controversia, quando fin dalla fondazione di Roma il dritto della pace e della guerra risedea presso l'universal ceto del popolo (a)? A tal dubbio pensa di rispondere con una supposizione, che neppur giova a sciogliere la difficoltà. Cio avvenne, dic'egli, forse perchè una tal guerra imprendendosi dai Romani non per assalire i Veienti, ma per pura difesa, e per ripetere la rappressaglia, parea, che non fosse necessaria una formale intimazione di guerra, ma che gli araldi giudicando che il senato avesse dichiarato una nuova guerra, i tribuni della plebe ebbero occasione di pretendere, che l' affare si dovesse determinare coll'approvazione di tutti. Ma questa interpretazione benchè estranea, ed aliena dal fatto che racconta Livio, non toglie affatto la difficoltà proposta. O sia, che la ragion di vendicarsi per la rappressaglia sofferta da'Veienti gli sembri, che non si dovea ricorrere ad una solenne dichiarazione di guerra; o che gli araldi giudicassero il contrario, tali sospetti nulla conducono alla spiegazione del quesito. L'articolo, di cui si tratta, consiste a poter intendere, come dopo 327 anni quella plebe, che si pretende d'aver goduto fin dal principio la potestà di decidere della guerra, e della pace, chiede in quest'anno dal senato la facoltà d'interporre il suo giudizio sulla dichiarazione di guerra contro i Veienti. già decisa con un senatusconsulto. Nè può dirsi, che fosse ciò accaduto per uno sbaglio; perchè Livio attesta, che nacque *contesa* tra i due ceti; e che non senza la forza d'impedi-

---

(a) Giovanni Dujat in Livio lib. 4 cap. 30 not. 11: *Sed unde nata circa hoc bellum indicendum controversia, quum belli, pacisque arbitrium a temporibus usque Romuli penes populum universum fuisset?*

re le leve, i tribuni della plebe ottennero la vittoria di riferirsi l'affare al ceto loro. Or qual contesa mai potea nascere sovra un dritto, che suppongono esercitato dalla plebe per lo spazio di 327 anni continui? In tutto il corso storico sino a questo tempo non vi è memoria nè in Livio, nè in Dionisio di contesa suscitata su questo punto, tuttochè la plebe si querelava continuamente di eccitarsi dai patrizi le guerre a bella posta per tenersi occupata contro gli esteri, e distolta dagli affari civili. Chi non vede, che questo fatto esclude chiaramente l'antica potestà della plebe nel decidere della guerra, e della pace? Gli storici l'affermarono in generale, perchè non seppero immaginarsi, come questo ceto potesse esser privo d'ogni dritto pubblico, e molto più del privato; quando poi Livio in tale occasione dovette riferire questo fatto, come l'avea trovato negli annali, fu obbligato a trascriverlo tale quale era notato, e perciò viene a smentirsi da se stesso: ma la fedeltà nel trascrivere i fatti, come gli trovò riferiti dagli antichi storici, se non gli ha giovato per essere uniforme con se stesso, gli fa lode almeno col comparire esatto nelle narrazioni de' fatti particolari, coi quali, e non altrimenti, potevamo scoprire la vera storia civile.

Ma questo particolar fato seguito nell'anno 327 sebbene ci convince della falsità dell'antichità del dritto del suffragio nel ceto plebeo, non è però valevole a potere stabilire in questo tempo l'epoca dell'acquisto di un tal dritto. Egli è vero, che in tal occasione riuscì ai plebei di decidere la guerra contro i Veienti; ma nel corso della storia troviamo altri fatti, che ci fanno conoscere, che non fu questo uno stabilimento, che in altre occasioni avesse il suo effetto. Imperciocchè terminata la guerra coi Veienti colla conchiusione d'una tregua per venti anni, in occasione di doversi fare la spedizione contro i Volsci, tre anni dopo, ciò nell'anno 330 i patrizi presero il tempo, quando i plebei presso a poco erano in campagna, e clandestinamente convocando il senato, stabilirono un segreto senatusconsulto di mandarsi i tribuni

militari, ch' erano del loro ordine contro i Volsci, i quali primachè ritornassero i tribuni della plebe in città, già erano partiti; sicchè, a cosa già fatta, non ebbero campo d' impedire la spedizione, o di armare una nuova contesa (a). Indi nell' anno 335 fu intimata la guerra ai Lavicani anche col semplice senatusconsulto (b); e lo stesso leggiamo per molto tempo in appresso. Sappiamo inoltre, che tutte le prerogative accordate alla plebe di tempo in tempo, come quelle, che si strappavano dai patrizi nelle contingenze di pura necessità, nè questi tralasciavano le opportunità di ripigliarsele con mille frodi, nè la plebe potea conservarsele, se non quando le contingenze le favorivano. In fatti pur troppo i plebei stentarono, come abbiam veduto, per farsi osservare la promessa della dignità del tribunato militare, e poi del consolato; sicchè non ci fa maraviglia, se dopo il fatto della dichiarazione di guerra contro i Veienti, il senato ritornasse a ripigliarsi privativamente il dritto del suffragio nei pubblici affari. La debolezza dei tribuni della plebe nel farsi sovvertire dalle ricchezze dei patrizi, le fazioni popolari, le invidie, e le gelosie dentro lo stesso ceto plebeo, giovarono spesse volte ai patrizi per ritirare a se almeno per qualche tempo i dritti una volta conceduti alla plebe.

In fatti non prima dell'anno 372 troviamo in Livio, che il senato consigliasse la plebe per intimare la guerra alla colonia di Velletri, che si era ribellata; ed affinchè i plebei si fossero arrolati con prontezza alla milizia, il senato condiscese ad eleggere cinque deputati per dividere l' agro pontino in beneficio della plebe, che per l' addietro l' era stato negato, e tre altri per aver cura di mandare una colonia a Nepi; e nello stesso tempo fece proporre al ceto plebeo la proposizione di guerra, che venne accettata coll' uniformità del suffragio di tutte le tribù;

(a) Livio lib. 4. cap. 36.
(b) Livio lib. 4. cap. 45.

senza la minima intercessione de' tribuni (a). Nell'anno seguente trovasi anche dichiarata la guerra ai popoli di Palestrina col senatusconsulto, ed indi col plebiscito (b). Lo stesso leggiamo nell'anno 391 nella dichiarazione di guerra fatta contro gli Ernici, per cui si diede il comando per la prima volta ad un console del ceto della plebe Lucio Genucio (c). Sul fine adunque del quarto secolo la storia ci attesta di essersi cominciato dalla plebe ad interporre il suffragio nelle dichiarazioni di guerra, poichè come osservammo, nell'intimazione di guerra contro i Veienti seguita nell'anno 327 intervenne il suffragio della plebe per la dura necessità in cui trovavasi il senato per l' impedimento fatto dai tribuni sulle leve de'soldati; ragion per cui negli anni seguenti si ritornò al costume d'intimarsi le guerre coll' autorità assoluta del senato. Ma sul fine del quarto secolo in poi cominciamo a trovare senza contrasto i senatusconsulti insieme coi plebisciti per le determinazioni della guerra. Ed abbiamo giusta ragione di credere, che i plebei cominciassero prima ad introdursi nel dritto del suffragio negli affari di guerra, come quei, in cui ci aveano gran parte, componendosi la maggior parte della milizia del ceto loro, e poi passassero a spiegare il dritto del suffragio negli altri pubblici affari.

Quindi è, che se lice tra l'oscurità della storia il de-

(a) Livio lib. 6. cap. 21. *Patres . . . decreverunt, ut primo quoque tempore ad populum ferretur de bello eis indicendo; ad quam militiam quo paratior plebs esset, quinque viros pomptino agro dividendo, et triumviros Nepete coloniae deducendae creaverunt. Tum, ut bellum iuberent, latum ad populum est; et nequicquam dissuadentibus tribunis plebis, omnes tribus bellum iusserunt.*

(b) Livio lib. cit. cap. 22. *Itaque ex senatusconsulto populique iussu bellum Praenestinis indictum.*

(c) Livio lib. 7. cap. 6. *Eodem anno de Hernicis consultus senatus . . . primo quoque die ferendum ad populum de bello indicendo Hernicis censuit.*

terminare l'epoca precisa, in cui la plebe fu ammessa senza contrasto al dritto del suffragio in ogni genere di affari publici, non possiamo stabilirla prima del quinto secolo. In fatti non era possibile, che potesse pervenire alla potestà di determinare le leggi, e le creazioni de' magistrati di auspicii maggiori, prima che si stabilisse a suo favore la comunicazione della dignità del consolato, e dei rimanenti magistrati di ragion pubblica, come la censura, e il pontificato. Egli è vero, che nell' anno 387 ottenne il consolato, ma per molti anni dopo, come abbiamo inteso da Livio, sofferse varia fortuna, ed i patrizi con mille raggiri procurarono di ritirare nuovamente tal dignità nel ceto loro; nè prima dell' anno 411 vedesi realmente confermato l' esercizio del consolato alla plebe, quando dopo una gravissima sedizione, tra i patti stabiliti nel trattato di concordia, vi fu quello *di potersi eleggere amendue i consoli dal ceto plebeo* (a), quanto bastò per fissarsi tal dignità presso la plebe. In questo medesimo quinto secolo oltre all' aver ottenuto la censura, la pretura, e il pontificato, le riuscì di liberarsi dalla la dura legge del *nesso* (b). Fu stabilita altresì la legge Publilia, e poi l'Ortenzia, colle quali, come vedremo a suo luogo, si venne a mutare intieramente il governo della repubblica, passando dall' aristocrazia in cui trovavasi dalla fondazione di Roma, alla perfetta forma democratica. Dobbiamo inoltre riflettere, che il supremo dritto del suffragio, come il massimo de' dritti cittadineschi, per natura di cose civili non potea spuntare a pro del ceto plebeo, se non dopo che fosse pervenuto agli ultimi onori della città; nè mai trovaremo

---

(a) Livio lib. 7. cap. 42.

(b) » *Di questa legge faremo parola nel secondo li-* » *bro, e solamente basta qui accennare, che i plebei de-* » *bitori non avendo come sodisfare i debiti ai patrizi,* » *erano trattati peggio degli schiavi, e con maniere inu-* » *mane, e crudeli.*

un tal dritto presso quel ceto, che nella società civile non faccia la figura di cittadino abile ad ottenere le cariche dello stato; perchè la potestà legislativa non può andare scompagnata dai dritti cittadineschi, come quella, ch' è la madre e il fonte d' ogni pubblica ragione.

E quì giova di osservare quell' altra solenne dissonanza degli storici nell' aver attribuito alla plebe il dritto del suffragio fin dai tempi della più severa aristocrazia che mai regnasse in Roma, non meno sotto i re, che per lungo tempo sotto i consoli, quando per lo contrario chi considera di qual peso sia la potestà del suffragio ne' pubblici affari, o sia *potestà legislativa*, non può senza una manifesta contradizione ammettere forma di governo aristocratico insieme col dritto del suffragio alla plebe; perchè tanto è dire aristocrazia, quanto *potestà legislativa in persona degli ottimati, esclusa la plebe:* Dunque bisognava fingere il governo di Roma de' primi secoli per democratico, per dare dritto di suffragio a tutti, ed allora anderebbero a terra tutti i racconti, che gli storici ci fanno delle tante contese civili tra patrizi e plebe con tutto il resto de' fatti sull' acquisto de' dritti civili, che fecero i plebei di grado in grado fino all' uguagliarsi perfettamente alla condizione de' primi. Quanto a dire, che per sostenere questo sognato dritto del suffragio alla plebe fin dai primi tempi, bisognarebbe apprendere la storia civile di Roma anzi per una favola, che per narrazione di fatti realmente accaduti: Nè giova il voler supporre nei primi secoli un governo aristocratico misto di democrazia, per accordare così il dritto del suffragio alla plebe, se non in tutto, almeno in parte, e dipendente dagli ottimati; poichè oltre di esser questa una supposizione falsa, come sarà dimostrato a suo luogo, e come abbiam veduto finora dall' esame che si è fatto de' dritti cittadineschi, e dalla qualità di vilissimo volgo rappresentata per tanto tempo dal ceto plebeo, egli è fuor di dubbio, che il dritto del suffragio a tutti non può nascere, se non nello stato *di perfetta* democrazia, anzi tutti gli altri dritti potran-

no in qualche maniera sussistere nella aristocrazia temperata di democrazia a riserva di quello del suffragio a tutti, il quale è talmente opposto all' aristocrazia, che l' unica ragione per distinguere l' un governo dall' altro consiste nell' osservare, se il dritto del suffragio per gli affari pubblici sia presso di molti, o di tutti; ed essendo presso tutti, la forma del governo rendesi necessariamente democratica, e non può rimaner mista, perchè un tal dritto viene a formare le massime prerogative che possano rappresentarsi da un cittadino.

Ma già sento rimproverarmi, che se l' epoca del dritto del suffragio alla plebe si voglia fissare nel quinto secolo, s' incorre in uno scoglio peggiore di contradizioni, a cagione di altri fatti storici, che direttamente ci manifestano una tal potestà nelle plebe fin dai primi secoli. Egli è un fatto certo nella storia, (dicono essi che il re Servio Tullio istitul i comizi centuriati, in cui l' universal ceto del popolo interveniva a dare il suffragio per classi, e centurie. Egli è certo altresì, che nell' anno 281, per mezzo di una fiera sedizione la plebe ottenne, che i magistrati plebei si dovessero creare indipendentemente dal senato ne' comizi tributi dal ceto della stessa plebe (a) per tacere lo stabilimento delle leggi, massime delle XII Tavole, che si riferiscono, come determinazioni seguite coll' approvazione della plebe; il giudizio di appellazione alla plebe sull' accusa di Orazio; la condanna di Marcio Coriolano, e simili fatti di potestà suprema, che leggonsi nella storia molto prima del quinto secolo.

Ammetto ancor' io, che tali fatti nel senso, come si appresero dagli storici, e loro interpreti non possono combinare con tutto il resto della storia civile; quindi seguirebbe, che o gli uni, o gli altri debbano esser veri; poichè il supporre solamente il dritto del suffragio nella plebe ne' comizi centuriati fin dai tempi di Ser-

---

(a) Livio lib. 2. cap. 57. Dionisio antiq. rom. lib. 9.

vio Tullio basta per ismentire gli altri fatti storici di tante contese civili, almeno per un tratto di tempo di dugento, e più anni appresso, ed in conseguenza sarebbe falso, che i plebei nell' anno 309 chiesero d' essere ammessi tra il numero de' cittadini almeno di privata ragione: *ut hominum, ut civium numero simus*, insieme con tante altre pretensioni, che secondo la storia promossero di tempo in tempo per ottenere i dritti pubblici della cittadinanza; perchè, se fin dal tempo di Servio Tullio avessero goduto il supremo dritto di potestà legislativa, non poteano i patrizi escludergli da tutti gli onori cittadineschi. Sarebbe falso ancora, ciò che Livio in tanti luoghi ci narra, che i patrizi pretendevano, che il dritto degli auspicii era privativo del loro ordine, e che niun plebeo mai avea potuto rappresentare nella città una tal prerogativa; perchè se realmente per tanti secoli furono riputati per volgo incapace degli auspicii, non avrebbero potuto nè intervenire, nè prestare il suffragio ne' comizi centuriati, i quali certamente si spedivano cogli auspicii, com' è noto nella storia. Sarebbe falso ancora, che ne' comizi tributi propri della plebe ed accordati nell' anno 282 non potessero intervenire gli auspicii, e che a differenza di tutte le cariche cittadinesche, il tribunato, e l' edilità della plebe si creassero senza auspicii, come chiaramente abbiamo inteso da Livio; poichè se intervenivano nei comizi centuriati in qualità di cittadini rapresentanti la repubblica, ed all' incontro non si potea far la figura di cittadino senza esser capace degli auspicii, non v' era ragione, per cui non intervenissero anche gli auspicii ne' comizi tributi. In somma per non ripetere quanto si è dimostrato sinora, se daremo dritto di suffragio alla plebe ne'comizli centuriati fin dal tempo di Servio Tullio, la storia civile narratici dagli scrittori dovrebbe meritare il nome di favola, e favola in tal maniera sconnessa e contradicente, che non incontrarebbe fede neppure tra gli stupidi.

In un conflitto di cose, di cui l' una direttamente esclude l'altra, ogni buona regola critica c' insegna di far

prevalere i fatti più costantemente narratici, e quei che possono spiegarci tutto l'intiero corso della storia civile con armonia, e naturalezza di umane vicende, a quegli altri, che ci chiudono affatto la strada a poter intendere il corso delle vicende civili de' Romani; poichè quanto è facile, che gli storici si fossero ingannati nell' apprendere il vero senso di alcuni fatti, massime antichissimi, e troppo alieni dai costumi de' tempi loro, altrettanto è quasi impossibile, che abbiano formato un lunghissimo tratto di storia intieramente favoloso, e falso. Inoltre possiamo benissimo trovar la maniera di apprendere i primi in un senso, che facciano armonia coi secondi; all' incontro egli è impossibile d' interpretare i secondi in altro senso di quel che trovansi riferiti, per comporgli coi primi. Quindi è, che trovandoci in circostanze tali di non poter fuggire dall' uno senza incorrere nell' altro scoglio, siamo obbligati d' intraprendere quell' unico scampo, che ci rimane per salvarci dalla tempesta de' contrari fatti con ridurgli a quell' intelligenza, che unicamente ci può scovrire con armonia l' intiero sistema delle cose civili.

Or la conciliazione di tali fatti storici, che riguardano i costumi de'Romani circa le varie specie di comizi, gli stabilimenti delle leggi, e l' esercizio di potestà suprema ne' giudizi, merita un minuto esame, che sarà trattato nel secondo libro, dove dovendosi ragionare del governo civile cade più a proposito di richiamare una tal materia dalle sue origini con vederne indi i progressi. Quindi è, che per isfuggire le ripetizioni ci contentaremo di esporre qui semplicemente il nostro sentimento, per quanto basta in questo luogo per conciliare la discordanza de' fatti storici tra loro, col riserbarci peraltro di esaminare questo argomento in tutta la sua distesa, con addurne altresì le pruove. Diciamo qui intanto, che l' istituzione de' comizi centuriati stabilita da Servio Tullio non potea riguardare la ragione di darsi il suffragio da tutto il popolo nelle determinazioni de' pubblici affari, come cosa troppo aliena, e contraria allo stato

civile aristocratico di quei tempi, ma l'unico oggetto fu di dividere l'universal ceto degli abitanti in classi, e centurie per uso della milizia, e massime per la distribuzione del censo, secondo le varie facoltà di cadauno, per i bisogni continui della guerra, e perciò trovandosi nei tempi di Tullio cresciuto il numero degli abitanti, si dovette formare un nuovo sistema per la scelta della gente atta alla milizia, e per determinare lo stabilimento del censo. E per ciò fare, bisognava, che si radunasse tutto il popolo per farsene la divisione delle varie classi, e centurie, ond'è che tali radunanze presero il nome di comizi *centuriati*; ed ognun sa, che i nomi di *classe*, e di *centurie* nell'originaria significazione latina si riferiscono alla materia militare, e non alla civile. Dunque se riflettiamo soltanto alla denominazione di tali comizi, abbiamo bastante occasione di credere, che nell'antica loro istituzione riguardassero il governo della milizia, non meno per la scelta de' soldati, che per le spese della guerra. Ma quando poi coll'andar del tempo il governo civile di Roma dalla forma aristocratica passò alla democrazia, allora quegli stessi comizi centuriati, che trovavansi introdotti per uso della milizia, si resero propri, ed utili per lo regolamento altresì del suffragio per le pubbliche determinazioni, in cui per evitarsi la confusione, non potendosi ammettere i suffragi d'ogni particolar cittadino, i Romani si avvalsero dello stess' ordine de' comizi centuriati, e delle stesse divisioni di classi, e centurie per ridurre la moltitudine ad un certo competente numero di suffragi. E da questo tempo in poi i comizi centuriati dall'uso militare passarono ad esser necessari per le determinazioni de' pubblici affari. Or gli storici avendo trovato nelle memorie degli annali, che Servio Tullio istituisse i comizi centuriati, ed all'incontro l'uso di tali comizi per tutto il lungo tempo della democrazia essendosi già ridotto a prestare l'ufficio di radunanze atte alle pubbliche determinazioni, col solito anacronismo riferirono al medesimo Servio Tullio la materia del suffragio, che ven-

ne realmente a stabilirsi nei tempi posteriori. E su questo falso supposto non ebbero ripugnanza nel corso della storia di attribuire talvolta ai comizi centuriati quelle determinazioni, che in tali tempi non poteano farsi, che nei *curiati*, come vedremo a suo luogo. Concordati così trà loro i fatti storici, e dandosi ai comizi centuriati di Servio Tullio quella intelligenza che meritano, come diversa da quei, che s' introdussero nei tempi della democrazia, sparisce ogni contradizione, e rimangono vere le tante testimonianze della storia, da cui apprendiamo il corso de' dritti cittadineschi comunicati alla plebe di tempo in tempo, finchè pervenne al grado di spiegare la suprema potestà del suffragio nei comizi centuriati.

Quanto poi ai comizi tributi propri del ceto plebeo istituiti nell' anno 282 per la creazione de' tribuni e degli edili della plebe, égli è fuor di dubbio, che prima di questo tempo non fu mai permesso ai plebei di convocare radunanze dette propriamente *comizi*, come quei che appartenevano privativamente al ceto de' patrizi, i quali faceano la figura di cittadini. Ma i plebei nello stato misero di oppressione, in cui si trovavano, naturalmente teneano consigli privati tra loro, che Livio chiama col nome particolare di *Concilia*, la di cui significazione secondo Varrone (a) viene dall' unione de' sentimenti di più persone. Nell' anno dunque 282 promossero la pretensione di potersi anch' essi radunare nella pubblica forma dei *comizi* per meglio resistere alle violenze de' patrizi; e dopo una strepitosa contesa, come osservaremo a suo luogo nella narrazione di Livio e Dionisio, ottennero di poter creare i loro tribuni, ed edili nei comizi *tributi*, e questi certamente furono i primi fondamenti, onde coll' andar del tempo ascesero ai su-

---

(a) Lib. 5. de lingua latina: *A cognitione concilium; unde concilium, quod ut vestimentum apud fullonem cum cogitur, conciliari dicitur.*

premi gradi della repubblica. Ma tali comizi gli giovarono ad aprirsi la strada ai dritti cittadineschi ed alle deliberazioni proprie del ceto loro, non già, che in questi spiegassero dritto di suffragio per gli affari pubblici dello stato.

Inoltre lo stabilimento delle leggi, massime delle XII Tavole, che si espone dagli storici in maniera, come se tali deliberazioni si prendessero col suffragio anche della plebe, si smentisce chiaramente dalle stesse circostanze dei fatti che ci raccontano. Basta qui solamente di osservare che, laddove questo corpo di leggi ci si propone come stabilito coll' approvazione ed esame antecedentemente fatto dalla plebe, troviamo che cinque anni dopo i plebei armarono una guerra civile, declamando contro quel capo di legge, in cui si era stabilito l' affare del connubio. Diceano, che con questa legge aveano sofferto la massima ignominia e pregiudizio che poteansi loro recare, e che in conseguenza ne chiedeano l'abolizione (a). Ma, o che si fosse in quel capo proibito alla plebe la facoltà d' imparentare colle famiglie patrizie, come falsamente supposero gli storici, o che vi si contenesse il dritto privativo del connubio in persona de' patrizi, come abbiamo dimostrato (b), non v'ha dubbio, che un tale articolo era troppo chiaro da se stesso, e adattato alla intelligenza dell' ultima ignoranza della più vile feminuccia; perchè, il potere, o nò imparentare trà loro, oppure il potere, o nò contrarre nozze, era un fatto troppo materiale, e pratico, che lo vedevano tutto giorno cogli occhi propri. Or chi mai può persuadersi, che in un capo di legge di simil fatta fosse intervenuto il suffragio di quegli stessi plebei, che a capo di cinque anni strepitavano d' essersegli colla medesima recato il massimo de' torti? Per evitare l' abolizione della legge, perchè i patrizi ricorsero a tutt' altra di-

(a) Vedi il capo sesto di questo libro.
(b) Loc. cit.

fesa, che a quella di far conoscere d'essere stata questa legge promulgata col consenso, e coi suffragi della stessa plebe? Che se mai voglia fingersi, che i plebei fossero stati ingannati almeno nell'atto della *rogazione*, perchè a tante querele che proposero contro i patrizi, non aggiunsero questa, che sarebbe stata la più ragionevole di tutte? Ma queste riflessioni benchè conchiudenti sono un nulla in confronto di tante altre pruove che addurremo a suo luogo, per rimaner convinti d'un tal sognato suffragio nello stabilimento delle leggi.

Finalmente i fatti di potestà suprema riferitici dagli storici, come esercitati dalla plebe nel giudizio di appellazione sull'accusa di Orazio e simili, per lo più sono appresi in un senso tutto alieno da quel che realmente furono. La voce *popolo*, che dal tempo della democrazia fù adattata a significare il ceto universale de'cittadini, così patrizi, come plebei, come quei che avevano già acquistato tutti i dritti della cittadinanza, nel tempo dell'aristocrazia comprendeva il solo ceto de' patrizi; perchè questi soli erano allora i cittadini romani, come abbiam veduto di sopra; e perciò gli storici non distiguendo il *popolo* de'primi tempi da quello de'tempi posteriori, non è maraviglia, se talvolta riferissero tal nome anche alla plebe, quando realmente i plebei non costituivano *popolo* ma *volgo*. Nè senza ragione nel linguaggio latino rimase la distinzione tra le voci *popolo*, e *plebe*, la prima in significazione di persona di grado, e la seconda in senso di persona vile perchè nella sua origine sotto nome di *popolo* veniva quel ceto di persone, che spiegavano carattere di cittadini, escluso il *volgo* cui si adattava il nome di *plebe* a differenza del *popolo*. Ma quando poi i plebei divennero anch'essi cittadini, sebbene rimase loro il nome di plebe per distinguerli dai patrizi pure quanto ai diritti cittadineschi furono anch'essi compresi sotto lo stesso nome di popolo: Orazio adunque appellò dal giudizio de'duumviri, quando disse *provoco ad populum*. Ma il giudice d'appellazione

fu l' intiero senato, che in quei tempi costituiva il *popolo* di Roma, non il volgo plebeo, il quale non era considerato neppure per ceto d' uomini non che di cittadini.

Ma questa, ed altre considerazioni, tratte dalle stesse narrazioni degli storici, che saranno più opportunamente esaminate nella storia del governo civile, siccome ci scovriranno le origini e i progressi del governo, così ci sapranno liberare da qualunque difficoltà riguardo al presente argomento del suffragio, che senza scomporre tutto il sistema civile, non possiamo ammettere nel ceto plebeo per tutto quel tratto di tempo che rimase escluso dai dritti pubblici della cittadinanza. E poichè il dritto del suffragio riguarda la massima potestà, che possa spiegare il cittadino nella più perfetta democrazia, non potremo mai sfuggire dal riconoscere l' epoca d'una tal potestà pervenuta alla plebe negli ultimi periodi dell' aristocrazia, quando finalmene il governo si rese perfettamente democratico. Quindi è, che se la plebe avesse goduto il dritto del suffragio fin dal tempo di Romolo o di Servio Tullio, non poteano nascere tante contese civili sovra i dritti privati e pubblici della cittadinanza, quante se ne leggono fino al quinto secolo; nè in tal caso i plebei avrebbero avuto bisogno di ricorrere agli ultimi espedienti di manifeste sedizioni, secessioni ed altri simili violenti mezzi per resistere alle oppressioni tiranniche de' patrizi e molto meno i patrizi avrebbero avuto il potere di tenergli oppressi; perchè l'oppressione e la tirannia sono figlie di forza superiore ne' tiranni, e di debolezza negli oppressi; ma dove la potenza sia egualmante bilanciata ivi non può nascere l'oppressione. Tali principii sono troppo certi in natura civile nè possono fallire nella società civile de' Romani, se pure non si voglia immaginare nei Romani una unione d'uomini diversi da quei che furono, sono e saranno. Or se gli storici costantemente ci dipingono per tanti secoli i patrizi per tiranni, e la plebe per gen-

te oppressa, come mai si ha da fingere potestà legislativa in quel ceto medesimo, che soffriva il duro giogo di servire agli ottimati? Tanto è lungi dal vero, che la plebe avesse goduto il dritto del suffragio, quanto è falso il potersi unire signoria, e servitù nello stesso soggetto; siccome i patrizi furono senza dubbio i signori della città in senso di dominazione, dovettero essere necessariamente i soli legislatori per tutto quel corso di tempo che riuscì loro di conservare la forma del governo aristocratico.

CAPO XI.

Conchiusione di questo libro.

Da quanto finora coi fatti incontrastabili della storia è stato dimostrato sull' origine, e progressi del cittadino di Roma, crediamo di poter francamente affermare, con qual disordine, e confusione siansi esposte dagli storici le narrazioni delle cose civili, e quanto il sistema cittadinesco fosse realmente diverso dal giudizio, ch' essi ne formarono. Lungi dal penetrare le vere origini delle società civili, le quali coll' andar del tempo vanno a prendere un' ordine tutto opposto alla sua primiera istituzione, s' immaginarono, che i principii della città romana quanto al sistema civile fossero stati presso a poco simili a quello de' tempi ad esso loro più noti, e con una tal falsa idea s' inviluppparono necessariamente nelle contradizioni, ed in un continuo anacronismo, da cui senza una profonda meditazione sugli stessi loro scritti, e senza l'aiuto de' principii generali uniformi nei nascimenti, e progressi de' corpi civili non è possibile di liberarsene, e molto meno di poter separare la storia vera dalla supposta, ed immaginaria. Per natura di cose umane nascono le città tutte colla formazione di due ceti di abitanti, l' uno di signori, che comandano, l' altro di volgo, che gli ubbidisce; e Dionisio disse il vero, quando nel descrivere la divisione del popolo romano fatta da Romolo in *padri*, e *plebe* s' accorse, che tale era stata altresì la divisione de' ceti fatta in Atene; ma cadde nel tempo stesso nell' inganno, nel credere, che il ceto plebeo di Roma nella sua infanzia fosse quanto ai dritti cittadineschi, diverso da quello di Atene, come se non fossero gli stessi uomini, di cui si formano tutte le società civili. Egli è vero, che la splendidezza, in cui era pervenuta la nazione romana a differenza dell' ate-

niese, e di altri popoli della Grecia, offuscò le menta degli storici nell'indurgli a credere, che la romani potea meritare origini, e sistemi diversi dagli altri; perchè non sapeano forse immaginare, come una nazione, formata colli stessi stabilimenti delle altre, potesse innalzarsi a tanta maestà d'impero, e di grandezza. Ma oltre che lo ingrandimento delle nazioni nasce sopratutto dalla combinazione di varie estrinseche occasioni, e contingenze, che non sono mai le medesime in tutte, le contese civili che tennero per tanti secoli in continuo moto i due ceti, e la tirannica dominazione dell'uno verso dell'altro pretesa ed esercitata dai patrizi in ragione di *dritto*, e di *giustizia*, sono un argomento troppo manifesto, che l'antica plebe di Roma non fu difforme dai plebei della antica Atene, e di altre città della Grecia; perchè senza la qualità di vilissimo volgo, spogliati da ogni minimo dritto di cittadinanza, nè i patrizi avrebbero potuto mantenersi nei loro pretesi dritti in esclusione della plebe, nè questa avrebbe durata tanta fatica nell'acquistargli.

La ragione degli auspicii, appresi come oracoli divini, ed osservati con tanta superstizione presso i Romani negli affari pubblici non meno che nei privati, fu certamente il fonte di ogni dritto cittadinesco, come si è chiaramente dimostrato. E perchè tal ragione di auspicii fin dai primi tempi di Roma fu riserbata al solo ceto dei patrizi in esclusione della plebe, come ce lo attesta Livio in tante occasioni di narrarci le contese civili, ne seguiva, che la plebe non potea aspirare ai dritti civili, in cui intervenivano gli auspicii, senza che prima superasse il grande ostacolo di tali auspicii, per i quali dovea prima cominciare dai *minori*, e poi passare ai *maggiori*. Nacque perciò la gran contesa nell'anno 309, in cui il tribuno Canuleio promosse la pretensione del connubio, quanto a dire la partecipazione degli auspicii minori, come quei, che intervenivano nella contrazione del connubio, o sia di nozze solenni. Era certamente di somma importanza un

tale acquisto, perchè per la mancanza degli auspicii non potendo la plebe contrarre congiunzione solenne, e civile, ma soltanto naturale detta propriamente *matrimonio*, rimanea esclusa da qualunque dritto di cittadinanza anche di privata ragione; poichè tutti i dritti di famiglia col resto de' dritti privati non poteano rappresentarsi da chi era privo del dritto del connubio, e molto meno tramandarsi ai posteri; e siccome chi non avea carattere di cittadino, non potea contrarre connubio, così chi non godea il dritto di contrarre connubio, non era cittadino, come ce l' attesta il dritto romano in quel principio conservatosi costantemente anche sotto il regno degli imperatori, cioè *che non si potessero contrarre nozze, se non tra soli cittadini romani*. In tal maniera, e non altrimenti possiamo intendere, come cinque anni dopo la promulgazione del corpo delle XII Tavole, la plebe, che per dieci anni addietro avea costantemente contrastato ai patrizi la loro potestà, e che finalmente rimase contenta collo stabilimento di tali leggi, tornasse così presto a suscitare una contesa civile molto più aspra della prima col pretendere il connubio. Un tale arcano, che non è stato avvertito dagli storici, non si può spiegare, se non diciamo, che la plebe colla promulgazione delle leggi suppose, che i dritti civili di *privata ragione* espressi nel corpo delle leggi divenissero comuni all' uno, e all' altro ceto. Ma quando col fatto s' accorse, che tali leggi rendeansi inutili per la plebe, come priva del dritto del connubio, che era il fonte della cittadinanza di *privata ragione*, allora vedendosi delusa, propose sfacciatamente la pretensione del connubio riserbato nelle XII Tavole al solo ceto de' patrizi.

Per vincere adunque il primo ostacolo, che tenea lontana la plebe da qualunque dritto cittadinesco, Canuleio chiese la comunicazione del dritto del connubio, e non la facoltà d' imparentare colle famiglie patrizie, come falsamente supposero gli storici, come quella, che non era pretensione degna da farsi, massime in quei

tempi, e che anzi non poteva giovarle per acquistare i dritti civili. Tal pretensione del connubio fu tutta nuova, e non mai suscitata fino allora dai plebei; perchè colle chiare testimonianze degli storici vedemmo, che fino a questo tempo qualunque dritto di auspicii si era conservato presso il solo ordine de' patrizi, ed all' incontro non vi potea essere connubio senza auspicii; sicchè se la plebe fino all' anno 309 si descrive dai storici come priva affatto d' ogni dritto di auspicii, ne siegue per conseguenza necessaria, che per lo corso di trecentonove anni non fu mai in grado di contrarre connubio, ma semplice *matrimonio*. Nè senza taccia di supina negligenza qualche compilatore delle cose romane suppose, che la plebe dopo aver goduto per lungo tempo il dritto del connubio, l' avesse perduto, e che finalmente nell' anno 309 lo ricuperasse; poichè una tal supposizione si oppone direttamente al racconto di Livio, e Dionisio, i quali ce la descrivono, come pretensione nuova; e da quanto fu osservato nell' intiera narrazione, massime di Livio, il tribuno Canuleio non si sogna neppure di affacciare tal pretensione in senso di *ricuperare un dritto perduto*, ma di *ottenere ciò che la plebe non avea goduto*; ed oltracciò raccontandoci Livio, che la massima ragione, per cui i patrizi non voleano accordare il connubio alla plebe, raggiravasi nel declamare, che *niun plebeo avea mai goduto dritto di auspicii*, egli è chiaro, che non mai per l' addietro la plebe èra stata in grado di contrarre connubio, come quello, in cui necessariamente intervenivano gli auspici.

Tentarono anche i plebei in tal' occasione di abilitarsi agli auspici maggiori col pretendere il consolato; ma perchè l' impresa era troppo ardua nel dimandare tante cose in una sol volta, i patrizi astretti dalla necessità della milizia furono obbligati di cedere al primo punto del connubio; e sul secondo si prese il temperamento di erigersi una nuova dignità del tribunato militare di potestà consolare colla facoltà di eleggersi tre

dell' uno, e tre dell' altro ceto. Così fu conchiuso per allora il trattato di pace, ma senzachè si fosse eseguito l' articolo del tribunato militare a pro del ceto plebeo per mille frodi usate dai patrizi, come abbiamo inteso chiaramente da Livio. Intanto la plebe ammessa al connubio, ed in conseguenza agli auspicii minori, venne a cambiar condizione per essersi resa partecipe de' privati dritti civili, che fu l'epoca, in cui dalla condizione volgo passò a quella di rappresentare carattere di cittadinanza di *privata ragione*, e con un tale acquisto si rese altresì capace di tramandare tali diritti ai posteri, come quei, che colla ragione del connubio componevano *famiglia* al pari de' patrizi.

Vissero in tale stato i plebei dall' anno 309 fino all' anno 345, quando riuscì loro di cominciare a introdursi nei dritti cittadineschi di pubblica ragione coll' ottenere in primo luogo la questura, ed indi in poi il tribunato militare, il consolato, la pretura, la censura, il pontificato, ed il dritto del suffragio nelle determinazioni de' pubblici affari di guerra, di leggi, e di creazione di magistrati, come si è dimostrato cogli stessi fatti riferitici dagli storici. Quali cose tutte le acquistarono di grado in grado col mezzo delle continue contese, e colle sedizioni; sicchè per i primi tre secoli la plebe rimase priva d'ogni diritto di cittadinanza; ma dal principio del quarto fino quasi alla metà del quinto cominciando a poco a poco a decadere l'aristocrazia fino al segno di cambiarsi in un governo perfettamente democratico, i plebei pervennero al grado di uguagliarsi, quanto ai diritti civili, intieramente alla condizione de'patrizi.

Ed ecco l'origine coi progressi del cittadino di Roma esposta nel suo vero aspetto, e tratta dai suoi fondamentali principii, i quali non solamente sono uniformi alla naturalezza delle umane vicende, ma ci conducono alla perfetta intelligenza della storia romana. Chiunque non sia preoccupato dall'autorità delle opinioni ricevute presso i compilatori de'storici, ed abbia voglia di riflettere seriamente lo stato civile de'Romani dai suoi rozzi prin-

cipii fino ai tempi più luminosi della democrazia, dovrà meco convenire, che la storia civile di questa nazione è stata trattata tutta a rovescio di quel che realmente ci dimostrano i fatti incontrastabili, che ci lasciarono scritti gli storici. La negligenza de' compilatori nell'apprendere i detti degli storici senza combinargli insieme, e senza avvertirne le contradizioni, e senza investigarne le cagioni ha prodotto senza accorgersene uno sconvolgimento di cose, di cui l'una direttamente esclude l'altra. Quindi è che per essere in grado di dar ragione delle cose civili, e non già di compilarle semplicemente, ha bisognato scegliere i punti di storia certa, e più sostanziali con riferire a questi il resto delle narrazioni; e perciò dove le idee degli stessi storici non convenivano coi fatti da esso loro narratici, siamo stati obbligati per anteporre la verità all' autorità de' detti loro di scostarcene per quanto bisognava per combinare i fatti tra loro; poichè dobbiamo credere anzi a quello che nasce dai fatti medesimi, che alle mal concepite idee di quegli stessi, che ce gli narrano. Nulladimeno da cio che finora abbiamo osservato nella storia dell' origine, e progressi del cittadino, a riserba di quei punti sostanziali, che ci doveano piantare i fondamenti dello stato civile, tutto il resto trovasi talmente uniforme coi detti di tutti gli storici, che chiunque voglia prendersi il piacere di rileggere Livio, e Dionisio, troverà, che tutti i fatti civili sparsi nei loro scritti, appresi e considerati a seconda del sistema da noi proposto, faranno una perfetta armonia tra loro, ed al contrario incontrerà una perpetua inconciliabile dissonanza, semprecchè saranno osservati colla preoccupazione delle ricevute opinioni presso i compilatori. Ognun sa, che tra tanti scrittori, che si sono applicati ad illustrare le cose romane, non vi è stato finora (per quanto sia alla mia notizia) chi abbia avuto il coraggio di comporre, e compilare dai monumenti pervenutici una storia ragionata, e particolare delle cose civili cronologicamente, e colle variazioni seguite di tempo in tempo; ma o l'hanno trattate in generale con accennarle semplicemente senza la

necessaria distinzione de' tempi, o senza scovrirne le cagioni; oppure, come ha fatto la maggior parte di loro, si sono ristretti alla ricerca di tutti quei passi degli antichi scrittori, che poteano aver coerenza, e relazione a qualche particolare argomento, che impresero ad illustrare, ma senza darsi la briga di darci ragione delle cose medesime, o di scovrircene le origini, ed i progressi; quanto a dire, che la massima loro occupazione si ridusse anzi a compilare i detti degli storici, che a farci sapere la storia civile. E per rimaner convinti di una tal verità, basterebbe di fare un piccolo sperimento sovra quei pochi fatti civili, che abbiamo nel tempo di Romolo, i quali se si vorranno unire insieme, e spiegarsi a seconda delle opinioni ricevute presso i compilatori, io sono sicuro, che in vece di comporsene una narrazione istorica, ne seguirà una compilazione di contradizioni coi fatti certi de' tempi posteriori, per tacere l'inverisimilitudine, e l'impossibilità riguardo al natural corso delle umane vicende. Comunque sia, non avendo io altra premura, che di esporre i miei sentimenti a quei solamente, che sciolti da qualunque pregiudizio, amano anzi di attenersi alla verità, che all' autorità de' compilatori, mi lusingo, che il sistema proposto sul Cittadino di Roma ci saprà scovrire altresì la vera storia del governo civile, non già scomposta, incoerente, ed a salti, come si è fatto finora dai compilatori, ma esposta col suo giusto filo dell' origine, e progressi, che sarà l'oggetto del seguente libro.

FINE DEL LIBRO E DEL TOMO I.

INDICE

—

INDICE
DELLE MATERIE
DI QUESTO VOLUME

A

APPIO CLAUDIO

APPIO CLAUDIO CRASSO

ASILO

AUSPICII

B

BRISSONIO

C

CAMILLO

CANULEJO

CARVENTO

CENSURA

CICERONE

CITTADINO

CIVITAS

CONCUBINA

CONNUBIO

CONSOLATO

D

DECIO MURE

DIONISIO D'ALICARNASSO

DIRITTI QUIRITARII

DITTATURA

DRITTO ANTICO

L

M

POLIBIO

PONTIFICATO

POPOLO

PRETURA

PUBLILIO FILONE

Q

QUESTURA

S

SECESSIONE SUL MONTE SACRO

SEMPRONIO AULO

SERVIO TULLO

SIGONIO

SUFFRAGIO

T

TERENTILLO

OPERE COMPLETE

DI

EMMANUELE DUNI

GIÀ

PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA

NELLA UNIVERSITA ROMANA

ORA PER LA PRIMA VOLTA RIUNITE

SI AGGIUNGONO

LE OSSERVAZIONI

DI

GIANFRANCESCO FINETTI

LA VITA DELL'AUTORE

ED UN DISCORSO SULLE OPERE DEL MEDESIMO

E SULLO STATO DEGLI STUDI STORICI

PER CURA

DEL DOTT. ACHILLE GENNARELLI

Volume Secondo

ROMA

TIPOGRAFIA CAMERALE

1845

ORIGINE E PROGRESSI
DEL
CITTADINO
E DEL
GOVERNO CIVILE
DI ROMA

LIBRI DUE

DI

EMMANUELE DUNI

PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA NELLA PUBBLICA UNIVERSITA'
DE' STUDI DI ROMA

TOMO II.

ROMA 1845
Nella Tipografia Camerale

CON LICENZA

LIBRO SECONDO

ORIGINE E PROGRESSI

DEL

GOVERNO CIVILE

DI ROMA

INTRODUZIONE

La costante sperienza di tutte le nazioni di cui ci è pervenuta la fama, ci convince bastantemente che le nazioni al pari d'ogni altra cosa dell' universo sono soggette a principio e termine; e chiunque seriamente voglia riflettere il naturale lor corso e giro, dovrà meco convenire che ognuna corre dentro un certo determinato ordine di vicende e di gradi, onde si passa ordinatamente dall'uno all'altro, finchè si perviene a quell' ultimo punto, che forma la totale di lei decadenza e dissoluzione. E siccome ogni cosa dell' universo è destinata a vivere dentro un certo giro del suo proprio essere, che noi diciamo principio, avanzamento, e termine, così e non altrimenti avviene nelle società civili, in cui scorgesi costantemente lo stesso ordine di principio, di avanzamenti, e di termine; quanto a dire, che le nazioni nascono e muoiono ancor esse col resto delle create cose, e dal nascimento alla morte si ravvisano quei vari stati, che formano le varie età d'infanzia, adolescenza, virilità, vecchiaia, e declinamento. Quindi nella storia non meno delle an-

tiche, che delle presenti nazioni troviamo quei tali cambiamenti di stati, e quel costante corso di etadi, per cui veggiamo di tempo in tempo variare i costumi, i regolamenti, le leggi, e le forme del governo; sicchè i cambiamenti, ed i progressi delle nazioni avanzandosi quasi insensibilmente e di grado in grado, divengono tali, che non più si riconoscono per quel che erano una volta. Questa variazione di stati e di vicende, possiam dire che forma la *vita* delle nazioni, la quale quando avrà finito di correre l'intiero suo giro, soggiace al pari d'ogni altra cosa alla decadenza, ed alla morte.

Or quale suol essere la vana ambizione di ogni uomo in particolare nel cercare tutti i mezzi di eternare, se fosse possibile, la propria vita, tale si ravvisa in quei politici, che si studiano di formare regole e sistemi per eternare le nazioni; ma qualunque possa essere lo sforzo del loro ingegno nel prevedere i futuri accidenti, nel proporre precetti per ovviare ai mali che possono nascere, e per riparare ai disordini ed alla loro distruzione, ad altro non potrà giovare che a prolungarle la vita, e non già a renderle immortali, nella maniera per l'appunto, che l'arte medica può esser utile a prolungare e conservare nel miglior ordine che sia possibile, il corso di nostra vita, e non già ad impedirne una volta la dissoluzione. E qui colla semplice sperienza basta smentire l'orgoglio di quei che, chiudendo gli occhi a quell'ordine costante che tutto giorno ci si presenta nelle cose tutte, hanno il coraggio di negare, o d'ignorare almeno la provvidenza regolatrice dell'universo, sulla vana arroganza di non saper intendere il come ed il perchè avvenga la vita, e la morte di ogni cosa, come se le menti umane, le di cui cognizioni non oltrepassano i propri confini, potessero comprendere ciò ch'è superiore alla loro intelligenza.

Quest' ordine universale di principi, progressi e termine, per quanto riguarda il nostro argomento della *vita* delle nazioni, consiste ne'suoi vari passaggi da uno

stato all'altro, o sia da una in altra età, finchè giunga alla decadenza. E poichè i corpi civili non possono menare la lor *vita* senza qualche regolamento, che noi diciamo *forma di governo*, perciò, come secondo le varie età d'ogni uomo debbono variare le forme de' regolamenti adattati al corso della di lui vita, così la forma del governo delle città e nazioni non può essere maisempre la stessa, ma dee necessariamente cambiarsi al variare delle sue diverse etadi; perchè non è possibile, che nella età, per ragion d'esempio, della sua virilità, o vecchiaia possa soffrire i regolamenti dell'infanzia, o della adolescenza, ed all'opposto. E per meglio intendere questa innegabile verità, le forme dei governi sieguono naturalmente l'idee, o sia la maniera di pensare degli stessi uomini governati, che vivono dentro le società civili, in manierachè coll'andarsi à cambiare le loro idee, vanno necessariamente a cambiarsi i costumi, ed in conseguenza le forme del governo, le quali altro non sono, che stabilimenti adattati all'idee degli uomini governati; perchè non è possibile di poter sussistere una società civile con regolamenti opposti alle idee, ed ai costumi del corpo civile medesimo.

Nasce dunque la variazione delle forme del governo dal cambiamento delle idee delle persone governate, le quali alterandosi insensibilmente, coll'andar del tempo pervengono a quel punto, in cui non potendosi più soffrire l'antico regolamento, egli è forza, che il corpo civile cada in una forma di governo diversa dall'antica; come per l'appunto avviene agli uomini pervenuti, per ragion d'esempio, alla età virile, i quali non sanno più soffrire i regolamenti dell'infanzia, e dell'adolescenza, non per altra ragione, se non perchè le idee e le cognizioni acquistate nella virilità non possono più combinare con quelle della età della fanciullezza e dell'adolescenza. Quindi è che, se daremo un'occhiata alle nazioni tutte passate e presenti, non trovaremo in alcuna di loro una costanza e perpe-

tuità di costumi, o di forme di governo. Nè Sparta, Atene, e Roma, come ci narra la storia, conservò sempre gli stessi costumi, e regolamenti; nè la storia delle nazioni presenti riconosce costanza di forma di governo, perchè col variar dell' età insieme col cambiamento delle idee e dei costumi nasce la necessaria variazione anche della forma del governo. Tutte le nazioni adunque debbono fare il loro corso e giro, a cagion che tutte menano una *vita* composta di vari stati, o siano età diverse, le quali producono in conseguenza cambiamento ne' regolamenti dello stato civile. E sebbene l' una nazione distinguasi talvolta dall' altra, inquantoche per cagione di varie estrinseche contingenze l' una affretti il corso più dell' altra; pure, o che il corso sia più frettoloso, o più tardo, cioè, o che la *vita* divenga più breve, o più lunga, egli è cosa manifesta, che a riserba di qualche contingenza straordinaria atta a troncare a mezza età la sua *vita*, sarà sempre soggetta a quella varia forma di governo, cui soggiace a misura dello stato, che cambia di tempo in tempo.

Distinguono i più sensati politici tre principali forme di governo, cioè *democrazia*, quando tutti i cittadini e nazionali abbiano ugual parte nel regolare il corpo intiero; *aristocrazia*, se il governo risiede presso di pochi, e degli ottimati; e *monarchia*, qualora sia fidato all' assoluto arbitrio d' un solo. Egli è vero, che trà queste principali forme sorgono talvolta i governi misti e composti, che sogliono partecipare o più o meno, delle descritte tre forme, e volgarmente chiamansi repubbliche *temperate*; pure chiunque voglia seriamente riflettere su tali governi misti, conoscerà non meno colla sperienza, che coi lumi della vera politica, che tali mescolanze altro non sono, che alterazioni delle forme principali; ragion per cui non sogliono esser durevoli, e per lo più sono soggette alle continue dissensioni civili. In fatti la sperienza ci assicura che qualora, per ragion d' esempio, l' aristocrazia di-

venga tirannica in maniera che il resto del popolo cominci ad impiegare ogni sforzo per liberarsi dalle violenze degli ottimati, allora il governo aristocratico và a soffrire di grado in grado tali alterazioni, che poi formasi una forma mista più o meno tra l'aristocrazia e la democrazia: e lo stesso avviene, se dallo stato di perfetta democrazia per mezzo delle fazioni civili si passi al governo misto di democrazia e monarchia, o pure si formi un genere di governo che partecipi di tutte e tre le principali forme. Ma comunque avvenga tal mistura di governo, egli è fuor di dubbio, ch' ella non può nascere, se non dalle alterazioni delle forme principali, come per l'appunto osserviamo tutto giorno nel corso di nostra vita, in cui veggiamo quelle miste forme di regolamento, cui si adattano l'età medie tra la fanciullezza, e l'adolescenza, la virilità, e simili; quali età ricevendo insensibilmente vari gradi di cambiamenti, che tramezzano tra l'uno e l'altro stato, sono naturalmente soggette ad alterazioni. E la ragione si è, perchè non si passa mai di sbalzo dall'età fanciulla all' adolescenza, o da questa alle altre etadi, ma per gradi insensibili, i quali vanno ad alterare lo stato di quella età, che si lascia per passare all'altra.

Di simil natura dobbiamo concepire le miste forme di governo, che sogliono tramezzare tra le principali, le quali senza dubbio formano per così dire le più distinte età di ogni nazione, sicchè in tali tramezzamenti sorgono quelle alterazioni delle forme principali, che noi chiamiamo governi composti di varie forme, e che sogliono, dove più e dove meno, partecipare dell' una e dell' altra. E per maggiormente assicurarci d' una tal verità, giova qui di riflettere, che non troviamo nella storia del nascimento delle antiche o moderne nazioni, che siasi mai cominciato col governo misto; perchè la mistura, come un' alterazione dello stato, che si lascia per passare all'altro, non può avvenire, se non dopo la prima forma del governo na-

ta colla prima età della nazione medesima; e perciò nè Sparta, nè Atene, nè Roma, che sono le nazioni gentili di cui abbiamo le più sicure memorie, cominciarono dalle forme miste, ma dall'una delle tre forme principali; e lo stesso troveranno di fatto quei che vorranno esaminare esattamente i sorgimenti delle moderne nazioni. Questo argomento richiederebbe maggior distesa, che non si può racchiudere in questa semplice prefazione, nulladimeno la general nozione di tal corso delle nazioni ci basta per ora per un indizio di ciò che siamo per ragionare sul fatto del governo civile della nazione romana, di cui abbiamo maggior cognizione per le tante rimarchevoli memorie che ci sono pervenute di lei piucchè di ogni altra.

Le forme principali adunque del governo d'ogni nazione dal suo nascere al suo morire sono certamente l'aristocrazia, la democrazia, e la monarchia, le quali, perchè sieguono le più distinte loro etadi, riescono in conseguenza più ferme e durevoli delle forme composte, e per la stessa ragione saranno meno agitate dalle discordie e dai tumulti civili; ma perchè ogni nazione è soggetta a menare la sua *vita* dentro il suo natural corso e giro, ne siegue che, siccome sono inevitabili i passaggi dall'una età all'altra, e dall'una all'altra forma principale di governo, così non si possono neppure sfuggire le alterazioni che tramezzano, e le forme miste che l'accompagnano; e tutta la differenza che può esserci tra una nazione e l'altra, sarà il più breve, o il più lungo corso di *vita*, che riuscirà di menare all'una più dell'altra a misura delle varie contingenze, che vagliono a prolungarle la *vita*, o pure ad infermare il corpo civile, in maniera che lo conducano presto al suo termine, ed alla dissoluzione. E questo è quell'ordinario corso d'ogni società civile, cui è obbligata a soggiacere per cagione di quella naturalezza di umane vicende che nascono dalla varietà d'idee e di opinioni che sieguono le varie età, e dalla corrotta nostra naturalezza soggetta alle passio-

ni, le quali producono nei corpi civili simili effetti a quei che sperimenta ciascun particolare in se stesso. Quindi è, che non dobbiamo maravigliarci se, nell'infanzia d'ogni nazione, osserviamo ignoranza, simplicità, rozzezza di costumi, e grossolane idee, per cui le leggi, e la maniera del governo si ravvisano ruvide, aspre, e materiali; e che poi col crescer dell'età, a misura che le idee si vanno assottigliando collo sprigionarsi dal materialismo, i costumi e le leggi s'ingentiliscono e si raffinano sulle filosofiche cognizioni, ed a-tratte dalla materia, come per l'appunto osserviamo nei costumi, e nella maniera di pensare nel corso della vita d'ogni uomo in particolare. Questa e non altra è la ragione (per dirla qui di passaggio) per cui i costumi e le leggi de'primi secoli di Roma, come altresì le leggi delle nazioni greche, si riconoscono barbare, materiali, ed uniformi alla grossolana maniera delle fanciulle loro idee. E quindi ancora nacque, e si mantenne per lungo tempo la plebe di Roma, come abbiamo dimostrato, sotto il giogo de' patrizi, onde non seppe liberarsi senzache, coll'andar del tempo, cominciandosi ad accorgere del suo essere niente diverso da quello de'patrizi, non volle più soffrire la loro dominazione.

Quanto si è finora osservato sul natural corso di ogni nazione, sulle sue varie etadi, e varie forme di governo, e sulla maniera, come dall'una si passi all'altra, si dee riferire a quell'ordine, cui soggiace la loro *vita* nel suo natural corso e giro. Ma dove avvenga qualche estrinseco e straordinario accidente, che interrompa l'ordinario cammino, ivi non si può stabilire certo sistema; perchè, interrotto il natural giro, seguirà quella forma di governo, che può nascere dalla stravaganza degli estrinseci accidenti, e perciò le nazioni vinte, e debellate per lo più non possono comprendersi sotto le stabilite generali regole, come quelle, che sono soggette a soffrire quella legge, che loro impone il vincitore, senzacchè abbiano campo di

proseguire il corso loro secondo la naturalezza delle vicende civili, come avvenne ai popoli debellati dai Romani. Tali estrinseci accidenti possono altresì paragonarsi a quello stato di vita, cui suole soggiacere chiunque da straordinaria cagione sia costretto a menare vita cagionevole, penosa, e fuori del natural suo corso, poichè dalla varietà degli estrinseci accidenti è costretta a soffrire varia impressione.

Or per accostarci al nostro particolar argomento della origine e progressi del governo civile di Roma, egli è noto, che questa nazione ebbe i suoi principii, avanzamenti, e termine a seconda dell'ordinario e natural corso de'corpi civili; poichè, assicurandoci la storia non meno della bassezza e simplicità de' suoi rozzi principii, che degli avanzamenti fatti di grado in grado, non possiamo dubitare del suo nascere e del suo vivere secondo quell' ordinario corso che siegue la naturalezza della *vita* delle nazioni, ed avendo menata una ben lunga *vita*, abbiamo campo di osservare minutamente i gradi ed i passaggi dalla età della infanzia alla decadenza, in manierachè, sull'osservazione del corso di questa nazione, potremo altresì apprendere il vero sistema della *vita* delle nazioni tutte. E poichè i regolamenti civili sono quei che sostengono e conservano la *vita* delle nazioni, perciò ci studiaremo di esaminare colla maggior diligenza che sia possibile, le vere origini e i progressi del sistema civile de' Romani; e, sull' esempio delle scoverte esposte nel primo libro sul sistema della cittadinanza, lungi di arrestarci ciecamente sulla fede di ciò chè ne immaginarono gli storici, procuraremo anzi di dedurlo dalla cognizione e dall' esame de' fatti medesimi, che essi ci narrano.

CAPO I.

Della prima istituzione del governo civile di Roma sotto Romolo.

La falsa comune opinione adottata come un'assioma dai politici, che le società civili nascono colla forma di governo monarchico, diede occasione non meno agli antichi, che ai moderni scrittori della storia romana di formare di questa nazione tutt' altra idea di quella, che fu realmente. I vocaboli di *Re* e di *regno* appresi nel senso di quei tempi, in cui vissero gli storici, quando già fioriva in Roma la monarchia, gli trasportarono a credere, che il governo cominciasse fin dal tempo di Romolo colla forma monarchica. Taluni peraltro, convinti da fatti contrari della storia, furono obbligati a confessare che ne' primi tempi di Roma, quantunque regnasse la monarchia, pure questa non potesse dirsi assoluta, ma che fosse accompagnata e mista di aristocrazia, e democrazia; e che in conseguenza i patrizi insieme co'plebei rappresentassero qualche dritto nel governo, di cui peraltro la somma fosse presso de' re. L' idea adunque che taluni scrittori fecero del governo di Roma fin dal suo nascere, fu di considerare Romolo co' suoi successori o per veri monarchi, o per monarchi che avessero comunicato parte dell'amministrazione ai due ceti di patrizi, e plebei, riputando i patrizi e senatori, come ceto di cittadini illustri ricchi e savi, impiegati dai re nelle cariche più gelose dello stato, ed i plebei per ceto anche di cittadini, ma ignoranti e vili, che servissero per le faccende rustiche e per la guerra, e che avessero qualche parte anche ne' pubblici affari.

Venne, come dissi, tal falsa opinione sostenuta da quel comune errore, che tutte le società civili non possano altrimenti cominciare, se non con la forma monarchica, non sapendo essi immaginare con qual' al-

tra forma di governo possa mai unirsi e comporsi un ceto di famiglie a convivere tra loro, ed a formare un corpo. Imperciocchè, dicono essi, non è possibile di concepire il principio di tal unione, senzachè qualcuno di essi, o per violenza, o per fraudolente ambizione induca gli altri alla di lui soggezione e signoria; tantopiù che non si saprebbe in altra maniera immaginare, come i padri di famiglia, i quali prima di entrare in società civile, facendo senza dubbio la figura di monarchi nella propria famiglia, possano senza il mezzo della violenza, o dell' inganno, abbandonare la propria signoria col soggettarsi al governo civile. Su questa mal fondata opinione, incontrandosi nel fatto della nazione romana, in cui intesero parlare di re, e di regno nel senso appreso di monarca, e monarchia, non dubitarono punto di definire il governo sotto Romolo, e suoi successori per monarchico. Ma poichè i fatti stessi della storia realmente non s'informano all' idea di una perfetta monarchia, furono costretti ad ammettere una monarchia mista di aristocrazia insieme, e democrazia.

Tutte le ragioni politiche, che sogliono addursi dagli scrittori nel pretendere, che le società civili non possano altrimenti nascere che colla forma monarchica, sono a mio giudizio tanto lontane dal dimostrarla, che anzi provano tutto il contrario, cioè, che la unione de' padri di famiglia, nel comporre la società civile, debba necessariamente produrre forma di governo aristocratico, e non monarchico; poichè se essi non sanno immaginare, come tali particolari monarchi di famiglia possano soggettarsi alla pubblica podestà senza frode o violenza di qualcuno di loro, io al contrario non so concepire, come tal violenza o frode d' un solo possa esser valevole ad obbligare un ceto intiero di padri di famiglia avvezzi a signoreggiare in casa propria per soggettarsi al monarca. Qualunque voglia figurarsi la frode o la violenza d' un solo, egli è chiaro, che tali mezzi non saprebbero indurli a sof-

frire di buon animo un totale cambiamento di condizione, quanto lo è il passare da quella, in cui trovavansi di signori assoluti, a questa di sudditi, trattandosi di cambiare condizione intieramente opposta; ed ognun sa, quanto rincresce al signore il passare di fatto dallo stato di comandare a quello di ubbidire. Che se mi dicessero, che ciò nasce dalla violenza, cui non si può resistere, io rispondo, che nei nascimenti delle repubbliche, la forza d'un solo non è, nè può essere paragonabile alle forze unite di tanti padri di famiglia, quanti converranno a formare la società. Sicchè tanto è supporre che la forza d'un solo basti per opprimere gli altri, quanto è dire, che molti non siano in grado di vincere la violenza d'un solo; ciò che o non è affatto possibile, o almeno lo potrà essere in qualche caso troppo raro, e stravagante; ma la stravaganza, e la rarità non può indurre un sistema generale. Quindi il pretendere, che le società civili debbano necessariamente cominciare colla forma di governo monarchico, è lo stesso che supporre la violenza, o la frode d'un solo maisempre superiore alla forza, ed alla destrezza di molti; e ciò non basta, perchè bisognerebbe anche supporre, che al numero di molti non si presenti mai occasione favorevole per resistere, e liberarsi dall'usurpato potere di un solo; ciò che realmente s'oppone ad ogni nostra immaginazione. Se poi vorranno fingere che, dopo la violenza, o frode usata dal monarca per soggettare gli altri, possa seguire il compiacimento degli stessi soggetti, forse perchè il monarca sia dotato di virtù tali, che bastino ad innamorargli, oltrecchè un tal supposto non si può ammettere generalmente, incontra il massimo ostacolo di non potersi concepire, come gli uomini, avvezzi a dominare, possano così presto invogliarsi della condizione opposta di ubbidire per qualunque ammirazione di virtù nella persona del monarca. Ma poi non è possibile di concepire nel monarca virtù degna di ammirazione presso coloro, che natural-

mente non sanno spogliarsi di fatto del proprio carattere di dominare, senzachè entrino almeno a parte della pubblica amministrazione; se pure non vogliamo fingerli per uomini affatto stolidi ed alieni dalla massima delle umane passioni.

Quì potrei, co' monumenti pervenutoci degli antichissimi popoli, dimostrare col fatto l'insussistenza d' un tal sentimento dei politici col riconoscere nelle origini delle nazioni tutt' altra forma di governo che la monarchica; e che laddove essi suppongono, che la monarchia sia stata prima a sorgere nelle società civili, si troverà maisempre l' ultima a venire dopo l' aristocrazia, e democrazia; perchè la naturalezza delle umane vicende è tale, che i padri di famiglia nel formare la società civile dovendo decadere da quella podestà assoluta, che esercitavano in casa, cercheranno di cedere il meno che sia possibile dell' antica signoria; poichè l' uomo per natura non sa mutarsi di fatto da uno stato ad un altro direttamente opposto al primo, e perciò quando trovasi nella contingenza di dover passare da una condizione superiore all' inferiore, procura sempre di passarci per gradi, e non di salto. Quindi è che, se vogliamo ragionare a seconda dell' idee umane, dobbiam dire, che tali padri di famiglia, qualora si vedranno obbligati dalla necessità di lasciare la monarchia della loro famiglia, sebbene converranno volentieri in società civile per trovare maggior sicurezza coll' erezione della podestà pubblica composta di forze unite, e per consigliare ai vantaggi, e comodi della vita; pure non si disporranno mai a cedere dell' antica potestà, se non quanto bisogna per reggersi in corpo civile, e quanto meno sia possibile di quella dominazione, che lasciano. Or la forma di governo che dovranno scegliere, sarà certamente l' aristocratica, come quella, in cui si cede il meno dell' antica signoria, formandosi una podestà pubblica, che risiede nondimeno presso gli stessi membri, che la compongono, e nel tempo stesso col governo ari-

.stocratico siegnono a signoreggiare sul volgo, e sulla plebe, che si ricovera sotto la loro protezione. Che se poi vorremo fare un' esatto giudizio, come, coll' andar del tempo, dall' una forma di governo si suol passare all' altra, possiamo qui accennare brevemente, che stabilitasi la società civile nella sua origine colla forma aristocratica, che dee essere la prima a nascere, gli ottimati naturalmente saranno trasportati dall'amor proprio ad opprimere, e tirannizzare il volgo, o sia la plebe, che ricoverandosi sotto la loro protezione per sostentare la vita, rimane priva d' ogni dritto civile. Indi l' oppresso volgo cresciuto in numero, massime col mezzo della procreazione, pel desiderio ispiratoci dalla natura di sottrarci dall'altrui tirannia, cogli ammutinamenti e con le sedizioni cerca di liberarsene; e quindi avviene, che dall' aristocrazia si passa alla democrazia. Finalmente il popolo tutto reso partecipe del Governo, naturalmente si divide in fazioni, le quali agitandosi continuamente tra loro, non trovano altro scampo per salvarsi dalle guerre civili, che di ricoverarsi sotto la monarchia. E questo sembra il corso ordinario e naturale delle origini e de' progressi delle nazioni tutte, uniforme altresì alle memorie pervenuteci delle antichissime nazioni.

Ma per non partirci dal nostro argomento ci conviene di fermarci sull' esame del governo civile di Roma. E sulla prima fa duopo di sviluppare dalle tante incoerenze che troviamo nella storia, quella prima forma di governo, che venne istituita sotto Romolo nel nascimento della città romana. Diciamo adunque che la prima forma di governo istituita fin dal tempo di Romolo tanto è lungi che fosse stata monarchica o mista di monarchia, che anzi si riconosce chiaramente aristocratica delle più severe, che mai si possa immaginare, come realmente lo furono le nazioni tutte nei loro sorgimenti. E primieramente l' essersi attribuita a Romolo e suoi re successori la monarchia, nacque sovratutto, come dissi, dalla falsa intelligenza della voce *rex*, col di

cui nome vennero chiamati tutti quei, che da Romolo fino alla creazione de' due consoli annali ebbero la cura di presedere, e far da capi del senato regnante. La voce *rex* nei tempi in cui gli storici, come Livio e Dionisio compilarono la storia romana, fu certamente appresa in senso di Monarca, come al tempo, in cui fioriva la monarchia, e con un tal supposto, non sapendo neppur essi immaginare altra forma di governo nel nascimento della città romana, andarono a credere, che o in tutto, o in parte regnasse la monarchia. Ma se vogliamo investigare la vera originaria significazione della voce *rex*, troveremo ch' ella viene da *reggere*, e *sostenere*, e che propriamente dinotava un capo e duce della repubblica, e non un monarca di podestà assoluta. La stessa espressione di *rex* troviamo usurpata in tutte le altre nazioni, di cui ci è pervenuta la storia; ma il governo delle medesime non si può attribuire a monarchia senza smentire i fatti medesimi, dai quali scorgesi, che tali re altro realmente non erano, che capi, e duci delle repubbliche; perchè insieme colla persona del re troviamo i senati, da cui definivansi gli affari pubblici dello stato. Soleasi per altro distinguere l'incombenza dei re in pace ed in città da quella, che rappresentavasi in guerra; poichè, qualora erano impiegati a far da capitani generali a comandare l'esercito, spiegavano certamente una podestà assoluta, come quella, ch' è troppo necessaria nel capitan generale per lo buon regolamento delle faccende militari. Trattasi in guerra di porre in esecuzione all' istante le opere militari, le quali non soffrono dilazione, e richieggono la più rigorosa segretezza per sorprendere l'inimico, ed in conseguenza i re in guerra per natura dell' impiego medesimo spiegavano potestà assoluta, perchè non giova di esercitarsi colla dipendenza dal volere degli altri, e massimamente de' cittadini, come lontani e che non possono esser presenti alle disposizioni militari, e perciò non ci dee far maraviglia, se per consigliare al

pubblico bene siasi costumato di concedere al re, quando comanda in guerra, una potestà indipendente e monarchica.

Ma di qualunque carattere stata fosse la potestà dei re in guerra, non dobbiamo confonderla colla podestà da essi loro praticata in pace e nel governo civile dello stato. In fatti Tacito, narrando i costumi degli antichi Germani, ci fa sapere che presso tali antichi popoli si distinguevano i re propriamente detti nel senso di reggere la repubblica dai capitani generali; poichè i primi si eleggevano dal ceto degli ottimati e signori, ed i secondi si sceglievano tra quei, che si erano resi celebri pel valore. *I re*, dice egli, *si eleggono dal ceto de' nobili, e per capitani generali si scelgono i più celebri nel valore; ma i re non rappresentano podestà libera ed illimitata* (a); quanto a dire che la qualità di *re* presso gli antichissimi Germani non produceva potestà suprema, e monarchica, tuttochè Tacito gli avesse attribuito il nome di *rex*. Dionisio parlando degli antichi re della Grecia scrive *che i re delle antiche greche nazioni, presso di cui il principato era ereditario, o pure elettivo, governavano col consiglio degli ottimati, come lo attestano Omero, e gli antichissimi poeti. Nè quei tali antichi re esercitavano il principato con potestà assoluta, come veggiamo a tempi nostri* (b). La voce *rex* adunque

---

(a) Tacit. de moribus Germanorum §.*VII*. *Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita, aut libera potestas.*

(b) Dionisio antiq. rom. lib.2. *Graecanici Reges certe, qui haereditarium principatum sumerent, quosve populus sibi ipse praeficeret, consilium habebant ex optimatibus, ut Homerus, et antiquissimi quique poetarum testantur . . neque (ut fit in nostro seculo) veteres illi reges ex sui tantum animi sententia potestatem exercebant.*

nell' originaria significazione latina dinotava un capo di qualunque ceto, o di repubblica, e non un monarca; e questo capo, qualora veniva destinato a comandare in guerra, allora spiegava la potestà assoluta; ma nei tempi posteriori, quando le nazioni pervennero allo stato di monarchia si ritenne la stessa voce *rex*, che passò a significare il monarca, quanto a dire, che il nome di *rex* attribuito a Romolo, ed agli altri re successori, non può essere un argomento per definire il governo monarchico nel nascimento della città romana.

Passiamo ora ad esaminare i fatti narratici dagli storici, dai quali unicamente dipende lo schiarimento di questo articolo. Dionisio, il quale a differenza degli altri s'impegna a descriverci minutamente l'origine del governo civile sotto Romolo, sebbene non seppe formare un'esatto e costante giudizio della forma del governo, pure ci somministra bastanti lumi, onde possiamo scoprire il vero. E sulla prima introduce un'allocuzione fatta da Romolo ai suoi compagni sul proposito di doversi stabilire una forma di governo, che fosse più utile e più atta per tener lontana la città dalle sedizioni civili, e per difenderla dagli insulti dei popoli esteri. E quì ci rappresenta Romolo per uomo ben istrutto ed erudito delle nazioni greche e delle barbare, delle forme del loro governo, e della difficoltà nello scegliere la migliore; indi gli consiglia a riflettere maturamente l'affare, affinchè potessero risolvere, *se piuttosto valeano ubbidire a un solo*, o *pure a pochi*, mostrandosi pronto e pieno di moderazione a seguire il loro volere (a). Dopo una speciosa al-

---

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 2. *Quum autem difficilis sit earum (vitae nempe rationum) electio, iussit eos, re per otium considerata, dicere*, *NUM UNI RECTORI, AN PAUCIS PARERE MALINT. Etenim, inquit, quamcumque Reipublicae formam institueritis ;*

locuzione i compagni di Romolo tenendo consiglio fra loro, non dubitarono di prescegliere la forma del governo *regio* in persona dello stesso Romolo, non solamente perchè l'avevano sperimentata la migliore, per quanto l'aveano intesa approvare dai loro maggiori, ma perchè giudicavano, che con una tal forma di governo si ottenessero i due massimi vantaggi, cioè *la libertà propria*, *e l'impero presso degli altri* (a).

Da un tal racconto ognun vede, che Dionisio compose tali narrazioni piuttosto alla maniera, com' egli avrebbe pensato di fare, che con quella, che Romolo realmente usasse presso i suoi compagni. E, tralasciando di riflettere le tante improprietà di simile allocuzione, in cui ci propone Romolo per uomo istrutto delle barbare e delle greche nazioni, anzi delle varie forme del loro governo, quando al contrario, come dimostraremo a suo luogo, i romani per molti secoli furono affatto sconosciuti ed ignoti, massime alle greche nazioni, ci giova qui di notare quell' espressione, che il governo regio potea loro conservare il pregio della *libertà*, il quale certamente non si può ottenere colla monarchia presa nel suo vero senso di podestà d' un solo assoluta, ed arbitraria; poichè, anche

---

ad eam recipiendam paratus sum, nec principatu me indignum existimans, nec detrectans imperata facere.

(a) Dionisio loc. cit. *Illi, communicato inter se consilio, responderunt in hunc modum: nobis nova reipublicae forma non est opus; nec a maioribus probatam, et per manus traditam mutabimus, sed et priscorum consilium sequimur, quos non sine insigni prudentia illam reipublicae formam instituisse credimus, et praesenti fortuna contenti sumus; cur enim illam incusemus, quum sub regibus contigerint nobis bona, quae apud homines habentur praecipua, LIBERTAS, ET IMPERIUM IN ALIOS? Haec est nostra de republica sententia etc.*

sul supposto d'un monarca dotato della più retta politica e saviezza, e di costumi i più sublimi ed innocenti, il popolo non può godere altro pregio di libertà, se non quello, che deriva dalla rettitudine dell'animo, e dalla saviezza del monarca medesimo, ma non si può pretendere sotto la monarchia di godere il dritto e la libertà di resistere, ed opporsi al di lui sentimento e comando; poichè la forma monarchica, come tale, racchiude la suprema potestà presso di un solo; e tutto il resto del popolo potrà solamente esercitare quell'autorità che piacerà al monarca di comunicargli; sicchè si considera allora tale antorità come dipendente e soggetta maisempre al voler del monarca, e non *libera* del popolo, che l'esercita per comando del principe. Ed ecco che Dionisio stesso finora ci propone il governo regio non già in senso di monarchia, ma di capo, e duce d'un ceto d'uomini, che intendono d'esser membri del governo medesimo, per essere anch'essi a parte della libertà di comandare.

Siegue indi Dionisio a narrare la divisione del popolo in tribù e curie, insieme coll'egual partizione dei campi e de' terreni tra le curie; e poi, passando alla divisione de' ceti fatta in *padri* e *plebe*, nel riferire il carattere che i patrizi doveano rappresentare nella repubblica, chiaramente ci attesta che ai patrizi apparteneva la cura dei sacri, l'esercizio dei magistrati, l'amministrazione della giustizia, *ed il governo della repubblica unitamente con Romolo* (a). E poco dopo, narrando l'erezione del senato dal ceto de' patrizi, replica lo stesso, cioè che Romolo, avendo ridotto le cose in buon ordine, immediatamente creò, dal ceto de' pa-

---

(a) Dionisio loc. cit. *Romulus porro postquam discrevit potiores ab inferioribus, mox legibus latis praescripsit, quid utrisque faciendum esset; ut patricii sacra curarent, magistratus gererent, ius redderent,* ***SECUM REMPUBLICAM ADMINISTRARENT.***

trizi, i senatori, *i quali dovessero seco lui amministrare la repubblica* (a). E questa erezione di senato l' assomiglia alle repubbliche delle antiche nazioni greche, sulla testimonianza di Omero, e di altri poeti greci, che fanno menzione di simili senati regnanti, cui presedeva il re, il quale per altro facea da capo e duce in maniera però, che il governo della repubblica risedesse presso il senato composto degli ottimati, come per l'appunto furono i patrizi di Roma (b). Indi riferisce le particolari incombenze attribuite a Romolo, come capo del senato, cioè, che presso di lui esser dovesse la principal cura dei sacrifizi e delle cose sacre: che dovesse aver cura delle leggi e de' costumi patrii; che si riserbasse il giudizio per i delitti più gravi, e de'minori ne giudicassero i senatori; che fosse di sua incombenza di convocare il senato ed il popolo tutto, colla prerogativa di dover essere il primo a profferire il suo sentimento, ma che le determinazioni del senato dovessero dipendere dalla pluralità dei suffragii; e finalmente, che potesse spiegare potestà assoluta in guerra (c). Passando

---

(a) Dionisio loc. cit. *Ceterum Romulus postquam haec in decentem ordinem redegit, confestim decrevit senatores creare, ut essent, QUIBUS CUM ADMINISTRARET REMPUBLICAM.*

(b) Dionisio loc. cit. *Graecanici Reges certe, qui hereditarium principatum sumerent, quosve populus sibi ipse praeficeret, consilium habebant ex optimatibus, ut Homerus et antiquissimi quique poetarum testantur etc.*

(c) Dionisio loc. cit. *His constitutis, honores, et potestates in singulos ordines distribuit. Regi quidem eximia munera fuerunt haec: primum, ut sacrificiorum, et reliquorum sacrorum penes eum esset principatus, per quemcumque gereretur quidquid ad placandos Deos attinet; deinde ut legum ac consuetudinum patriarum*

poi a spiegare, quale esser dovesse l'autorità del senato, scrive, che gli affari del governo si dovessero dal re proporre al senato, presso di cui non di meno dovesse risiedere la potestà suprema di decidere col mezzo della pluralità de'suffragii, soggiungendo inoltre, che un tal sistema di governo fosse stato appreso dalla repubblica dei lacedemonii (sempre col falso supposto che Romolo in tali tempi avesse avuto cognizione de'popoli della Grecia) in cui i re non erano monarchi, nè dispotici del governo, ma semplici capi del Senato, il quale spiegava la suprema potestà nell'amministrazione della repubblica (a).

Da tutto questo racconto di Dionisio non v'è chi possa negare, che Romolo non ebbe neppur l'ombra della potestà monarchica; poichè colla costituzione del senato la potestà suprema risedeva presso il senato medesimo, e presso gli ottimati; e che tutto quello che fu attribuito alla persona del re, consisteva nel fare da capo del senato regnante colla semplice prerogativa di poter proporre gli affari, e di essere il primo

---

haberet custodiam, omnisque iuris, quod vel natura dictat, vel pacta, et tabula sanciunt, curam ageret, utque de gravissimis delictis ipse decerneret, leviora permitteret senatoribus, providendo interim, ne quid in iudiciis peccaretur; utque senatum cogeret, populum in concionem vocaret, primus sententiam diceret, quod pluribus placuisset, ratum haberet. Haec regi attribuit munia, et praeterea summum in bello imperium.

(a) Dionisio loc. cit. *Senatui vero dignitatem ac potestatem hanc addidit, ut is, de quibus a rege ad ipsum referretur, de his decerneret, et ferret calculum, ita ut semper obtineret plurium sententia. Id quoque a laconica republica desumptum est; lacedaemoniorum enim reges non erant sui arbitrii, ut, quidquid vellent, facerent; sed penes senatum erat tota publicae administrationis potestas.*

tra i senatori a profferire il suo sentimento; ma che la potestà di determinargli risedesse presso il ceto dei senatori, in maniera che le determinazioni si costituivano colla pluralità de' suffragi, a cui il re medesimo dovea soggiacere; ciò chè non solamente esclude ogni idea di monarchia, ma ci manifesta chiaramente una perfetta aristocrazia composta di senatori, i quali furono eletti dal ceto nobile de' patrizi. Egli è vero, che il re di Roma spiegava la potestà assoluta soltanto in guerra; ma questa, come dicemmo, non toglie, nè s'oppone alla forma del governo mero aristocratico, perchè in tutte le aristocrazie troviamo tal potestà suprema nella persona del capitan generale, per la ragione di non potersi altrimenti esercitare con felice effetto il comando del duce dell'esercito. E qui giova d'osservare, che sebbene nelle aristocrazie il capitan generale faccia uso di potestà assoluta in guerra, pure la dichiarazione della guerra, e tutto ciò, che appartiene al sistema generale d'esercitarla, dipende dal volere dello stesso senato regnante, quanto a dire, che tutta la potestà suprema del capitan generale si riduce ad eseguire gli stessi ordini del senato, ed a risolvere all'istante da se medesimo ciò che non soffre dilazione, e l'attendere l'oracolo del senato sarebbe inutile e dannoso. Del rimanente la forma del governo si distingue non già dall'uso della potestà che si esercita in guerra, ma dalla ragione delle pubbliche determinazioni, le quali, qualora dipendono dall'arbitrio di quei pochi che compongono il senato, ci manifestano chiaramente l'aristocrazia, e non la monarchia, anzi neppure un misto dell'una e dell'altra; perchè la costituzione d'un capo del senato, semprechè tutte le pubbliche determinazioni sono riserbate alla pluralità de' suffragi dei senatori, non si può ascrivere, che ad un più ordinato regolamento del senato medesimo, come avviene in tutti i ceti di persone, in cui vi sia un capo, il quale sembra esser necessario, affinchè sia meglio regolato il corpo intiero di quei che lo compongono; ma non già

che la costituzione del capo vaglia a mutare o alterare in minima parte il sistema del ceto medesimo. Sò bene che anche nelle monarchie sogliono esservi i senati, massime de' grandi dello stato; ma tali senati sono di gran lunga diversi da quello, che fu stabilito in Roma sotto Romolo; poichè il monarca talvolta suole commettere a qualche ceto di persone la deliberazione degli affari, o pubblici, o privati; ma tali deliberazioni non oltrepassano i confini d'un mero consiglio, sicchè rimane maisempre al monarca la facoltà di approvare, o di repudiare la deliberazione; quanto a dire che la determinazione dipende maisempre dall'arbitrario suo volere, e non dai sentimenti dei suoi consiglieri; ragion per cui nelle monarchie si trovano talvolta stabiliti tali ceti di persone, che sogliono aver nome di consiglieri del monarca. All' incontro il senato di Roma era composto di persone, di cui ognuna spiegava uguale autorità a quella di Romolo per le pubbliche determinazioni, e questa tal sorta di senato regnante è quella propriamente che costituisce la vera forma di governo aristocratico. Quindi possiamo francamente affermare che dove regna la potestà suprema nel senato, ivi non vi può essere neppur l'ombra della monarchia, ed al contrario dove regna la monarchia, ivi non può esservi senato di potestà suprema; perchè l'una e l'altra forma di governo non si distinguono in altro, se non che nella monarchia la potestà suprema risiede in un solo, e nell'aristocrazia in molti.

Ma per esser meglio convinti d' una tal verità, ci conviene di esaminare con maggior distinzione quel capo di potestà, che riguarda lo stabilimento delle leggi, il quale più d' ogni altro fa distinguere la monarchia dall' aristocrazia, secondo che venga esercitata da un solo, o da molti, e che secondo il sentimento di tutti i politici si considera, come la massima nell'amministrazione dello stato. In fatti tra tutte le pubbliche deliberazioni; la più speciosa ed importante è certamente quella che dicesi potestà *legislativa*; poichè lo stabi-

limento delle leggi, come quello che più d'ogni altro riguarda l'interesse e la pubblica tranquillità, è il punto più geloso che possa esservi nel regolamento delle società civili, e come tale ci manifesta, e ci fa distinguere ad un tratto la monarchia dall'aristocrazia. La ragione si è, perchè prescriver la legge allo stato altro non è che obbligare e soggettare tutti i particolari membri del corpo civile alla cieca obbedienza di ciò, che la legge comanda, e perciò non si puo riconoscere potestà più sublime di quella di poter comandare la legge. Or senza bisogno di soggettarci su tale articolo ai sentimenti degli storici, qualora ci riuscisse di dimostrare, che la potestà *legislativa* di fatto risedeva non nella persona di Romolo, ma presso l'ordine del senato regnante, non ci rimarrà luogo da dubitare che l'istituzione del governo fosse di forma mera aristocratica.

E quì fa d'uopo di ricorrere alla narrazione del giureconsulto Pomponio nella legge seconda *de origine iuris*, ove imprese con particolar cura a trattare dell'origine delle leggi romane. Ci fa egli sapere, *che sul principio il popolo romano si regolava senza leggi certe e determinate, ma che tutto si governava col mezzo dell'autorità del re* (a). A tal narrazione di Pomponio gli interpreti del dritto civile, valutando assai più la di lui autorità, che quella di Dionisio, si dettero a credere, che realmente il governo istituito sotto Romolo fosse stato monarchico; poichè (dicono essi) se ne' primi principii della fonda-

---

(a) *L.* 2. §. 1. de orig. iuris: *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit, omniaque manu regis gubernabantur.* » Nelle pandette fiorentine leggesi MANU A REGIBUS GUBERNABANTUR, ma da ciò che siegue, e dall'esser diretto il discorso di Pomponio alla persona di Romolo, deesi piuttosto abbracciar la lezione volgata » *omniaque manu regis gubernabantur.*

zione di Roma, al dir di Pomponio, non v' erano leggi stabilite e determinate, ma tutto si regolava coll'autorità del re, ne siegue necessariamente, che la forma del governo cominciasse dalla monarchia. Ma io non sò, come tali interpreti possano formare da quelle parole di Pomponio un tal giudizio, quando dalle altre che seguono si dimostra il contrario. *Indi* (siegue Pomponio) *essendosi in qualche maniera ingrandita la città, dicesi che lo stesso Romolo avesse diviso il popolo in trenta parti, chiamate CURIE a motivo che allora spediva gli affari della repubblica coi sentimenti, e colle determinazioni delle medesime curie; ed in tal maniera promulgò egli alcune leggi dette CURIATE, come fecero altresì i re suoi successori* (a). Or se fosse vero che Romolo cominciasse a governare la città colla forma monarchica, dovrebbe esser falso, che lo stesso Romolo indi stabilisse la repubblica degli ottimati, con attribuire al senato l'autorità suprema di disporre degli affari pubblici per mezzo della pluralità de' suffragi. Nè vale il supporre che Romolo regolasse la città coi sentimenti delle CURIE di puro consiglio, quasi che si riserbasse l'arbitrario volere di seguire, o di ripudiare tali sentimenti. Imperciocchè lo stesso Pomponio chiaramente s'esprime, che gli affari si determinavano *per sententias partium earum*, che in buon latino non possono significar consiglio; ed oltracciò le leggi si chiamarono *curiate* non per altra ragione, se non perchè le determinazioni venivano prescritte co' *sentimenti delle stesse curie*, e non dall' arbitrario volere di Romolo. Egli è vero, che tali leggi coll' andar del

---

(a) *Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur, populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit, propterea quod tunc reipublicae curam per sententias partium earum expediebat; et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit. Tulerunt et sequentes reges.*

tempo furono anche dette *regie* a cagion che si proponevano dai re ne' comizii curiati; ma poichè tutti gli storici convengono nell'affermare, che gli affari si determinavano dal senato a relazione degli stessi re, come capi di quella adunanza, non ci dee far maraviglia, se le leggi si fossero dette anche *regie*; perchè venivano proposte dal capo del senato, cui si dette il nome di re. Dunque se vogliamo credere più a Pomponio, che a Dionisio, pure siamo obbligati coll'autorità dello stesso Pomponio di ammettere ne'tempi di Romolo l'aristocrazia, e non la monarchia; perchè altrimenti non si potrebbero comporre le prime colle seguenti parole del giureconsulto. All' incontro egli sarebbe cosa ridicola il supporre, che prima di stabilirsi le leggi certe, Romolo governasse da monarca, e che poi istituisse l'aristocrazia; e quando anche potesse aver luogo una tal supposizione, non dobbiamo attenerci a quel che fosse seguito, prima che si dasse una certa forma al governo, la quale non si dee ripetere, se non dal tempo, in cui la città prese i suoi certi regolamenti.

Ma per meglio chiarirci di tal verità, conviene di riflettere, che quella espressione di Pomponio, cioè, *che su i principii della città non v' erano leggi certe, ma che tutto veniva regolato coll'autorità di Romolo*, non può significare forma di governo monarchico, come è stata appresa dagl'interpreti. E quì fa d' uopo d' investigare la vera significazione di quelle parole, *omniaque manu regis gubernabantur*. La voce *manus*, è vero, che per traslato è stata anche appresa da' latini in senso di *potestà* (a); pure non hanno mai detto *gubernare manu* in senso di *governare colla potestà*; nè

(a) *I Latini quando appresero la voce* » manus » *in senso di POTESTA', s' avvalsero di quelle locuzioni* » IN MANU ESSE, HABERE, IN MANUM CONVENIRE, DARE, MANU MITTERE » *e simili* ».

mai troveremo *gubernare*, o *regere*; o altre simili parole insieme colla voce *manu*, per significare *potestà nel governo*. Molto meno può adattarsi alla voce *manus* la significazione di *arbitrio*, o sia *dispotismo*, come piacque ad altri interpreti; perchè un tal dispotismo altro non é, che potestà suprema ed indipendente; ma comunque si apprenda tal potestà, siamo pur troppo sicuri, che nel linguaggio latino quel *gubernare manu* non si può apprendere in senso di potestà. In questa espressione adunque di Pomponio la voce *manus* deesi riferire a tutt'altra intelligenza, che a quella di *potestà*; e poichè tal voce è stata anche appresa dai latini in senso di *forza*, e di *valore* di corpo, o d'animo, come la troviamo in tante locuzioni (a), non possiamo spiegare il detto di Pomponio, se non nel senso d'essersi in quelle prime origini della città regolati gli affari *colla forza*, *col valore*, *e colla guida* di Romolo, come quegli, che tra quelle poche persone, che si unirono seco lui nella fondazione della città, facea la figura di capo e duce. E questa intelligenza ci fa intendere altresì tutto il complesso del racconto di Pomponio; poichè, dic'egli, che ne' principii il popolo visse senza legge certa, *sine lege certa*, *sine iure certo*; perchè prima di stabilirsi moltitudine tale di abitanti, che formasse un corpo abile a comporre una società civile, non v'era bisogno di formare leggi e regolamenti pubblici, ma tutto regolavasi con quei medesimi costumi, secondo i quali erano stati educa-

---

(a) *Nel senso di FORZA, VALORE, e CORAGGIO i latini han detto* » MANUS MILITARIS, MANUS ARMATA, MANUM CONSERERE, INIICERE, INFERRE, MANUM ALICUI REI IMPONERE, MANU DOCERE « *e simili. E noi Italiani abbiamo ritenuta l'espressione di MANO REGIA per significare la forza legittima dello stato di pronta, e spedita esecuzione* ».

ti quegli stessi, che unironsi con Romolo; e perciò dice Pomponio, che si vivea senza leggi certe, perchè allora la legge era la voce medesima del capo dell' unione, il quale poteva occorrere ad ogni disordine. Ma quando poi crebbe la moltitudine degli abitanti, allora bisognava stabilire le leggi, non potendosi regolare un corpo civile colla sola voce parlante del duce. In fatti le leggi certe e stabilite altro non sono, che voci mute di chi governa; e siccome per regolare i piccoli corpi può bastare la voce parlante di chi gli regge, così moltiplicatasi l' unione degli abitanti, e pervenuta al grado di formarsi un Corpo considerabile richiede necessariamente lo stabilimento di leggi certe, le quali prestino l' uffizio della voce medesima di quel ceto, presso di cui risiede la pubblica potestà. Ciò supposto, fino a tanto che Roma venne abitata da piccol numero di persone, la voce parlante di Romolo bastava per regolare gli affari; ma moltiplicatosi il numero, si dovette venire alle determinazioni delle leggi certe, non potendosi altrimenti sostenere un corpo civile. Ma prima di stabilirsi tali leggi non possiamo supporre, che Romolo comandasse coll' arbitrario suo volere; perchè lo stesso Pomponio ci assicura, che quando ci fu bisogno di stabilire le leggi certe, furono queste determinate colla pluralità de' suffragi delle curie, o sia del senato; e poichè non è possibile l' immaginare che il governo per così breve tempo dipendesse dal voler del monarca, e che immediatamente poi passasse nella potestà aristocratica, perciò dobbiam conchiudere coll' autorità dello stesso Pomponio, che fin dal principio la città fu eretta colla forma del governo aristocratico. Nè si può conoscere altra diversità tra quel tempo, in cui si vivea senza leggi certe, e quell' altro, che venne immediatamente, in cui furono stabilite le leggi, se non che in quello la potestà degli ottimati spiegavasi colla voce parlante di Romolo, *manu regis*, laddove in questo il senato spiegava la sua potestà colla voce muta delle stabilite leggi; ma l'uno

o l'altro tempo riconobbe la medesima forma aristocratica. Quindi è ancora, che quelle locuzioni di Pomponio *sine lege certa*, *sine iure certo*, non si possino apprendere, come fecero alcuni interpreti, quasichè il regolamento in quel tempo fosse vario ed incostante, perchè non si può fingere società d' uomini che vivano sotto un vario sistema di regolamento, ma si debbono riferire a quella intelligenza che meritano, cioè, che tutto veniva prescritto a voce secondo le opportunità delle contingenze, che spiegavasi col mezzo di Romolo loro capo; perchè non v'era bisogno ancora di stabilirsi leggi certe, come seguì poi colla moltiplicazione degli abitanti.

Siegue Pomponio a narrare, che essendosi diviso il popolo in trenta curie, coi di cui sentimenti si determinavano gli affari, allora cominciassero a stabilirsi le leggi certe, che furono perciò dette *curiate*, come fecero altresì i re suoi successori: *et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit, tulerunt et sequentes reges.* E quì gli interpreti del dritto romano per sostenere la sognata monarchia di Romolo caddero in un' altro equivoco coll'apprendere l'espressione di Pomponio di *ferre legem ad populum* in senso d' essersi comandate le leggi da Romolo, e dai re suoi successori. E sebbene una tale interpretazione si oppone direttamente a ciò chè lo stesso Pomponio riferisce nelle parole antecedenti, cioè che il governo della repubblica si amministrava per mezzo de' sentimenti delle curie: *propterea quod tum reipublicae curam per sententias earum partium expediebat*, pure abbagliati da quel *gubernabantur manu regis*, si videro obbligati a riconoscere nella persona di Romolo e degli altri re la potestà suprema di comandare le leggi. S' immaginarono dunque, che lo stabilimento delle curie non toglieva al re la potestà monarchica, poichè sebbene il senato interveniva nelle deliberazioni dello stato, pure i sentimenti delle curie si debbono riferire piuttosto a ragion di consiglio, e che in conseguenza la potestà di comandare le leggi risedesse pres-

so di Romolo, e suoi re successori. Or (dicono essi) se la potestà di comandare le leggi, al dir di Pomponio, spiegavasi dal re, ne siegue che la forma del governo debbasi attribuire anzi a monarchia, che ad aristocrazia. Ma io non sò intendere con qual fondamento possano ascrivere l'espressione latina di *ferre legem ad populum* al senso di comandare, e prescrivere la legge, quando al contrario egli è cosa notissima presso i latini, che il *ferre legem* nella sua vera intelligenza significa semplicemente *il proporre la legge per determinarsi*, o *ripudiarsi*, *e non il prescriverla*, *e comandarla*; anzichè qualora dagli scrittori latini al *ferre legem* si aggiugne *ad populum*, *ad plebem*, e simili, non v'è esempio, chè fosse stata mai tal locuzione appresa in senso di *comandare la legge al popolo*, *alla plebe*, ma sempre nel senso di *proporla*, *per determinarsi dal ceto del popolo*, o *della plebe* (a). E quando la legge proposta veniva coi suffragi stabilita e prescritta, allora diceasi *lex iussa*, *condita*; sicchè altro era il *ferre*, altro il *iubere legem*; il *ferre* significava *proporre*, ed il *iubere* propriamente dinotava la determinazione, o sia la *iussione* della legge. Tra gli altri scrittori latini sono innumerabili i luoghi di Livio, in cui egli si avvale dell' espressione di *ferre legem*, o pure *rogationem*, nel suo vero senso di *proporre*, e non già di *comandare*, e sopratutto quando riferisce le pretensioni de' tribuni della plebe, in cui fa uso della voce *ferre* in senso sempre di *proporre*, *promuovere*, e simili, e non mai di *prescrivere*, o *comandare*, perche i tribuni della plebe non aveano altra facoltà, se non quella di promuovere, e di esporre le petizioni del ceto plebeo, e non già di comandarle. Mà per esser convinti di questo vero senso, secondo l'ori-

---

(a) *Vedi Brissonio* de formulis *lib.* 2 *cap.* 17 *e* 109. *il quale trascrive i luoghi degli scrittori latini in tale articolo.*

ginaria sua significazione basta un luogo solo di Livio, in cui espressamente si addita la differenza tra 'l *ferre*, e *iubere legem*. Racconta egli, che *nell' anno 372. il senato ordinò, che si fosse proposto al ceto plebeo la deliberazione d' intimarsi la guerra a' popoli di Veletri. I patrizi conoscendo d' essersi lasciata più volte impunita la ribellione de' cittadini di Veletri, decretarono, che al più presto che fosse possibile, si proponesse al ceto plebeo l' affare d' intimarsi loro la guerra, e che propostasi una tal deliberazione tutte le tribù consentirono a comandare, e determinare una tal guerra.* E qui Livio espressamente si avvale della voce *ferre*, quando parla di *proporsi* l' affare al ceto plebeo, e della voce *iubere*, quando riferisce la *iussione* della guerra seguita coi suffragi di tutte le tribù (a). Egli è vero, che l' espressione di *ferre legem* è stata poi dai latini trasportata anche a significare la *promulgazione* della legge in quelle locuzioni *lata lex est*, e simili; ma neppure la trovaremo usurpata in questo senso quando ci si aggiunge *ad populum*, *ad plebem etc.* perchè allora ritiene l' originaria significazione di *proporre*, e non di *promulgare* (b). Comunque però si apprenda, o in senso di *proporre* o di *promulgare*, egli è fuor di dubbio, che non mai può significare *iussione* e determinazione della legge.

Ciò supposto, per ritornare ora a Pomponio, ognun vede, che le di lui parole: *Et ita leges quasdam et*

(a) *Livio lib. 6. cap. 21. Id patres rati contemptu accidere, quod veliternis civibus suis tamdiu impunita defectio esset, decreverunt, ut primo quoque tempore ad populum FERRETUR de bello eis indicendo . . . . . Tum, ut bellum JUBERENT, latum ad populum est; et nequidquam dissuadentibus tribunis plebis, omnes tribus bellum JUSSERUNT.*

(b) *Tum ut bellum iuberent*, ***LATUM AD POPULUM EST***. *Livio loc. cit.*

ipse curiatas ad populum tulit , tulerunt et sequentes reges non possono apprendersi nel senso, che Romolo, e gli altri re avessero *prescritte* le leggi curiate, se non vogliamo tacciare il giureconsulto per ignorante del linguaggio latino; ma quel *tulit ad populum* deesi riferire a quella facoltà, che risedeva soltanto presso la persona del re, di *proporre* gli affari pubblici in senato, ed in consegnenza le leggi, la di cui *iussione* nondimeno dipendeva dal suffragio delle curie medesime *per sententias earum partium*, e non dall' arbitrario volere del re; e le leggi si dissero *curiate* non per altra ragione, se non perchè vennero prescritte, e comandate dalle curie, e non dal volere del re, quantunque egli come capo del senato, e come riconosciuto per lo più abile, e savio tra i senatori godesse la facoltà di proporre ciocchè gli sembrava più espediente per l' ottimo regolamento dello stato, ma una tal prerogativa fu spiegata altresì dopo il discacciamento de' re dai consoli, dai tribuni militari di potestà consolare, dai dittatori, e da altre magistrature di sublime autorità, le quali tutte proponevano al senato, alla plebe, al popolo tutto, le determinazioni degli affari pubblici, e massime delle leggi; niuno però si è sognato finora di ascrivere la forma del governo sotto i consoli a monarchia, perchè la ragione di capo d' un popolo senza carattere di potestà assoluta non può produrre monarchia, se non vogliamo confondere l' idea del governo monarchico coll' aristocratico e democratico.

Conchiudiamo adunque. Gli scrittori, che più degli altri ci narrano con qualche distinzione la forma del governo tenuta sotto Romolo, sono Dionisio, e Pomponio. Il primo ci descrive chiaramente la costituzione del senato, dal di cui arbitrio dipendevano le determinazioni degli affari e l' intiero regolamento dello stato, ciocchè esclude di fatto ogni ombra di monarchia in persona di Romolo. Il secondo non solamente non si oppone a quanto riferisce Dionisio, an-

zi ce lo conferma più chiaramente, prima col riferirci che nel nascimento della città non v' erano leggi certe e prescritte, ma che tutto regolavasi col consiglio e guida di Romolo, ed indi col narrarci, che cresciuta in qualche maniera la moltitudine degli abitanti, fu necessario di venirsi allo stabilimento delle leggi certe. Quali leggi insieme col resto de' pubblici affari; essendosi diviso il popolo in trenta curie, furono prescritte col suffragio delle medesime; ragioni per cui si dissero *leggi curiate*; e che finalmente la prerogativa di Romolo, come capo del senato, si riducea alla facoltà di *proporre* presso il ceto de' senatori ciò che gli sembrava opportuno per determinarsi gli affari dal senato medesimo *per sententias earum partium*. In somma, che le leggi col resto delle pubbliche determinazioni si stabilivano colla *iussione* delle curie, o sia del senato, non si può negare per l' autorità di Pomponio, di Dionisio, di Livio, e di tutti gli storici, i quali concordemente combinano su tale articolo. Il determinarsi gli affari per *sententias* delle stesse curie e de' senatori, in buon latino non può significare pareri *consultivi*, ma *iussione* per mezzo della pluralità de' suffragi. Quel *tulit leges ad populum* attribuito a Romolo ed ai re successori, altro non contiene che la facoltà del re nel *proporle*, e non già nel *comandarle*, *e prescriverle*. Dunque dai detti degli stessi storici siamo convinti che la forma del governo instituita sotto Romolo non ebbe neppur l' ombra della monarchia, perchè dove vi è senato, presso di cui risieda la potestà suprema di decidere gli affari dello stato, ivi non vi può regnare il monarca.

E per ultimo troviamo nella storia civile di Roma un fatto incontrastabile, che di sua natura ci dimostra quanto fosse lontano dalla monarchia il governo civile istituito sotto Romolo. Egli è troppo noto il diritto *di patria potestà*, che esercitavasi in casa dal cittadino romano sulla sua famiglia senza limiti e

senza la minima dipendenza dal re, o dal senato. Non intendo io qui di quella potestà patria praticatasi nei tempi posteriori, e massime sotto gl' imperatori, ma di quell' assoluto impero paterno esercitato fin dalla fondazione di Roma, e che dai decemviri fu trascritto nelle XII. Tavole, come riferisce Dionisio (a). Era certamente la patria potestà di quel tempo fornita d' un assoluta dominazione sulla sua famiglia, finanche verso i propri figli; sovra di cui il padre esercitava dritti di vera monarchia, com' era l' esser dispotico della vita, e della morte loro (b), oltre dell' arbitraria facoltà di poterli vendere, in manierachè dopo la terza vendita i figli si liberavano dal dispotismo paterno (c). Or questo dritto patrio, che con vera espres-

---

(a) Antiq. Rom. lib. 2.

(b) Sull' autorità di Dionisio gl' interpreti del dritto romano composero quel capo di legge delle XII. Tavole con quelle parole: *ENDO LIBERIS IUSTIS VITAE NECIS VENUM, DANDIQUE POTESTAS EI ESTO.*

(c) *SI PATER FILIUM TER VENUM DUIT, FILIUS A PATRE LIBER ESTO*: altro capo delle XII. Tavole riferito da Ulpiano tit. 10. §. 1. E Dionisio loc. cit: *Romanorum autem legislator* (intende di Romolo) *omnem, ut breviter dicam, potestatem patri dedit in filium, idque toto vitae tempore, sive in carcerem eum detrudere, sive flagris caedere, sive vinctum ablegare ad rustica opera, sive necare libeat, etiamsi filius tractet rempublicam, etiamsi magistratus gesserit maximos, etiamsi studii erga rempublicam laudem sit promeritus. Iuxta hanc certe legem illustres viri pro rostris favente plebe concionantes in senatus invidiam, fruentesque aura populari, detracti e suggesto, abducti sunt a patribus, poenas daturi ex ipsorum sententia; quos dum per forum ducerentur, nemo adstantium eripere poterat, non consul, non tribunus, non ipsa turba, cui*

sione da Valerio Massimo (a) e da Quintiliano (b) venne detto *patria maiestas*, fu esercitato dai Romani non solamente dal tempo della promulgazione delle XII. Tavole, ma fin da' primi tempi di Roma, poichè Ulpiano (c) afferma essersi introdotto *moribus*, cioè, non per legge scritta, ma per antichissimo costume patrio; Dionisio (d) lo riferisce ad una legge di Romolo; e Papiniano (e) l' attribuisce ad una legge regia. Ma Ulpiano a mio giudizio l' indovina meglio di tutti, coll' affermare essersi tal dritto di patria potestà ricevuto per *costume*; e la ragione si è, perchè una tal potestà dispotica del padre di famiglia dobbiamo supporla nata insieme colla costituzione delle famiglie medesime, e prima che queste convenissero a formare società civile, sicchè trovandosi tal costume già introdotto nello stato di famiglie, naturalmente fu conservato e ritenuto dalle famiglie, che convennero con Romolo nella fondazione di Roma. In fatti tal costume trovasi quasi uniforme in tutte le nazioni ne' loro sorgimenti per le chiare testimonianze de-

---

tum adulabantur, licet omnem potestatem sua minorem existimans. Taceo, quot viri fortes necati sint a patribus etc. . . . Nec contentus hanc potestatem parentibus dedisse legislator romanus, permisit etiam vendere filium . . . Maiorem largitus potestatem patri in filium, quam hero in mancipium; servus enim semel venditus, deinde libertatem adeptus, in posterum sui iuris est; filius vero a patre venditus, si liber fieret, rursum sub patris potestatem redigebatur; iterum quoque venundatus, et liberatus, servus, ut ante patris erat, post tertiam demum venditionem eximebatur e patris potestate etc.

(a) Lib. 7 cap. 7.
(b) Declamat. 375.
(c) L. 8 de his, qui sunt sui, vel alieni iuris.
(d) Loc. cit.
(e) Collat. leg. mosaic. tit. 4. §. 8

gli antichi scrittori (a). E sebbene Triboniano (b) credette, che fosse questo dritto proprio de' Romani, pure s' ingannò, forse dall' avere osservato, che ne' tempi, in cui i romani esercitarono questo dritto con assoluta potestà, e nel massimo suo rigore, le altre nazioni l' aveano già raddolcito con ridurlo a limiti più benigni ed umani, come avvenne altresì presso gli stessi Romani, massime sotto gl' imperadori, nella di cui età la potestà patria decadde in buona parte dall'antico suo rigore. Comunque sia, quanto al presente argomento ci basta di potere assicurare colla testimonianza di tanti scrittori, che il dispotismo patrio, fu esercitato da' Romani fin dai primi tempi di Romolo.

Qui cade in acconcio di riflettere ciò che gli storici ci narrano dell' accusa d' Orazio per aver uccisa la sorella in atto, che ritornava trionfante per la vittoria contro i Curiazi. Dionisio sembrami, che racconti il fatto assai meglio di Livio, allorchè ci narra l'accusa, e il giudizio di Orazio, in cui non fa menzione nè del giudizio de' duumviri, nè dell' appellazione proposta da Orazio al popolo, che sono le due circostanze, che si leggono in Livio (c); ma semplicemente ci racconta, che sull' accusa proposta da taluni contro Orazio al re Tullo, il padre di Orazio, oltre di aver dichiarato di non meritare suo figlio la minima pena, pretendeva, che un tal giudizio appartenesse privativamente alla di lui cognizione, trattandosi d' un fatto accaduto tra i suoi figli, e che in conseguenza per dritto di potestà patria dovea egli essere il giudice di questa causa (d).

(a) Aristotele Nicomach. lib. 8. cap. 10. Cesare lib. 6. de bell. Gall. cap. 9 Plutarco in Lucullo. Giustiniano Novella 134.

(b) Inst. lib. 1. tit. 9. §. 2.

(c) Lib. 1. cap. 26.

(d) Dionis. Antiquit. Romanorum lib. 3. *Pater contra patrocinabatur filio, accusans filiam, et negans eam*

Ma il re per una parte credeva anch' egli di doversi assolvere Orazio in benemerenza della vittoria, ed in considerazione dell' insulto di parole fatto dalla sorella al fratello in tempo, che aspettava da lei, pincchè da ogni altro, lode, ed applauso per un'opera egregia prestata alla patria, e molto più a cagione, che il padre, presso di cui risedeva, secondo i costumi di que'tempi, l' indipendente potestà di giudicare sulle persone de'proprj figli, si era dichiarato d' averlo già assoluto (a). Dall' altra parte il re temeva il tumulto popolare eccitato dagli emuli, ed inimici d' Orazio. Tra tali dubbiezze pensò di prendere l' espediente di rimettere la cognizione della causa al popolo, il quale confermò il giudizio paterno con assolvere l' accusato Orazio. Un tale racconto è molto più verisimile di quel che ci narra Livio sul giudizio de' duumviri, e dell' appellazione proposta da Orazio al popolo; poichè in que'tempi l'impero paterno era nel suo miglior vigore; nè il re senza offendere le leggi del patrio impero potea togliere il giudizio di questa causa dalla cognizione del proprio padre, e trasferirlo ai duumviri, e molto meno in simili cause era permesso al popolo di prenderne cognizione in pregiudizio del dritto paterno. Ma la contingenza straordinaria d' essersi messa la città in rivolta per questo fatto, produsse la necessità di sedarsi il tumulto coll' espediente politico di rimettere l' affare al giudizio del popolo, e l' impero privato del padre dovette cedere alla ragione della pubblica tranquillità. E quindi intendiamo ancora la ragione, per cui Dionisio riferisce, che questa fu la prima volta, in cui il

---

dicendam caedem, sed poenam verius, postulabatque sibi de suis malis permitti iudicium, ut qui amborum esset pater.

(a) Dionis. loc. cit. *Praesertim patre quoque ipsum absolvente, quem potissimum filiae ultorem ius et natura fecerat.*

popolo prese cognizione d' un giudizio capitale (a), non gia perchè prima di questo tempo non avesse mai il senato giudicato di delitti capitali, come se prima non fossero mai accadute contingenze simili, o se al senato, che godeva la suprema potestà del governo, fosse mancata fino allora quella di poter giudicare di delitti capitali; ma l'essere stata questa la prima volta, in cui esercitossi dal popolo il dritto di giudicare d'un delitto capitale, deesi riferire al fatto particolare di cui si trattava, cioè alla potestà di giudicare d' un figlio di famiglia contro il ricevuto costume dell' impero paterno, a cui privativamente ne apparteneva la cognizione.

Or per tornare al nostro proposito diciamo, che se que' scrittori, i quali s' immaginarono, che Romolo insieme coi re successori spiegarono carattere di potestà monarchica, avessero fatto osservazione sull' impero patrio, e familiare praticato da' Romani fin dalla fondazione della città, si sarebbero accorti dell' impossibilità di potersi unire insieme monarchia civile presso del re, e monarchia familiare presso i privati cittadini; poichè chi dice monarchia familiare presso de' privati cittadini esclude ogni ombra di monarchia presso il re; e la ragione si è, perchè se i padri di famiglia senza la minima dipendenza non solamente del capo del senato, ma dello stesso senato regnante erano gli assoluti monarchi dell' intiera loro famiglia, sia de' figli, sia dei servi, e famoli, come mai possiamo figurarci, che tali monarchi familiari fossero nel tempo stesso soggetti alla monarchia civile? Chiamasi monarchia civile quello stato, in cui tutto l' intero corpo civile in tutte le sue faccende pubbliche e private trovasi soggetto all' autorità suprema d' un solo, che comanda. Or

---

(a) Dion. loc. cit. *Populus autem romanus tum primum capitalis iudicii potestatem nactus, comprobavit patris sententiam iuvenemque absolvit a caedis crimine.*

chi non vede la manifesta dissonanza, e contradizione nel supporre il ceto de' cittadini fornito di potestà suprema, ed indipendente nella sua famiglia, e soggetto nel tempo stesso al monarca? E come mai possono fingersi unite insieme potestà suprema, e soggezzione? In tutte le società civili, ove regna la monarchia, non trovaremo mai potestà familiare indipendente dal monarca, perchè l'una esclude direttamente l'altra. In fatti tali potestà private in persona de' cittadini non possono altrimenti esercitarsi, se non in quelle società civili, che siano governate colla forma aristocratica, perchè tal forma di governo solamente può comportare divisioni di potestà pubblica, e privata; pubblica presso il ceto degli ottimati, e privata presso le persone particolari degli stessi rappresentanti della repubblica, i quali spiegano la potestà pubblica, quando uniti insieme compongono l'autorità regnante, e la privata quando separatamente regolano gli affari particolari delle loro famiglie. Or quanto tal divisione di potestà pubblica, e privata è comportabile coll' aristocrazia, altrettanto si oppone direttamente alla monarchia, come veggiamo colla sperienza, la quale costantemente ci attesta, che la monarchia non mai ammette un tale impero paterno nelle famiglie, come in fatti avvenne presso i Romani in tempo, che la repubblica cadde nella potestà assoluta del monarca.

Nè possiamo figurarci, che la potestà familiare de' romani fosse stata in qualche maniera subordinata alla potestà pubblica; perchè sono troppo chiare le testimonianze degli storici, come abbiam veduto, dalle quali siamo assicurati, che l'impero paterno de' Romani in que' tempi avea carattere di potestà assoluta ed indipendente; e quando altro mancasse, il dritto *vitae et necis*, e di vendere i propri figli ci dimostra chiaramente, che non potea essere un dritto subordinato; poichè i dritti subordinati, e dipendenti riconoscono necessariamente certi confini, oltre de' quali non lice di esercitarli; ma qualora si tratta di dritto sulla vita, ch' è

l' ultimo termine d' ogni potestà assoluta, che si possa usare sulle persone, cessa ogni sospetto di subordinazione; ed oltracciò colle chiare testimonianze degli storici siamo convinti, che l' impero paterno di fatto fu esercitato da' Romani senza la minima dipendenza della potestà pubblica. Dunque non abbiam campo di fuggire da quel dilemma, cioè, che o si dee ammettere per punto di storia certa che quei padri di famiglia esercitavano potestà suprema in casa, e non possiamo fingere potestà monarchica civile; o se vogliamo negare tal potestà familiare ai padri di famiglia, allora ci si chiude affatto la strada di sapere la storia civile di Roma; perchè se vogliamo mettere in dubbio i punti di storia confermatici concordemente da tutti gli scrittori, non siamo più in grado di dar fede a tutto il resto.

CAPO II.

Si dimostra, che il governo di Roma sotto de' rè fu realmente di forma mera aristocratica. Nozione del popolo romano di quei tempi. Esame sovra i comizi curiati, e sovra i centuriati istituiti dal re Servio Tullio.

Che la forma del governo istituita sin dalla fondazione di Roma non avesse avuta neppur l'ombra di monarchia, crediamo d'essersi dimostrato ad evidenza co' fatti incontrastabili della storia. Or ci conviene di stabilire con maggior distinzione, quale realmente stata fosse la forma del governo non meno sotto Romolo, che per tutto il tempo che la repubblica fu amministrata dal senato sotto il suo capo, ch'ebbe nome di re; ed in tal maniera cronologicamente proseguiremo a scovrire di tempo in tempo i progressi, ed i cambiamenti del governo civile. Diciamo intanto con buona pace degli scrittori, che quanto è falso, che Roma in tempo de' re venisse governata colla forma monarchi-

ca, o pure mista di qualche raggio di monarchia, altrettanto è vero, che riconobbe forma di governo mera aristocratica, anzi della più severa e rigida, che mai si possa immaginare.

E sulla prima per essere in grado di riconoscere tal forma di governo aristocratico siamo obbligati di esaminare la condizione di quei ceti di persone, che composero in que' tempi il corpo civile di Roma, onde ci sarà lecito di poter giudicare con esattezza della forma del governo; poichè se prima non facciamo la giusta idea dello stato e condizione, in cui furono i membri componenti un tal corpo, non è possibile di divisare la vera natura del regolamento civile. La maggior parte de' compilatori della storia romana trovando negli storici, che tra l' universal ceto degli abitanti fin dal tempo di Romolo altri si dissero *patrizi*, altri *celeri*, i quali poi si chiamarono *flexumines*, indi *trossuli*, e finalmente *equites*, ed altri *plebei*, senza riflettere alla vera condizione di tali ceti di persone, andò falsamente a credere che Romolo istituisse tre diversi ceti d'abitanti, il primo di *patrizi*, dal di cui ordine si elessero i senatori, il secondo di *celeri* che negli ultimi tempi furono detti *equites*, ed il terzo di *plebei*, colla supposizione, che tutti e tre facessero la figura di abitanti, e che quello de' *celeri* fosse il ceto medio tra i patrizi, ed i plebei. Ma io non sò con qual coraggio potessero stabilire ne' tempi di Romolo un triplicato ordine de' cittadini, senza la minima autorità degli stessi storici, de' quali niuno si ha sognato di ripetere una tal divisione d' abitanti dal tempo di Romolo. Egli è vero che nei tempi molto posteriori, come vedremo in appresso, e propriamente nel tempo della perfetta democrazia, Roma riconobbe la trina divisione del popolo in *patrizi*, *cavalieri*, *e plebei*, che costituivansi sulla ragione del censo, cioè della maggiore, e minore quantità di patrimonio; ma egli è un bello anacronismo il confondere i tempi dell' aristocrazia, che furono troppo lontani da quei della democrazia; e per-

ciò avendo tali scrittori guardato le cose romane senza distinzione de' tempi, non furono in grado di formare la giusta idea del governo civile di Roma.

Osservammo nel primo libro (a) colla chiara testimonianza massime di Dionisio, che l' unica divisione de' ceti di persone fatta da Romolo, e costantemente per molti secoli ritenuta non solo sotto i re, ma anco sotto il governo de' consoli fu quella di partire l'universal moltitudine in due soli ceti d' abitanti, l' uno di *padri*, e l' altro di *plebe*. *Illustres genere* (parole di Dionisio (b)) *et virtute celebres*, *opibus*, *ut tum ferebant tempora*, *abundantes*, *quibus essent liberi*, *secrevit ab oscuris*, *abiectis*, *et egenis: inferioris fortunae homines plebeios vocavit*; *potioris vero patres*. Lo stesso ci conferma Plutarco (c), e Livio in mille luoghi della sua storia, in cui fa parola di questi soli due ceti di persone, che furono in continua contesa fra loro. Dico *due ceti di persone* quanto alla condizione *civile*, di cui stiamo ragionando; poichè la storia de' primi secoli di Roma non riconosce altra diversità di ceti per le cose mere civili; in maniera che i *padri* rappresentarono il carattere di *ottimati*, e regolatori dello stato, ed i plebei quello di volgo impiegato alle opere rustiche urbane, e militari, ma senza qualità cittadinesca, come fu dimostrato.

Or l' errore, in cui caddero i compilatori nel ripetere dal tempo di Romolo anche il ceto medio de' cavalieri, nasce dal non aver avvertito, che le persone descritteci dagli storici sotto il nome di *celeres*, *trossuli*, *flexumines*, e finalmente *equites*, si debbono riferire non alla qualità *civile*, ma *militare*, come realmente l' esposero gli storici; e questa tal qualità militare non produsse in que' tempi la minima diversità

(a) Capo IV. pag. 62., e seguenti.
(b) Antiquitatum Romanorum lib. 2.
(c) In Romulo.

quanto al governo civile; poichè era questo uno impiego, che riguardava soltanto la milizia, ed in conseguenza non facea nella città ceto distinto, e medio tra padri, e plebe, come lo fece ne' tempi posteriori, quando sulla ragione del censo fu eretto a rappresentare in città un ordine distinto, decorato d' insegne particolari, e proprie di questo ceto di cavalieri. E quindi è, che tali persone non ritennero sempre lo stesso nome, ma secondo le varie contingenze prima si dissero *celeres*, poi *trossuli*, indi *flexumines*, e finalmente *equites* (a) poichè non fu nome, che riguardava qualità, e condizione civile, sicchè i nomi di *padri*, *e plebe*, come quei, che riferivansi allo stato della città rimasero sempre tali; ma quello di tali militari mutò denominazioni secondo la varietà degli accidenti. Pompeio Festo (b) afferma, che furono detti ce-

---

(a) Festo de verb. signif. *Celeres antiqui dixerunt, quos nunc equites dicimus a Celere interfectore Remi, qui initio a Romulo iis praepositus fuit: qui primitus electi fuerunt ex singulis curiis deni, ideoque omnino trecenti fuere.* „ Ed altrove „ *Trossuli equites dicti, quod oppidum Tuscorum Trossulum sine opera peditum ceperint*; „ E più chiaramente Plinio lib. 33. „ *Equitum nomen saepe variatum est in iis quoque, qui ad equitatum trahebantur. Celeres sub Romulo, regibusque appellati sunt, deinde flexumines, postea trossuli, cum oppidum in Tuscis citra Volsinios passum novem millia sine ullo peditum adiumento cepissent eius vocabuli; idque duravit ultra C. Gracchum. Iunius certe qui ab amicitia eius Gracchanus appellatus est scriptum reliquit his verbis: Quod ad equestrem ordinem attinet, antea trossulos vocabant, nunc equites. Ideo quia non intelligunt Trossulos nomen, quid valeat, multos pudet eo nomine appellari; et causam quae supra indicata est exponit, invitosque etiamnum tamen trossulos vocari.*

(b) Nella nota antecedente.

leres da *Celere*, che uccise Remo, il quale fu loro capo, e che poi si dissero *trossuli equites* per aver preso senza aiuto de' fanti la città di Trossolo in Toscana. Plinio altresì (a) conferma lo stesso; e su tal proposito trascrive le parole d'un certo scrittore Giunio, che fiorì in tempo di C. Gracco. *Quanto all' ordine equestre* (sono le parole di Giunio) *tali persone si dissero prima Trossuli, ed ora chiamansi ordinariamente equites; e perchè oggi non intendono l'origine del nome di trossuli*, *a molti fa rossore d' esser chiamati con tal nome*, *e benchè contro lor voglia anch' oggi sogliono talvolta chiamarsi trossuli.* Da tali testimonianze degli storici siamo convinti, che gli *equites* de' tempi ultimi furono tutt' altra cosa de' *celeri*, *flessumeni*, *e trossuli* de' primi tempi, i quali certamente, come impiegati nella milizia, non composero ceto distinto di cittadini, ma come vedremo, erano compresi nello stesso ceto de' patrizi. E se vogliamo riflettere alla vera ragione, per cui lo storico riferito da Plinio ci narra, che a' tempi di C. Gracco tali persone non più soffrivano il nome di *trossuli*, ma desideravano d' esser piuttosto denominate col nome di *equites*, dobbiam dire, che nei tempi di C. Gracco trovandosi già stabilito quell' ordine medio di cittadini, fornito di carattere, e di prerogative distinte dall' ordine de' patrizi e da quello della plebe, e che formavasi sulla ragione del censo, o sia sulla quantità del patrimonio, quantunque tali *equites*, quanto alla splendidezza del loro grado, imitavano per così dire la speciosa condizione degli antichi trossuli, pure perchè rappresentavano un ordine cittadinesco particolare, che diceasi *ordine equestre*, voleano perciò esser chiamati col proprio nome di *equites*, e non coll' antico nome di *trossuli*; imperciocchè facea loro maggiore onore quella

---

(a) Nota cit.

denominazione, che spiegava la vera nozione dell' onorifica condizione loro secondo lo stato di quei tempi.

Che se poi vogliamo esaminare le narrazioni degli altri storici su tal proposito, io non so comprendere, come i compilatori siensi ingannati nell' apprendere *l' ordine equestre* fin dal tempo di Romolo. Dionisio scrive: *Romolo dopo aver composto il senato di cento patrizi più vecchi, conoscendo di aver bisogno anche dell' opera de' giovani non meno per la difesa della sua persona, che per altri necessari ministeri, scelse col suffragio delle stesse curie dalle più nobili famiglie trecento giovani i più robusti, con prenderne dieci per ogni curia nella stessa maniera, come erasi fatto per la scelta de' senatori. Vennero costoro chiamati celeri dalla celerità del loro ministero, come vogliono alcuni, come que' ch' erano pronti e spediti nell' eseguire la loro incombenza. Ma, come scrive Valerio Antias, il nome di Celeri venne dal loro duce chiamato celere; poichè questo corpo di celeri avea il loro capo, cui ubbidivano insieme con altri subalterni uffiziali, ch' erano tre centurioni oltre gli altri d' inferior condizione; e tali celeri in città insieme co' loro uffiziali subalterni seguivano il loro capo con l' asta in mano per eseguire i di lui ordini; in guerra poi erano i primi a combattere, e gli ultimi a ritirarsi. Inoltre militavano a cavallo ne' luoghi adattati alla pugna equestre; ed all' incontro ne' siti difficili ed incapaci di far giocare la cavalleria militavano a piedi* (a). Livio poi più

(a) Dionis. loc. cit. *Senatu deinde ex centum senioribus constituto, videns Romulus sibi et iuvenum aliqua manu opus futurum, cuius ministerio et ad corporis tutelam et ad necessaria munia peragenda uteretur, trecentos viros robustissimos ex nobilissimis familiis delectos circa se habuit, commendatos curiarum suffragiis, quemadmodum senatores antea denos per singulas curias. His in universis fuit nomen sicut et nunc*

brevemente ci dice (a), che Romolo avesse istituito tre centurie di cavalleria, l' una detta *ramnense*, l' altra *tiziense*, e l' altra *lucerense*; e poco dopo soggiugne (b), che Romolo ebbe trecento persone armate per la di lui custodia, che furono chiamati *celeri*, i quali servivano in guerra, e in pace. Plutarco finalmente ci conferma, che Romolo avea presso di se un numero di giovani, detti *celeri* dalla velocità del loro ministero (c). Ma qualunque fosse l'origine della denominazione di tali *celeri*, dalle tante testimonianze degli storici chiaramente scorgiamo, che la condizione di tali *celeri* istituiti da Romolo, e poi detti *flexumines*, ed indi *trossuli*, non apparteneva all' ordine civile, ma riguardava l' opera militare, non meno in

---

celeres, ut plerique tradunt, a celeritate ministerii (promptos enim, et citatos in exsequendis negociis celeres Romani vocant); ut vero Valerius Antias auctor est, a duce suo, cui nomen id fuerit. Insignem enim et ipsi habebant praefectum, cui tres centuriones suberant; et illi rursum alii inferiores praefecturas obtinentes, qui per urbem hastati ipsum assectabantur; et iussa exequebantur ministeria. In militia vero antesignani erant et protectores, et egregia plurumque horum opera existebat in praelis, quod et primi pugnam inirent, et postremi e pugna se reciperent: equites quidem, ubi campus esset ad equestre certamen accommodans; pedites vero in solo aspero, et equis invio.

(a) Lib. 1. cap. 13. *Eodem tempore et centuriae tres equitum conscriptae sunt, ramnenses ab Romulo, a T. Tatio titienses appellati, lucerum nominis et originis causa incerta est.*

(b) Lib. 1. cap. 15. *Trecentosque armatos ad custodiam corporis, quos celeres appellavit, non in bello solum, sed etiam in pace habuit.*

(c) In Romolo: *Stipabat eum perpetuo globus iuvenum, quia ministerii velocitate dicti celeres fuere.*

guerra, che in città medesima per occorrere colla forza ad ogni disordine, e per la difesa della pubblica potestà; quanto a dire, che non possiamo nelle persone di tali *celeri*, *flexumeni*, *e trossuli*, riconoscere neppure l'ombra di quell'ordine equestre, che venne stabilito nella repubblica, come vedremo in appresso, ne' tempi molto posteriori; perchè questi *celeri* furono scelti dalle stesse famiglie patrizie, come abbiamo inteso da Dionisio *ex nobilissimis familiis*, e perciò erano compresi nello stesso ceto del patriziato, e solamente venivano impiegati per la loro robustezza ed età giovanile nei bisogni della guerra, e per esserci in città un corpo di gente armata sempre pronta per la conservazione della pubblica tranquillità.

Dissi sull' autorità di Dionisio, che tali *celeri* nella loro istituzione fossero stati scelti dal ceto de' patrizi; ma conviene quì di liberarci da un altro notabile errore, in cui caddero i compilatori della storia nel credere, che in tempo del discacciamento de' Tarquini si fosse ampliato ed accresciuto il numero de' senatori dalle famiglie plebee per l'autorità dello stesso Dionisio, il quale pretende, che nel consolato di Bruto, e Valerio Publicola *si accrebbe il senato di trecento senatori con essersi supplito un tal numero dal ceto dei più illustri plebei* (a). Ma tutte le ragioni ci obbligano a credere in ciò anzi al detto di Livio, che di Dionisio; e Livio all'incontro ci attesta, che tal numero fù supplito dai più cospicui *cavalieri*, ch'erano per l'appunto i *celeri*, e non dai plebei (b). In fatti egli non è

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 5. *Praecipuos ex plebe allegerunt in patriciorum ordinem, et ex his senatum suppleverunt ad trecentorum numerum.*

(b) Livio lib. 2. cap. 1. *Deinde quo plus virium in senatu frequentia etiam ordinis faceret, caedibus regis deminutum patrum numerum, primoribus equestris gradus lectis, ad trecentorum summam explevit.*

possibile l' immaginarsi, che in tali tempi, quando, come dimostrammo ad evidenza nel primo libro, i plebei non aveano il minimo carattere di cittadini, ma erano riputati per vilissimo volgo indegno d'auspicii, potessero meritare il massimo onore della repubblica, quanto lo era l'essere ammessi alla sublime condizione senatoria. Nè in quei tempi vi potea essere scarsezza tale di famiglie patrizie, che obbligasse il senato a scegliere i senatori dal ceto plebeo. Errore invero, da cui non seppe liberarsi lo stesso Dionisio per quella falsa supposizione, in cui egli cadde insieme cogli altri, d'aver appreso il ceto plebeo de' primi tempi nel senso tutto diverso da quel che fu realmente. Livio adunque in tal proposito ci narra molto meglio l'accrescimento del numero de' senatori come formato dalla scelta de' più illustri cavalieri; ciò che combina perfettamente colla naturalezza delle cose medesime; poichè se la prima scelta de' *cavalieri* fu fatta *ex nobilissimis familiis*, quanto a dire, se tali *cavalieri* fin dalla prima loro istituzione si scelsero dalle stesse famiglie patrizie, le quali formavano la nobiltà di quei tempi, e se i senatori, come ci attestano tutti gli storici, fin dai primi tempi di Roma si eleggevano dal ceto de' patrizi, dee esser vero il detto di Livio col narrarci l'accrescimento de' senatori in quell' occasione fatto dal solito ceto de' patrizi, e propriamente di quei tali patrizi, che s'erano più distinti nell' esercizio del ministero de' *celeri*; ed in tal maniera la storia combina nel suo sistema, e rendesi verisimile da se stessa; perchè naturalmente i patrizi impiegati nel ministero de' *celeri* doveano essere i primi ad entrare in senato, come persone dello stesso ceto del patriziato, e di maggior merito degli altri; ed egli è ben ridicolo il supporre, che in confronto di tali nobili cavalieri si fosse preferita la turma plebea al grado senatorio, la quale cento e più anni dopo, cioè nel 309. nello stato vilissimo, in cui si trovava, altro non pretese, che di abilitarsi al connubio, affinchè potesse entrare almeno nel numero de'

cittalini di mera privata ragione, e riputarsi per *nomini: ut hominum, ut civium numero simus* (a).

Tutte queste incontrastabili considerazioni siccome ci liberano dal tumulto delle contradizioni ed improprietà compilate dagli scrittori, così ci scuoprono il vero sistema civile di quei tempi, anzi ci confermano quel principio costantemente attestatoci dagli storici, ed avverato da' fatti medesimi de' secoli susseguenti, cioè, che la divisione di tutti gli abitanti di Roma istituita fin dal tempo di Romolo, e conservatasi per lungo tempo non meno sotto il geverno de' re, che de' consoli, fu realmente di due soli ceti di persone, l' uno col carattere di nobili cittadini, quali certamente furono i patrizi, e l' altro di plebe, privo d' ogni dritto cittadinesco. E da questo innegabile principio, da cui dipende l' intelligenza della storia civile, ne siegue, che la condizione de' *celeri*, o sia de' cavalieri era compresa nello stesso ceto de' patrizi, ed in conseguenza non formava ordine diverso, ma riguardava semplicemente l' uffizio militare; ragion, per cui in occasione di doversi supplire, o accrescere il numero de' senatori, tali *celeri*, come persone di famiglie patrizie, in considerazione del loro servizio venivano ascritti all' ordine senatorio. Ma la poca accortezza degli scrittori nel confondere il sistema dei primi secoli con quello de' tempi molto posteriori ha cagionato quella confusione di cose, che trasformano la storia in favola. Egli è vero, che nei tempi, in cui il ceto plebeo pervenne finalmente all' acquisto di tutti i diritti cittadineschi al pari de' patrizi, si dovette necessariamente cambiar sistema, con ripetersi la distinzione de' ceti, non più dal carattere de' dritti civili, ma dalla maggiore o minore splendidezza e quantità di patrimonio; sicchè i nobili allora non poteansi in altra maniera distinguere dagli altri, che dall' antichità delle famiglie

---

(a) Vedi il capo 6. primo libro.

loro, e dal fasto ed ampiezza del patrimonio. Ma un tal cambiamento di sistema venne ne' tempi, quando lo stato civile era già variato dall' antico col mezzo delle tante contese civili, per cui, come ci narra la storia, i plebei di grado in grado, e di tempo in tempo pervennero al grado di uguagliarsi perfettamente, quanto a'dritti civili, alla condizione de' patrizi. Quindi è, che in tale stato di cose non potendosi distinguere come prima l' ordine del patriziato dal resto degli abitanti cittadini, perchè gli uni e gli altri si erano ugualmente resi capaci di tutti i diritti cittadineschi, ed all'incontro tra il ceto plebeo trovandosi in tali tempi gran numero di famiglie, che nelle grandezze della repubblica aveano avuto bastanti occasioni di accrescere il loro patrimonio, e che in conseguenza sdegnavano di accomunarsi cogli altri vili e miseri plebei, come tutto giorno sperimentiamo nelle società civili, naturalmente venne a stabilirsi un nuovo sistema sulla distinzione delle persone. Or perchè in tali tempi lo stato civile era tale, che non potea soffrire altra distinzione di persone, se non per la quantità del patrimonio, vennero perciò a stabilirsi tre sorte di ceti, di maggiore, di medio, e d' infimo patrimonio, che furono i patrizi, i cavalieri, ed i plebei; e questo stabilimento passò tanto avanti, che, come abbiamo dalla storia, in ogni formazione del censo si rivedevano le facoltà di cadauno in maniera, che il patrizio, il cavaliere, ed il plebeo passavano promiscuamente al grado dell' uno de' tre ordini a misura` della quantità del patrimonio, in cui ognuno si trovava. Ed ecco la vera origine dell' ordine equestre, che tramezzava tra quello de' patrizi, e quello della plebe, il quale nondimeno non si può ripetere, come dissi, se non ne' tempi della democrazia, quando altresì le gran conquiste de' Romani resero la maggior parte degli abitanti abbondanti di facoltà, ed i ricchi plebei naturalmente voleansi distinguere da' più miseri; e quindi avvenne, che si attribuirono all'ordine equestre le par-

ticolari insegne dell'anello, della veste distinta insieme con altre perogative, come ci narra la storia. In una parola quella distinzione di persone, che ne' primi tempi si ripeteva dall' esercizio de' diritti civili, ne' tempi posteriori, cessata una tal ragione, si venne necessariamente a stabilire sul fondamento del patrimonio, e sul fasto di prerogative di una ambizione, e di puro lusso; come avvenir suole in tutti i corpi civili, ne' quali gli abitanti prima desiderano di rappresentare nella città que' diritti civili, che costituiscono l' amministrazione e la cura delle cose pubbliche, ed indi passano ad ambire il lusso, le vanità, e le distinzioni di pura opinione; perchè gli uomini non mai persistono nelle stesse voglie, sicchè dopo l'acquisto di quelle, che gli rendono la vita più comoda, e meno soggetta, quanto a dire dopo l' acquisto de' beni reali passano a desiderare i beni ideali e vani. Qual poi stata fosse l' epoca precisa, in cui fu stabilito l' ordine equestre, come medio tra quello de' patrizi e della plebe, speriamo tra le oscurità de'monumenti di dimostrarla a suo luogo.

Ed ora intendiamo ciò che i compilatori non seppero mai comprendere, cioè qual fosse la ragione, per cui pel corso di molti secoli la storia non ci fa parola di tali *celeri*, o cavalieri, se non di rado, ed in qualche occasione solamente o di guerra, o di essere stati ascritti all'ordine senatorio, o quando fu assegnato loro il cavallo, e lo stipendio militare dal publico, e simili contingenze aliene affatto dagli affari, ed interessi del governo; anzi in tutte le contese civili sostenute per tanti secoli, e con tanto ardore in città non troviamo che due soli attori, che comparvero maisempre in scena, cioè *patrizi, e plebei*; nè mai *i celeri, flessumeni, trossuli, o cavalieri* si veggono per ombra mischiati in tali contese, e molto meno che avessero mai promosso la minima pretensione riguardo a quel sognato loro ordine medio, come se lo figurarono i compilatori. Sigonio, il quale insieme cogli altri ebbe la voglia di riconoscere un tal' ordine equestre in senso d' ordine cit-

tadinesco fin dal tempo di Romolo, non sa neppure egli negare il gran silenzio nella storia di tal ceto di persone fino ai tempi de'Gracchi, quando comparirono finalmente anch' essi ad eccitare rumori in città, e coi patrizi e coi plebei (a). E certamente su quel supposto, che fosse stato fin dal principio un ordine civile di cittadini medio tra' patrizi e plebei, non era possibile, che rimanesse oscuro, ed ozioso in mezzo a tanti tumulti, ribellioni, e sconvolgimenti generali della città tutta, quanti se ne leggono nella storia pel corso di tanti secoli. E perchè la plebe in tutte le sue pretensioni, o di diritti di privata, o di pubblica ragione si querela maisempre de' patrizi, e non mai dei cavalieri? Si disputarono con tanto ardore i diritti degli auspicii, del connubio, de' comizi, di stabilimenti, ed abolizioni di leggi, di onori, di dignità, di elezione di magistrati, ed è possibile, che in tutti questi affari, e contese, che riguardavano l' interesse di tutto l' intiero

---

(a) Sigonio de antiquo iure civium roman. lib. 2. cap. 3. *Rara autem eorum* (cioè equitum) *mentio est sub regibus. Livius tantum Prisco regnante loca in circo patribus, equitibusque divisa scribit. Zonaras, Superbum plerosque patrum, atque equestris ordinis sustulisse prodit. Liberata autem regno republica, huius ordinis memoriam usurpari a Livio video, quum primiores equestris ordinis a Bruto consule in senatum lectos scribit; itemque a Dionysio, quum in describenda coniuratione, quae Servio Sulpicio M. Tullio consulibus facta est anno post reges actos decimo, senatoribus, et equitibus a consule negotium custodiendarum urbis partium datum tradit; et iterum a Livio, M. Papirio C. Nautio consulibus anno 342. quum scribit: non plus singulis senatoribus in legationes inventis coactos esse binos equites adiicere. Inde equitum in bello crebra mentio, in civitate, nisi post Gracchorum tempora, rara.*

popolo romano, quel sognato ordine di cittadini non comparisse mai o a prendere le parti de' patrizi, o de' plebei, o a difendere le prerogativa del proprio ceto loro, o ad interporsi per la concordia, e per la pace tra loro? E chi mai può intendere, che vi fosse in Roma un ceto distinto di cittadini, che non ebbe mai parte negli affari civili? Sono queste invero supposizioni, che non possono cadere in mente neppure di quei che sognano, non che di coloro, che pretendono di ragionare della storia della nazione romana. Se dunque vogliamo distinguere la storia dalla favola, dobbiamo su tal proposito apprendere i detti degli storici nel loro vero senso, come realmente l' abbiamo osservato nei loro racconti, cioè che tali cavalieri non formarono ceto distinto dai patrizi, ma furono semplicemente impiegati nelle facende militari, e nel formare un corpo di gente armata per la difesa della tranquilità pubblica in città, e per tale trovasi di fatto nominato nella storia, e, come persone dell'ordine medesimo de' patrizi, erano perciò i primi a supplire, o ad accrescere il numero de' senatori; perchè non era possibile che in quei tempi il volgo de' plebei potesse, neppur per sogno, aspirare al grado senatorio. E chi mai può persuadersi che quella plebe priva d'ogni minimo carattere di cittadinanza, e riputata simile alle bestie, e che a forza di ribellioni s' introdusse nei tempi posteriori di grado in grado agli onori, e alle dignità dello stato, potesse nello stato misero e vile, in cui si trovava, saltare di fatto al più sublime onore della repubblica? E quando anche si voglia fingere una simile mostruosità, come mai potremo intendere i tanti fatti seguiti dopo, quando i patrizi a chiare note diceano ai plebei, che gli auspicii erano propri del loro ordine, e che in conseguenza la plebe non era in grado di pretendere nè diritti, nè onori, nè dignità? Con qual coraggio i patrizi poteano affacciare simili pretensioni, se i plebei ai tempi di Bruto fossero stati ammessi al grado senatorio? Perchè i plebei a tali rimproveri non seppero mai dar loro una men-

tita, se fosse stato vero, che persone del ceto loro erano stati senatori? A tali evidenze di cose, che non ammettono contrasto, crediamo di poter con sicurezza qui stabilire non meno coll' autorità degli storici, che con sodezza di ragioni, che due, e non più furono i ceti, che nei primi secoli componevano l'intiero popolo romano, cioè *patrizi*, e *plebe*, e fintantochè la plebe non pervenne allo stato di aver fatto acquisto di tutti i diritti civili, e di essersi ingrandita coll' opulenza de' beni di fortuna, conservossi in Roma mai sempre la stessa divisione di ceti, e con questi fondamenti troveremo poi a suo luogo l'epoca, quando insieme col totale cambiamento del governo nacque la divisione de' tre ceti, di *patrizj*, di *cavalieri*, e di *plebei*.

Stabilito un tal principio, siamo ora in grado di dar giudizio della forma del governo osservata per tutto il tempo, che Roma ebbe i re per capi della repubblica. Nel capo antecedente fu dimostrato, che il governo istituito sotto Romolo, senza dubbio non fu monarchico; e poichè siamo assicurati dalla storia, che per tutto il tempo de' successori non vi fu la minima mutazione quanto alla forma del governo istituito sotto Romolo, siamo necessitati a conchiudere, che Roma in tutti i suoi re non riconobbe mai monarchia; perchè in tutto quel tempo rimasero, e si conservarono gli stessi stabilimenti, e lo stesso senato regnante, le stesse curie, ed in conseguenza la medesima forma di governo. Egli è vero, che il re Tarquinio detto il *Superbo* mise in iscompiglio il senato, e la città tutta colla tirannica sua dominazione, per cui meritò d'essere degradato, ed esiliato insieme con tutta la sua famiglia; ma ognun sa, ch'egli pervenne alla dignità regia più colla forza delle armi che coll' autorità legitima del senato, ed i suoi orgogliosi costumi furono protetti dalla violenza, dal tradimento, e dalla frode; sicchè tutto il tempo del suo regnato fu disordine, ed usurpazione sostenuta dal capriccio e dalla violenza. Se dunque, a riserba dell' usurpata dominazione di Tarquinio il Superbo, si con-

servarono per tutto il corso de' re gli stessi regolamenti istituiti sotto Romolo, possiamo francamente affermare, che la forma del governo si mantenne maisempre nello stesso stato senza la minima alterazione, ed in conseguenza nè Romolo, nè i re successori spiegarono giammai carattere di monarchi, ma di capi e duci delle repubblica.

Or ci rimane di esamiuare più da vicino a quale delle due altre principali forme di governo debbasi realmente ascrivere il regolamento pubblico osservatosi in Roma per tutto il tempo de' re; e poichè fu dimostrato altresì, che nello stabilimento seguito in tempo di Romolo non si può riconoscere il minimo raggio di monarchia misto con altra forma di governo, tutta la difficoltà ora si restringe a definirlo, o per aristocratico, o democratico, o misto dell' uno, e dell' altro. Or essendosi già confutata l' opinione di quei, che sognarono l' ordine equestre in mezzo a quello de' patrizi, e dei plebei, istituito fin sotto Romolo, egli è fuor di dubbio che l' universal moltitudine degli abitanti di Roma, quanto agli affari cittadineschi, fu realmente distinta in due soli caratteri di persone, cioè di *padri*, e *plebe*. Ciò supposto crediamo d' essersi chiaramente dimostrato nel primo libro, che i plebei fino all' anno 309. non ebbero il minimo carattere di cittadini, e come tali furono affatto esclusi da qualunque dritto non solo di *pubblica*, ma di *privata* ragione. Or se il nome e l' autorità de' re terminò in Tarquinio il Superbo nell' anno 224, come abbiamo dalla storia, vale a dire sessantacinque anni prima dell' anno 309, tempo, in cui la plebe fece il primo acquisto della cittadinanza di *privata* ragione, ed indi in poi cominciò ad introdursi di grado in grado ai dritti di ragion *pubblica*, come lungamente abbiamo dimostrato nel primo libro colle chiare testimonianze degli storici, chi mai può aver il coraggio di riconoscere forma di governo democratico, o in tutto, o in parte almeno, in una città, ed in un tempo, in cui uno de due ceti, cioè il plebeo, menava vita servile, e priva-

d' ogni onore, e dritto di cittadinanza finanche di privata ragione? Non è egli una manifesta contradizione il fingere democrazia o in tutto, o in parte, ove la gran moltitudine della plebe non avea il minimo carattere di cittadinanza, e dove di due soli ceti di perone l' uno era affatto privo d' ogni dritto civile? Mi si permetta quì di proporre un dilemma ai religiosi adoratori delle ricevute mal fondate opinioni: O si debbono ammettere per veri i tanti racconti delle contese civili descritteci dagli storici, massime da Livio, ed accadute in Roma dall' anno 309. fino al quinto secolo, o si han da rigettare, come favolosi, e falsi. Se mi rispondono, che non vi è ragione da non riputargli per veri, io ardisco allora di replicare, che se vorranno sostenere, che nel tempo dei re il governo partecipasse, almeno in qualche parte, della forma democratica, avrò ben' io diritto di rispondere, che avranno letti gli storici, ma senza la minima riflessione; perchè il pretendere di riconoscere l' ombra finanche della democrazia in tempo dei re, e nel medesimo tempo confessare per vere le contese civili dall' anno 309 in poi, è lo stesso che affermare e negare in un medesimo tempo la stessa cosa. Se poi mi rigetteranno come false tutte quelle contese civili, non avremo più campo di sapere la storia romana; perchè avrò io dritto allora di aver per falsa anche la loro sognata democrazia. Non pertanto, quand'anche si vogliano condannare alle fiamme i libri degli storici, io mi comprometto di dimostrare allora, che senza bisogno degli storici la naturale costituzione delle cose civili dee esser tale nei sorgimenti delle città, che nella prima loro età non possono in natura civile ammettere altra forma di governo, che l' aristocrazia, anzi la più rigida, e severa, che possa immaginarsi; poichè non possono altrimenti convenire a formare società civile i padri di famiglia avvezzi a signoreggiare in casa, senza che ritengano almeno in comune quella potestà, che esercitavasi da cadauno in particolare, col contentarsi di comandare unitamente al volgo rifuggito sotto la loro

protezione. La ragione si è, perchè gli animi umani avvezzi una volta al comando sugli altri, non sanno spogliarsi di salto dell' ambizione di signoreggiare, ma vinti dall' utile, e dalla necessità s' inducono nella formazione della società civile a perdere il meno, che sia possibile. Or questa invariabil natura degli uomini tali, quali si sperimentano, e non quali dovrebbero essere, è quella ragion intrinseca, che senza l'aiuto della storia ci obbliga a confessare, che Roma insieme con tutto il resto delle città passate, presenti, e future nelle prime loro formazioni non possono per ordinario corso di umane vicende ricevere forma di governo, nè monarchica, nè democratica, nè mescolanza anche minima dell'una, e dell' altra; perchè tali forme di governo non sono adattabili all' infanzia de' corpi civili, la quale non soffre altro regolamento, che l' unione del comando in pochi per signoreggiare insieme sul resto del popolo; che è per l'appunto il governo aristocratico degli ottimati.

Ed ecco come, esclusa ogn'ombra di monarchia, e di democrazia ne' tempi de' re, non abbiamo altra forma di governo, con cui realmente venne regolata la città romana, che l' aristocrazia, non solamente perchè di fatto troviamo il senato regnante, composto di persone del ceto de' patrizi, i quali certamente furono gli ottimati, e dove regna il senato composto soltanto di signori, ivi il governo non può essere, che aristocratico; ma perchè la natura delle cose civili nelle origini delle città non soffre, che la divisione di due ceti, l' uno che comanda, e l' altro, che ubbidisce; sicchè la democrazia, e poi la monarchia per naturalezza di vicende umane debbono comparire nella età più avanzata delle nazioni, e non mai nello stato della loro infanzia. E chiunque voglia investigare le origini di tutte le nazioni passate e presenti, formate per se medesime, e senza gli estrinseci accidenti di violenza, e di forza militare, troverà, che tutte han cominciato colla forma aristocratica. Anzi nelle presenti nazioni, le quali trovansi già pervenute, o

nello stato di democrazia, o pure avanzate più oltre, cioè nella monarchia, o finalmente, che trovansi a mezzo corso, cioè miste più, o meno dell' una, e dell' altra, se ci rifletteremo con attenzione, avremo campo ancor oggi di riconoscervi alcune vestigia, e reliquie dell' antichissima loro aristocrazia. Nè per altra ragione nelle monarchie già stabilite troviamo ancora i senati composti di ottimati, e di più ceti, rimasti soltanto a rappresentare autorità dipendente dal monarca, se non perchè nella contingenza di dover passare allo stato monarchico, si sono conservate le adunanze dei senati, le quali nondimeno spiegano sotto la monarchia quell' autorità dipendente. che può comportare la forma monarchica del governo, ma che ci dimostrano nel tempo stesso l' antica loro istituzione di senati regnanti. Che se gli storici, e loro compilatori avessero penetrato le vere cagioni colle origini, e progressi delle nazioni, di cui impresero a scrivere la storia, non sarebbero incorsi sulle materie civili nelle contradizioni, ed inverisimilitudini. I politici all' incontro, se avessero avvertito a quell' ordinario corso di vita, cui soggiacciono tutte le nazioni, non si sarebbero impegnati a proporre sistemi inutili, ed astratti, nè a trarre argomenti dagli esempi; perchè le regole debbonsi formare dalla condizione, e dallo stato, in cui le nazioni si trovano; ma non tutte trovansi nello stato d' una stessa età, ed in conseguenza gli espedienti politici debbono variare a seconda delle vicende della lor vita; non altrimenti che le regole ed i precetti medicinali non debbono essere gli stessi in ogni età dell' uomo, nè in ogni genere di mali. Diciamo adunque, che lo stato civile di Roma nei tempi dei re, come stato d' infanzia, fu di perfetta aristocrazia, e come tale cel descrive realmente la storia nell'istituzione del senato regnante degli *ottimati*, escluso affatto il volgo della plebe da qualunque dritto di pubblica e di privata ragione, su quel gran fondamento, come dicemmo, che gli ottimati conservarono gelosa-

mente presso il loro ordine il dritto degli auspicii in esclusione della plebe; e con questo principio procurarono di mantenersi nell' aristocrazia, finchè i plebei oppressi s' indussero a scuoterne il giogo con entrare anch' essi a parte degli auspicii, che furono il fonte originario d'ogni dritto cittadinesco, e l'arcano non avvertito dagli storici, per cui non furono in grado di fare un esatto giudizio delle cose civili di quei tempi.

Quanto si è considerato su tale articolo, basterebbe a convincere i più ostinati seguaci delle ricevute opinioni; ma per liberarci anche da qualunque frivola opposizione, esaminaremo qui brevemente quei fatti storici, che potrebbero rendere in qualche maniera sospetto il nostro sentimento. Tutti i sospetti contro la perfetta aristocrazia in tempo de' re si riducono, 1.° alle dicerie degli storici sulla convocazione, e suffragio de' plebei insieme e del senato nel gran atto dell' elezione de' re, per cui sembra, che la plebe avesse avuto parte almeno in tali comizi. 2.° all' accusa di Orazio, il quale secondo Livio, appellò dal giudizio dei duumviri al popolo tutto; 3.° finalmente alla ragion de' comizi massime *centuriati*, che si vogliono istituiti in tempo del re Servio Tullio, in cui i plebei cominciassero a dare il suffragio insieme coi patrizi per classi e centurie nelle pubbliche determinazioni. Ed ecco il tutto, che si può opporre contro la perfetta aristocrazia per tutto il tempo de' re.

E quanto al primo conviene qui di liberarci da quell' equivoco degli storici, come accennammo altrove, nell' aver appreso nei primi secoli di Roma la voce *popolo* nel senso de' tempi posteriori, cioè dei tempi, in cui cangiatosi il governo aristocratico in perfetta democrazia, sotto il nome di *popolo* romano comprendevasi ogni ceto di persone, come quelle, che aveano già acquistato i dritti cittadineschi, e come tali rappresentavano la repubblica. La voce *populus* nel suo vero senso latino ha significato maisempre *ceto di cittadini*; in maniera che nei tempi della democrazia il *popolo*

di Roma comprendeva tutti gli ordini di cittadini, così patrizi, che cavalieri, e plebei. Quindi il giureconsulto Atteio Capitone, al riferir di Gellio (a), definisce il popolo *quello, in cui vien compresa ogni parte della città, o sia ogni ordine di cittadini*; e Triboniano nelle istituzioni chiaramente ci attesta, che il nome *di popolo* si riferisce a tutti quegli abitanti, che abbiano carattere di *cittadini* (b). Tali definizioni della voce *popolo* conservatesi nel linguaggio latino, e nella giurisprudenza de' romani, ci additano, che la voce *popolo* fu appresa sempre in senso di nome onorifico; poichè con tal nome *veniva designata la moltitudine di quegli abitanti, che aveano carattere di cittadini.* E perchè, come provammo nel primo libro, ne' primi tempi di Roma i patrizi furono i soli cittadini in esclusione del volgo della plebe, ne siegue per conseguenza, che in quei tempi i plebei non erano compresi sotto il nome di popolo, come quei, che non erano cittadini, nè di privata, nè di pubblica ragione. Ma quando poi col cambiarsi il governo dall' aristocrazia alla democrazia, il ceto della plebe entrò nel numero de' *cittadini*, allora venne anch' esso compreso sotto l'onorifico nome di *popolo*; dunque per evitare le confusioni, in cui ci han messo gli storici, e molto più i di loro compilatori, dobbiam distinguere il *popolo* de' primi tempi, cioè dell' aristocrazia, dal *popolo* de' tempi posteriori, cioè della democrazia; e se nei tempi dell' aristocrazia i plebei certamente non ebbero carattere di *cittadini*, siamo obbligati a confessare, che in tali tempi non erano compresi nel nome di *popolo*, sicchè allora era *popolo* di signori, o sia di patrizi solamente, e non di plebei, in manierachè il proprio nome della moltitudine spo-

---

(a) Noctium atticarum lib. 10. cap. 20. *In populo omnis pars civitatis, omnesque eius ordines continentur.*

(*b*) Instit. lib. 1. tit. 1. §. 4. *Populi autem appellatione universi cives significantur.*

gliata d'ogni dritto di cittadinanza, era quello di *plebe*, e non di *popolo*. Quindi è che quello stesso Livio, il quale confonde così spesso, massime ne' primi secoli, il *popolo* colla *plebe*, cade talvolta innocentemente nella contingenza di distinguere tali nomi secondo la vera loro significazione, tratto dalla necessità di dar conto di quei fatti, che non poteano spiegarsi altrimenti. Narra egli, che nell' anno 282 tralle continue contese tra i patrizi, e i plebei nacque un grave disordine tra il tribuno della plebe Letorio, ed il console Appio Claudio. Il Tribuno pretendeva, che il suo ceto plebeo consentisse alla di lui rogazione, cioè, che fosse lecito d' allora innanzi alla plebe di tenere i propri comizi detti *tributi*, nei quali potesse determinare con libertà gl' interessi del ceto, e massime l' elezione de' tribuni. I patrizi, che non sapeano soffrire una tal novità, si opposero in maniera, che venutosi all' atto della rogazione della legge, e non cessandosi dai giovani patrizi di usar violenze per impedire la *iussione* della legge, il Tribuno Letorio ordinò ai suoi *viatori* di arrestarli. Allora il console Appio Claudio si oppose al comando del tribuno, declamando, che *la potestà tribunizia non potea esercitare altra autorità, che sulle persone del ceto plebeo, e non de' patrizi* (a), *per la ragione, che il tribunato era un magistrato della PLEBE, e non del POPOLO* (b). E qui chiaramente Livio ci spiega la vera nozione di *popolo*, e di *plebe* di quei tempi; poichè sull' arresto de' giovani patrizi ordinato dal tribuno, il console Appio Claudio dicea, che il tribuno non avea tal autorità sulle persone de' patrizi; perchè il tribunato era magistrato della *plebe*, e non del *popolo*, e perciò non avea autorità di comandare ai po-

---

(a) Livio lib. 2. cap. 56. *Consul Appius negare, ius esse tribuno in quemquam, nisi in plebeium.*

(b) Livio loc. cit., *Non enim POPULI, sed PLEBIS eum magistratum esse.*

trizi. Ed ecco, come il nome di *popolo* apparteneva al solo ceto de' patrizi, esclusa la plebe; ed i soli patrizi in quei tempi costituivano il *popolo* di Roma; altrimenti non poteva dire il console, che il tribunato non era magistrato del *popolo*; poichè se fosse vero, che la nozione di *popolo* conveniva così ai patrizi, come ai plebei, come di fatto convenne ne' tempi posteriori, il console dovea dire, che il tribunato non era magistrato da comandare ai *patrizi*, e non già che non fosse per comandare al *popolo*, semprecchè in quei tempi il nome di *popolo* conveniva generalmente a tutti e due i ceti.

Quindi col distinguere la maniera del governo dei primi da quella de' tempi posteriori, siamo in grado d' intendere e conciliare l' espressione di Livio sul proposito del *popolo* e della *plebe*, colla definizione di tali nomi dataci dal giureconsulto Capitone, e confermataci da Triboniano. Nei tempi, in cui Livio racconta quel contrasto tra il console, e il tribuno, perchè la plebe trovavasi affatto esclusa da qualunque dritto della cittadinanza, non potea meritare il nome *onorifico* di popolo; e perciò il console avea ragione di rimproverare il tribuno nell' arrogarsi l' autorità di comandare al *popolo*, quanto a dire ai *patrizi*, per aver ordinato l' arresto di alcuni giovani patrizi. In fatti la contesa, di cui parla Livio, avvenne nell' anno 282., cioè ventisette anni prima che la plebe ottenesse il dritto del connubio, e col connubio la cittadinanza di sola ragion privata, la quale, come dicemmo, le fu accordata nell' anno 309. Dunque da questa chiara testimonianza di Livio siamo convinti, che almeno pel corso de' primi tre secoli, i soli patrizi costituivano il *popolo* di Roma, e che un tal nome, come quello, che significava carattere di cittadinanza, non potea convenire al ceto plebeo, come ceto di gente affatto esclusa da ogni minimo dritto di cittadinanza. All' incontro, perchè nei tempi posteriori la plebe di grado in grado pervenne finalmente allo stato di uguagliarsi, quanto ai dritti

civili alla condizione degli stessi patrizi, il nome di popolo, che significava certamente *la moltitudine di CITTADINI*, convenne non meno ai patrizi, che ai plebei: e perciò il giureconsulto Capitone, il quale definisce il *popolo*, e la *plebe* de' tempi suoi, dice, che sotto nome di *popolo* intendeansi tutti gli ordini de' cittadini, ed in conseguenza anche i plebei, come quei, che già eransi resi cittadini di privata e di pubblica ragione; e sotto nome *di plebe veniva il particolar ceto di plebei fuori de' patrizi* (a). La ragione si è, perchè in tali tempi i plebei distingueransi dai patrizi non più quanto ai dritti civili, ma soltanto sulla ragione del patrimonio, o sia del censo, e sull' opinione dell' antichità delle famiglie; e perciò svanita la distinzione de' ceti quanto ai dritti civili, rimase la distinzione solamente quanto alle facoltà, ed antichità insieme di famiglia, per cui unicamente distinguevasi allora il plebeo dal patrizio; sicchè, quanto alla significazione di *cittadini*, tanto i patrizi, che i plebei venivano compresi sotto il general nome di *popolo*; ma quanto alla significazione d' un ceto di piccolo patrimonio, e di origine ignobile, rimase il particolar nome di *plebe*.

Giova qui inoltre di esaminare un' altro luogo di Livio, quanto trascurato dai compilatori, altrettanto utile per chiarirci maggiormente di ciò che stiamo ragionando. Dionisio, e Livio concordemente ci narrano, che insidiatasi la vita a Tarquinio Prisco per opera dei figli del re Anco Marcio, mentre il ferito Tarquinio era ancor moribondo, Servo Tullio comparve presso la moltitudine pieno di zelo per vindicare l'atroce delitto commesso contro il suo suocero, e per prendere le re-

---

(a) Gellio loc. cit. *Plebem autem Capito in eadem definitione seorsim a populo divisit; quoniam in populo omnis pars civitatis, omnesque eius ordines continebantur. Plebs vero ea dicitur, in qua gentes civium patriciae non insunt.*

dini del governo col plausibile titolo di tutore de' fanciulli nipoti, o figli del moribondo Tarquinio; frattanto cercò tutti i mezzi per comprarsi l'amore della plebe, con offerirsi di pagare i di lei debiti per liberarla dalla dura legge del *nesso*, le promise di concederle il dominio *bonitario* de' terreni, che non avea mai goduto fin' allora, e d'imporre il censo egualmente a tutti secondo la possessione de' beni; in somma per farsi strada alla dignità di re procurò di sollevare in qualche maniera i plebei dall' oppressione de' patrizi, alla meglio che potea riuscirgli nella condizione di quei tempi, unicamente per giugnere al fine propostosi di rendersi col favore del volgo il successore di Tarquinio. Morto intanto Tarquinio, il senato e il popolo de' patrizi non sapendo soffrire l'ambiziosa fraudolente dominazione di Servio, ch' erasi intruso nel governo senza la loro autorità, senza il solito interregno, e senza la preventiva formale elezione secondo il costume, e molto più col discapito de' loro dritti in favore de' plebei, manifestavano troppo chiaramente l' usurpata autorità regia di Servio; sicché costui per occorrere ai rumori, che contro di lui si spargevano, e per confermarsi nella dignità, in cui trovavasi *usu*, come dice Livio, e senza autorità legittima, con dividere un' altro campo, preso in guerra agli etrusci, in solo vantaggio de' plebei, si fece proclamare re; e Livio soggiugne, che fu il re acclamato più universalmente di tutti gli altri re prima di lui. Amendue gli storici concordano nella sostanza di questo fatto, senonche Dionisio narra più minutamente ciò che da Livio si espone più in breve; e sulla circostanza della seguita acclamazione pubblica, Dionisio l' espone prima, e Livio con maggior verisimilitudine dopo lo stabilimento del censo istituito da Servio, e dopo la doppia distribuzione de' terreni ai plebei.

Nulladimeno nel mezzo d' un tal racconto leggiamo in Livio un' espressione, che si oppone direttamente all' intiera narrazione esposta da lui medesimo; perchè

dice, secondo la lezione volgata, che Servio *fu il primo, che regnò senza legittima autorità del POPOLO, ma col piacere de' patrizi* (a). E primieramente un tal sentimento contiene una contradizione manifesta; poichè il dire, che regnasse senza il consenso del *popolo* si oppone al regnare col piacere de' *patrizi*; e la ragione è chiara, perchè in qualunque senso vogliasi qui intendere la significazione di *popolo*, o in quello di tali tempi, cioè di *popolo di patrizi*, o de' posteriori, cioè di *patrizi e plebei*, non possiamo negare, che i patrizi in ogni tempo egualmente faceano la principal figura di *cittadini*, ed in conseguenza del *popolo*; perchè *popolo*, come dicemmo, ha significato sempre nel linguaggio latino *ceto di cittadini*. Dunque se Servio regnò senza il consenso del popolo, *iniussu populi*, come potea regnare col piacere de' patrizi *patrum voluntate*? I patrizi senza dubbio ebbero carattere di cittadini fin dalla fondazione di Roma; il popolo era ceto di cittadini, dunque se Servio regnò contro il voler del popolo, non si può dire, che regnasse col piacere dei cittadini, perchè sarebbe lo stesso, che affermare, che regnò col *consenso*, e *dissenso* de' medesimi patrizi, i quali certamente erano compresi nella significazione di *popolo*. Inoltre una tal' espressione di Livio si oppone direttamente a tutta la di lui narrazione; perchè se Servio s' intruse al governo col proteggere, e favorire gl' interessi della plebe in danno dei patrizi per sostenersi col favor della moltitudine del volgo, come mai può dire egli stesso, che regnasse col piacere de' patrizi? In fine se il medesimo Livio dice, che Lucio Tarquinio col favore de' patrizi accusò finalmente Servio per essersi intruso nel regno senza autorità legittima, *iniussu populi*, come egli stesso ripete, allorchè narra il tumulto seguito contro Servio, quando finì di vivere

(a) Livio lib. 1. cap. 41. *Primus iniussu POPULI, voluntate patrum regnavit.*

colla morte violenta tramatagli da Tarquinio, e protetta unicamente da' patrizi, come può dire, che regnasse col voler dei patrizi *patrum voluntate* ?

Chiunque non ha coraggio di tacciare Livio di stolidezza, dee meco convenire, che in tal' espressione vi sia errore de' copisti, e che la volgata lezione sia corrotta. Nè possiamo correggere questo luogo in altra forma, se non col cambiare la voce *patrum* in *plebis*; cosa molto facile a sbagliarsi dai copisti, precise se si fosse trovata tal voce puntata con un P. o altra simile nota, per cui venne trascritta *patrum* invece di *plebis*. Tal correzione rendesi manifesta, se osserviamo d' essersi da Livio replicata la stessa espressione colla voce *plebis*, e non col *patrum*. In fatti narrando egli la costernazione di Servio, quando il giovane Tarquinio andava incitando gli animi de' patrizi sull' usurpata dignità di Servio, ripete la stessissima espressione colla voce *plebis*, e non con quella di *patrum*. *Servio*, dic' egli, *sebbene trovavasi già nel possesso di regnare, pure perchè udiva spesso le voci sparse dal giovane Tarquinio, ch' egli regnava senza autorità legittima del popolo*, SE INIUSSU POPULI REGNARE, *dopo d' essersi conciliato l' amor della plebe*, CONCILIATA PRIUS VOLUNTATE PLEBIS, *con distribuirle il campo preso dai nemici, pien di coraggio pensò di proporre alla moltitudine, se voleano eleggerlo per re* (a). Ed ecco, che qui si parla del piacere della plebe, e non de' patrizi, come realmente il fatto medesimo, e l' intiera storia dell' esaltazione e decadimento di Servio lo dimostra; poichè l' esaltazione alla digni-

(a) Livio lib. 1. cap. 46. *Servius, quamquam iam usu haud dubie regnum possederat, tamen quia interdum iactari voces a iuvene Tarquinio audiebat, se iniussu populi regnare, conciliata prius voluntate plebis, agro capto ex hostibus viritim diviso, ausus est ferre ad populum, vellent iuberentne se regnare?*

tà di re fu intieramente protetta dalla plebe per i vantaggi, che ne riportò col disvantaggio de'patrizi, e la di lui ruina avvenne per opera di Tarquinio protetta dal senato, e dal favore dei patrizi in tempo, che i plebei erano fuori della città per raccogliere i frutti dai campi, come l'attesta e Livio, e Dionisio; e costui a chiare note ci conferma, che *Servio ascese al regno contro le leggi, ed i riti patrii, senza il consenso del senato, e del popolo, come fecero tutti gli altri Re prima di lui, ma col favore della SOLA PLEBE, indotta dai doni, ed altri vantaggi, che sperimentò in suo favore* (a); e soggiunge, che l' accusa proposta da Tarquinio in senato contro Servio, per essersi intruso nel regno senza legittima autorità del popolo, era troppo ragionevole, perchè realmente per qualunque acclamazione della plebe in suo favore non potea Servio chiamarsi legittimo re, come quegli, che non era stato eletto dal senato. Leggendosi adunque in quel luogo di Livio la voce *plebis*, e non *patrum*, tutto combina esattamente, ed allora Livio consente con se stesso, e con Dionisio; ed in tal maniera altresì si avvera, che Servio fosse stato il primo, che regnasse senza l' autorità del senato, ma col solo favor della plebe: *primus injussu populi, voluntate PLEBIS regnavit*.

Ammessa una tal necessaria correzione sulla volgata lezione di Livio, si scopre sempre più quell' altra verità, cioè, che il popolo di quei tempi era composto di soli patrizi, e non già di patrizij e plebei, come avvenne nei tempi posteriori. Imperciocchè Livio essendo stato obbligato in tal contingenza di distinguere il ceto de' patrizi in senso di corpo di cittadini dalla mol-

---

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 4. *Romani hunc regem aiunt primum contra mores, et ritus patrios imperium accepisse, non ex consensu senatus, populique, ut ante illum Reges ceteri, sed favore SOLIUS PLEBIS, delinita largitionibus, et aliis blanditiis inopum turba etc.*

titudine plebea, per dimostrare la maniera, come Servio Tullio era asceso alla dignità di re, si avvalse della voce *popolo* per designare quei, che aveano dritto di eleggere il re, e della voce *plebe* per significare la moltitudine del volgo, che non entrava nel corpo dei cittadini, ed in conseguenza non avea, secondo le leggi patrie autorità di dichiarare Servio re della repubblica. Or in tale occasione ci si presenta la vera significazione del *popolo* di quei tempi coll'autorità dello stesso Livio, il quale scrivendo la storia nel linguaggio latino, dovette serbare la proprietà di tali vocaboli, come li trovò negli annali antichi nelle circostanze di quei fatti, in cui cadeva la necessaria distinzioze di tali voci. Quindi è, che se il re Servio certamente fu il primo ad intrudersi nel regno col favore della *sola plebe*, e senza l'autorità del popolo *iniussu populi*, ne siegue per necessaria conseguenza, che la plebe in quel tempo non costituiva nè popolo, nè parte del popolo; altrimenti non si potea dire, che Servio regnasse *iniussu populi*, ma al più, che regnasse senza l'autorità di *parte di popolo*, e non già *del popolo*. Egli è certo, che Servio fu proclamato re dalla plebe, anzi Livio stesso attesta, che niun'altro re, come Servio, venne proclamato così universalmente; all'incontro egli è certo, che non v'intervenne l'autorità del popolo, *iniussu populi*; dunque la plebe non costituiva popolo, il quale veniva in conseguenza composto unicamente dal ceto de' patrizi. E qui incontriamo un' altra verità, cioè, che se Servio fu il primo, che regnasse senza l'autorità del popolo, *primus iniussu populi regnavit*, ed al contrario tutti gli altri anteriori re vennero eletti dal popolo, siamo obbligati a confessare, che l'elezione de' re, a riserba di Servio; fu fatta sempre coll'autorità de' soli patrizi e del senato, e non già dalla moltitudine plebea. In fatti nella creazione di Romolo, Livio non ci dice, da chi fosse stato eletto re, e solamente Dionisio scrive esser seguita l'elezione coll'approvazione di tutti. In quella di

Tom. II. 9*

Numa Pompilio, Livio ci narra, che i soli senatori lo elessero re (a), e cel conferma altresì Dionisio (b). Indi venne Tullo Ostilio eletto re dal *popolo*, come si esprime Livio (c); e Dionisio scrive, che fu dichiarato re, *legitimo civitatis suffragio* (d), quanto a dire dal *popolo*, secondo la vera significazione latina. Anco Marzio, secondo Dionisio e Livio, fu eletto anche dal popolo (e). Lo stesso leggiamo di Tarquinio Prisco (f). In somma fino a Servio Tullio troviamo sempre, massime in Livio, la elezione de' re fatta dal *popolo*, ed il solo Servio s' intruse nel regno senza l' autorità del *popolo*, ma col favore della sola *plebe*.

Ed ora finalmente siamo in grado di sodisfare appieno a quelle dicerie de' compilatori, allorchè leggendo essi negli storici, che nell' elezione de' re, ed in altre convocazioni pubbliche interveniva il *popolo* a dare il suffragio, s' immaginarono, che in quei tempi la plebe fosse anche compresa sotto il general nome di *popolo*, e che perciò godendo il dritto del suffragio negli affari più importanti dello stato, avesse anch' essa qualche parte nel governo della repubblica. Egli è vero, che gli storici su tal proposito scrissero senza la dovuta esattezza, confondendo spesso il *popolo* colla *plebe*, con attribuire altresì alla plebe de' primi secoli quel dritto del suffragio, che acquistò ne' posteriori; ma tal confusione nacque, come dicemmo, dal non aver fat-

---

(a) Livio lib. 1. cap. 18. *Patres romani . . ad unum omnes Numae Pompilio regnum deferendum decernunt.*

(b) Antiq. rom. lib. 2.

(c) Lib. 1. cap. 22. *Inde Tullum Hostilium regem POPULUS iussit.*

(d) Antiq. rom. lib. 3.

(e) Livio lib. 1. cap. 32. *Mortuo Tullo . . . Ancum Martium regem populus creavit.*

(f) Livio lib. 1. cap. 35. *Tarquinium Priscum populus romanus regnare iussit.*

to un' idea esatta dello stato civile de' primi tempi, per la brevità e scarsezza delle antiche memorie, e per non sapere immaginare costumi direttamente opposti a quei de' tempi loro. Nulladimeno in mezzo alla confusione, con cui scrissero le cose civili de' primi tempi incontriamo i fatti certi, che non possono fallire, i quali ci dimostrano ad evidenza il vero sistema del governo civile; e Livio, il quale scrisse la storia nel linguaggio di Roma, nell' avvalersi talvolta delle stesse espressioni, che trovò negli antichi annali, ci ha lasciato lumi bastanti da scoprire con certezza la verità del sistema di quei tempi. Il popolo adunque, come abbiam veduto dai fatti medesimi, era allora popolo de' signori, o sia de'patrizi, e la plebe non formava popolo, ma moltitudine volgare senza auspici, senza diritti civili, e senza carattere di cittadini, e come tale era impiegata soltanto a servire, e non a comandare, o consigliare la republica; ragion per cui sino all' anno 309. non ebbe carattere di cittadinanza privata, e molto meno publica; e perciò non potea intervenire insieme coi patrizi e senatori, ch' erano i soli cittadini, a spiegare dritto del suffragio ne' publici affari. Quindi nell' elezioni de' re, ed in altre publiche convocazioni, la plebe interveniva solamente, come naturalmente suol avvenire, per fare applauso alle determinazioni del senato regnante, per le acclamazioni, per far testimonianza de' meriti delle persone candidate, allorchè pretendevano le cariche, per applaudire alle dichiarazioni di guerra, ai trattati di pace conchiusi dal Senato, e a cose simili, e non già a dare il suffragio, il di cui diritto doveasi esercitare da quei solamente, che aveano carattere di cittadini, e non dai plebei, che non erano considerati neppur per uomini. Ora il solo fatto di Servio Tullio basta a convincerci di tal verità; perchè costui ascese al regno contro le leggi patrie, cioè senza legittima elezione, ma per mero favore del volgo, o sia per acclamazione della moltitudine plebea da lui protetta e favorita; ed il popolo de' patrizi fu a-

stretto a soffrire l'usurpazione di Servio, che fu il primo re, che ascese a tal dignità *iniussu populi*, e l'unico che venne nel tempo stesso dichiarato re con maggior applauso degli altri; e perciò Lucio Tarquinio col favore del popolo de' patrizi cercò la contingenza, quando la plebe era occupata in campagna, per opprimere Servio, ed occupare la dignità regia; e quindi ancora fu riputato Servio reo e traditore delle leggi, perchè oltre d'aver esercitata la carica regia senza l'autorità del popolo, avea altresì innovato molti stabilimenti contro gli antichi costumi, e contro l'interesse de' patrizi, per essere sostenuto colla benevolenza della plebe. Colla vera intelligenza di tali fatti comprendiamo ancora, che Servio quanto regnò coll'odio del *popolo* de' patrizj, altrettanto fu ammirato dalla plebe, per cui il di lui nome si rese celebre ed immortale. Or chiunque non legge la storia civile dei primi tempi con tali lumi, non potrà mai intendere nè il principio, ne' il fine delle cose civili de' Romani; perchè se ciecamente trascorre per le confuse notizie lasciateci dagli storici, si troverà tra le continue inconciliabili contradizioni, come sempre più scorgeremo nel corso di questo libro.

Della stessa natura è quell' altro vano argomento dei compilatori tratto dal fatto dell' accusa di Orazio. O si voglia seguire il racconto di Dionisio, il quale, come vedemmo di sopra, non fa parola del giudizio prima de' duumviri, e molto meno dell' appellazione proposta da Orazio al *popolo*; o vogliasi credere a Livio che ammette l' una e l'altra circostanza, egli è certo, per confessione di ambedue, che la causa di Orazio fu giudicata dal *popolo*; ma essendosi dimostrato colla storia di Servio Tullio, e di tutti gli altri re di Roma, che il *popolo* di quei tempi formavasi dall' ordine soltanto de' patrizi, svanisce ogni mal' appresa idea sulla sognata autorità della plebe; anzichè questo stesso fatto di Orazio conferma maggiormente il nostro sistema; poichè ambedue gli storici concordemente

attestano, che la causa fu definita dal *popolo romano*, e non dalla *plebe*, ed il popolo de' tempi del re Tullo Ostilio non potea esser diverso da quello de' tempi di Servio Tullio, il quale venne molto dopo di Tullo Ostilio. Ed è cosa ridicola il supporre, che la moltitudine plebea di quel tempo, atta solamente per le opere materiali, e priva d' ogni dritto civile, dovesse aver parte alla giudicatura di quella causa.

Ma per non diffonderci di vantaggio in un argomento di tanta evidenza, passiamo ora ad esaminare il grande articolo de'comizi curiati stabiliti fin dal tempo di Romolo, e de' centuriani, introdotti dal re Servio Tullio, e dove i compilatori ci aspettano per trionfare de'detti loro. Tra i punti più oscuri della storia romana egli è quello certamente della vera natura di tali comizi, massime nell'età fanciulla di Roma. I compilatori si studiarono a gara di ricercarne le più minute notizie, e forse di niuna utilità; ma quanto alla scoverta la più importante del regolamento civile osservato in tali comizi, si inviluppárono al solito nel confondere i primi coi tempi posteriori, come se le cose civili si fossero maisempre regolate presso a poco collo stesso sistema. Egli è vero, che ne riceverono lo scandolo dagli stessi storici, i quali non seppero immaginare il governo degli ultimi tempi direttamente opposto a quello de' primi; ma se avessero esaminato, e combinato insieme i fatti civili, ne avrebbero almeno osservata la dissonanza, e l'errore. I comizi curiati furono certamente le radunanze de' *cittadini* per le determinazioni de' publici affari; ma poichè i cittadini de' primi secoli furono i soli patrizi, come dimostrammo a mille prove nel primo libro, non possiamo accordare nè agli storici, nè ai loro compilatori, che in tali comizii curiati intervenissero anche i plebei a prestare insieme coi patrizi il suffragio, come cosa impossibile in natura civile; poichè in tutte le società civili passate, presenti, e future, è stato, e sarà maisempre un sistema invariabile, che il dritto del suf-

fragio dipenda dalla ragione *cittadinesca* ; in manierachè il solo *cittadino* potrà godere il vantaggio d'intervenire a determinare gli affari della propria città ; nè possiamo immaginare il contrario senza sognarci. Questa verità ci viene confermata coi fatti storici medesimi, dai quali abbiamo appreso la nozione di *popolo* distinta da quella di *plebe* , e che la *iussione* , o sia la legittima autorità di risolvere gli affari pubblici col suffragio ne' tempi de' re, fu sempre presso il ceto de' patrizi, i quali solamente costituivano allora il *popolo* di Roma , e la plebe era soltanto destinata per le *acclamazioni* , *testimonianze pubbliche* del merito delle persone , per la *rassegna generale* degli abitanti per uso della milizia , e del tributo , e non già per andare a spiegare il dritto della *iussione*. In fatti da quel che abbiamo osservato nell' elezioni dei re siamo convinti , che la creazione della dignità regia dipendeva dal suffragio e dalla *iussione* del popolo , e non della plebe ; e il fatto di Servio Tullio ci dimostra ad evidenza , ch'egli veniva riputato dal *popolo* de'patrizii per usurpatore , a cagion che regnò sempre col *favore* de' plebei , e non colla *iussione* ; perchè la *iussione* apparteneva solamente al popolo de'patrizii. E quantunque Servio Tullio per liberarsi in qualche maniera dalla taccia di usurpatore , cercò di farsi acclamare in pubblica radunanza dalla moltitudine plebea , pure sino all' ultimo periodo di sua vita venne accusato in senato , che regnava senza autorità legittima ; perchè , come scrive lo stesso Livio , non era asceso alla dignità regia secondo i costumi patrii, *non col cominciarsi dall' interregno , come erasi sempre costumato , NON COLLA CONVOCAZIONE DE' COMIZI , NON COL SUFFRAGIO DEL POPOLO , NON COL CONSENSO DE' PATRIZI ec.* (a) . Tali accuse

---

(a) Livio cap. 47. *Non interregno , ut antea inito , non Comitiis habitis , non per suffragium populi , non auctoribus patribus.*

si proposero contro di lui in senato, dopochè s' era fatto acclamare da tutta la moltitudine plebea in pubblica radunanza, e dopo aver regnato per molti anni col mezzo di tale acclamazione solenne; e pure veniva pubblicamente tacciato per usurpatore, non per altra ragione, se non perchè non era stato eletto ne' comizi curiati, nè in conseguenza col suffragio del *popolo*. E giova anche di riflettere la diversa espressione usata da Livio su tal proposito; perchè dice, che regnava *col favor della plebe, e non colla iussione del popolo*: *Iniussu populi, plebis voluntate*, avvalendosi della voce *iussione* per designare l'autorità legittima, e della voce *voluntas* per dimostrare il compiacimento della moltitudine plebea, il quale non poteva produrre *jussione*, ma semplice desiderio del volgo, e come tale non fu valevole per autorizzare nella persona di Servio Tullio l'esercizio della dignità regia.

Questo fatto ci dimostra ad evidenza, che i comizi curiati furono radunanze del popolo de' patrizi, e non de' patrizi insieme e plebei; e con tale intelligenza possiamo spiegare gli altri fatti civili, e massime quello degli auspicii, che intervenivano ne' comizi curiati, da cui i plebeii per tanti secoli ne furono esclusi; in manierachè non si potrebbe altrimenti intendere, come un ceto di gente privo d' ogni ragion di auspicii, e per così dire, profano, potesse accomunarsi colle persone nate cogli auspicii de' numi per regolare gli affari pubblici dello stato. Inoltre dobbiamo osservare, che il popolo de' patrizi romani fu detto anche fin dai tempi di Romolo *popolo de' quiriti*, e la voce *quirites*, come ci attesta Pompeo Festo (a), venne da *quiris*, che nel linguaggio de' sabini (e forse de' romani ancora) significava *asta*; e perchè secondo il costume di tutte le antichissime nazioni, nelle pubbliche adunanze i rappresentanti della repubblica intervenivano *astati*, cioè

(a) De verborum significatione.

coll'armi, in segno di difensori dello stato, vennero perciò i romani chiamati *quirites*, e propriamente in senso di rappresentanti la repubblica; ragion, per cui non troviamo mai usurpata questa voce, se non nel numero del più, cioè *quirites*, *quiritium*, e *quiritibus*, e non mai nel numero del meno; perchè con tal nome designavasi *l'autorità del popolo romano*, la quale certamente spiegavasi nelle radunanze pubbliche, o sia nei comizi. Or nei primi secoli di Roma troviamo sempre quella denominazione di *popolo romano de' quiriti*, come leggiamo nelle formole trascritteci da Livio in occasione di solenni ambascerie, e convenzioni fatte dagli araldi in nome *del popolo romano de' quiriti*, o pure in nome *del senato del popolo romano de' quiriti* ai popoli stranieri, ed in altre solenni formole (a). All' incontro ne' tempi posteriori si mutò formola

---

(a) Livio lib. 1. cap. 24. ,, *narrando la convenzione solenne avuta tra i romani, e gli albani sulla pugna tra gli orazi, e curiazi, ci descrive le formole solenni della proposta dell' araldo al Re Tullo Ostilio, e della risposta di costui all' araldo* ,, *Fecialis Regem Tullum ita rogavit: Rex, facis ne me tu regium nuncium populi Romani QUIRITIUM? . . . Rex respondit. Quod sine fraude mea, populique Romani QUIRITIUM fiat, facio.* ,, *La stessa espressione si legge in Livio* ,, *Lib. 1. cap. 33.* ,, *nell' indizione di guerra fatta ai popoli latini:* ,, *Conduxit pater patratus populi Romani QUIRITIUM Patri patrato priscorum latinorum :* ,, *e poco appresso:* ,, *Quod populi priscorum latinorum . . . . adversus populum Romanum QUIRITIUM fecerunt etc. Quod populus Romanus QUIRITIUM bellum cum priscis latinis iussit esse, SENATUSQUE populi Romani QUIRITIUM censuit, conscivit &c.* ,, *La stessa espressione leggesi nelle formole di solenni preghiere, e voti consacrati ai Dei. Vedi anche* ,, Livio lib. 8. cap. 6. e 9. lib. 3. cap. 41. e lib. 23. cap. 10. ,, *Gellio al-*

nella denominazione del popolo romano, nè più si disse *il popolo romano de' quiriti*, ma *il senato*, *e popolo romano* S. P. Q. R. La cagione di tal cambiamento di formole, benchè ignota a tutti i compilatori, fu certamente il cambiamento del governo; poichè le denominazioni delle repubbliche sieguono la natura, ed il carattere delle medesime. Allorchè l' ordine de' soli patrizi, o sia de' soli cittadini, formava *il popolo di Roma*, la repubblica veniva denominata col titolo di *popolo romano de' quiriti*, perchè in quei tempi i rappresentanti della repubblica erano i soli senatori, e questi soli erano i *quiriti*, i quali intervenivano coll' asta ne' comizi a spiegare l' autorità del senato regnante.

Con tale intelligenza troviamo altresì l' origine vera di quei diritti, e signorie *quiritarie*, di cui ci rimasero le vestigia del diritto romano; e tali prerogative, e dritti civili si dissero propriamente *quiritari*, perchè nella loro origine appartenevano soltanto al popolo de' quiriti, o sia all' ordine de' patrizi, che allora componeva il popolo di Roma, a cui solamente poteansi attribuire, perciocchè essi soli come cittadini erano capaci de' diritti civili. E poichè la plebe non godeva nella città diritto veruno, perciò consideravasi

---

tresì riferisce la stessa espressione usurpata nella solenne formola, che pronunciava il pontefice massimo nel prendere le vergini vestali lib. 1. cap. 12.: *e quando il pretore dicea la formola solenne nell' ordinare le ferie dette compitali* ,, lib. 10. cap. 24. ,, *Inoltre Varrone* ,, lib. 6. de lingua latina cap. 9. ,, *riferisce l'antica formola*, *ritrovata nelle tavole censorie*, *con cui il precone convocava il popolo tutto*, *la quale era così concepita*: *quod bonum*, *fortunatum*, *felixque*, *salutareque siet populo romano QUIRITIUM*, *reique publicae*, *mihique*, *collegaeque meo*, *fidei*, *magistratuique nostro etc.* » *Infine trovansi le stesse espressioni nelle* » *antichissime iscrizioni.* » Vedi Gruter. pag. 433. inscr. 4.

come un' accessione dell' ordine de' patrizi, ed in conseguenza come esclusa dai dritti cittadineschi, non formava parte del popolo, nè potea meritare d'esser inclusa nella denominazione della repubblica; e quindi il corpo civile di Roma venne designato col titolo di *popolo romano de' quiriti*, perchè in quei tempi i soli senatori erano i *quiriti*, che formavano il popolo. Nei tempi poi, quando la plebe divenne cittadina non meno di privata, che di pubblica ragione, il nome di *popolo romano* conveniva tanto ai patrizi, che ai cavalieri, e plebei; perchè tutti e tre questi ordini concorrevano egualmente a rappresentare la repubblica; ma poichè l'ordine senatorio non meno per la sua antichità, che per la copia delle facoltà, rendevasi più rispettabile; perciò per una certa distinzione dovuta al senato in confronto del resto del popolo, nacque la denominazione di *senato*, *e popolo romano*; e la plebe sebbene ritenne l'antico suo nome insieme coi suoi magistrati propri del suo ordine, pure in occasione di significare la repubblica entrò nella denominazione di popolo; sicchè laddove nei primi tempi la repubblica veniva designata con un solo titolo, cioè di *popolo de' quiriti*, col cambiamento del governo fu denominata con due titoli distinti di *senato*, *e popolo*, per distinguersi il *popolo de' signori* dal *popolo de' cittadini d' inferior condizione*.

Or se dall' evidenza di tali fatti innegabili siamo convinti, che i plebei de' primi secoli non erano nè *cittadini*, nè *quiriti*, nè costituivano *popolo*, ma formarono il mero *volgo* della città per servire ai quiriti, e non per comandare insieme coi quiriti, come mai potremo accordare agli storici, che intervenissero a dare il suffragio nei comizi curiati? Non sono queste dissonanze manifeste ed inconciliabili? Gli storici ci attestano, che i re di Roma si eleggevano nei comizi curiati dal popolo de' quiriti; poi ci narrano, che il solo Servio Tullio regnò senza autorità del popolo, nel tempo stesso, che affermano d'essere stato l'unico re

acclamato così generalmente, e col favore della sola plebe, *plebis voluntate*, *iniussu populi*; finalmente ci dicono, ch' egli fu un usurpatore, perchè avea regnato *iniussu populi*: chi non vede, che tali fatti si oppongono direttamente a quei loro supposti, quando s' immaginarono, che nei comizi curiati intervenissero anche i plebei a rappresentare quella repubblica, in cui realmente viveano senza qualità quirizia? E per ultimo se osserveremo l' originaria significazione della voce *patria*, e di *pater patratus*, con cui designavasi quel patrizio scelto dal collegio degli araldi, che in nome della repubblica spediva le convenzioni di pace, e di tregua coi popoli stranieri, o intimava loro solennemente la guerra, non troviamo in tali voci una manifesta pruova della falsità del suffragio della plebe nei comizi curiati? *Patria* venne certamente detta da *pater*, cioè *res patrum*, quanto a dire *interesse de' padri*, sicchè la *patria* costituivasi dai *padri*, e non dalla plebe. *Pater patratus* diceasi *quel senatore*, o *patrizio*, *che autorizzato dai padri intimava in loro nome la guerra*, o *stabiliva i trattati di pace cogli stranieri* (a), sicchè era persona autorizzata dai

(a) *Volgarmente si è creduto*, *che PATER PATRATUS significasse quegli*, *che avesse il padre*, *e i figli*, *e che intanto l' araldo*, *il quale andava ad intimare*, *o stabilire la pace*, *diceasi PATER PATRATUS*, *perchè sceglievasi a tal incombenza un padre*, *cui sopravvivesse il di lui padre*. *Ma Pompeo Festo smentisce questa ridicola interpretazione*, *perchè ci attesta chiaramente nel libro* de verborum significatione, *che un tal padre presso gli antichi diceasi PATER PATRIMUS*, *e non PATER PATRATUS PATER PATRIMUS*, *dic' egli*, *DICEBATUR APUD ANTIQUOS*, *QUI QUUM IAM IPSE PATER ESSET*, *HABEBAT ETIAM TUM PATREM*. *Quindi è*, *che la significazione di PATER PATRA-*

padri solamente, e non già anche dalla plebe; perchè realmente i soli *padri* formavano la *patria* nei comizi. E questa sola considerazione, tratta dall'originaria significazione di *pater*, *patria*, e *pater patratus*, basterebbe a smentire qualunque detto degli storici sul sognato suffragio della plebe nei comizi curiati.

Ma passiamo ora all' articolo de' comizi centuriati istituiti dal re Servio Tullio. E qui gli storici ci fanno guerra aperta col darci ad intendere, che nella nuova divisione dell' universal moltitudine, introdotta da Servio in classi e centurie, si fosse altresì stabilita una nuova maniera di darsi il suffragio in tali comizi; poichè laddove nei curiati intervenivano i patrizi e plebei (ragionando sempre con quel falso supposto) a dare il suffragio *viritim* per curie, nei centuriati all' incontro, essendosi stabilite le varie classi sulla ragione della maggiore, e minore quantità di patrimonio delle persone, avvenne, che le classi, che comprendevano le persone di patrimonio maggiore, essendo le prime in ordine a dare il suffragio, poichè contenevano un gran numero di centurie, venivano a formare il pieno de' suffragi in confronto delle rimanenti classi, e centurie: ed in tal maniera laddove nei comizi curiati il numero de' suffragi plebei era maggiore di quello de' patrizi per la ragione, che il suffragio in questi davasi *viritim* per curie, nè centuriati si venne a rimediare ad un tal disordine; perciocchè quando la prima classe composta di numerosissime centurie, in cui includevansi quasi tutti

---

TUS deriva propriamente dal carattere, che rappresentavasi da un tale araldo, qual' era di far la figura della repubblica, o sia de' padri, e perciò diceasi PATER PATRATUS, cioè padre fornito di facoltà concedutagli dai padri per conchiuder la pace, o intimare la guerra agli stranieri.

i patrizi, come più facoltosi degli altri, era di uniformi sentimenti, superava i suffragi delle rimanenti classi, e centurie; sicchè le determinazioni degli affari pubblici venivano in conseguenza a conchiudersi coi sentimenti de' soli patrizi (a); e Dionisio con più chiara espressione di Livio ci narra, che col ritrovato di tali comizi centuriati, la plebe fù dolcemente ingannata, perchè laddove parea, che sulla ragione del suffragio per centurie dovesse aver maggior parte nelle pubbliche determinazioni, rimase dal fatto delusa, a cagione che le centurie dei plebei trovaronsi d'inferior numero a quelle de' patrizi (b).

Chi mai crederebbe, che quei medesimi storici, i quali ci han magnificato finora la saviezza e rettitudine di Servio Tullio nell'affannarsi a liberare alla meglio gli oppressi plebei dalla tirannica dominazione dei patrizi, col conceder loro iterren i tolti ai patrizi, col pagar loro i debiti per esimergli dalla servitù del *nesso*, e coll'imporre il censo secondo la quantità del patrimonio per obbligare così i ricchi patrizi a corrispondere

---

(a) Livio lib. 1. cap. 43. *Deinde est honos additus; non enim (uti ab Romulo traditum ceteri servaverant reges) viritim suffragium, eadem vi, eodemque iure promiscuo omnibus datum est, sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio videretur, et vis omnis penes primores civitatis esset etc.*

(b) Dionisio antiq. rom. lib. 4. *Hoc institutum tanto potiores divitum partes efficiens, fefellit plebem, ut diximus, deceptamque amovit a tractatione reipublicae. Omnes enim putabant, se in republica aequari, dum viritim suffragia ferebant in sua quisque centuria. Sed in hoc decipiebantur, quod non animadverterent, unum esse totius centuriae suffragium, sive ea paucos cives contineret, sive plurimos, et quod primae suffragia ferrent quae essent maximi census, plures quidem ceteris, sed minorem habentes hominum numerum etc.*

maggior tributo in sollievo de' poveri plebei, abbiano poi il coraggio di dipingercelo per un traditore di quella stessa plebe da lui protetta, nel togliere dolosamente per mezzo de' comizi centuriati quel vantaggio, che godeva col sognato suffragio ne' comizi curiati, e con introdurre un nuovo sistema tanto pregiudiziale a quella plebe, che prese sotto la sua protezione? Se il numero delle centurie plebee non era in grado neppure di eguagliare quelle de' patrizi, perchè introdurre questa nuova moda di darsi il suffragio in danno del tirannizzato volgo? Non era questa la massima oppressione, che cagionavasi all' afflitta moltitudine, nel toglierle il mezzo di aiutarsi colla pluralità de' suffragi, con cui potea resistere, e far fronte agli ambiziosi capricci de' patrizi? Chi mai può immaginare un complesso di così sfacciate contradizioni? Ma lasciamo questo bel misto di tradimenti insieme e di amore, dicano di grazia non è egli questo stesso Servio Tullio, che per confermarsi nella dignità regia, avea troppo bisogno del favore della plebe per opporlo all' autorità del senato, che gli contrastava l' usurpato regno? Or come mai possiamo intendere, che quel Servio Tullio, il quale non avea altra speranza per conservarsi la dignità regia, che di fidare la sua sorte all' universale approvazione del ceto plebeo, imprenda il progetto di diminuire nei comizi centuriati il numero de' suffragi alla plebe per accrescerli ai patrizi suoi contradittori? Non era questo un pensare più dannoso per lui, che per la plebe medesima? Dionisio procura di medicare questa piaga col riflettere, che Servio Tullio a ciò s' indusse per placare l' animo sdegnato de' patrizi (a). Ma se dal fatto, e dai detti suoi medesimi sia-

---

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 4. *Porro quum sic toto periculorum simul, et impendiorum onere divitibus imposito, videret eos aegre ferre, alio modo tristitiam eorum solatus est, et iram leniit etc.*

mo assicurati, che Servio non fu mai gradito, ma sofferto dai patrizi, s'egli, finchè non gli fu tolta la vita, regnò sempre *col favor della sola plebe e senza autorità del senato*, come mai in circostanze così pericolose per lui, potea pensare a indebolire le forze di quel ceto medesimo, che dovea sostenerlo? Come ingannare la plebe per tradire se stesso?

Ma lasciamo ai compilatori la cura di salvarsi dalla tempesta di tali stranezze, e noi ritorniamo a guardare la storia civile di quei tempi nel suo vero aspetto, per cui siccome abbiam potuto dimostrare la falsità dei detti degli storici sul suffragio della plebe nei comizi curiati, così scopriremo lo stesso sbaglio ne' comizi centuriati di Servio Tullio. Chiunque leggerà con attenzione l'intiero racconto di Livio e di Dionisio sulla nuova divisione degli abitanti da lui istituita in classi, e centurie, dovrà meco convenire, che due furono gli oggetti de' suoi comizi centuriati; l'uno da stabilirsi un sistema per la scelta delle persone atte alla milizia, tantopiù che secondo il costume di quei tempi i soldati non aveano stipendio dal pubblico erario, ma erano obbligati a militare a proprie spese (a), l'altro di provvedere alle spese pubbliche con distribuirsi il tributo a proporzione de' beni di cadauno; e perchè così l'uno, come l'altro non poteasi eseguire senza la rassegna generale di tutti, radunati in qualche luogo col mezzo della pubblica convocazione, perciò tali radunanze ebbero nome di comizi, e comizi *centuriati*, per la distribuzione delle persone in classi, e centurie. Servio Tullio adunque nel tempo stesso, che volle riordinare l'affare della milizia, procurò di favorire la plebe con assegnarle qualche porzione di terreni, e poi istituì il *censo*, cioè la prestazione de' tributi a misura delle facoltà d'ognuno; ma per esegui-

(a) Dionisio loc. cit. *Nec enim tunc stipendia romani accipiebant ex aerario, sed suo sumptu militabant.*

re tali stabilimenti introdusse le *radunanze centuriate*, nelle quali faceasi la rassegna generale per la scelta dei militari, e per la numerazione delle persone e delle loro facoltà riguardo alla contribuzione del *censo*. Nè più nè meno di questo fu stabilito da Servio Tullio con tali comizi, i quali perciò presero il nome di *centuriati*, perchè furono principalmente introdotti per l' uso della milizia; e per la stessa ragione rimase il costume di non convocarsi tali comizi dentro le mura della città, ma fuori; perchè non fu lecito presso i romani di tenersi in città le radunanze in forma d'esercito (a). Infatti Livio e Dionisio cominciano, e terminano il racconto di questo articolo colla narrazione della divisione della universal moltitudine in classi e centurie per uso della milizia, e del censo; ed i comizi tenuti dopo terminati tali stabilimenti non si raggirarono, che nel celebrarsi il solenne rito di *lustrare l'esercito* accampato nel campo marzio (b), e terminare la funzione col sacrificio. Dissi, che l' introduzione di tali comizi non ebbe altro oggetto, che l' uso della milizia, e del censo, e non già, come supposero gli storici, che in essi i ple-

---

(a) Gellio noct. att. lib. 15 cap. 27. *Centuriata autem comitia intra pomoerium fieri nefas esse; quia exercitum extra urbem imperari oporteat; intra urbem imperari ius non sit; propterea centuriata in campo martio haberi etc.*

(b) Livio lib.. 1. cap. 44. *Censu perfecto . . . edixit* (cioè Servio Tullio) *ut omnes cives romani, equites, peditesque in suis quisque centuriis in campo martio prima luce adessent. Ibi instructum exercitum omnem suovetaurilibus lustravit: idque conditum lustrum appellatum; quia is censendo finis factus est.* E Dionisio antiq. rom. lib. 4. *Peracto censu iussit cives omnes in campo, qui omnium ante urbem est maximus, cum armis adesse. Ibi equitibus turmatim dispositis, et peditibus in aciem directis, velitibusque per suos item ordines digestis, lustravit eos tauro, ariete, et hirco.*

bei intervenissero a dare il suffragio per le pubbliche determinazioni; imperciocchè nei tempi di Servio Tullio, anzi per due secoli dopo, la plebe non fu in grado di meritare il massimo onore d'interporre il suo giudizio nei pubblici affari. Nè per qualunque premura di Servio Tullio, per rendersi benevoli i plebei, poteasi in un tratto sconvolgere intieramente il governo col passare di fatto dallo stato aristocratico al democratico; nè può fingersi democrazia più perfetta, se non quando si ammetta ogni ceto di abitanti al dritto del suffragio. Dal tempo di Servio Tullio corsero cento, e più anni, quando i plebei a forza di sedizioni ottennero d'esser considerati per cittadini di sola ragion privata, come dimostrammo ad evidenza nel primo libro. Or come mai possiamo fingere dritto di suffragio in un ceto di persone, che per cento e più anni dopo visse sempre in qualità di vilissimo volgo privo d'ogni minimo dritto di cittadinanza anche di ragion privata? Che se vorranno supporre, che la plebe di Roma cominciasse a rendersi cittadina, prima coll'acquisto de'dritti pubblici, e poi de' privati, io rispondo francamente, che tali supposti possono cadere in mente di chi delira, e non di chi ha dritto di ragionare del mondo civile; perchè non possono nascere tali mostri in natura civile, come opposti all'indispensabile corso delle vicende umane. Ma poi basta di riflettere cio che gli stessi storici mille volte ci ripetono del dubbioso regnare di Servio Tullio per ridersi di questo suffragio de' plebei nei di lui comizi. Egli s' intruse dolosamente al regno coll' affettare zelo, e amore per i figli, o nipoti di Tarquinio Prisco. Indi accortosi, che i Senatori, e patrizi non sapevano soffrire una tale usurpazione, procurò di comprarsi l'amore della plebe, col di cui favore gli riuscì per qualche tempo di resistere all'autorità del senato. Ma poi temendo il pericolo, in cui si trovava, allettando la plebe con una nuova concessione de' campi presi dagli Etrusci, chiama la moltitudine, ed in pubblica radunanza con mille vezzi la

persuade a dichiararlo re. Siegue a regnare con questa speciosa ragione d' essere stato acclamato universalmente, e trattanto non cessa mai il senato di considerarlo per ingiusto possessore della dignità regia, finchè Tarquinio il Superbo, come nipote di Tarquinio Prisco, accordatosi coi patrizi risolve di convocare il senato, e quivi accusando pubblicamente Servio Tullio per usurpatore, lo spoglia del regno, e lo priva di vita. Or io dimando ai ciechi seguaci delle ricevute opinioni, se Servio Tullio fu dichiarato re in pubblica radunanza con applauso più generale di tutti i passati re, come ce l' attestano gli storici, se tutto il ceto plebeo facendo uso del suo sognato dritto del suffragio concorse universalmente ad eleggerlo per re, perchè gli storici ci dicono, che Servio regnasse *senza autorità del popolo, ma col solo favore della plebe?* Perchè attribuire a termini di *favore* un consentimento generale spiegato coi suffragi di pubblica radunanza? Perchè Servio accusato per usurpatore in senato non risponde d' essere stato eletto legittimamente, anzi con approvazione superiore a quella degli altri re prima di lui? A che valsero quei comizi centuriati da lui stabiliti, quei solenni suffragi de plebei, se di fatto non giovarono neppure per la di lui salvezza.

Gli storici, i quali, come dissi da principio, fecero tutt'altra idea del sistema civile de' primi tempi di quel, che fu realmente, s' inviluppparono perciò tra le contradizioni, ed inverisimilitudini. Perchè non seppero immaginare, come quella plebe, che ai tempi ad essi loro vicini avea spiegata tanta potestà nella repubblica, potesse ne' primi secoli vivere nello stato presso che servile, non ebbero ripugnanza di descrivercela per ceto di persone di autorità, e capaci del dritto del suffragio così nei comizi curiati, come ne' centuriati; ed allucinati da un tal falso principio, non furono più in grado di conciliare i fatti coll' ideale lor sistema. Quindi è, che sebbene ci descrivessero presso a poco l' istituzione delle radunanze centuriate per quel che

furono realmente, pure perchè ravvisarono nella storia de'tempi posteriori, cioè della democrazia, che tutti gli ordini degli abitanti convenivano in tali comizi centuriati a prestare il suffragio, non ebbero difficoltà di ripetere un tal costume dai tempi di Servio Tullio. Diciamo adunque, che Roma per tutto il tempo de' re, di cui stiamo ragionando, non riconobbe altri comizi, in cui si determinassero gli affari pubblici, che i *curiati*, nei quali non potea intervenire, che il ceto dei patrizi, come quei, che faceano allora la figura di cittadini in esclusione della plebe; e come tali rappresentavano la repubblica, e costituivano il popolo di Roma; e perciò denominavasi *il popolo romano de' quiriti.* Venne Servio Tullio, il quale per la voglia di regnare, fu obbligato di comprare l'amore della plebe con accordarle il dominio mero *bonitario* da' campi; e con tale stabilimento istituì il *censo*, per cui introdusse una nuova specie di radunanza pubblica, atta ad un tal' uso, e non diretta ad indurre una nuova moda di prestarsi il suffragio dai plebei, i quali nella vilissima condizione, in cui furono per lunghissimo tempo dopo l'età di Servio, non furono mai in grado di rappresentare la repubblica. Ma poi coll'andar del tempo cambiatosi affatto il governo dalla forma aristocratica nella democratica, come vedremo in appresso, trovandosi già introdotta la divisione del popolo tutto fatta da Servio Tullio in classi, e centurie per uso della milizia e del censo, allora finalmente sul fondamento della cittadinanza di ragion pubblica e privata già acquistata dai plebei, naturalmente avvenne, che i comizi centuriati, in cui interveniva ogni ceto di persone, passassero a formare radunanze atte a prestarsi il suffragio generalmente da ogni ceto di cittadini; perchè la distribuzione del popolo in classi e centurie abbracciava l'universal moltitudine, la quale potea in tal maniera aver parte nelle pubbliche determinazioni senza confusione, e disordine.

Per conferma di quanto finora si è dimostrato sulla

natura de' comizi curiati, e dei centuriati, istituiti da Servio Tullio, giova di osservare un'altra manifesta dissonanza degli storici su tal proposito. Ognun sà, che dopo Servio Tullio, Tarquinio il Superbo ascese alla dignità regia per opera de' patrizi, i quali favorirono la congiura contro Servio a cagione della di lui propensione verso la plebe in loro pregiudizio. Regnò Tarquinio dall'anno 220. fino all'anno 244., quando Bruto fecesi capo della congiura contro di lui, e col fatto di Lucrezia gli riuscì di far abolire fino il nome regio coll' esilio de' Tarquini, e col nuovo stabilimento de' consoli. Quì Livio, e Dionisio concordemente ci riferiscono, che la creazione de' primi consoli, cioè di Bruto e Collatino, venne determinata ne' comizi *centuriati* col suffragio generale di tutti; e Livio soggiugne, d' essersi in tal' occasione messi in uso gli stabilimenti di Servio Tullio riguardo alla radunanza *centuriata* per l' elezione de' consoli (a). Indi Collatino resosi sospetto, ed odioso, portando anch' egli il nome di Tarquinio, fu obbligato a dimettere il consolato, ed in sua vece fu eletto P. Valerio per collega di Bruto, anche nei comizi *centuriati* (b). Fin quì gli storici ci riferisicono l'elezione de' consoli ne' comizi *centuriati*; ma dalla morte di Bruto in poi muoiono di fatto tali comizi *centuriati* nelle elezioni de' consoli, e solamente ci narrano la loro elezione ne' *comizi*, opure la semplice loro creazione senza farsi menzione de' comizi; nè più han coraggio di nominarci, o i *centuriati* o i *curiati*. All'incontro da questi tempi in poi cominciano le sedizioni dei plebei contro i consoli, ed il senato; e la storia è piena di narrazioni di guerre civili tra i

---

(a) Livio lib. 1. cap. 60. *Duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Servii Tullii creati sunt L. Junius Brutus, et L. Tarquinius Collatinus*. Vedi anche Dionisio antiq. rom. lib. 5.

(b) Livio, e Dionis. loc. cit.

due ceti, senza che mai vi fosse nata la minima contesa tra loro in quei sognati comizi *centuriati*, in cui si trattava dell'elezione dei consoli, che necessariamente dovea essere la contingenza più esposta al tumulto, ed alla dissensione. Tali sconcerti di narrazioni nascono dalla confusione, in cui gli storici si trovarono nel riferire gli affari civili de' primi tempi, da cui non seppero liberarsi, massime per quel falso principio di cittadinanza a pro dei plebei, adottato fin dai primi secoli che dovette trasportargli negli altri errori, ed incoerenze. Egli è per altro lodevole la bella ingenuità di Livio, il quale ragionando per l' appunto delle cose civili di questi medesimi tempi si querela a chiare note della oscurità, ed incertezza de' fatti; *e che vedeasi talmente inviluppato in mezzo alle tante varietà, e confusioni, che trovava negli annalisti, che non era possibile di poterne raccapezzare il filo, nè di saperne i fatti accaduti anno per anno* (a). E ciò sia detto anche per intelligenza delle persone semplici, le quali non avendo mai nè letto, nè meditato gli scritti degli storici, e solamente assicurati dalla sfacciata franchezza dei compilatori, ascrivono a delitto le scoperte degli errori, che s' incontrano nella storia, di cui se ne protestano finanche gli stessi storici. Or per tornare alle incoerenze, che troviamo sul fatto de' comizi centuriati, egli è vero, che nella promozione dei primi consoli Bruto e Collatino, e poi di Valerio Poblicola, intervennero i comizi *centuriati*; ed è innegabile altresì, che indi in poi non si fece il minimo uso di tali radunanze centuriate nell' elezioni de' susseguenti consoli; ma l' arcano consiste nell' intendere, che

---

(a) Livio lib. 2. cap. 21. *Tanti errores implicant temporum aliter apud alios ordinatis magistratibus, ut nec qui consules secundum quosdam, nec quid quoque anno actum sit, in tanta vetustate, non rerum modo, sed etiam auctorum digerere possis.*

nelle circostanze pericolose de' primi consoli, quando era troppo fresca la fazione dei Tarquini esiliati, il senato non era sicuro d' introdurre per se stesso solamente una tal dignità riserbata all' ordine degli ottimati; sicchè per piantare i primi fondamenti del consolato contro l' antico costume della dignità regia, era troppo necessario di convocarsi anche l' universal moltitudine per farla entrare a parte di sostenere colla sua approvazione il nuovo sistema del consolato; ma egli è falso, che in tali comizi centuriati intervenisse la moltitudine col dritto del suffragio per quella evidenza di pruove addotte finora. Tali comizi certamente non furono difformi da quei, di cui si avvalse Servio Tullio per se stesso, quando si fece acclamare per re; e siccome tale acclamazione non meritò mai il nome di autorità legittima, così nell' elezione de' primi consoli sebbene gli ottimati aveano già conchiuso per Bruto e Collatino, pure per assicurare una potestà nuova nella repubblica convocarno i comizi centuriati per comunicare l' elezione alla moltitudine, e per riscuoterne l' applauso; quanto bastava per impegnare la plebe ne' loro interessi, ed opporla secondo il bisogno ai disegni, che temevano de' Tarquini. Mai dopochè la plebe colla prima, e seconda elezione de' consoli, avea già approvato il governo consolare, non si curarono d' altro, e le susseguenti elezioni furono sempre cominciate, e terminate col suffragio del popolo de' quiriti, o sia degli ottimati di Roma, senza la minima intelligenza della plebe, sullo stesso modello, com' erasi praticato nelle creazioni dei re per mezzo de' comizi curiati; ragion per cui tra le continue discordie, che d' ora innanzi insorsero tra i due ceti, non troviamo nella storia la minima traccia di dissensione in tali creazioni de' consoli per ragion di varietà di suffragi tra i patrizi e plebei, e solamente incontraremo le tribunizie *intercessioni* nei tempi molto posteriori, quando i tribuni della plebe furono in grado di resistere alla fazione de' patrizi.

Da quanto finora si è dimostrato sulla scoperta del *popolo romano* de'primi secoli nel vero senso di *cittadini rappresentanti la repubblica*, sulla vera natura de'comizi curiati, e sulle radunanze centuriate istituite da Servio Tullio, siamo in grado di poter definire il governo sotto de're di forma mera aristocratica la più severa, che possa osservarsi; perchè, per dirla in una parola, i dritti pubblici e privati si conservarono privativamente presso gli ottimati. I privati non si comunicarono alla plebe prima dell'anno 309, come dicemmo, quando le fu accordato il dritto del connubio, che fu presso i Romani il fonte de'dritti privati. I pubblici, tanto in genere di magistrature, quanto sul dritto del suffragio, si conservarono anzi con maggior gelosia presso l'ordine de'patrizi, non solamente perchè i plebei di quei tempi faceano la figura di vilissimo volgo, ma perchè per punto di storia innegabile questo volgo coll' andar del tempo non ebbe altri mezzi, nè altre armi per iscuotere il duro giogo degli ottimati, se non le sedizioni, e la violenza; ed all'incontro i patrizi pretesero sempre di tener lontana la plebe dai dritti civili sul gran fondamento di non doversi traviare dagli antichi patrizi costumi, ch' era per essi loro l' unico scudo per opporsi alle pretensioni de' plebei; e questa sola considerazione, che non ammette contrasto, basterebbe per quei che intendono, che cosa sia governo civile, per ismentire qualunque sognata autorità della plebe nei comizi curiati, e centuriati; poichè i curiati furono radunanze di ottimati, ed i centuriati servirono per le convocazioni generali, o per uso della milizia, o del censo, o per ricevere gli ordini del senato, o per testimonianze pubbliche di merito, e cose simili, e non già per ammettere il volgo all' onore il più sublime del cittadino di decidere, e determinare gli affari pubblici dello stato. Egli è vero, che Servio Tullio per sostenersi nella dignità regia procurò di comprare il favor della plebe, con sollevarla alla meglio dalle più gravose oppressioni, ma i suoi beneficii non poteano giovare a farle cambiar

condizione nella città, perchè non erano tempi da sperare simile vantaggio, e molto meno la plebe potea saltare di sbalzo dallo stato di volgo al carattere di cittadino di ragion pubblica, come cel dimostra il fatto medesimo; poichè siamo convinti dalla storia, che per ogni minimo dritto, che pretese di tempo in tempo, vi bisognarono tante sedizioni, quante poteano esser valevoli ad obbligare gli ottimati ad accordarlo contro lor voglia.

CAPO III.

Proseguimento del governo civile di forma aristocratica dal tempo del discacciamento de're per tutto il terzo secolo di Roma. Epoca, in cui dentro l'aristocrazia si gettarono i primi semi, onde spuntarono i germogli della democrazia. Origine de'comizi tributi.

La sperienza avea fatto conoscere al senato regnante di Roma, quanto sia facile a chi presiede da capo nelle repubbliche, di abusarsi dell'autorità conceduta-gli dai senatori, massime se tale autorità sia durevole per tutto il tempo della sua vita, e più d'ogn'altro, qualora nella nazione vi siano continue occasioni di guerra coi popoli stranieri, cui diasi il comando allo stesso capo, e duce del senato. L'uso di esercitare in guerra una potestà monarchica ed indipendente, naturalmente solletica l'animo glorioso, e guerriero del duce dell'esercito in maniera, che non senza il freno d'una costante virtù potrà egli nuovamente soggettarsi al voler del senato, e contenersi tra i giusti confini della potestà concedutagli; ed oltracciò alle stesse persone degli ottimati non mancano le occasioni d'invogliarsi di pervenire con frodi e colla forza alla dignità suprema dello stato. Quali esser sogliono le umane vicende nel corso delle nazioni, tali per l'appunto le osserviamo nella città romana. Tra tutti i re di Roma Servio Tullio favorito da Tarquinio Prisco, ed avvezzo a signoreggiare in guerra,

fu il primo, che invogliatosi della dignità regia diede lo scandalo, cogliendo l'occasione di pervenirci contro le patrie leggi, senza la solennità del solito interregno, e senza l'autorità del senato. Indi Tarquinio il superbo sulle ruine di Servio cercò di seguire il di lui esempio, e vantando non meno la discendenza da Tarquinio Prisco, che l'affettata gloria di liberare la repubblica dalle mani d' un doloso usurpatore, fecesi strada al regno cogli stessi mezzi della forza, e dell'inganno. Gli ottimati intanto se non seppero giammai spogliarsi dell'odio contro l'usurpata dominazione di Servio, molto meno furono in grado di soffrire la tirranica oppressione di Tarquinio. Lucio Giunio Bruto, uno degli ottimati più riguardevoli, come quegli, che trovavasi nella speciosa carica di tribuno, o sia di generale comandante de' *celeri*, e figlio di Tarquinia sorella, o zia del re Tarquinio, uomo invero di somma destrezza, ingegno, e coraggio, sdegnato dalle insoffribili violenze praticate da Tarquinio verso gli ottimati, e massime per aver fatto uccidere fra gli altri il proprio di lui padre, o fratello, si studiò di simularne lo sdegno, per attendere la contingenza propizia di vendicare la propria e l'altrui ingiuria, e per tentare nel tempo stesso la sua fortuna, tratto dall'ambizione di comandare, ch' è inseparabile dal cuore degli uomini. Avvenne intanto, che Sesto Tarquinio, figlio primogenito del re, invaghitosi della venusta pudica Lucrezia, moglie di Tarquinio Collatino, persona anche riguardevole, e nobilissima, forzando la pudicizia di Lucrezia, e questa soggiacendo alleimpudiche voglie di Sesto, s'immerse indi in un'implacabile cordoglio, in maniera che nell' atto, che sfogava col padre, coi congiunti, ed amici la disgrazia sofferta, vinta dal dolore si diede colle proprie mani la morte. A tal funesto spettacolo accorsero il marito Collatino e Bruto dal campo, ove stavano militando, e l'accorto Bruto pien di coraggio, conoscendo esser questa un' occasione la più propria da concitare l'odio universale contro il re, e contro tutti della sua famiglia, chiama a con-

siglio gli altri ottimati, risolve con esso loro esser questo il tempo opportuno da liberarsi dal governo tirannico de'Tarquini, corre per la città coll'estinto corpo della bella Lucrezia, declama da pertutto l'insoffribile giogo dei tiranni, commuove la moltitudine, l'impegna alla grand'opera, fa chiudere le porte della città per impedire l'ingresso ai Tarquini, ch'erano al campo, arma il popolo tutto per la difesa della libertà, e finalmente facendo decretare l'esilio perpetuo al nome de' Tarquini con un solenne giuramento, gli riesce di far pervenire all'esercito, ch'era con Tarquinio, la notizia della deliberazione del senato, con ordinarsi, che non più ubbidisse al re degradato, ma che, conchiusa la tregua coi nemici, ritornasse in città. Tutto fu eseguito esattamente, ed i Tarquini abbandonati furono obbligati a ritirarsi, e cercare asilo presso i popoli suoi amici.

Sulla prima qui fa d'uopo di riflettere, che la congiura ordita contro i Tarquini da Bruto coll'aiuto di Collatino, e di altri, fu tutta maneggiata, ed eseguita coll'opera del ceto degli ottimati, ch'erano stati oppressi dal Tiranno; poichè, quanto alla plebe, questa vi concorse, tratta e commossa dalle loro declamazioni, e non già per amore del proprio loro interesse. Anzichè, come ci attestano gli stessi storici, Servio Tullio, e Tarquinio furono i due rè, che per opprimere i senatori, furono nella necessità di essere benevoli coi plebei, come abbiam veduto nella persona di Servio; e quanto a Tarquinio, sebbene gli storici nel declamare le di lui tirannie esagerano al solito il di lui orgoglio generale con tutti, pure chi riflette con attenzione i loro detti troverà, che tutte le tiranniche maniere di Tarquinio caddero sugli ottimati, ch' erano quei, che poteansi opporre ai suoi voleri, poichè i plebei non poteano essere più miseri e vili di quel che erano stati maisempre; nè Tarquinio avea occasione di sfogare la sua rabbia contro la gente abbietta, da cui non potea ritrarre il minimo vantaggio, anzi per tenere oppresso il senato, bisognava tener contenta la plebe secondo la condizione, in cui si trovava, altrimenti non avrebbe potuto regnare per così lungo spazio di venticinque anni

continui senza publica perturbazione, anzi con pace della moltitudine, per cui fu in grado d'impiegare anche le sue cure negli edificii più magnifici ch' eransi mai veduti, colla costruzione del grsn tempio di Giove, ed altre opere di publica utilità, che al dir di Livio, messe in confronto colle magnificenze de' tempi suoi, erano di gran lunga a queste superiori (a).

Gli ottimati adunque non sapendo soffrire la decadenza della loro sovranità, cominciata dal tempo di Servio Tullio, ed avanzata a gran passi sotto Tarquinio, e conoscendo il pericolo, in cui si vedevano di andarsi sempre più debilitando la loro aristocrazia, presentatasi la bella occasione della violenza usata da Sesto Tarquinio ad una rispettabilissima signora romana, che si contentò anzi di togliersi colle proprie mani la vita, che di sopravivere al rossore della violata sua pudicizia; ed oltracciò offertasi la opportuna contingenza, che Tarquinio trovavasi occupato in guerra, ebbero campo di porre in rivolta la città tutta, e colla guida, coraggio, ed eloquenza di Bruto lor capo non solamente chiusero le porte ai Tarquini, ma abolirono la dignità regia, resasi ormai perniciosa all'autorità del senato. Pensarono perciò di rimettere la potestà del senato nel suo miglior vigore col creare invece del re due capi del senato non perpetui, ma temporanei, ed annali, perchè colla sperienza s'erano assicurati, che non giovava l'arrischiare l'autorità del capo del senato ad un solo, e molto meno, che fosse perpetuo, per l'ambizione che nasceva naturalmente di voler dominare indipandentemente dal senato. Questi due capi annali furono detti consoli *a consulendo*, come scrive Varrone (b),

---

(a) Livio lib. 1. cap. 56. *Foros in circo faciendos, cloacamque maximam receptaculum omnium purgamentorum Urbis, sub terra agendam: quibus duobus operibus vix nova haec magnificentia quicquam adaequare potuit.*

(b) Lib. 4. de lingua latina: *CONSUL nominatus, quod consulere populum et senatum debet, nisi illhinc potius, unde Actius ait in Bruto: qui recte consulat, consul fiat.*

perchè realmente la premura degli ottimati, che componevano il senato, fu di stabilire un'autorità stabile, e suprema nel loro ordine; e per ovviare alla meglio alle occasioni di ambizione in persona di tali capi del senato, gli diedero sino il nome di *consoli*; perchè il senato intendea di avvalersi di loro, come savi, e consultori dell'assemblea degli ottimati, e che dovessero esercitare tanta autorità, quanta loro se ne concedeva dal senato regnante.

E qui c'incontriamo in un'altro notabilissimo errore appreso comunemente da'compilatori, nell'immaginarsi, che Bruto fosse stato il vindice della *libertà* generale di tutta la moltitudine, e col discacciamento de' rè e creazione de'consoli si fosse il governo reso di forma democratica, e popolare; quando al contrario dall'evidenza de' fatti storici siamo convinti, che l' aristocrazia sotto i Re fu moltopiù benigna per la plebe di quel che fosse sotto il governo de' consoli, poichè di fatto il nuovo sistema de' consoli non produsse che maggiori oppressioni al ceto plebeo. E primieramente fa duopo di liberarci da quell'equivoco appreso dai compilatori in quell' espressione degli storici, allorchè ci narrano d' essersi ricuperata *la libertà* col bando fino del nome regio; ma siccome è vero, che il senato degli ottimati ricuperò *la libertà* del comando, la quale sotto Servio Tullio, e molto più sotto Tarquinio erasi perduta, così è piucchè falso, che si fosse introdotta la libertà democratica. Dionisio il primo gli smentisce quasi chiaramente, scrivendo, che discacciati i re s'introdusse *l'impero DEGLI OTTIMATI* (a) quanto a dire l'aristocrazia; e sebbene egli suppose, come dicemmo, che la plebe sotto i Re avesse goduto qualche dritto nella città, pure definisce il governo sotto i consoli per aristocratico; ed in altro luogo narrando i nuovi stabilimenti de' patrizi per riporre in mano del

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 5. *Introducto igitur optimatium imperio etc.*

senato la potestà suprema, dice *che tali determinazioni dei patrizi furono gradite, come quelle, che da una lunga servitù gli fecero ritornare contr' ogni speranza nella libertà* (a). Livio poi non trova altra differenza trà il governo dei re, e quello de' consoli, se non che i re erano perpetui, ed i consoli si stabilirono annali; ma che, quanto alla potestà, non vi fu il minimo cambiamento. *L'origine della libertà* (dic' egli) *deesi piuttosto attribuire all' essersi reso annuo l' impero consolare, e non già che si fosse diminuita in minima parte la potestà regia* (b). Ed ecco la *libertà*, che ricuperò la repubblica coll' abolizione della dignità regia, cioè *libertà del Senato* nell' esercizio di quella potestà, che si era usurpata, massime da Tarquinio, e *libertà* degli ottimati nel vedersi liberi dalle oppressioni del governo regio, degenerato in monarchia: ma quanto alla forma del governo rimase la stessa: com' era, anzichè i patrizi riordinassero l' aristocrazia con un sistema meno soggetto all' usurpazione, col determinare i consoli annali dipendenti dall' autorità suprema del senato.

E per meglio intendere una tal verità fa d' uopo riflettere, che la sedizione commossa contro Tarquinio fu tutta opera de' patrizi, e Bruto lor capo era persona molto distinta fra gli ottimati, e non già un plebeo, poichè al riferir di Dionisio il di lui padre Livio Giunio vantava l' origine da un de' compagni di Enea, e che fu riputato uno de' più illustri signori tra i Romani; la madre poi di Bruto era figlia del re Tarqui-

---

(a) Dionisio loc. cit. *Grata erant haec patriciorum instituta, quippe qui a diuturna servitute ad insperatam libertatem redierant.*

(b) Livio lib. 2. cap. 1. *Libertatis autem originem inde magis, quia annuum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate.*

nio Prisco; e finalmente che Bruto fu allevato nelle più nobili discipline, ed il di lui padre avea ereditato da' suoi maggiori un ricchissimo patrimonio, la di cui avidità avea incitato l'animo di Tarquinio a togliergli la vita (a). Inoltre nella congiura contro Tarquinio trovavasi nella rispettabilissima carica di tribuno de' celeri, e come tale, al dir di Dionisio (b) avea l' autorità di convocare i comizi, e proporre l'esilio de' Tarquini. Collatino poi era discendente della stessa famiglia de' Tarquini, e Lucrezia di lui moglie vien riferita dagli storici tra le signore più illustri di Roma. Le tirannie che si declamano usate da Tarquinio, si restringono all' aver oppressa l'autorità del senato, e all'aver fatto uccidere gran numero di senatori; ragion, per cui i primi consoli Bruto e Collatino dovettero farne la scelta per supplire, ed accrescerne il numero, affinchè l'autorità del senato acquistasse maggior splendidezza, e vigore (c). In somma dal complesso di tutte le circostanze della congiura contro Tarquinio, dalla qualità delle persone, che ne furono i capi, e finalmente dalle considerazioni de' fatti antecedenti e susseguenti alla congiura, egli è troppo chiaro, che tutto fu opera de' patrizi per liberarsi dalla dominazione di Tarquinio, e per rinvigorire, anzi accrescere l'autorità del senato.

Dissi *dai fatti antecedenti, e susseguenti*, poichè per lo spazio di anni 244, quando terminò il governo sotto i re, non troviamo la minima querela de' plebei contro i re, e tutti i rumori tra i due ceti nacquero dal tempo de' consoli. La ragione si è, perchè sebbene la plebe trovavasi nella pessima condizione di volgo, pu-

---

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 4.

(b) Loc. cit.

(c) Livio lib. 2. cap. 1. *Deinde quo plus virium in senatu frequentia ordinis faceret, caedibus regis deminutum patrum numerum, primoribus equestris gradus lectis, ad trecentorum summam explevit.*

re i re per propria ambizione almeno doveano procurare di non farla opprimere di peggio, e tenerla piuttosto contenta, per essere in grado di avvilire gli ottimati. Ma senza affannarci di vantaggio su tale articolo, Dionisio ce ne fa una chiara testimonianza. In tempo della prima secessione della plebe nel monte sacro, accaduta sedici anni dopo la prima creazione dei consoli, Dionisio riferisce, che un certo plebeo chiamato Lucio Giunio, al quale fu dato anche il nome di Bruto sull' esempio del Bruto patrizio, come uomo eloquente destinato a rispondere ai legati del senato, allorchè costoro andarono per trattare la concordia colla plebe, tra gli altri rimproveri, che pronunziò contro i patrizi, aggiunse, *che sotto il governo dei re, la plebe non avea mai sofferto il minimo disvantaggio, e massime dagli ultimi re, per tacere i vantaggi, e le utilità, che ne ritrasse; poichè tra le altre beneficenze, colle quali procuravano di renderla quanto benevola ad essi loro, altrettanto odiosa ai patrizi, (come suol praticarsi da quei, che ambiscono la monarchia) espugnatasi l' opulentissima città di Sessa* (a), *potendo essi appropriarsi tutte le prede, si compiacquero di distribuirle al volgo de' soldati, ed oltre le prede de' schiavi, bestiami, e simili robbe, ci dispensarono cinque mine d' argento per cadauno. Noi nondimeno, a cagione che usavano potestà tirannica* NON GIA' CONTRO LA PLEBE, MA CONTRO DI VOI PATRIZI, *soffrendo di mal' animo le loro violenze contro di voi, ci contentammo per amor vostro di abbandonare i nostri re benevoli, e secondare i vostri* (b). Quest' allocuzione del

---

(a) Ciò avvenne sotto il regno di Tarquinio il Superbo.

(b) Dionisio antiq. Rom. lib. 6. *Nostra respublica, ... toto illius imperii tempore nihil detrimenti plebs accepit a regibus, praesertim novissimis; ut interim taceam multa, et magna commoda, quae ex illorum principatu percepit; nam praeter alia blandimenta, quibus*

Bruto plebeo ci manifesta, che la plebe quanto a se stessa, e nella condizione di volgo, in cui era, non ebbe occasione di odiare la condotta di Tarquinio, anzi che dovette esserne ben contenta; ma commossa dai clamori e forse dalle promesse degli ottimati, s'indusse a proteggere la congiura ordita da essi loro. Si lusingò non pertanto coll'esilio de' Tarquini, e col rimettersi il governo intieramente nelle mani del senato, di migliorare semprepiù la sua condizione, ma appena gli ottimati ripigliarono la loro autorità, che ne rimase delusa; sicchè non solamente non trovò ne' consoli quella benevolenza, ch'avea sperimentata in Tarquinio, ma cadde nelle ultime oppressioni, che finalmente l' obbligarono alla violenta risoluzione della *secessione* nel monte sacro; e quivi cominciando a prender coraggio, si andò col tempo innoltrando per liberarsi dalla tirannica loro dominazione, come dicemmo, e semprepiù si farà chiaro dal corso di questa storia civile. L'aristocrazia adunque, che sotto Servio Tullio e Tarquinio cominciò a degenerare in monarchia, venne sotto i consoli ristabilita, e rinforzata, e la plebe, che per l' ambizione di questi due re godeva il vantaggio d' esser meno oppressa, cadde sotto i consoli nell' ultima sua depressione. Ed ecco la vera intelligenza di quella *libertà* tanto decantata dagli storici, che ac-

---

eam sibi amicam, vobis infensam reddere studebant (quod faciunt omnes, qui legitimam potestatem in tirannicam vertere cupiunt) quum Suessam urbem florentissimam bello expugnassent, potuissentque praedam, nemine in partem eius admisso, retinere sibi, noluerunt, malentes eam cedere vulgo militum; ita ut nobis praeter mancipia, et pecora, opesque celeras multas, viritim quinque minae argenti tribuerentur. Quibus nos neglectis, quod potestatem tirannice exercerent, non in plebem, sed in vos, facta eorum pertaesi, a benevolis regibus descivimus, vestrasque partes sequuti sumus etc.

quistò la repubblica col discacciamento de' Tarquini, la quale certamente fu *libertà de' signori*, ed oppressione maggiore del resto della moltitudine, come avvenir suole nei governi aristocratici, in cui quanto più la potestà regnante spargesi egualmente tra tutti gli ottimati, altrettanto suol divenire orgogliosa sul resto degli abitanti; ed al contrario dove la potestà aristocratica vada a riposare presso pochi di loro, o presso di un solo, ivi rendesi più benigna, ed umana sul resto della gente soggetta; perchè l' ambizione di quèi pochi, o di quel solo, di signoreggiare sugli altri del suo ceto, gli obbliga a rendersi benevoli i sudditi. Il regolamento adunque stabilito da Bruto patrizio de' consoli *annali*, siccome rese tutti gli ottimati partecipi egualmente della stessa autorità, così produsse maggior tirannia nella plebe; e questa fu quella *sognata libertà*, che acquistò la plebe coll' introduzione del consolato.

Ma lasciamo ai compilatori il bel pregio di trasformare la servitù in libertà, che noi proseguiremo a vedere il progresso dell' aristocrazia sotto i consoli. Nello stesso anno 244 che Bruto e Collatino presero le redini del governo consolare, molti giovani patrizi, tra quali furono mischiati i figli di Bruto ed i congiunti di Collatino, trasportati da giovanil furore furono scoperti traditori della patria, e degli stessi loro congiunti consoli, per aver meditato di concerto coi legati inviati da Tarquinio, sul pretesto di riavere almeno i suoi beni, di farlo ritornare a regnare. Bruto non seppe perdonare ai proprii figli, condannati da lui stesso a morire in vigore della sua potestà paterna, ma Collatino non ebbe coraggio di seguire l' esempio del suo collega, e procurando di liberare i suoi congiunti dall' ultimo supplicio, fu cagione, che rendendosi sospetto, soggiacesse a dimettere il consolato, e soffrire l' esilio. Chi crederebbe, che quel Tarquinio dipinto per uno de' più celebri tiranni trovasse in Roma, e tra lo stesso ceto de' patrizi, anzi dentro le stesse famiglie di

Bruto e Collatino protezione, e voglia del suo regnare! Sedatasi intanto la congiura, e dispensatisi i beni di Tarquinio a beneficio della plebe per impegnarla a sostenere la potestà de' consoli, Bruto, e Publio Valerio, succeduto in luogo di Collatino, corsero coll' esercito per opporsi all'intrapresa di Tarquinio, che veniva con un formidabile esercito radunato dai popoli dell'Etruria, che s' impegnarono a restituirlo, e difenderlo contro la violenza usatagli dagli ottimati di Roma. Nel conflitto vincono i Romani colla morte di Bruto; e Valerio tornato trionfante in città, non curando di eleggersi il collega in luogo del defonto Bruto, svegliasi la gelosia negli animi de' senatori. Ma Valerio accorre ad ogni odioso sospetto, fa eleggere il collega Lucrezio, ed indi secondo Dionisio si venne alla determinazione di alcune leggi, cioè che niuno potesse esercitare magistratura senza la *iussione* del senato, ed inoltre, che niun magistrato nella condanna di qualche cittadino romano potesse proibire l' appellazione in pieno senato, nè eseguire il suo giudizio, senza che si attenda la pubblica determinazione; e con tali provedimenti proposti da Valerio, oltre d' essersi liberato dalla taccia di ambizioso, venne a conciliarsi l' applauso degli ottimati, per cui acquistò il cognome di *Publicola*, cioè parziale dell' autorità del *popolo*. Gli storici (a) su tal particolare ingannati, come dicemmo, dalla falsa intelligenza del *popolo* di quei tempi, compresero sotto tal nome anche la plebe; ma non giovando di ripetere quanto fu dimostrato su tale articolo, dobbiamo qui ridurre l' intelligenza di queste leggi al suo vero senso, che fu certamente di porsi freno all' autorità de' consoli per ovviare ai pericoli dell' usurpazione; e perciò Valerio, ch' era stato tacciato di tali sospetti, volle maggiormente assicurare il Senato della sua innocenza, con promuovere leggi, che an-

---

(a) Livio lib. 2. cap. 8. e Dionisio antiqu. rom. lib. 5.

davano a restringere la potestà de' consoli; sicchè il nome di *Poblicola* riguardava la di lui propensione verso il *popolo de' signori*, perchè i plebei di quei tempi non meritarono d' esser nel ceto del *popolo*, ma restarono per lungo tempo dopo in quello di *volgo*.

Tal' era lo stato civile dall' anno 244, tempo de' primi consoli, fino all' anno 257, tempo, in cui Tarquinio dopo aver tentato la sua sorte di ritornare in Roma, prima coll' aiuto de' Veienti, indi di Porsenna re dell' Etruria, e finalmente de' Latini, ritiratosi già decrepito in Cuma, ivi terminò i suoi giorni. La novella pervenuta in Roma della morte di Tarquinio, recò ai patrizi uno straordinario contento, espresso con eleganza da Livio con quelle parole: *patribus nimis luxuriosa ea fuit laetitia* (a). Finchè visse Tarquinio gli ottimati furono agitati da continui timori, non meno per resistere alle forze de' di lui protettori ed alleati, che per ovviare ai disordini, e rumori civili, che temevano in casa. Per lo spazio di quattordici anni, quanti corsero dall' esilio di Tarquinio alla di lui morte, seppero destreggiarsi così bene, che in guerra sfiorarono ogni genere di valore, ed in casa si studiarono di tener soddisfatta e contenta la plebe, ed in conseguenza unita ai loro voleri, e pronta ad eseguire gli ordini loro. E quantunque Dionisio cominci a narrarci le querele de'plebei un' anno prima della morte di Tarquinio, Livio nondimeno con maggior verisimilitudine ci fa sapere, che appena i patrizi intesero la morte del loro tiranno, che mutarono sistema; *e laddove fino a questo tempo aveano soverchiato la plebe di amorevolezza, cominciarono indi a trapazzarla* (b). Per altro egli è probabile, che anche prima della morte di Tarquinio cominciassero i rumo-

---

(a) Lib. 2. cap. 21.

(b) Livio cit. loc. *Plebi, cui ad eam diem summa ope inservitum erat, iniuriae a primoribus fieri coepere.*

ri in città, per cui fu eretta in questo tempo per la prima volta la dignità della dittatura, come vuole Dionisio, ma furono discordie di tal natura, che i patrizi cercarono subito di calmarle, e contentare la plebe alla meglio. Livio adunque ripete il principio delle discordie civili dalla morte di Tarquinio, perchè in questo tempo gli ottimati, liberi dai timori di Tarquinio, si lasciarono trasportare senza freno dalla tirannica dominazione contro la plebe. Quindi è, che in tempo de' re i plebei trovarono qualche sollievo e riposo, massime nei petti degli ambiziosi della monarchia; bandito Tarquinio si videro accarezzati dagli ottimati, ma cessati i timori colla morte del re esiliato, non v'era chi potesse porre freno alla superbia de' signori, i quali non potendola sfogare coi loro eguali, naturalmente insolentirono piucchè mai contro il misero volgo.

Nell' anno adunque 258 amendue gli storici convengono nel riferirci un'orribile sedizione della plebe contro gli ottimati, nata principalmente dalle tirannie, che praticavansi dai patrizi verso i plebei loro debitori, i quali se non aveano come sodisfare i debiti, venivano astretti a prestar loro le opere personali nella più aspra e crudele maniera, per cui i debitori diceansi *nessi* de' creditori. Nel meglio di tali rumori comparve nel foro un povero plebeo squallido, e sfigurato in viso, lacero nelle vesti, e pieno di piaghe nel corpo cagionategli dalle battiture. Mostrava egli le tante cicatrici, che avea in petto, sofferte per aver militato in vantaggio, non già dell' afflitto volgo, ma de' signori di Roma; dicea, ch' era scappato dalle orride carceri private del patrizio suo creditore, ed implorava da tutti pietà, e compassione del misero suo stato. A tale spettacolo accorsi tutti gli altri plebei *nessi*, o liberati da simili crudeltà, insieme col resto della moltitudine, si accese tal clamore, che se non sopraggiugnevano a tempo i consoli Appio Claudio e Publio Servilio a rompere in qualche maniera il tumulto, la sedizione terminava in un' orrido scempio de' patrizi. Qui

dobbiamo avvertire, per fare un' esatta idea di questo fatto, che tal costume del *nesso*, e l' uso del carcere privato, non era permesso, che ai soli *cittadini*, che in quei tempi formavano il *popolo di Roma*, quanto a dire ai soli patrizi, i quali in esclusione della plebe godevano il dritto della cittadinanza; e perciò non troviamo mai nella storia, che tali tirannie si usassero tra plebei e plebei; perchè la plebe non avea nè dritto di famiglia nè di cittadino. E quindi è, che quante volte si reiterarono le sedizioni pubbliche per cagione della legge del *nesso*, altrettante troveremo, che l' universal ceto plebeo era quello, che compariva a contendere col ceto de' patrizi su tale articolo: e questa è una di quelle tante prove da noi addotte sulla qualità volgare de' plebei privi d' ogni minimo dritto della cittadinanza, che fu tralasciata nel primo libro per non ripeterla in questo luogo.

Intanto nella confusione, in cui trovavansi i patrizi, si tenne senato più volte per trovar la maniera di calmare il tumulto. Il console Appio Claudio consigliava di venirsi alla violenza, l' altro Publio Servilio inclinava alla dolcezza; quand' ecco i Volsci, accostandosi per invadere Roma, ed i plebei lieti a tal notizia per obbligare gli ottimati a qualche trattato col ricusare di prendere l' armi contro i nemici, il senato commise al console Servilio di accomodare l' affare colla plebe alla peggio: e costui dopo aver calmato gli animi con una dolce allocuzione, piena di preghiere, e di lagrime di tenerezza prescrisse per allora, *che niuno ardisse di tener ristretti nelle carceri i nessi, ma che avessero la libertà di presentarsi ai consoli per arrolarsi alla milizia*, e dippiù, *che durante la guerra non fosse lecito ai creditori di possedere, o vendere i beni de' plebei debitori, e molto meno di prendere al nesso i loro figli, e congiunti.* Con un tale provvedimento interino, e colla promessa altresì, che dopo la guerra si sarebbe dal senato preso un convenevole espediente per ovviare ai disordini, la plebe prese le armi, e seguì

volentieri in guerra il console Servilio contro i Volsci (a). Ma debellati tra breve tempo i Volsci, indi i Sabini, e poi gli Aurunzi, il console Appio Claudio, inimicissimo della plebe, incominciò a render giustizia ai creditori patrizi contro i debitori plebei, e senza riguardo della promessa fatta dal suo collega Servilio alla plebe, cioè, che terminate le guerre, il senato si sarebbe disposto a liberarla dalla dura legge del *nesso*, o almeno a condonarsi i debiti contratti, mise anzi in uso con maggior vigore la legge medesima. Qui nacquero nuovi tumulti, e la plebe ora ricorreva al console Servilio, chiedendo l'osservanza della promessa, ed ora resisteva colla violenza ai comandi del console Appio. Crescendo sempre più la sedizione ed il pericolo di venirsi ad una guerra aperta tra i due ceti, mentrecchè il senato agitato da così fiera ribellione del volgo fluttuava nelle sue deliberazioni, anche per la discordia de' sentimenti tra gli stessi senatori, sopraggiunsero i timori di guerra dei popoli vicini. Il console Appio, fermo nella sua ostinazione di doversi trattare la plebe colla forza, e di non cedersi a nulla, intima alla plebe di venire ad arrolarsi nella milizia. Questa armata di furore, sprezzando il comando del console, e resistendo ad ogni violenza, ricusa di prender l'armi, dicendo, che attendea prima la promessa dal senato, e che sempre era meglio di servire ai nemici, che di vivere oppressa sotto il giogo de' signori di Roma. Si creano intanto i nuovi consoli, crescono le urgenze della guerra con vari popoli, la plebe comincia a fare tra i suoi gli occulti conciliaboli nel colle aventino, e negli esquili, i giovani patrizi unitisi al partito di Appio Claudio gridano aspra vendetta contro i ribelli plebei, s' urtano ambi i ceti colle violenze, finalmente congregatosi più volte il senato per dar riparo a tanto disordine, si di-

---

(a) Livio lib. 2 cap. 23. e sequ. Dionisio antiq. Rom. lib. 6.

vise in tre vari sentimenti. Il nuovo console Virginio propose *di doversi condonare i debiti, e liberarsi dal nesso quei solamente, che aveano militato sotto il console Servilio, sulla di cui fede aveano preso l'armi contro i volsci, auruncì e sabini.* Largio, uomo consolare, dicea, *che bisognava liberare tutta la plebe, ch' era intieramente oppressa dai debiti, e dalle usure, altrimenti sarebbe nata maggior confusione.* Appio Claudio col solito suo furore declamando contro amendue i pareri, dicea, *che tutto nasceva dalla debolezza de' consoli, e del senato, che la plebe doveasi trattare da tale quale era, e non coll' indulgenza, e che in tali circostanze si dovea creare un dittatore, il quale colla sua potestà assoluta avrebbe obbligata la plebe colla forza ad ubbidire agli ordini suoi* (a). In tal conflitto di sentimenti prevalse il parere di Appio Claudio quanto al doversi creare il dittatore, ma il senato invece di eleggere Appio Claudio, com' egli si lusingava, creò dittatore Manio Valerio, fratello di quel Valerio Poblicola, ed uomo piuttosto grato alla plebe. Costui si seppe condurre così bene, che col confermare con un editto l' interino provvedimento preso nell' altra guerra dal console Servilio quietò ogni rumore, ed *i* plebei presero di buon animo le armi contro i nemici. L'evento della guerra riuscì felice non meno contro gli Equi, che i Volsci e Sabini; ma dopo le vittorie il dittatore, stimolato massime dai plebei militari, propose al senato l'affare del *nesso*, dicendo, ch'era dovere quietare la povera plebe con uno stabilimento fermo su tal' articolo. Il senato avendo rigettata la proposizione del dittatore, costui dimise la dittatura: *se non si vuole*, dicea, *la pace in città, non intendo in mezzo alla sedizione di trovarmi nell' impiego di dittatore*: indi dichiarò ai plebei di non aver potuto indurre la fazione de' giovani senatori a condiscendere a qualche onesto accomodamen-

---

(a) Livio lib. cit. cap. 27. 28. e 29. Dionisio cit. lib. 6.

to, anzi che era stato tacciato come adulatore della plebe; e questa avendo gradita la di lui condotta, volle seguirlo fino a casa con dimostrazioni di applausi, e lode (a).

Il senato intanto, per deviare la plebe dalla sedizione, pensò di pubblicare un inventato movimento de' Volsci ed Equi, con ordinare ai consoli, che senza dimettere l'esercito accorressero contro i nemici. E poichè, nell'arrolarsi i soldati, prestavasi, secondo i loro costumi, al capitan generale un solenne giuramento di eseguire ogni suo comando, e di non mai abbandonarlo, credettero i senatori, che il volgo astretto dal giuramento dovea proseguire a stare in campagna sotto gli ordini de' consoli, ed in tal maniera non avrebbe avuto campo di pensare alla legge del *nesso*, e molto meno di armare la sedizione. Uscirono dunque i consoli a comandare in una finta guerra, ma i militari plebei dopo di essere stati accampati in due colonne, non molto lungi l'una dall'altra, accortisi forse dell'impostura, consigliaronsi prima tra loro, al dir di Livio, di uccidere i consoli per rimanere così sciolti dal vincolo del giuramento; ma poi, colla guida ed istigazione del plebeo Sicinio Belluto, pensarono meglio di astenersi da un tale eccesso, e s'appigliarono all'espediente di abbandonare i consoli, e ritirarsi nel monte sacro, tre miglia lungi dalla città, ove piantando la lor sede, e procurandosi il vitto colla propria industria, e col cercarlo da luoghi convicini, fissarono un'accampamento ben munito per opporsi ad ogni violenza dei patrizi. I consoli ritornarono in città senza militari, ed il senato agitato da un tanto sconcerto, pensò d'inviare i legati ai ribelli plebei coll'incombenza d'invitargli dolcemente al ritorno, ed a deporre l'armi assicurandogli dell'impunità; e che nel tempo stesso esponessero le loro pretensioni per indi prendersi le neces-

(a) Livio lib. cit. cap. 30. e 31. Dionisio cit. lib. 6.

sarie deliberazioni. Andarono i legati, ed i plebei risposero arditamente, che gli ottimati poteano astenersi da tali finzioni, come se non sapessero la cagione del loro ritiro; che non aveano bisogno dell'offerta impunità; che non aveano di che temere, anzi che erano risoluti a far prova del loro valore, e ad intraprendere quel partito, che più loro conveniva. Tale intrepida risposta riferita dai legati commosse maggiormente il timore nella città, ed il senato vedeasi in mezzo a gravi pericoli; poichè il rimanente della plebe rimasta in Roma clandestinamente procurava di rifuggire nell'accampamento al monte sacro, ed all' incontro i popoli vicini cominciarono a devastare le campagne romane. L'affare in somma si rese così serio, che i patrizi non sapevano a qual risoluzione appigliarsi. Elettisi i nuovi consoli, si congregò il senato, e quì, al riferir di Dionisio, gli ottimati si divisero in vari sentimenti. Menenio Agrippa, ed indi Marco Valerio, che aveva dimessa la dittatura, uomini di somma autorità e saviezza, perorarono per la necessità di doversi procurare la concordia alla peggio che riuscisse per prevenire i maggiori mali, e Valerio in tal contingenza ebbe campo di sfogarsi contro Appio Claudio, ch' erasi opposto ai suoi consigli prima della *secessione*. Ma quantunque la più sana parte del senato conveniva col sentimento di questi due assennati patrizi, pure Appio Clandio fermo sempre negli aspri suoi sentimenti, concitando la moltitudine de' giovani senatori, si mise ad arringare contr' ogni progetto di pace. Dicea, che per qualunque pericolo, che sovrastasse, gli ottimati di Roma non doveano mai soggettarsi all' indiscrete ed insolenti pretensioni del volgo, il quale avrebbe sempre più ricalcitrato contro di loro; che poteasi benissimo occorrere alle violenze de' nemici, ed alla plebe ancora del monte sacro, con procurare di far gente dai popoli vicini: che i ribelli per mancanza di viveri non avrebbero potuto persistere; e che per ultimo tenevano in Roma quasi in ostaggio gran nume-

ro di plebei congiunti, figli, affini, e donne molto care ai ribelli, e perciò bastava di cominciare ad usar rigore contro costoro, che i ribelli sarebbero ritornati ad implorare perdono dal senato.

Tali erano le voci di Claudio, protette dal maggior numero de' giovani senatori, per cui si accese gran tumulto in senato, ed i vecchi per l'insolenza de'giovani non solamente non poterono conchiuder nulla per la concordia, ma per ovviare ai maggiori disordini tra loro, dimisero il senato per allora, per aver tempo intanto di ridurre alla meglio i giovani, e staccargli dalla fazione di Claudio. Nei giorni seguenti per vincere l'orgoglioso partito di Claudio, i consoli pensarono di convocare i comizi curiati coll' intervento de' senatori e dell' intiero ceto de' patrizi, ed oltre a ciò fecero, che la plebe della città si radunasse nel foro per implorare dai patrizi, prima che entrassero nella curia, la deliberazione dell' amichevole ritorno de' loro congiunti (a). Le lagrime e le preghiere delle donne e dei

---

(a) Dionisio loc. cit. *parlando di questi comizi, colla solita falsa supposizione apprese d' esserci intervenuta anche la moltitudine plebea rimasta in città, sull'equivoco della voce* popolo, *di cui abbiam ragionato nel capo antecedente. Ma fu dimostrato ad evidenza l' errore di Dionisio e Livio su tal proposito, e questa stessa convocazione maggiormente cel conferma; perchè non è possibile, che i vecchi senatori, i quali volevano ad ogni patto conchiudere la concordia, volessero comunicare alla plebe della città i pericoli, che temevano dalla plebe del monte sacro. Egli è vero, che saranno accorsi i parenti, le donne, e i figli de' ribelli, istigati anzi dai senatori, per commuovere gli animi de' patrizi, come riferisce lo stesso Dionisio, ma tali concorsi di gente volgare non han che fare col dritto del suffragio. In fatti Dionisio confessa egli stesso, che il vol-*

fanciulli commossero la maggior parte de' patrizi, sicche quando i consoli viddero già piegati gli animi; massime de' giovani patrizi, entrarono nella curia, e quivi esortarono tutti i congregati ad esporre con pace e placidezza i loro sentimenti. Menenio, e tutti i vecchi senatori si spiegarono di doversi mandare i legati al monte sacro con piena potestà di conchiudere ad ogni patto il ritorno. Claudio, tuttochè già vedeasi abbandonato dal partito de' giovani, fù costante nondimeno, dicendo in sostanza, che si dovesse liberare dal *nesso* e dai debiti la plebe rimasta in città, ma per quella del Monte sacro bisognava usar la forza, e trattarla da nimica. Il resto dei giovani patrizi, a riserba di pochissimi, si rimise al giudizio de' vecchi, e fu conchiuso il senatusconsulto d' inviarsi, al dir di Dionisio, dieci legati per trattare la pace (a).

Andarono i legati, e tra questi si distinsero Valerio, Largio, e più di tutti Menenio, il quale dopo va-

---

go adunatosi nel foro, i senatori accanto al tempio di Vulcano si misero a concionare alla plebe, e lodare la di lei premura per lo pacifico ritorno dei ribelli, e poi soggiunge, che la pregarono a star di buon' animo, e che si trattenesse nel foro, finchè si determinasse l' affare in senato; e ciò fatto, entrarono finalmente gli ottimati nella curia „ pro aede Vulcani, ubi „ concionari mos erat, primum laudaverunt plebem; „ quod tanto studio, tantaque frequentia convenisset, „ deinde rogaverunt, ut quieti EXPECTARENT, „ DONEC SENATUSCONSULTUM fieret, domesticos „ autem secessorum bono animo esse iusserunt, rece„ pturi brevi affectus suos carissimos. TUM INGRESSI „ CURIAM etc. „ Ed ecco come Dionisio stesso ci viene a confermare che furono comizi del popolo de' patrizi solamente.

(a) Dionisio loc. cit.

rie dispute con i due capi della plebe Sicinio, e Bruto tra le vicendevoli tenerezze conchiuse finalmente il trattato di pace. Qui Dionisio s' impegna a descriverci lungamente le allocuzioni de' senatori, e de' plebei, ma senza trattenerci in cose inutili, la somma dell' affare fu, che Menenio offerse in nome del senato di contentare la plebe sul punto de' debiti, per cui era nata la *secessione*: le promise, che si sarebbero condonati generalmente, che si sarebbero liberati tutti quei, che trovavansi *nessi* de' patrizi, e che rimarrebbero nulle tutte le sentenze de' giudici, che si trovassero fatte sulla tradizione de' debitori in mano de' creditori. La plebe accettò ben volentieri un tal progetto, come quello, per cui se le accordava quanto erasi preteso prima della *secessione*; ma il Bruto plebeo rispose, che in quelle circostanze ciò non bastava; chiese adunque per occorrere a qualunque altro disordine, che il senato le accordasse la facoltà di eleggersi dal ceto plebeo alcuni annui difensori, e tribuni della plebe, i quali non avessero altra potestà che di resistere ed opporsi alle violenze de' patrizi, affinchè in avvenire i plebei avessero un rifugio, ove trovar potessero soccorso alle miserie loro. Una tale petizione quanto inaspettata, altrettanto di grave importanza, spaventò alla prima i legati, ma vinti dalla dura legge della necessità risposero, che bisognava su di ciò fare inteso il senato, non potendo essi accordare un articolo fuori della loro incombenza. Andarono intanto alcuni de' legati in Roma a riferire lo stato delle cose, ed il senato, che volea la pace ad ogni patto, senza dare orecchio alla solita contradicenza di Appio Claudio, condiscese alla elezione degli annui tribuni della plebe. Dionisio ci narra ancora, che venuta la favorevole risposta del Senato andassero in Roma Bruto con due altri plebei, e la metà dei legati per celebrare a dirittura col senato l'atto solenne del trattato di pace, che si elessero cinque tribuni della plebe, tra i quali Bruto, e Sici-

nio (a), e che Bruto volle altresì, che si stabilisse una legge espressa, con cui i tribuni della plebe furono dichiarati per persone inviolabili, e sacrosante sotto pena di divenir *sacri* i violatori, cioè, secondo l'intelligenza degli antichi loro costumi, che i violatori fossero soggetti ad essere impunemente uccisi (b). Non contento dello stabilimento di questa legge volle ancora, che tutti giurassero di doversi perpetuamente osservare la legge; ragion, per cui con maggior verisimilitudine si dissero *leggi sacrate* i capi contenuti in questo stabilimento colle persone de' tribuni, come determinazioni avvalorate con un solenne giuramento. Ai tribuni furono aggiunti, anche colla permissione del senato, gli *edili* della plebe, come ministri subalterni destinati ad eseguire le incombenze commesse loro dai tribuni; benchè tal nome di *edili*, al dir di Dionisio, ne' tempi suoi significava quei, che aveano la cura dei luoghi sacri (c). Ed ecco come terminò il primo trattato di pace, conchiuso tra il senato e la plebe dopo la *secessione* al monte sacro, dove essendosi finalmen-

---

(a) *Livio, ed altri scrittori latini riferiscono la creazione di due soli tribuni, e non di cinque. Non conviene anche Dionisio con Livio sulle persone degli eletti; ma tali variazioni, sovra di cui s' impegnarono con tanto ardore i compilatori, non meritano la pena delle nostre ricerche, come quelle, che non alterano la sostanza della storia civile.*

(b) Dionisio loc. cit. *Tribunum invitum nemo, ut unum e vulgo, quicquam facere cogito, nec verberato, nec alium verberare iubeto, nec occidito, nec occidere iubeto. Si quis contra fecerit, sacer esto, et bona eius Cereri dicata sunto, et qui eum occiderit purus a caede esto.* Livio lib. 2. cap. 32. *Concessum in conditiones, ut plebi sui magistratus essent sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum capere eum magistratum liceret.*

(c) Dionisio loc. cit.

te celebrato un solenne sacrificio, la plebe ritornò lieta coi legati in città, ed immediatamente prese l'armi per l'imminente guerra contro i Volsci.

Dalla storia de' fatti finora esposti, e fedelmente trascritti dagli storici, si raccoglie, che dal principio di Roma fino all'anno 257, tempo della morte di Tarquinio il Superbo, l'aristocrazia esercitata in Roma tanto sotto i re, che sotto i consoli, fu pacifica e senza il minimo disturbo tra gli ottimati, che comandavano, e la plebe, che ubbidiva. Seguita poi la morte di Tarquinio, gli ottimati liberi dai timori di guerra col loro tiranno, poichè cominciarono a soverchiare assai peggio di prima i plebei colle tiranniche oppressioni massime colla legge del *nesso*, costoro ridotti all' ultimo grado delle miserie, si videro forzati a cercare qualche spediente per esimersi dalle più insoffribili tirannie, e sovrattutto gemendo sotto il duro giogo del *nesso*, naturalmente tentarono di liberarsene alla peggio che potevano. La loro condizione in quei tempi era di misero volgo senza il minimo carattere di cittadinanza, e privo d'ogni dritto d'auspicii, per cui riputavasi gente profana simile alle bestie; sicchè era chiusa ogni strada *di ragion civile* da potere far fronte al dispotismo degli ottimati, i quali conservavano privativamente presso il loro ordine ogni genere di armi civili, ed ogni dritto divino ed umano, potestà legislativa, interpretazione delle leggi, dritti privati e publici, e tutto il resto, che mai possano rappresentare i membri d'una republica perfettamente aristocratica; in maniera che il volgo plebeo, considerato come un' *accessione* de' signori, non era in grado di salvarsi la libertà naturale coi mezzi civili, come avviene ancor' oggi tra le nazioni barbare, in cui il volgo della gente vive nella schiavitù de' ricchi, e de' signori. Privi adunque in quel tempo i plebei di Roma d'ogni mezzo civile, ricorsero per necessità ai mezzi naturali, che furono le forze di corpo unite tra loro, per cui separandosi colla *secessione* dai signori, dichia-

rarono loro apertamente la guerra. E ciò si dimostra chiaramente dai fatti medesimi; perciocchè per tutto il tempo, che non poterono avvalersi de' mezzi civili, ricorsero sempre alle sedizioni, e *secessioni*; ma quando divennero veri cittadini, non solo si liberarono dalle tirannie de' signori, ma cominciarono anzi ad insolentire contro di essi loro.

I compilatori, ed i politici, che si pregiarono di darci ragione degli avvenimenti civili di Roma, perchè non ebbero la vera idea delle formazioni, e del corso delle nazioni, non seppero mai trovare la ragion intrinseca, per cui nel primo contrasto nato tra gli ottimati e la plebe, questa per salvarsi dalla massima delle tirannie, ricorse al mezzo della *secessione*; e molto meno ci diedero ragione della pace seguita così presto, e con tanto poco vantaggio della plebe, quanto fu l'ottenere la liberazione dai debiti, e l'elezione dei tribuni destinati a soccorrerla nelle violenze. Nacque la *secessione*, perchè la plebe destituta, come dissi, d'ogni mezzo civile, non potea ricorrere, che alla forza, come avviene necessariamente in tutto il resto delle vicende umane, che quando l'uomo non può salvarsi dagli altrui insulti coi mezzi pacifici, è costretto di aiutarsi colla forza, ch'è l'ultimo rifugio dell'oppresso. Seguì poi la pace e presto, e con pochissimo vantaggio della tirannizzata plebe, perchè questa avvezza alla servitù, non ebbe altro in mente, che di sfuggire le più aspre catene, che soffriva. Imperciocchè il volgo ignorante finattantochè non perviene alla vera cognizione del suo essere uguale agli altri, non isdegna di servire a quei, che apprende come superiori alla sua condizione, sicchè quei plebei, che riputavansi anch'essi persone soggette agli ottimati, abbracciarono ben volentieri il progetto di pace, come quei, che non ebbero allora altra idea, se non di liberarsi dalla crudezza delle oppressioni, e non dalla servitù. Ritornarono perciò dal monte sacro ebbri di

letizia e di vittoria, e le catene istesse, ond'erano ancora circondati, gli faceano sembianza di libertà.

E qui giova di riconoscere semprepiù la manifesta falsità di quel suffragio della plebe nei comizi curiati e centuriati, e della di lei sognata cittadinanza. Egli è un principio certo in *natura civile*, non avvertito nè dagli storici, nè dai loro compilatori, che finattantochè un ceto di abitanti gode in città la libertà *civile*, non può esser soggetto a perdere la libertà *naturale*. Sotto il nome di libertà *civile* intendo la facoltà libera nel cittadino di esercitare senza opposizione i dritti cittadineschi, e civili. Per libertà *naturale* intendo il libero esercizio de' dritti meri di natura. Dico adunque, che qualora gli abitanti godono i dritti civili, non possono essere nello stato di perdere la libertà *naturale*; e la ragione si è, perchè nelle società civili la liberta *naturale* vien protetta, e difesa dalla *civile*; poichè quei, che godono la civile sono membri della potestà pubblica, la quale è quella, che nella città è destinata a difendere la libertà *naturale*; e perciò, riposando questa sulla fede della potestà pubblica, di cui gli stessi cittadini ne sono i membri, non si può perdere la libertà *naturale*, senzacchè prima si scomponga e sparisca quella potestà pubblica, che spiegavasi dagli stessi suoi membri. All' incontro fuori delle società civili gli uomini non hanno altra difesa per conservarsi la libertà naturale, che la forza di cadauno in particolare, e perciò la conserveranno colla propria forza, e saranno soggetti a perderla collo sbilancio di forza superiore. Ciò supposto, come assioma innegabile da chiunque intenda il vero valore della potestà pubblica nelle società civili, che risieda presso il ceto de' cittadini, ne siegue, che se la plebe di Roma in quei tempi di cui stiamo ragionando, avesse goduto il dritto del suffragio ne' comizi, ch' è il più sublime di tutti i dritti cittadineschi, come mai potea perdere la libertà *naturale* nel tempo stesso, che conservasse la *civile*? Come i plebei poteano soffrire i più cru-

deli insulti contro la propria vita senza soccorso della potestà pubblica, di cui si vuole, che fossero una parte de' membri, che la componevano? Dicano di grazia, in qual nazione presente, o passata, culta, o barbara, trovossi mai un mostro simile, cioè *rappresentanza di pubblica potestà in quelle persone, che nel tempo stesso soffrono la perdita della libertà naturale?* Nè vale il lusingarsi, che quei plebei erano tiranneggiati dai patrizi a cagione, che i dritti loro civili erano dipendenti, e d'inferior grado a quei degli ottimati; poichè oltre il riflettere, che il dritto del suffragio è il massimo sovra tutti gli altri, nè può sussistere nelle persone, che non godono gli altri dritti inferiori, egli è chiaro, che prima doveano perdere ogni minimo raggio di libertà *civile*, e poi la *naturale*. Ma dov' è nella storia, che nei tempi della *secessione* al monte sacro fossero già stati privati di quella libertà civile, che prima godevano? In tante occasioni di querele della plebe, che lungamente si espongono dagli storici e prima e dopo le *secessioni*, anzi per tutto l'intero corso della storia, non v' è memoria nè indizio anche minimo, che la plebe fosse stata mai privata di quei dritti, che prima godeva, anzi al contrario l'unica ragione de' patrizi per negare alla plebe ogni prerogativa, fu sempre di non doversi mai nulla innovare contro gli antichi costumi; e la famiglia Claudia, che fu la più aspra nemica del nome plebeo, declamò mai sempre per mantenere la plebe secondo l'antico sistema. Tutte queste considerazioni ci dimostrano, che per mancanza di mezzi civili i plebei ricorrevano all' ultimo natural rifugio delle ribellioni, come avvenir suole altresì nelle perfette monarchie, in cui i sudditi non potendo godere verà libertà civile, come quella, che dipende unicamente dall' arbitrario volere del monarca, qualora trovansi oppressi dalle tirannie; non trovando altro scampo da salvarsi la libertà naturale, s' appigliano ai mezzi di natura, quanto a dire a difendersi colla violenza.

Or per ripigliare il filo del nostro argomento dobbiamo qui osservare, che col trattato di pace stabilito nel monte sacro la forma del governo non mutò natura, ma rimase aristocratica tale qual' era. L' essersi condonati i debiti, e liberati dal *nesso* i debitori, non produsse la minima alterazione nella forma del governo; perchè non fu abolita la legge del *nesso*, e solamente, a simiglianza di cio che avea fatto Servio Tullio, furono liberati i debitori, non già col pagamento, come fece Tullio, ma con essere dichiarati immuni dalla sodisfazione, quanto a dire, che fu questo un temperamento utile per i debitori d' allora solamente, ma non già che riguardasse l' abolizione della legge del *nesso*, la quale fu in uso per molto tempo dopo, come vedremo nel corso di questa storia. Quanto poi all' elezione de' tribuni, dichiarati inviolabili e sacrosanti, questa certamente fu una innovazione molto pregiudiziale alla conservazione dell' aristocrazia. Il costituirsi i capi ad un ceto di persone, che fin' allora erano stati meri sudditi degli ottimati, il concedersi loro carattere d' inviolabilità, ed il permettersi ai plebei di ricorrere nelle loro contingenze alla protezione de' loro tribuni, furono certamente occasioni, e mezzi da produrre col tempo effetti opposti allo stato aristocratico, e di cambiarsi il governo in democrazia, come realmente avvenne nei tempi posteriori. Ed ecco i primi semi, che gettaronsi nell' anno 260 nella repubblica, i quali di tempo in tempo germogliando sempre più mezzi da deprimere la potestà degli ottimati, vennero finalmente a stabilire la perfetta democrazia. Egli è vero, che tali tribuni non furono stabiliti con carattere di *autorità*, ma solamente per meri *difensori* de' miseri oppressi, nulladimeno le occasioni di cominciarsi ad unire la plebe sotto i suoi capi recarono necessariamente divisioni nella città trà ceto e ceto, ed in conseguenza avanzandosi mai sempre i tribuni a promuovere e sostenere le discordie e le pretensioni, pervennero allo stato di coman-

dare assai meglio di quel che faceasi dal senato. Eglino non ebbero nei principii altra facoltà, se non di opporsi, e d'impedire le violenze, che recavansi dagli ottimati alla plebe, onde nacque l'antica formula di quel *veto*, che nella sua origine non produceva altro effetto, se non quello di sospendere l'esecuzione dei decreti del senato, per dar campo alla plebe di esporsi le loro querele dai tribuni; ma, come avvenir suole in tutte le umane vicende, tali piccoli principii di autorità andarono crescendo in maniera, che nei tempi posteriori facea timore assai più il *veto* dei tribuni, che il *iubere* de' consoli.

Nei tempi adunque, di cui stiamo parlando, il tribunato della plebe insieme coi loro ministri edili non avea carattere di magistrato, non solo perchè non avea diritto di *comandare*, ma perchè non poteasi creare cogli auspicii, come creavansi tutti gli altri magistrati, per la ragione, che in quei tempi il ceto della plebe, come fu dimostrato, era affatto escluso dal dritto degli auspicii. Or sebbene gli storici gli diedero nome di *magistrato*, considerandolo al solito sull'aspetto dei tempi loro, in cui il tribunato spiegava autorità di comando, pure nella sua istituzione fu appreso e stabilito a guisa d'un semplice tutore di ceto plebeo, perchè secondo il sistema di quei tempi non si poteva esercitare magistratura senza l'intervento degli auspicii. Quindi è, che lo stesso Livio narrando il grave contrasto accaduto ventidue anni dopo l'istituzione del tribunato trà il tribuno Letorio e il console Appio Claudio, riferisce, che il console dicea, che il tribunato non era *nè magistrato*, *nè avea autorità di comandare*, *e che il tribuno consideravasi come un privato*: ***PRIVATUM ESSE CLAMITANS, SINE IMPERIO, SINE MAGISTRATU*** (a). Coll'introduzione

(a) Livio lib. 2. cap. 56. *Su questo luogo di Livio nacque disputa tra Sigonio, e Nicolò Gruchio. Questi nel-*

adunque del tribunato rimase tuttavia la forma aristocratica, e solamente si venne ad aprire una strada alla plebe, per cui poteva col mezzo delle sedizioni avvilire l'aristocrazia, e dalla di lei depressione far nascere col tempo la democrazia; e i fatti avvenuti di tempo in tempo ci dimostreranno chiaramente, che collo stabilimento del tribunato cominciarono a spuntare dentro il governo aristocratico i primi lampi della democrazia, e la repubblica degli ottimati andò di grado in grado decadendo dal suo sistema, finchè si pervenne allo stato perfetto di forma democratica.

---

la sua opera de comitiis romanorum *volle riprendere Sigonio, per aver detto sull'autorità di Livio nel citato luogo, che il tribunato della plebe non fu considerato per vero magistrato; e per saltare la chiara testimonianza di Livio propone, che quel detto:* privatum esse clamitans, sine imperio, sine magistratu *debbasi riferire ad una esagerazione oratoria messa da Livio in bocca del console, che volea rimproverare l'ardire del tribuno per aver comandato l'arresto di alcuni insolenti giovani patrizi. Ma se Gruchio avesse compreso le vere origini del sistema del governo di quei tempi, si sarebbe accorto, che senza bisogno di questa testimonianza di Livio, il tribunato di quei tempi, come privo del dritto degli auspicii, non potea aver ragione nè di magistrato, nè di comando; perchè l'autorita di comandare dipendeva da una certa approvazione de' numi, che secondo le idee grossolane di quei tempi sembrava necessaria per esercitare impero, e comando, e perciò Cicerone* lib. 3. de legibus cap. 1. *definisce il magistrato, che sia la legge parlante, e la legge, che sia un magistrato muto:* magistratum legem esse loquentem, legem, mutum magistratum: *nè il tribunato potea essere allora legge parlante, perchè i tribuni non furono istituiti per ministri delle leggi. Nè si può ascrivere ad esagerazione di Livio, o del console*

Intanto appena seguita in Roma la pace tra i due ceti, che sursero nuove occasioni da riaccendersi più aspramente la guerra civile. Il partito di Appio Claudio vedeva di mal'animo tanta viltà usata dai patrizi nell'accordare alla plebe quanto chiese nel monte sacro; all'incontro gli stessi patrizi, ch'erano condiscesi al trattato di pace, cessati i timori, a mente seria s'accorgevano, che l'officio del tribunato naturalmente rendeva gli animi dei plebei più arditi, e meno dipendenti dai loro voleri. Ecco che nell'anno seguente 261 sopragiunta una grave scarsezza di vittuaglie, e di fru-

---

una espressione troppo manifesta, con cui sfacciatamente si nega al tribuno qualunque autorità di magistrato. E quindi avrebbe compreso altresì la ragione, per cui, sebbene il tribunato nei tempi posteriori acquistò un impero superiore nell'effetto a quello de' consoli, pure per ragione della sua origine affatto aliena dal carattere di magistratura, rimase privo delle onorificenze proprie de' magistrati; poichè non ebbe uso nè di toga, nè di littori, nè di sella curule, e simili, anche nei tempi più luminosi, e brillanti della loro potestà. Plutarco, de quaestionibus rerum Romanarum cap. 81. *osservando nei tempi suoi la gran diversità tra il tribunato, e i magistrati, non sa risolversi, se fosse realmente magistrato, dicendo: „ Per qual ragione il tri- „ bunato non ha l'uso della porpora, come gli altri „ magistrati? forse, perchè il tribuno della plebe non „ si considera per magistrato? I tribuni certamente „ non hanno l'uso de' littori, nè rendono ragione dalla „ sella curule, nè cominciano, come gli altri magistra- „ ti, ad esercitare il loro ministero nel principio dell'an- „ no, nè dimettono la carica nella creazione del ditta- „ tore, ma ritengono la loro potestà, COME SE NON „ SIANO MAGISTRATO „. Cur, quum purpura alii „ magistratus utantur, tribunus plebis non utitur? an „ quia tribunus plebis magistratus non est? neque enim*

mento cagionata anche dal non essersi coltivati i campi dalla plebe rifuggita poco prima nel monte sacro, i plebei gemevano trà le miserie del vitto; e la necessità di sostentare la vita produsse nuovi tumulti, e rumori. Gli ottimati potevano occorrere ai propri bisogni col mezzo delle ampie loro facoltà, ma la povera plebe non avea la maniera da sollevarsi; talchè, per ordine anche del senato, molti dovettero abbandonare la città per trovar sostegno altrove, e quei, che rimasero, tumultuavano tuttavia contro i patrizi, dicendo, che il senato non avea pensato di procurare a tempo opportuno la provvisione necessaria, unicamente per vendicarsi della pace seguita con discapito degli ottimati, affinchè i plebei vinti dalla necessità rinunziassero allo stabilimento de' tribuni, e ritornassero le cose nello stato primiero. Qui Dionisio ci narra, che i tribuni

---

„ *lictores cum fascibus et securibus habent tribuni, ne-*
„ *que ex sella ius dicunt, neque principio anni, ut re-*
„ *liqui, magistratus ineunt, neque creato dictatore se ab-*
„ *dicant; verum omni translato ad dictatorem imperio,*
„ *ipsi tamen potestatem suam retinent, QUASI MAGI-*
„ *STRATUS NON SINT* „ *Or se nei tempi di Plutarco ancora vi era luogo da dubitare, se il tribunato fosse magistrato, anzi risolve la quistione con dire, che per tutte le apparenze non si dovesse avere per magistrato, come mai potea esser tale nella sua debolissima origine? Gellio ancora*, lib. 13 cap. 12, *riferisce, che Labeone, e Varrone sostenevano, che i tribuni della plebe non aveano dritto di VOCAZIONE, ma di semplice PREENSIONE; cose tutte, che rimasero secondo l' origine privata del tribunato, e che dichiarano non essere stato istituito coll'autorità di magistrato, e perciò il console presso Livio troppo seriamente gridava, che il tribuno era un privato senza comando, e senza ragione di magistrato. Vedi Sigonio* de antiquo iure provinciarum, cap. 5.

procurarono colle concioni di attizzare sempre più l'ira della plebe contro gli ottimati, e costoro si studiavano d'impedire tali concioni de' tribuni, onde temevano il massimo de' mali: che Bruto il plebeo per confermare ed accrescere insieme la potestà tribunizia, conchiuse coi suoi compagni di convocare pel giorno seguente la plebe segretamente e di buon matino in tempo, che non potessero esser disturbati dai patrizi: che radunatasi la plebe, ebbero i tribuni tutta la libertà di arringare, e fu determinata tra loro una legge, *che niuno potesse in avvenire contradire, o interrompere le concioni dei tribuni sotto pena pecuniaria da imporsi dagli stessi tribuni; e chiunque contravenisse alla legge, dovesse offerire il mallevadore per sicurezza dell' esazione della multa, altrimenti che fosse reo di morte colla confiscazione di tutti i suoi beni* (a).

Le discordie sempre più si riaccendevano tra i due ceti, ma pervenuta in Roma una gran copia di frumento dalla Sicilia, al dir di Dionisio, cominciossi a disputare sulla maniera, come si dovea dispensare alla plebe, se in dono, se a vil prezzo, o pure al più alterato, che fosse possibile. I patrizi più prudenti consigliavano di concedersi in dono la metà del frumento, ch'era stato donato dal rè di Siracusa alla repubblica, e l'altra metà comprata si vendesse alla plebe a prezzo vile. Altri poi, fautori del partito di Claudio, diceano, che questa era una contingenza opportuna di rimediare al male fatto col trattato di pace, e che perciò bisognava venderlo alla plebe tirannicamente, affinchè astretta dalla necessità, s'inducesse a cedere il gran punto della creazione de' tribuni, ch'era la spina, che non si dovea soffrire. Tra questi Marcio Coriolano, uomo quanto illustre pel valore in guerra, altrettanto audace, e nimico del ceto plebeo, si mise a declamare con tanta sfrontatezza

(a) Dionisio antiq. Roman. lib. 7.

ed ardire contro la potestà tribunizia, che non ebbe ripugnanza di far pubblico il suo sentimento. Dicea intanto, che la potestà tribunizia era il rovesciamento della repubblica, e che bisognava abolirla: che la plebe non si era contentata di avere i tribuni per puri protettori, ma costoro aveano già cominciato colle pubbliche concioni a tener conciliaboli contro gli ottimati: che questo era la rovina del governo, e perciò che al frumento s'imponesse il prezzo più alterato, affinchè i sediziosi plebei avessero occasione di girsene altrove a piantare la loro sede, ed i più umili rimanendo in città, non avrebbero potuto resistere all' abolizione del tribunato. A tali arditi sentimenti i tribuni misero in rivolta tutta la plebe, e considerando la persona di Coriolano, come violatore del trattato di pace, ordinarono ai loro edili il di lui arresto; e costoro essendo stati respinti, e malmenati dai giovani patrizi partegiani di Coriolano, i tribuni andarono in furia per essersi violati gli edili, perchè l' offesa recata a costoro, come esecutori degli ordini de' tribuni, era lo stesso, come se fossero state violate le persone medesime de' tribuni. Qui s' incrudelisce il tumulto, e per dar tregua a tanto rumore, il console Minucio accorre all' istante, e con dolci maniere propone, che il senato avrebbe venduto il frumento a prezzo vile: che il trattato di pace, e l'istituzione del tribunato sarebbe stata esattamente osservata, ma che non era lecito alla plebe di stabilire leggi nuove contro l' antica forma del governo; e quanto all' ardire usato da Coriolano, questo era condonabile, come nato da zelo verso le patrie leggi, ma che qualora fosse degno di accusa, i tribuni non aveano dritto, nè potestà di giudicare, massime contro un cittadino. Parea, che il tumulto coll' allocuzione del console, e col progetto di rimanere assicurata la potestà tribunizia, non che di soccorrersi alle indigenze de' plebei, si andasse a calmare; ma rivoltatisi i tribuni a Coriolano, affinchè chiedesse al-

meno scusa del suo errore, costui piucchè mai fermo e ardito ne' suoi sentimenti, rispose con maggiore arroganza, dicendo infine, ch' egli era pronto a sottomettersi al giudizio del senato, ma non avrebbe mai fatto minimo conto dell' ingiuste, e sediziose bravure de' tribuni. Costoro, inaspriti maggiormente, s' unirono tra loro, e pronunziarono la sentenza di morte contro Coriolano con ordinarne agli edili il formale arresto. Gli edili andarono per eseguirlo, ma respinti nuovamente dallo stuolo de' patrizi, i consoli si misero in mezzo al tumulto, ed i tribuni non potendo sfogare per allora la loro rabbia, dimisero la concione, e pensarono di chiamare formalmente Coriolano per presentarsi a tutto il ceto plebeo, e procedersi alla condanna contro di lui coi suffragi di tutti. Il senato all' incontro pensava o d' indurre la plebe con preghiere a desistere da tale impresa troppo offensiva al ceto degli ottimati, o di cercare occasioni di guerra per differire almeno, e col tempo calmarsi gli animi. Intanto il senato ordinò di dispensarsi il frumento a prezzo vile, e con tale allettamento ottenne di farsi una spedizione militare contro i popoli d'Anzio; appena partito l' esercito, il tribuno Sicinio intimò la pubblica radunanza della plebe, con chiamar Coriolano a difendersi dall'accusa proposta contro di lui. Il senato in tali dure circostanze procurò d' indurre i tribuni a non procedere così irregolarmente, con arrogarsi l' assoluta potestà di condannare un patrizio, e con togliersi affatto al senato ogni dritto sulla giudicatura de' suoi cittadini; cercò dunque di persuadergli a doversi convocare un pienosenato, in cui sarebbero stati chiamati gli stessi tribuni a proporre regolarmente le loro ragioni; che avessero prima sperimentata la risoluzione del senato, ed indi, qualora non rimanessero sodisfatti, sempre erano a tempo di procedere alla convocazione della plebe. Condiscesero i tribuni a un tal progetto, fu convocato il senato, ed i tribuni furono chiamati ad esporre le loro pre-

tensioni. Costoro, entrati in senato si sfogarono contro Coriolano nella più rabbiosa maniera che poterono, e finalmente conchiusero, ch' essi voleano assolutamente procedere coi suffragi della plebe alla condanna di Coriolano, come violatore del trattato di pace, e della potestà tribunizia. Terminata l' aringa de' tribuni, si diede campo ai senatori di proferire i loro sentimenti. Dionisio ci narra su tal proposito due principali pareri; il primo fu quello di Appio Claudio, il quale dimostrando col fatto i cattivi effetti nati dal trattato di pace coll' istituzione del tribunato, consigliò, che nelle dure circostanze in cui si trovava il senato, era obbligato di mantenere la prerogativa già conceduta alla plebe, dei tribuni nel suo stretto senso di meri *difensori del ceto loro*, ma senza la minima autorità, come contraria direttamente agli stabilimenti patrii, anzi alla stessa concessione giurata col trattato di pace; e che non doveasi mai permettere ai tribuni nè la facoltà di convocare la plebe, nè di ammettergli in senato a proporre pretensioni, e molto meno di procedere alla condanna contro un illustre patrizio, com' era Coriolano, nè mai di fargli arrogare la minima facoltà nella repubblica. Il secondo fu di Marco Valerio, uomo vecchio, e di somma autorità nel Senato. Costui propose tutto l' opposto di ciò che erasi perorato da Claudio, poichè consigliava di doversi pensare seriamente a raddolcire gli animi de' plebei per non veder rovinata affatto la repubblica. Che non era più tempo di custodirsi dal senato l' assoluta signoria, ma che bisognava accordare qualche cosa alla plebe, per non incorrere in mali peggiori; e perciò egli credeva, che si dovesse dal senato concedere la facoltà alla plebe di giudicare sull'accusa di Coriolano, ma che nel tempo stesso il ceto intiero degli ottimati dovesse interporre i suoi offici presso i plebei a pro di Coriolano, non perchè costui non fosse degno di pena per la sfacciata sua arroganza, per cui avea messo la

repubblia nel pericolo d'una totale rovina, ma per non permettersi l'esempio di condannarsi dalla plebe un patrizio. All'incontro dicea, ch'egli era sicuro, che a riguardo di tali offici, e dell'egregie qualità di Coriolano nell'arte militare, avrebbe meritata l'assoluzione da ogni pena. Vinse il parere di Valerio colla pluralità de'suffragi, e Coriolano chiese in grazia dal senato, che almeno i tribuni specificassero il delitto, di cui egli veniva accusato, sull' idea, che se i tribuni rispondevano, che il suo delitto era stato di promuovere in senato l' abolizione del tribunato, allora vi era campo di pretendere, che la causa si fosse giudicata dallo stesso senato, dove si pretendeva d'essersi commesso il delitto; ed in tal caso si avrebbero dovuto anche punire tanti altri senatori, ch'erano stati seguaci del suo sentimento. Ma i tribuni, prevedendo tali intoppi, e per non porsi l' affare nel rischio di qualch'altra disputa, risposero genericamente, ch'egli era reo di aver procurato d'indurre la tirannia contro la plebe. A tal risposta Coriolano dovette soggettarsi al giudizio plebeo, e fu scritto il senatusconsulto, con cui si concedea la facoltà alla plebe di giudicare la di lui causa. Citato adunque Coriolano a comparire nell'adunanza della plebe, che fu convocata in tempo di mercato, in cui vi fosse maggior concorso di plebei, e venuto il giorno stabilito de' comizi, gli ottimati pretesero anch' essi di prestare i loro suffragi insieme coi plebei per dar soccorso al povero Coriolano; ma i tribuni non vollero rischiare la determinazione con ammettergli al suffragio (a). Es-

---

(a) *Qui Dionisio vuole, che gli ottimati pretesero di tenersi i comizi centuriati, e non i tributi affinchè così ci fosse stato campo di liberare Coriolano co' suffragj de' patrizi. Ma perchè, come abbiam dimostrato non furono questi i tempi, in cui si misero in uso le radunanze centuriate per le pubbliche determinazioni, dob-*

sendo intanto già disposta la radunanza, il console Minucio per commissione del senato espose le di lui preghiere, affinchè per gran meriti di Coriolano verso la repubblica l' assolvessero dell' imputato delitto; indi rivoltosi ai tribuni impose loro, che avvertissero a non accusare Coriolano di ciò chè avea detto in senato, perchè se mai ciò poteasi imputare a delitto, facea loro sapere, che già n' era stato assoluto dal senato medesimo. Allora i tribuni perorarono sopra l'abolizione del tribunato tentata da Coriolano, ed indi conchiudevano d' essersi reso reo di tirannia. Il tribuno Decio aggiunse, che avea fraudato anche il pubblico erario; poichè nell' ultima spedizione contro i popoli di Anzio non avea serbata la preda in vantaggio del pubblico, ma l'avea dispensata ai soldati suoi clienti, ed amici. Dionisio riferisce, che Coriolano fosse stato presente a questo giudizio, e che avesse proposto la sua difesa, con rammentare altresì i gran benefizi prestati da lui alla repubblica, e con mostrare le cicatrici delle ferite sofferte in guerra. Livio all'incontro vuole, ch'egli non comparisse nei comizi. Comunque sia, i tribuni furono i primi a proporre la sentenza, non già di morte, sul dubbio che le tribù

---

biamo supporre piuttosto, che nei comizi convocati dai tribuni i patrizi pretendevano anche di dare i loro suffragi in questa causa insieme coi plebei, per procurare di liberare così Coriolano, e non già, che pretendessero i comizi centuriati, i quali nei tempi, quando servirono per uso del suffragio, si convocavano dai consoli, o da altri magistrati superiori, e non mai dai tribuni, come ci narra la storia. E ciò si comprova della risoluzione del senatusconsulto, con cui erasi determinato, che nei comizi della plebe potessero intervenire anche gli ottimati per raccomandare la causa ai plebei; e perciò su questo fondamento poterono pretendere d' intervenirvi anche per prestare il suffragio.

non avrebbero avuto coraggio di consentire a tal condanna, ma dell'esilio, la quale fu approvata da undici tribù, a dir di Dionisio, contro il parere delle rimanenti nove tribù, che lo liberavano (a). Coriolano dovette soffrire l'esilio, e quantunque procurò coll' aiuto de' popoli convicini di vendicarsene, pure alle preghiere ed alle lagrime de'suoi congiunti cessò dall' impegno, e finì nell'esilio i giorni suoi (b).

Dalla storia de'fatti civili seguiti in Roma dall' anno 261, tempo della creazione dei primi tribuni della plebe, fino all'anno 265, o 266, tempo della morte di Coriolano, comprendiamo i primi lampi della democrazia, che cominciarono a comparire dentro l' aristocrazia. La tirannia usata dagli ottimati, massime sulle persone de' plebei debitori, produsse l' istituzione de' tribuni della plebe, i quali coll'aura di essere stati dichiarati inviolabili, presero coraggio col cominciare ad istruire e consigliare la moltitudine a procurarsi i mezzi da scuotere il giogo degli ottimati. Costoro accorgendosi colla sperienza dei pessimi effetti, che cagionava all' aristocrazia l' introduzione del tribunato, prima cercarono d' impedire e proibire le concioni de' tribuni alla plebe, indi conoscendo, che non erano in grado di estirpare tali conciliaboli, nella contingenza della mancanza di vittuaglie si determinarono di abolire affatto l'autorità, ed il nome tribunizio, alla di cui impresa si accinse il gran Marcio Coriolano unitosi colla maggior parte degli ottimati, e massime colla fazione di Appio Claudio. I tribuni all'

(a) Livio lib. 2. cap. 34. e seguenti. Dionisio antiq. Rom. lib. 7.

(b) *Vedi in* Livio lib. 2 cap. 40 *le varie opinioni degli antichi storici sulla morte di Coriolano*; *altri lo fanno ucciso dai Volsci*, *come anche riferisce Dionisio* antiq. Rom. lib. 8., *altri*, *che fosse morto nell' esilio in età senile*.

incontro parte per servire alla propria ambizione, e parte per prevenire le conseguenze della tirannica aristocrazia, armarono la moltitudine di coraggio e di fermezza per sostenere il tribunato, conceduto gli con un solenne e giurato trattato di pace, e non potendosi in altra maniera difendere dai disegni degli ottimati, che con suscitarsi una nuova sedizione, e con vendicarsi di Coriolano, assistiti dal favor della moltitudine, procurarono di toglier la vita a Coriolano per atterrire coll'esempio d'un solo il resto de' patrizi congiurati contro l'autorità del tribunato. Lo dichiararono adunque reo di morte in vigor delle leggi *sacrate*, stabilite col trattato di pace, come manifesto violatore delle medesime nel pretendere di farle abolire dal senato. Gli ottimati fecero tutto il possibile per salvare Coriolano, e per resistere alla pretensione dei tribuni nell' arrogarsi la potestà di condannare un' illustre cittadino, anche per non indurre un esempio così pernicioso al loro ceto; ma vinti dalla forza della sediziosa moltitudine, furono costretti di abbandonare Coriolano nelle mani de' tribuni, e costoro malgrado le loro raccomandazioni e preghiere, lo trassero alla condanna d' un perpetuo esilio. Qui ognun ravvisa, che sebbene i tribuni sul principio tentarono di condannare a morte un patrizio violatore delle leggi *sacrate*, pure coll' opposizione del senato, non potendo sostenere una tal nuova pretensione non espressa in quelle leggi, procurarono colla forza di otterne dal senato la facoltà, il quale fu costretto di formare un *particolare senatusconsulto*, con cui si permise alla plebe il giudizio di Coriolano. Egli è vero, che in tal contingenza la plebe venne alla condanna colla permissione del senato, ma è vero ancora, che fu questa la prima volta, in cui il ceto plebeo radunato per tribù dai tribuni, ebbe il vantaggio di giudicare da se solo della causa d' un patrizio, ciò che non s'era mai sognato di pretendere, o di sperare, se dagli stessi ottimati non se ne fosse prestata l'occasione. In fatti la contingenza favorevole di trattarsi

una causa d'un interesse privativo della plebe, e tutto opposto all'ambiziosa signoria degli ottimati, e la lusinghiera speranza del senato di salvare Coriolano produssero un esempio troppo pregiudiziale al governo aristocratico, quale fu certamente il permettersi in tal'occasione i comizi tributi. Ed ecco le prime origini delle radunanze, o sia de' comizi tributi propri della plebe e distinti dai comizi curiati; e sebbene in questo tempo radunossi la plebe per una contingenza particolare e straordinaria, anzi colla permissione del senato pure tanto bastò, che cominciandosi ad introdurre i comizi tributi, non seppero mai più i tribuni trascurare le occasioni favorevoli per avanzarsi di grado in grado a stabilire tali radunanze, per contrapporle alle curiate de' patrizi, finchè nei tempi della perfetta democrazia i comizi curiati si resero soggetti alla suprema potestà de' tributi, come osserveremo nel corso della storia.

Non mancarono intanto negli anni seguenti continue occasioni di discordie e gelosie tra i due ceti; poichè gli ottimati procuravano di tener avvilita la plebe, e questa col favor de' tribuni non lasciava le opportunità di resistere, e difendersi dalle oppressioni de' signori, sicchè a riserba de' tempi, quando la plebe era occupata in guerra, risvegliavansi continuamente in città dissensioni e rumori. Nell'anno 268 il console Spurio Cassio, il primo tra i consoli, che secondo gli storici mostrò di aspirare alla signoria monarchica, coll'idea di rendersi benevolo il ceto plebeo, promosse la legge agraria, cioè di doversi distribuire non meno ai Latini ed Ernici ammessi nella cittadinanza di Roma, che alla stessa plebe romana, i campi presi dai nimici, che per lo più eransi usurpati dagli ottimati. Costoro sdegnati contro il console diceano, che il disegno di Cassio era di conciliarsi l'amore non meno de' plebei di Roma, che de'Latini, ed Ernici, unicamente per soggiogare il senato; sicchè armati di furore contro di lui l'accusarono, e lo fecero morire o colla condanna del

senato, o del di lui proprio padre; come variamente scrissero gli antichi storici (a). Intanto sebbene la plebe di Roma stimolata dagli stessi ottimati parea di non volere, che si ammettessero alla distribuzione de'campi i Latini e gli Ernici, pure non lasciava di pretenderla per se medesima. Proseguendosi adunque dai tribuni la pretensione della legge agraria, Dionisio vuole, che gli ottimati temendo qualche grave pericolo, pensarono di prender tempo, con formarsi un senatusconsulto, con cui fu ordinato di doversi eleggere dieci patrizi per andare a riconoscere tali campi, e dal giudizio di costoro il senato avrebbe poi risoluto quella distribuzione, che più conveniva (b), ma che l'elezione de' decemviri si differisse nella creazione de' nuovi consoli. Intanto gli ottimati cercavano tutti i raggiri per non eseguirsi la lusinghevole promessa del senato, ed i tribuni non lasciavano di armare sedizioni per obligare il senato ad osservarla. Nell' anno 277 la plebe accusò Menenio, uomo consolare, sulla pessima condotta da lui tenuta in una spedizione di guerra, e le riuscì per la seconda volta di spiegare nei comizi tributi la potestà di condannarlo ad una multa pecuniaria (c). Nell' anno 280 il tribuno della plebe Genucio commosse tal tumulto per la legge agraria, che gli ottimati procurarono di farlo trovar morto in letto, e la plebe atterrita si ridusse al voler de' patrizi con desistere dalla sedizione, e con ubbidire ad arrolarsi alla milizia (d). Ma il plebeo Volerone Publilio, che aveva servito da centurione, volendosi da i consoli arrolare per soldato gregario, sdegnato da una tale ingiuria, sfacciatamente ricusando di ubbidire al comando dei consoli, chiamò in aiuto i suoi plebei,

(a) Livio lib. 2. cap. 41. Dionisio antiq. rom. lib. 8.
(b) Dionisio loc. cit.
(c) Livio lib. 2. cap. 52. Dionisio antiq. rom. lib. 9.
(d) Livio lib. 2. cap. 54. Dionis. loc. cit.

colla di cui violenza seppe resistere al comando, e gli ottimati furono obligati a desistere dall'impresa (a).

Nell' anno seguente 281 la plebe avendo sperimentato l'ardire ed il coraggio di Volerone, lo elesse per tribuno, e costui armato di zelo per la sua plebe promosse la gran pretensione di doversi eleggere i tribuni nei comizi tributi *senza la minima intelligenza del senato*. Gli ottimati non sapendo soffrire quest' altra nuova petizione; si opposero con tanto vigore, che nell'anno seguente unitosi il tribuno Volerone col suo collega Caio Letorio si venne a tali pericolosi cimenti trà ambi i ceti, che quanto erano risoluti i patrizi a non permettere una tal novita, altrettanto i tribuni colla turba plebea si dimostrarono ostinati a sostenere l'intrapreso impegno. La contesa si rese troppo seria, ed o bisognava accordare ai comizi tributi la facoltà di crearsi i loro tribuni senza autorità del senato, o doveasi scomporre intieramente lo stato della repubblica. Trovavasi nel consolato Appio Claudio, figlio dell'altro Claudio inimicissimo della plebe, e questi seguendo l'orme delle massime di suo padre, propose chiaramente in senato, che se non s'aboliva la potestà tribunizia colla forza dell' armi, non si sarebbe mai dato termine alle sedizioni. Il partito di Claudio era così potente in senato, che sebbene i più vecchi ed i più prudenti senatori consigliavano di non potersi sostenere un tal impegno dal senato senza pericolo di andar tutto a rovina, pure Claudio ostinandosi nei suoi sentimenti, non vi fù maniera di potersi conchiuder nulla di proposito; sicchè i tribuni, stanchi di attendere la deliberazione del senato, convocano i comizi per determinare la legge *della creazione dei tribuni senza intelligenza del senato*. Claudio insieme con i giovani senatori e patrizi corre per impedirla, e venutosi all' atto estremo della violenza, il console Quin-

---

(a) Livio lib. 2. cap. 55. Dionis. loc. cit.

zio di lui collega accorse per sedare il tumulto, promettendo ai tribuni, che differendosi per allora la rogazione della legge, si sarebbe conchiuso l' affare con pace e quiete di tutti. Sciultasi intanto la radunanza, Quinzio convocò il senato, in cui convinta la maggior parte dei senatori dell' impossibilità di potersi impedire la legge, si conchiuse il senatusconsulto, per cui venne ammessa la petizione dei tribuni, e costoro convocando i loro comizi stabilirono la legge (a).

Contenta già la plebe di aver superato il gran punto di potersi convocare i comizi tributi per l' elezione dei tribuni senza la preventiva permissione del senato, nell'anno 283 rinovò l'antica pretensione della legge agraria, chiedendo l' osservanza del senatusconsulto determinato fin dal consolato di Spurio Cassio, cioè nell'anno 268. Dicea, ch'erano già passati tanti anni, senzachè si fossero mai destinati i decemviri per venirsi a capo della distribuzione de' campi. Convocatosi perciò il senato, il console Emilio perorò a favore della plebe; ma Appio Claudio al solito si oppose, declamando maisempre di non doversi indurre tali esempi, che sarebbero ridondati in pregiudizio degli ottimati, e che dopo il passaggio di tanti anni non doveasi più attendere la determinazione di quel senatusconsulto. Vinse in senato il sentimento di Claudio, ed i tribuni per rabbia proposero sull'esempio di Coriolano e di Menenio, un'accusa di più capi contro Claudio e massime per aver violato le sacrosante persone de' tribuni, e per essere un manifesto inimico del ceto plebeo; ma Claudio intrepido, e costante ne' detti suoi, primachè venisse il giorno della cognizione della sua causa, sopragiuntagli una grave malattia, terminò i suoi giorni (b). Nell'anno 286 fù rinovata la petizione

---

(a) Livio lib. 2. cap. 56. e 57. Dionisio loc. cit.

(b) Livio lib. 2. cap. 61. Dionisio antiq. roman. lib. 9.

della legge agraria con maggior veemenza di spirito dai tribuni, massime per trovarsi di bel nuovo nel consolato quell'Emilio, ch'erasi in ciò dimostrato condiscendente al voler della plebe. Emilio ebbe a soffrire in senato gravi rimproveri dagli ottimati possessori di quei campi, di cui i tribuni chiedevano di farsi la distribuzione alla plebe. Al dir di Livio i senatori insolentirono con tanto ardire contro Emilio, che se il collega Fabio non si fosse tramezzato, la contesa finiva in qualche disordine tra loro. Fabio adunque per quietare i rumori propose di doversi assegnare ai plebei i campi presi da Volsci, e dai popoli di Anzio, senza togliersi agli ottimati quei, che possedevano nelle vicinanze di Roma. Piacque un tal sentimento, che potea non dispiacere nè alla plebe, nè agli ottimati; ed elettisi i triumviri per farsene la distribuzione, vi furono molti pochi de' plebei, che vollero applicare a tali campi, come quei, che forse erano i più sterili e lontani, e non vollero abbandonare la città per andare a piantar sede altrove; sicchè la maggior parte di tali campi fu distribuita agli stessi Volsci, ed a quei d'Anzio, e il di più ai Latini, ed agli Ernici (a).

Dall'anno 286 fino all'anno 291 per le occupazioni di guerra, e per essersi sofferta in città la pestilenza, rimasero le cose nello stato, in cui si trovavano; ma da quest'anno in poi insorsero le contese civili nella più aspra maniera, che mai si possa immaginare. Il tribuno Caio Terenzio, o Terentillo promosse una pretensione generale contro il governo aristocratico, e massime contro la potestà illimitata de' consoli verso il ceto plebeo, la quale nel nome non sembrava odiosa, ma col fatto erasi resa molto più tirannica di quella de' re. Dicea, che ormai era divenuta insoffribile per la plebe la potestà consolare, e perciò propose di doversi creare dal ceto plebeo cinque, o dieci uomi-

(a) Livio lib. 3. cap. 1. Dionisio Antiq. Rom. lib. 9.

ni, come vuol Dionisio, prudenti, e savi, i quali pensassero a formar capi di leggi certe, con cui si determinassero i confini della potestà consolare e del senato verso i plebei, e che tali leggi fossero esposte al pubblico, affinchè fossero note ad ognuno, senza più permettersi agli ottimati ed ai consoli, di governare a loro capriccio, ed all'arbitrario loro volere. La scienza certamente delle leggi e de' costumi patri, non che l'esercizio della loro amministrazione, era stata sempre serbata occulta, e segreta tra le famiglie degli ottimati, e la povera plebe in conseguenza gemeva sotto il dispotismo de' signori, senza che fosse in grado di sapere neppure gli stabilimenti delle leggi, cui dovesse soggiacere. Le contese suscitate fino a questo tempo per crearsi i tribuni, per permettersi i comizi tributi, per darsi qualche provvedimento alla dura legge del *nesso*, e per la legge agraria, raggiravansi invero sovra punti particolari di minor conseguenza; ma questa petizione di Terentillo era in fatti di gran lunga più ardita; poichè non solamente trattavasi di porsi uno stabile e certo sistema nel governo, ma quel ch' è più, il tribuno chiedeva, che ciò venisse determinato dal ceto plebeo. In somma la plebe, che sinora avea procurato di resistere alle violenze de' patrizi, ora ricorse all'espediente di togliere la cagione principale delle discordie civili, e col pretendere di formarsi le leggi del governo dalle persone del solo suo ceto, andava a rovesciare intieramente l'autorità del senato. La petizione di Terentillo fu approvata e sostenuta dall'intiero collegio de' tribuni con tanta fermezza, e costanza, che gli ottimati si videro nell'ultima confusione. Fu questa certamente una contesa delle più strepitose, che mai vi fosse stata in Roma, e senza prolungare inutilmente il nostro argomento, con riferire a minuto i fatti particolari accaduti nel vario conflitto tra questi due ceti, ci basta di accennare in generale, che dall'anno 291, tempo della petizione proposta da Terentillo, fino all'anno 300, vi fu un generale sconvolgimento civile, ed a riserba delle inevi-

tabili occupazioni di guerra occorse in questo spazio di tempo coi nimici che tenevano in qualche maniera sospese le contese civili, la città fu sempre agitata da tumulti, e sedizioni. L'affare rimase irresoluto per tanti anni; perchè quantopiù gli ottimati cercavano i mezzi da opprimere la fazione plebea, altrettanto questa fu costante a sostenere la sua pretensione. I consoli ed il senato or colle minacce, or colle frodi, or colla placidezza, or colle speranze e cogli allettamenti si studiarono, per quanto fu possibile, d'impedire la *iussione* della legge. La plebe all' incontro confermò sempre gli stessi tribuni, i quali sebbene non ebbero campo di far determinare la legge, pure tenevano sempre la plebe accesa, e tumultuante. Nell'anno 296 la plebe chiese di doversi crescere il numero de' tribuni per darsi maggior sostegno alla potestà tribunizia. Il senato giudicando assai meglio di contentarla su tale petizione, che di accrescere occasioni di dissensioni, condiscese alla dimanda, ed i tribuni furono accresciuti al numero di dieci, colla condizione nondimeno, che non fossero più confermati per tribuni quei, che aveano esercitato il tribunato per molti anni. Nell' anno 298 la plebe pretese di concedersele il monte aventino per uso di abitazione, ed il senato non ebbe ripugnanza di consentire a quest'altra petizione, unicamente per distrarla dalla massima pretensione della legge terentilla. Nell'anno seguente 299 i consoli lusingandosi, che la plebe coll'aver ottenuto l' accrescimento de' tribuni, e la concessione del monte aventino, dovesse dimostrarsi contenta del senato, ed ubbidiente al comando de' consoli, pensarono di tenerla intanto occupata nella milizia, come unico espediente per rimuoverla dalle pretensioni civili. Intimarono adunque le leve, e cominciarono ad usar rigore contro quei, che sfuggivano di prender l'armi. Tanto bastò per riaccendersi la guerra civile, ed accorrendo i tribuni alla difesa dei loro plebei, nacque un nuovo tumulto, in cui i consoli si lasciarono trasportare dalla rabbia con offendere le

persone sacrosante degli stessi tribuni. Costoro pretendevano di accusare i consoli, come violatori delle leggi *sacrate*, ma poi non avendo coraggio di usare autorità fino nelle persone de' consoli, procurarono di vendicarsi in altra maniera. Il tribuno Siccio in tal' occasione rinnovò la pretensione della legge terentilla, ma sovra tutto si restrinse sull'antica petizione della legge agraria, e persuase la plebe a determinare la legge senza soggettarsi a chiederne la permissione dal senato. Convocatisi adunque dai tribuni i comizi, e gli ottimati vedendosi nell' estremo pericolo di stabilirsi la legge, accorsero di buon mattino nel foro per impedirne la *iussione*. I giovani patrizi col seguito de' loro servi e clienti resistettero colla forza, e gli altri si frapposero per rimuovere gli animi de' plebei dal voler de' tribuni. In somma non essendo riusciuto ai tribuni di far determinare la legge, si sfogarono col far condannare alla multa i giovani ottimati, che più degli altri s'erano distinti ad impedire colla forza il libero esercizio de' comizi; ed il senato avendo ottenuto ciò che bramava, permise ben volontieri, che la plebe si sfamasse sovra i beni de' particolari patrizi, ai quali peraltro seppe compensare, con ricomprare dagli stessi plebei i beni da esso loro confiscati, e restituirgli ai padroni (a).

Intanto sopragiunta una nuova contingenza di guerra contro gli Equi, dopo qualche contrasto sulle leve de' soldati, il plebeo Siccio, che avea tanto declamato per la legge agraria, in tal'occasione per dimostrare l'amor suo verso la patria, fu il primo a prender l'armi, e col di lui esempio animò la moltitudine, che lo riputava d'un sommo valore. Uscirono coll'esercito amendue i consoli Romilio, e Veturio, i quali avendo risoluto d'attaccare i nimici, comandarono a

---

(a) Livio lib. 3. cap. 9. e seguenti. Dionisio Antiq. Rom. lib. 10.

Siccio, che con un piccolo distaccamento andasse di soppiatto ad assalire una parte dell'accampamento nimico, mentr'essi l'avrebbero assalito di fronte con tutto l'esercito. Siccio rispose, che non solamente quel piccolo corpo, ch'egli comandava, non era bastevole per eseguire una così ardua impresa, ma che volendosi sorprendere l'inimico per la strada designatagli dal console Romilio, era lo stesso, che esporlo con tutti i suoi soldati ad una total rovina senza il minimo frutto. A tal risposta Romilio rimproverandolo di viltà, e di temerità nel ricusare il comando impostogli, Siccio s'impegnò ad esegnire l'impresa, ma conducendo la sua gente per un' altra strada disastrosa, e ignota, seppe far tanto, che mise in iscompiglio tutto l'esercito nimicò. Compita la grand'opera con aver salvato anche i suoi, torna trionfante in Roma, e narrando l' iniquo comando del console per averlo mandato a morire insieme con i suoi, non che la di lui bravura, e destrezza, chiedeva pubblicamente vendetta contro il console. In somma appena si elessero i nuovi consoli, e Siccio venne eletto nuovamente tribuno, che convocò la plebe per condannarsi Romilio insieme con Veturio, accusato da un edile (a). La plebe stizzata per la condotta tenuta dai rei, concordemente gli condannò ad una multa pecuniaria. Gli ottimati, al dir di Dionisio, accorgendosi ormai, che non era più tempo di cozzare colla plebe, e temendo i pericoli, che correvano di soffrire simili condanne dal ceto plebeo, pensarono finalmente di dar orecchio alle petizioni de' tribuni sulla legge agraria, e sulle determinazioni delle leggi; poichè nello stato, in cui erano, di trovarsi soggetti al giudizio de' comizi tributi, sembrava trop-

(a) Dionisio riferisce di essere stato accusato Romilio da Siccio, e Livio da un altro tribuno, chiamato Claudio Cicerone, ciò che per altro non muta la sostanza del fatto.

po necessario di trovarsi qualche temperamento per isfuggire il furore della potestà tribunizia (a). Si prese adunque la risoluzione di doversi formare questo corpo di leggi, che furono le XII Tavole tanto celebrate dai scrittori. Ma questo punto di storia, che riguarda l'origine, e la formazione d'un tal corpo di leggi, meritando un particolare esame, sarà l'oggetto del capo seguente.

Ed ecco i germogli della democrazia nati dentro l'aristocrazia medesima dai primi semi, che si gettarono colla creazione de' tribuni della plebe dall' anno 260 per tutto il terzo secolo. Colla destinazione de' tribuni la plebe si avvanzò ad introdùrre i propri comizi, e formatosi un ceto regolato, e sostenuto dai suoi capi dichiarati sacrosanti ed inviolabili, le riuscì di cominciare a far fronte al senato, d'impedire le leve de' soldati ne' più urgenti bisogni dello stato, di condannare i patrizi, e di obbligargli a concederle il dominio de' campi, ed a venire a patti per un generale stabilimento di leggi. Chiunque riflette il natural corso delle vicende civili, s'accorge coi fatti della storia romana, come le nazioni non possono perpetuamente conservarsi in una medesima forma di governo, e come la lor vita riceve quelle insensibili alterazioni, che le trasportano di grado in grado da una età all' altra. L'aristocrazia sotto i re, sebbene per l' ambizione di Servio Tullio, e di Tarquinio Superbo, cadde in qualche stato morboso, pure non trovando resistenza nella plebe esclusa, ed aliena dalle pretensioni civili, fu in grado di liberarsi da un male, che di sua natura era curabile e temporaneo, come quello, che sopragiunse per cagione di occasioni estranee, quali furono l'ambizione de' regnanti; e trovandosi il corpo civile illeso anche nelle sue parti solide, ed essenziali, fu facile di restituirsi nel pristino suo stato, e perciò

(a) Livio lib. 3. cap. 31. Dionisio antiq. rom. lib. 10.

l'abolizione del nome regio, e l'introduzione de' consoli servirono, come di cura preservativa per rimettersi il governo aristocratico nello stato più perfetto di sanità. I mali poi, che cominciò a soffrire l'aristocrazia sotto i consoli, si debbono attribuire a quelle naturali alterazioni, cui soggiace la vita d'ogni nazione, è che non furono rimediabili, perchè tali alterazioni nacquero dalla naturale struttura dello stesso corpo civile, il quale dall'età della sua infanzia cominciava ad avanzarsi verso l'adolescenza; e perciò tutti gli sforzi, che usavano gli ottimati per impedirgli un tal passaggio non solamente riuscirono vani, ma servirono anzi per affrettare maggiormente il passaggio medesimo, come i rivoli, che scorrono con maggior violenza, ove incontrano qualche intoppo. L'aristocrazia adunque sotto i consoli sino a questo tempo sofferse tali alterazioni, quali si ravvisano nella vita dell'uomo, allorchè da una età s'incammina verso l'altra; e siccome non si lascia intieramente un'età, finchè non si pervenga all'altra, così il governo aristocratico sino a questo tempo, benchè alterato, rimase nondimeno quanto alla sostanza del suo essere, perchè non ancora il corpo civile era pervenuto all'età, o sia allo stato di prendere la forma democratica. Quindi è, che tutte le intraprese della plebe si raggirarono finora ad indebolire le forze del senato, ed a resistere alle violenze, ed oppressioni degli ottimati, per godere la libertà naturale depressa dalla dominazione de' signori. Le leggi agrarie riguardavano l'acquisto de' beni sulle prede de' nimici, di cui la plebe ne pretendeva qualche parte in compenso dell'opera militare, che continuamente da lei prestavasi in guerra. L'autorità de' tribuni, il suffragio delle tribù ne' comizi tributi, e l'uso di tali comizi, si raggirarono nel difendere con tali mezzi la plebe dalle tirannie de' consoli, e degli ottimati; ed in conseguenza l'introduzione altresì de' *plebisciti* di tali tempi non feriva direttamente la forma aristocratica, perchè non solamente cominciarono essi ad

ammettersi col preventivo consenso e permissione del senato, ma, come abbiamo esservato, non erano determinazioni generali sul governo dello stato, e sulla ragion pubblica, nè riguardavano la libertà *civile*, di cui erano affatto privi i plebei di tali tempi, ma solamente custodivano la libertà *naturale* col vendicare le ingiurie, e le offese che ricevevano dagli ottimati, e perciò non troviamo in tali comizi finora, che condanne di qualche patrizio, querelato di azioni tiranniche contro la plebe, o di offese verso i tribuni; anzi la legge agraria, che non tanto riguardava la salvezza della libertà naturale, quanto l'acquisto de' beni, benchè promossa dai tribuni, non fu mai stabilita dalla plebe, ma dal senato, come quegli, presso di cui risedeva l'autorità di disporre delle cose pubbliche. In somma rimase l'aristocrazia nel suo essere, e trattanto la plebe col difendersi la libertà *naturale* preparava, per così dire, i materiali per acquistare la *civile*, e per cambiare finalmente il governo aristocratico in democrazia, come vedremo nei tempi posteriori.

CAPO IV.

Creazione del decemvirato nel principio del quarto secolo. Formazione delle leggi delle XII *Tavole e loro origine.*

Nel fine del terzo secolo, come dicemmo, i tribuni della plebe insistendo semprepiù non meno per la legge agraria, che per la terentilla, ed all'incontro gli ottimati riflettendo ai pericoli, in cui si trovavano nel vedersi condannati dalla plebe fino gli uomini consolari, come avvenne a Romilio e a Veturio, pensarono, per evitare mali maggiori, di dimostrare condiscendenza per la formazione d'un corpo di leggi certe, e note a tutti. I tribuni, al dir di Livio, sebbene avenno

fin' allora promossa la legge terentilla, cioè di doversi creare dal ceto plebeo le persone, che doveano formare le leggi, pure per condurre a fine questa pretensione, proposero finalmente di cedere in parte alla loro dimanda; e, purchè si risolvesse di formarsi le leggi, si contentavano di eleggersi gli autori delle leggi parte dal ceto loro, e parte da quello degli ottimati (a). Quanto alla formazione delle leggi non v'era discordanza dalla parte de'patrizi, e la disputa si ridusse soltanto circa gli autori di tali leggi, perchè i patrizi pretendevano ad ogni patto, che dovessero tutti eleggersi dal ceto loro (b). L'affare fu esaminato in pieno senato, ove lo stesso Romilio, poco prima condannato dalla plebe alla multa pecuniaria, propose l'espediente di mandarsi tre legati patrizi in Atene ed in altre città della Grecia a raccogliere le più sane leggi che ivi si trovassero, e che nel loro ritorno si sarebbe pensato alla scelta delle persone, che doveano essere gli autori delle leggi. Piacque un tale temperamento fino agli stessi tribuni i quali, lodando la saviezza di Romilio, gli offersero di condonargli la multa, ma Romilio gli ringraziò col rifiuto della grata offerta, dicendo, che già la multa erasi resa *sacra*, e perciò per delicatezza religiosa doveasi eseguire (c). Si designarono intanto i legati, e partirono, al dir degli storici, e così fu terminata per allora la contesa.

(a) Livio lib. 3. cap. 32. *Finem tandem certaminum facerent; si plebeiae leges displicerent, ut illi communiter legum latores, et ex plebe, et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent, quaeque aequandae libertatis essent, sinerent creari.*

(b) Livio loc. cit. *Rem non aspernabantur patres; daturum leges neminem nisi ex patribus aiebant. Quum de legibus conveniret, de latore tantum discreparet &c.*

(c) Dionisio antiq. rom. lib. 10.

I legati tornarono ben presto, ed i tribuni cominciarono a far premura per la legislazione. I consoli, che al dir di Dionisio non voleano venire al punto di eleggersi gli autori delle leggi, per non cimentarsi colle pretensioni della plebe, la quale volea, che intervenissero almeno alcuni di loro insieme coi patrizi, cercarono di prender tempo sul pretesto, ch'era vicino il tempo de' comizi per designarsi i nuovi consoli, e che allora insieme coi consoli designati avrebbero riferito l'affare in senato (a). Accordati così i tribuni, differironsi i comizi più del solito, e poi furono designati per consoli il gran partegiano degli ottimati Appio Claudio e Genucio. Indi i consoli presenti mostravansi oziosi e tediati d'amministrare la repubblica per proseguire a tener a bada i tribuni, considerando gli affari pubblici, come riserbati alla cognizione dei futuri consoli; e Menenio, uno de' consoli, non potea assistere alle cure pubbliche, trovandosi indisposto d'un ben lungo male; nè mancava chi dicea, che costui afflitto dal dolore di vedere in pericolo l'autorità degli ottimati, non era facile di potersi liberare da così grave malattia, e con quest'altro pretesto il collega Sestio andava deludendo i tribuni con differire l'affare al possesso de'consoli designati (b). I tribuni conoscendo le frodi di Se-

---

(a) Dionisio loc. cit. *Tribuni plebis adierunt consules, postulantes, ut ex S. C. legum latores crearentur; qui quum nescirent, quomodo assiduis, obnixisque precibus obtundentes ablegarent, aegre ferentes istam importunitatem, nec volentes optimatium potentiae offerre, honesto praetextu rem distulerunt. Instare comitiorum tempus, designandosque sibi prius esse consules; quod futurum esse brevi; designatis vero consulibus una cum illis se relaturos ad senatum de legum latoribus.*

(b) Dionisio loc. cit. *Quod quum tribuni concederent, habitis solito maturius comitiis, consules designarunt Appium Claudium et T. Genucium. Deinde posita omni*

stio, e di Menenio, si rivolsero ai consoli designati, e massime ad Appio Claudio, uomo di somma autorità presso gli ottimati, offerendogli ogni speranza di onori e di potestà, purchè conducesse a porto un'affare tanto contrastato, e sin' allora deluso.

Appio Claudio tenne varie conferenze co' tribuni, e finalmente si dichiarò, che gli avrebbe sodisfatti col promuovere in senato la formazione delle leggi. In somma Sestio fu obbligato senza il suo collega ammalato di convocare il senato, e quivi disputatosi l'affare, Claudio propose di creare un decemvirato d'assoluta potestà, e senza appellazione, e con sospendersi tutti gli altri magistrati, l'intiera amministrazione della republica fosse presso il decemvirato, il quale dovea formare, e stabilire le leggi. Il sentimento di Claudio fu gradito universalmente, e Livio aggiugne di essersi solamente disputata la destinazione de' decemviri, poichè i patrizi voleano, che tutti si eleggessero dal loro ordine, ed i tribuni parte dall'uno, e parte dall' altro ceto, e che finalmente i tribuni cederono, sulla condizione, che dovesse rimaner ferma la legge Icilia circa la concessione del monte aventino, già accordato alla plebe, non che le leggi *sacrate*, stabilite col trattato di pace conchiuso nel monte sacro (a). Nell' anno adunque 302. cessati tutti gli al-

---

reipublicae cura, quasi ad alios iam pertinente, non amplius mentem adhibebant tribunis, sed reliquum consulatus tempus fallere cogitabant; et alter consul Menenius diuturno tenebatur morbo; nec deerant, qui dicerent, eum tristitia, et animi moerore tabescentem, invalitudine non facile potuisse liberari. Hac occasione usus Sestius, quasi ipsi dimidiata potestate nihil posset agere, tribunorum preces eludebat, in novos magistratus differens.

(a) Livio lib. 3. cap. 32. *Placet creari decemviros sine provocatione . . . . Admiscerentur ne plebei,*

tri magistrati crearonsi i decemviri dall' ordine degli ottimati, ed Appio Claudio, uno degli eletti, facea come da capo non meno per esser egli l'autore d'un tal nuovo magistrato, che per la di lui autorità presso gli altri ottimati, e presso la plebe medesima, che gli dimostrava gratitudine per aver fatto conchiudere la risoluzione di stabilirsi le leggi. Intanto i decemviri formarono le leggi, e queste essendo state approvate generalmente, furono indi stabilite coll' autorità del senato, ed esposte pubblicamente nel foro, ed incise, al dir di Dionisio, in colonne di bronzo al numero di dieci tavole. Ma verso il fine dell' anno del decemvirato, Appio Claudio tratto dall'ambizione di regnare da capo del decemvirato, e volendo nel tempo stesso tener soppressa la potestà tribunizia, fece nascere rumore nella città, che il corpo delle leggi contenute nelle dieci tavole non era perfetto, e che bisognava aggiungere qualch' altra tavola; sicchè tanto seppe destreggiarsi, che fu determinato il nuovo decemvirato, ed a riserba della sua persona, che venne confermata, furono surrogati altri nove, trai quali Dionisio contr' ogni verisimilitudine, e contro la testimonianza di Livio, c'include tre plebei; quando al contrario, come vedemmo in Livio, questo punto era stato contrastato, e ceduto dai tribuni agli ottimati. In quest' anno del nuovo decemvirato furono aggiunte due altre Tavole di leggi, sicchè fu compito il numero delle XII Tavole, tanto celebrate dagli scrittori de' tempi posteriori (a).

Or prima di esaminare, quale in fatti fosse stato il vantaggio, che ritrasse il ceto della plebe colla promulgazione di queste leggi, ci conviene di fermarci in

---

controversia aliquandiu fuit: postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de aventino, aliaeque sacratae leges abrogarentur.

(a) Livio lib. 3. cap. 34. 35. 36. e 37. Dionisio antiq. rom. lib. 10.

questo capo sulla vera origine di questo corpo di leggi, poichè sebbene Livio e Dionisio, seguiti da molti scrittori posteriori, ci affermino d'essere stato appreso almeno nella maggior parte dai costumi, e dalle leggi di Atene e d'altre città colte della Grecia, pure s'incontrano tali difficoltà su tale articolo, che ci obbligano a giudicarlo anzi per una tradizione volgare, e favolosa, che per una vera narrazione. L'incomparabile Giambattista Vico (a) avvezzo coll'acutezza del suo ingegno a meditare il fondo e non la corteccia delle cose, tra le altre ammirabili nuove scoperte sulla contemplazione della comune natura delle nazioni, e massime della romana, non ebbe la minima difficoltà di definire con argomenti senza risposta una tal tradizione, come nata dalla fraudolente condotta degli ottimati, i quali per isfuggire il grave intoppo delle tribunizie pretensioni promosse in questo tempo, cioè di volersi arrogare colla forza l'autorità di prescrivere leggi al senato, e per quietare il tumulto, pensarono di proporre l'espediente di ricorrere agli stranieri; e per darsi un' aspetto di verità ad un tal progetto, che si rese plausibile alla plebe sulla lusinga di liberarsi in tal maniera dalla tirannica dominazione dei signori, si dovette usare la finzione di partire i legati, che doveano andare a raccogliere altrove le leggi; e con tale strattagemma le leggi formandosi realmente in Roma dagli ottimati, rimase presso il volgo l'opinione d'essere venute dalla Grecia, la quale poi coll'andar del tempo ha prodotta quella tradizione, che fu abbracciata da Livio, e da Dionisio, e dagli scrittori posteriori.

Un erudito accademico di Parigi sulle iscrizioni, e belle lettere, chiamato il sig. Bonamy, incoraggito dall' autorità del celebratissimo Vico, scrisse ultimamente tre dis-

(a) *De constantia philologiae lib.* 2. *cap.* 35, *e* 36, *e nella Scienza nuova lib.* 1. *degli elementi* §. 92.

sertazioni (a) su questo particolare articolo, e per non cimentarsi a combattere sfacciatamente la falsità di tal tradizione, si ristrinse piuttosto a dimostrare col fatto, che i capi delle leggi delle XII Tavole pervenuti alla nostra notizia sono realmente uniformi agli stessi antichi patrii costumi de' Romani, anzi difformi dai costumi de' Greci di quei tempi. Indi il signor Terrasson, celebre avvocato del parlamento di Parigi, nella sua opera della *storia della giurisprudenza romana* (b), imprese a combattere le dissertazioni del sig. Bonamy, ed a sostenere la tradizione per vera. Vi è stato altresì un dotto italiano (c) il quale in una contesa letteraria ebbe occasione di entrare incidentemente in questo punto di storia, ma si restrinse solamente a riflettere alcuni passi di Cicerone su tal proposito (d).

Egli e vero, che chiunque imprende a contrastare le opinioni ricevute, ed avvalorate coll' autorità di tanti scrittori, incorre naturalmente nella taccia di temerità presso quei che sono avvezzi a giudicare delle cose più sulla fede degli altri, che col proprio discernimento. All' incontro io considero, che vale assai meglio di soffrire qualunque taccia dagl' incauti estimatori delle cose, che vivere riposato ciecamente sull' autorità degli altri in pregiudizio della verità. Avendo io dunque trovato gli argomenti del dottissimo Vico non solamente non soggetti a confutazione, ma uniformi alla vera storia civile di Roma, mi sono determinato di porgli in chiaro; tantopiù, che per la brevità, di cui egli s' avvalse nell' esporgli, sono stati anzi trascurati, che

(a) Leggonsi queste dissertazioni nel tomo XII. delle memorie dell'iscrizioni, e belle lettere.

(b) Part. 1. §. 1. pag. 77. et seq.

(c) Egli è il padre Grandi, che fu professore di matematica in Pisa.

(d) Nell' opuscolo intitolato *nuova disamina* part. 1. cap. 4. §. 7. 8. e 9.

esaminati dai dotti. E per ragionare ordinatamente, prima d'ogni altro proporremo il puro racconto di questa tradizione, il quale di sua natura rendesi favoloso, indi passeremo ad esaminare l'autorità degli scrittori; e finalmente faremo il confronto di queste leggi con quelle dei Greci, e tra il vario lor governo.

Per cominciare dal primo, dicemmo con qual coraggio e per quanto tempo fu sostenuta la petizione della legge terentilla dai tribuni, e con quali arti fraudolente gli ottimati si studiarono mai sempre d'impedirne la *rogazione*. Due erano i gravi intoppi, il primo, perchè il senato non era in grado in quei tempi di soffrire la legislazione dalla plebe, come opposta direttamente allo stato dell' aristocrazia regnante, l'altro era di non permettersi il minimo cambiamento sulle leggi patrie, di cui gli ottimati erano i legislatori, gl' interpreti, ed i custodi in esclusione del ceto plebeo. Quindi è, che la petizione della legge terentilla, promossa continuamente dai tribuni, rimase per tanti anni sospesa e protratta, finchè i tribuni coll'aver cominciato ad introdurre le accuse e le condanne fino delle persone consolari, non si videro astretti dalla pura necessità di prendere qualche temperamento per dar riparo ai maggiori disordini; e gli storici concordemente ci attestano, che tali condanne usurpate dalla plebe, misero in tale costernazione tutti gli ottimati, che per arrestare il furore plebeo nelle condanne de'patrizi, cominciate da quella di Coriolano, uno de' più illustri ottimati, dovettero risolversi a dimostrarsi condiscendenti alle petizioni dei tribuni. Tal' era adunque lo stato delle cose civili, quando il senato s'indusse ad accettare la proposizione della formazione delle leggi. Fa duopo di riflettere ancora, che Romilio, condannato dalla plebe alla multa, fu quegli, che propose il progetto in senato di mandarsi i legati in Grecia a provvedersi delle leggi; e che generosamente rifiutò la condonazione della multa, offertagli dai tribuni. Nel supposto ritorno de' legati gli ottimati trovarono mille raggiri

per frastornare l'esecuzione del progetto. Appio Claudio, da giurato nimico della plebe passa ad un tratto a far la figura di fautore delle petizioni tribunizie; e propone in senato la destinazione del decemvirato per comporsi le leggi, e laddove, al dir di Livio, *era stato fin' allora il più acerrimo persecutore del ceto plebeo, cambia di fatto indole e natura, e resosi capo del decemvirato col favore della plebe, diviene il patrizio plebicola, cioè protettore de' plebei* (a) Questa affettata propensione di Claudio verso la plebe si scoperse peraltro ben presto, perchè nel secondo anno del decemvirato ritornò al vomito antico, e divenne il tiranno non meno della plebe, che degli stessi ottimati. Aggiungasi, che la di lui propensione verso la plebe si ridusse a mostrarsi in apparenza cortese e manieroso con tutti, ma nel proporre in senato il decemvirato volle, che cessassero gli altri magistrati, e più d'ogni altro il tribunato, affinchè la plebe senza i tribuni rimanesse un corpo senz'anima, inabile ad inquietare il ceto degli ottimati; i quali sebbene forse non s'avvidero sul principio dell'ambizione di Claudio, di regnar solo senza opposizione nè del senato, nè de' tribuni, pure condiscesero facilmente all'elezione del decemvirato sulla sicurezza di non poter essere molestati dai tribuni. Intanto furono promulgate le dieci tavole, ma per protrarre il di lui regno, e per tener soppressa la potestà tribunizia, inventa il bisogno di doversi formare altre tavole per compire il corpo delle leggi, ed avrebbe eternato un tal codice di leggi, se il furore non meno degli sdegnati plebei, che degli al-

---

(a) Livio lib. 3. cap. 33. *Regimen totius magistratus penes Appium erat FAVORE PLEBIS, adeoque novum sibi ingenium induerat, ut PLEBICOLA REPENTE, OMNISQUE AURAE POPULARIS CAPTATOR EVADERET PRO TRUCI SAEVOQUE INSECTATORE PLEBIS.*

tri ambiziosi ottimati, non l'avesse obbligato, come vedremo, a deporre l'impero. In somma l'autore di mandarsi i legati in Grecia fu quel Romilio, che avea tramata la morte al plebeo Siccio insieme con tutti del suo partito, e che avea sofferto la condanna della multa, e che nel tempo stesso si fece scrupolo di accettarne la condonazione: si usa ogni frode per frastornare l'esecuzione del progetto; Appio Claudio cangia natura, e si fà fautore della plebe, propone il decemvirato, fa cessare il tribunato, e non trova la strada di terminare il codice delle leggi, anzi ritorna a tiranizzare di peggio il ceto plebeo; e noi in mezzo a tante frodi, inganni, ed oppressioni usate dagli ottimati avremo coraggio di credere per sincera la missione de' legati in Grecia, e d' essersi formate le XII Tavole sull'esemplare delle leggi de' popoli stranieri?

Dalle inverisimilitudini passiamo ora all'impossibilità del fatto medesimo. Il sig. Bonamy (a) per avvalorare la falsita di tal tradizione, ricorre a ciò che Dionisio ci narra di Romolo, e Numa Pompilio, i quali tra gli altri re si fingono da lui come uomini informati de' costumi, e delle leggi de' popoli della Grecia, e che come tali avessero formato, e stabilito il governo di Roma sul modello di quei popoli. Su questa narrazione di Dionisio, Bonamy pensò di conchiudere, che i Romani, come informatissimi fin dal tempo di Romolo de' costumi de' Greci, non aveano bisogno di mandare i legati a cercargli. Egli è vero, che Dionisio fu in questo errore insieme con tutti quegli scrittori, che non han saputo immaginare in altra maniera le formazioni delle città e de' governi civili, se non col figurarsi le comunicazioni de'costumi e delle leggi dall'una nazione all'altra; ma tali supposti non possono sostenersi, non solamente perchè ciò ripugna alla natu-

---

(a) Nella sua prima dissertazione sull' origine delle leggi delle XII Tavole.

rale formazione de' corpi civili, i quali debbono nascere coll'idee proprie degli stessi membri, che lo compongono, e non con quelle degli esteri (a), ma perchè di fatto si ravvisa il contrario, e lo stesso Dionisio, il quale vorrebbe, che i Romani si fossero regolati coi costumi de' suoi Greci, nel raccontarci le cose particolari, ce ne dimostra in mille luoghi la diversità. Degli antichi popoli germani ce ne fa testimonianza Tacito, come gente formatasi coi proprj costumi, ed aliena affatto da quelli d'ogni altra nazione (b) ed i moderni viaggiatori ci attestano lo stesso de' popoli venuti a' tempi nostri nella cognizione degli europei. La falsità adunque della tradizione non consiste nella cognizione, che avessero allora i Romani delle leggi de'Greci, ma al contrario è fondata nella ragione d'essere in quei tempi affatto ignoti ai Romani i popoli di Atene, ed altri della Grecia, i quali si resero noti ne' secoli molto posteriori, quando i Romani di grado in grado dilatarono l'impero colle guerre, ed allora finalmente, e non prima, conobbero Atene, e Sparta; ma gli scrittori sul sistema della comunicazione de' costumi e delle leggi dall' una nazione all' altra, fin dai loro principii, non ebbero difficoltà di figurarsi, che Romolo avesse fondata Roma sul modello delle città greche, e molto meno che le leggi delle XII Tavole fossero venute dalla Grecia.

(a) Quest'argomento, che merita un lungo esame, sarà esposto in un'altr' opera, che abbiamo per le mani sulla origine delle società civili, e trattandosi in questo luogo, ci divertirebbe dal proposito, di cui stiamo parlando.

(b) Tacito de moribus German. cap. 4. *Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum nationum connubiis infectos, propriam, et sinceram, et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur.*

Or senza partirci dagli stessi fatti storici, incontriamo la manifesta falsità della gita de' legati in Grecia. Nei tempi della legislazione delle leggi delle XII Tavole i Romani non ebbero la minima comunicazione, nè commercio, nè cognizione non solo di Atene, e della Grecia superiore, ma neppure di tutte le città greche d'Italia, e ciò si pruova ad evidenza; primieramente perchè sulla testimonianza di Varrone (a) sappiamo, che i Romani per tutto il tempo, che regnarono i re, con aver soggiogate da venti città, e castelli convicini, non distesero l'impero più di venti miglia, ch' erano molto più brevi delle nostre miglia italiane; all' incontro non prima di cento e più anni dopo le XII Tavole, cioè nell' anno 403, troviamo nella storia le prime memorie de' pirati greci d'Italia che infestavano le spiagge maritime de' Romani, i quali furono obbligati di difendere i lidi, e scacciare i corsali greci (b); e nell' anno 404. Livio narrandoci il discacciamento di tali corsali, soggiugne, ch' egli non sa dirci, di qual popolo, o nazione fossero i navigli greci, e che piuttosto avea luogo di sospettare, che fossero stati siciliani (c). Siamo già nel principio del quinto secolo: trattasi de' corsali greci d'Italia scacciati dai Romani, e non v'era memoria di qual nazione coloro si fossero; e se in questi tempi i Romani non aveano cognizione de' Greci d' Italia, come mai poteangli esser noti i popoli della Grecia superiore cen-

---

(a) Riferito da s. Agostino lib. 3. cap. 15. de civitate Dei.

(b) Livio lib. 7. cap. 25.

(c) Livio lib. 7. cap. 26. *Cum Graecis a Camillo nulla memorabilis gesta res; nec illi terra, nec Romanus mari bellator erat. Postremo quum littoribus arcerentur . . . Italiam reliquere. Cuius populi ea, cuiusque gentis, classis fuerit, nihil certi est, maxime Siciliae fuisse tyrannos crediderim.*

te e più anni prima, quando promulgaronsi le XII Tavole? Chi non vede l'impossibilità della gita de' legati in Atene nei tempi, in cui i Romani non aveano cognizione neppure de' Greci d'Italia? Inoltre verso il fine del quinto secolo Lucio Floro ci narra, che alcuni navigli de' Romani approdando nel porto dei Tarentini, furono da costoro insultati e scacciati come nemici, e soggiunge, che i Tarantini non aveano certa cognizione, chi fossero i Romani, e d'onde venissero (a). Questa testimonianza di Floro ci convince della falsità di quelle ricevute opinioni di comunicazione e cognizione insieme delle nazioni trà loro; ed oltracciò ci manifesta, che i Romani non prima del fine del quinto secolo furono conosciuti dai popoli Tarantini col mezzo della guerra, che nacque in questo tempo tra loro. Or s' erano ignoti per quasi duecento anni dopo le XII Tavole fino ai Tarantini, lontani da Roma non più di 300 miglia italiane per terra, chi avrà coraggio di credere, che già due cento anni prima i Romani avessero piena cognizione degli Ateniesi degli Spartani, e di altri popoli della Grecia superiore? Ognun vede, che tutto il racconto della gita dei legati è fondato su quel falso principio adottato comunemente dagli scrittori della comunicazione tra nazioni e nazioni, quando al contrario la comunicazione tra i popoli certamente è nata dalle occasioni di guerra, per cui si sono conosciuti tra loro, o pure è nata per ragione di vicinanza, che potea recare comunicazione di commercio. Infatti Cesare voleando penetrare nella Brettagna ci si narra, che avendo consigliato i mercanti Galli per aver notizia dei luoghi, dei porti,

---

(a) Lucio Floro lib. 1. cap. 18. *Ludos forte Tarentini celebrant, cum adremigantem littori romanam classem inde vident, atque hostem rati, emicant, sine discrimine insultant.* ***QUI AUTEM, AUT UNDE ROMANI, NEC SATIS NORANT.***

dei costumi, dell'arte militare, e simili dei Brittanni non fu in grado di poterne esser informato, come popoli ignoti ai Galli; ed a riserba di qualche oscura ed incerta notizia, che ne avea qualche mercante nelle vicinanze delle spiagge marittime, tutto il resto era affatto ignoto (a). Ammesso adunque per falso il sistema della comunicazione, come realmente lo troviamo in fatti, e come potrebbesi più lungamente dimostrare se fosse questo il luogo da farlo, cade da se stessa la tradizione volgare conservatasi in Roma della spedizione de' legati in Grecia, come quella, che non potea avvenire nei tempi, in cui i Romani non aveano neppur conosciuti i popoli greci d'Italia, e perciò merita d'essere annoverata frà le altre favolose tradizioni, e massime tra quella di Numa Pompilio, che avea appreso da Pittagora la scienza del costume e della religione. Livio e Dionisio furono in grado di accorgersi della falsità di tal tradizione per le sicure notizie, che vi erano nei tempi loro, dell'età di Pittagora posteriore di cento, e più anni a Numa; ma sulla tradizione delle leggi venute dalla Grecia non ebbero campo di disingannarsi, perchè non trovarono me-

(a) Cesare de bello gallico lib. 4. *Caesar in Brittanniam proficisci contendit . . . Etsi tempus anni ad bellum gerendum deficeret, tamen magno sibi usui fore arbitrabatur, si modo insulam adisset, et genus hominum perspexisset; quae omnia fere Gallis erant incognita. Neque enim temere, praeter mercatores, adit ad illos quisquam, neque iis ipsis quicquam praeter oram maritimam, atque eas regiones, quae sunt contra Galliam, notum est. Itaque convocatis ad se undique mercatoribus, neque quanta esset insulae magnitudo, neque quae, aut quantae nationes incolerent, neque quem usum belli haberent, aut quibus institutis uterentur, neque qui essent ad maiorum navium multitudinem idonei portus, reperire poterat.*

morie contrarie ; nè ciò potea loro sembrare improbabile, persuasi del sistema della comunicazione delle nazioni; e perciò facendo l' ufficio di storici, ce l' hanno narrata tale, qual era nell' opinione volgare, la quale nacque senza dubbio da quelle magnifiche opinioni che pervennero ai Romani, della saviezza e celebrità de' Greci ; sicchè sul fondamento trovato nelle antiche memorie d'avere gli ottimati quietata la plebe con destinare i legati per prendere le leggi altrove, nacque la tradizione d'essere queste venute dalla Grecia, come nazione la più celebrata tra le altre. All'impossibilità della gita dei legati in Grecia deesi aggiungere l'altra del sollecito loro ritorno in Roma. Dionisio fà partire i legati nel principio dell'anno 301 e li suppone già ritornati ne' principii dell'anno seguente (a). Livio riferisce la destinazione de'legati nel fine dell'anno 299, e nell'anno 300 dice, che già erano ritornati, provveduti di leggi attiche (b) ; e, se daremo orecchio a Dionisio, il quale ci dice l'apparecchio magnifico delle triremi *pro maiestate romani imperii*, dovremmo supporre qualche trattenimento de' legati prima di partire. In somma tra l'andare, e ritornare non ci corre, che lo spazio di pochi mesi, in cui i legati volarono in Atene, ed in altre città della Grecia superiore, e nel tempo stesso saltarono, come vuol Dionisio, nelle città anche greche d'Italia, ed in così brevissimo tempo si restituirono in Roma. Or chi considera, che i Romani dopo essersi per trecento anni governati colle proprie leggi, si risolvessero a farsi prestare le leggi dai Greci; chi riflette alla comune natura delle nazioni, le quali non soffrono i regolamenti degli stranieri, se non quando vengano soggiogate; chi intende le formazioni delle nazioni, le quali per loro

---

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 10.

(b) Livio lib. 3. cap. 32. *Iam redierant legati cum atticis legibus.*

natura nascono ignote, e sconosciute tra loro, finchè non vengano occasioni di guerre, o di necessità di commercio; chi osserva nella storia romana, che non solamente fino al tempo delle XII Tavole, ma per quasi dugento anni dopo, appena i Romani cominciarono a conoscere i greci tarantini ch' erano nello stesso lor continente; chi finalmente riflette all'impossibilità della gita, e del sollecito ritorno de' legati, ed alla manifesta diversità (come vedremo) de' costumi de' greci massime ateniesi di quei tempi, e le leggi, che troviamo nelle XII Tavole, se non ha rinunziato ai lumi, che gli somministra la propria ragione, dovrà meco riferire una tal tradizione volgare tra 'l numero di tante altre false, e popolari narrazioni riferiteci con tanta serietà dagli storici, i quali non ebbero altra premura, che di trascrivere i fatti tali, quali venivano comunemente appresi.

Passiamo ora ad esaminare le autorità de' scrittori, che sono presso i nostri compilatori l'unico fondamento di credere alla tradizione. Nei fatti, che di loro natura siano impossibili, non vale qualunque testimonianza; ma a me basta, che il fatto delle leggi venute dalla Grecia sembri almeno inverosimile, ad allora l'arte critica c'insegna di doverci attenere piuttosto alla fede de' scrittori più antichi, ed a quei, che scrissero con maggior distinzione il fatto medesimo, poichè tutti gli altri posteriori scrittori non possono aggiungere maggior forza a quella fede, che meriteranno i primi; ed egli sarebbe ben ridicolo il ripetere la fede de' fatti dalla pura considerazione del numero di quei che l' attestano, senza distinguere quei che furono i primi a narrarlo, onde poi gli altri lo trascrissero; sicchè le testimonianze de' scrittori molto posteriori ai primi, non vagliono, che per *ripetere* lo stesso, e non già per avvalorare l'autorità de' primi. Or gli scrittori più antichi, che fan parola della formazione delle XII Tavole, sono Cicerone, Diodoro di Sicilia, Dionisio, e Livio, i quali presso a poco furono i più contemporanei tra loro; degli altri

poi, come di Pomponio giureconsulto, di Porcio Latrone, di Aurelio Vittore, di Gellio, di Plinio, di Lucio Floro, di Eusebio, di Ammiano Marcellino, di Simmaco, di Servio, di Orosio, e di altri ad essi anche posteriori, ne faremo quel giudizio che meritano, cioè di aver seguito quello stesso, che trovavasi già ricevuto presso i più antichi scrittori. Tra i quattro nomati autori daremo con giustizia il primo luogo a Cicerone, il quale senza dubbio sapea assai meglio degli altri le cose romane.

Ci si offre in primo luogo un passo di Cicerone nell'orazione *pro Flacco*. Costui accusato di delitto *repentundarum* pel governo tenuto in Asia, fu difeso da Cicerone, e nella difesa, allegandosi la testimonianza degli Ateniesi sull'innocente condotta di Flacco in Asia, l'oratore per dar peso a tali attestazioni, innalza il credito degli Ateniesi, e dice: *ascoltiamo gli Ateniesi, onde credonsi nate l'umanità, la dottrina, la religione, i frutti della terra, i dritti, le leggi, e disseminate per ogni cantone del mondo* (a). In queste enfatiche espressioni di Cicerone non si vergogna neppur Giacopo Gotofredo (b) di riconoscere la testimonianza di Cicerone sull'origine delle XII Tavole da Atene; ma soggiungendo immediatamente l'oratore, *che per la rara bellezza della città di Atene, i Dei avevano fatta guerra tra loro per l'ambizione di possederla* (c), bisognerebbe dire, che Cicerone credeva all'origine delle leggi dagli Ateniesi, come credeva alla contesa nata tra i Dei sul possesso di quella città; ed io in ciò sono d'accordo; poichè com'

(a) Cicerone pro Flacco cap. 26. *Adsunt athenienses, unde humanitas, doctrina, religio, fruges, iura, leges ortae, atque in omnes terras distributae putantur.*

(b) Fontis iuris civilis lib. 2. cap. 4.

(c) Cicerone loc. cit. *De quorum urbis possessione, propter pulchritudinem etiam inter deos certamen fuisse proditum est.*

egli è certo, che Cicerone magnificò la bellezza di Atene sulla volgare opinione della contesa trai Dei per burlare i giudici a favore di Flacco, così si avvalse della tradizione delle leggi disseminate dagli Ateniesi per tutto il mondo; e siccome egli non era uomo da credere a tali frottole del volgo, così i nostri compilatori doveano aver rossore di allegare un tal detto di Cicerone per autenticare la tradizione delle XII Tavole, massime perchè parlasi di leggi in generale, e non delle XII Tavole, e l'oratore si avvale dalla parola *putantur*, vale a dire, ch'era un'opinione del volgo, e non già ch'egli la credesse.

L'altro passo di Cicerone, che si propone dai compilatori per fargli confessare per forza la tradizione, trovasi nei libri *de legibus*, ove trattasi delle leggi sepolcrali, e della religione de' Romani. Qui narrando Cicerone quel capo delle XII Tavole: *Non sia lecito di seppellire, nè di bruciare i cadaveri in città*, soggiugne, che il resto nelle XII Tavole sulla moderazione delle pompe funerali, e de' lamenti funebri sembra d'essere stato trascritto dalle leggi di Solone: *Iam cetera in* XII *minuendi sumtus, lamentationesque funeris translata de Solonis FERE legibus*. Dunque, dicono essi; Cicerone qui confessa, che le leggi sepolcrali dei Romani siansi apprese da quelle di Solone, ed ecco, che in bocca di Cicerone si avvera la gita de' legati in Atene a provvedersi delle leggi di Solone. Veramente bisognava, che i Romani per seppellire i loro morti mandassero in Atene per impararne il rito, o per proibire il soverchio lusso nè funerali; ma si ridussero troppo tardi a farne le ricerche, e chi sa, come seppellivano i cadaveri prima del quarto secolo, quando finalmente si determinarono a farne la spedizione. Sono in vero ridicolezze queste venute in mente de' nostri compilatori per quella cieca passione di adorare i detti de' storici senza dar luogo a qualunque anche minima riflessione. Ma dicano di grazia, dov'è che Cicerone confessi, che il capo delle XII Tavole

sulla materia sepolcrale siasi appreso dalle leggi di Solone? Egli dice in buon latino, *cetera in* XII. *minuendi sumtus, lamentationesque funeris translata de Solonis FERE legibus*; che in buon italiano significa, che tali costumi, e leggi de' Romani per la gran somiglianza, che aveano colle leggi degli Ateniesi, parea, come se fossero state trascritte dalle leggi di Solone, *de Solonis fere legibus*; e quel *fere* dinota troppo chiaramente la somiglianza, e non già che i decemviri romani avessero imparato da Solone i riti, e le leggi sepolcrali. In fatti se Cicerone non ci avesse aggiunto quel *fere*, certamente potrebbesi pretendere, che la di lui espressione significasse d' essere stato trasferito tal capo di legge da quelle di Solone; ma avendo detto, che sembra d' essere stato *quasi* trasferito dalle leggi di Solone, sparisce ogni occasione di calunniare Cicerone nel fargli dire, ciò che non ha mai detto.

Ma per liberarci dalla misera materialità delle parole, fa d' uopo di riflettere l' intero sentimento di Cicerone su tal proposito. La sua idea fu di dimostrare, che i costumi intorno alla religiosità de' sepolcri, e ai riti funerali trovinsi uniformi presso le nazioni; e perchè le leggi di Solone passavano per le più savie nella comune opinione, Cicerone perciò ne facea vedere la somiglianza con quelle delle XII Tavole per far conoscere anche la saviezza de' legislatori romani. In fatti dopo aver egli spiegate le leggi sepolcrali, fa rispondere a Quinto: *hò piacere, che le nostre leggi siano uniformi alla ragion naturale, e sono molto contento della SAVIEZZA DE' NOSTRI MAGGIORI* (a). Se Quinto ammirava in queste leggi *la saviezza dei maggiori*, come mai potremo apprendere quel detto di Cicerone in senso di essersi tali leggi trascritte da

---

(a) Cicerone de legibus lib. 2. cap. 25. *Gaudeo nostra iura ad naturam accomodari, maiorumque sapientia admodum delector.*

quelle di Solone? E qual saviezza sarebbe stata mai questa di farsi insegnare da Solone le leggi funerali? Il savio allora sarebbe stato il solo Solone, e non già i Romani, semprecchè costoro l' avessero apprese dal greco legislatore. Siegue indi a spiegare l' intelligenza di quel capo di legge, con cui si proibiva il lusso nelle pompe funerali, e dice, che sulla prima intendevasi proibita la magnificenza de' sepolcri, e soggiugne: *Nè ciò è stato trascurato dai sapientissimi legislatori; poichè fu questo un costume ricevuto anche in Atene fin dal tempo di Cecrope, cioe di seppellire i defonti, e coprirli colla terra ec. . . . . Ma dopochè (come scrive Falereo), i funerali in Atene si resero dispendiosi e pieni di queruli lamenti, fu abolito il lusso colla legge di Solone: qual legge dai nostri decemviri è stata inserita nell' undecima Tavola QUASI colle medesime parole; e tutto il resto sulle tre vesti, ed altro trovasi prescritto da Solone* (a). Prima adunque dice, che tali leggi funerali de' Romani non furono trascurate dagli altri legislatori, e che in Atene osservavansi fin dal tempo di Cecrope; ed ecco la vera idea di Cicerone, la quale era di dimostrare *l' uniformità* di quel capo delle XII Tavole colle leggi degli altri savi legislatori, massime di Atene; e poi soggiunge d' essersi da Solone abolito l' abuso delle pompe funebri, come venne anche abolito presso i Romani dai decemviri coll' undecima Tavola, *in cui si leggeva tal proibizione QUASI COLLE STESSE PAROLE*,

---

(a) Cicerone loc. cit. *Nec haec a sapientissimis legum scriptoribus neglecta sunt. Nam et Athenis iam ille mos a Cecrope, ut aiunt, permansit, hoc ius terra humandi .... Posteaquam, ut scribit Phalereus, sumptuosa fieri funera, et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt. Quam legem eisdem prope verbis nostri decemviri in undecimam Tabulam coniecerunt. Nam de tribus riciniis, et pleraque alia Solonis sunt.*

come l'avea prescritta Solone. In somma laddove Cicerone volle significare la saviezza de' decemviri nella formazione del XII Tavole, con paragonarle colle leggi de' più savi legislatori della Grecia, e con dimostrarne *l' uniformità*, i nostri compilatori vorrebbero, che Cicerone avesse detto, che le leggi de' Romani fossero venute da Atene. E quel che fa maggior maraviglia si è, che nello stesso luogo Cicerone, dopo aver paragonate le leggi romane con quelle degli Ateniesi, si rivolge a Platone per vedere, se su tal proposito ci fosse *l' uniformazione* anche con ciò che avea pensato Platone. Dice adunque ad Attico: *ecco quanto trovasi prescritto presso i tuoi Ateniesi*; *ma veggiamo ora ciò che ne scrisse Platone, il quale rimette la solennità de' funerali al giudizio degl' interpreti delle religioni: qual costume si osserva anche presso di noi*; e dopo aver riferito quanto prescrisse Platone sul rito e moderazione del lusso ne' funerali, soggiugne: *abbiamo adunque sulla materia sepolcrale anche l' autorità del sommo Platone, da cui nuovamente vien limitata la spesa de' funerali a proporzione delle facoltà di cadauno* (a). Della stessa maniera, come Cicerone cerca di osservare l' uniformità della legge de' funerali de' decemviri romani colle leggi di Solone, passa a descriverla col paragone di ciò che prescrisse il gran filosofo Platone, il quale certamente, perchè fiorì cento e più anni dopo la legislazione delle XII Tavole, non potea essere ai Romani il maestro delle leggi sepolcrali; e pure Cicerone ne propose l'esempio,

---

(a) Cicerone lib. cit. cap. 26. *Haec igitur athenienses tui. Sed videamus Platonem, qui iusta funerum reiicit ad interpretes religionum, quem nos morem tenemus . . . . Habemus igitur huius quoque auctoritatem de sepulcris summi viri, a quo iterum funerum sumptus praefinitur ex censibus a minis quinque usque ad minam.*

come l'avea proposto degli Ateniesi, e dice, che i Romani oltre quella di Solone aveano anche l'autorità di Platone, per dimostrare la gran saviezza de' decemviri nello stabilire le loro leggi uniformi *alla natura, alle leggi delle più colte nazioni greche, e finalmente alla dottrina di Platone.* Se dunque tutto il complesso di tal ragionamento di Cicerone si raggira dal principio fin' all'ultimo nel dimostrare l'uniformità delle leggi romane con quelle de' legislatori, e filosofi greci, come potremo aver coraggio di portare i detti di Cicerone per testimonianza d'esser venute tali leggi dalla Grecia? E tanto maggiormente Cicerone non si è sognato di dire ciò che i compilatori vorrebbero, che dicesse, quantocchè il di lui oggetto era d'innalzare il credito delle XII Tavole, e la gran saviezza de' suoi decemviri, la quale si sarebbe ridotta a far essi la misera figura di copisti, e non di savi legislatori; nè Cicerone avrebbe tanto lodata la loro saviezza se gli avesse creduti per trascrittori delle leggi di Solone.

Ma per convincerci di tal verità, basta considerare ciò che egli stesso scrive in altro luogo in lode delle XII Tavole. Egli nei libri dell' oratore, ragionando della necessità nell' oratore di avere perfetta cognizione del dritto civile, s'apre la strada ad esaltare la celebrità delle XII Tavole, come fonte massimo d'ogni dritto pubblico, e privato. E quì comincia con prometterci di dire il suo sentimento libero da qualunque male appresa comune opinione. Dic' egli: *fremano pur tutti contro, io dirò francamente come l' intendo: questo sol libro delle XII Tavole, se considereremo i fonti, e i capi delle leggi, e per la di lui autorevole gravità, ed ubertà insieme delle cose utili, supera per mia fè il pregio ed il valore delle librerie di tutti i filosofi . . . . Nella cognizione delle nostre leggi incontraremo diletto, e godimento nel riconoscere, quanto siano stati più savi i nostri maggiori di tutto il resto delle nazioni; e moltopiù ci accorgere-*

mo di tal verità, se porremo in confronto le nostre leggi con QUELLE DI LICURGO, DRACONE, E SOLONE. *Imperciocchè non è credibile, quanto sia inetto, e pressochè ridicolo ogni altro dritto civile a riserba del nostro, di cui soglio tanto parlare continuamente ai nostri Romani, allorchè io antepongo la saviezza della nostra gente a tutti gli altri uomini,* E MASSIMAMENTE AI GRECI (a). Qui Cicerone espone il vero suo sentimento sulle XII Tavole a dispetto di qualunque contraria ricevuta opinione, e lungi dalle esagerazioni oratorie, anzi lo propone a Scevola giureconsulto, introdotto in questo dialogo per dimostrare, quanto sia necessaria all' oratore la cognizione del dritto romano. Dice chiaramente, che chiunque porrà in confronto le XII Tavole colle leggi di Licurgo, di Dracone, e di Solone, incontrerà il piacere di conoscere, quanto sia superiore la saviezza de' legislatori romani a costoro, e ch' egli solea sempre dire ai suoi cittadini, quanto fosse ridicolo ogni altro dritto civile fuori del romano, e che anteponeva le leggi proprie a quelle massimamente dei

(a) Cicerone lib. 1. de oratore cap. 44. *Fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliotheca mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur* XII *Tabularum libellus, si quis legum fontes, et capita viderit, et auctoritatis pondere, et utilitatis ubertate superare .... Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiam, et voluptatem; quod quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum Licurgo, et Dracone, et Solone nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim, quam sit omne ius civile, praeter hoc nostrum, inconditum, ac pene ridiculum, de quo multa soleo in sermonibus quotidianis dicere, quum hominum nostrorum prudentiam ceteris hominibus, et maxime graecis antepono.*

greci. Or io dimando, con qual coraggio e sfacciataggine potea Cicerone spiegarsi in così liberi sentimenti col giureconsulto Scevola, s' egli credeva alla tradizione, che le XII Tavole fossero state apprese dalle leggi de' Greci, e massime di Solone? S' egli si dichiara, che le leggi di costoro erano ridicole, e quelle dei decemviri piene di savìezza, come mai le ridicolezze de'Greci erano divenute savìezze in mano de'Romani? Se i decemviri di Roma furono di gran lunga più savi di Licurgo, Dracone, e Solone, che bisogno aveano di apprendere le leggi dai Greci?

I fautori della volgar tradizione, vinti dalla forza di tali espressioni di Cicerone, trascorsero fuor di strada. Uno di loro (a) si attacca a sostenere, che il parlar di Cicerone si possa riferire a quelle leggi proprie de'Romani, che furono aggiunte alle altre de'Greci nella formazione delle XII Tavole; e che quelle de' Romani meritavano secondo Cicerone d'esser preferite a quelle venute dalla Grecia, dichiarandosi di non saper egli conciliare in altra maniera questo passo di Cicerone cogli altri da noi addotti di sopra, in cui, a suo giudizio, Cicerone confessava la venuta delle leggi dalla Grecia. Ma, ognun vede, quanto sia strana, ed inutile una tale interpretazione. Cicerone parla a chiare note della *savìezza de' decemviri*, superiore di gran lunga a quella de' greci legislatori, *della ridicolezza delle leggi di costoro* in paragone della savìezza delle romane, del confronto delle une, e delle altre, e del diletto, che recava il riconoscere la superiorità delle romane alle greche. Come mai poteano essere savi i decemviri, se avessero mischiato il sapere delle proprie leggi colle scipitezze delle leggi greche? Come le XII Tavole superavano le più sublimi meditazioni di tutti

(a) Egli è il P. Grandi sotto nome di Bartolo Luccaberti nell' opera della nuova disamina *part.* 1. *cap.* 4. §. 9.

i filosofi, se contenevano anche insipide leggi de' legislatori Greci? Quanto poi a conciliare i passi di Cicerone tra loro, già abbiamo dimostrato, che in quegli altri, costui non si è mai sognato di affermare il trasporto delle leggi da Atene, sicchè tutto rimane accordato, senza che andiamo a fingere dissensioni, che realmente non ci sono. Un' altro (a) pretende in primo luogo, che Cicerone in questo passo non tratta dell' origine delle XII Tavole, e solamente anteponendo la saviezza loro a quelle de' Greci, non esclude, che in parte almeno non fossero state tratte dalla Grecia. A costui non basta che Cicerone parlasse così francamente della saviezza de' decemviri superiore a quella de' Greci con tutto il resto, ch' egli aggiugne su tal confronto, ma avrebbe desiderato, che dicesse in termini espressi, che la volgare tradizione era una favola, ed allora solamente potea egli convincersi di non essere stata creduta per vera da Cicerone. Egli è vero, che Cicerone non fa parola della tradizione, tra perchè in questo luogo non ragiona da storico, ma da giureconsulto, e perchè parlava a Scevola, il quale non avea bisogno di sapere da Cicerone la falsità d' una tradizione del volgo; nulladimeno tanto l' accenna con quell' enfatica espressione; *fremant omnes licet, dicam quod sentio*: *fremano pur tutti contro, io dirò liberamente il mio sentimento*; e chi ben riflette a quel *fremant omnes*, intende chiaramente, ch'egli non volea esser tra la folla degl' ignoranti, i quali credevano esser venuta in Roma la saviezza delle leggi dalla Grecia; altrimenti non si sa a che fine Cicerone cominci con tanto calore a declamare contro l' appresa saviezza de' legislatori greci con quel pricipio, *ch' egli volea dire, come l' intendeva a dispetto di qualunque mal' appresa opinione del volgo*. Ed ecco, che in termini generali dice assai

---

(a) Questi è il Signor Terrason nella storia della giurisprudenza romana part. 2. §. 1. e seguenti.

più, e con maggior vivezza di espressione di quel che avrebbbe detto, se dicea semplicemente, ch' egli, a differenza della comune opinione, non credeva alla tradizione per aver conosciuto altra saviezza ne' decemviri, che nei più celebri legislatori greci. In secondo luogo cotesto fautore della tradizione procura d'interpretare il passo di Cicerone nel senso, che la lode, e la superiorità delle XII Tavole alle leggi de' Greci nasceva dall' essere state queste corrette, migliorate, e perfezionate in Roma dai decemviri, ma che ciò non toglie di non essere andati i legati a provvedersi delle sciapite leggi della Grecia ridotte poi in miglior forma dai Romani. Dirò con pace di questo erudito scrittore, che l' invenzione delle leggi non è già sorella delle invenzioni meccaniche, in cui altri suol' essere l' inventore, ed altri quegli, che le migliora, e riduce a perfezione. Le contingenze civili, ed il bisogno di riparare ai disordini svegliano necessariamente gli uomini a pensare i regolamenti, e le leggi adattate all' opportunità del corpo civile; ed il miglioramento, o sia l'esattezza delle leggi nasce dall'acquisto di idee più pure, e libere dal materialismo. Egli e vero, che l'esempio accompagnato dalla sperimentata utilità induce talvolta una nazione ad abbracciare la legge di un'altra nazione, o in tutto, o in parte; ma in tal caso la legge nè si migliora, nè si perfeziona nella purità della concepita idea, e solamente con togliersi, o con aggiungersi qualche cosa *si adatta meglio ai costumi della nazione, che l'abbraccia.*

Peraltro non so negare, che se i Romani in quei tempi avessero avuto cognizione di quei Greci, forse sarebbe loro venuta la voglia di sapere le loro leggi per un esempio del loro governo; ma la difficoltà non consiste a sapere, se in tal caso i Romani si fossero determinati a prendere esempio dai Greci, ma a spiegare il passo di Cicerone, il quale è tanto lontano dal supporre, che i decemviri avessero seguito o in tutto, o in parte il di loro esempio nella formazione delle XII Ta-

vole, che anzi si dichiara apertamente di non esser queste paragonabili in saviezza a quelle; e che i suoi decemviri pensarono assai meglio de' Licurghi, Draconi, e Soloni, e di tutti i filosofi della Grecia. Attribuisce adunque l'invenzione delle XII Tavole ai decemviri, e non ai Greci, altrimenti non poteva porre in tanto disprezzo le leggi greche, ed esaltar queste; poichè i Greci poteansi sempre gloriare di aver prestato l'esempio delle leggi ai Romani per qualunque cambiamento e correzione si fosse fatta dai decemviri per adattarle ai loro costumi. Nè vale l'allegare su tal proposito l'autorità di s. Agostino, quando sul supposto della comune tradizione, che i Romani avessero adottate le leggi di Solone, soggiugne, *che tali leggi non si ritennero dai Romani tali, quali le riceverono, ma furono migliorate, ed emendate* (a). Imperciocchè queste parole si riferiscono a quella correzione di leggi, che avvenne nei tempi più colti di Roma, massime coll'introduzione del dritto pretorio, che cominciò a spirare equità a differenza della rigidezza e severità delle XII Tavole, e non già al tempo della promulgazione delle XII Tavole medesime, le quali ognun sa, quanto furono aspre, severe, e materiali; sicchè la correzione, di cui parla S. Agostino, cade nei tempi molto posteriori, e non già che i decemviri avessero emendate le leggi di Solone: sebbene sull'idea, che le XII Tavole fossero di Solone, scrisse S. Agostino, che vennero emendate dai Romani. E ciò si dimostra da quelle parole, *quas leges Solonis, non ut acceperunt, TENUERUNT, sed meliores, et emendatiores facere conati sunt*, dove quel *non tenuerunt* non può significare, che l'avessero emendate i decemviri, ma che i Romani *non le ritennero*, cioè non le conservarono tali, quali erano ad esso lo-

(a) S. Agostino de civitate Dei lib. 2. cap. 16. *Quas tamen (leges Solonis) non ut acceperunt, tenuerunt, sed meliores, et emendatiores facere conati sunt.*

ro pervenute, ma le andarono col tempo correggendo; che se avesse inteso d'essersi emendate dagli stessi decemviri, avrebbe detto *non iusserunt*, e simili, e non già *non tenuerunt*. Ma senza più trattenerci in questo sognato miglioramento fatto dai decemviri delle leggi di Solone, vedremo in appresso, che in tempo delle XII Tavole, trovandosi la nazione ateniese avanzata in età più ferma e meno rozza della romana, fioriva in conseguenza in Atene altra equità di leggi di quel che troviamo nelle XII Tavole. Or per quanto riguarda il presente argomento, crediamo d'aver dimostrato, che uno de' più antichi, e più sensati scrittori, qual'è certamente Cicerone, ebbe per mera favola la tradizione delle leggi venute dalla Grecia.

L'altro scrittore, che si vuole contemporaneo di Cicerone, è Diodoro di Sicilia. Costui tuttocchè ci descriva tutte le circostanze sul fatto della formazione delle XII Tavole, pure non ci fa la minima parola nè della deputazione de' legati in Grecia, nè delle leggi greche trascritte delle XII Tavole, ma riferisce la creazione de' decemviri per formare le nuove leggi, senza che faccia motto di tal deputazione (a), che dovea

---

(a) Ecco le parole di Diodoro lib. 12. Bibliothecae historicae: *Romae autem decemviri novis legibus scribendis creantur . . . Hi leges condiderunt . . . Romani rursus decemviros perferendis legibus creant . . . Verum hi leges absolvere non potuere; nam unus ex horum collegio amore virginis cuiusdam nobilis, sed tenuis fortunae, exarsit . . . Romae consules creantur . . Hi leges seditione interpellatas tandem pertulerunt. Duodecim enim tabularum, uti vocant, decem solummodo perfectae erant; duas igitur reliquas consules supplevere. Iura igitur populi romani sic absoluta* XII *Tabulis aeneis inciderunt, easque pro curia rostris adfixere. Et haec legum descriptio brevis admodum, omnisque verborum apparatus expers, ad hanc nostram tempestatem perdurat.*

legati colle leggi attiche (a). Ecco tutto quel che scrive Livio sul proposito della deputazione de' legati ; da cui si raccoglie , che l'oggetto della deputazione de' legati fosse di andare a trascrivere le leggi di Solone , e prender qualche cognizione ancora dall' altre città greche ; ma poi fa ritornare i legati *colle leggi attiche* , senza farsi più parola delle leggi delle altre città greche ; quanto a dire , che secondo Livio la formazione delle XII Tavole fu eseguita sul modello delle sole leggi di Atene. Dionisio all'incontro vuole , *che parte de' legati si mandasse nelle città greche d' Italia* , *e parte in Atene* , e fa ritornare i legati *colle leggi attiche* , *e colle leggi delle altre città greche d'Italia* (b). I primi scrittori , che ci narrano la deputazione di questi legati , sono senza dubbio Livio e Dionisio , perchè Cicerone nelle XII Tavole esclude ogni ombra di grecismo , e Diodoro le vuole formate in Roma ; ma tra Livio e Dionisio incontriamo manifeste dissonanze , perchè il primo manda i legati in Atene , gli fa ritornare colle leggi attiche , e Dionisio gli manda parte in Atene , e parte nella Grecia d' Italia , e gli fa ritornare provveduti delle leggi dell' una e dell' altra Grecia. Nè so comprendere , come il sig. Terrasson

---

(a) Livio lib. 3. cap. 31. *Missi legati Athenas , iussique inclitas leges Solonis scribere , et aliarum Graeciae civitatum instituta , mores , iuraque noscere.* Capitolo 32. *Legatorum, qui Athenas ierant, legumque peregrinarum expectatio praebuit . . . Iam redierant legati cum atticis legibus.*

(b) Dionisio antiq. rom. lib. 10. *Summa ... haec est , ut legatos eligatis, et partim in Graeciae urbes , quae sunt in Italia , partim Athenas mittatis , qui leges optimas , et nostris moribus maxime convenientes petant , atque huc afferant ... Eodem tempore reversi sunt legati cum legibus , quas afferebant Athenis , et ex aliis Graeciae urbibus , quae in Italia erant.*

abbia coraggio di riprendere in ciò il sig. Bonamy, quando costui volle notare questa sostanziale varietà tra Livio, e Dionisio, la quale è pur troppo manifesta, nè può esser soggetta a conciliazione. Egli ricorre alle autorità di Pomponio, di Gellio, e di altri scrittori posteriori, i quali parlarono generalmente della deputazione *in Grecia*; ma tali testimonianze generiche non possono rimediare alla discordanza del racconto, che passa tra Livio e Dionisio, i quali a differenza di tutti gli altri scrittori posteriori professarono di scriverci la storia romana in tutte le sue circostanze. Or fa notabile varietà tra loro l'essersi mandati i legati in Atene, e ritornati colle leggi attiche, o pure l'essersi divisi i legati parte in Atene, e parte nel. l'altre città greche d'Italia, come altresì fa dissonanza notabile l'essere ritornati provveduti di sole leggi attiche, o pure colle leggi di Atene insieme, e delle città greche d'Italia. Discordano poi tutti e due da Pomponio (a), poichè laddove Livio e Dionisio commettono tal deputazione a tre legati, Pomponio vuole, che si creassero dieci legati per andare a prender le leggi dalla Grecia.

A tali discordanze si aggiunge l'altra più rimarchevole, poichè Livio suppone d'essersi composte le XII Tavole di leggi attiche, Dionisio all'incontro scrive, che i decemviri inserirono nelle prime X Tavole non meno le leggi de' Greci, che i patri costumi degli stessi Romani (b). Qui il sig. Terrasson vorrebbe occorrere a quest'altra dissonanza, che passa tra Livio e Dionisio, con ricorrere nuovamente a Pomponio e ad altri scrittori, i quali affermano essersi inseriti nelle XII Tavole anche i costumi patrii; ma la discordanza non

(a) Leg. 2. de orig. iuris.

(b) Dionisio loc. cit. *Hi decemviri leges tum ex Graecorum legibus, tum e patriis consuetudinibus non scriptis, conscriptas in decem tabulis proposuerunt.* „

si può togliere tra i due storici; e questa consiste, che Livio riferisce essersi composte le prime dieci Tavole di leggi attiche, e Dionisio di attiche, di altre delle città greche d'Italia, e dei costumi patrii di Roma.

Ed ecco come dei quattro più antichi scrittori non troviamo che Livio e Dionisio, i quali seguendo la tradizione volgare, discordarono necessariamente tra loro, come fatti ventilati dalle sparse voci del volgo, e nati da quella vantaggiosa opinione, che s'acquistarono i Greci, e massime gli Ateniesi, su le altre nazioni. Che se vorremo dare un' occhiata ai detti degli scrittori, posteriori a Livio e Dionisio, trovaremo una tempesta di varietà inconciliabili. Plinio (a), Ateneo (b), e Simmaco (c) affermano, che i Romani oltre le leggi di Atene appresero quelle di Licurgo, e massime quelle dei Lacedemoni; anzi Triboniano (d) scrive, che il dritto civile dei Romani derivò dagl' istituti di due nazioni, cioè degli Ateniesi, e dei Lacedemoni. Ammiano Marcellino (e) alle leggi di Licurgo aggiugne quelle dei popoli assoni. S. Agostino (f) nega espressamente, che i Romani avessero apprese le leggi dai Lacedemoni. Aurelio Vittore (g), Isidoro (h), Eusebio (i), Orosio (k), ed altri le vogliono assolutamente derivate dalle sole leggi di Solone; ciocchè diede gran materia agli eruditi di andare odorando nei frammenti delle XII Tavole le derivazioni di tali leggi, se dagli Ateniesi solamen-

(a) Lib. 8. epist. 24.
(b) Lib. 6. cap. 21.
(c) Lib. 3. epist. 2.
(d) Instit. lib. 1. de iure nat. gent. et civili.
(e) Lib. 6. cap. 5.
(f) Lib. 2. de civit. Dei cap. 16.
(g) De viris illustribus cap. 21. in Virginio.
(h) Lib. 5. originum cap. 1.
(i) In Chronico.
(k) Lib. 2. cap. 13.

te, se anche dai Lacedemoni, e se anche da quelle di Zeleuco, di Caronda, ed altri legislatori celebri delle città greche d' Italia. In somma se osservaremo i detti degli scrittori posteriori a Livio e Dionisio, ci trovaremo in un mare di confusioni. Ed ecco quel gran consenso degli scrittori, che si predica dai fautori della tradizione in mezzo alle dissensioni inconciliabili tra loro, che sono i veri caratteri delle narrazioni favolose, le quali non avendo un principio certo, sono soggette a quelle varietà, che suol produrre la varia opinione di quei, che le credono, e le narrano.

Ci rimane di far parola di Ermodoro d' Efeso, il quale si vuole anche a parte della compilazione delle dodici Tavole. I quattro antichi scrittori, cioè Cicerone, Diodoro, Livio, e Dionisio, non ci fanno motto veruno dell' opera di Ermodoro prestata in questo corpo di leggi, e a riserba di Strabone, e Pomponio, e Plinio, non abbiamo altri scrittori, che facciano menzione di questo greco filosofo. Strabone (a) parlando di Eraclito e di Ermodoro, filosofi celebri di Efeso, ed esiliati dalla lor patria, dice di Ermodoro, che costui aveva somministrato ai Romani alcune leggi (b), Plinio scrive di essersi in Roma eretta una statua, dedicata ad Ermodoro a cagione dell' opera da lui impiegata nella compilazione delle XII Tavole (c). Pomponio dice, che vi era la tradizione in Roma d'essere stato Ermodoro autore ai decemviri delle dodici Tavole (d). Tra queste testimonianze si riferisce

---

(a) Lib. 14. Geograph. pag. 642.

(b) Strabone loc. cit. *Is Hermodorus videtur quasdam leges Romanis scripsisse.*

(c) Plinio lib. 34. cap. 5. *Fuit et Hermodori Ephesii (columna) in comitio, legum quas decemviri scribebant, interpretis, publice dicata.*

(d) Leg. 2. §. 4. de orig. iur. *Quarum ferendarum auctorem fuisse decemviris Hermodorum quemdam Ephesium exulantem in Italia, quidam retulerunt.*

altresì un monumento d' una lettera scritta da Eraclito ad Ermodoro narrandogli una sua visione, in cui gli parea di vedere tutti i diademi del mondo, che andavano ad adorare le leggi di Ermodoro (a).

Io non intendo di perdere il tempo nella ricerca e fede di tali testimonianze sulla persona di Ermodoro. Dico nondimeno che, dandosi per vera l' opera di Ermodoro impiegata nelle XII. Tavole, si manifesta maggiormente il raggiro dei patrizi nell' impiegare la persona di Ermodoro a far comparire per greche le leggi formate da essoloro in Roma. Al dir di Pomponio, Ermodoro fu *Autore* ai decemviri delle leggi, e non di mandarsi i legati in Grecia. Al dir di Strabone Ermodoro *scrisse alcune leggi romane*. Al dir di Eraclito i diademi di tutto il mondo adoravano le leggi formate da Ermodoro *leges tuas*. Al dir di Plinio *si fa interprete delle leggi scritte dai decemviri*. Comunque sia, o si voglia per falsa qualunque opera impiegata da Ermodoro, ed allora la tradizione volgare rimane qual era; o si voglia per vera, ed allora cessano sempre più le ragioni di mandarsi i legati in Grecia, semprechè vi era in Roma un filosofo così illustre, il quale dovea sapere ed intendere molto meglio dei legati romani, ignari fino del linguaggio greco, le leggi di Solone, e d' ogni altro greco legislatore.

Abbiamo osservato finora il racconto della tradizione di sua natura favolosa, indi le testimonianze degli scrittori, che la rendono maggiormente tale, perchè non viene attestata, che da Livio e da Dionisio, discordi tra loro, e replicata dagli scrittori posteriori tra mille varie e inconciliabili maniere. Passiamo ora ad esaminare, quali siano quei capi di leggi, che con tanta

---

(a) *Visio mihi omnia Orbis terrae diademata venire salutatum leges tuas, et Persarum more ore clauso eas adorare; illas autem perstare in statu maiestatis pleno.*

franchezza i compilatori ci assicurano d' esser venuti dalla Grecia. Samuele Petito, Claudio Salmasio, e Giacopo Gotofredo si distinsero fra gli altri a ricercare nelle XII Tavole l' impronto delle leggi greche, massime di Solone. Nella prima Tavola Samuele Petito (a) odora una legge di Solone in quel capo, in cui si stabiliscono *per validi i patti fatti tra l' attore e l' reo, allorchè vanno in giudizio* (b), perciocchè scrive Demostene, che Solone avea comandato di doversi osservare i patti. Ma chi mai può persuadersi, che i Romani avessero bisogno di apprendere da Solone l' osservanza de' patti, quasicchè per 300 anni vissero senza la cognizione di doversi osservare le convenzioni almeno tra loro (c)? Petito nella stessa Tavola riconosce per Attico quell' altro capo, *che nel tramontar del sole debba terminare la giurisdizione giudiziale* (d), poichè lo stesso costumavano gli arbitri in Atene. Ma che forse non era un costume questo, dettato dalla naturalezza delle cose medesime, o che non venga in mente anche de' più rozzi uomini (e)? Nella seconda Tavola trovasi prescritta *l' impunità all' omicida del ladro notturno* (f), ciocchè Petito osserva d' essersi ordinato da Solone, ed il sig. Terrasson pretende di assicurarci, *d' essersi questa legge appresa assolutamente da Solone*. Questa stes-

---

(a) Leges Atticae pag. 339.

(b) *Endo via rem uti pacunt, orato.*

(c) *A Solone* (scrive Vico, De constantia philologiae cap. 35.) *Romanos discere opus erat, quod naturalis ratio cuique dictat, cui nihil tam conveniens est (ut ipsae romanae leges loquuntur) quam pacta servari?*

(d) *Sol occasus suprema tempestas esto.*

(e) *Ecquis ignorat* (risponde Vico loc. cit.) *Romanos, uti et Graecos, perpetuum diem negociis dare, eoque advesperascente curare corpora?*

(f) *Sei nox furtum faxit, si im aliquis occisit, iure caesus esto.*

sa legge troviamo stabilita tra gli Ebrei nell' Esodo (a), diremo perciò, che i Romani, o pure Solone l'avesse appresa dagli Ebrei? Sono queste vane idee di quei, che per aver osservato nelle nazioni una certa uniformità di leggi, massime nei capi più sostanziali, si diedero a credere la comunicazione delle leggi e costumi da una nazione all' altra, come se le nazioni non siano capaci di formarsi da se stesse i propri regolamenti, o come se per ovviare ai disordini civili abbiano bisogno di andar cercando altrove il riparo delle leggi atte a conservare la pubblica tranquillità. Qual' è quella rozza, o stupida nazione, che non sa riflettere, quanto siano perniciosi i ladri notturni, e che per la necessità di scacciarsi, si dee soffrire dalle leggi civili l' impunità dell' omicidio? Nella Tavola VIII si legge, *che sia lecito ai collegi di formarsi i propri regolamenti, purchè non siano contrari alle leggi pubbliche* (b); e perchè trovasi stabilito lo stesso da Solone, come riferiscono Plutarco (c) e Caio giureconsulto (d), pretendono perciò che sia questa una delle leggi venute dalla Grecia, quasi che se Solone non avesse ciò insegnato ai Romani, costoro non avrebbero saputo avvertire, che i regolamenti de' privati debbono conformarsi, e non opporsi alle pubbliche determinazioni, o come se prima delle XII Tavole potessero sussistere in Roma collegi privati con regolamenti contrari al sistema del corpo civile (e). Dalla Tavola XI

(a) Cap. 22 §. 2. *Si effringens fur domum, sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.*

(b) *Sodales legem, quam volent, dum ne quid ex publica lege corrumpant, sibi ferant.*

(c) In Solone.

(d) Leg. ult. De colleg.

(e) Vico loc. cit. *Ecquae respublica tam rudis, ac barbara umquam est, quae non id cavet, ut collegia*

estraggono quel capo, che stabilisce *di non formarsi leggi singolari*, o *siano privilegi per qualche particolar cittadino* (a). Sebbene alcuni eruditi han preteso di aggiugnere a questo capo quel *nisi maximo comitiatu*, pure sull' autorità di Cicerone, il quale lo riferisce senza quella giunta, che anzi l' unisce al capo seguente *de capite civis* (b), sembra, che quel capo contenesse semplicemente la proibizione di concedersi i privilegi. Or Petito ed altri vogliono, che anche questo capo di legge sia venuto da Atene; poichè al riferir di Demostene, Solone avea stabilito di non concedersi privilegi ai privati senza l' approvazione di sei mila cittadini, i quali dassero i loro suffragi secreti. Io non so intendere, qual somiglianza esser vi possa tra la legge di Solone, e questa de' decemviri, poichè questa esclude affatto i privilegi, e quella gli ammette col suffragio secreto di sei mila cittadini. Inoltre Cicerone in altro luogo attribuisce tal legge anche alle leggi *sacrate* (c), le quali, come quelle che stabilironsi, come dicemmo, in tempo della istituzione de' tribuni, vale a dire 40 anni prima delle XII Tavole, non si sa intendere, come quel capo di legge stabilito prima colle leggi *sacrate*, e poi trascritto dai decemviri nelle XII Tavole, siasi potuto apprendere da Solone. Si sognarono altresì di attribuire a Solone l' azione *finium regundorum* de' Romani

---

reipublicae serviant, non pugnent, neve adeo dominentur?

(a) *Privilegia ne irroganto.*

(b) Cicerone lib. 3. de legibus: *Leges praeclarissimae de XII Tabulis translatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis Romani NISI MAXIMO COMITIATU vetat.*

(c) Cioè nell' orazione pro Sextio: *Quum et sacratis legibus, et XII Tabulis sancitum esset, ut neque privilegium irrogari liceret etc.*

per aver detto il giureconsulto Caio (a), *che in quest' azione debbasi osservare ciò che dicesi di essersi stabilito da Solone, che può servire in qualche maniera d' esempio*. Quanto siam deboli a farci trasportare dalle passioni! Caio riflette di doversi in tal maniera imitare quella determinazione, che dicesi essersi fatta da Solone, ed i nostri compilatori conchiudono, che il regolamento de' confini sia venuto da Atene. Finalmente attribuiscono a Solone le leggi sepolcrali per ciò che ne scrisse Cicerone nei luoghi da noi già esaminati, e che non occorre qui di ripetergli. Ed ecco, come i fautori della tradizione si lusingarono di riconoscere nelle XII Tavole il grecismo di Atene, come se i Romani avessero avuto bisogno di girare per la Grecia per imparare leggi sì peregrine, ed impossibili ad inventarsi da loro medesimi, o come se per tre secoli prima delle XII Tavole i Romani fossero stati privi affatto di tali lumi, di cui ne facessero finalmente il grande acquisto mercè l' inarrivabile savizza del gran Solone. Cose tutte, che vennero in mente di quegli eruditi, che non seppero immaginare leggi e regolamenti civili in una nazione, senza supporre la comunicazione delle leggi dall'una all'altra. Quindi il pareggiatore delle leggi mosaiche colle romane ebbe occasione di pretendere, d'essersi i Romani avvaluti delle leggi ebraiche: in una parola, dove han trovato qualche uniformità di costumi, la quale necessariamente dee esserci tra le nazioni per cagione delle stesse occasioni che intervengono in tutte, ivi sono ricorsi alla comunicazione dall' una all' altra, e con tal falso principio chiusero gli occhi nell' immaginarsi le XII Tavole de' Romani dettate dai greci legislatori.

Ma se non bastassero le prove addotte finora per dimostrare la falsità della tradizione, abbiamo campo di smentirla colla sola osservazione della difformità del

---

(a) Leg. ultima D. finium regundorum.

governo, e dei costumi, che in tempo delle XII Tavole correa tra Atene, e Roma, per cui non è possibile, che le leggi degli Ateniesi potessero servire di modello ai Romani. Imperciocchè s'egli è vero, che le varie forme di governo, e le varie età delle nazioni debbono necessariamente produrre varietà di leggi, e costumi, sicchè le leggi, per ragion di esempio, d'una repubblica democratica non possono quanto allo stato civile, adattarsi all' aristocratica, o alla monarchia, e molto meno una nazione, che trovasi nell'età d'infanzia, può adottare i costumi d'un'altra già avvanzata in età più ferma di adolescenza, virilità, e simili, ne siegue, che per la difformità della forma del Governo, e dell' età, che allora correa tra Atene, e Roma non possiamo ammettere che questa potesse abbracciare le leggi di quella. E quanto alla difformità del governo sappiamo, che Solone, il quale fiorì 150 anni prima incirca delle XII Tavole, cominciò ad introdurre nella repubblica di Atene, ch'era stata di forma aristocratica, la democrazia (a). Da Solone in poi semprepiù andò a confermarsi la forma democratica, sicchè Aristide, che fiorì in Atene pochi anni prima, o contemporaneamente almeno alla legislazione delle XII Tavole di Roma, avea già comunicato ai plebei ateniesi tutti i magistrati, ed avea resa quella repubblica intieramente democratica (b). Or egli è chiaro, che siccome la repubblica di Atene in tempo della legislazione delle XII Tavole trovavasi nello stato di democrazia, così quella di Roma governavasi colla forma aristocratica, in cui ri-

---

(a) Aristotele polit. lib. 2, cap. 10. *Solonem quidam probum legum latorem fuisse putant, qui paucorum imperio intemperanter abutentium dominatum sustulerit, et servientem populum in libertatem vindicaverit, et patriam democraticam recte temperata republica constituerit.* Vedi Plutarco in Solone.

(b) Plutarco in Aristide.

mase ancora, come vedremo, per molto tempo dopo l'epoca delle XII Tavole; e perciò quanto è falso che le leggi del governo di una repubblica democratica possano convenire alla repubblica aristocratica, altrettanto dee essere alieno dal vero, che le leggi di Atene sullo stato civile potessero adottarsi dai decemviri per uso dell' aristocrazia de' Romani. E quindi intendiamo, che tutte le uniformità di leggi tra Atene e Roma, osservate dai nostri scrittori nelle XII Tavole, contengono soltanto stabilimenti, che sono comuni ad ogni forma di repubblica, anche monarchica, e che in tutte debbono essere presso a poco sempre i medesimi, come sono, *l'osservanza de' patti*, *la cessazione della giurisdizione al tramontar del sole*, *l'impunità all' omicida del ladro notturno*, *i riti*, *e le leggi sepolcrali*, *e simili*: cose tutte di tal natura, che non riguardano la *forma del governo*, e che niuna nazione ha bisogno d'imparare dall' altra. All' incontro se avessero fatto il confronto tra le leggi di Atene riguardo alla condizione civile, e quelle delle XII Tavole, si sarebbero disingannati, perchè avrebbero in queste trovato difformità tali, che l'une non poteano servire di modello alle altre; ch'è la ragion intrinseca, per cui non è possibile di poter immaginare, come le leggi di Atene di quei tempi potessero adattarsi, o in tutto, o in parte, al governo aristocratico di Roma.

L'altra notabile dissonanza, che passa tra le leggi di Atene, e quelle delle XII Tavole, riguarda i costumi. In tali tempi ognuno ravviserà nelle leggi di Atene equità, moderazione nelle pene, e sentimenti più uniformi alle pure voci dell' umanità; all' incontro troviamo nelle XII Tavole asprezza, severità di pene, e grossolane idee; qual differenza deriva certamente da quel comun principio, che le nazioni tutte nascono di natura rozza, e grossolana, e finattantochè dallo stato d' infanzia non passano ad altre età, atte a ricevere cognizioni, e lumi filosofici ed astratti dalla materia, mantengono idee grossolane, e materiali, onde nascono in

conseguenza leggi severe, e materiali. In tempo adunque delle XII Tavole, la nazion romana trovavasi ancora nell' età della sua infanzia, laddove quella degli ateniesi erasi già innoltrata nell' età più ferma, e capace di cognizioni astratte dalla materia; e siccome allora l'ateniese coll' aiuto delle filosofiche idee, liberatasi in buona parte dal peso del materialismo, spiegava leggi più benigne ed umane, così la romana al contrario asperse le sue leggi delle XII Tavole di severità, di durezza, e di grossolane idee. Per darne quì un piccol saggio (per non prolungare maggiormente quest' argomento) basta il dare un' occhiata alla crudelissima legge *del nesso* per i debitori impotenti alla sodisfazione, che tra le altre troviamo prescritta nelle XII Tavole. Per quanto ci riferisce Gellio (a), il debitore convenuto dal creditore, se non pagava tra lo spazio di trenta giorni, veniva condotto al magistrato, il quale lo dichiarava *nesso*, o sia addetto al creditore, cui era lecito di usargli ogni genere di durissimi strapazzi (b). Trattanto o si veniva a qualche aggiustamento, o pure il creditore avea il diritto di tenerlo prigione nelle sue private carceri per lo spazio di sessanta giorni, e trattarlo più barbaramente di prima; ed in questo termine di 60 giorni il creditore per tre *nundine* facea condurre il debitore nel *comizio*, dove si pubblicava il di lui debito non solo per recargli ignominia, che per indurre taluno a compassione di lui, il quale s'inducesse a pagargli il debito; ma nelle terze *nundine* non trovandosi chi pagasse per lui, il creditore avea la libertà, o di ammazzarlo, o

---

(a) Noct. At. lib. 20. cap. 1.
(b) Gellio loc. cit. *Aeris confessi* (parole della legge) *rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunto. Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito; ni iudicatum facit, aut qui pseudo eo in iure vim dicit, secum ducito, vincito, aut nervo, aut compedibus quindecim pondo, ne minore; aut si volet, maiore vincito.*

di venderlo (a). Passa la barbarie della legge al caso del debitore di più creditori, e quì permette ampia facoltà ai creditori di trucidarsi, e diversi il corpo del debitore in tante parti proporzionate al credito di cadauno (b); barbarie invero, di cui non si può fingere la maggiore.

Gellio riferisce la disputa seguita tra il filosofo Favorino, il quale tra le altre leggi barbare delle XII Tavole rimproverava particolarmente la inumanità di questa legge, e Sesto Cecilio giureconsulto, il quale procurava di difenderla alla peggior maniera, che poteva; e che costui sull' articolo della crudeltà coi debitori, non trovasse altra difesa, se non col dire, che sebbene la legge era crudelissima, pure egli pensava di essersi prescritta unicamente per incutersi tale orrore ai debitori, che potesse tenergli lontani dalla pena, giacchè egli non avea mai inteso d' essersi dai creditori usata tal barbarie contro i debitori (c).

(a) Siegue Gellio loc. cit. *Erat autem ius interea paciscendi; ac nisi pacti forent, habebatur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans tiberim peregre venum ibant.*

(b) Gellio loc. cit. *Si plures forent, quibus reus esset iudicatus, secare si vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam* . . . . Tertiis, *inquit*, nundinis partes secanto: si plus, minusque secuerunt, sine fraude esto. *Nihil profecto immitius, nihil immanius etc.*

(c) Gellio cit. loc. *Nihil profecto immitius, nihil immanius, nisi (ut re ipsa apparet) eo consilio tanta immanitas poenae denuntiata est, ne ad eam perveniretur. Addici namque nunc, et vinciri multos videmus, quia vinculorum poenam teterrimi homines con-*

Ma ancorchè si fosse potuto avverare in fatti di non essersi mai in Roma commesso un tal' eccidio contro i debitori, non si può nondimeno negare la barbarie, e la grossolana determinazione della legge medesima (a). Ed ecco il vero confronto, che avreb-

---

temnunt. Dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi, neque audivi; quoniam saevitia ista poenae contemni non quita est.

(a) *Alcuni interpreti del dritto romano, per la passione di liberare le leggi de' decemviri dalla taccia di tante crudeltà, diedero in vani scontorcimenti d' intelligenza sulle parole di questa legge. Desiderio Eraldo* de rerum judicatarum auctoritate, lib. 2. cap. 25. *si studia d' interpretare quelle parole della legge* partes secanto *in senso di dividersi le opere de' debitori tra i creditori, e non già lo stesso corpo del debitore. Anneo Roberto* rerum judicatarum lib. 2. cap. 6. *ricorse ad un' altra stravaganza coll' interpretare quel* secanto *in senso di dividersi i beni del debitore, senza riflettersi nè dal primo, nè dal secondo, che la legge è diretta per i debitori impotenti alla sodisfazione del debito, sia col compenso delle opere, sia di beni propri. Cornelio Van Bynkershoek* obser. iuris lib. 1. cap. 1. *arditamente imprese a dare a questa legge un' intelligenza tutta contraria al senso delle voci latine. Sul caso del debitore di un solo creditore; in cui la legge dice, che* capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant, *egli vuole, che la voce* caput *debba significare la sorte principale del debito, e la voce* poena *le usure; sicchè quel* capite poenas dabant *nella sua idea significa lo stesso, che obbligarsi il debitore a pagare la sorte colle usure; e per accomodare la sintassi, a lui piace di leggere* capitis poenam dabant, *e non* capite poenas dabant, *come leggesi in Gellio. Ma tralasciando la stravaganza del dare alle voci*

bero dovuto fare gli scrittori tra le leggi benigne di Solone, e le severe, che troviamo nelle XII Tavole,

---

caput e poena *tutt'altra significazione di quella che meritano nel linguaggio latino, egli è chiaro dal complesso della legge; che ivi si parla del debitore impotente, per cui la legge concede al creditore la facoltà o di ammazzarlo, o di venderlo; che se fosse in grado di sodisfare il debito colle proprie facoltà, non v'era ragione, per cui avesse il creditore anche la libertà di venderlo,* aut trans Tiberim peregre venum ibant. *Non può dunque la legge meritare altra intelligenza, se non che sul* nesso *debitore potesse il creditore esercitare il dritto* vitae, et necis, *tale quale apparteneva ai padroni, e padri di famiglia verso i servi, e figli; ciò che era uniforme ai costumi di quei tempi; e perciò non è da maravigliarsi, che tali dritti ammessi, e ricevuti nella potestà domenicale e patria, si fossero anche conceduti ai creditori. Quanto poi al caso del debitore di più creditori, egli pensa d'interpretare quel* partes secanto *in senso di dividersi il prezzo del debitore venduto tra i creditori, sul fondamento di essersi talvolta appresa dai latini la voce* sectio *in senso traslato di vendita de' beni* sub hasta publica. *Ma tali significazioni traslate non han che fare col proposito della legge, di cui si tratta, poichè i creditori aveano la facoltà di vendere il debitore, e dividersi il prezzo, ed oltracciò gli si concedea anche la libertà di dividersi il di lui corpo; e siccome se il creditore era un solo, potea o venderlo, o ammazzarlo, così in molti creditori o dividevasi il prezzo, o le membra del misero debitore. La legge adunque espressamente concede ai creditori e l'una, e l'altra facoltà, ed io non so vedere come gli interpreti vogliano restringere la determinazione della legge al solo caso della vendita contro l'espresse parole riferite da Gellio. Inoltre se Gel-*

tra i costumi degli Ateniesi di quei tempi, e quei de' Romani, i quali non prima degli editti de' pretori cominciarono ad allontanarsi a poco a poco dalla rigidezza, e severità delle loro *leggi civili*, sotto il di cui nome veniva il corpo delle leggi delle XII Tavole. Conchiudiamo adunque; la volgar tradizione de' legati mandati in Grecia per provvedersi di leggi greche per uso de' Romani nacque dalla frode usata dai patrizi per tenere a bada i plebei, e per contentargli con un tal temperamento, unicamentente per isfuggire il pericolo, in cui trovavansi gli ottimati di ricevere le leggi dal ceto plebeo. Che tal tradizione debbasi riferire a favola, si è dimostrato 1.° dal racconto di sua natura favoloso, e dal fatto medesimo impossibile in quei tem-

---

lio, Favorino filosofo, e Sesto Cecilio giureconsulto, oltre le testimonianze di Quintiliano lib. 3. cap. 6. *e di Tertulliano Apologeticon* cap. 4, *comunemente appresero il senso della legge secondo la naturale significazione delle parole, con qual coraggio potremo ricorrere ai traslati? E chi può immaginarsi, che il giureconsulto Sesto Cecilio ed il filosofo Favorino ai tempi di Gellio ignorassero la vera intelligenza della legge, non che la significazione di quelle voci latine? Ma (dicono essi) quale utilità potea recare ai creditori una tale strage del debitore? E che forse (io rispondo) era cosa utile al padrone di ammazzare il proprio servo? Dunque sarà falso ancora, che secondo il diritto romano i padroni godessero il* ius vitae, et necis *verso i loro servi. Tali severità nascevano dalle grossolane idee di quei tempi, come le veggiamo in tutte le nazioni barbare; e lo spirito della vendetta prevaleva talvolta all'idea dell' utile reale. I creditori adunque, resi padroni del debitore impotente, esercitarono verso di lui quello stesso dispotismo, che erasi ricevuto contro de' servi, e de' figli di famiglia.*

pi da eseguirsi; 2.° dalle stesse testimonianze degli scrittori degni di maggior fede, come sono Diodoro di Sicilia, e Cicerone; 3.° dal confronto delle leggi di Solone colle romane, le quali trovansi uniformi in quei capi, che sono troppo naturali e comuni in tutti i corpi civili, e difformi negli altri, che dipendono dalle varie forme del governo; 4.° finalmente dall'essersi osservato col fatto la varia forma del governo in quei tempi di Atene, e di Roma, ed in conseguenza de' vari costumi tra loro.

CAPO V.

Scoverte sul vantaggio recato al ceto plebeo colla promulgazione delle leggi delle XII *Tavole.*

Per ripigliare il filo di questa storia civile, dopo di essersi bastantemente ragionato della vera origine delle XII Tavole, ci conviene di ritornare al nostro massimo oggetto, qual'è di riconoscere i progressi del governo civile di Roma. Vedemmo lo stato in cui trovavasi l'aristocrazia fino alla compilazione di questo corpo di leggi, ma ora fa d'uopo d'esaminare, di quale utilità fossero queste leggi a quel ceto plebeo, che le pretese colla forza di tante sedizioni, e che finalmente pervenne al punto di promulgarsi, ed esporsi al pubblico. E qui incontriamo negli storici la solita confusione di cose, che abbiamo osservata finora. Livio e Dionisio ci accennano due capi sostanziali, sovra di cui raggiravansi le pretensioni de' plebei nel dimandare la formazione di queste leggi. L'uno fu, secondo Dionisio, di non voler più soffrire la giurisprudenza arcana presso il ceto degli ottimati, i quali aveano sempre goduto il dritto privativo non solo della legislazione, ma di custodire gelosamente il tesoro delle leggi presso il loro ordine, d'interpretarle,

e di amministrarle col mezzo dei magistrati, come quei, ch'erano i regolatori degli affari pubblici e privati dello stato, nella maniera per l'appunto, come avviene in tutte le aristocrazie (a). Livio all' incontro propone questo capo di pretensione nel senso, che la plebe non volea più soggettarsi all' arbitrario dispotismo del senato, e de' consoli contro di lei, ma che si fossero stabiliti i confini della loro autorità con leggi certe e note a tutti, affinchè i consoli non si abusassero della loro dominazione, e la plebe sapesse le leggi della di lei soggezione verso il senato; e perciò il tribuno Terentillo propose di doversi eleggere dal ceto plebeo cinque uomini coll' incombenza di formare le leggi sulla potestà consolare *de scribendis legibus de imperio consulari* (b). Amendue gli storici conven-

---

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 10. ci attesta, che in tali tempi la scienza, e la custodia delle leggi era presso i soli patrizi: *Translato a regibus ad annuos consulatus imperio, inter cetera officia regia iuris quoque reddendi munus ad eos devenit, ita ut quacumque de re orta esset inter cives controversia, illi de iure responderent. Id ius maxima ex parte constabat virorum potestate praeditorum praeiudiciis, et perpauca in sacris libris habebantur, quae legum vim obtinerent, et horum ipsorum scientia penes solos erat patricios, quod hi soli in eius cognitione versarentur.*

(b) Livio lib. 3. cap. 9. *Caius Terentillus . . . per aliquot dies patrum superbiam ad plebem criminatus, maxime in consulare imperium, tamquam nimium, nec tolerabile liberae civitati invehebatur; nomine enim tantum minus invidiosum, re ipsa prope atrocius, quam regium esse. Quippe duos pro uno dominos acceptos immoderata infinita potestate, qui soluti, atque effrenati ipsi, omnes metus legum, omniaque supplicia verterent in plebem. Quae ne aeterna illis licentia sit, legem se promulgaturum, ut quinque viri creentur legi-*

gono nel punto generale di formarsi le leggi, ma Dionisio propone il fatto della legislazione, come d' un corpo di leggi universali, e Livio lo riferisce al particolar punto *di porsi i confini alla potestà consolare e del senato verso il ceto plebeo*. In tale dissonanza siamo obbligati di appigliarci piuttosto alla narrazione di Livio, come quella, ch' è più coerente allo stato civile di quel tempo. Nella vilissima condizione, in cui trovavasi la plebe, sarebbe stata troppo stravagante la pretensione di erigersi a fare da se sola la legislatrice dello stato, senza voler ammettere neppure l'altra parte della città, ch' era il ceto de' patrizi, presso di cui era stato il dritto legislativo per tre secoli continui in esclusione della plebe. Nè possiamo figurarci che quella plebe, la quale proseguì ad essere schiava per molto tempo degli ottimati, in tal'occasione priva di dritti cittadineschi privati e pubblici, avesse coraggio di saltare di fatto a pretendere l'assoluto impero della repubblica. All' incontro vedendosi oppressa dai consoli e dal senato, era troppo naturale, che i tribuni promovessero la pretensione riguardo a prescriversi limiti all'autorità degli ottimati verso il di lei ceto, ch' era l' unico oggetto de' plebei oppressi, e perciò Terentillo propose di crearsi i legislatori dal ceto plebeo, perchè trattavasi di affare che riguardava soltanto l' interesse e la condizione della plebe, e non già di tutto il corpo civile. Queste considerazioni unite ai fatti antecedenti, e susseguenti, ed alla chiara testimonianza di Livio, ci determinano a credere, che il massimo punto dibattuto tra i due ceti circa la formazione delle leggi, non riguardava le determinazioni di leggi universali, ma di quelle soltanto, che poteano sollevare

---

bus DE IMPERIO CONSULARI *scribendis.* QUOD POPULUS IN SE IUS DEDERIT, EO CONSULEM USURUM, *non ipsos libidinem, ac licentiam suam pro lege habituros.*

la plebe dal dispotismo de' consoli ; e del senato; all'incontro gli ottimati per eludere le concepite speranze del ceto plebeo , quando non seppero, come più differire la petizione tribunizia , ricorsero all'ultimo fraudolente rifugio, che fu di proporre la finta spedizione de' legati nelle città straniere , e sul plausibile pretesto di soggettarsi così ambi i ceti litiganti alla saviezza delle leggi di altri popoli , ottennero il fine di quietare il tumulto , e di proseguire a regnare , come prima. I patrizi adunque senza scomporre il sistema aristocratico , misero nelle XII Tavole quelle stesse leggi patrie ignote alla plebe , e che trovavansi registrate nei libri de' pontefici , e facendole comparire forse col mezzo ancora del greculo Ermodoro per leggi nuove venute dalla Grecia , i plebei rimasero al solito burlati , e sodisfatti nel tempo stesso , sorpresi dalla bella novità di vederle scritte in dodici Tavole , ed esposte agli occhi di tutti. In fatti dalla storia de' fatti civili accaduti dopo la promulgazione di queste leggi siamo convinti di non essersi affatto cambiato neppure in minima parte lo stato del governo di quello di prima , e siccome i consoli , e gli ottimati proseguirono ad usare la stessa signoria ed autorità sulla plebe , così questa , appena seguita la legislazione , si avvalse da' soliti mezzi delle sedizioni per resistere , ed opporsi alle oppressioni de' loro ottimati ; anzi , come osservammo nel primo libro , i plebei cinque anni dopo le XII Tavole cominciarono a strepitare piucchè mai , ed a forza di continui tumulti andarono acquistando di grado in grado , prima le prerogative cittadinesche di ragion privata , e poi passarono a quelle di ragion pubblica ; sicchè colla promulgazione delle XII Tavole rimasero nella stessa condizione di volgo , come prima , e tutto il rumore suscitato per queste leggi finì con esporsi semplicemente al pubblico quegli stessi patrii regolamenti, che prima custodivansi segreti , ed occulti dallo stesso ceto degli ottimati. Ed ecco tutto il vantaggio , che ritrasse la plebe sul preteso articolo di formarsi le leggi , che pre-

scrivessero i limiti all' autorità de' signori, quanto a dire, che su questo particolar punto rimase affatto delusa, e solamente fu appagata della misera sodisfazione di veder pubblicate quelle stesse leggi, che prima conservavansi occulte.

L' altro punto sostanziale, che troviamo accennato dagli storici, e sovra di cui insistevano più d' ogn' altro i tribuni in occasione della contesa sulla formazione di queste leggi, fu che la plebe, secondo Dionisio, pretendeva *di uguagliarsi il dritto tra i due ceti*, opure, secondo Livio, *di uguagliarsi la libertà* (a). Quanto ai dritti cittadineschi di magistrature, e di ragion pubblica siamo troppo sicuri dalla storia, che tali dritti vennero comunicati ai plebei di grado in grado dopo il tempo delle XII Tavole, e per ottenergli bisognarono tante sedizioni, quanti gli vennero accordati di tempo in tempo, come fu osservato nel primo libro. Dunque qual mai sarà stata questa *libertà uguagliata* di Livio, *aequata libertas*, o *l' uguaglianza del dritto* di Dionisio *de aequando iure*? Gli storici non ci hanno spiegato precisamente, ove andasse a riferirsi tale *uguaglianza*; all'incontro non possiamo supporre, che gli ottimati potessero anche saltare questa pretensione della plebe senza sodisfarla almeno in qualche parte. Egli è questo certamente un punto di storia, lasciatoci nell' oscurità dagli storici, e la mancanza delle memorie sulle particolari determinazioni delle XII Tavole ci toglie i mezzi sicuri da rintracciare il vero di

---

(a) Dionisio antiq. rom. lib. 10. *Tribunos promulgaturos se legem de dividendis agris per annos 30 iam extractam, tum eam, quae DE AEQUANDO IURE a proximis tribunis perferri non potuerit.* Livio lib. 3. cap. 31. parlando de' tribuni, che insistevano per destinarsi le persone per la formazione delle leggi, scrive, che tali leggi doveano servire per UGUAGLIARE LA LIBERTA': *Aequandae libertatis essent.*

tale *uguaglianza*. Nulladimeno in un capo delle XII Tavole, pervenutoci dagli antichi monumenti, e riferito dai compilatori nella Tavola nona, troviamo alcune parole quanto difficili per la loro intelligenza, altrettanto valevoli ad illuminarci su tale articolo. Ecco le parole: *nexo soluto forti sanati siremps ius esto*. E perchè siamo assicurati dagli antichi grammatici, che quel *siremps* vaglia lo stesso, che *simile re ipsa* (a), ne siegue, che in questo capo fu determinata un' uguaglianza, o sia una somiglianza di dritto, *siremps ius esto*. Tutta la difficoltà ora consiste nell' interpretazione di quel *nexo soluto forti sanati*. Abbiamo dalla storia due specie di *nessi*, l' una per le persone medesime, l'altra per i beni, quanto a dire l' una personale, e l'altra reale; sicchè nel *nesso* personale il debitore era addetto al creditore, e nel reale il possessore di quei beni, che erano *nessi*, non avea de' medesimi un pieno dominio, che diceasi *quiritario*, ma semplicemente *bonitario*, sottoposto, e soggetto al padrone, che se ne riserbava il dominio *quiritario*. Or in questo luogo parlandosi dello scioglimento del *nesso*, *nexo soluto*, non si può intendere del *nesso* personale, perchè la legge del *nesso* personale durò in Roma fino all' anno 427, quando finalmente fu abolita (b); dunque la liberazione del *nesso* stabilita in questo capo deesi riferire al *nesso* de' beni, in quanto che i possessori de' campi soggetti al *nesso*, con dichiararsi tali possessioni liberate dalla soggezione del *nesso*, vennero ad acquistare il pieno dominio.

Or ci rimane di ravvisare, quali fossero quei possessori, cui fu conceduta tal liberazione del *nesso*; e qui cade la difficoltà sull' intelligenza delle voci *forti sanati*, che si leggono in questo capo di

---

(a) Pompeo Festo, *de verborum significatione* nella voce siremps.

(b) Livio lib. 8. cap. 28.

legge. Giacopo Gotofredo, seguito dagli altri interpreti (a), sull' autorità dei grammatici suppose, che la voce *sanates* si riferisse ai popoli soggiogati dai Romani, poi ribellati, e finalmente ritornati all'ubbidienza; e nella voce *forti* significandosi gli stessi Romani, che godevano sovra dei beni un pieno dominio, conchiude che a tali popoli ritornati all' ubidienza dei Romani, e che possedevano i campi soggetti alla legge del *nesso*, si fosse conceduto con questa legge il dominio quiritario, con liberarsi i loro campi dalla qualità del *nesso*, in cui si trovavano. Ma non possiamo comprendere, come nella formazione delle XII Tavole, le quali certamente furono stabilite per contentare la plebe di Roma, e non per concedere prerogative agli altri popoli, si potesse pensare a vantaggiare la condizione di tali popoli, e non quella dei plebei romani, che furono gli ostinati promotori di tali leggi. All' incontrò egli è certo, che i plebei di Roma fino a questo tempo non poterono godere nei loro campi, distribuitigli di tempo in tempo dagli ottimati, salvo che un dominio mero *bonitario*, e soggetto alla legge del *nesso*, come quei, che non ebbero la minima prerogativa *quiritaria*, in maniera che sovra le possessioni concedutegli non poteano rappresentare un pieno dominio, ma semplicemente utile, e soggetto. Inoltre gli stessi grammatici (b) ammettono, che la voce *sanates* si riferiva anche generalmente alle persone *d' inferior condizione*. Or per unire insieme le circostanze de' fatti riferiti dagli storici all' intelligenza di questo capo di legge, abbiamo ragione di affermare, che dovendosi interpetrare le XII Tavole nel senso, che possa aver coerenza colla storia, con buona pace degl' interpreti ci è lecito di adattare la significazione di questa legge ai ple-

---

(a) *Fontes iuris civilis ad tabulam* 9.

(b) Festo, *de verborum significatione* nella voce *Sanates*.

bei di Roma, per cui unicamente si venne allo stabilimento di tali leggi; ed in conseguenza sotto il nome di *sanates* dobbiamo intendere i plebei di Roma, e non quei de' popoli soggetti ai Romani. Quindi è, che avendoci detto Livio e Dionisio, che i plebei pretendevano *un uguaglianza di diritto*, *ed uguaglianza di libertà*, e non trovandosi nei monumenti altro indizio di tal libertà e dritto uguale tra gli ottimati e la plebe, dobbiam dire, che una tale uguaglianza non possa riferirsi, se non nell' essersi conceduta ai plebei, possessori de' campi soggetti al *nesso*, la prerogativa quiritaria, simile a quella, che godevano gli ottimati, e perciò stabilisce la legge, che le possessioni dei plebei fossero libere dalla soggezione del *nesso*, e che in conseguenza tali possessori potessero rappresentare lo stesso diritto, che godevano gli ottimati: *nexo soluto forti sanati siremps ius esto.*

Ed ecco a mio giudizio l' unico vantaggio, che ritrassero i plebei colla formazione delle XII Tavole; poichè laddove le distribuzioni de' campi, che ottennero fino dal tempo di Servio Tullio, non gli recavano, che la sola ragione di un mero dominio bonitario, nella formazione delle XII Tavole si concesse loro il quiritario a simiglianza di quel dominio, che rappresentavasi dai patrizi; e questa fu l' uguaglianza della libertà e del dritto, di cui furono capaci secondo il sistema di quei tempi, e non già d' uguaglianza di condizione; poichè siamo convinti, come dicemmo, dalla storia posteriore alle XII Tavole, che tutte le prerogative cittadinesche, e massime quelle di ragion pubblica, si ottennero di grado in grado dai plebei a forza di continue sedizioni, in cui i patrizi gridavano perpetuamente, che la di loro condizione secondo le patrie leggi era troppo differente da quella dei plebei, ed in conseguenza non possiamo riferire nel tempo delle XII Tavole *l' uguaglianza del dritto*, se non in quel punto particolare del dominio de' beni, se vogliamo accordare i fatti storici tra loro, e comporre gli antecedenti coi susseguenti.

L'interpretazione di questo capo di legge ci conduce altresì all'intelligenza di ciò che avvenne cinque, o sei anni dopo la promulgazione delle XII Tavole, quando i plebei armarono la gran sedizione nel pretendere, come dicemmo nel primo libro, il dritto del connubio, e della cittadinanza almeno di ragion privata. L'aver acquistato colle XII Tavole il dominio quiritario dei beni non potea produrre nelle loro persone quel vantaggio che, credevano, poichè privi del dritto del connubio, e della cittadinanza non poteano seco ndo il sistema civile nè disporne tra vivi, nè per testamento per la ragione, che tali atti richiedevano la qualità di cittadino romano. Accortisi adunque del grave intoppo, che incontravasi per non avere la necessaria qualità cittadinesca, onde dipendeva l'esercizio di tali dritti sovra i loro beni, usarono tutti gli sforzi per essere ammessi al dritto del connubio, che era il fonte de' dritti cittadineschi di ragion privata, ed in tal maniera, divenuti *cittadini*, si rese loro utile, e vantaggiosa la concessione del dominio quiritario ottenuto colle XII Tavole; altrimenti quel dominio non gli avrebbe recato quel vantaggio, che essi sperarono; poichè con tutto il dominio quiritario bisognava, che i loro beni ricadessero alla loro morte nelle mani degli stessi ottimati per la ragione, che senza qualità cittadinesca non poteano disporne per testamento, il quale si permetteva ai soli cittadini; e molto meno poteano passare a benefizio dei loro posteri colla successione *ab intestato*; perchè tali successioni richiedevano la qualità *agnatizia*, e questa non potea cadere nelle persone di quei posteri nati da congiunzione volgare, per i quali non v'era nè dritto di patria potestà, nè di *suità*, nè di agnazione, cose tutte, che dipendevano dalla congiunzione solenne detta *connubio*. Conchiudiamo adunque, che i vantaggi recati alla plebe colla promulgazione delle XII Tavole si ridussero soltanto all'essersi divulgate, ed esposte al pubblico le leggi patrie, che fin allora eransi tenute occulte, e segrete dal ceto degli ottimati; ed

oltracciò ebbero il vantaggio d' essere dichiarati i loro beni liberi dalla legge del *nesso*, ed in conseguenza in pieno dominio dei possessori, il quale poi colla concessione seguita sei anni dopo del dritto del connubio re cò loro quei vantaggi di dritti civili, che poteansi rap presentare dal cittadino romano.

CAPO VI.

Decadenza totale dell' aristocrazia dalla promulgazione delle XII *Tavole fino ai principii del quinto secolo. Vera intelligenza della legge orazia, promulgata nell' anno 304.*

In tempo delle XII Tavole lo stato delle cose civili era tale, che sebbene il ceto plebeo coll'aiuto della potestà tribunizia erasi avanzato ad indebolire in qualche maniera la signoria degli ottimati, ed a resistere alla tirannica loro dominazione coll'introduzione delle radunanze tribute, con avergli obbligati a manifestare le leggi, e con essersi liberati i loro beni dalla ragione del *nesso*; pure quanto alla sostanza l' aristocrazia rimase nel suo essere, quanto bastò agli ottimati per proseguire a regnare; tanto più, che quantunque le leggi s' erano esposte al pubblico, pure le formole dei giudizii, e la di loro interpretazione rimase in potere degli stessi ottimati, che l'amministravano coi magistrati addetti al loro ordine. Gli storici ci narrano, che quei decemviri, i quali furono creati per lo stabilimento delle leggi, vinti dall' ambizione di non voler deporre la loro autorità si resero odiosi non meno alla plebe, la quale desiderava di rivedere i loro tribuni, (la di cui potestà era cessata col decemvirato), che agli stessi ottimati, i quali non sapeano più soffrire il prolungamento della *potestà decemvirale*, ch' erasi eretta unicamente per comporre l' affare delle leggi. Appio Claudio capo dei decemviri parea, che più d'

ogni altro aspirasse al governo tirannico non meno verso i plebei, che gli ottimati medesimi; ma non riuscendo a costoro di fargli deporre l' impero, i plebei sulla contingenza presentatasi delle impudiche di lui voglie per la bella Virginia, promessa in matrimonio al plebeo Icilio, ed uccisa dal proprio padre per liberarla colla morte dalle mani di Appio Claudio, suscitarono tanto rumore in città, ed in campagna nell' esercito tra i militari, che declamandosi da per tutto l' iniquo governo dei decemviri, e la fraudolente cessazione della potesta tribunizia, la moltitudine dei militari plebei sostenuta da Icilio, dal padre di Virginia, e da altri capi difensori dell' oppressa plebe, abbandonando gli accampamenti, si determinò di ritornare in Roma, ed unitasi di comun consentimento, ritirossi nel monte aventino, e quivi dichiarando un' aperta guerra contro gli ottimati, elesse i tribuni militari, colla di cui guida e consiglio si premunì contro ogni violenza dei decemviri, e del senato. In tale perturbazione di cose il senato pensava di mandare Valerio ed Orazio, persone ben affette alla plebe, nel monte aventino per distogliere i plebei dalla sedizione, ma costoro spiegandosi di non volersi cimentare a tal' impresa, senza che prima i decemviri deponessero l' impiego, i decemviri allora risposero, che non intendevano di deporlo, prima che si fosse intieramente terminata la legislazione, per cui erano stati creati (a). Intanto la plebe accortasi della gran divisione tra gli ottimati, e che non si veniva alla minima risoluzione, pensò di passare al monte sacro per maggiormente incuter timore ai patrizi col formare un numeroso esercito in quello stesso monte sacro, ove

(a) Livio lib. 3. cap. 51. *Decemviri querentes, se in ordinem cogi, non ante, quam perlatis legibus, quarum caussa creati essent, depondituros imperium se aiebant.*

nell'altra *secessione* ebbe il vantaggio di conchiudere un favorevole trattato di pace (a). In tali circostanze i decemviri furono obligati a condiscendere alla dimessione dell' impero , e solamente chiesero al senato di protegergli dal furore plebeo collo stabilimento della concordia, che sarebbe per seguire. Allora Valerio ed Orazio eletti dal senato per legati alla plebe colla facoltà illimitata di trattare la pace nella miglior maniera, che potesse loro riuscire, conchiusero la concordia, ed il ritorno della plebe in città sulla legge di rimettersi la republica nello stato antecedente al decemvirato colla creazione solita de' consoli, e dei tribuni della plebe ; e quanto alla punizione delle persone dei decemviri fu determinato di differirsi l' esame di questo articolo, dopo che le cose si fossero restituite nell' antico stato. Ritornata adunque la plebe in concordia col senato, si elessero i consoli per parte degli ottimati, ed i tribuni dalla parte dei plebei ; i quali prima d' ogni altro pensarono di stabilire con un plebiscito di non doversi imputare a delitto la *seccessione* della plebe nel monte sacro, ed all' incontro con un senatusconsulto fu determinato altresì di non doversi in avvenire creare alcun nuovo magistrato senza intelligenza, ed approvazione del ceto plebeo sotto pena dell' ultimo supplicio a chi avesse l' ardire d' indurre simili innovazioni. Fu rinnovato inoltre lo stabilimento circa l' inviolabilità dei tribuni e degli edili della plebe, per rimaner maggiormente confermato questo punto sostanziale, che rendeva i capi plebei persone atte a recare timore, e spavento agli ottimati (b).

Tra le altre determinazioni fatte inquesta seconda *secessione* della plebe, ci si offre la legge *orazia* stabilita al dir di Livio, e Dionisio nei comizi centuriati,

---

(a) Livio lib. 3. cap. 51. 52.
(b) Livio cit. lib. cap. 53. e 54.

ma non gia nel senso dei comizi centuriati de' tempi molto posteriori, cioè della democrazia, come fu dimostrato, ma nel senso di quei comizi centuriati, che introdusse Servio Tullio, quanto a dire coll'approvazione d'ambi i ceti, e non col formale suffragio dei plebei; poichè nel tempo di questa legge *orazia* i plebei non aveano ancora carattere di cittadini. E qui incontriamo presso gli scrittori una delle più sfacciate incoerenze, che ci abbiano mai proposta sulla storia romana. I nostri compilatori, ingannati quasi generalmente da ciò che ci riferisce Dionisio (a) su questa legge *orazia*, han creduto, che tra le altre condizioni vantaggiose accordate in questo trattato di pace alla plebe, ci fosse stata anche quella di concedersi al ceto plebeo la bella prerogativa di poter formare leggi universali, che obbligassero non meno il ceto loro, che quello degli ottimati, quanto a dire, che con questa legge *orazia* i plebei si fossero resi i legislatori della repubblica. E poichè troviamo nella storia due altre simili leggi promulgate nei tempi posteriori, cioè la legge *publilia* promulgata nell'anno 414, e l'*ortensia* nell'anno 467, s'immaginarono, che l'*orazia*, la *publilia*, e l'*ortensia* riguardassero lo stesso soggetto, e che la *publilia*, e l'*ortensia* valsero solamente per confermare quello stesso, che trovavasi giá determinato fin da questo anno 304 colla legge *orazia*, come se ci fosse stato bisogno di tre leggi, promulgate di tempo in tempo, per sempre confermarsi a pro della plebe il dritto di formar leggi universali, che obbligassero generalmente ogni ceto nella repubblica. Ma quel che fa maggior maraviglia, si è, che in tempo di questa legge *orazia* il ceto plebeo, come chiaramente ci dice la storia, non avea carattere di cittadinanza, talche cinque anni dopo, cioè nel 309 cominciò, come fu dimostrato (b), ad introdursi nei dritti cittadineschi

(a) Antiq. rom. lib. 11.
(b) Vedi il cap. 6. del lib. 1.

coll' aver ottenuto colla forza d' una strepitosa sedizione il dritto del connubio; e collo stesso mezzo delle continue sedizioni si avanzò di tempo in tempo all' acquisto dei dritti cittadineschi di ragion pubblica. Or l' inconciliabile dissonanza, che incontrasi nella volgare intelligenza di questa legge *orazia*, consiste, che laddove la plebe per un secolo e più dopo di questa legge non ebbe di fatto altre armi per andare acquistando i dritti civili di privata e di pubblica ragione, se non quello della forza e delle sedizioni, come canta la storia in tante occasioni, quante se ne leggono negli storici, avesse non pertanto l' autorità concedutagli colla legge *orazia* di comandare leggi universali. Dissi *inconciliabile dissonanza*, poichè non solamente in natura civile non si può fingere un ceto particolare, che abbia dritto di formar leggi universali in tempo, che non gode nella città carattere di cittadinanza, essendo questa una manifesta contradizione, che l' una direttamente esclude l' altra; ma perchè dai fatti posteriori siamo convinti del contrario, nè mai in tante discordie tra plebei, ed ottimati, quante ne seguirono dopo di questa legge *orazia*, troviamo il minimo vestigio d' essersi sognata la plebe di avvalersi della immaginaria facoltà concedutagli colla legge *orazia*; anzichè in tutte le contese, indi in poi seguite, tanto ottenne, quanto col mezzo della forza obbligava il senato a concederle, nè mai si sognò di rinfacciare almeno al senato lo stabilimento della legge *orazia* per farsi ragione nelle sue pretensioni.

Chiunque ha compilato, e non considerato i fatti storici, naturalmente ha dovuto cadere in questa sorta d' insoffribili errori, e confondendo insieme quelle tre leggi per una certa somiglianza, che a prima faccia sembra d' esserci tra loro, non si è curato poi d' incorrere in così manifeste contradizioni. Per liberarci adunque da tali confusioni, diciamo, che la determinazione della legge *orazia* non potea neppur per ombra contenere la facoltà legislatrice alla plebe; e quan-

tunque Dionisio si andò a persuadere di tal falsa idea, pur leggendosi Livio con attenzione su tal proposito, troveremo nel di lui racconto quella vera intelligenza, che potea in quei tempi meritare lo stabilimento della legge *orazia*. Dice Livio, *che abolitosi il decemvirato, e creatosi Valerio, ed Orazio per consoli, costoro si dimostrarono piuttosto favorevoli alla plebe, ma senza offendere i dritti degli ottimati; incontrarono nondimeno il di loro disgusto, poichè quantopiù vedeano favorita la plebe, tanto più riflettevano di andar decadendo dalla loro autorità* (a). Fin qui ci attesta il governo di tali consoli per favorevole alla plebe, ma senza notabile pregiudizio dei dritti dei patrizi, *sine ulla iniuria patrum*, quantunque incontrassero poco gradimento, e dispiacere presso di loro per quei favori, che recaronsi alla plebe, e che macchiavano in qualche maniera la dignità del patriziato, *sine ulla patrum iniuria, nec sine offensione fuit*; nelle quali parole giova di riflettere le voci *iniuria*, e *offensio* che dai latini si distinguono in ciò, che *iniuria* propriamente si riferisce ad un torto, e *offensio* a cose, che partoriscono disgusto, e odio; quanto a dire, che nel di loro consolato non si recò niun torto al ceto dei patrizi, sebbene non incontrassero presso di loro gradimento. Siegue Livio: *primieramente; perchè disputavasi, se i patrizi fossero soggetti ai plebisciti, promulgarono la legge, che quanto la plebe stabilisse nei suoi comizi tributi, non si potesse rivocare dal popolo dei patrizi* (b). Ognuno vede, che se il senso

(a) Livio lib. 3. cap. 55. *Consules creati L. Valerius, et M. Horatius, qui extemplo magistratum acceperunt: quorum consulatus popularis, SINE ULLA INIURIA PATRUM, nec sine offensione fuit; quicquid enim libertati plebis caveretur, id suis decedere opibus credebant.*

(b) Livio cit. loco: *Omnium primum, quum veluti*

di questa legge fosse stato di obbligare i patrizi ad ubbidire alla legislazione dei comizi tributi della plebe, l' autorità del senato e dei comizi curiati avrebbe sofferto il massimo dei torti, poichè si sarebbe sottoposta all' arbitrario volere della plebe, ciocchè non poteva seguire in quei tempi, ed oltracciò tutti i fatti civili seguiti dopo questa legge ci dimostrano chiaramente il contrario. Dicendoci adunque Livio, che nel governo di Valerio e di Orazio gli ottimati non soffrirono il *minimo torto*, ma semplicemente *disgusto*, *ed odio*, siamo obbligati a dare a tali parole della legge quella interpretazione, che può concordare coi detti dello stesso Livio, collo stato civile di quel tempo e coi fatti civili dei tempi posteriori, altrimenti incorriamo in incoerenze peggiori dei sogni. Lo stato civile di quel tempo era, che sebbene la plebe avesse i suoi comizi tributi, pure in questi non determinava altri affari, se non quei, che riguardavano i particolari interessi del ceto loro, come l' elezione dei tribuni, degli edili, e la vendetta contro le offese, che mai ricevevano dai particolari ottimati; cose tutte, che non ferivano direttamente l'autorità pubblica, la quale benchè lesa in qualche maniera coll' introduzione del tribunato e dei comizi tributi, pure senza dubbio risedeva presso il senato degli ottimati; sicchè in mezzo alle perturbazioni plebee conservavasi tuttavia il governo aristocratico presso i signori; e tale conservossi ancora per molto tempo dopo. Il senso adunque della legge *orazia* non si può altrimenti riferire, che a quella stessa facoltà, che la plebe godeva in quei tempi, cioè al libero esercizio dei suoi comizi circa i proprj suoi interessi, cioè che su tali affari i patrizi

---

in controverso iure esset, tenerentur ne patres plebiscitis, legem centuriatis comitiis tulere: *UT QUOD TRIBUTIM PLEBS IUSSISSET, POPULUM TENERET.*

non potessero opporsi, ma che fosse lecito alla plebe di determinarsi senza contradizione del senato : *ut quod tributim plebs iussisset, populum teneret*; cioè che le determinazioni della plebe nei suoi comizi tributi circa i suoi propri interessi, e quelle solite facoltà, che fin allora avea godute, dovessero avere la sua libera esecuzione senza contrasto, e senza contradizione degli ottimati, i quali vengono significati nella voce *popolo*, usurpata qui da Livio, che, come dicemmo, in quei tempi riferivasi al solo ceto degli ottimati, e quel *populum teneret*; altro non vuol dire, se non che i patrizi fossero obbligati ad avere per *ferme*, *e valide* le determinazioni della plebe quanto a quelle facoltà che allora godevà, ma non già che dovessero ubbidire ai plebisciti, come *leggi universali della repubblica*. Ed ecco come s'avvera, che nel governo di Valerio e di Orazio gli ottimati non soffersero niun torto quanto alla loro autorità, *sine ulla patrum iniuria*.

Questa interpretazione, che nasce dalla stessa natura delle cose civili di quel tempo, ci si conferma dal fatto medesimo seguito immediatamente dopo lo stabilimento della legge orazia. Erasi disputato nel trattato di pace sulla vendetta, che pretendevano i plebei di prendere contro le tiranniche azioni dei decemviri, usate contro di loro, e questo punto fu differito dopo l'esecuzione del trattato di pace. Or appena promulgossi la legge orazia, che immediatamente i tribuni se ne avvalsero, con accusare tra gli altri decemviri Appio Claudio e con procedersi al di lui arresto, senza che gli ottimati partegiani di Claudio, o il senato, potessero impedire tali giudizi della plebe contro quei patrizi, che in tempo del decemvirato l'aveano tirannicamente oppressa (a). Ed ecco come si avvera altresì l' intiero detto

(a) Livio lib. 3.cap. 56. *Fundata deinde et potestate tribunicia, et plebis libertate, tum tribuni aggredi singulos tutum maturumque iam rati, accusatorem primum*

di Livio, cioè, che dopo il ritorno della plebe dalla *secessione* fu trattato quel punto di vendicare le oppressioni de' decemviri, che, come dicemmo, erasi riserbato di determinarsi dopo il ritiro della plebe; e perciò si dovette venire allo stabilimento, che fu conchiuso colla legge orazia, la quale in conseguenza permise ai comizi tributi, che a quanto sarebbesi su tale articolo determinato dalla plebe, gli ottimati non si sarebbero opposti, che era lo stesso di permetterle la libertà di giudicare de' loro oppressori, come in fatti avvenne. E lo stesso Dionisio, il quale apprese in altro senso la legge orazia, fedelmente ci narra, *che appena stabilita questa legge, i tribuni armarono le accuse contro i decemviri, col cominciare dalla persona di Appio Claudio, il quale morì nella prigione, o per comando de'tribuni, o, come altri scrissero, ammazzatosi colle proprie mani; indi fu condannato a morte Spurio Oppio anche del numero de' decemviri, ed i rimanenti prima d' essere accusati, si soggettarono ad un volontario esilio, con essersi nel tempo stesso confiscati i beni di tutti. Insieme coi decemviri fu condannato altresì ad un perpetuo esilio quel Mario Claudio cliente di Appio Claudio, il quale avea promossa la calunnia nel pretendere in giudizio la bella Virginia per sua schiava per darla poi in mano di Appio Claudio; e finalmente la plebe, saziata di tali condanne, perdonò a tutti quegli altri patrizi, ch' erano stati partegiani de' decemviri* (a). I fatti adunque seguiti colla promulgazione della legge orazia ci spiegano troppo chiaramente, che tutta la facoltà conceduta con questa legge ai co-

---

Virginium, et Appium reum deligunt. E cap. 57. *Ut haud quoque improbante, sic magno motu animorum, cum tanti viri supplicio suamet plebi iam nimia libertas videretur, in carcerem est coniectus etc.* Dionisio antiq. rom. lib. 11.

(a) Dionisio loc. cit.

mizi tributi riguardava *il punto particolare delle condanne de' decemviri, e loro fautori, senzachè il senato potesse opporsi, impedire, o rivocare le determinazioni della plebe*; e ciò non fu difficile di ottenersi dagli ottimati; perchè costoro, a riserba de' partegiani de'decemviri, per l'odio, che anch' essi nudrivano contro il decemvirato, non ebbero difficoltà di sfogarsi col braccio de' plebei. Aggiungasi, che terminate le condanne dei decemviri cessò di fatto lo stabilimento della legge orazia, come quello che riguardava il mero punto particolare del decemvirato, nè mai in tante contese che nacquero tra i due ceti per lunghissimo tempo, i plebei ardirono coi comizi tributi di stabilire quel che desideravano, o di pretendere di obbligare gli ottimati di accettare i loro plebisciti, o finalmente di nominare almeno la bella sognata prerogativa accordatagli colla legge orazia di comandare leggi universali, ma al contrario si avvalsero maisempre della forza per obbligare il senato a concedergli quel che chiedevano, e lungi di far la figura di legislatori compariscono sempre nella storia in sembianza di sudditi degli ottimati.

Finalmente abbiamo le testimonianze di Plinio, di Lelio Felice presso Gellio, e di Pomponio giureconsulto, i quali concordemente ci attestano, che la facoltà conceduta alla plebe di comandare nei suoi comizi i plebisciti, che obbligassero anche il ceto degli ottimati, venne stabilita colla legge *ortensia* promulgata nell' anno 467, in tempo della terza *secessione* della plebe nel monte gianicolo, e non già colla legge *orazia* (a). Egli è vero, che i nostri compilatori non

---

(a) Plinio lib. 16. cap. 10. *Q. Hortensius dictator quum plebs secessisset in Ianiculum, legem in Esculeto tulit, ut quod ea iussisset, omnes quirites teneret.* Lelio Felice presso Gellio lib. 15. cap. 27. *Ne leges quidem proprie, sed plebiscita appellantur, quae tribunis plebis ferenti-*

avendo mai compreso il vero sistema civile de' Romani ne' suoi principii e progressi, e trovando negli storici le memorie della legge *orazia*, *publilia*, *ed ortensia* che secondo la corteccia delle parole sembravano loro uniformi, si confusero nello spiegare la vera nozione di cadauna; e chi vorrebbe leggere in Pomponio la voce *orazia* in vece dell' *ortensia*, altri si lusingarono, che non essendosi messa in osservanza nè la legge *orazia*, nè la *publilia*, ci fosse stato bisogno della legge *ortensia* per inchiodare una volta la forza de' plebisciti, che obbligassero anche i patrizi. Ma tali dicerie de' scrittori sono nate dal non aver penetrato il sistema civile secondo la varietà de' tempi. Ed in vero Lelio Felice, e Pomponio, i quali intendevano un poco meglio di Dionisio, e di Livio il vero senso delle leggi de' Romani, nel tempo stesso, che attribuiscono alla legge *ortensia* lo stabilimento di obbligare i patrizi all' osservanza de' plebisciti, chiaramente ci attestano, *che prima della legge ortensia i plebisciti non obbligavano i patrizi*, come scrive Lelio Felice: *quibus rogationibus antea patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator eam legem tulit*, e come l' attesta anche Pomponio (a) Dunque se fino al tempo della legge *ortensia* i plebisciti non obbligarono mai i patrizi, cio che vien confermato anche dal fatto medesimo, egli è sicuro, che la legge *orazia* tutt' altro determinò, fuorché l' obbligare i patrizi all' osservanza de' plebisciti appresi in senso di leggi universali. Furo-

---

bus accepta sunt. Quibus rogationibus antea patricii non tenebantur, donec Q. Hortentius dictator eam legem tulit, ut eo iure quod plebs statuisset, omnes quirites tenerentur. Pomponio l. 2. §. 8. de origine iuris: *Mox quum revocata est plebs, quia multae discordiae nascebantur de his plebiscitis, pro legibus placuit et ea observari lege hortensia etc.*

(a) Loc. cit.

no certamente l'*orazia*, la *publilia*, e l' *ortensia* tre leggi promulgate in vari tempi, ma che meritano d'essere esaminate distintamente ; ed essendosi in questo luogo dimostrata la vera intelligenza della legge *orazia*, crediamo di poter fare lo stesso nelle altre due, di cui farem parola a tempo suo.

Intanto sfogatasi bastantemente la plebe col favore de' consoli Valerio, ed Orazio contro il decemvirato, quantunque l' autorità de' comizi tributi erasi esercitata contro quei particolari patrizi, pure gli ottimati conoscevano, che tali facoltà concedute alla plebe siccome fomentavano l' ambizione e la superbia del ceto plebeo, così andavano ad avvilire la loro autorità nella repubblica. Quindi crescevano semprepiù le gelosie tra i due ceti, ed a riserba del tempo, in cui erano occupati in guerra, le cose civili non ebbero mai pace, urtandosi sempre l' un l'altro a seconda delle opportunità. Terminatasi nello stesso anno 404 dai consoli Valerio, ed Orazio la guerra contro gli Equi, Volsci, e Sabini, perchè gli ottimati soffrivano mal volontieri la propensione de'consoli verso la plebe, fattasi dai consoli la petizione dell' onor del trionfo, il senato de' patrizi non ebbe difficoltà di apertamente negarlo; ma il tribuno Icilio convocò i comizi tributi, e ad onta del senato fece decretare il trionfo ai consoli, malgrado qualunque opposizione degli ottimati ; i quali gridavano esser questa un altra novità nell'arrogarsi la plebe la facoltà di decidere dell'onor del trionfo, ch'era stata sempre presso il solo senato. Ed ecco, come lo scandalo della legge *orazia* per punire i decemviri diede coraggio alla plebe di passare a decidere del trionfo contro la determinazione del senato (a), tantopiù che tali facoltà vennero so-

---

(a) Livio lib. 3. cap. 63. *Omnes tribus eam rogationem acceperunt. Tum primum sine auctoritate senatus, populi iussu triumphatum est.*

stenute dalla protezione, ed autorità dei medesimi consoli.

In mezzo a tali progressi che andava facendo di grado in grado il ceto plebeo, il governo aristocratico benchè snervato ed indebolito nella sua autorità, continuava nondimeno nella miglior maniera, che potea reggersi nelle pericolose circostanze di quei tempi, quando nell' anno 309 il tribuno Canuleio insieme coi suoi colleghi, sostenuto dal favor della moltitudine, diede principio alla grand' opera di uguagliare nei dritti civili i due ceti tra loro. Sebbene l'introduzione dei tribuni, de' comizi tributi, la manifestazione delle leggi, le condanne dei patrizi e de' decemviri, il decretare il trionfo ai consoli, e simili aveano messo il ceto plebeo in uno stato molto rispettabile, per cui eransi indebolite le forze degli ottimati, pure mancandogli il carattere della cittadinanza, custodito con tanta gelosia dentro l'ordine degli ottimati, sembrava un corpo materiale atto colla forza a far fronte ai signori, ed a farsi temere, e rispettare, ma come privo dello specioso dritto degli auspicii, ch' era il fondamento de' dritti civili, era costretto a vivere nella condizione di gente del volgo, e quasi profana; ragione per cui soffriva l' impedimento di non poter aspirare all' esercizio de' diritti civili e degli onori della repubblica. Era in somma il ceto plebeo un corpo di abitanti, che avendo impiegato finora le sue forze per resistere alle tirannie de' signori per salvare, e conservare la vita, naturalmente cominciò a desiderare di migliorare il suo stato per ugualiarsi alla condizione civile de' patrizi; perchè gli uomini per natura prima pensano a difendere e sostenere la vita materiale, ed indi passano a desiderare i comodi ed i vantaggi della vita civile. Or trovandosi già i plebei nello stato di aver formato nella città un corpo regolato, e diretto dai tribuni, e ch' erasi avanzato a formarsi i suoi particolari regolamenti coll' introduzione dei plebisciti, con cui s' erano financhè innoltrati a vendicare l' ingiu-

rie, che gli si recavano dagli ottimati, sdegnavano di più soffrire l'antica condizione vilissima di volgo, nè più sapeano intendere, con qual fondamento i soli patrizi dovessero far la figura di rappresentanti in quella republica, nel di cui avanzamento aveano essi col mezzo delle guerre impiegata l'opera più importante. Animati adunque non meno dalle favorevoli circostanze de' tempi, che da spirito di naturale ambizione rivolsero i loro pensieri a cambiare stato, e condizione per essere anch' essi a parte de' dritti, ed onori della repubblica.

In mezzo a tali desiderii aveano sperimentato, che l'acquisto del dominio *quiritario* de' beni, accordatogli con un capo delle leggi delle XII Tavole, rendevasi loro presso che inutile per difetto della qualità cittadinesca, da cui erano esclusi, come privi del dritto del connubio, ch' era la qualità necessaria per formare famiglia *civile*, atta a godere tutti i dritti di ragion privata, ed in conseguenza a tramandare ai loro posteri i beni loro o per testamento, o per successione *ab intestato*, come cose, che dipendevano dalla congiunzione solenne delle nozze, ch' era il fonte, ed il principio di tutti i dritti di famiglia. E poichè come dicemmo nel primo libro, trovavansi nello stato di non poter contrarre che congiunzioni di semplice natural *matrimonio* per l' impedimento degli auspicii necessari nel connubio ch' era stato mai sempre un dritto privativo de'soli patrizi in esclusione della plebe considerata per gente indegna di auspicii, dovettero più d' ogn' altro armarsi di coraggio per vincere un tanto impedimento, che gli rompeva il filo di tutti i dritti di famiglia *civile*, ch' erano per l'appunto i dritti di privata ragione cittadinesca. Il tribuno Canuleio adunque nell'anno 309 per piantare il fondamento de' dritti civili, promosse la gran pretensione di comunicarsi alla plebe il dritto del connubio al pari de' patrizi, e col connubio la comunicazione in conseguenza degli auspicii privati, che necessariamente richiedeansi in tal solenne

congiunzione. All'incontro gli altri tribuni promossero altresì la comunicazione della dignità del consolato, ed in conseguenza gli auspicii pubblici, che intervenivano nell'esercizio di tal dignità: e con pretendere non meno il dritto del connubio, che il consolato cercavano di abilitarsi alla ragione degli auspicii intieramente, quanto si richiedea per uscire dalla condizione di volgo, e per acquistare tutti i dritti civili di privata, e di pubblica ragione.

La storia di tali pretensioni della plebe coi suoi progressi fino al totale acquisto di tutti i dritti civili privati, e pubblici essendosi esposta lungamente nel primo libro (a), non fa bisogno di ripeterla in questo luogo; e solamente gioverà accennarne i capi sostanziali, quanto basta per rinovarne la memoria per servire alla continuazione del presente soggetto del governo civile. Dall'anno adunque 309 cominciarono le pretensioni plebee sovra i dritti civili profani e sacri, che agitate da continue sedizioni, tumulti, e fraudolenti maneggi, e raggiri dell'uno, e l'altro ceto, vennero di grado in grado accordate, massime col mezzo d' impedirsi dai tribuni le leve della milizia ne' tempi più urgenti dello stato, ch'erano per la plebe le circostanze più favorevoli per vincere le ostinate ripulse degli ottimati; sicchè dall' anno 309 fino all' anno 453, quando i plebei terminarono una tale impresa coll'acquisto finanche della dignità sacra del pontificato, siccome si resero capaci di tutti i dritti cittadineschi, così uguagliaronsi perfettamente quanto alla condizione civile agli stessi patrizi; nè più distinguevansi, come prima, gli uni dagli altri, se non per la quantità maggiore, e minore del patrimonio, quanto all'antichità delle famiglie, e splendidezza di onori, e dignità esercitate nella repubblica; e laddove il sistema della nobiltà, e signoria degli ottimati erasi per tanto tempo sostenuta col privativo carattere del dritto

---

(a) Vedi il capo 6. 7. 8. 9. e 10.

degli auspicii, ch' era stato il gran fondamento dell'autorità degli ottimati, comunicatisi gli auspicii alla plebe insieme coi dritti civili, la repubblica mutò faccia, e governo, e la distinzione degli ordini dei cittadini cominciossi a ripetere dalla ragione delle facoltà, della vanità del lustro de'maggiori, e dell'esercizio delle dignità.

Ed ecco, come dalla promulgazione delle XII Tavole l'aristocrazia andò semprepiù soffrendo alterazioni tali, che verso la metà del quinto secolo riconobbe la totale sua decadenza e colla di lei decadenza i plebei s' avanzavano a gran passi verso la democrazia; ch'è quel natural passaggio, che avviene nelle repubbliche. Quantopiù la plebe andò acquistando dritti, ed autorità, altrettanto il governo aristocratico andava a rovina; poichè non essendo altro la forma del governo democratico, che una comunicazione, e partecipazione de' dritti cittadineschi egualmente presso tutti gli abitanti della città, come in Roma andavansi di grado in grado comunicando tali dritti, che prima erano de' soli patrizi, al ceto plebeo, così l'aristocrazia, che di sua natura è fondata sulla dominazione di un ceto solo, andava a degenerare nella forma democratica; quanto a dire, che le alterazioni dell'aristocrazia furono i fondamenti della democrazia. Finattantochè ai patrizi riuscì di conservare presso il loro ordine l'autorità assoluta della legislazione, dell'interpretazione, e custodia delle leggi, le prerogative degli auspicii, ed in conseguenza de'dritti civili sacri, e profani, furono in grado di mantenersi nell'autorità aristocratica; ma cominciatosi a sconvolgere l'antico sistema col tribunato, coi comizi tributi, coi plebisciti, colla manifestazione delle leggi, col comunicarsi alla plebe il dritto quiritario de' beni, il connubio, gli auspicii, le magistrature, e le dignità tutte sacre e profane della repubblica, necessariamente si sparse l'autorità presso tutti i membri del corpo civile, ed in tal maniera la decadenza dell' aristocrazia formò lo stabilimento del governo democratico, come vedremo con maggior distinzione nel capo seguente.

CAPO VII.

Epoca del total cambiamento del governo dall'aristocrazia alla democrazia. Del dritto del suffragio dei plebei nei comizi centuriati. Della divisione nei tre ordini, di patrizi, cavalieri, e plebei. Esposizione della legge publilia, petelia, ed ortensia.

Nei principii del quinto secolo troviamo nella storia, che il ceto plebeo erasi a gran passi avanzato a godere le massime prerogative della cittadinanza insieme col dritto degli auspicii minori e maggiori, e sovratutto nell'anno 411 per sedare una grave sedizione, o fosse *secessione* militare, come al dir di Livio variavano gli scrittori, fu tra gli altri capi di concordia stabilito, *che fosse lecito il crearsi ambi i consoli dal ceto plebeo* (a), il quale non contento d'aver ottenuto fin dall'anno 387 il dritto di eleggersi uno de' consoli del suo ceto, pretese, ed ottenne in tale occasione la determinazione di potersi eleggere anche tutti e due i consoli. Lo stato civile in questo tempo era tale, che pervenuti i plebei ai gradi più sublimi della republica, gli ottimati non erano più in grado di sostenere l' aristocrazia verso quella plebe, che già trovavasi, quanto ai dritti civili, uguagliata agli stessi patrizi. Quindi vedeasi il governo in mezzo adue potestà opposte, e nimiche tra loro; poichè il senato volea serbare almeno un'autorità superiore a quella della plebe; e questa all'incontro procurava non solo di gareggiare in potestà col senato, ma anzi ricevutosi il costume d'impedirsi dai tribuni l'esecuzione delle determinazioni del senato, la plebe trovavasi ormai nello stato di esercitare maggiore autorità nella repubblica;

(a) Livio lib. 7. cap. 42.

talchè gli ottimati s'erano ridotti a corrompere, ed accordare i tribuni, o di far nascere dissensioni tra loro per proseguire a far uso della loro autorità nella peggior maniera che gli riusciva.

La naturalezza delle cose civili non potendo più comportare il conflitto di due potestà messe in gara di soverchiarsi l'un l'altra, e senza uno stabile sistema, produsse, che nell'anno 414 Publilio Filone del ceto plebeo, che trovavasi nel consolato insieme con Emilio, fu creato dal suo collega per dittatore. Qui dice Livio, che *la dittatura di Filone riuscì tutta favorevole, e di gran vantaggio al ceto plebeo, non solo perchè si diede campo ad ogni rimprovero, ed accusa contro gli ottimati; ma perchè furono stabilite tre leggi quanto vantaggiose al ceto plebeo, altrettanto contrarie all'autorità degli ottimati* (a). Ognun sa, che il dittatore creavasi nelle contingenze più pericolose della republica; all'incontro non leggiamo nella storia pericolo tale coi popoli esteri, che meritasse la creazione del dittatore: dall'altro canto Livio ci fa sapere, che la dittatura di Filone fu di sommo vantaggio al ceto plebeo col massimo discapito dell'autorità degli ottimati, anzi aggiugne, colla *dittatura di Filone i patrizi credevano di aver sofferto maggior rovina in casa di quel che fossero le vittorie ottenute in guerra* (b); dunque dobbiam conchiudere, che in questo tempo l'aristocrazia sofferse l'ultimo tracollo. In fatti non potendo più reggere il governo tra due opposte potestà senza il grave pericolo della total rovina della repubblica, si dovette necessariamente venire a qualche stabilimento, che componendo le due

---

(a) Livio lib. 8. cap. 12. *Dictatura popularis, et orationibus in patres criminosis fuit, et quod tres leges secundissimas plebi adversas nobilitati tulit.*

(b) Livio loc. cit. *Plus eo anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore, quam ex victoria eorum, bellicisque rebus foris auctum imperium patres credebant*

potestà tra loro, si formasse un sistema di governo comportabile colla condizione di quei tempi. E poichè le contingenze ed i progressi fatti fino allora dal ceto plebeo non permettevano il potersi ritornare all' antico sistema aristocratico, avvenne, che anzi l' aritrocazia cadesse in una perfetta democrazia per naturalezza di cose civili, le quali necessariamente passano da uno stato di governo all' altro, quando lo stato che si lascia, sia pervenuto a tali gradi di alterazioni, che non potendosi più sostenere, è obbligato di passare all' altro, che nasce naturalmente dalla corruzione del primo.

Or per intendere gli stabilimenti politici determinati sotto la dittatura di Filone, che rovinarono affatto l' autorità degli ottimati, e che resero il governo perfettamente democratico, fa d' uopo di considerare lo stato civile, in cui trovavasi la repubblica. Sappiamo, che fino a questo tempo i plebisciti, o siano le leggi tribunizie, o riguardavano gli affari particolari del ceto plebeo o, se contenevano determinazioni di leggi universali, bisognava, che venissero approvate, e confermate dal senato, il quale pretendeva di godere la suprema autorità nella repubblica. All' incontro il senato per *l'intercessione* de' tribuni non trovavasi in grado di esercitare tale autorità senz' accordare i tribuni a non opporsi, nè impedire l' esecuzione de' senatusconsulti. Quindi avveniva, che la plebe procurava colla forza di obbligare il senato a consentire ai loro plebisciti, cioè colle sedizioni, e col ricusare di prender l' armi nelle contingenze più urgenti dello stato; come abbiamo osservato finora nella storia; ed il senato non avea altro mezzo da far eseguire i suoi senatusconsulti, se non col procurare almeno la tacita condiscendenza de' tribuni. Tali perturbazioni produssero, che nè i senatusconsulti, nè i plebisciti aveano una libera esecuzione, e così gli uni, come gli altri in diverso riguardo erano soggetti ai mutui impedimenti delle due potestà, di cui ognuna volea spiegare l' au-

torità suprema verso dell' altra. Ed ecco, che cozzando ed urtandosi continuamente tali podestà tra loro, la repubblica era caduta in un gravissimo disordine, che di sua natura richiedeva riforma, e regolamenti certi da poter sussistere. Or perchè la plebe erasi già uguagliata quanto ai dritti cittadineschi alla condizione dei patrizi, non v'era altro espediente per comporre le discordanti potestà, che di spandere l'autorità suprema della repubblica egualmente presso i due ceti, e renderla di fatto democratica con attribuire soltanto al senato la sola prerogrativa *di consigliare*, *e di promovere* i vantaggi dello stato, ma senza autorità di comando distinta dall' universal ceto dei cittadini così patrizi, che plebei. Il supremo dritto in somma della legislazione trovavasi nella necessaria contingenza di doversi spargere egualmente presso tutti, e solamente per la sperienza, perizia, e decoro dell' antichissimo illustre ceto dei senatori poteano rimanere gli ottimati a far la figura, non di più legislatori, com'erano stati nei tempi della perfetta aristocrazia, ma come di *tutori*, *e consiglieri* dei pubblici interessi, da decidersi nondimeno col suffragio di amendue i ceti, quanto bastava per non abolire affatto l' ordine degli ottimati, i quali ormai doveano soffrire il duro passaggio *dall' autorità di comandare alla semplice facoltà del consiglio*, *della tutela della repubblica*.

Questo è per l' appunto quel sistema civile, che troviamo accennato da Livio colla promulgazione della legge publilia, promossa dal dittatore Publilio Filone. Dic' egli, che Filone promulgò tre leggi, o piuttosto tre capi di leggi favorevolissime al ceto plebeo. Il primo fu, che i plebisciti dovessero obbligare tutti i quiriti, *ut plebiscita OMNES QUIRITES tenerent* (a). Con questo primo capo adunque della legge *publilia* fu determinato, che i plebisciti di qualunque specie aves-

(a) Livio loc. cit.

sero forza di leggi universali, in manierachè non si potessero rivocare dal senato, *ut plebiscita OMNES QUIRITES tenerent*. Giova qui di osservare la varia espressione usata nella legge orazia, ed in questo capo della publilia; poichè in quella si dice: *ut quod tributim PLEBS iussisset, POPULUM teneret*, ed in questa: *ut plebiscita OMNES QUIRITES tenerent*. Sotto nome di *popolo* la legge Orazia intese di obbligare le particolari persone dei patrizi, che voleansi condannare, come dicemmo, dalla plebe; perchè in quei tempi la voce *popolo*, come altrove si è detto, comprendeva il ceto degli ottimati solamente in esclusione dei plebei. All' incontro in questo capo della legge publilia parlasi di obbligarsi coi plebisciti *tutti i quiriti*, *omnes quirites*. E poichè, come fu anche osservato, l' intelligenza originaria della voce *quirites* significò propriamente *i senatori radunati nei comizi in qualità di regnanti, e di esercitare autorità di comando*, perciò volendosi significare, che i plebisciti dovessero aver forza di leggi universali, si fece uso dell'espressione *omnes quirites tenerent*, cioè che obbligassero il senato composto dei quiriti, in manierachè tali quiriti non avessero facoltà di opporsi, o rivocare le determinazioni della plebe. Ed ecco cambiata affatto la forma del governo; poichè laddove la repubblica erasi governata coll' aristocrazia, cioè colla suprema autorità del senato, venne con questo capo di legge a dichiararsi democratica col soggettarsi tutti i quiriti alle determinazioni della plebe.

L' altro capo della legge fu che nelle determinazioni pubbliche, che si facessero ne' comizi centuriati, gl' ottimati non avessero altra facoltà, che di proporle, e promuoverle *PRIMA DI VENIRSI ALL' ATTO DI DARSI IL SUFFRAGIO*: *ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ANTE INITUM SUFFRAGIUM PATRES AUCTORES FIERENT*. Per l' ignoranza del sistema civile de' primi secoli i scrittori non ci hanno saputo spiegare la vera intelligenza di questo

capo di legge. Supposero, come dicemmo, che fin dal tempo di Servio Tullio la plebe godesse il dritto del suffragio nei comizi centuriati; ma con un tal supposto, come può avverarsi il detto di Livio in questo luogo, *che i tre capi della legge publilia furono tutti favorevoli alla plebe*, *e che i patrizi aveano assai più perduto colla promulgazione di questa legge*, *che guadagnato colle vittorie in guerra*? Qual perdita mai di autorità potea loro recarsi con questo capo di legge, coll' essersi determinato di concedersi ai patrizi la facoltà di proporre, e promuovere le leggi nei comizi centuriati prima di venirsi al suffragio? Forse prima di questa legge publilia gli affari si consigliavano ne' comizi centuriati dai patrizi *dopo i suffragi*? E chi può immaginarsi una sciocchezza simile? Or se, com' essi pensarono, nelle radunanze centuriate fosse intervenuta egualmente la plebe e il popolo de' patrizi a dare il loro suffragio, qual danno recar poteasi all' autorità degli ottimati coll' essersi determinato dalla legge publilia, che i patrizi potessero essere *autori*, *suasori*, e promotori delle leggi prima di decidersi gli affari col suffragio? Chi non vede, che secondo il loro supposto, questo capo di legge sarebbe stato anzi favorevole, che contrario all' autorità dei patrizi? Può negarsi, che il permettersi la facoltà ai patrizi di proporre, di persuadere, di promuovere gli affari nelle pubbliche radunanze sia anzi un diritto autorevole superiore all'altro ceto? Ci dicano adunque quanti sono i compilatori della storia de' comizi centuriati, qual fu mai la gran perdita di autorità sofferta dagli ottimati in questo capo di legge? Io, se non m' inganno, sono sicuro, che non mi sapranno mai rispondere in consonanza, trattandosi d'una contradizione così manifesta, che non è possibile di potersi comporre, e molto meno avranno campo di spiegare il vero senso della legge.

Abbiamo inteso nel primo capo della legge, quanto fù stabilito sul valore de' plebisciti, o sia delle determinazioni della plebe ne' suoi comizi tributi. Bisogna-

va riformarsi altresì l' antico costume quanto alle pubbliche determinazioni, che stabilivansi nei comizi centuriati, in cui interveniva l' universal ceto de' cittadini. Dicemmo, che l'introduzione delle radunanze centuriate riguardò nella sua origine la rassegna della milizia, e l' affare del *censo*; e che cominciatosi a radunare l'intero popolo per classi e centurie, naturalmente la repubblica si avvalse di tal sorta di comizi anche per gli altri affari civili, nei quali sebbene interveniva la plebe insieme coi patrizi, pure finattantocchè i plebei rimasero senza carattere di cittadinanza, non poterono mai spiegare *dritto di suffragio*, e solamente intervenivano, o per far pubblica testimonianza de' meriti di quei patrizi, che doveano promuoversi alle dignità, ed onori della repubblica, o per ricevere gli ordini del senato, e cose simili. Ma dopo l' introduzione de' comizi tributi, e dopo essersi avanzati i plebei all' acquisto de' dritti civili, e della cittadinanza romana, non si contentarono di far la figura di sudditi degli ottimati, nè più voleano soffrire le determinazioni delle leggi col suffragio del solo ceto degli ottimati. Coi soliti mezzi adunque delle sedizioni passarono naturalmente all' acquisto di potere anch'essi prestare il suffragio nelle radunanze centuriate; ma perchè non era ancor venuto il tempo della totale decadenza dell' aristocrazia, sebbene la plebe fosse stata ammessa qualche tempo prima della legge publilia ad un tal dritto del suffragio, pure i patrizi conservavano ancora le ultime reliquie dell'autorità aristocratica. Tali reliquie si ridussero a riserbarsi il senato la potestà suprema di approvare, o disapprovare, ciocchè erasi conchiuso colla pluralità de' suffragi nei comizi centuriati; in manieracchè le determinazioni di tali comizi aveano bisogno dell' approvazione del senato per darsi loro forza di legge. La ragione si è, perchè non si può fingere che i comizi centuriati avessero forza di risolvere decisivamente gli affari per tutto il tempo che nella repubblica rimasero le reliquie dell' ari-

stocrazia; poichè la potestà suprema in tali comizii composti di ogni ceto non si può ripetere, se non dall'epoca precisa, quando estinta affatto ogni ombra di aristocrazia, il governo passasse intieramente alla forma democratica; ed ognun sa, che l'ultimo a perdersi dagli ottimati non potea essere che un'avanzo di superiorità verso gli altri, e questo avanzo non si può fingere, che nella facoltà legislativa, come quella, che contiene ragione di perizia, e di sperienza; quali cose ritrovavansi più nelle persone degli ottimati avvezzi al governo, che nei plebei novizi ancora nelle materie pubbliche.

Or nei tempi della legge publilia non potendo più reggere l'aristocrazia ferita, e lacerata per tutte le parti, dovette in conseguenza tracollare altresì quell'ultimo avanzo di superiorità, ch'era rimasto. Quindi è, che col secondo capo della legge il plebeo dittatore Filone diede l'ultima ferita agli ottimati con far determinare di non doversi più ripetere la forza delle leggi stabilite nelle radunanze centuriate dall'autorità degli ottimati, e del senato, ma che dovessero per se stesse aver piena forza di leggi, come richiedeva la natura della democrazia; e solamente per un rispetto, che doveasi agli ottimati, fu loro accordata la facoltà di *proporre*, *promuovere*, *e persuadere* le leggi, ma prima di venirsi al suffragio, in maniera che le determinazioni dovessero d'allora innanzi prender forza di leggi nei stessi comizi dalla pluralità de' suffragi di tutti i cittadini, e non più dall'approvazione posteriore del senato; perchè la forma democratica non potea più soffrire autorità superiore a quella dello stesso universal ceto di cittadini, sovra di cui cadde la suprema potestà legislativa. Ed ecco qual fu la grave perdita di autorità sofferta dai patrizi con questo secondo capo della legge; poichè, laddove fin' allora il senato avea custodito presso il suo ordine un certo lampo di autorità superiore sovra le determinazioni de' comizi centuriati, cangiatosi sistema, tutta la superiorità rimase in apparen-

za, ma senza sostanza; perchè da autorità di *comando* passò alla ragion di mero *consiglio*, e *suasione*, ed in conseguenza l'autorità legislativa si trasfuse intieramente nell'universal ceto de' cittadini; sicchè gli ottimati rimasero a far la figura di consiglieri, e quasi tutori della democrazia regnante. Qual costume, al riferir di Livio, durava ancora ne' tempi suoi, cioè che ne' stabilimenti delle leggi, o creazione de' magistrati i patrizi proponevano nei comizi centuriati l'affare, di cui si trattava, primachè si venisse all' atto di prestarsi il suffragio, e che in conseguenza faceano la figura di *promotori* delle leggi *in incertum* (com' egli dice) *comitiorum eventum* (a), cioè sull' incertezza di ciocchè sarebbesi risoluto colla pluralità de' suffragi; quanto a dire, che l' autorita degli ottimati si ridusse a facoltà di *consiglio*, e la *potestà* di comandare le leggi fu trasferita all' universal ceto de' cittadini.

E quì troviamo l' epoca precisa di quel dritto del suffragio nei comizi centuriati a pro del ceto plebeo, attribuitogli falsamente dagli storici fino al tempo di Romolo. Finchè gli ottimati poterono conservare presso il loro ordine la suprema autorità di comandare, qualunque publica dimostrazione di sentimenti che manifestavansi dalla plebe nelle radunanze centuriate, non poteano, come ognun vede, aver valore di *suffragio* nel suo vero senso di autorità legislativa; perchè tali dimostrazioni non producendo altro effetto, che una semplice dichiarazione di sentimenti e desiderii soggetti all' arbitrario supremo volere degli ottimati, egli è cosa ridicola il riferirla a dritto di suffragio, il quale certamente include autorità di comandare, e non di ubbidire al comando altrui. Egli è vero, che la plebe cominciò a far uso del suo suffragio fin dal tempo che ottenne la facoltà libera di comandare nei propri suoi comizi tributi, ma prima di questa legge publi-

---

(a) Livio lib. 1. cap. 17.

lia le sue leggi tribunizie si raggiravano sugli affari, di interessi particolari del suo ceto, e non già sovra il pubblico governo. Con questa legge adunque ottenne non meno il dritto di stabilire leggi universali nei suoi comizi tributi, come venne prescritto nel primo capo, ma di spiegare altresì il vero dritto del suffragio nei comizi centuriati egualmente cogli stessi patrizi nel suo senso di decidere, e col comandare col mezzo della pluralità dei suffragi, quanto a dire, che da questo tempo in poi fu ammessa realmente a parte del governo.

Il terzo capo finalmente della legge publilia fu, che trovandosi già abilitato l' ordine plebeo a potersi creare dal suo ceto amendue i consoli, fosse lecito altresì d' esser ammesso al magistrato della censura (a). Egli è vero, che Livio riferisce d' essersi creato fin dall'anno 402 Marcio Rutilio primo censore della plebe, cioè 12 anni prima di questa legge; ma, com' egli stesso ci narra (b), essendosi strappata la censura di Rutilio più colla forza, che per legittima concessione del senato, naturalmente Filone volle in questo terzo capo assicurare con una legge la comunicazione alla plebe della censura, come dignità di grande autorità nella repubblica. Ed ecco i tre capi della legge publilia tutti favorevoli al ceto plebeo, e tutti in conseguenza contrarii all' antica autorità degli ottimati; coi quali essendosi resa la repubblica perfettamente democratica, aveano troppa ragione di querelarsi i patrizi *di aver sofferto colla dittatura di Filone una formale sconfitta in casa, che non potea compensarsi cogli acquisti fatti in guerra sovra i nemici.*

Dopo la legge publilia promulgossi in Roma nell'an-

(a) Livio lib. 8. cap. 12. *Tertiam legem, ut alter utique ex plebe, quum eo ventum sit, ut utrumque plebeium consulem fieri liceret, censor crearetur.*

(b) Livio lib. 7. cap. 22.

no 427 un'altra legge anche favorevole ai plebei chiamata *petelia de nexu* dal console Quinto Petelio, che la promosse. Durava ancora in Roma l'iniquo costume del *nesso* contro i poveri debitori: avvenne, che un certo giovane di vago aspetto chiamato Caio Publilio, trovavasi *nesso* di Lucio Papirio per un debito paterno; egli ricusando onestamente di consentire alle impure voglie del creditore, venne così aspramente malmenato di sferzate, che riuscitogli di poter comparire al pubblico tutto sfigurato e quasi esangue, incontrò tale compassione presso la moltitudine, che commossa questa a pietà, obbligò i consoli a convocare i comizi per abolirsi una volta un tal costume, intermesso, e sospeso per l'addietro, come dicemmo, in certe particolari contingenze, senza mai abolirsene la legge; ma in tale occasione il governo democratico non sapendo comportare tali reliquie della tirannica aristocrazia, venne la legge intieramente abolita senza la minima contradizione (a).

Seguirono indi vari piccoli cambiamenti che nacquero naturalmente dalla stessa mutazione della forma del governo. A seconda degli antichi costumi, sebbene le leggi delle XII Tavole eransi esposte al pubblico, pure le formole, e i *fasti* de'giudizi inventati, e registrati dall'ordine de'patrizi, rimasero in tempo dell'aristocrazia custoditi, e segreti presso i pontefici. Nell'anno adunque 449 un certo Caio Flavio plebeo ch'esercitava l'impiego di notaio, maltrattato con disprezzo dai patrizi per aver ambito l'edilità curule, si accese talmente di rabbia contro la signoria, che per farsi merito verso il ceto plebeo, col di cui favore sperava l'edilità, rese pubbliche tali formole, e i *fasti*, che fin allo-

---

(a) Livio lib. 8. cap. 28. *Iussi consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus, aut in nervo teneretur. Pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium*

ra eransi così gelosamente custoditi dagli ottimati (a). Intanto Flavio, divenuto edile per opera della plebe, i patrizi dimostrarono nei comizi tanto dolore e disgusto, che al dir di Livio, molti di loro per rabbia buttarono i loro paramenti, e gli anelli d'oro (b), in pensando allo stato, in cui vedeano ridotto l'ordine degli ottimati, non che la perduta loro autorità di comandare.

Siamo già pervenuti al punto, in cui ci conviene di scovrire tra le oscurità della storia quell' importante articolo dell' epoca precisa, quando l' universal ceto de' cittadini venne diviso in tre ordini, cioè di patrizi, cavalieri, e plebei sulla ragione della maggiore, e minore quantità di patrimonio di cadauno, o sia secondo la ragion del *censo*. Dicemmo, che dalla fondazione di Roma per tutto il tempo dell' aristocrazia non si riconobbe altra divisione di ceti, che di patrizi, e plebei, e dimostrammo ancora, che gli *equites*, di cui fan menzione gli storici nei primi secoli, furono tutt' altra cosa dell' ordine cittadinesco de' cavalieri, che necessariamente dovette nascere nei tempi della democrazia; poichè gli antichi *equites* erano compresi nello stess' ordine degli ottimati, e solamente distinguevansi quanto all'esercizio di carica militare; all' incontro l'ordine medio de' cavalieri, stabilito a misura d' un censo minore di quello de' patrizi, e maggior de' plebei, propriamente significò un ceto di cittadini distinto dal patriziato, e dalla plebe. Egli è certo ancora, che per

---

esset. Ita nexi soluti; cautumque in posterum, ne necterentur.

(a) Livio lib. 9. cap. 46. Gellio noct. actt. lib. 6. cap. 9. Cicerone pro Muraena cap. 11, e de oratore lib. 1. cap. 40.

(b) Livio loc. cit. *Tantumque Flavii comitia indignitatis habuerunt, ut plerique nobilium annulos aureos, et phaleras deponerent.*

tutto il tempo dell' aristocrazia la condizione del patriziato, e della plebe nascova non già della ragion del censo maggiore o minore, ma da altri principii, come fu lungamente osservato nel primo libro. Quindi è che trovandosi nei tempi posteriori memorie sicure di tal divisione di tre ceti, stabilita sulla ragione del vario censo, dobbiamo conchiudere che questi tre distinti ordini di cittadini, formati con un sistema tutto diverso dall' antica divisione degli abitanti di Roma, debbono riconoscere il loro principio dal cambiamento medesimo della forma del governo; poichè tali distinzioni di ceti sieguono senza dubbio il sistema del governo medesimo, e perciò nelle perfette aristocrazie non mai troveremo altra divisione, che di due soli ceti, l' uno, che rappresenti la potestà di comandare, l' altro, che faccia la figura di ubbidire; che se ammetteremo in una republica vari ordini di cittadini forniti di vari gradi di potestà, non potremo riconoscerla per aristocratica, ma sarà mista di varie forme di governo.

Se dunque il governo di Roma si conservò di forma aristocratica fino ai principii del quinto secolo, come abbiamo dimostrato, ne siegue, che sino a questo tempo non vi fu altra distinzione di ceti, che di ottimati, e plebei, perchè questa sola era comportabile colla natura dell' aristocrazia. Quindi è che l' origine della nuova divisione de'tre ceti, stabilita sulla ragione del censo, non può ripetersi che dal tempo della democrazia, come quella che potea ammettere tal nuova distinzione di ceti fondata sul censo, come di fatto non prima della democrazia ne troviamo le memorie presso i scrittori. Anzichè chi sa riflettere le necessarie conseguenze che nascono dalle forme del governo, si accorge chiaramente, che nello stato democratico della republica romana, naturalmente nascer dovea una nuova distinzione di ceti, quanto diversa dall' antico sistema, altrettanto uniforme al novello, in cui si trovava. L' antico sistema di patrizi, e plebei era

fondato nella varia condizione delle persone, tratta dal principio della procreazione; poichè i nati da congiunzione solenne e cogli auspicii de' numi costituirono il ceto de' *patrizi*, ed i nati da congiunzioni mere naturali, e senza solennità di connubio si riferirono al ceto *volgare* e plebeo. Ma dopochè quel ceto *volgare* della plebe si abilitò alle congiunzioni solenni, ed a rendersi al pari d'ogni patrizio partecipe di tutti i dritti civili, ognun vede, che cessata l'originaria ragione di quella distinzione, e cessati altresì gli effetti colla comunicazione di tutti i dritti civili, altro non rimase, che l'opinione, ed una idea di antica costumanza nell'essersi sempre distinti nella città i patrizi dai plebei; ma non potendosi più ripetere la distinzione dall'antico principio, tutto il fondamento del patriziato in tempo della democrazia si ridusse all'idea di persone facoltose, e di famiglie illustri, che poteano gloriarsi de' loro maggiori, ciocchè produsse la gran vanità nei Romani di scolpire in marmi le immagini delle persone discendenti dagli antichi ceppi delle loro famiglie per conservarsene la memoria.

In tale stato di cose fà d'uopo anche di riflettere, che la republica avendo già fatto gran progresso di acquisti sovra gli altri popoli ridotti alla di lei soggezione, naturalmente la città crebbe in ricchezze, che si sparsero tra le famiglie plebee. Quindi avvenne che tali famiglie, come s'ingrandirono in genere di beni di fortuna, così nacque loro il natural desiderio d'inalzarsi negli onori civili, perchè non sapeano più soffrire di accomunarsi colla vil moltitudine, come sperimentiamo tutto giorno nelle società civili; e naturalmente aspiravano a cambiar grado, e distinguersi dal resto della plebe. Tutte queste contingenze, unite alla già cangiata forma del governo dovettero necessamente indurre una nuova distinzione di ceti, fondata sullo stato civile di quei tempi; e perchè non v'era altro mezzo più fermo, ed adattato alla condizione dei cittadini di quei tempi, che fosse valevole a contenta-

re le voglie di tutti, quanto il bilanciare la condizione d'ognuno sulla quantità del patrimonio, perciò si vennero a formare tre ordini di cittadini, patrizi, cavalieri, e plebei, la di cui varia condizione dipendesse unicamente dal vario censo, o sia dalle maggiori, e minori facoltà di cadauno, per cui siccome si apriva ad ognuno la strada di entrare nel massimo ordine del patriziato, così a misura che si accrescessero, o diminuissero i beni di fortuna, fosse soggetto a passare dall'uno, all'altro. Ed ecco la vera origine de' tre distinti ordini nati dalla stessa natura del governo, e dalle contingenze che l'accompagnarono. In tempo adunque della democrazia, i nomi di patrizio, di cavaliere, e di plebeo restarono a significare tutt' altra cosa di quel che dinotarono nei tempi dell' aristocrazia; poichè, uguagliatisi tutti i cittadini quanto ai dritti civili, e dignità della repubblica, l'ordine del patriziato dimostrava propriamente un ceto di persone più ricche di quello de' cavalieri, e questo de' cavalieri, ceto di gente superiore in facoltà all' altro de' plebei. Qual fosse poi l'epoca precisa, in cui nascesse in Roma tal nuovo sistema d'ordini cittadineschi, per la mancanza delle sicure memorie non possiamo definirla con certezza; troviamo nondimeno in Livio accennato un fatto, in cui ci si offre un forte argomento da riconoscerla nell'anno 449. Narra egli, che il censore Appio Claudio, per servire alla propria ambizione avea messo in un gran disordine lo stato civile; e poichè all'officio del censore apparteneva la cura di ascrivere i cittadini a quell' ordine che gli conveniva, avea depravato l'ordine senatorio con ammettervi fino i figli dei libertini, e corrotto generalmente il ceto de' cittadini coll'ascrivere nelle tribù la gente più vile ed indegna. Tra perchè i vecchi senatori non vollero soffrire gli eletti dal censore, e perchè il resto del ceto de' cittadini era sconvolto dal gran numero della vil turba, lo stato civile trovavasi in un gran disordine, e perturbazione. Ma nell'anno 449 essendo succeduto alla

censura Quinto Fabio, costui pensò di dar riparo allo sconvolgimento generale della città, e per quanto ci accenna Livio, imprese a comporre gli ordini cittadineschi con regolamenti tali, che meritò l'universale gradimento, per cui acquistò il titolo di *Massimo*, dicendosi *Quinto Fabio Massimo*. Soggiugne inoltre Livio, che fu tale la celebrità della concordia degli ordini stabilita dal censore, che il titolo di *Massimo* che Fabio non avea potuto meritare in tante vittorie riportate in guerra, vennegli a piene voci attribuito per un simile regolamento civile (a). Egli è vero, che quì Livio non ci spiega precisamente, qual fosse stata tal *concordia degli ordini* stabilita da Fabio, per cui meritò il cognome di *Massimo*, che non avea saputo aquistarselo per tante vittorie; ma dalla celebrità di una tale concordia d'ordini cittadineschi abbiamo una fondata ragione di argomentare, che lo stabilimento di Fabio si raggirasse nell'aver formato una nuova distribuzione di ordini, quale per l'appunto ci si manifesta nella storia, e che era troppo necessaria in questo tempo per liberare lo stato civile dal gravissimo disordine, in cui si trovava. Del rimanente, o avvenisse realmente nella censura di Fabio, o in qualche altra contingenza, egli è certo, che non si può ripetere, se non in tali tempi di perfetta democrazia.

Ci rimane in ultimo luogo di far parola della legge *ortensia*, a cui Plinio, Gellio, e Pomponio, come vedemmo, attribuiscono la stessa determinazione del primo capo della legge *publilia*, cioè, *che i ple-*

(a) Livio lib. 9. cap. 49. *Fabius simul concordiae caussa, simul ne humillimorum in manu comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quatuor tribus coniecit, urbanasque eas appellavit, adeoque eam rem acceptam gratis animis ferunt, ut Maximi cognomen, quod tot victoriis non pepererat, hac ordinum temperatione pareret.*

bisciti obbligassero tutti i quiriti, ciocchè, al riferir di Plinio, avvenne nella concordia seguita tra patrizi, e plebei per opera del dittatore Ortensio nella contingenza d' una terza *secessione* della plebe nel monte gianicolo (a), cagionata principalmente, per quanto si raccoglie dall' *epitome* di Livio, dalle gravezze dei debiti (b); ma la storia di questa *secessione* della plebe ci rimane ignota, mancandoci i libri di Livio, in cui se ne promette il racconto. La promulgazione di questa legge ci si propone dai compilatori nell' anno 467, quanto a dire 53 anni dopo la legge publilia; e poichè non troviamo altra determinazione in questa legge ortensia, se non ciocchè riguardava l' osservanza de' plebisciti, egli è chiaro, che questa legge fu una rinnovazione, e conferma di quel primo capo della publilia. In fatti è troppo naturale, che i patrizi avranno procurato di sciogliersi dal vincolo di ubbidire ai plebisciti, se non con legge contraria, almeno col fatto, quando gli riusciva; ma in tali tempi, mutatosi affatto il sistema delle cose civili, dovettero soggiacere alla rinnovazione di questo articolo, che più d' ogn' altro gli recava dolore, come quello, che gli ridusse allo stato di ubbidire a quella plebe, cui aveano comandato con assoluta autorità per tanti secoli.

(a) Plinio hist. lib. 16. cap. 10. Q. *Hortensius dictator, quum plebs secessisset in Ianiculum, legem in Esculeto tulit, ut quod ea tulisset, omnes quirites teneret.*

(b) Floro epitome lib. 11. Liviani. *Plebs propter aes alienum, et graves, et longas seditiones ad ultimum secessit in Ianiculum, unde a Q. Hortensio deducta est.*

CAPO VIII.

Ultimi progressi del governo di Roma dallo stato democratico alla monarchia. Conchiusione di questo libro.

Siamo già pervenuti ai tempi più luminosi quanto alle memorie della nazione romana. Cominciarono ne' tempi della democrazia a fiorire i scrittori della storia, i quali per le notizie più sicure ch' ebbero dei tempi loro, non furono soggetti alle incertezze, ed oscurità, che incontravansi nelle ricerche de' fatti oscuri de' primi secoli; sicchè quanto più ci andiamo avvicinando ai tempi più luminosi, tantoppiù ci si manifestano i fatti civili nel suo vero aspetto, e senza quel tumulto di contradizioni, ed incoerenze, che abbiamo sperimentato finora. Quindi è, che lungi dal volgare prurito di ripetere, e compilare minutamente in questo capitolo tutti i fatti civili, che troviamo negli storici dall' età della democrazia fino all' epoca del governo monarchico sotto gl' imperatori, come cose già mille volte raccolte dai nostri compilatori, mi sono determinato di accennare piuttosto i capi sostanziali, che ci possono istruire delle vere cagioni degli ultimi progressi del governo civile alla monarchia, e che ci dimostrano le naturali vicende nelle varie etadi di questa nazione, per quanto riguarda il nostro argomento.

Ridottasi la repubblica romana nello stato perfetto della democrazia verso la metà del quinto secolo, in cui i tre ordini de' cittadini concorrevano egualmente a rappresentare i dritti civili, non cessarono nondimeno tra loro le gare, e l' ambizione di dominare. Egli è vero, che nello stato democratico l' universal ceto de' cittadini, fossero patrizi, cavalieri, o plebei, aveano tutti parte nel governo; ma è vero altresì, che

la distinzione degli ordini benchè fondata sulla ragione del *censo*, e non più sulle prerogative de' dritti, e dignità dello stato, dovea necessariamente produrre dissensioni ed emulazioni insieme negli animi loro. L'amor proprio inseparabile dai petti umani di distinguersi tra la folla degli altri, massime, quando venga fomentato dal lusso, e mollezza della vita, dalla copia delle facoltà, e dall'aura adulatrice, produce le pericolosissime occasioni, per cui gli uomini accesi dalle proprie passioni preferiscono le vane delizie di loro medesimi al comune amore della patria. Or finattantochè gli animi de' cittadini romani (generalmente parlando) furono più occupati ed amanti d'ingrandire l'impero della loro patria, che a vantaggiare i privati interessi, i tre ordini di cittadini benchè agitati dalle naturali occasioni di discordie tra loro, seppero non pertanto conservare quella soffribile armonia di sentimenti, che bastava a reggere il sistema democratico in pace, e senza quelle violente perturbazioni, che sogliono sconvolgerne i regolamenti. Ma tostochè cominciarono a svegliarsi nei petti loro tali passioni di ambizioni, che aveano forza di trasportargli a preferire perlopiù il ben privato al pubblico, la democrazia soggiacque a soffrire di tempo in tempo alterazioni tali, che finalmente menarono la repubblica nelle mani del monarca.

Per lo spazio quasi di due secoli, trascorsi dal principio della democrazia, non troviamo nella storia altri fatti memorabili, che di guerre, di vittorie, di trionfi, e di protrazione de' confini dell'impero; ma nell'anno 620, pervenuto lo stato de' cittadini a quel punto, in cui i beni di fortuna sorpresero i cuori de' possessori, ecco che sorgono i Gracchi, i quali per abbattere l'orgoglio de' nobili, svegliano con ammirabile intrepidezza d'animo il coraggio della moltitudine plebea, e fattisi capi di sedizioni contro i ricchi, vestiti di potestà tribunizia, promuovono con tanto furore le leggi agrarie per togliere ai ricchi il soverchio, e distribuirsi ai bisognosi, che sebbene in apparenza sembrava, che il

loro disegno fosse unicamente di riformare gli abusi della città, pure in sostanza perchè tali magnanime imprese venivano animate anzi da privata ambizione di signoreggiare, che da verace amore del pubblico bene, divennero le prime ferite, che sofferse in questi tempi la repubblica, per qualunque vantaggio, che ne ritraesse la misera gente colla spada de' furibondi tribuni. E laddove tali petizioni tribunizie spogliate di private passioni sarebbero riuscite utilissime per prolungare in buon' ordine la vita democratica della nazione, circondate dallo spirito di privata ambizione degenerarono piuttosto in danno, che in vantaggio della repubblica, anzi in rovina dello stesso Tiberio Gracco, che n'era stato il capo promotore, il quale pagò la pena colla propria vita, ed i suoi partegiani parte seguirono la stessa sorte, e parte soffrirono la pena del perpetuo esilio (a)

La vendetta presa dai nobili contro Tiberio Gracco, e suoi fautori non solamente non valse a quietare i rumori popolari, anzi l'accrebbe; perchè Caio Gracco di lui fratello insieme con altri plebei suoi simili proseguirono a concitare le sedizioni, a promuovere, ed innalzare la potestà dei comizi tributi, a far determinare dalla plebe stabilimenti opposti agl' interessi de' nobili, a rinovare le leggi agrarie, e cose simili. Nell'anno 622 il tribuno Atinio Labeone per non essere stato ammesso dal censore Metello tra il numero de' senatori a cagione, che trovavasi nella carica di tribuno della plebe, con un plebiscito fece stabilire, *che tutti i tribuni della plebe avessero carattere di senatori.* Nell' anno 630. il tribuno Caio Gracco fratello dell' ucciso Tiberio, che procurava di comprarsi la benevolenza non meno della plebe, che dell' ordine equestre per opporre i due ordini contro i patrizi, sostenne forse con maggior furore del di lui fratello la legge agraria per

---

(a) Supplem. Livian. lib. 59. e 60.

favorire la plebe; e per unire le forze della fazione plebea a quella dell' ordine equestre, pretese di doversi ammettere all' ordine senatorio 600 cavalieri; ma non essendogli ciò riuscito, ottenne nondimeno, *che l'elezione de' giudici non si dovesse più fare dal ceto de' senatori, ma dalle decurie de' cavalieri*. Nulladimeno nel meglio delle sue ardite intraprese, dovette soffrire ancor egli la stessa disgrazia di Tiberio con portar seco alla strage un numeroso stuolo di suoi seguaci (a). Intanto crebbero vieppiù le gelosie, i tradimenti, lo spirito di vendetta, la ferocia degli animi, le ambizioni, le mollezze, il lusso, e tutti quei mali, che possono produrre l'amor delle ricchezze, e la dominazione. Si corruppero sfacciatamente coi doni, col danaro, e colle reciproche promesse i suffragi ne' comizi, e si cominciarono ad ammettere al dritto del suffragio i popoli soci, o soggetti all' impero romano, unicamente per aprirsi gli ambiziosi le vie più facili per contentare i loro desiderii. In somma i cittadini onorati, per lo più venivano soverchiati dai sediziosi, sicchè a riserba de' tempi pericolosi di guerre coi loro nemici, in cui davasi qualche tregua ai mali civili, la repubblica era sempre agitata tra contrari venti, che l'urtavano a seconda delle varie contingenze. E poichè nelle democrazie gli affari pubblici dipendono dal consentimento della moltitudine, venne naturalmente a fiorire l' arte di persuadere, e commuovere gli animi, che unita spesso ai fraudolenti mezzi, diede l' ultima mano alla corruzione de' suffragi, ed a fomentare i disordini civili.

Tal' era lo stato infelice della repubblica, la quale quantopiù si avanzava negli acquisti, e nel soggettare tante nazioni al suo comando, tanto più era costretta di nodrire nel proprio seno i suoi nemici. Poichè nelle democrazie particolarmente i mali, che nascono dalla corruttela del costume, si rendono irrepa-

(a) Supplem. Livian. lib. 60. e 61.

rabili per la ragione, che contaminatosi per così dire il sangue, che scorre dapertutto per le vene del corpo democratico, non v'è medicina, che vaglia a guarirlo: non ci dee far maraviglia, se i sforzi di taluni cittadini veri amatori della patria si resero vani, e talvolta ridondarono in mali peggiori. Gli animi della moltitudine avvezzi ormai allo spirito di fazione, e pervenutosi allo stato di riputarsi dai cittadini la pubblica utilità come soggetta e subordinata ai privati interessi, naturalmente raffreddasi quell' amor di patria, ch' è il più forte vincolo per la conservazione delle repubbliche. In tali circostanze la gente pacifica ed onesta conoscendo i gravi pericoli, che incontrarebbe nell'affacciarsi alle pubbliche cure, si determina piuttosto a guardare il suo, e ad abbandonare la cura dello stato alla sorte: gli ambiziosi trovando più campo da sperimentare la lor fortuna, maggiormente s' invogliano di salire ai piu sublimi gradi della signoría; la cieca moltitudine finalmente, che vivendo nell' ignoranza, non sa intendere col proprio suo discernimento ciò che più le può giovare, si getta, e si fida naturalmente nelle mani de' potenti. Quindi nacquero i Marii, i Silla, i Pompei ed i Cesari, i quali avvezzi per lungo uso a dominare in mezzo ai trionfi, alle ricchezze, al favor popolare, naturalmente si fecero trasportare dall' amor proprio di signoreggiare in città, non che in guerra; e trovando la repubblica lacerata per tutte le parti, s' accorsero non esservi altr' ostacolo per impadronirsene, che l' incontro dei loro emuli. Fidando perciò ognuno alle proprie forze, sotto il bel colore di soccorrere la patria, e liberarla dai suo tiranni, si usa ogn' arte per opprimersi prima l'un l'altro; e poi l'ultimo, che rimane vincitore, volge le sue mire per soggettare l' intiero corpo civile ai suoi voleri. Cesare pervenne allo stato di liberarsi dai suoi emuli, e di opprimere la repubblica, ma nel meglio pagò colla morte la pena della sua ambizione; perchè non era

venuto ancora il punto, in cui l'oppressore della repubblica potesse pacificamente regnare; ma la di lui morte istessa giovò ad Ottavio, non meno per vincere Lepido, ed Antonio, che per terminare l'impresa.

Ed ecco, come la democrazia di Roma fece il suo natural passaggio alla monarchia; e sicome le alterazioni seguite di tempo in tempo nell'aristocrazia produssero la democrazia, così a seconda dell' ordinario corso delle umane vicende le alterazioni, che naturalmente dovea soffrire la democrazia, andarono a piantare i fondamenti della monarchia. I politici, i quali vorrebbero che le nazioni persistessero maisempre in una medesima età ed in una stessa forma di governo, sogliono attribuire tali cambiamenti anzi alle stravaganze degli accidenti, che alla naturalezza della vita delle nazioni, s' immaginarono perciò, che se non fossero nati in Roma i Marii, i Silla, i Pompei, i Cesari, o pure se si fosse dalla repubblica pensato a dar riparo agli insulti di tali ambiziosi, Roma ancor vanterebbe il suo governo democratico. Chiunque però vuol seriamente riflettere le intrinseche costituzioni dei corpi civili, troverà, che i cambiamenti delle forme del governo, come abbiam veduto sinora sul fatto della nazione romana, non dipendono dai strani accidenti, ma dal corso naturale della lor vita, dai determinati passaggi da un'età all'altra, e dall'intrinseca natura delle società civili; ed i cambiamenti del governo dipendono dal cambiamento delle idee, e de'costumi generali degli stessi uomini governati. Finchè il corpo civile di Roma conservò idee di signori e di plebe, la forma del governo naturalmente fu aristocratica. Quando le idee della moltitudine di grado in grado andaronsi cambiando coll' accorgersi che i patrizi erano della stessa natura de' plebei, a dispetto di qualunque resistenza degli ottimati, l' aristrocazia dovette cadere nella democrazia. Finalmente sorpresi gli animi de' cittadini dalle vanità, dalle ricchezze, e dalle passioni de' privati interessi, dovettero cambiare idee, e

costumi, la di cui totale corruzione necessariamente produsse l' universale dissipazione, e varietà di sentimenti opposti tra loro, ed in mezzo a tali perturbazioni non potendo più reggere la forma democratica, la repubblica andò di grado in grado a terminare da se stessa nella monarchia. Quindi i Marii, i Silla, i Pompei, i Cesari nacquero nei tempi, che la repubblica era nello stato violento di non poter sussistere, e conservarsi democratica, e perciò gli oppressori della repubblica vennero nei tempi, quando dovea essere oppressa. Nè prima di tali ambiziosi mancarono in Roma quei che aspirassero al pari de' Cesari a soggettare la repubblica; ma i Cesari d' allora non trovando nel corpo civile quelle tali disposizioni, che richiedeansi per impadronirsi dello stato, non furono in grado di far da Cesari. In fatti le disposizioni che trovò Giulio Cesare, neppure bastarono per dar l'ultimo tracollo alla democrazia, anzi Ottavio medesimo fu obbligato a mantenere l' ombra del senato e delle magistrature repubblicane, perchè neppure a tempo suo le idee degli uomini governati erano pervenute al punto preciso, in cui potesse brillare la perfetta monarchia, la quale realmente venne a fiorire ne' seguenti imperatori; ciocchè ci dimostra chiaramente, che tutte le nazioni, che menano la naturale lor vita, corrono dentro uno stesso giro; perchè tutti i corpi civili sono composti d' uomini della stessa indole e natura, e tutti, come abbiam veduto nell' origine e progressi della nazione romana, sono soggetti per naturalezza di umane vicende, dove più presto, e dove più tardi, di passare da un' età all'altra, e dall' una all' altra forma di governo, finchè si pervenga all' ultima, che costituisce la perfetta monarchia.

TAVOLA CRONOLOGICA

Che ci somministra un' idea generale dello stato civile di Roma dalla di lei fondazione fino al tempo degl' imperatori.

ANNI DI ROMA

Dal 1 *fino all' anno* 176.

Romolo fattosi capo di altri uomini liberi, e discendenti da famiglie note, fonda la città di Roma con aprire l' asilo ad ogni vil turma di gente.

Divide lo stato degli abitanti in due ceti di persone, cioè in patrizi, che furono quei che come nati da solenni nozze poteano dimostrare i loro genitori, ed in plebei, nel di cui ceto, detto propriamente *volgo*, comprese tutto il resto della vil turma ricoveratasi nell' asilo del suolo romano, e che discendevano da congiunzioni incerte, e mere naturali. Dal ceto de' patrizi scelse trecento giovani robusti, detti *celeri*, impiegati alla cura militare, ed alla custodia della città.

Istituì il governo di forma aristocratica con creare il senato regnante composto di cento senatori scelti dal ceto de' patrizi sotto la di lui direzione guida e consiglio, e si rese capo dell' aristocrazia, e capitan generale insieme in guerra, che tanto significava la voce *rex* di quei tempi.

Agli ottimati distribuì tutte le cariche e dignità per l' amministrazione della repubblica, ed il volgo della plebe venne destinato alle cure servili, alla cultura de' campi, ed a prestare le opere militari in guerra.

La potestà aristocratica risedendo presso il senato, introdusse le radunanze, o siano i comizi detti *curiati*, in cui egli proponeva gli affari dello stato per

indi determinarsi colla pluralità de' suffragi de'. senatori; e tali senatori radunati nei comizi, dall'asta, con cui intervenivano a spiegare l'autorità suprema della repubblica, si dissero propriamente *quirites*.

I soli patrizi, come ceto di persone note, e nati da solenni nozze, dette *connubio*, ebbero carattere di *cittadini romani*; e come tali godevanb il dritto degli auspicii non meno nella contrazione delle nozze, che in tutti gli affari pubblici, in cui intervenivano gli auspicii. Questo dritto di auspicii, privativo de'soli patrizi, fu il fonte di tutti i dritti privati e pubblici, sacri e profani; e perciò il carattere di cittadino fu riserbato al solo ceto de' patrizi.

Il volgo plebeo privo del dritto degli auspicii, ed in conseguenza d'ogni dritto cittadinesco, consideravasi come un' *accessione* degli ottimati destinato a servire, ed ubbidire ai loro comandi.

Tal forma di governo conservossi in tutte le sue parti fino al tempo del re Servio Tullio.

Dall'anno 176 fino all' anno 244.

L'ambizioso SERVIO TULLIO prendendo lo specioso titolo di tutore de' figli o nipoti di Tarquinio Prisco, cerca di guadagnare il favore della moltitudine plebea, col di cui braccio s'intruse a far da capo della repubblica senza legitima elezione del senato. Distribuì perciò alcuni campi ai plebei, concedendogli sovra di essi un dominio *bonitario*, con vantaggiare così la loro condizione: poichè prima di questo tempo i plebei furono semplici giornalieri lavoratori de' campi degli ottimati. Con tali benefizi si fece acclamare re dalla favorita moltitudine contro l'autorita del senato. Egli poi introdusse il *censo*, o sia la distribuzione de' tributi a seconda della quantità del patrimonio di cadauno, ed una maniera più esatta per la scelta della gente atta alla guerra. Perciò istituì un'altra sorta di pubblica radunanza detta comizi *centuriati*, in cui facendo distribuire

l'universal ceto degli abitanti, gli dispose per ordine di classi, e di centurie; e tali comizi servirono per uso della retta distribuzione del *censo*, e per la scelta dei soldati.

A SERVIO TULLIO tacciato di usurpatore, ed ucciso per opera degli stessi ottimati, successe TARQUINIO detto il Superbo, il quale trasportato dall'ambizione di regnar solo, divenne il tiranno degli ottimati e del senato, e l'aristocrazia sofferse sotto di lui quegli insulti, che poteansi aspettare da genio monarchico, come fu quello di TARQUINIO.

Dall'anno 244 fino all'anno 258.

Nell'anno 244 di Roma gli ottimati non sapendo più soffrire la tirannica dominazione de' Tarquini, ed offerendosi la favorevole contingenza del violento adulterio commesso da Sesto Tarquinio contro Lucrezia, una delle matrone più cospicue della città, la quale coraggiosamente si diede colle proprie mani la morte per non sopravivere a tal rossore, Giunio Bruto uno de' più illustri ottimati si fa capo d'una strepitosa congiura contro i Tarquini, ed unitosi con Collatino marito di Lucrezia, ed altri della famiglia non che cogli ottimati, commuove la moltitudine contro il tiranno, gli riesce di far decretare coll'universale approvazione del popolo il perpetuo esilio contro i Tarquini, e dalla creazione del re passa l'aristocrazia sotto la guida di consoli annali, i quali riordinarono il governo aristocratico molto meglio di prima con ridurre i capi del senato a due consoli temporanei.

Dall'anno 258 fino all'anno 300.

I TARQUINI scacciati da Roma coll'aiuto de' popoli loro aderenti tennero fino a questo tempo occupato il senato degli ottimati a premunirsi e difendersi contro i maneggi e le violenze usate dai Tarquini per ritorna-

re al regno. Ma morto Tarquinio, e dissipatisi tutti i timori, il volgo della plebe sperimentando nei suoi ottimati tirannie assai peggiori verso di lui di quelle, ch'eransi praticate dai Tarquini verso di loro, cominciò a tumultuare contro le crudeltà, e dominato aristocratico, e coll'esempio della sedizione armata contro i Tarquini, proruppe in continui tumulti sediziosi contro i loro signori; finchè nell' anno 259. si vide obbligato ad unirsi, e prender l'armi contro il governo con ribellarsi e ritirarsi nel monte sacro. Quivi i ribelli plebei obbligarono gli ottimati a venire a patti di concordia, e sovratutto furono stabiliti i tribuni della plebe inviolabili, come tanti difensori e protettori del ceto plebeo.

Cominciando così la plebe a sperimentare col favor de' loro tribuni qualche sollievo alla difesa della libertà naturale, prese coraggio, e cominciò a proporre le sue querele contro la dura legge del *nesso*, che rendeva schiavi i plebei debitori de' loro creditori patrizi, non che a promuovere le leggi agrarie per aver qualche parte dei campi presi dai popoli soggiogati in sollievo della misera loro condizione.

Le resistenze usate dagli ottimati a tali petizioni dei plebei stimolarono maggiormente i loro animi a cercare i mezzi per salvarsi dalle tiranniche oppressioni degli ottimati, che furono le continue sedizioni. Nell'anno 262 il patrizio Marcio Coriolano strepitando in senato affinchè si abolisse la potestà tribunizia, come fautrice delle sedizioni contro l'autorità degli ottimati, i tribuni della plebe commossero tal sedizione contro di lui, che accusandolo presso la moltitudine per violatore delle leggi *sacrale* stabilite nel trattato di concordia nel monte sacro, strapparono per forza dal senato la facoltà di farlo condannare dalla plebe all'esilio. Seguirono indi nuove sedizioni sulle leggi agrarie. Nell'anno 281 la plebe ottenne di poter convocare le proprie radunanze nel suo ceto dette comizi tributi, e quivi eleggersi i suoi tribuni senza la permissione

del senato. Nell' anno 291 il tribuno Terentillo propose oltre le solite leggi agrarie la gran pretensione di destinarsi dalla plebe i deputati per definire i confini della potestà consolare e del senato verso di lei, e di poter godere un pieno dominio de' beni al pari de' patrizi, non più *bonitario* e soggetto all' arbitrio degli ottimati, ma quiritario al pari degli stessi patrizi.

Dall' anno 300. fino all' anno 309.

Per molti anni di contese agitate tra i due ceti sull' articolo della legge terentilla, i tribuni non avendo potuto far determinare la legge per mille raggiri degli ottimati, pensarono coll' esempio della condanna di Coriolano di chiamare con formali accuse al giudizio della plebe quei patrizi, che più d'ogn'altro opponevansi alle loro petizioni. Il timore adunque di soggiacere alle condanne della plebe indusse finalmente gli ottimati a concordare tal' articolo coi tribuni. E quanto allo stabilimento delle leggi fu proposto dal senato il progetto di mandarsi i legati nella Grecia a provvedersi pi leggi, le quali si sarebbero adattate al governo di Roma, unicamente per terminarsi le dispute, quali dei due ceti dovesse aver l' autorità di formare tali leggi. I tribuni ignari della frode degli ottimati accettarono il progetto. Intanto il senato finse di mandare tali legati coll' idea di frastornare così le concepite speranze della plebe. Ritornarono i finti legati, ed insistendosi dai tribuni per lo stabilimento delle leggi, crearonsi i decemviri colla cessazione interina d' ogn' altro magistrato, e molto più della potestà tribunizia, finattantochè si formasse questo corpo di leggi, che dovea stabilire la pace tra i due ceti. Se ne promulgarono dai decemviri dieci tavole, indi altre due, ed intanto i decemviri procuravano di proseguire a regnare, sul pretesto che il corpo delle leggi non era ancor terminato. L'ambizione de' decemviri produsse un tumulto generale nella città, poichè i patrizi non sapeano sof-

frire la superbia, e l'assoluto impero del decemvirato, ed i plebei molto meno la cessazione della potestà tribunizia. Appio Claudio capo del decemvirato, tra le altre tiranniche oppressioni trasportato dalle impudiche voglie per la bella Virginia figlia d'un plebeo, e promessa per isposa ad Icilio, ed usando ogni violenza per sodisfarsene, accorse il di lei padre Virginio, il quale uccise piuttosto la propria figlia, che vederla nelle braccia di Claudio. Quindi suscitossi un' orribile tumulto, e la plebe ritiratasi nel monte aventino e poi nel monte sacro, dichiarò nuovamente una guerra formale agli ottimati. Costoro dovettero venire ad un trattato di pace, con cui fu abolito il decemvirato, rimesso lo stato antico delle cose, e massime la potestà tribunizia.

Nell' anno 304 i tribuni volendo vendicarsi delle ingiurie sofferte dai decemviri, ottennero la legge *orazia*, con cui fu determinato, che la plebe nei suoi comizi tributi godesse la piena facoltà di decidere tali affari, come in fatti condannò i decemviri, chi alla morte, e chi all' esilio, e tutti alla confiscazione dei beni.

Dall'anno 309 *fino all'anno* 414

Quantunque la plebe erasi avanzata ad indebolire l' aristocrazia, pure trovandosi ancora nella condizione di volgo, priva del dritto degli auspicii, e del solenne connubio, s' accorse, che la promulgazione delle XII tavole per lei era quasi inutile, tanto più, che sebbene in questo corpo di leggi avea ottenuto il dominio *quiritario* de' beni, pure essendo rimasta priva dei dritti civili privati e pubblici che dipendevano dalla qualità del dritto degli auspicii e delle nozze, nell'anno 309 pretese non meno la comunicazione del dritto del connubio, che la dignità del consolato, quanto a dire l'abilitazione agl' auspicii minori e maggiori, con cui si sarebbe uguagliata quanto ai dritti

civili al ceto degli stessi ottimati. Ottenne dopo aspra contesa il dritto del connubio, ma quanto al consolato si prese per allora il temperamento di crearsi un nuovo magistrato di tribuni militari da eleggersi da ambi i ceti in luogo de' consoli, ma senza effetto per le solite brighe degli ottimati, che ne frastornarono per molto tempo l'esecuzione.

Intanto di tempo in tempo, e colla forza delle continue sedizioni i plebei s' avanzarono a tutti i dritti cittadineschi privati, e pubblici; perchè di volta in volta ottennero la questura, il tribunato militare, il decemvirato de' sacri, il consolato, la dittatura, e la censura; in somma entrarono a parte di tutti i dritti, dignità, ed onori, che godevano i patrizi.

Dall'anno 414 fino all'anno 467.

L' anno 414 fu l'epoca del totale cambiamento del governo dall'antica forma aristocratica alla perfetta democrazia, poichè colla legge *publilia* il ceto plebeo ottenne finalmente il dritto del suffragio per le pubbliche determinazioni dello stato, quanto a dire la potestà legislativa. Dei tre capi di questa legge *publilia* il primo fu, che i plebisciti fossero leggi universali da obbligare il ceto anche degli ottimati. Il secondo, che nei comizi centuriati, in cui interveniva l' universal ceto de' cittadini, le determinazioni non più dipendessero dell' approvazione del senato, come erasi cominciato a praticare da qualche tempo, ma che avessero forza di leggi per se stesse dalla pluralità de' suffragi; e che solamente fosse lecito agli ottimati di *promuovere* gli affari in tali comizi prima di venirsi all'atto del suffragio. Con questi due capi di legge venne la repubblica dichiarata intieramente democratica, e gli ottimati da legislatori rimasero a far la figura di consiglieri, e tutori dello stato. Il terzo capo della legge riguardava la comunicazione della censura alla plebe, che sebbene erasi già esercitata da Marcio Rutilo, pure venne maggiormente stabilita in questa occasione.

Nell'anno 416 i plebei vollero anche la pretura. Nell'anno 427 fu abolita intieramente la legge del *nesso* colla legge *petelia*. Nell' anno 449 si divulgarono le formole, e i *fasti* de' giudizi. In questi tempi nacque altresì la nuova distinzione de' tre ceti di persone, patrizi, cavalieri, e plebei, fondata non già sulla ragione de' dritti civili, ma sulla maggiore, e minore qualità di patrimonio di cadauno. Nell'anno 453 fu accordata anche al ceto plebeo la massima dignità sacra del pontificato. E finalmente nell'anno 467 colla legge *ortensia* fu rinnovato lo stabilimento del primo capo della legge *publilia*, cioè che i plebisciti obbligassero l'universal ceto de' cittadini.

Dall'anno 467 fino al tempo degli imperatori.

La repubblica romana ridotta allo stato perfettamente democratico ebbe qualche quiete fino ai tempi de' Gracchi, ma le ricchezze che furono la cagione della corruzione del costume, cominciando ad alienare gli animi de' cittadini dall' amor della patria, e del pubblico bene, produssero dissensioni tali nella città, fomentate dallo spirito di ambizione, che in breve tempo divisa la città in fazioni e guerre civili, il corpo civile non potea più reggere colla forma democratica. E perchè in tal sorta di perturbazioni universali le nazioni non trovano altro rifugio che di salvarsi sotto la dominazione del più forte, perciò la romana quando pervenne al punto di non poter più sussistere colla già depravata democrazia, cadde necessariamente nelle mani de'Cesari. Cominciò adunque coll' aristocrazia, le di cui alterazioni la trasportarono alla democrazia, e da questa terminò nella monarchia, qual' è per l'appunto il corso naturale de'corpi civili.

IL FINE

INDICE

DE' CAPI

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO SECONDO TOMO

—

LIBRO SECONDO

INDICE
DELLE MATERIE
DEL PRESENTE VOLUME

A

ANCO MARZIO

APPIO CLAUDIO

APPIO CLAUDIO FIGLIO

APPIO CLAUDIO

ARISTOCRAZIA

ATINIO LABEONE

ATTEIO CAPITONE

AVENTINO

B

BONAMY

BRUTO

BRUTO PLEBEO

C

CANULEIO

CAPITONE

CAVALIERI

CELERI

CENSO

CENTURIE

CITTADINI

CLASSE

CLAUDIO

COLLATINO

COMIZI

CONSOLI

DIONISIO D'ALICARNASSO

DOMINIO BONITARIO

DOMINIO QUIRITARIO

DRITTO QUIRITARIO

E

EDILI DELLA PLEBE

EMILIO CONSOLE

EQUITES

ERMODORO GRECULO

F

G

I

L

LEGGI DELLE XII TAVOLE

LEGGI SACRATE

LEGISLAZIONE

LELIO FELICE

LETORIO TRIBUNO

LIVIO

LUCREZIA

M

MANLIO VALERIO

O

ORAZIO

ORAZIO

OTTIMATI

P

PAPINIANO

PAPIRIO LUCIO

PATER PATRATUS

PATRIA POTESTA'

PATRIZI

PLEBE

PLEBEI

S

SENATO ROMANO

SERVIO TULLIO

SERVILIO

SESTIO CONSOLE

SUFFRAGIO

T

TACITO

TARQUINIO PRISCO

TARQUINIO SUPERBO

TERENTILLO TRIBUNO

TERENZIO

TERRASON

TRIBUNI DELLA PLEBE

VOLERONE PUBLILIO

VOLSCI

VOTO